

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME DICIASSETTESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA STRAGE DI VIA FANI
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

(Legge 23 novembre 1979, n. 579)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1988

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

Atti giudiziari

LOMBARDIA (II)

BRESCIA	Pag.	7
MILANO	»	97

LOMBARDIA
(II)

BRESCIA

N. 4/80 Reg. Sent.
N. 4/79 Reg. Gen.

4.3.80

R E P U B B L I C C A I T A L I A N A

La Corte d'Assise di BresciaSENTENZA
in data 4/3/1980

Composta dai Signori:

- | | |
|--|--|
| 1) Dott. Giovanni Antonio ULERI - Presidente | |
| 2) Dott. Roberto PALLINI - Giudice | |
| 3) Sig. Giuseppina GAMBIONI - Giud. Pop. | |
| 4) Sig. Silvana ALLOISIO - " " | |
| 5) Sig. Erminia RAVELLI - " " | |
| 6) Sig. Lorenzo MARIOLINI - " " | |
| 7) Sig. Enea BALZARINI - " " | |
| 8) Sig. Alessandro RAGNI - " " | |

depositata il

il
fatto avviso di
che all'art.151
C.P.P.
IL CANCELLIERE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa a procedimento formale contro:

- 1) ACHILLE Dante, nato a Padenghe il 12/10/1952, res. a Prevalle via Mazzini N. 5

Notif. mand. cat. il 17/3/77 per il capo 1;
" " " il 14/7/77 per i capi 2, 3, e 4;
" " " il 24/11/77 per il capo 15;
Scarcerato il 4/3/1980

PRESENTE

- 2) PICCINI Giuseppe, nato a Nave il 6/7/1935, detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro.

Notif. mand. cat. il 26/4/77 per il capo 1;
" " " il 6/7/77 per i capi 2, 3 e 4;
" " " il 6/7/77 per i capi 10, 11, 12, 13 e 14
" " " il 28/7/77 per i capi 6, 7, 8 e 9;

(carcerazione preventiva sospesa, ex art. 271 III comma C.P.P. dal 26/4/77 al 19/7/2010)

DETENUTO-PRESENTE

- 3) DORINI Italo, nato a Milano il 31/8/1953, residente a Castelfreddo via Ziliani N. 15, detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

Notif. mand. cat. il 13/5/77 per il capo 1;
" " " il 12/7/77 per i capi 2, 3 e 4;

(carcerazione preventiva sospesa, ex art. 271 III comma C.P.P.)

- 2 -

dal 6/7 al 30/12/77, e dal 23/1 al 18/8/78)

DETENUTO - PRESENTE

4) CALVESI Francesco, nato a Brescia il 9/7/55, res. a Flero via Garibaldi 11
arrestato l'1/4/77 - scarcerato il 14/7/77

LIBERO CONTUMACE

5) COMINI Duilio, nato a Brescia il 9/1/1938, res. a Nave via Trento n. 157

LIBERO CONTUMACE

I M P U T A T I

ACHILLE Dante - PICCINI Giuseppe - DORINI Italo

Capo 1) del delitto di cui agli artt. 110 e 422 C.P. perchè, il giorno 16/12/1976, verso le ore 19 in Brescia Piazzale Arnaldo, compivano, in concorso tra loro ed al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità facendo esplodere un ordigno costituito da una pentola a pressione e contenuto in una borsa, cagionando, per effetto dell'esplosione, la morte di Gritti Bianca e lesioni personali a Lai Giovanni, Delli Bovi Carmine, Binetti Franca, Brescianini Piera, Colombi Giuliano, Manziana Claudio, Grazioli Giorgio, Micheli Lucia, Loda Severino, Binetti Patrizia.

Capo 2) del delitto di cui all'art. 13 Legge 14/10/1974, n. 497, n. 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, al fine di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere, verso le ore 19 del giorno 16/12/1976 in Brescia - Piazzale Arnaldo - un ordigno dotato di carica esplosiva ad alto potenziale.

Capo 3) del delitto di cui all'art. 10 Legge 14/10/1974, n. 497, 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto un ordigno esplosivo. Ivi.

Capo 4) del delitto di cui all'art. 12 Legge 14/10/1974, n. 497, 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo. Ivi.

- 3 -

PICCINI e DORINI

Capo 5) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7, 110 C.P. per essersi, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, impossessati di un'autovettura BMW di proprietà di Bresciani Giuseppe asportandola dalla pubblica via dove trovavasi incustodita con le chiavi nel quadro di accensione. In Soprazzocco di Gavardo il 2/11/1976.

PICCINI Giuseppe

Capo 6) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 1 C.P., per essersi, in Brescia, tra il 22 ed il 24/11/1976, impossessato al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT 125 targata BS 288557, di proprietà di Ratti Francesco, asportandola dall'autorimessa dove era parcheggiata, con introduzione in edificio destinato ad abitazione.

Capo 7) del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 C.P. per essersi, in Peschiera, il 28/11/1976, impossessato, al fine di trarne profitto, della targa VE 346236 asportandola, mediante effrazione, dalla autovettura di proprietà di Brighenti Luigi che trovavasi parcheggiata nella pubblica via.

Capo 8) del delitto di cui all'art. 10 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, il giorno 30/11/1976 in Peschiera - residence "Girasole", illegalmente detenuto armi e munizioni (anche da guerra) ed esplosivi e precisamente: 16 candelotti di esplosivo da mina marca Vulcan - 3 con innesco; mitra con calcio e canna segati marca Beretta mod. 38-A; pistola cal. 6; 33 cartucce cal. 9 lungo, 8 cartucce cal. 22 lungo.

Capo 9) del delitto di cui all'art. 12 Legge 14/10/1974 n. 497, per avere nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al capo precedente, portato illegalmente in luogo

- 4 -

pubblico le armi e le munizioni (anche da guerra) e gli esplosivi sopraindicati.

Capo 10) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 7 C.P. per essersi, in Brescia il 2/12/1976, impossessato, al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fulvia Coupé tg. BS 468912 di proprietà di Pluda Giacomo asportandola, previa effrazione del bloccasterzo, dalla pubblica via dove trovavasi incustodita.

Capo 11) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 7 C.P. per essersi, in Mestre, il 30/11/1976, impossessato, al fine di trarne profitto, della targa VE 315883 asportandola, mediante effrazione, dall'autovettura di proprietà di Claudino Mirco che trovavasi parcheggiata sulla pubblica via.

Capo 12) del delitto di cui all'art. 648 C.P. per avere, in luogo imprecisato ed in data anteriore al giorno 8/12/76, ricevuto da persona non identificata un fucile a canne mozze Bernardelli - matricola 60533 - che era stato asportato in Roma a Galantini Fernando, pur conoscendone tale illegittima provenienza.

Capo 13) del delitto di cui all'art. 10 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, il giorno 8/12/1976 sull'autostrada Venezia - Milano tratto Montebello - Soave, illegalmente detenuto armi, munizioni ed esplosivi e precisamente: 19 candelotti esplosivo da mina marca Vulcan - 3 con innesco, un fucile a canne mozze, 5 cartucce cal. 12 a pallettoni.

Capo 14) del delitto di cui all'art. 12 Legge 14/10/1974 n. 497 per avere nella circostanza di tempo e di luogo descritte al capo precedente, portato illegalmente in luogo pubblico le armi, le munizioni e gli esplosivi sopraindicati.

- 5 -

ACHILLE Dante

Capo 15) del delitto di cui all'art. 378 C.P. per avere aiutato Piccini Giuseppe, pur sapendo che era evaso dal penitenziario di Porto Azzurro, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità dandogli ospitalità nella propria abitazione e facilitandone gli spostamenti da una località all'altra. In Castelgoffredo dal mese di ottobre al mese di dicembre 1976.

CALVESI Francesco

Capo 19) del delitto di cui agli artt. 378, 81 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, favorito Piccini Giuseppe e Dorini Italo, che egli sapeva ricercati dall'Autorità, a sottrarsi alle ricerche stesse consegnando loro l'autovettura BMW indicata nel capo precedente, mantenendo frequenti contatti con entrambi, anche separatamente, assumendo un atteggiamento falso e reticente, nel corso delle sue deposizioni rese in qualità di teste nel procedimento penale a carico dei predetti per il delitto di strage commesso in Brescia il 16/12/1976 e assicurando loro, comunque, un valido sostegno materiale e morale.

In Brescia dal mese di settembre 1976 al mese di aprile 1977.

COMINI Duilio

Capo 22) del delitto di cui all'art. 378 C.P. per avere aiutato Piccini Giuseppe, che sapeva evaso dal Penitenziario di Porto Azzurro, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità inviandogli, a mezzo di Casella Gabriella, un voluminoso plico ed assicurandogli, comunque, un valido sostegno materiale e morale.

In Brescia nella seconda quindicina del mese di dicembre 1976.

- 6 -

F A T T O

1 - Verso le ore 19 del 16.12.1976, nel piazzale Arnaldo di Brescia, ed esattamente in adiacenza ad una delle colonne del portico esistente sul lato nord, in corrispondenza con la confluyente via Turati, scoppiava un ordigno. In conseguenza dell'esplosione, e più precisamente della connessa proiezione di schegge metalliche, riportavano lesioni GRITTI DALLER Bianca, LAI Giovanni, MANZIANA Claudio, GRAZIOLO Giorgio, MICHELI Lucia, LODA Severino, BINETTI Patrizia, BRESCIANINI Piera, DELLI BOVI Carmine, BINETTI Franca e COLOMBI Giuliano, la prima delle quali decedeva sul posto.

Intervenivano gli organi di polizia giudiziaria, il cui operato veniva diretto e coordinato dal Procuratore della Repubblica di Brescia, il quale, tra i primi ^{atti,} disponeva perizia autoptica sul corpo della Gritti Daller e perizia tecnico-balistica.

L'immediato sopralluogo effettuato dagli inquirenti consentiva il reperimento, nel raggio di circa 100 m. dall'epicentro dell'esplosione, di numerosi frammenti di metallo e di similpelle; a pochi metri dal predetto punto, di due spezzoni di miccia; nonchè, in particolare, proprio nel cratere, di una "piastra circolare, in metallo, a bordi netti, del diametro di cm. 20, la cui parte inferiore (quella, cioè, in aderenza al terreno) presentava la stampigliatura: INOXPRAN - 18/10 - Testa di cervo - Triplo Fondo -".

Da tale ultimo elemento, derivava il convincimento, poi suffragato da tutte le altre emergenze processuali ed in particolare dall'esito della predetta perizia tecnico-balistica, che l'ordigno, fosse stato confezionato mediante l'introduzione dell'esplosivo in una pentola a pressione, fabbricata, appunto, dalla Ditta Innoxpran di Concesio, pen-

- 7 -

tola contenuta, come anche prova il testimoniale, in una borsa di sky.

Le prime indagini della polizia giudiziaria si concentravano sulla possibilità di identificare, traducendone le somiglianze attraverso un "fotofit" (basato su dichiarazioni di persone che avrebbero visto una persona "sospetta" nel luogo del fatto e nell'imminenza dell'esplosione) ovvero fondandosi su segnalazioni anonime, colui che aveva posato la borsa con l'ordigno; esse, peraltro, non sortivano esito positivo: venivano indiziate alcune persone, due delle quali venivano poste in stato di fermo giudiziario, ma, subito dopo, per l'inconsistenza delle prove, tutte venivano, scagionate.

2 - Il 20.1.1977, in Pontetaro, provincia di Parma, veniva commessa ad opera di più persone, travisate ed armate, una rapina ai danni di un istituto bancario.

Nell'immediatezza del fatto, veniva recuperata l'autovettura usata dai rapinatori, una BMW 3000 ~~di proprietà di~~ ^{in uso a} tal CALVESI Francesco, residente in questa provincia, all'interno della quale venivano reperite due borse in plastica contraddistinte dalla scritta pubblicitaria "Abbigliamento articoli sportivi Minitigli - tel. 0165-87963 - Morgex (Aosta)" contenenti indumenti, che, all'atto della restituzione del veicolo, non risultavano di pertinenza del suo legittimo proprietario. Risultava che il Calvesi aveva sporto, il 22.12.1976, regolare denuncia di furto del veicolo.

Emergeva, inoltre, dall'ascolto al registratore delle voci degli autori dell'impresa criminosa, che uno di essi si era espresso in dialetto bresciano.

Alla stregua di tali risultanze, le indagini venivano spostate verso l'ambiente della malavita di questa provincia, pervenendosi così, mediante il riconoscimento fotografico operato dalle persone presenti, all'identificazione di

- 8 -

uno dei rapinatori in PICCINI Giuseppe, noto per essere stato condannato ad oltre trenta anni di reclusione per omicidio volontario aggravato, rapina ed altro, con sentenza, ormai irrevocabile, in data 18.5.1971 della Corte di Assise di Appello di Brescia. Il Piccini risultava evaso l'11.9.1976 (per la seconda volta) dal Penitenziario di Porto Azzurro.

Gli accertamenti si spostavano, quindi, in Morgex, ove, nonostante qualche reticenza, si accertava che:

- il Piccini era stato visto nel predetto negozio di abbigliamento;
- egli, nell'occasione si era accompagnato con una donna;
- quest'ultima aveva affittato un appartamento in quella località per il periodo dicembre '76 / gennaio '77 e rispondeva al nome di CASELLA Gabriella;
- l'appartamento era stato occupato da entrambi, i quali si erano fatti vedere sempre assieme;
- la Casella era originaria di Castelgoffredo, provincia di Mantova.

Stabilito, attraverso le ammissioni della Casella, la quale protestava - peraltro - la sua buona fede circa la vera identità del compagno (secondo lei conosciuto come tale PERONI Giacomo, detto "Pino", industriale milanese), che il Piccini si era in precedenza con lei accompagnato in Castelgoffredo, la polizia giudiziaria si portava in quest'ultima località, apprendendo che: il Piccini aveva frequentato anche certo ACHILLE Dante e la sua convivente D'ALLEVA Eleonora nel novembre / dicembre 1976; che l'Achille, già condannato per rapina ed altro, era sottoposto, in relazione ad altro procedimento pendente, all'obbligo di risiedere in Castelgoffredo e di presentarsi due volte al giorno alla locale stazione dei carabinieri.

Ulteriori indagini, inducevano gli inquirenti a ritenere correi del Piccini nella consumazione della rapina in que-

- 9 -

stione l'Achille e certo DORINI Italo, pure residente in Castelgoffredo, ove era stato visto più volte in compagnia del Piccini.

Il 12.2.1977, nei locali della Questura di Parma, mentre gli agenti stavano procedendo all'interrogatorio dell'Achille, in una sala attigua, la Casella, che era in attesa di essere a sua volta escussa a verbale, confidava alla guardia di P.S. GIORGI ENZO, incaricato della sua vigilanza, di avere "motivo di sospettare seriamente che il Piccini Giuseppe e l'Achille Dante fossero coinvolti nell'attentato del 16.12.1976 di Piazza Arnaldo da Brescia, poichè quel mattino aveva raggiunto il Piccini in casa dell'Achille Dante ed aveva così potuto vedere quest'ultimo mentre stava collocando una pentola in acciaio a pressione in una borsa tipo bauletto".

3 - Di queste rivelazioni, che la Casella confermava in sede di regolare interrogatorio davanti agli agenti della predetta Questura il 13.2.1977, veniva avvisata questa Autorità giudiziaria, presso la quale il procedimento era stato nel frattempo formalizzato con richiesta di procedere contro ignoti per il reato di strage.

Il 17.3.1977, il giudice istruttore emetteva mandato di cattura contro l'Achille ed il Piccini per il predetto reato. Il provvedimento veniva notificato a quest'ultimo solo il 26.4.1977, quando la sua latitanza cessava ad opera degli agenti della predetta Questura.

Il 2.5.1977, verso il termine di un lungo interrogatorio e dopo aver più volte negato, il Piccini ammetteva di aver collocato l'ordigno in Piazzale Arnaldo e di aver avuto sia la pentola che la borsa dall'Achille; indicava nel Dorini ed un certo "Giorgio" detto "barba" i compartecipi all'impresa; spiegava il fatto come "diversivo", cioè con il desiderio di convogliare in Piazzale Arnaldo le forze di poli-

- 10 -

zia in modo da poter consumare con tutta tranquillità una rapina ai danni di una Ditta di ingrosso di orificeria ed orologeria sita in questa città.

Dal canto suo, l'Achille, che, nel corso degli interrogatori precedenti, aveva negato ogni addebito, dalla conoscenza del Piccini (secondo lui casualmente ed episodicamente incontrato e conosciuto come "amico" della Casella) al possesso (e, quindi, alla consegna) della pentola e della borsa, ammetteva, in data 20.5.1977, di aver consegnato questi oggetti al Piccini, respingendo, comunque, ogni consapevolezza in ordine alla sua reale destinazione.

Il precedente 24.4.1977, era stato arrestato il Dorini, latitante per altra causa. Ed il 13.5.1977, a seguito delle dichiarazioni del Piccini, veniva notificato anche a lui il mandato di cattura per strage. Gli interrogatori istruttori sul punto poi resi vedranno questo imputato totalmente evasivo o comunque negativo per tale addebito.

Il "Giorgio", indicato come tale anche dal Dorini all'atto del suo arresto, veniva identificato dalla polizia giudiziaria nel pregiudicato e latitante GIGLIO Michele. Questi, il 27.2.1978, veniva rinvenuto cadavere in una discarica di Baranzate.

4 - In forza di altre ammissioni del Piccini e concordanti risultanze probatorie, venivano contestate, mediante emissione di mandato di cattura, le accuse di furto ed altro di cui ai capi 5) e seguenti della rubrica.

Si procedeva, altresì, contro il Calvesi Francesco e certo COMINI Duilio. Sul primo già la Questura di Parma, nel corso delle laboriose indagini di cui si è detto, aveva riferito che trattavasi di amico del Piccini; i successivi accertamenti convincevano gli inquirenti che la denuncia del furto della BMW servita per la rapina di Ponte Taro fosse falsa e che, in realtà, il Calvesi fosse un consapevole

- 11 -

favoreggiatore del Piccini e del Dorini.

Quanto al Comini, veniva accertato che aveva consegnato al Piccini una somma di denaro. Da qui l'accusa favoreggiamento di cui al capo 22).

Di favoreggiamento personale veniva, infine, accusato l'Achille, in relazione all'ospitalità ed alle agevolazioni da lui concesse al Piccini nel novembre / dicembre 1976.

In esito all'istruzione, pronunciata sentenza di proscioglimento a favore del Calvesi e della D'Alleva (raggiunta dall'accusa di falsa testimonianza) a seguito di intervenuta amnistia, nonché del Giglio per morte, il Piccini, il Dorini, l'Achille, il Calvesi ed il Comini venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

Nel corso del dibattimento avanti a questa Corte di Assise, il Dorini ammetteva la propria partecipazione alla vicenda dell'attentato. Espletato, quindi, il dibattimento, le difese delle parti civili (rappresentate dai prossimi congiunti della Gritti Daller e dai feriti), pubblico ministero e difese degli imputati concludevano come da separato verbale.

- 12 -

DIRITTO

I capi 1), 2), 3) e 4)

5 - Al più grave fatto contestato sono collegati i primi quattro capi di imputazione. Da essi, e più esattamente dall'accusa di strage di cui al punto 1), è logico iniziare.

Il primo problema che si pone all'attenzione della Corte, pacifico essendo l'avvenuto scoppio dell'ordigno in Piazzale Arnaldo, è quello della ricostruzione in punto di fatto degli eventi che culminarono nell'esplosione.

Al riguardo, il Piccini, ^{nel} cennato interrogatorio del 2.5.1977, dichiarava che:

- si era "trattato di un errore; la bomba infatti non doveva uccidere perchè non doveva essere collocata in quel posto. Per la precisione doveva essere messa nei pressi del grosso albero di pino che si trova sul lato destro in fondo a Piazzale Arnaldo provenendo dal centro";
- quanto alla causale, "si trattava di effettuare una rapina nell'ingrosso orologeria svizzera posta in una laterale tra contrada delle Bassiche e Corso Matteotti Perchè temevo che la gioielleria in caso di rapina potesse azionare i sistemi di allarme pensai ad un sistema per convogliare tutte le forze dell'ordine in un punto della città in modo da poter agire indisturbato";
- quanto ai compartecipi, "i compiti vennero divisi tra me, il Dorini ed il barba, cioè il Giorgio", il quale, incaricato della collocazione dell'ordigno mentre gli altri due si dirigevano verso il luogo della rapina, aveva loro raccontato che "si era sbagliato si era spaventato perchè c'erano molti carabinieri a passeggio sotto il portico di Piazzale Arnaldo, e lui, che aveva già acceso la miccia e aveva girato un pò, era andato dall'altra parte vicino all'edicola";

- 13 -

- "l'idea di utilizzare una pentola a pressione mi era venuta sapendo che quel tipo di esplosivo (7/8 candelotti di "Vulcan 3 N") che possedevo non ha una particolare efficacia se innescato libero, cioè sciolto, mentre ne ha una tutta diversa, voglio dire fa ben altro rumore, qualora sia chiuso. Due o tre giorni prima o forse qualcuno di più, avevo visto l'Achille Dante a casa sua che cucinava l'agnello appunto in una pentola a pressione Chiesi la pentola all'Achille proprio la mattina del 16 Preciso che gliela chiesi in prestito spiegandogli che mi serviva per fare da mangiare";
- "utilizzai sette/otto candelotti tolta la carta, il contenuto dei candelotti era simile a sabbia. Il detonatore c'era ed era stato da me raccolto insieme con i candelotti Per poter risolvere il problema del collegamento dell'interno della pentola con l'esterno in modo da poter accendere la miccia svitai la valvola del coperchio Quanto al detonatore provvidi io stesso a schiacciarlo con i denti";
- "alla confezione della pentola avevo pensato io in compagnia degli altri due nel pomeriggio di quello stesso giorno nella campagna nella zona della Buffalora e delle Bettole di S. Polo, dove ci eravamo recati a bordo della Citroen DS targata BS di Dorini";
- "la pentola doveva scoppiare in Piazzale Arnaldo nel punto indicato alle 19 meno cinque sulla base del piano che avevo elaborato si doveva prendere questo impiegato (quello addetto, alle ore 19 meno dieci, ad uscire per chiudere la serranda) quando rientrava nella porticina ed eseguire il colpo";
- "quella sera io ed il Dorini evidentemente arrivammo tardi, perchè trovammo la saracinesca della prima vetrina già abbassata Ci recammo subito in Piazzale Arnaldo, non

- 14 -

avendo sentito rumori di scoppio e sperando che l'esplosione attesa non fosse ancora avvenuta in Piazzale Arnaldo tutto era normale; mi guardai intorno ma non vidi la Fiat 500 di Giorgio, nè la borsa nei pressi della pianta Proseguimmo per S. Polo dove avevamo appuntamento con il Giorgio alla locanda, ma non lo trovammo nemmeno qui Decidemmo di recarci in fretta a Montichiarri, ma la gioielleria aveva già la saracinesca abbassata a metà. Tornammo indietro spingendoci alla fine di nuovo in Piazzale Arnaldo. Trovammo la piazza tutta piena di gente guidai di nuovo fino alla locanda S. Polo. Dentro la locanda questa volta trovammo il barba e quello ci diede le spiegazioni che ho prima riferito Dalla locanda io poi telefonai alla Casella che venne a prendermi dissi al Dorini ed al Giorgio che potevano essi partire per Cremona (dove il Piccini disponeva di un appartamento)".

6 - Questa versione, che può sinteticamente definirsi del "diversivo", veniva confermata dal Piccini nell'interrogatorio reso la mattina del 6.7.1977, in occasione del quale l'imputato, alla presenza dei periti tecnico-balistici, rispondeva a precise domande sui modi di confezionamento dell'ordigno dando anche una specie di dimostrazione pratica.

Il pomeriggio, dopo aver precisato che la pentola l'aveva avuta dall'Achille la mattina del 15, il Piccini improvvisamente ritrattava le precedenti dichiarazioni circa il "diversivo" e riferiva:

- "Piazzale Arnaldo è tutto mio. Fu una idea mia e consisteva in questo: mettere la borsa con la pentola, caricata nel modo che ho detto, davanti alla vetrina del bar Restelli (trattasi di locale attiguo al pino di cui in precedenza aveva parlato), perchè in quel bar vanno, ad es. per giocare a car-

- 15 -

te, le guardie di custodia del carcere di Brescia";

- "Successe a me di incontrare un via vai di carabinieri; per questo attraversai la piazza e deposi la borsa nei pressi dell'edicola Quanto al Dorini, con lui mi sono solo confidato Quanto al Giorgio, la realtà è che io so soltanto che Dorini aveva un amico con questo nome che io in realtà vidi solo due volte".

Ma il Piccini, incalzato dalle contestazioni incentrate soprattutto sulla circostanza che non aveva alcun motivo per attentare agli/di ^{agenti} custodia, forniva, nello stesso interrogatorio, dopo la versione del "bar Restelli", le seguenti precisazioni:

- "Anzi il vero motivo non lo dico. In realtà dovevo fare quel fatto. Sì, insomma, a volte si può essere costretti a compiere dei fatti. Mi era stato detto, in realtà, di collocare l'esplosivo in Piazzale Arnaldo, o nell'atrio del bar Restelli o nell'atrio del portichetto opposto Insomma dovevo collocare esplosivo dove c'era traffico Posso averlo fatto o per soldi o per avere degli indirizzi all'estero o per tutte e due queste cose assieme, ma le promesse non sono state mantenute perchè quando ne chiesi l'adempimento, mi venne detto che dovevo compiere altri fatti del genere in altri punti della città di Brescia";
- "la prima proposta mi venne fatta dopo la mia evasione Dopo aver accettato, direi verso la fine di novembre, rimasi sempre in contatto telefonico con la persona con cui avevo trattato, anche se la gente intorno a lui era costituita da più di una persona, che io posso anche tentare di immaginare chi sia Certo è che c'erano delle precise minacce per mia madre e per i miei nipotini Bisogna pensare che si tratta di gente insospettabile Insomma posso dire che si tratta di gente nostalgica: intendo dire nostalgica del regime fascista Mi venne detto che ave-

- 16 -

vano a disposizione dell'altro materiale esplosivo, come bombe a mano e tutto il resto. Insomma, sono armati ed organizzati";

- "Arrivato al 15 dicembre, comunicai che avevo pronta appunto la pentola mi fu risposto di metterci dentro dei bulloni, delle sfere e dei dadi cosa che io non feci";

- "All'estero sarei dovuto andare, in Sud-Africa per poi proseguire in Sud-America Faccio presente che per poter espatriare in condizioni di sicurezza e con sufficiente provvista di denaro, le rapine certamente non bastavano A me non potevano interessare 5 o 10 milioni, ma il compenso più cospicuo che mi avrebbe consentito di espatriare in condizioni di sicurezza Il compenso pattuito era nell'ordine di 100 milioni".

7 - La terza versione, astrattamente definibile come "politica", veniva abbandonata all'interrogatorio del 28.7.77, nel quale l'imputato riprendeva quella del "bar Restelli". Quest'ultima, però, all'interrogatorio dell'1.12.1978, veniva nuovamente ritrattata, ed il Piccini faceva rivivere quella "politica".

Questa, dopo essere stata ribadita il successivo 21.12.78, cedeva il posto ad una quarta versione in cui il Piccini assumeva che "la bomba non l'ho messa io. Non l'ho preparata nemmeno io Io mi sono assunto la responsabilità perchè speravo di poter evadere una terza volta. Si tratta di una storia molto complicata, che ha inizio in un finto sequestro di un industriale assicurato Insomma, io ricevetti soltanto la proposta di collocare l'ordigno Si trattava di una prova per procedere poi alla collocazione di ordigni presso case private, anzi una villa Intuii subito chi era la persona che pagava e stava dietro a quella con cui io trattai si tratta di una persona di idee nostalgiche C'è in realtà un'altra persona che

- 17 -

sa tutto, forse molto più di me, che fu presente quando io consegnai la pentola e l'esplosivo".

Nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, il Piccini abbandonava queste affermazioni, riconducibili ad una sorta di "miscuglio" tra le precedenti, e riprendeva la versione del "diversivo", apportandole, però, le seguenti modifiche:

- aveva preparato da solo la bomba uno o due giorni ^{prima}/in una stanza di Brescia;
- aveva informato il Dorini dell'idea del "diversivo" durante il viaggio per Brescia avvenuto il pomeriggio del fatto assieme ad una terza persona che non intendeva ora precisare;
- avevano accompagnato la terza persona sino in Piazzale Arnaldo ove lo avevano atteso in auto, nei pressi del Largo Torrelunga (adiacente al detto Piazzale), mentre egli collocava l'ordigno;
- erano quindi tutti e tre ripartiti alla volta dell'oreficeria, ma, nei pressi dell'Ospedale Fatebenefratelli, il terzo li aveva informati che (per le ragioni in precedenza dette) la bomba era stata collocata vicino all'edicola;
- avevano deciso di ritornare in Piazzale Arnaldo, così soprassedendo alla rapina, dove avevano visto che l'attentato era ormai avvenuto.

8 - Ritiene, anzitutto, la Corte che il Piccini sia autore materiale del fatto inteso come esplosione dell'ordigno in Piazzale Arnaldo. Il che equivale a dire che il nucleo centrale delle sue confessioni (tale è, invero, il contenuto di tutti gli interrogatori, ad eccezione di quello prospettante la c.d. versione "mista" e, della cui sicura ed evidentissima inconsistenza si dirà più oltre) appare senz'altro attendibile.

Va, al riguardo, osservato preliminarmente che l'atteggiamento confessorio del prevenuto non può dirsi certo ispi-

- 18 -

rato a motivi di convenienza, essendosi egli sempre posto al centro dell'impresa criminosa e quindi assunto le maggiori responsabilità ideative ed esecutive, ovvero giustificato da carenze psichiche od intellettive, apparendo il Piccini personaggio di tutt'altra levatura anche ad un semplice e breve contatto personale.

In secondo luogo, è del tutto incontroverso (cfr. le testimonianze Casella e le, sia pur tardive, ammissioni dell'Achille) che il Piccini ebbe la disponibilità, essendosene fatte espressamente prestare dall'Achille immediatamente prima del fatto, di una pentola e di una borsa affatto identiche a quelle usate per l'attentato, oggetti (quelli prestati al Piccini) non più recuperati dall'Achille.

In terzo luogo, i movimenti del Piccini, sulla base delle dichiarazioni della Casella (v. dep. istr. 2.3, 22 e 27.7.77, 28.11 e 18.12.78), dei riscontri documentali in proposito ottenuti (v. dep. istr. teste LONGO Renata 21.7.77 e ordine di lavoro n. 97/12 a f. 904 della generica) e delle conferme dello stesso imputato (v. int. istr. 28.7.77), non sono più ricostruibili dopo le ore 17/17,30 del 16.12.76 sino alle ore 20/20,30 dello stesso giorno quando si fa raggiungere e prelevare nella locanda di S. Polo dalla Casella (cfr. le dichiarazioni di costei).

Ancora, le ammissioni rese al dibattimento dal Dorini confermano il ruolo del Piccini.

Infine, e lo si vedrà meglio a proposito dei reati di cui ai capi 8) e 9), nonché 13) e 14), il Piccini aveva disponibilità nel novembre / dicembre 1976, di esplosivo.

Torna qui acconcio trattare dell'argomento inerente le modalità con cui fu "organizzato" l'ordigno. La perizia tecnico-balistica ha, in proposito, concluso che la "sostanza esplosiva era costituita da esplosivo da mina al nitrato di ammonio". Nell'intento di precisarne ulteriormente la com-

- 19 -

posizione, i periti, sulla scorta delle analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati dalle superfici investite dall'esplosione, analisi che rivelavano la presenza di gasolio su alcuni di esse, hanno ritenuto che si trattasse di ANFO.

Orbene, il Piccini ha sempre affermato che l'esplosivo da lui usato era del tipo "Vulcan 3-N", cioè del tutto sprovvisto nelle sue componenti di gasolio. E' certo, poi, che i candelotti rinvenuti in occasione degli altri fatti sopra rubricati fossero del tipo "Vulcan 3-N".

Che questa difformità non possa minimamente intaccare la veridicità della confessione dell'imputato è stato già ampiamente dimostrato in sede di ordinanza di rinvio a giudizio, della quale è qui sufficiente ricordarne sinteticamente le osservazioni, e cioè:

- la totale attendibilità, rilevata dagli stessi periti, di ogni altra informazione sull'ordigno fornita dal Piccini (in particolare sulla chiusura ermetica della pentola e sul tipo di miccia);
- la possibilità che la presenza di gasolio, riscontrato sulla superficie esterna dei frammenti e del fondello della pentola, possa ricondursi ad un apporto di origine esterna;
- l'esito degli esperimenti condotti dai periti, che è stato negativo (e cioè con effetti assolutamente difformi da quelli verificatisi in Piazzale Arnaldo) quando fu usato l'ANFO, e del tutto positivo quando fu usato il "Vulcan 3-N".

9 - Il secondo argomento che attiene sempre all'imputazione principale, e che - per riverberare i suoi effetti sulla identificazione dei correi del Piccini - va trattato prima del problema della compartecipazione nel reato, è quello relativo alla causale dell'esplosione.

Come si evince dalle surriportate dichiarazioni, il Piccini ha fornito quattro versioni. Da queste vanno subito

- 20 -

escluse due, ed esattamente quella del "bar Restelli" e quella definita "mista", e ciò non solo perchè lo stesso imputato già subito dopo la loro esposizione agli inquirenti aveva mostrato di non prestarvi alcuna fede, ma anche perchè entrambe, sia pure ad una superficiale lettura, appalesano una assoluta inconsistenza. Di fatto, poi, neppure le difese vi hanno dato, nel corso del dibattimento, alcun rilievo.

Rimangono, pertanto, la versione del "diversivo" e quella "politica". Quanto alla prima, osserva, anzitutto, la Corte come essa non possa non collegarsi con l'intento dell'imputato di avanzare, sia pure nel contesto di una vera e propria confessione, una qualche giustificazione al proprio operato, la cui gravità sul piano etico prima ancora che giuridico non poteva certo sfuggire al Piccini.

Infatti, la versione del "diversivo", come dice la stessa parola, altro non è che il tentativo di far perdere rilievo al fatto - strage a fronte del fatto - rapina, quasi a far concludere che il primo è stato un "incidente" del tutto secondario rispetto alla condotta principale.

Non è poi difficile cogliere nella narrazione offerta dal Piccini in istruttoria una insuperabile inverosimiglianza.

A parte l'osservazione formulata già in sede di rinvio a giudizio circa l'impossibilità da ammettere che - a fronte di un piano così "sostanzioso" come quello esposto dal Piccini - i rapinatori fossero giunti "in ritardo" davanti all'orologeria - orificeria, decisivo appare il rilievo che i tempi non consentono di credere al Piccini. Infatti, narra l'imputato che, lasciato il "Giorgio" ad una certa distanza da Piazzale Arnaldo, essi si sarebbero diretti verso il luogo della rapina trovando la serranda già chiusa, per cui si sarebbero portati verso Piazzale Arnaldo per ve-

- 21 -

dere se e come il "Giorgio" avesse portato a termine l'incarico (collocazione e scoppio dell'ordigno); e qui si sarebbero resi conto, dopo aver bene ispezionato il luogo, che nessuna esplosione era avvenuta, di talchè avrebbero deciso di tentare la rapina in Montichiari.

Orbene, poichè è del tutto pacifico che la chiusura della saracinesca dell'orologeria - orificeria (cfr. testimonianza FASOLI Mario 6.5.1977 e PERSINI Tancredi 9.5.1977) avveniva alle ore 18,50 esatte, deve dedursi che, per credere all'imputato, l'esplosione in Piazzale Arnaldo dovrebbe essere avvenuta non prima delle ore 19. Invece, lo scoppio si verificò tra le 18,50 e le 18,55 (cfr., in particolare, dep. istr. Lai 7.3.78 e Grazioli 16.11.78).

Appaiono del tutto inequivoche della falsità della versione le contraddizioni in cui il Piccini è caduto, quando, al dibattimento, ha cercato di "rabberciare" la narrazione istruttoria. Non vi è, infatti, alcuna ragionevole spiegazione, salvo quella dell'inattendibilità dell'imputato, per credere, ad esempio, alla loro (del Piccini e del Dorini) presenza nel mentre il terzo uomo collocava l'ordigno, quando essa fu del tutto esclusa all'interrogatorio istruttorio. Del resto, sempre per rimanere su questo punto, appare veramente inconcepibile che detto terzo uomo non fosse stato visto dagli altri due nel mentre posava la bomba (ed è evidente l'interesse a negare la circostanza, posto che il riconoscerla sarebbe equivalso ad ammettere di aver saputo subito l'effettivo luogo dello scoppio) come anche l'assunto che essi lo avrebbero appreso solo dopo essersi sensibilmente allontanati da Piazzale Arnaldo.

Infine, va detto che è proprio l'affermazione centrale della tesi del "diversivo" che non ha alcuna consistenza. E' impossibile cioè credere che l'esecutore del piano, e cioè il terzo uomo sulla cui identità si dirà appresso,

- 22 -

abbia potuto collocare l'ordigno in luogo diverso da quello indicatogli: proprio la particolarità dell'"incarico" affidatogli non consentiva varianti personali. Nè ha alcun pregio la giustificazione avanzata dal Piccini, (presenza dei carabinieri nei pressi del pino), se non altro perchè, se fosse vero che il luogo designato era il pino posto sul lato Sud della piazza, il terzo uomo qualora - come si assume - si fosse spaventato ed avesse conseguentemente deciso di attraversare la piazza stessa, avrebbe senz'altro scelto come nuovo posto di collocazione dell'ordigno, per evidenti "analogie" con quello primitivamente indicatogli e comunque perchè più "appartato" rispetto all'edicola, l'altro pino che si trova frontalmente rispetto al primo (cfr. al riguardo, gli schizzi redatti dai carabinieri e fascicolati nel faldone dei rilievi foto-planimetrici).

10 - Accertata l'assoluta inattendibilità della versione del "diversivo", occorre dire che miglior sorte non compete certo a quella "politica", nonostante gli sforzi delle difese di parte civile.

A parte il rilievo preliminare e comune a tutte le spiegazioni fornite dal Piccini, per il quale l'aver versato in causa più ricostruzioni porta inevitabilmente a concludere che è impossibile prestar fede all'imputato quando cerca di spiegare il perchè della sua scelta criminosa, vanno formulate le seguenti specifiche osservazioni.

Anzitutto, non è chiaro nel discorso dell'imputato il perchè egli avrebbe aderito alla richiesta dei presunti "mandanti": all'inizio, il Piccini ha precisato che era "per soldi o per avere indirizzi all'estero", in sostanza cioè per espatriare; in seguito, ha affermato che "c'erano precise minacce per mia madre e per i miei nipotini", e quindi per cedere ad un ricatto.

Secondariamente, appare veramente inconcepibile che, ad

- 23 -

attentato eseguito e, purtroppo, pienamente "riuscito", i "mandanti" non abbiano mantenuto l'impegno, ed anzi abbiano intimato al Piccini (lì ove sarebbero dovuti essere proprio loro, per la natura criminale del personaggio, a temere quanto meno di essere indicati come gli istigatori del grave episodio) di compiere altri attentati.

Ancora: se si fosse trattato di gente "organizzata" non solo avrebbe fornito il materiale esplosivo, ma avrebbe soprattutto commissionato uno scoppio a tempo, con apposito congegno tipo "timer", al fine di evitare una semplice esplosione "dimostrativa": la presenza del fumo della miccia, infatti, poteva avere un valore di allarme.

Conclusiva, infine, è la constatazione, sfuggita ai rappresentanti della privata accusa, che una motivazione siffatta se pure astrattamente compatibile con la persona del Piccini (condannato definitivo a trenta anni di reclusione, e quindi, disposto a tutto pur di espatriare, per sottrarsi sicuramente e definitivamente all'esecuzione di una così lunga pena), non ha alcun collegamento con il Dorini, la cui corresponsabilità è certa per le stesse parti civili che ne hanno chiesto la condanna, a carico del quale, al momento dell'attentato, pendevano solamente alcuni procedimenti penali per rapina.

11 - Alla stregua di queste considerazioni, la conclusione è che il Piccini (ma il discorso vale anche per il Dorini) non ha fornito alcun attendibile contributo per l'identificazione della "causale" dello scoppio, pur essendo certo che egli (come il Dorini) ne è l'autore.

D'altronde, l'istruttoria non ha fornito altri elementi di prova idonei a comprovare il perchè del fatto di cui ci si occupa. Che questa constatazione non sia appagante lo deve ammettere anche questa Corte; ma il giudice deve riconoscere i limiti del suo indagare, essendo invero, assai pe-

- 24 -

ricoloso il voler ad ogni costo trovare una verità che gli atti processuali, a meno di strumentalizzazioni non consentite, non offrono. Ed al fine di sgomberare il campo dal sospetto, va subito detto che nessuna critica, nessun rilievo può muoversi agli organi istruttori, la cui diligenza e tenacia nel ricercare, approfondendo ogni particolare, la causale, superano ogni insinuazione.

Ed allora la Corte deve rimanere ancorata solo a questa scarna, ma ad un tempo tragica e decisiva, affermazione: che il 16.12.76, alle ore 18,50/18,55, esplose in Piazzale Arnaldo di Brescia un ordigno volontariamente collocato nel luogo ove fu vista dagli astanti la borsa fumare, e cioè nei pressi dell'edicola sita sul lato Nord all'incrocio con la via Turati.

Che tale condotta integri il contestato reato di strage di cui al capo 1) non può, nè è stato da alcuno, revocarsi in dubbio. La potenzialità dell'ordigno è bene descritta nella perizia tecnica balistica, le cui conclusioni sottolineano che l'esplosione, proveniente dallo scoppio di 700/800 grammi di esplosivo da mina, generò non solo una consistente "onda di pressione" di per se idonea a provocare gravi lesioni interne agli individui che erano nelle vicinanze, ma anche la proiezione dello scheggiamme, derivante dalla frammentazione della pentola e dotato di notevole energia residua, entro un raggio di 30/40 metri.

La micidialità dello scoppio va poi ovviamente collegata con il luogo e l'ora in cui esso avvenne, e cioè in una pubblica piazza - ed esattamente nel punto di maggior traffico di persone e veicoli, come è dato desumere dalla presenza di pubblici esercizi ed in particolare dell'edicola - e nel momento di punta - trattandosi dell'ora del rientro a casa -.

Obbligatoria e sicura è la conseguente conclusione che fu

- 25 -

attentato alla pubblica incolumità.

Il discorso va, ora, spostato sull'elemento soggettivo, il fine di uccidere, richiesto dall'art. 422 C.P. Il che appare strettamente connesso a quanto si è sopra detto a proposito della causale, o, più esattamente dell'inattendibilità della versione del "diversivo"; infatti, dall'esclusione di questa spiegazione discende che l'ordigno fu collocato nel luogo inizialmente programmato, non essendo stata opposta al dato certo dell'averlo lasciato nei pressi dell'edicola una accettabile indicazione circa una diversa volontà in capo agli imputati.

In sostanza, deve ritenersi che il Piccini ed il Dorini posero (o fecero porre) l'ordigno in quel posto, in quanto quella era l'intenzione iniziale.

Da parte della difesa Dorini si è insistito nel respingere questa conclusione, sottolineandosi ^{che il Piccini} a parte l'argomento "diversivo", ha comunque detto che lo scopo era quello di fare un "botto", che nulla escluderebbe un "errore" nell'uso dell'esplosivo, che, comunque, il Dorini avrebbe preso conoscenza dello scoppio all'ultimo momento per cui nulla poteva sapere sulla potenzialità dell'ordigno, e che, infine, essendo stata collocata la bomba dal terzo uomo, è a questo che andrebbe fatta risalire la scelta del luogo, scelta che sarebbe dunque una "variante esecutiva" al piano comune.

Le osservazioni, benchè acutamente formulate, non hanno fondamento. Che il Piccini avesse piena consapevolezza della micidialità dell'ordigno, da lui - si badi - personalmente confezionato, deriva dalle scelte "operative" da lui prese al momento dell'allestimento: se la volontà fosse stata quella del "botto", l'imputato avrebbe limitato il numero dei candelotti (scelto invece in sette), e, soprattutto, avrebbe evitato di rinchiudere la sostanza esplosiva in

- 26 -

una pentola a pressione poi ermeticamente chiusa (creando così una sorta di camera di scoppio in cui la forza deflagrante tipica della polvere da mina, proprio a cagione della robustezza e della chiusura del recipiente, non poteva non essere particolarmente violenta). Trattasi, all'evidenza, di valutazioni di comune accezione; comunque, non è inutile rilevare che il Piccini era persona, così ^{come}/egli ammette e come i periti confermano, particolarmente esperta in esplosivi.

Ad identica conclusione deve pervenirsi quanto al Dorini. Si rammenti che il Piccini nel suo primo interrogatorio istruttorio, ha indicato il correo come presente al momento del confezionamento dell'ordigno; d'altronde, proprio l'esclusione della versione del "diversivo", ancora una volta, non consente qualsiasi ipotesi attenuatrice, poichè, accertato che entrambi concorsero nel reato e che lo scoppio di una bomba in una pubblica piazza non può avere di norma che significazioni omicide, la consapevolezza del Dorini non poteva logicamente atteggiarsi in modo diverso rispetto a quello del Piccini.

Pertanto, la collocazione dell'ordigno era finalizzata all'uccisione dei passanti e questo scopo deve ritenersi proprio sia del Piccini che del Dorini.

Inconsistente è pure il rilievo circa il terzo uomo. Al riguardo, va preliminarmente chiarito che il Piccini, che pure fornì dei dati abbastanza precisi in forza dei quali gli organi di polizia (v. rapp. 4.5.77 a f. 497 della generica) risalirono al Giglio Michele, non ha mai riconosciuto in questi il "Giorgio" del quale aveva parlato; al dibattimento, poi, è stato il Dorini per primo a parlare di certo ONOFRIO Attilio come il terzo uomo in questione, dichiarazione alla quale ha subito aderito il Piccini.

Premesso che dell'Onofrio vi è traccia negli atti proces-

- 27 -

suali (v. fotocopia rapp. 4.8.76 della Questura di Brescia a ff. 2072 e segg. della generica) come conoscente del Dorini e noto pregiudicato coinvolto in un conflitto a fuoco, e che lo stesso Onofrio, per ammissione del Dorini, è successivamente deceduto, osserva la Corte che, sia pure nei limiti di un aspetto del processo già definito con sentenza di improcedibilità nei confronti del Giglio per morte, deve sinteticamente concludersi, in adesione ai significati impliciti di detta pronunzia istruttoria, che il terzo uomo fu proprio il Giglio Michele.

La circostanza che questi corrispondesse per aspetto, soprannome ed altro alla persona a suo tempo indicato dal Piccini, la sua pregressa conoscenza e frequentazione con il Dorini (confessata dallo stesso e confermata dal Calvesi) e la sua presenza, assieme agli altri due, la sera del 16.12.76 alla locanda S. Polo sono tutti elementi confermativi della tesi che qui si sostiene. A tale ultimo proposito, il Dorini (v. int. istr. 3.5.1978), quando era ancora negativo, dichiarò di essere arrivato alla locanda alle ore 19,30 e di aver incontrato Piccini (il che, costituisce un significativo indizio a suo carico assieme alla chiamata in correità del Piccini) e di aver, da qui, convocato il Giglio, con il quale successivamente si era allontanato per stabilirsi in Cremona in un appartamento cedutogli dal Piccini, appartamento nel quale (cfr. ispezione 4.3.77 nel faldone fascicoli fotografici) si rinverrà una copia del "Giorno" del 17.12.76 con un articolo sull'attentato (altro elemento indiziante preesistente alla confessione dibattimentale).

E, d'altronde, che il terzo uomo non possa essere l'Onofrio emerge dalla considerazione che non si è capito il perchè della reticenza del Piccini, venuta meno solo con le dichiarazioni del Dorini. Viceversa vi è una logica spiegazione a tenere nascosto il nome del Giglio, il quale, come

- 28 -

opportunamente rilevato dal requirente, ha numerosi fratelli, tutti pericolosi delinquenti sparsi in vari carceri, certo interessati ad evitare il coinvolgimento in un grave fatto di un loro congiunto, anche se defunto.

Tanto stabilito, osserva la Corte che la supposta variante introdotta dal Giglio (collocazione dell'ordigno in luogo diverso da quello concordato con gli altri due) non è fornita da alcun riscontro, qualora si prescindano, come - alla stregua delle riportate argomentazioni - si deve fare, dalla versione del "diversivo", ma, anzi, appare chiaramente frutto di un interesse processuale degli imputati ad allontanare da loro le conseguenze dello scoppio.

12 - Esaurito la disamina delle posizioni Piccini e Dorini in ordine ai primi quattro reati (i capi 2), 3) e 4) sono intimamente ed inevitabilmente connessi alla sorte del reato di strage), è il momento di passare a trattare la posizione, sempre in ordine a tali illeciti, dell'Achille Dante.

Questi si è sempre protestato innocente. In un primo tempo (cfr. int. Istr. 19.2 e 21.3.1977), l'Achille ha negato sostanzialmente tutto, venendo ad ammettere (cfr. int. istr. 20.5, 30.6.77, 24.11.78 e p. v. dib.):

- di aver conosciuto il Piccini in carcere diverso tempo addietro;
- di averlo casualmente incontrato in Castiglione delle Stiviere nel novembre 1976, e di averlo successivamente frequentato ed ospitato, arrivando a presentargli la Casella;
- di aver "prestato" al Piccini, a sua richiesta ("Vado in montagna e mi serve una borsa e qualche cosa per fare da mangiare dopo Natale te la restituirò") la borsa e la pentola a pressione.

Sempre, peraltro, l'imputato è rimasto fermo nel negare di aver saputo, al momento della consegna, il fine reale al quale borsa e pentola sarebbero state destinate. Ritene,

- 29 -

in merito, la Corte non sufficientemente provata tale consapevolezza, e che, quindi, l'imputato vada assolto con la formula del dubbio sull'elemento psicologico in ordine ai quattro reati dei quali si discute.

A favore dell'Achille milita, in primo luogo, la dichiarazione pienamente liberatoria del Piccini (cui si è aggiunto il Dorini), il quale ha sempre escluso che quegli conoscesse i suoi propositi, essendosi limitato, egli Piccini, a dirgli che la pentola occorreva per la casa di Morgex.

Secondariamente, appare assai equivoco il significato che logicamente può attribuirsi ad una pentola a pressione, oggetto, secondo la comune conoscenza, destinato ad usi affatto pacifici e tranquillanti.

Infine, il personaggio Piccini, pur con il suo travagliato passato giudiziario, doveva sembrare all'Achille del tutto estraneo alla consumazione di una strage.

Di contro, si oppongono a queste argomentazioni altre di segno diverso, legate anzitutto alle circostanze di tempo e luogo della cessione e della utilizzazione. Ritiene, in sostanza, la Corte che il Piccini doveva, al momento in cui decise di allestire l'ordigno con la pentola a pressione, essere perfettamente consapevole che indagini avrebbero inevitabilmente ed immediatamente portato gli inquirenti a scoprire l'insolito strumento usato per contenere la sostanza esplosiva: il che equivale a dire che il Piccini si rendeva perfettamente conto di come l'essersi egli procurato, con una bugia (quella delle necessità culinarie), la pentola, lo avrebbe, agli occhi di chi gliela avesse consegnata, sicuramente compromesso.

Si badi che l'attentato avvenne a qualche decina di chilometri dal luogo di procacciamento della pentola ed a distanza di pochissimo tempo dalla consegna (lo stesso giorno, secondo le prime indicazioni del Piccini e della Casella;

- 30 -

il 15 secondo le successive precisazioni dai medesimi; il 13/14 secondo le ultime ammissioni dell'Achille), e che la personalità criminale del Piccini era nota.

Da tali dati di fatto, deriva, ad avviso della Corte, la conclusione, sia pure su di un piano prettamente logico e sfornito di prove concrete, che il Piccini aveva tutto l'interesse ad assicurarsi preventivamente il silenzio del suo "dante causa" della pentola, silenzio che poteva consigliare, a fronte della possibilità che quegli - spaventato dalla gravità del danno cagionato dall'uso di un oggetto già di sua pertinenza - decidesse di mettersi preventivamente in salvo, collaborando di sua iniziativa con gli organi di polizia. Tale intento poteva essere più sicuramente perseguito mediante un coinvolgimento non solo oggettivo ma anche consapevole nell'impresa criminosa.

Riscontrano queste logiche deduzioni le condotte tenute dall'Achille e dal Piccini a proposito della pentola: entrambi, infatti, non ne fanno mai alcun cenno alle rispettive conviventi (D'Alleve e Casella), lì ove, data la natura dell'oggetto, era logico che proprio esse ne fossero poste a conoscenza. Tale parallelismo pone, sia pure su di un piano puramente indiziario, i due prevenuti sullo stesso piano circa la volontà e quindi le ragioni di tenere all'oscuro i terzi sui movimenti della pentola. Evidentemente, si può argomentare, entrambi temevano che, dopo lo scoppio, insorgessero dei collegamenti tra la cessione (e successiva sparizione) e l'attentato: non per nulla, fu proprio la Casella, inopinatamente e casualmente presente a casa dell'Achille, ad operare, una volta appresa con sicurezza la personalità criminale del Piccini, l'indesiderato collegamento.

Indubbiamente, di un certo rilievo è l'osservazione che l'Achille ed il Piccini, appena avvenuta la scena poi descritta dalla Casella (Achille che preleva la pentola a pressione

- 31 -

dalla cucina e la inserisce nella borsa), si allontanano assieme da casa del primo, portandosi appresso i due oggetti in questione. La circostanza è riferita dal Piccini all'interrogatorio del 6.7.77 e trova indiretto riscontro nella Casella, la quale ha sempre dichiarato di essere uscita da casa dell'Achille, subito dopo aver osservato la scena del prelievo della pentola, lasciandovi costei assieme al Piccini.

Infatti, non appare gratuito supporre che, essendosi ormai in prossimità dell'attentato, il Piccini avesse utilizzato il resto del pomeriggio per confezionare l'ordigno; il che significa, alla stregua del dato storico ora prospettato della contemporanea uscita dei due con pentola e borsa, collocare l'Achille nel momento e nel luogo dell'allestimento della bomba, con tutte le conseguenze sul piano della corresponsabilità che è facile immaginare.

Di minore, anche se non di trascurabile consistenza, è il valore sintomatico del comportamento processuale tenuto dall'Achille, il quale, come si è ripetuto, negò in un primo tempo persino il possesso della pentola, ed allegò un alibi circa la giornata del 16.12.76 poi risultato clamorosamente smentito (cfr., al riguardo, le puntuali osservazioni contenute - ff. 31 e segg. - nell'ordinanza di rinvio a giudizio, che hanno trovato definitiva conferma nelle ammissioni dibattimentali dell'Achille); anzi v'è da dire, riguardo a quest'ultimo punto, che a tutt'oggi l'imputato non ha saputo precisare cosa abbia fatto quel giorno, soprattutto con riferimento al tardo pomeriggio.

La comparazione tra questi differenti elementi di prova convince dell'impossibilità di ritenere pienamente l'innocenza o la colpevolezza del prevenuto. Nè il giudizio muta se i singoli indizi a carico vengono unitariamente considerati e ciò sia per la loro numerica scarsità sia per l'obiet-

- 32 -

tiva ed insuperabile equivocità del punto di partenza legato alla significazione della richiesta di una pentola a pressione.

Non appaiono, invero, determinanti al riguardo le insistenti osservazioni dell'istruttore e del requirente circa l'inattendibilità della spiegazione che il Piccini avrebbe fornito all'Achille (per cucinare nell'appartamento di Morgex); e ciò non tanto perchè quella giustificazione sia obiettivamente convincente, quanto perchè, anche a dare per scontato il contrario, rimarrebbe sempre da provare che, in mancanza di ulteriori e spontanee precisazioni da parte del Piccini (diretta ed esplicita menzione del confezionamento della bomba), l'Achille potesse e dovesse rendersi conto delle riposte intenzioni del richiedente.

- 33 -

Gli altri reati contestati

13 - Nel citato interrogatorio del 6.7.1977, il Piccini, nel presentare all'inquirente la versione del "bar Costelli", spontaneamente precisava di essersi recato in Piazzale Arnaldo con una B.M.W. tipo 520, munita di impianto a gas, rubata nei pressi del cimitero di Soprazzocco di Gavardo il giorno dei morti, a bordo della quale aveva trovato dei prodotti medicinali, auto da lui anche usata per la commissione di rapine precedenti all'attentato e da lui, successivamente al 16.12.76, fatta "scompare".

Tutte queste circostanze sono state puntualmente verificate, anche nel dettaglio, sia dalle indagini dei carabinieri (v. rapp. 22.7.77 a ff. 1035 e segg. della generica) sia dalla deposizione della parte offesa BRESCIANI Giuseppe. Nessun dubbio, quindi, sulla penale responsabilità del Piccini in ordine al capo 5), responsabilità che, ovviamente, prescinde dalla circostanza se effettivamente l'autovettura risulti coinvolta o meno con l'attentato.

Nei successivi interrogatori, il Piccini, nel confermare le sue ammissioni per tale reato, chiamava in correità il Dorini, quale coautore materiale del furto. La negativa da questi in istruttoria assunta, già allora poco credibile, di fronte alle disinteressate, ripetute e precise dichiarazioni del Piccini, appare superata dal cambiamento, registrato al dibattimento, nel comportamento processuale di questo imputato.

Ne consegue che anche il Dorini va dichiarato colpevole del reato di cui al capo 5).

Tale reato, alla stregua dei predetti dati probatori, risulta aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 C.P., poichè l'auto era stata parcheggiata in una pubblica strada.

14 - In una delle sue numerose deposizioni avanti al giu-

- 34 -

dice istruttore (19.4.1977), la Casella, ad un certo punto, spontaneamente dichiarava: "Mi viene in mente che un giorno di domenica o di festa nel primo pomeriggio, il Pino mi telefonò a casa, annunciandomi che era rimasto a piedi in autostrada tornando da Venezia: mi indicò anche il casello dell'autostrada al quale dovevo uscire per raccogliero Arrivata al casello trovai quest'ultimo stavamo per imboccare di nuovo il casello, ma non potemmo farlo perchè in quel momento cominciavano ad uscire tutte le vetture dall'autostrada. Il Pino scese per andare a chiedere e tornando mi riferì che era stato chiuso un tratto dell'autostrada perchè c'erano degli esplosivi Ricordo che al telegiornale cui assistemmo venne data la notizia che l'autostrada Serenissima, quel pomeriggio, era stata bloccata a causa di una autovettura carica di esplosivo. Siccome fecero il nome del paese ove io ero uscita per raccogliere il Pino"

Con rapporto in data 20.4.77, a seguito di richiesta dell'istruttore, la Questura di Brescia (v. f. 357 generica) riferiva che l'8.12.1976, era stata rinvenuta, ad opera di agenti della polizia stradale, nel tratto dell'autostrada Venezia - Milano compreso tra Mombello e Soave S. Bonifacio, l'autovettura Fulvia Coupè targata BS 468912 con uno pneumatico afflosciato; che detto veicolo risultava sottratto al proprietario PIUDA Giacomo, in Brescia il 5.12.1976; che all'interno del mezzo erano stati rinvenuti, tra l'altro, n. 19 candelotti di "Vulcan - 3 N", un fucile a canne mozze rubato, cartucce e una targa posteriore per autovettura, VE 315883, anch'essa di provenienza furtiva.

Con lo stesso rapporto, rispondendo ad una seconda richiesta, frutto di una brillante intuizione del magistrato (il quale aveva ricordato l'analogia tra quel rinvenimento ed il recupero di altra autovettura), la Questura comunicava

- 35 -

che, in data 30.11.76 a seguito di telefonata anonima, agenti della Questura di Verona si erano portati presso il residence "Girasole" di Peschiera S/G, ove era stata trovata abbandonata la Fiat 125 targata BS 288557; che detta vettura risultava asportata, il precedente giorno 24, al proprietario RATTI Francesco, in Brescia; che all'interno del veicolo erano stati, tra l'altro, reperiti n. 16 candolotti "Vulcan 3-N", un mitra, una rivoltella, munizioni ed una targa provvisoria pertinente l'autovettura targata VE 346236 rubata; che per tali fatti erano stati sospettati dei giovani in quel momento dimoranti nel predetto residence.

Interrogato in proposito il 2.5.77, il Piccini ammetteva i fatti connessi al rinvenimento della Fulvia sull'autostrada e rubricata ai capi 10), 11), 12), 13) e 14), assumendosene l'esclusiva responsabilità. Viceversa, nella stessa sede, negava le accuse relative alla Fiat 125 trovata in Peschiera S/G.

Nuovamente interrogato il successivo 6.7.77, quando ormai era stato accertato (cfr. rapp. CC. Bs 24.5.77 a f. 578 della generica) che un appartamento del residence "Girasole" risultante affittato da certa PASQUINI Adele, moglie del pregiudicato DENARO Mario amico dell'imputato (circostanze queste, per altro, spontaneamente ammesse dallo stesso Piccini in precedenza), il Piccini ammetteva i fatti in questione, puntualizzati ai capi 6), 7), 8) e 9).

La piena responsabilità dell'imputato in ordine a tutte le elencate imputazioni, la cui esatta configurazione giuridica consegue dall'esito delle indagini dalle precisazioni del Piccini ed anche dalle deposizioni delle parti offese interessate, deve pertanto, alla stregua del descritto materiale probatorio, ritenersi del tutto pacifica.

15 - L'Achille^e anche raggiunto dall'accusa di favoreggiamento di cui al capo 15). Nessun dubbio sulla sua colpevo-

- 36 -

lezza: lo stesso imputato, dopo la iniziale descritta reticenza, ha ammesso non solo di aver costantemente aiutato il Piccini (ospitandolo ed aiutandolo in qualche modo), ma anche di essere stato perfettamente a conoscenza, anche perchè l'aveva conosciuto in carcere, della sua posizione di evaso.

Accusati di favoreggiamento sono anche il Calvesi ed il Comini.

Per quanto concerne il primo, occorre premettere, in punto di fatto, che il 5.3.1977 (v. p. v. CC. Bs a f. 631 della generica), il Calvesi veniva posto in stato di fermo giudiziario in relazione ai suoi rapporti con il Piccini ed il Dorini, quali erano emersi sia dalla sua frequentazione di un appartamento affittato in Cremona (cfr., in merito, testimonianza TESTA Rosalba 15.3.77 e documentazione allegata) da certa RUSCONI Ornella, amica del citato Denaro, appartamento di cui i predetti Piccini e Dorini risultavano liberamente disporre; sia dalla vicenda della BMW usata nella rapina di Ponte Taro. Tale provvedimento restrittivo, peraltro, era stato preso nell'ambito delle indagini per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri FORLEO Lorenzo, avvenuto in Carpenedolo il 18.2.77, e del quale erano accusati appunto il Piccini ed il Dorini.

Il 9.3.1977 il Calvesi veniva escusso dal giudice istruttore di questo processo, come teste, al fine di chiarire i suoi rapporti con i prevenuti. Il 10.3.77, valutata la sua reticenza, veniva disposto il suo arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 359 prima parte C.P.P.; la misura cautelare veniva revocata il giorno seguente.

Il giorno 1.4.1977, veniva spiccato nei suoi confronti mandato di cattura.

Nel corso dei suoi vari interrogatori (cfr. verbali in data 6.4, 16.5, 8.6 e 8.8.1977) il Calvesi dichiarava in sintesi che:

- 37 -

- aveva conosciuto il Dorini nel 1974/75 e si era accompagnato frequentemente a lui anche in località di vacanza, come Riccione e Montesilvano;
- nella seconda decade del dicembre 1976, aveva conosciuto, tramite il Dorini, il Piccini, ed assieme a loro si era portato in Castelgoffredo;
- si era recato, pochi giorni dopo ed a seguito di invito telefonico del Piccini, una seconda volta in Castelgoffredo, assieme a delle ragazze (MAFFEIS Gloria e MAFFEIS Gesuella), ove avevano trovato, oltre il Piccini, anche il Dorini ed il Giglio Michele;
- passata la serata assieme, erano tutti rientrati in Brescia;
- successivamente, sempre nell'arco di pochissimi giorni, assieme alla Maffeis Gloria si era portato in Cremona;
- effettivamente aveva acceduto alla richiesta del Dorini, formulata in quel torno di tempo, di "cedergli" la BMW, sostanzialmente simulando il furto della medesima;
- ancora dopo, si era nuovamente incontrato con il Piccini, su convocazione telefonica, in Parma, ove si era portato con la Maffeis Gloria.

Quanto riferito dal Calvesi, peraltro con molta difficoltà e diverse contraddizioni di cui è emblematico segno l'arresto provvisorio di cui si è detto, trova riscontro:

- nelle dichiarazioni del Piccini (cfr. verbali 2.5 e 6.7.77 nonchè interrogatorio espletato nel corso del processo Forleo datato 9.5.77, acquisito in fotocopia a ff. 672 e segg. generica),
- nelle deposizioni delle sorelle Maffeis (cfr. verbali 17.3, 2.4, 3.4 e 16.6.77);
- nell'atto di denuncia del furto della BMW (v. rapp. 7.3.77 della Questura di Brescia ed allegati, a ff. 168 e segg. della generica);
- nelle sia pur generiche conferme fornite da Dorini ad dibattimento.

- 38 -

Passando, ora, ad esaminare più propriamente l'accusa di favoreggiamento personale, la Corte osserva che la condotta del Calvesi ha sicuramente realizzato gli estremi del reato in molteplici forme quali: la "cessione" della BMW e l'assunzione della veste di uomo di collegamento tra il Piccini ed il Dorini (int. istr. 8.6.77: "... quando avevano bisogno di vedersi, dal momento che stavano anche separati, telefonavano anche a me").

Ma che, la responsabilità del Calvesi superi questi limiti, da lui comunque ammessi, lo si deduce agevolmente da una serie di circostanze, pure confessate dall'imputato, le quali, se pure non integrano in modo tipico il reato contestato forniscono un interessante riscontro di quali fossero i reali rapporti tra il Calvesi ed i due ricercati.

A quest'ultimo riguardo, va segnalato che:

- il Calvesi viene richiesto dal Dorini di "intestarsi" un appartamento che doveva servire come "base" al Dorini ed al Piccini (cfr. int. Istr. 16.5.77);
- il Calvesi frequenta il Giglio, il Dorini ed il Piccini, tutti e tre ricercati, in modo intenso e continuo, senza una ragione che "legittimi" queste sue scelte (cfr., in particolare l'incontro di Parma con il Piccini, assente il Dorini);
- in una occasione, ed esattamente durante il secondo viaggio a Castelgoffredo, viene chiesto di "precedere" la macchina dove si trovavano Dorini e Giglio quasi a fungere da "staffetta" (cfr. int. istr. 16.5.77).

Sul piano dell'elemento psicologico del reato, inteso come consapevolezza della qualità di ricercati in capo al Dorini ed al Piccini, è sufficiente ricordare che:

- in linea generale il tipo di atti di favoreggiamento e le circostanze di contorno che si sono sopra ricordate sono di per loro stesse, rivelatrici della piena conoscenza dello "stato giuridico" dei due;

- 39 -

- in particolare, quanto al Dorini il Calvesi ha ammesso che egli aveva "intuito che sotto c'era qualcosa di grave, come un sequestro di persona" (v. int. istr. 16.5.77) e che quegli si serviva di documenti non suoi ma intestati a certo Iannascoli (v. int. istr. 8.6.77); quanto al Piccini ha riferito (v. int. istr. 8.6.77): "durante il percorso - 1° viaggio a Castelgoffredo - il Piccini ebbe modo di spiegarmi più o meno chi era, nel senso che accennò a noie che aveva con la Polizia: debbo francamente dire, che poi il Dorini completò le mie informazioni sul conto del Piccini").

Assai minore, per ampiezza e consistenza, è il ruolo di favoreggiatore assunto dal Comini. Questi è accusato solo di aver fatto recapitare al Piccini un plico, che conteneva L. 4.000.000.

Chi ne parla per prima è la Casella, nella sua deposizione 22/4/77, in cui dice che il Piccini la incaricò di portarsi una sera in Brescia, presso un bar, ove sarebbe stata "contattata" dal di lui cugino Comini Duilio, il quale "doveva consegnarle qualcosa per lui"; il che si era verificato puntualmente con la consegna di un plico, che poi ella aveva dato al Piccini.

Il cugino, appunto, veniva identificato nel sopra generalizzato Comini Duilio (cfr. rapp. CC. Bs 29.4.77), figlio di una sorella del padre del Piccini. Interrogato, il Comini (cfr. p. v. in data 30.5.77) ammetteva di essere stato raggiunto da una telefonata del cugino, il quale gli aveva chiesto di fargli pervenire del denaro; di avere, dopo qualche resistenza, acconsentito, facendoselo consegnare dalla madre del Piccini e recapitandolo poi alla persona indicatagli (e, cioè, la Casella).

Lo svolgimento della vicenda trovava puntuale conferma nel Piccini, il quale ne riferiva nei predetti termini

- 40 -

all'interrogatorio del 6.7.77.

Nessun dubbio, alla stregua di questo materiale probatorio, che il Comini abbia commesso il reato ascrittogli. Non occorre spendere molte parole per respingere l'assunto difensivo volto a configurare nel comportamento del Comini una sorta di "favoreggiamento" della madre del Piccini, essendo di tutta evidenza che, anche ammesso che il Comini intendesse principalmente accedere ad una richiesta della donna piuttosto che agevolare la latitanza del Piccini, è certo che egli si rappresentò ed accettò questa diversa conseguenza della sua condotta.

- 41 -

Le pene e le altre conseguenze

16 - Per il reato di strage di cui al capo 1), il codice penale prevede la pena dell'ergastolo ed è questa la sanzione che la Corte ritiene adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dei due imputati che ne sono stati riconosciuti responsabili.

Sul piano della gravità, il Collegio osserva che la schematica ricostruzione degli eventi, esclusa cioè l'ipotesi del "diversivo", pone in rilievo che l'intento dei prevenuti fosse diretto alla collocazione di un ordigno di ragguardevole micidialità in luogo ed in via di pubblico ed intenso passaggio di persone e veicoli, e, quindi, ad un evento sicuramente legato ad un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità. Anzi, va detto che le conseguenze in concreto verificatesi, morte di una persona e lesioni - in taluni casi (cfr. il sottufficiale Lai) di enorme gravità - non sono state, per così dire, troppo "sfortunate": si pensi a quel che sarebbe potuto accadere se, in mancanza dei due carabinieri, più persone si fossero interessate al maneggio della borsa.

Quanto alla personalità dei prevenuti, è sufficiente ricordare che entrambi erano ricercati, il Piccini perchè evaso ed il Dorini perchè autore di gravi rapine; che il loro agire non ha trovato alcuna motivazione, che potesse in qualche modo attenuare la gravità del fatto. Lo stesso comportamento processuale non giustifica alcuna particolare benevolenza: il Dorini ha confessato al dibattimento, quando ormai non era consentita alcuna altra scelta processuale; il Piccini, che si è indotto, anche perchè costretto da convergenti indizi ad ammettere le sue responsabilità sin dal primo interrogatorio, ha, con il suo tortuoso parlare, definitivamente compromessa ogni possibilità di trovare la spiegazione del grave fatto; entrambi, poi, non hanno mostrato

- 42 -

alcun serio pentimento per le conseguenze legate alla collocazione della bomba.

Esclusa, pertanto, la possibilità di concedere le attenuanti generiche, alla Corte non rimane che prendere atto che per questo reato il codice non prevede che una sola pena, e, conseguentemente, infliggerla ai due imputati.

Il Piccini ed il Dorini sono stati riconosciuti responsabili anche di un'altra serie di reati. Di questi, una parte (capi 2), 3) e 4) sono strumentalmente collegati con il reato di strage. Peraltro, ogni unificazione con esso è preclusa dalla eterogeneità delle pene previste per questo rispetto agli altri.

L'unificazione del reato continuato è, invece, possibile tra tutti i reati "minori" puniti, cioè, con sola pena temporanea. Dovrà essere, peraltro, tenuto conto che maggiore dovrà essere l'aumento rispetto alla pena base (da determinarsi per Piccini dal reato di furto pluriaggravato di cui al capo 10), e per il Dorini dal porto di esplosivi di cui al capo 4), per i quali sono previste le maggiori pene) per il Piccini, sul quale gravano un maggior numero di reati. In definitiva:

- per Piccini: p.b. a. 3 L. 200.000 + 81 cpv. C.P. = a. 4 m. 6 L. 350.000;
- per Dorini: p.b. a. 2 m. 6 L. 200.000 + 81 cpv. C.P. = a. 3 m. 6 L. 300.000.

Non è applicabile, nella fattispecie, la regola di cui all'art. 72, II comma, C.P. (per il quale, nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee, si aggiunge alla prima la misura dell'isolamento diurno), in quanto non sussiste la condizione richiesta nello stesso articolo (per cui la pena detentiva temporanea deve superare i cinque anni).

- 43 -

Dalla entità delle pene, consegue di legge la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici. I prevenuti dovranno poi rifondere le spese e risarcire i danni alle costituite parti civili, danni che, per la loro complessità, vanno liquidati con separato giudizio civile; alla parte civile Lai, che ne ha fatto richiesta e che ha subito sicuri ed ingenti danni, può essere liquidata una provvisoria provvisoriamente esecutiva di L. 10.000.000.

Quanto all'Achille la Corte rileva che la gravità del fatto, sostanziatosi in una intensa, continua ed importante opera di aiuto di un pericoloso ricercato, e la personalità dell'imputato, raggiunto da un grave precedente penale e che all'epoca era in libertà provvisoria vigilata, sconsigliano la concessione delle attenuanti generiche e, di contro, inducono a comminare una pena nettamente superiore alle sanzioni in genere irrogate per siffatto reato. Tale pena si stima congrua in a. 2 e m. 6, che, peraltro, allo stato risulta interamente espiata; la presente condanna funge da revoca dei benefici concessi in occasione del summenzionato precedente penale, essendo stato commesso il reato di favoreggiamento entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza suddetta. In conseguenza del contenimento della pena entro i limiti della sofferta carcerazione preventiva, l'Achille deve essere immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Una netta differenza di trattamento sanzionatorio deve operarsi tra il Calvesi ed il Comini, in relazione alla già evidenziata diversità delle condotte, oltre che al diverso atteggiamento processuale; si aggiunga, poi, come insistito dal difensore, che il Comini, quale parente di quinto grado del Piccini, era alla soglia di godere della speciale scriminante che l'art. 384, I comma, C.P. ~~appronta~~ ^{appronta} per i prossimi congiunti dei favoriti.

- 44 -

Pertanto, pur nella concessione - stante l'incensuratezza - ad entrambi delle attenuanti generiche, si stima congruo irrogare:

- al Calvesi: a. 1 m. 4 (p.b. a. 2 - 1/3 62 bis C.P.);
- al Comini: m. 2 (p.b. m. 3 - 1/3 62 bis C.P.).

Entrambi sono nella condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena ed il Calvesi anche di quello della non menzione della condanna nel certificato penale.

Quanto, infine, agli oggetti in sequestro, vanno restituiti ai rispettivi aventi diritto i corpi di reato relativi a cose non aventi alcuna connessione con i fatti, confiscati quelli aventi con essi attinenza o che, comunque, non sono più legittimamente detenibili (fucile a canne mozze); gli indumenti appartenenti alle vittime dell'attentato vanno distrutti.

- I -

Visti gli artt. 483 - 488 C.P.P.;

Dichiara Piccini Giuseppe, Dorini Italo, Calvesi Francesco e Comini Duilio colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, unificati nel vincolo della continuazione quelli addebitati al Piccini ed al Dorini con esclusione del capo 1), nonchè Achille Dante colpevole del reato ascrittogli al capo 15), e, concesse al Comini ed al Calvesi attenuanti generiche, condanna:

- il Piccini ed il Dorini, per il reato di strage, alla pena dell'ergastolo;
- il Piccini, inoltre, per il delitto continuato, a quella di anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 350.000 di multa;
- il Dorini, inoltre, per il delitto continuato, a quella di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa;
- l'Achille a quella di anni due e mesi sei di reclusione;
- il Calvesi a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione;
- il Comini a quella di mesi due di reclusione;

Condanna tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e, singolarmente, i soli Piccini, Dorini, Achille e Calvesi, anche a quelle rispettive di custodia preventiva;

Visti gli artt. 489 - 489/bis C.P.P.;

Condanna il Piccini ed il Dorini al risarcimento, in solido dei danni cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, assegnandosi, frattanto, alla parte civile Lai Giovanni, in via provvisoriamente esecutiva, la somma, da computarsi nella liquidazione definitiva di L. 10.000.000 (diecimilioni), oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa di parte civile che determina nella complessiva somma di L. 300.000 (trecentomila) a favore di ciascuna difesa;

Visto l'art. 28 C.P.;

Dichiara il Piccini ed il Dorini interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;

Visti gli artt. 163, 175 C.P. e 487 C.P.;

- II -

Ordina che l'esecuzione delle pene suindicate rimanga sospesa per Calvesi e Comini sino al termine di anni cinque e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale a favore del Calvesi;

Visto l'art. 590 C.P.F.;

Revoca i benefici concessi ad Achille con sentenza 11/5/1973 della Corte di Assise di Brescia;

Visto l'art. 479 C.P.P.;

Assolve Achille Dante dalle imputazioni di cui ai capi 1), 2), 3) e 4), per insufficienza di prove;

Visto l'art. 275 C.P.P.;

Dichiara interamente espiata, per effetto di carcerazione preventiva, la pena come sopra inflitta ad Achille Dante, e ne ordina, pertanto, l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

Visto l'art. 622 C.P.P.;

Ordina la confisca del corpo di reato n. 7741; la distruzione del corpo di reato n. 8527; e la restituzione, in favore dei rispettivi aventi diritto, degli altri oggetti in sequestro.

Brescia, 4 marzo 1980

V. P. P.
20/3/80
IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANCELLERIA
(Italo Nardani)

18-12-80

N. 12/80 Reg.Sent.

N. 4/78 R.G. Ass.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N OLa Corte d'Assise di Brescia

Composta dei Signori:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dr. Giovanni Antonio ULERI | PRESIDENTE |
| 2) Dr. Roberto PALLINI | Giudice |
| 3) Dante GAVIOLI | Giudice Popolare |
| 4) Natalino PARTEGIANI | " " |
| 5) Margherita MILANESI | " " |
| 6) Egidia Fausta FADA | " " |
| 7) Enzo BAZZOLI | " " |
| 8) Ezio PASINETTI | " " |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa

C O N T R O

- 1) CORNACCHIA DANIELE, nato a Brescia il 30/3/1952, ivi residente V.ggio Prealpino, Via VII n. 91.
Detenuto p.q. c. dal 21/12/1976 al 21/6/1977.
- 2) PEDROTTI ENRICO n. a Brescia l'8/6/1936 e ivi residente in Via Mazzini, n. 66.
Detenuto p.q.c. dal 21/12/76 all'11/3/77.
- 3) BANDERA PIER ANTONIO, n. a Brescia il 30/10/1945 e residente a Brescia Via Trento 19/c.
- 4) PIZZARELLI ARIIO, n. a Brescia il 4/5/1954, ivi residente in Via Gioberti, n. 36.

I M P U T A T I

CORNACCHIA - PEDROTTI - BANDERA - PIZZARELLI:

B) del delitto di cui agli artt. 110, 272, 81 cpv.C.P. per chè in concorso tra loro e con altri, a mezzo di manifesti affissi sui muri della città, nella primavera del 1976

- 2 -

quello recante un volto di donna a sinistra con in testa la scritta " Margherita Cagol" e sotto "Mara", a destra " 5 giugno 1975 - 5 giugno 1976" su cerchio con inserita la stella a cinque punte e le lettere BR e in calce il motto " Portare l'attacco al cuore dello Stato"; il 15/11/1976 quello a fondo giallo con impressa in rosso stella a cinque punte e le frasi " Portare l'attacco al cuore dello Stato . Disarticolare il progetto di costruzione dello Stato imperialista delle multinazionali. Costruire il potere proletario armato nel partito combattente" e la chiosa " Lotta armata per il Comunismo - Brigate Rosse", o volantini fatti ritrovare, tra l'altro, a giornaliste in pubblici cabine telefoniche o sul luogo di delitti di danneggiamento a mezzo incendio, o in scritte murali sui medesimi luoghi ed altrove visibili alla collettività, rivendicando i delitti commessi come strumentali rispetto allo scopo politico dell'associazione Brigate Rosse, facevano nel contempo, anche a mezzo di motti e di simboli sovraindicati, propaganda ed apologia delle finalità sovversive dell'associazione stessa, così come indicato nell'imputazione di cui all'art. 270 C.P. già contestata, ricorrendo contestualmente nei volantini alla pubblica intimidazione e propugnando in ogni caso il metodo della violenza e l'uso delle armi, in nome e per conto delle stesse Brigate Rosse, già il 18 aprile a seguito del furto all'A.I.B., quindi nelle occasioni sopra indicate e da ultimo in occasione di reato commesso in danno di Tamagnini Danilo nel dicembre 1976 in Brescia. -

CORNACCHIA - BANDERA - PIZZARELLI:

C) del delitto previsto dagli artt. 110, 624, 625 nn. 1, 2 e 5 C.P., perchè, previo concorso tra loro e con altri, si impossessavano, a fine di trarne profitto, del blocco rotante della serratura della porta d'ingresso, nonchè di agende con indirizzi e numeri telefonici, che sottraevano alla sede dell'A.I.B., previa effrazione della menzionata porta, e dopo essersi introdotti clandestinamente in edificio destinato ad abitazione.

In Brescia il 18/4/1976.

E) del delitto previsto dagli artt. 110 C.P., 9 - 10 - 12 Legge 14/10/1974 n. 497, 61 n. 2, 81 cpv. C.P., per avere, in concorso tra loro e con altri, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico, per commettere reati, rispettivamente il 17/11/1976 e il 10/12/1976, due ordigni incendiari, costruiti con recipienti in plastica e contenenti sostanze solide e liquide infiammabili.

In Brescia, fino al 10/12/1976.

- 3 -

CORNACCHIA:

L) della contravvenzione prevista dagli artt. 697, 81 cpv.
C.P. per avere detenuto illegalmente una cartuccia cal.
7,65 per pistola ed una sciabola militare.
In Brescia, accertato il 21/12/1976.-

- 4 -

F A T T O

Tra la fine del 1975 ed il dicembre 1976, si verificano in Brescia e dintorni diversi episodi, sostanzialmente di natura minatoria e / o apologetica, spesso rivendicati dalle " Brigate Rosse", emblema che fino a tal momento non era comparso in questa Provincia. Tra di essi, vanno, per gli sviluppi processuali che avranno, evidenziati:

- l'Esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del garage attiguo alla abitazione del professor Brunelli Giorgio, primario Ospedaliero, segnalato come simpatizzante del M.S.I., avvenuta in Cellatica il 7.1. 1976;
- L'incendio dell'autovettura di proprietà di Berruccini Livia, madre di PAGLIARINI MAURO, esponente dell'M.S.I., avvenuto in Brescia l'8.1.1976;
- Il tentativo di incendio e, a poche ore di distanza, l'incendio dell'autovettura di proprietà di DE FLORIO LA ROCCA Angela, madre di CHIECO Mauro, noto nell'ambiente dell'estrema destra, avvenuti, rispettivamente, il 10/11. 1/1976, sempre in Brescia;
- il lancio di una bottiglia "molotov" ai danni dell'abitazione di ZANELLA Renato, in connessione con l'apparizione, in tempi e luoghi vicini, di scritte inneggianti alla anarchia ed alle B.R., avvenuto in Brescia il 30/3/1976;
- il rinvenimento di analoga bottiglia all'ingresso della abitazione del sottufficiale p.s. FIERRO Giuseppe, addetto alle indagini politiche nell'ambito della locale Questura, avvenuto in Brescia il 5/4/1976;
- L'ingresso, mediante effrazione, di ignoti negli uffici dell'A.I.B. (Associazione Industriali Bresciana), con asportazione, tra l'altro, di una agenda contenente vari indirizzi, avvenuto nella notte del 17 ed il 18/4/1976

- 5 -

in Brescia;

- il lancio di una bottiglia incendiaria contro il distributore di benzina gestito da GHIDINI Renato, padre di GHIDINI Enrico, studente militante nell'area di destra, avvenuto in Brescia nella notte tra il 26 ed il 27/4/76;
- il lancio di due bottiglie "molotov" contro l'edificio del quotidiano locale " Il Giornale di Brescia", avvenuto il 29/5/76 in Brescia;
- la spedizione di una cartolina minacciosa al sottufficiale dei Carabinieri ATZORI Pierangelo, avvenuta in Brescia nella primavera '76;
- il rinvenimento, durante le operazioni di spoglio elettorale nel seggio n. 77, di una scheda con biglietto recante la scritta " ieri Coco. Domani Delfino. Brigate Rosse per il Comunismo. Lotta Armata", avvenuto in Brescia il 21/6/76;
- l'incendio dell'autovettura di proprietà di TIRABOSCHI Alfredo, capo personale della "Caffaro", avvenuto in Brescia il 14/7/76;
- l'affissione di un autoadesivo con l'emblema B.R. sul portone delle "Giornale di Brescia", effettuata il 15/11/76;
- l'appiccamento del fuoco, mediante un contenitore pieno di liquido infiammabile, al portone dell'edificio sede della citata A.I.B., avvenuto in Brescia il 17/11/76;
- l'appiccamento del fuoco, mediante analogo sistema, del portone d'ingresso dell'appartamento abitato da TAMAGNINI Danilo, redattore del "Giornale di Brescia", avvenuto in Brescia il 10/12/76;

Per tali fatti, l'Autorità Giudiziaria Bresciana, rapportata dai locali Organi di Polizia, dichiarava non doversi procedere perchè ignoti i loro autori.

Verso le ore 19 del 16/12/76, nel Piazzale Arnaldo di Brescia scoppiava un ordigno; in conseguenza dell'esplosio-

- 6 -

ne, riportavano lesioni diverse persone di cui una decedeva.

Nell'ambito delle indagini immediatamente avviate, venivano, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Brescia, effettuate alcune perquisizioni presso le abitazioni di persone sospettate di appartenenza all'area dell'estrema sinistra extra-parlamentare.

La stessa sera del 20, in occasione dell'accesso presso l'abitazione di PEDROTTI Enrico, sita in questa città, si reperivano numerosi documenti, tra cui un opuscolo intitolato "Diario del Processo", con l'annotazione "stampato nell'officina grafiche delle Brigate Rosse", ed avente riferimento al dibattimento celebrato in Torino a carico appunto di persone imputate di appartenere alla predetta organizzazione.

Nella notte tra il 20 ed il 21, l'analogo atto di Polizia Giudiziaria compiuto nel domicilio Bresciano di CORNACCHIA Daniele portava al rinvenimento, tra l'altro, di: 4 copie del predetto "Diario del processo"; due fogli manoscritti contenenti, all'evidenza, istruzioni "operative" per appartenenti ad organizzazioni eversive; un foglio contenente un elenco di persone poi risultate appartenenti all'A. I.B.; un altro foglio con riportati nominativi successivamente risultati corrispondere al personale della Casa Circondariale di Spoleto; una sciabola; una cartuccia cal. 7,65 per pistola.

Sia il Pedrotti che il Cornacchia venivano posti, in stato di fermo giudiziario a disposizione del Procuratore della Repubblica, il quale, per-altro, convalidava solo, e per i reati di partecipazione a banda armata ed associazione sovversiva, il provvedimento restrittivo preso nei confronti del Cornacchia, disponendo, pertanto, la scarcerazione del Pedrotti in data 22/12/76.

- 7 -

Alle ore 23,30 del 21/12/76, e cioè quando il Pedrotti era ancora in carcere, gli Agenti della questura penetravano una seconda volta nello stabile di Brescia, Via Mazzini n. 6, ove era situata al quarto piano, l'abitazione dello stesso. Questa volta, però, la Polizia eseguiva la perquisizione di uno scantinato accessibile dal piano terra dell'edificio in prossimità della porta d'ingresso. Qui veniva rinvenuta una borsina di plastica contenente: 12 decalcomanie recanti l'effigie di Mara Cagol e la scritta " Portare l'attacco al cuore dello Stato"; 125 autoadesivi con l'emblema della stella a cinque punte e la scritta " Lotta Armata per il Comunismo"; una copia del ripetuto " Diario del Processo".

Il 23/12/1976, il Procuratore della Repubblica emetteva ordine di cattura contro il Pedrotti per i reati di partecipazione a banda armata ed associazione sovversiva.

Si procedeva, quindi, con rito formale, nei confronti, dapprima, oltre che dei detenuti Pedrotti e Cornacchia, anche di BANDERA PIERANTONIO, da Cellatica, indiziato degli stessi reati addebitati agli altri due, sulla base sia di un suo precedente giudiziario (furto di targhe^e scritte sui muri inneggianti alle B.R., avvenuto in Brescia il 30/10/1975), sia della sua parentela con LINTRAMI Arialdo, noto appartenente alle Brigate Rosse e già detenuto in Spoleto, e sia - infine - di una certa rassomiglianza tra la sua grafia e quella dell'autore delle disposizioni operative rinvenute presso il Cornacchia.

L'indagine veniva, successivamente, estesa nei confronti di PIZZARELLI Ario, già coimputato del Bandera nei fatti del 30/10/75 ed indicato, in sede di perizia tecnografica, quale autore delle citate disposizioni operative; del citato Lintrami; di PUERARI Angelo, quale autore della cartolina recapitata al sottoufficiale Atzori e della scritta rinvenuta nel seggio elettorale numero 77; di SAVINO An-

- 8 -

tonio, indicato dal Cornacchia - dopo diversi interrogatori istruttori - come persona che aveva presenziato alla consegna a lui effettuata da parte del Bandera del materiale poi sequestrato nell'abitazione di egli Cornacchia; di VERCELLONE Filippo, sospettato di aver distribuito alcuni volantini rivendicanti il furto ai danni dell'A.I.B. L'azione penale veniva esercitata per tutti, per i reati contro la personalità dello Stato, e, nei confronti dei singoli, per ulteriori episodi criminosi loro specificatamente ascritti.

Nel frattempo, ed esattamente l'11/3/77 ed il 21/6/77, venivano scarcerati sia il Pedrotti che il Cornacchia: il primo per insufficienza di indizi, il secondo per decorenza dei termini massimi di custodia preventiva.

In precedenza, e cioè il 10/11/76, in Pavia, Agenti della Questura di quella città avevano proceduto all'arresto di persona poi identificata per il Savino; nell'appartamento da questi abitato, erano stati trovati numerosi documenti, tra cui diversi aventi attinenza con Brescia. Tale materiale veniva acquisito dall'Autorità Giudiziale Bresciana nell'aprile del 1978.

Nello stesso mese di Aprile, nel cosiddetto covo B.R. di Via Gradoli in Roma, scoperto in occasione delle indagini relative alla strage di Via Fani, venivano reperiti due volantini rivendicanti l'attentato Tiraboschi e l'irruzione nella sede dell'A.I.B. del 17/18.4.76.

Con sentenza ordinanza datata 4/7/78, il Giudice Istruttore disponeva la separazione del procedimento (con invio degli atti relativi al Pretore di Brescia) quanto ai reati di minaccia e tentato oltraggio al pubblico ufficiale addebitati al Puerari; ordinava il rinvio a giudizio del Cornacchia, del Pedrotti, del Bandera, del Pizzarelli, del Lintrami e del Savino per rispondere dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva (in esso assorbito

- 9 -

il reato di partecipazione a banda armata), dei primi quattro per quello di apologgia di associazione sovversiva, del Cornacchia del Bandera e del Pizzarelli per quelli di furto ai danni dell'A.I.B., incendio ai danni del Tiraboschi, A.I.B. e Tamagnini, di fabbricazione detenzione e porto di ordigni incendiari in connessione agli incendi di A.I.B. e Tamagnini, e del solo Cornacchia per la detenzione abusiva della sciabola e della cartuccia; dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati e del Vercellone, in ordine agli altri reati loro in precedenza rispettivamente ascritti, con le formule del caso.

Con sentenza in data 3/12/80, questa Corte, riunita in camera di consiglio, dichiarava estinti per amnistia i reati di partecipazione alla associazione sovversiva e di incendio.

All'udienza del 15/12/80, si presentavano gli imputati, Cornacchia, Pedrotti, Bandera e Pizzarelli per rispondere dei residui reati, come loro in rubrica ascritti. Espletato il dibattimento, P.M. e difese concludevano come da separato verbale.

- 10 -

D I R I T T O

1 - Benchè travolto dalla declaratoria amnistiale, il reato di partecipazione ad associazione sovversiva contestato ai quattro odierni giudicabili (oltre al Lintrami ed al Savino) può e deve essere nuovamente oggetto della attenzione della Corte, onde valutare, nella purtroppo pacifica premessa dell'esistenza su base nazionale dell'associazione sovversiva "Brigate Rosse", se:

- a) Tale organizzazione eversiva abbia agito in Brescia;
- b) di essa abbiamo parte gli imputati del presente procedimento .

Il primo quesito trova agevole, e non contrastata, risposta nelle emergenze processuali, le quali segnalano, come evidenziato in narrativa, l'apparire in questa provincia alla fine del 1975 della sigla B.R. ovvero di fatti implicitamente a tale associazione risalenti.

Tale comparsa avviene proprio con il fermo, la sera del 30/10/75, del Bandera e del Pizzarelli da parte dei Carabinieri di Brescia perchè sorpresi a bordo di autovettura contenente ^{due} serie di targhe rubate e visti tracciare sul muro, con bomboletta di vernice rossa tipo "spray", la scritta " Forza Brigate Rosse " (v. rapp CC. Bs. 18/11/75, a f. 457 gen.). Per tali fatti, i predetti furono condannati, con sentenza 29/9/76 di questo Tribunale (v. ff. 664 e segg. Gen.), per i reati concorso in furto pluriaggravato e violazione dell'art. 113 TULPS; la sentenza fu confermata, in data 17/2/78 dalla locale Corte d'Appello (ff. 762 e segg. gen.); in Cassazione, essendo reati oggettivamente compresi - per la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità giudicata equivalente alle contestate aggravanti, il furto - nella amnistia di cui al D.P.R. 4.8.88 n. 413, la pronunzia fu annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati stessi (confr. annotazio=

- 11 -

ni in calce alla copia della sentenza della Corte di Appello prodotta al presente dibattimento).

Vi furono, quindi, altri 26 fatti (v. fald.6), tra cui quelli indicati in premessa, dei quali va segnalato:

- per alcuni, il rinvenimento puro e semplice di volantini rivendicanti l'episodio o comunque inneggianti alle B.R.;
- per altri, l'intimidazione (più o meno accompagnata dalla presenza di volantini B.R.) nei confronti di personaggi od enti che, per la loro collocazione sociale professionale o politica, costituivano un "bersaglio qualificato" nell'ottica di una organizzazione eversiva avente la pretesa di colpire i presunti avversari delle forze di sinistra.

Alla pluralità ed alla "qualità" di questi fatti devono aggiungersi le modalità di essi. Cioè, la strumentalità dell'attentato rispetto al volantino, che assume, quindi, un'importanza preminente, nell'intenzione dell'attentatore, rispetto all'intimidazione, della quale interessa precipuamente l'effetto propagandistico: significativo è, a questo proposito, il contenuto del volantino trovato sul luogo dell'attentato Tamagnini, in cui (v.f.76 gen.) ci si "duole" espressamente della mancata pubblicazione di quello lasciato dagli attentatori del Tiraboschi (e, per la verità, "incolpevolmente" non reperito dagli inquirenti, come si desume dal rapp. 29/9/76 del CC di Bs. in vol. 10 fald. C)

Non si trascuri, infine, il linguaggio usato dai redattori dei ciclostilati, perfettamente in linea con le espressioni usate e le finalità propugnate dalle B.R.

Daltronde, una definitiva conferma della presenza in Brescia di questa organizzazione eversiva la si toglie,

- 12 -

oltre che nei singoli elementi di collegamento personale di cui si dirà a proposito degli imputati, nella presenza di volantini attinenti a fatti bresciani nei covi di Pavia e di Via Gradoli a Roma.

2 - Tanto accertato, corre ora l'obbligo di verificare se gli odierni prevenuti abbiano appartenuto alla ramificazione Bresciana delle Brigate Rosse.

La circostanza è stata, in forme peraltro diverse, da essi negata. L'attendibilità di siffatta negativa va valutata alla stregua degli elementi di prova nei confronti di ciascuno raccolti e delle correlative giustificazioni da essi fornite. Un dato, comunque, sin d'ora va sottolineato: dopo l'inizio del presente processo non si verificarono in Brescia fatti collegabili alle Brigate Rosse.

A carico del Cornacchia sussiste, anzitutto l'elemento obiettivo della presenza, nella sua abitazione, del materiale descritto in premessa (v. vol. X fald. D/1), rispetto al quale non è consentito nutrire dubbi circa la natura per così dire "eversiva" ed in particolare la sua appartenenza alle Brigate Rosse. Basterà, al riguardo, tenere presente che:

- il "Diario del Processo", sicuramente opera delle B.R. come è dato desumere dal contenuto e dallo scopo della pubblicazione (resoconto di un dibattito penale visto nell'ottica della lotta contro lo Stato) nonchè dalla provenienza tipografica ("Stampato nelle officine grafiche delle B.R."), non solo era in libera circolazione (v. rapp. Questura di Bs. 21/12/76 e CC. Bs. 22/12/76 e 11/2/77, rispettivamente a ff. 8,39 e 186 gen.) ma anzi era riservato ai destinatari per, come si legge in calce, "leggere! far circolare! passare all'azione!" (conf., inoltre, dichiarazioni Cornacchia e rinvenimento di altre copie nel covo di Pavia del Savino, su cui appresso);

- 13 -

- le cd. " disposizioni operative" hanno un-a significazio= ne ancora più evidente, desumibile dalla semplice loro let= tura:

" Tenere in luogo sicuro tutta la documentazione battuta e fotocopiata in tre copie. Servirà per l'archivio delle Brigate.

1) Identificare i capi più espressamente reaziona= ri (coscienti) e compilare una scheda dettaglia= ta: nome, cognome, indirizzo, tipo di auto (se ne possiede) con relativa targa e luogo di posteggio. Elencare gli episodi di spicco avvenuti nell'am= bito della fabbrica: minacce; spinte, atteggiamen= ti fascisti.

2) Studiare i personaggi che compongono la dirigen= za dell'azienda elencando le abitudini, le attitu= dini, e colpe. Anche qui identificazione auto, a= bitazione e appartenenza a partiti.

3) Preparare progetti di attacco ai capi più rea6 zionari in modo più dettagliato, citando le cause che spingono all'attacco diretto o indiretto (uomo auto, abitazione) a seconda della necessità.

4) Lo studio dei personaggi della dirigenza deve essere portato avanti con caratteristiche peculia= ri, con estrema attenzione e con precisione: la scheda deve essere il più completa possibile.

5) I volantini devono essere firmati comitato ter= ritoriale".

- l'organigramma dell'A.I.B., sulla cui rispondenza alla realtà dei componenti l'associazione si dirà appresso, o= biettivo tipico delle Brigate Rosse, come anche confermano - in sede locale - i plurimi atti di intimidazione compiuti nei suoi confronti (rinvenimento di una bottiglia incendiaria il 28.2.76 - vol. 2 Fald. C -; incursione del 17/18.4.76 - capo C - ; tentativo di incendio del 17/11/76 - vol. 11 Fald. C.);

- L'organigramma del Carcere di Spoleto, anch'esso - come si vedrà - esattissimo, e cioè di una istituzione statale nei confronti della quale l'azione terroristica delle B.R. si è sviluppato, come le cronache anche recenti conferma= no, con particolare intensità e viàlenza.

- 14 -

Non vi è dunque, motivo per sottacere, da un lato, l'inequivoco valore di quel materiale, ove anche si consideri la pluralità (tra l'altro le copie del "Diario del Processo" erano ben quattro, e quindi, sicuramente eccedenti una supposta intenzione di detenzione a scopo di documentazione), e l'eterogeneità degli scritti. Ed in fondo, lo imputato dopo una iniziale ed inverosimile reticenza (le copie del "Diario del Processo" sarebbero state da lui casualmente rinvenute per strada, mentre il restante materiale lo avrebbe trovato in un cestino di rifiuti), dall'interrogatorio istruttorio del 25.5.1977 sino al dibattimento, si è lasciato andare ad una serie progressiva di più attendibili ammissioni, confessando in sintesi di aver ricevuto il "Diario del Processo" al fine di farlo conoscere e circolare ed i restanti ^{documenti} con l'incarico di custodirli, essendo il possessore di essi sospettato dalla polizia. In tale ultime occasioni, il Cornacchia ammetterà di essersi personalmente reso conto della provenienza e delle finalità dei documenti in discussione.

Tanto basterebbe per affermare la penale responsabilità del Cornacchia in ordine al reato di partecipazione all'associazione sovversiva Brigate Rosse, non essendovi alcun dubbio che anche la detenzione a scopo di messa in circolazione di materiale propagandistico ("Diario del Processo") ovvero il possesso a fine di custodia di documenti operativi (le citate disposizioni, i due organigrammi) di consapevole appartenenza ad associazione siffatta integri il predetto reato.

Ma, a carico di questo imputato, militano, a prescindere dalla responsabilità per gli attentati su cui appresso, altri due elementi.

Il primo attiene all'annotazione, sul retro dell'ultimo foglio di una delle copie del "Diario del Processo", di una serie di numeri di targa, dei quali uno apparteneva alla vettura privata del tenente colonello dei Carabinieri FRANCIOSA Giuseppe (GE 611680) e l'altro al nucleo

- 15 -

di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Brescia (Bs 334604).

Già il fatto della contemporanea presenza di due indicazioni di tale genere su di un documento della natura del "Diario del Processo" sarebbe da solo sintomatico di un nesso preciso tra l'autore della grafia (ed il possessore), e l'organizzazione eversiva: basterà ricordare il contenuto delle disposizioni operative avanti trascritte ("compilare una scheda dettagliata con.... relativa targa...") e la qualità del titolare della vettura. Al quale ultimo proposito, giova ricordare che:

- Il Ten. Col. Franciosa (v.rapp. CC. 22.12.76 e 4.2.77 a ff. 39 e 154 gen., nonchè testimonianza dello stesso), che, come comandante del nucleo p.g. di Genova, si era occupato di indagini sulle B.R. nel capoluogo ligure, era giunto a Brescia per assumere l'importante comando del locale gruppo Carabinieri, solo il 19.9.1976 (per cui è legittimo supporre che quel numero di targa, relativo a vettura che aveva circolato essenzialmente a Genova, fosse stato annotato da appartenenti alle B.R. liguri e da queste trasmesso alla ramificazione "bresciana" per gli scopi che è facile immaginare);
- il nucleo di p.g. dei Carabinieri è, come noto, l'organo specializzato dell'Arma per la repressione dei reati e posto alle dirette dipendenze della magistratura, e del comandante del nucleo bresciano si parlerà in seguito a proposito dell'organigramma dell'A.I.B. pure reperito presso il Cornacchia.

Che sia stato il Cornacchia, oltre che possessore, anche autore delle annotazioni è circostanza provata dalla perizia tecnografica (v. vol.V Fald. "B"), e, nonostante le prime negative, confessate dall'imputato, il quale, allo interrogatorio del 25.5.77, testualmente disse: " i numeri...

- 16 -

io li trascrissi copiando da un foglio contenente moltissimi numeri e sigle di autovetture.... tale foglio mi era stato consegnato insieme all'altro materiale dalla stessa persona di cui ho parlato...., il che conferma l'inequivoco significato accusatorio delle annotazioni, come sopra illustrato.

Il secondo elemento a carico del Cornacchia è rappresentato dalla testimonianza BUIZZA Adriano, sulla quale, soprattutto in relazione al rilievo che essa riveste per il Pedrotti, è opportuno fare qualche considerazione preliminare.

Il nome del Buizza compare, per la prima volta, nel presente procedimento, ad opera esclusiva del Cornacchia, il quale, nel citato interrogatorio del 25.5.77, richiesto della sua provenienza politico-culturale, precisò di essere passato "dalla lega marxista-leninista... a frequentare il circolo Zibecchi....". Poichè questo circolo non era conosciuto agli istruttori, fu interessata la polizia giudiziaria, la quale, con note del 2.6.77 (V. ff. 449 per i CC., e 450 per la Questura), riferiva che il predetto circolo era stato costituito, al fine di una più decisa lotta al fascismo in tutte le sue forme e manifestazioni (Zibecchi Giannino era uno studente morto in Milano nell'aprile 1975 perchè travolto da un'auto dei Carabinieri nel corso di una dimostrazione) nel 1975 da appartenenti all'area dell'estrema sinistra, tra cui, appunto, il Buizza.

Chiamato a deporre, costui, nel fare un quadro storico della vita del circolo scioltasi nei primissimi mesi del 1976, riferiva tra l'altro "..... una sera dell'aprile 1976, io stesso vidi in città Pedrotti e Cornacchia che attaccavano tranquillamente i volantini verdi inneggianti a Mara Cagol" (v. dep.4.6.77), e, successivamente: "quando vidi Cornacchia e Pedrotti affiggere i volantini Mara

- 17 -

Cagol con me c'erano alcuni compagni dell'M.L.S.i. Fra questi ricordo Roberto GHILARDI,, (v. dep. 6.6.77). Il racconto è stato ribadito al dibattimento.

Convocato, il Ghilardi dichiarava che, pur non potendo confermare di essere stato presente "all'attacchinaggio" da parte del Pedrotti e del Cornacchia, aveva sentito dire, quella stessa sera in cui i manifestini vennero affissi, prima da amici e poco dopo dal Buizza, che si trattava di opera del Pedrotti.

Alla stregua di queste premesse, pur nella considerazione che sia il Cornacchia che il Pedrotti hanno mantenuto atteggiamento negativo, ritiene la Corte che nessun dubbio sussista sulla commissione del fatto da parte dei predetti.

Il Buizza, contrariamente ai rilievi critici delle difese, appare come teste attendibile, in quanto compare nel processo solo per chiamata del Cornacchia e non quindi per una sua presunta volontà di profittare della situazione processuale degli imputati per consumare ai loro danni una vendetta politica. La sua testimonianza è poi sostanzialmente confermata dal Ghilardi, il quale indica altre persone che avevano visto il Pedrotti intento all'"attacchinaggio".

Nessun rilievo, poi, ha la scarsa precisione dimostrata al dibattimento del Buizza circa gli esatti movimenti dei due in relazione alla affissione dei volantini. Trattasi di domande rivolte per la prima volta al teste a distanza di oltre 4 anni; anzi proprio la lamentata genericità dimostra l'assenza di malnimo da parte sua.

3 - Indubbiamente di minor ampiezza, ma non per questo di inferiore valore accusatorio, sono gli elementi probatori a carico del Pedrotti.

Come specificato in narrativa, due furono le perquisizioni effettuate dalla Polizia nei confronti di quest

- 18 -

imputato.

Il Pedrotti, nel mentre si è riconosciuto proprietario degli oggetti sequestrati nella prima occasione (v.pv. perq. 20.12/76 Questura BS, a f. 4 gen.) e quindi ^{di}una copia del "Diario del Processo", ha negato di esserlo di quelli reperiiti nella seconda (v. pv. perq. 21/12/76 Questura Bs. a f. 64 gen.), di cui anzi ha affermato conoscere purè la esistenza.

A tale riguardo, va premesso in punto di fatto che la perquisizione del 20 avvenne, come si legge nel verbale relativo, alla presenza dell'interessato e nell'ambito del suo appartamento e del suo negozio; quella del 21 (v.verbale) fu effettuata in sua assenza (il Pedrotti era in Carcere) ed in uno scantinato. Ed è proprio sulla base di queste differenze che sia il Pedrotti che il suo difensore hanno sostenuto la tesi della non attribuibilità al primo degli esiti dell'atto di Polizia Giudiziaria.

Osserva la Corte che, dall'istruttoria esperita, è emerso (v. dep. AGOSTI Onofrio ed ammissioni Pedrotti) che lo scantinato in questione era di proprietà dei F.lli Agosti; che nell'agosto 1975 detto locale fu concesso in uso al Pedrotti, il quale lo aveva chiesto per scaricarevi del materiale edilizio derivante dalla demolizione di una tramezza del suo appartamento; che, successivamente, il Pedrotti, contrariamente agli accordi presi, non solo non liberò lo scantinato e non lo restituì nella disponibilità dei F.lli Agosti, ma anzi vi instaurò una pompa per potenziare l'afflusso dell'acqua nel proprio appartamento; che per tale fatto, i F.lli Agosti intentarono causa civile nei confronti del Pedrotti.

Alla stregua di tali premesse non vi è dubbio che fosse il Pedrotti il detentore dello scantinato, in quanto

- 19 -

a lui esso era stato "consegnato" in precedenza dai suoi proprietari, lui vi aveva collocato cose (materiale di risulta, autoclave) di sua pertinenza, e sempre il Pedrotti ne aveva mantenuto la disponibilità per tale scopo sino a provocare l'insorgere di una vertenza giudiziaria. Di contro, non risulta che altri, oltre all'imputato, avessero mai usato dello scantinato, sicchè il dedurre dalla circostanza che esso non sarebbe stato chiuso più a chiave che altri vi avrebbero acceduto, in particolare al fine di custodirvi oggetti di loro proprietà, si appalesa come una mera e non provata illazione.

La difesa ha anche molto insistito sulla possibilità che a collocare il materiale sarebbe stata una persona non solo diversa dal Pedrotti, ma anche intenzionata a danneggiarlo, e cioè "un provocatore". Al qual riguardo, è opportuno premettere che dalle testimonianze dei verbalizzanti (v. dep. CASTORE Massimo e FERRARI Giancarlo) si è appreso che la seconda deposizione fu originata da una segnalazione confidenziale secondo la quale era " opportuno compiere una perquisizione anche negli scantinati dell'edificio"; e che il materiale fu trovato all'interno di una borsina di plastica appesa al montante destra della scala, scendendo dalla quale era possibile entrare dal piano terra dello stabile al locale in questione, sito al piano seminterrato.

Orbene, prescindendo dall'osservazione che la tesi della "provocazione" ma si concilia con quella del non possesso dello scantinato da parte del Pedrotti (chè mai il provocatore" avrebbe collocato il materiale in luogo notoriamente non di pertinenza della persona che si intendeva danneggiare), ritiene il Collegio che l'interpretazione difensiva non sia suffragata da elementi convincenti.

- 20 -

Anzitutto, va sgomberato il campo dal sospetto che autrice della manovra potesse essere la Questura, che avrebbe poi "profittato" dell'assenza dell'imputato per ispezionare quel locale e per reperire la documentazione in argomento. Risulta dal verbale che all'atto di Polizia Giudiziaria era comunque presente la moglie del Pedrotti, così come è certo (lo ammette lo stesso prevenuto) che la Polizia non aveva perfetta conoscenza di tutti i locali posseduti dal perquisendo, sì da omettere - in sede di primo intervento - il controllo di due stanze annesse al magazzino di sua proprietà.

Secondariamente, il presunto "provocatore" avrebbe scelto un luogo ove collocare il materiale di più facile osservazione da parte della polizia. Il teste Ferrari ha sostanzialmente detto che solo alla fine della perquisizione e solo per caso la borsina fu da lui notata.

Infine, esiste un collegamento obiettivo tra le cose reperite in casa Pedrotti e quelle rinvenute nello scantinato: la copia del "Diario del Processo" presente in entrambi i luoghi.

Per tali ragioni, ed indipendentemente dal contributo probatorio rappresentato dalle dichiarazioni Buizza, deve dirsi accertato che quel materiale era del Pedrotti.

Tanto accertato, va rilevato che detti documenti (rep. in vol. I Fald. "D"), presentano una indubbia rilevanza accusatoria. E' anzitutto pacifica la loro provenienza dall'organizzazione delle Brigate Rosse, per il loro contenuto, con particolare riferimento alla ormai nota stella a cinque punte, all'effigie di Mara Cagol (Brigatista morta in un conflitto a fuoco con i Carabinieri) ed agli slogan riprodotti. Particolare rilievo, poi, va attribuito all'ingente numero degli autoadesivi (125) ed alla circostanza che quasi tutti (120) erano ancora raggruppati in

- 21 -

"quartine": si trattava, in sostanza, di materiale propagandistico eversivo in ragguardevole quantità e direttamente proveniente dallo stampatore. Giova sul punto aggiungere che 17 decalcomanie "Mara Cagol" erano state già rinvenute nell'ormai noto "Covo" delle B.R. di Pavia (v. proc. v. seq. Quest. Pavia 18/11/76, a f. 36 vol. II Fald. "E").

A carico del Pedrotti, sussiste poi, oltre al possesso del rinvenuto materiale ("Diario del Processo", autoadesivi e decalcomanie), la testimonianza Buizza sull' "attacchinaggio", già esaminata a proposito della posizione Cornacchia e rispetto alla cui attendibilità si è già in quella occasione sufficientemente argomentato.

Va qui solo aggiunto che: le decalcomanie viste dal Buizza nella predetta occasione sono identiche a quelle rinvenute nello scantinato (il che rafforza il collegamento Pedrotti - materiale scantinato) ^{con} rapporto 23.6.76 (f. 46 vol. 12 Fald. C.) la questura di Brescia riferiva che erano stati affissi nel centro storico di Brescia, di notte, alcune decalcomanie, poi risultate corrispondenti a quelle rinvenute nello scantinato (il che conferma l'esattezza del racconto del Buizza, quanto fatto storico dell' "attacchinaggio").

Del resto che il Pedrotti non fosse nuovo ad episodi del genere di quelli riferiti dal Buizza lo si evince anche dal rapporto della Questura datato 5.5.74 (f. 65 gen.), in cui l'imputato fu individuato come l'autore di scritte tracciate sui muri del centro cittadino, a poca distanza da dove poi sarebbe ^{stato} notato dal Buizza, inneggianti alle B.R.

4 - Il nome dell'imputato Bandera Pierantonio compare nel processo già nelle sue fasi iniziali, perchè, come si è anticipato in premessa, gravavano su di lui plurimi motivi di sospetto. Non vi è dubbio, peraltro, che rilievo

- 22 -

centrale nella tematica accusatoria che lo riguarda assumono le dichiarazioni rese dal Cornacchia e di cui si è fatto sommario cenno a proposito della posizione di questo ultimo.

Il Cornacchia, abbandonando la primitiva ed all'evidenza inverosimile tesi del ritrovamento casuale del materiale documentario eversivo (le cd. disposizioni operative, l'organigramma per l'A.I.B. e quello del Carcere di Spoleto), all'interrogatorio del 25.5.77, riferiva; "il materiale di cui sono stato trovato in possesso mi è stato dato da una persona di cui non mi sento di fare il nome... tale persona mi diede tutto il materiale.... perchè, mi disse, che non lo poteva tenere mentre a me nessuno sarebbe venuto ad importunarmi". Nuovamente interpellato il 15.6.77, il Cornacchia precisava: " furono due le persone a consegnarmi i documenti: una è Pierantonio Bandera e l'altra mi fu presentata come il compagno Michele.... il Bandera mi disse di tenergli i documenti perchè per lui era un periodo piuttosto brutto. Vi era stato infatti il processo delle targhe. Successivamente ho visto pubblicate sui giornali le fotografie del Michele: si tratta di Antonio Savino". Ed al dibattimento, il Cornacchia parzialmente rettificava: "gli organigrammi.... mi furono consegnati da Savino alla presenza del Bandera".

Osserva, anzitutto, la Corte che le dichiarazioni del Cornacchia sono assolutamente attendibili, perchè con esse l'imputato non ha di fatto potuto alleviare la propria posizione (avendo ammesso di aver ricevuto il materiale per leggerlo e farlo circolare, v. int. dib.); perchè esse sorgono in modo del tutto spontaneo (dapprima con una indicazione generica e poi specifica di colui che gli ave=

- 23 -

va consegnato i documenti), perchè esse sono riscontrate (effettivamente il Bandera aveva avuto da poco il processo delle targhe e delle scritte B.R., per cui sapeva di essere controllato dalla polizia); e perchè infine sono reiterate.

Del resto, se, come opinato dalla difesa, il nome del Bandera fosse stato "insufflato" (è il termine esatto usato nell'arringa) dal P.M. o dal G.I. inquirenti, non si capisce perchè il Cornacchia avrebbe aggiunto quello di una seconda persona, fornendo inoltre di essa le generalità, persona che, è bene dirlo, non era assolutamente ancora comparsa nel processo. Anzi, anche su tale punto si sono acquisiti dei riscontri alle dichiarazioni del Cornacchia, rappresentati dal quotidiano "Il Giorno" del 13.11.76 pubblicante appunto la foto del Savino (f.516 gen.)⁹dall'effettivo "interessamento" del Savino a Brescia, deducibile dai documenti poi trovati a Pavia (cfr.appresso).

Il tentativo operato dal Cornacchia al dibattimento di defilare la figura del Bandera, indicando nel Savino la persona che materialmente gli aveva consegnato i documenti, conferma l'inesistenza in capo al primo di sentimenti di astio nei confronti del secondo, fornendo così una ulteriore conferma dell'attendibilità del Cornacchia.

L'approfondimento dell'istruttoria nei confronti del materiale in discussione ha consentito di apprendere (e lo si dirà a proposito delle rispettive posizioni) che i documenti hanno diverse origini. In particolare le disposizioni operative sono scritte dal Pizzarelli, e l'organigramma del carcere di Spoleto non può che essere opera del Lintrami. Tale duplice provenienza significa, come, acutamente argomentato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, che colui che ebbe in mano i documenti (e che, quindi li pas=

- 24 -

sò al Cornacchia), aveva avuto la possibilità di intrat= tenere rapporti con entrambi: il che, essendo il Lintra= mi all'epoca detenuto, era possibile al solo Bandera, co= gnato del Lintrami e intimo amico del Pizzarelli (il qua= le lavorava per lui ed aveva in comune il precedente "po= litico-giudiziario").

A carico del Bandera sussiste, poi, l'episodio, più volte menzionato, del furto delle targhe e delle scritte inneggianti alle B.R. Va, in merito, premesso che es= sendo intervenuta sentenza di condanna (l'annullamento da parte della Cassazione non ha travolto, sotto tale ri= guardo, il contenuto delle pronunzie di merito, in quan= to la Corte Suprema ha dichiarato l'amnistia a cagione della precedente concessione - con giudizio comparativo favorevole - dell'attenuante del danno patrimoniale lie= ve, e quindi non ai sensi dell'art. 152, I comma C.P.P. che impedisce di scendere nel dettaglio delle responsabi= lità quando subentri una causa estintiva del reato) deve, in forza del noto principio " Res iudicata pro veritate habetur", ritenersi storicamente provato che il Bandera ed il Pizzarelli furono gli autori del furto di due se= rie di targhe di autovetture e delle scritte B.R.

Il che, se si considera la estraneità dei predetti all'ambiente e quindi - alle motivazioni della delin= quenza comune, comporta la conclusione che quelle tar= ghe dovevano servire per scopi di "copertura" di quella organizzazione eversiva da essi propagandata con la scritte sui muri.

Acquistano, a questo punto, un certo peso probatorio anche altre valutazioni, che, diversamente, sarebbero state inquadrate solo nell'ambito dei sospetti o degli in= dizzi. E cioè: il vincolo di affinità con il Lintrami raf= forzato per altro, come lo stesso imputato ammette, da frequentazioni personali e colloqui in carcere; un cer=

- 25 -

to collegamento tra Brescia e Venezia - ove il Bandera si recava spesso non solo perchè sede della facoltà di architettura ove si era laureato ma anche per ragioni "politiche" (conf. teste Buizza) - emergente dall'attività delle Brigate Rosse (l'auto degli uccisori del funzionario di P.S. CUSANO Francesco era stata rubata a Brescia ma il relativo libretto di circolazione risultava falsamente intestato ad uno studente di architettura di Venezia - v. rapp. Questura Brescia 26/1/77 a f. 89 gen.-; il volantino rivendicante l'incursione del 17/18 aprile 76 all'A.I.B. contiene analoga rivendicazione dell'incendio dell'auto di certo PULGA Alfio, capo reparto della Montedison di Porto Marghera, e copie di esso furono reperite sia in questa città che in Venezia); le minacce rivolte dal Bandera al Cornacchia durante l'istruttoria (v. dichiar. di quest'ultimo).

Da tutto quanto precede deriva la conclusione che il Bandera ebbe un ruolo affatto rilevante nell'ambito delle B.R. Bresciane, e cioè quello di ricettore dei materiali da parte degli associati di livello "nazionale" per la loro successiva utilizzazione in sede locale e, nel contempo, di procacciatore di "attrezzature" o di informazioni bresciane utili per le ^{im}prese delittuose delle stesse B.R.

5 - La partecipazione dell'imputato Pizzarelli Ario all'associazione sovversiva si fonda principalmente sulla sua identificazione come autore delle più volte menzionate " disposizioni operative" riportate nel manoscritto sequestrato, assieme all'altro materiale, presso il Cornacchia.

In un primo tempo, l'istruttoria accentrò i suoi sospetti, come autore dello scritto, sull'imputato Bandera,

- 26 -

il quale, per altro, fu completamente scagionato in sede di perizia tecnografica^A, come del resto il Cornacchia ed il Pedrotti (v. Vol. III Fald. B). Successivamente, quando, a seguito della testimonianza Buizza, gli inquirenti avevano indiziato anche il Pizzarelli, indicato appunto dal teste come uno dei sostenitori della linea oltranzista in seno al circolo Zibechi, veniva disposta una perquisizione domiciliare presso costui, perquisizione che, oltre ad altro (v. rapp. 21/10/77 Questura Brescia a f. 584 gen. e rep. vol. I ff. 16/44), portava al sequestro di uno scritto (v. f. 618 gen.) poi riconosciuto come proprio dal Pizzarelli.

Orbene, il perito, comparando le disposizioni operative con tale scritto, concludeva per l'attribuibilità al Pizzarelli anche delle prime. Non è qui il caso di ripetere le convincenti motivazioni poste dall'esperto a fondamento del proprio parere, motivazioni che, come ha sottolineato l'istruttore, non si esauriscono nelle consuete nebulose ed opinabili argomentazioni proprie delle perizie calligrafiche. E' sufficiente, infatti, una comparazione fra i due manoscritti anche ad opera di persona inesperta per ravvisare una identità impressionante tra le due grafie; del resto la circostanza che il perito avesse comparato anche le grafie degli altri imputati consente di rilevare come l'elaborato non sia stato redatto nello spirito di una conferma accusatoria nei confronti di personaggi identificati.

Alla prova generica si aggiunge quella specifica: all'interrogatoria del 20/12/77, il Cornacchia riferiva di essere stato avvicinato dal Pizzarelli durante l'espletamento della perizia e di averlo sentito dire, a proposito di questa, che " nella faccenda centrava anche lui."

- 27 -

Alla stregua di queste considerazioni, non occorre spendere molte parole per confutare le contrarie tesi difensive, fondate sulla recisa negativa dell'imputato. Nè a diversa opinione si conducono le conclusioni del consulente tecnico del Pizzarelli (v. f. 851 gen.), le quali si limitano a lamentare che il perito d'ufficio non abbia tenuto conto della diversità del mezzo scrivente usato nello uno e nell'altro documento; come se una siffatta diversità potesse impedire in assoluto l'espletamento una perizia tecnografica.

Devesi, pertanto, concludere che il Pizzarelli è l'autore delle disposizioni operative; il che lo colloca ad un livello certo non minimo della organizzazione eversiva, posto che il suo manoscritto costituiva l'"originale" e quindi, verosimilmente, doveva promanare da chi si trovava in più stretto contatto con i vertici dell'associazione.

Inoltre, a carico del Pizzarelli milita lo stesso precedente Politico-Giudiziario menzionato a proposito del Bandera (furto delle targhe e scritte inneggianti alle B.R.).

Prima di concludere il discorso sulla partecipazione dei giudicabili all'associazione sovversiva, mette conto esaminare la matrice ideologico-politica dalla quale gli stessi provenivano. Non si tratta qui, e la Corte di Assise di Brescia ne ha dato prova in altri procedimenti penali, di fare un processo alle opinioni, processo non consentito in un regime democratico fondato sulla libertà di manifestazione del pensiero; ma piuttosto di verificare una "compatibilità" tra le posizioni ideali degli imputati ed il tema della sovversione proprio delle Brigate Rosse.

- 28 -

Ed al quesito non può darsi che risposta positiva. Tutti e quattro gli imputati hanno vissuto l'esperienza dell'estrema sinistra extra parlamentare, nei vari movimenti nel suo ambito sorti, e cioè nell'area da cui notoriamente provengono i militanti delle B.R. Per tutti poi vi fu, proprio in sintonia con la comparsa in Brescia delle Brigate Rosse, un momento di rottura con quei movimenti che, pur essendo collocati al di fuori di quella che viene comunemente chiamata sinistra "storica" o "partitica", in un certo senso erano pur sempre all'interno della dialettica politica. Ci si intende qui riferire alla testimonianza Buizza, non per nulla riportata sul punto integralmente nella ordinanza di rinvio a giudizio, secondo la quale i quattro erano noti per aver sostenuto, alcuni proprio all'interno di quel circolo Zibechi di cui si è detto, una linea "oltranzista" od "avventurista" che dir si voglia: discontro "duro", insomma, con gli avversari politici.

Non è che al Buizza, peraltro duramente attaccato dalle difese, si voglia conferire una veste di "perito politico"; ma non si vede come sia lecito, qualunque siano stati i motivi di divisione ideologica poi subentrati tra di lui e i prevenuti, affermare che il Buizza sarebbe arrivato fino al punto di affibbiare loro una falsa collocazione politica nel contesto di un procedimento penale che li vedeva, anche per essa, già imputati di gravi reati.

6 - Benchè non comparsi al dibattimento, in quanto rinvio a giudizio solo per reati poi travolti dall'amnistia dichiarata con il provvedimento camerale di questa Corte, il Lintrami ed il Savino rivestono ruoli processuali

- 29 -

il cui esame, sia pure sommario, appare opportuno al fine anche di precisare le responsabilità dei quattro odierni giudicabili.

Non è certo il caso di soffermarsi sulla appartenenza del Lintrami e del Savino alle Brigate Rosse, trattandosi di circostanza ormai appartenente al campo del notorio (tra l'altro, il Savino, come si legge nel certificato penale, è stato condannato per due volte per banda armata). Giova, piuttosto, evidenziare i contatti tra i due ed il gruppo bresciano.

Nella premessa che entrambi non hanno reso dichiarazioni all'istruttore, osserva la Corte, quanto al Lintrami, che costui, come si è detto cognato - con frequenti rapporti - del Bandera, fu detenuto nel carcere di Spoleto nel periodo 23.8/28.10.76 (v. nota 11.3.77 di quella CA=sa Circondariale, a f. 335 gen.); che l'organigramma sequestrato presso il Cornacchia (v. vol. X Fald. D.) riporta dei nominativi perfettamente corrispondenti a quelli delle persone in servizio nel predetto periodo (v. nota cit. a f. 336/7 gen.); che, in sede di perizia tecnica (v. vol. VI Fald. B.), comparando quel documento con un manoscritto sicuramente proveniente dal Lintrami (v/ f. 338/9 gen.), fu accertato che la grafia dell'organigramma in questione era identica a quella di quest'ultimo manoscritto.

Alla stregua di questi dati, non vi è alcun dubbio che Lintrami sia l'autore dell'organigramma poi sequestrato. Deve, poi, da tale dato certo dedursi che esso non potette pervenire al Cornacchia se non tramite il Bandera; ma su ciò si è già detto.

Da qui la conclusione che il Bandera era in collegamento "organico" con uno dei rappresentanti di maggior spicco dell'associazione sovversiva, e, quindi, in definitiva,

- 30 -

la conferma della sua penale responsabilità.

Passando ad esaminare la posizione del Savino, va anzitutto rilevato che nel covo di Pavia, in cui questi fu tratto in arresto, furono, tra gli altri (v. vol. II Fald. "E"), rinvenuti i seguenti documenti:

- copie del "Diario del Processo";
- decalcomanie "Mara Cagol";
- Autoadesivi con l'emblema B.R.;
- copia volantino rivendicante l'attentato al Tiraboschi;
- organigramma del personale del carcere di Brescia;
- ritaglio giornalistico riportante la notizia dell'incursione alla sede della A.I.B.;
- patente falsamente intestata ad un cittadino bresciano ma con la foto del noto brigatista ALASIA Walter;

Tanto è sufficiente per confermare che in Brescia agirono le Brigate Rosse. Che, poi, non si sia trattato, come sostenuto dalle difese, di azioni ideate ed eseguite esclusivamente da personale "nazionale", ma sicuramente quantomeno in concorso con membri "locali" della organizzazione eversiva emerge da considerazioni d'ordine logico.

E' di tutta evidenza, infatti, che gli attentati, le incursioni, la propaganda, verificatisi in Brescia non erano di "livello" tale da provocare l'intervento di personaggi di spicco; inoltre, tutte queste azioni richiedevano, come prescritto espressamente dalle disposizioni operative, una preventiva opera informativa, che poteva essere svolta, per ragioni di tempo e conoscenza delle situazioni locali, solo da persone del luogo.

D'altronde, va ancora una volta ricordato che, esistono prove specifiche del collegamento tra membri "esterni" ed "interni" (cioè bresciani) delle B.R.: le dichiarazioni Cornacchia appunto sulla co-presenza del Savino in Brescia al momento della consegna del materiale documentario

- 31 -

poi presso quegli sequestrato.

7 - Concluso il discorso intorno alla sussistenza in Brescia della associazione sovversiva delle Brigate Rosse, ed alla partecipazione ad essa del Cornacchia, del Pedrotti, del Bandera e del Pizzarelli, - devesi qui di seguito esaminare la loro responsabilità in ordine al primo dei reati tutt'ora sottoposti al giudizio della Corte, e cioè la apologia di associazione sovversiva (capo B).

Tale esame, peraltro, postula la trattazione dei singoli episodi di apologia, i quali, a loro volta, sono collegati anche con gli attentati, e cioè con episodi in parte oggetto di imputazioni tutt'ora in vita (capi C ed E) ed in parte a fatti amnistiati (incendi).

Tanto premesso la Corte osserva che: i fatti di apologia sono i seguenti:

- 1) iscrizione sui muri sulla V. Risorgimento di Brescia del 30.10.75;
- 2) affissione delle decalcomanie " Mara Cagol", avvenute per le vie del centro cittadino nella primavera del 1976;
- 3) scritto sui muri della sede della A.I.B., tracciate in occasione dell'incursione del 17/18 aprile 1976;
- 4) messa in circolazione dei volantini redatti in relazione:
 - a) alla predetta incursione alla A.I.B.;
 - b) all'incendio della vettura del Tiraboschi, avvenuto il 15/7/76;
 - c) all'incendio della porta d'ingresso dell'abitazione del Tamagnini, verificatosi il 10.12.76 (in occasione del quale fu anche affisso un altro autoadesivo B.R.).
- 5) Affissione di un autoadesivo sul portone del "Giornale di Brescia" il 15.11.76;

- 32 -

Il primo episodio è quello del quale già si è parlato a proposito sia della prova dell'esistenza dell'associazione sovversiva "bresciana", sia della partecipazione ad essa del Bandera e del Pizzarelli. Trattasi, cioè, delle scritte vergate da questi due imputati in occasione, o, meglio, in prossimità del furto delle targhe. Nessun problema, pertanto, sulla sussistenza del fatto e sulla sua commissione da parte dei predetti imputati.

Non vi è neppure questione di preclusioni ai sensi dell'art. 90 C.P.P.

Dagli atti del procedimento allora celebrato a carico dei due risulta che fu loro contestata solamente, oltre al furto, la contravvenzione di cui all'art. 113, V comma, TULPS, per " avere scritto su un muro, fuori degli spazi consentiti....", norma posta sotto il titolo " disposizioni relative agli spettacoli, affissioni....", ed il capo concernente"..... le esposizioni di manifesti, ed avvisi al pubblico". Trattasi, all'evidenza della tutela di un bene affatto diverso da quello della personalità dello Stato oggetto dell'art. 272 C.P. oggi in discussione, in sostanza, con quella iscrizione il Bandera ed il Pizzarelli commisero due reati diversi, sia pure in concorso formale tra di loro; ed in tale fattispecie, come è insegnamento consolidato dalla Corte di Cassazione, nulla impedisce di esercitare l'azione penale nuovamente quando nel precedente giudizio si sia sentenziato solo per uno dei reati concorrenti.

I fatti di cui al n. 2 concernano l'episodio raccontato dal Buizza e che vede come protagonisti il Cornacchia ed il Pedrotti.

Quelli sintetizzati al punto 3 e 4/a riguardano il furto rubricato al capo C). Risulta dal rapporto 23.6.76 della Questura di Brescia (f.10 e segg. vol. 12 Fald. "C") che, nella notte tra il 17 ed il 18 aprile 1976 ignoti si introdussero, mediante efrazione della porta di in-

- 33 -

gresso, nella sede dell'associazione Industriale Bresciana, asportando, oltre al blocco rotante della serratura, una agenda della segreteria della direzione, e tracciando, con vernice spray, sui muri delle scritte inneggianti alle Brigate Rosse.

Dalle deposizioni dell'impiegata di segreteria Cherubini Maria Grazia, e del direttore dell'associazione, FENU' Italo, si evince, poi, che sulla agenda in questione erano segnati gli indirizzi delle persone con cui la direzione intratteneva rapporti più frequenti, tra cui - pertanto - i membri che ricoprivano cariche di un certo livello nell'ambito dell' A.I.B.; che fra queste persone vi erano anche il Capitano dei Carabinieri Fugaro Antonio allora comandante del nucleo di polizia giudiziaria di Brescia.

Hanno osservato, poi, i due testi, presa visione dell'organigramma rinvenuto presso il Cornacchia, che esso corrispondeva esattamente ai nominativi delle persone ricoprenti le cariche all'interno dell'A.I.B. alla data del giugno 1976, con l'eccezione ovviamente del predetto capitano Fugaro, il cui nome appare in calce al predetto organigramma, e con la precisazione che accanto al nominativo dell'industriale TASSARA Carlo vi era segnato un recapito telefonico sicuramente non desumibile dalle pubblicazioni dell'Associazione, comunemente in distribuzione agli industriali della provincia.

Tanto premesso, la Corte ritiene che non vi possa essere alcun dubbio circa il collegamento tra l'incursione e l'organigramma in possesso del Cornacchia, e ciò per un duplice ordine di considerazioni: il documento, sequestrato posteriormente ad essa, contiene la situazione delle cariche al momento esatto del furto, ed è contraddistinto da due annotazioni proprie esclusivamente della agenda rubata (ovvero di qualche altro documento riservato esistente nella scrivania del Cherubini) e cioè i reca-

- 34 -

piti del capitano Fugaro e dell'industriale Tassara.

Il che concreta un serio elemento probatorio a carico di colui, Cornacchia, che secondo quanto accertato fu trovato in possesso del documento; nonchè di colui, Bandera, che glieli consegnò; ed ancora di chi, Pizzarelli, fu l'autore di uno scritto (le c.d. "disposizioni operative"), che, pur diverso dall'organigramma in questione, è certo che fu consegnato contestualmente a quello.

L'episodio ai danni dell'A.I.B. fu rivendicato, oltre che dalle scritte murali, anche a mezzo volantini. Una prima serie (n. 3) furono rinvenuti, dopo anonima telefonata, in una cabina telefonica di questa V. Milano da due redattori del quotidiano locale "Brescia Oggi", il 20.4.76 (cf. testi PORRETTI Veniero, BRONTESI Natalina e ZAMBONI Elia). Un altro volantino fu trovato, sempre su segnalazione telefonica ad un quotidiano—"Il gazzettino di Venezia"—, in Mestre il 21.4.76 (v. rapp. CC. Bs 26.5.76 a f. 1 e segg. vol. I/A Fald "A"). Ancora cinque furono raccolti dall'agente di p.s., addetto alla Questura di Brescia, BRAY Bruno il 29.4.76 di fronte al portone del suo condominio. (v. dep. dello stesso). Un altro venne lanciato a Bologna il 5.6. maggio 1976 (v. rapp. CC. cit.). Un ultimo fu trovato a Roma, in mezzo ad altra documentazione, nel covo di via Gradoli, il 18.4.78 (v. rapp. 2.6.78 Questura di Brescia a f. 826 gen.).

Tutti questi volantini, non sempre identici fra loro, rivendicavano oltre all'incursione alla A.I.B. di Brescia anche il già menzionato attentato ai danni del caporeparto della Montedison di Porto Marghera, Pulga Alfio. L'incendio della vettura del Tiraboschi (punto 4/B) è oggetto del rapporto 20.9.76 dei CC. di Brescia (vol. 10 Fald. "C") ed esso, come si è detto, non fu inizial=

- 35 -

mente rivendicato, o, meglio, non fu trovato, all'atto dell'intervento, alcun segno di rivendicazione. Ciò avvenne in seguito, quando presso il "covo" di Pavia del Savino (v. f. 57 vol. II Fald. "E") furono, oltre al resto, reperiti numero 26 volantini a firma " Comitato Rivoluzionario delle Brigate Rosse, Brescia" ed un'altra coppia presso il " covo" di V.Gradoli a Roma (v.f. 826 gen.).

L'attentato al giornalista Tamagnini (punto 4/C) è riferito nel rapporto 11.12.76 della Questura di Brescia (f. 1 e segg. vol. 1° Fald. "C"), ove si precisa che furono reperiti sul posto n. 6 volantini parzialmente bruciati a firma "Comitato Territoriale Lombardo delle Brigate Rosse", in cui, oltre a quell'atto si rivendicava l'attentato Tiraboschi. Altri otto ciclostilati identici furono fatti trovare, con la consueta segnalazione telefonica, ad un redattore di "Brescia Oggi" l'11.12.76 (v. dep. PON=ZANELLI Corrado).

Il punto 5 è riferito dal rapporto della Questura 16.12.76 (vol. 13 Fald. " C"). Qui va detto che trattasi di adesivo identico a quelli reperiti nello scantinato del Pedrotti il mese successivo. Tanto è sufficiente per affermare la responsabilità.

8 - Già si è riferito a proposito di alcuni fatti (iscrizione sui muri di V. Risorgimento, affissione delle decalcomanie e dell'autoadesivo, come di essi si abbia la prova della responsabilità (Bandera e Pizzarelli per l'uno; Cornacchia e Pedrotti per il secondo; il solo Pedrotti per l'ultimo).

Per quanto concerne gli altri episodi non si possono non condividere le logiche ed acute argomentazioni dell'ordinanza di rinvio a giudizio, secondo le quali:

- gli attentati od incursioni furono certamente opera delle Brigate Rosse Bresciane, o comunque di persone col=

- 36 -

- legate con gli aderenti dimoranti in questa città;
- tutti i fatti presentano indubbe analogie di obiettivo;
 - gli stessi risultano rivendicati con volantino i cui contenuti non si esauriscono nell'atto appena compiuto, ma richiamano gli altri, per cui tutti gli episodi si presentano inscindibilmente connessi tra di loro;
 - i volantini risultano firmati da sigle "bresciane" analoghe o addirittura identiche alle sigle consigliate nelle "disposizioni operative" sequestrate presso il Cornacchia ("i volantini devono essere firmati: comitato territoriale");
 - gli imputati sono, per quel che si è detto, sicuramente partecipanti bresciani all'associazione sovversiva delle Brigate Rosse;
 - il Cornacchia, il Bandera ed il Pizzarelli sono poi raggiunti da uno specifico indizio che li collega all'episodio ai danni dell'A.I.B.

Alla stregua di questi elementi non può dubitarsi che le rivendicazioni "murali" all'interno della sede dell'A. I. B. così come quelle a mezzo volantini, riferendosi a tale impresa ed agli attentati Tiraboschi e Tamagnini, siano opera dello stesso gruppo in cui debbano essere compresi il Cornacchia, il Bandera ed il Pizzarelli. Dal che ulteriormente consegue che gli stessi debbano ritenersi responsabili anche dei fatti oggetto di quelle rivendicazioni; ciò che, peraltro, non equivale a dire che proprio loro tre ne furono gli autori materiali, potendosi benissimo ipotizzare, senza che per questo la loro colpevolezza in ordine ai reati contestati venga meno, che essi ne siano solo i mandanti o gli ispiratori. Certo è che è del tutto impensabile, anche in relazione alle ridotte dimensioni che il fenomeno brigatista ha avuto in Brescia che essi non ne siano stati correi quanto meno morali.

- 37 -

Ed è appena il caso di rilevare, come in tali ipotesi, non abbia alcun pregio la verifica della possibilità in capo ai singoli della loro materiale presenza sul luogo, e, quindi, della sussistenza o meno di eventuali alibi.

Passando, ora, all'esame specifico delle singole imputazioni, la Corte osserva che nessun dubbio sussiste sulla materialità del reato di apologia (capo B), rispetto al quale è sufficiente una superficiale lettura dei messaggi, murali o per decalcomania o per autoadesivi o per volantino, *IN RELAZIONE* con l'obiettivo "colpito" e con la tristemente nota capacità sovversiva delle B.R. E' appena il caso di osservare che il reato si presenta nella sua forma continuata essendo plurimi gli episodi accreditati a ciascun imputato.

Il furto ai danni dell'A.I.B. è aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 1 C.P., in quanto (cfr. rapp. e teste Gal- li) l'edificio non ospitava solo i locali dell'A.I.B., ma anche appartamenti di abitazione; per cui, gli autori del fatto dovettero, per accedere agli uffici siti al primo piano, entrare nell'ingresso e percorrere la scala condominiale.

Il che, come da tempo statuito dalla Suprema Corte (la quale ha tenuto presente la maggiore pericolosità di una azione furtiva commessa nelle immediate vicinanze delle abitazioni), integra l'aggravante della violazione di privata dimora. Nessuna contestazione poi sulla presenza delle altre due aggravanti della violenza sulle cose (effrazione della serratura: art. 625 n.2 C.P.) e del numero delle persone (almeno tre, appunto: art. 625 n.5 C.P.).

La fabbricazione, porto e detenzione degli ordigni incendiari (capo E) deriva da quanto detto a proposito

- 38 -

degli attentati, che, peraltro, sono stati in imputazione limitati all'incendio della porta di abitazione del Temagnini ed ad un diverso episodio di cui sinora si è solo accennato: l'incendio del portone d'ingresso dei già citati uffici dell'A.I.B. (cfr., al riguardo, vol. 11 Fald. "C"); con esclusione, pertanto, dell'attentato Tiraboschi.

Per quanto concerne entrambi i fatti, non v'è dubbio, alla stregua delle tracce obiettive rilevate sul posto, che gli incendi furono provocati da bottiglie ripiene di liquido infiammabile, e cioè di vere e proprie armi da guerra (v.art. 1 L. 18.4.1975 n. 110 al primo comma, ultima ipotesi.), la cui fabbricazione non può non essere stata opera di coloro che eseguirono gli attentati; quindi, detta fabbricazione dovette quantomeno ricadere nella previsione di coloro che vi aderirono.

Resta da dire della contravvenzione del capo L), ascritta al solo Cornacchia e relativa agli esiti della nota perquisizione 21.12.76 a suo carico. L'imputato ha ammesso la detenzione di entrambi gli oggetti, pur allegando che la sciabola era di proprietà del padre domiciliato in Via della Chiesa; al riguardo, è sufficiente osservare che la denuncia prodotta al dibattimento risulta ricevuta il 9.11.78 dalla Questura e quindi posteriormente al sequestro dell'arma, e che - comunque - avendo l'arma cambiato di detentore e di luogo di detenzione doveva essere nuovamente e diversamente denunciata.

9 - In tema di concreta determinazione della pena, la Corte osserva che per il furto compete, in relazione allo esiguo valore di quanto asportato (un blocco di serratura ed una agenda), l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 C. P.; per la violazione della legge sulle armi spetta, trattandosi ogni volta di un solo ordigno e per di più

- 39 -

di limitati effetti lesivi (fu cagionato solo un principio di incendio prontamente ed agevolmente spento), l'attenuante di cui, all'art. 5 L. 2.IO.67 n. 895.

Le attenuanti generiche, ad avviso del Collegio, possono essere concesse al solo Cornacchia, il quale, con il suo comportamento processuale, non solo ha fornito agli inquirenti una traccia probatoria di indiscutibile rilievo, ma anche ha dimostrato un apprezzabile pentimento per quanto in precedenza commesso. Per gli altri, rispetto ai quali non sono possibili analoghe considerazioni, ostà l'indiscutibile pericolosità dell'associazione cui diedero il loro fattivo contributo.

Tali attenuanti andranno giudicate equivalenti con le aggravanti del furto, con l'effetto di rendere reato più grave, tra quelli contestati al Cornacchia, al Bandera ed al Pizzarelli, l'accusa di fabbricazione di ordigno incendiario. Tutti questi reati, ad eccezione - per l'eterogeneità della pena - della contravvenzione ascritta al capo L. , possono essere unificati nel vincolo della continuazione, pervenendo così alle seguenti pene:

- per Cornacchia, p.b. (capo E ex art. 5 cit.) a 1 L.150.000=
- $\frac{1}{3}$ 62 bis C.P. = m. 8 L. 100.000 + 81 C.P. (con aumento maggiore, stante la presenza del reato ex art. 272 C.P. punito con la sola reclusione, della pena detentiva)= a. 1 m. 4 L. 170.000=, per il reato continuato; p.b. L. 30.000=
- $\frac{1}{3}$ 62 bis C.P. = L. 20.000=, per la contravvenzione;
- per Bandera e Pizzarelli p.b. (capo E ex art. 5 cit.) a. 1 L. 150.000= + 81 C.P. (sempre con aumento maggiore della pena detentiva) = a. 1 m. 9 L. 250.000=;
- per Pedrotti, p.b. a. 1 + 81 C.P. = a. 1 gg.15.

- 40 -

Alla condanna consegue l'obbligo di pagare le spese.
Le armi di cui al capo L) vanno confiscate.

Gli imputati dal 20.12.76 ad oggi non hanno commesso più reati. Il trascorrere, in questi termini, di ben quattro anni in uno con la portata, tutto sommato di " fiancheggiamenti", del loro apporto criminoso consente di formulare una prognosi favorevole, con la concessione di quei benefici, ai quali neppure il requirente ha ritenuto, nel suo intervento dibattimentale, di opporsi.

P. Q. M.

LA CORTE DI ASSISE DI BRESCIA

Visti gli artt. 483, 488 C. P. P.;
dichiara Cornacchia Daniele, Pedrotti Enrico, Bandera Pierantonio e Pizzarelli Ario colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti; uniti per la continuazione i delitti ascritti al Cornacchia, al Bandera e al Pizzarelli e, concessa l'attenuante della speciale tenuità del danno per il furto con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, nonché l'attenuante prevista dall'art. 5 legge 2/IO/I967 n. 895 per i reati di cui al capo 3, e infine le attenuanti generiche al solo Cornacchia,

CONDANNA

il Bandera ed il Pizzarelli alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e £. 250.000= di multa;

il Cornacchia a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione e di £ 170.000= di multa per il delitto continuato e a quella di £. 20.000= di ammenda per la contravvenzione;

il Pedrotti a quella di un anno e giorni 15 di reclusione;

Tutti in solido al pagamento delle spese processuali; il Cornacchia e il Pedrotti anche a quelle rispettive di custodia preventiva.

Visti gli artt. 163, 175 C.P., 487 C.P.P., ordina sospendersi l'esecuzione delle pene inflitte a tutti gli imputati per il termine di anni cinque e due e che della condanna inflitta al Bandera, e al Pizzarelli e al Cornacchia non sia fatta menzione nel certificato del Casellario Giudiziale.-

Visti gli artt. 625 e segg. C.P.P. ordina la confisca della sciabola e della cartuccia in sequestro.

Brescia 18/12/I980

P. Q. M.
Bz. 20/3/81
IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANCELLERIA
(Italo Nardone)

MILANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

OGNIBENE Roberto

Sentenza di 1° grado

29.1.75

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La ^{2a} CORTE D'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° *Pa. Giovanni Di Miceis* Presidente
- 2° *Roberto Dauri* Giudice *Estensore* -
- 3° *Lu. M. Pizzuto Silvano* Giudice popolare
- 4° *Bay. Maura* .
- 5° *Capra. Felice* .
- 6° *Zetti. G. Battista* .
- 7° *Bisio. G. Lucio* .
- 8° *Benedascioni. Ugo* .

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: **OGNIBENE ROBERTO** - nato il 12/8/1954

in Reggio Emilia, ivi res., via Lenn-
cavallo n.11 -

ARRESTATO IL 15/10/1974 del presente

I M P U T A T O

A) del delitto di cui agli artt. 575 - 576 n.1
61 n.2,5 e 10 C.P. per avere, al fine di
assicurarsi la impunità dei reati di cui ai
capi seguenti, approfittando dell'ora notturna
che ostacolava la pubblica e privata

N. 4/75 della Sentenza
N. 150/74 Reg. Gen.
N. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

29-1-1975

CAUSA

a carico di:

Ognibene
Roberto

Spediti estratti esecutivi a


il 196

Redatte Schede

il 196

IL CANCELLIERE

2



difesa, cagionato la morte del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri MARITANO Felice, sparandogli contro 5 colpi di arma da fuoco, due dei quali lo attingevano in parti vitali.

In Robbiano di Mediglia la notte sul 15/10/1974.-

- B) del delitto di cui agli artt. 81 u.p. n.2,5 -

337 - 339 primo comma C.P. per avere, approfittando del tempo di notte ostacolante la pubblica e privata difesa, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, per assicurarsi l'impunità dei reati di cui ai capi seguenti, usato violenza al Maresciallo Maggiore dei Carabinieri MARITANO Felice, al Maresciallo Ord. GRASSO Rosario ed ai Brigadieri FURNO Geremia, SUTERA Angelo e CALAPAI Domenico mentre compivano un atto del loro ufficio, esplodendo contro di essi 5 colpi di pistola, due dei quali colpivano il Maresciallo Maggiore MARITANO Felice.

In Robbiano di Mediglia, la notte sul 15/10/1974.-

C) del delitto p.p. dagli artt. 477,482 C.P. per avere contraffatto una patente di guida cat. "B", servendosi del modello in bianco del Poligrafo

		3
	- dello Stato n° 06598374 sul quale apponeva la propria fotografia e lo completava con i seguenti dati: patente n° 1456786 rilasciata dalla prefettura di Milano. il 9/5/1971 a tale PECCHIOLI Marco	
	- nato a Piacenza il 2/4/1950 e residente a Milano, via Giambellino n.7.	
	Accertato in Robbiano di Mediglia, il 15/10/1974.-	
	D) della contravvenzione p.p. dagli artt. 697 e 7 Legge n.895 del 2 ottobre 1967, per avere detenuto	
	- la detta rivoltella Smith & Wesson cal.38, con numero di matricola abrasato, senza averne fatto la regolare denuncia all'Auto-rità.	
	Accertato in Robbiano di Mediglia, il 15/10/1974.-	
	E) della contravvenzione p.p. dagli artt.699 e 7 Legge n.895 del 2 ottobre 1967, per avere portato	
	- fuori dalla propria abitazione, senza la prescritta licenza dell'Autorità, la predetta rivoltella	
	Smith & Wesson cal.38.	
	Accertato in Robbiano di Mediglia, il 15/10/1974.-	
	<i>Da conto al pubblico dibattimento, moltoni alla presenza dell'imputato,</i>	

sentiti il patrono di P.C., il P. M. e
i Difensori, si osserva:

2/

(4)

FATTO e SVOLGIMENTO del PROCESSO

9) fatti di cui al presente processo - istruito col
atto sommario del P.M. presso il Tribunale di
Lodi, cui questa Corte aveva rimesso gli atti
dopo aver ritenuto, all'udienza del 24-X-74,
l'inammissibilità delle condizioni per il pronome
giudizio direttissimo - possono essere brevemente
riassunti.

Nel corso delle indagini relative all'attività
della "Brigate rosse", il nucleo mobile di
polizia giudiziaria dei C.C. di Torino rinvenne
e localizzò un "covo" di detta associazione
in un appartamento ubicato al terzo piano
(ultimo) di uno stabile sito in via Aureliana
n. 12/14 del Comune di Robbione di Mediglia,
città parte di Milano. In detto appartamento,
infatti, nel quale i C.C. rinvennero l'11-X-74,
vennero rinvenuti armi, documenti e pubblicazioni
inerenti all'attività della detta "Brigate rosse".

A seguito di tale scoperta venne disposto
un sequestro di "appartamento" al fine di
prevenire gli eventuali spostamenti dell'appartamento,
intitolato al nome fittizio "Castelli".

Tale servizio deve essere pronto, in quanto
il 13 e il 14 ottobre venivano fermati certi
Ben Pietro e Bertolozzi Pietro, trovati in
posse di documenti falsi e di pistola cal.
7,65, con colpo in camera e caricatore inserito.
Continuando nell'operazione, verso le ore 3,20
del 15-X-1924, il brigadiere Furmo Genesime
sentiva uno scoppio proveniente dalla sede
|ve prescelta - come si è chiarito in subse-
quente - che la sede era tutta illuminata
e che il portone d'ingresso presentava la
struttura non funzionante, per cui avvertiva
prontamente i suoi subordinati, brigadiere
Colapici Domenico e Maresciallo Maggiore
Maritano Felice. Appartatori nel pianotetto
autostante l'appartamento "Castelli", in tre sottof-
fiscali, in abito civile ed armati, vede-
vano scendere un giovane, cui intimavano
"Alt. carabinieri, mani in alto". A tale
intimazione, il giovane - che era solito
fino al pianotetto intermedio fra il
2° e il 3° piano e si accingeva a
impegnare le sedute ramppe di scale
verso il terzo piano - si pose a precipi-
tosa fuga, inseguito subito dal brigadiere

(5
di

P

2)
6
Furmo e del Maresciallo Montano, che
speravano il committente. Giunto all'altezza
del secondo piano, il giovane esplose alcuni
colpi di arma da fuoco verso i suoi inse-
guitori che respicò sperando a loro volta.

Proseguendo nell'inseguimento, il Montano -
seguito dal Colapici che si ostinava ad
continuare l'azione di fuoco - raggiunse
l'atrio e, benché colpito, riuscì ad
attingere il giovane. Sommerso, il Colapici
notò il giovane e il Maresciallo per-
tore entrambi fuggiti - il Montano pin-
nino al portone in retro, tentò di
ostacolare l'apertura, il giovane più vicino ai
gradini dell'atrio (vedere rapporto C.C. p. 16-17
vol. I) - Provedde il Colapici a girare il
corpo del giovane, facendogli poggiare le teste
sul primo dei quattro gradini che dividono
l'atrio dal pianerottolo del piano sottostante.

Subito scorsi dai componenti la pattuglia
appostata nell'appartamento (brig. Furmo e
Colapici nonché Maresciallo Gano e brig.
Intere - questi ultimi due, al momento
della sparatoria, ripresero nell'interno dell'ap-
partamento "Castelli" e de altri componenti.

7
1947

il nucleo peride, eccomi dalle viene coperte
di Pontoglio, i due feriti venivano immedia-
tamente trasportati in ospedale. Il Maresciallo
Montano, ricoverato all'ospedale psichiatrico di
Milano, si giungue codesso; il giovane,
tutto in sverto e ricoverato alla casa di
cura di S. Donato Milanese, presentare ferite
d'arma da fuoco, senza ritenzione di
proietti, e non gravi, tanto da essere
trasferito alle carceri di Milano.

Le immediate indagini si esplicarono mediante
un sopralluogo effettuato dal P.M. di Lodi,
un sopralluogo effettuato dal C.C. in
richiesta del P.M. di Milano, e condotto
di rilievi fotografici (ved. vol I p. 32-48),
il sequestro di 1 proietto rimesso,
con tracce di ritorno, nel pavimento
anti-corte dell'appartamento "Cultura", posto
al piano rialzato, e delle pistole, tutte
e munizioni, unite nel confetto e fuso
(" Inquilini e Memorie 22. 38 pezzi, unite
nel giovane sequestrato, e cinque colpi,
tutti esplosivi, una Colt - Cobra 38 pezzi,
di pertinenza del Maresciallo Montano, che
presentava tutte le sei cartucce esplose.

31
8
un Colt coltre el. 38 special del brigatiere
fumo, a 6 colpi, di cui uno solo esplosivo;

un "Kona Magnum" el. 22, appartenente
al brig. Colaperi, a 9 colpi, di cui 3 esplosivi.

Alle scale dello stabile, poi, venne rinvenuto
un barile, appartenente al fucile riconosciuto,

interamente scarico, oggetti e documenti, fra
i cui una patente di guida intestata a

Leoboldo Merco, nato a Piacenza il 24.50 e
res. in Milano via Giambellino n.º 2.

Altro documento, quello di identità intestato
a Pellegrini Francesco nato a Milano il 13-9-1950

è in residenza via Stromboli n.º 2, venne
rinvenuto addosso al fucile riconosciuto,

il quale era in realtà di Ogibene Roberto,
nato il 12-8-1954 in Reggio Emilia, da

che si era allontanato circa 2 anni prima
da Milano.

Per la morte del maresciallo Montano (per
un solo colpo di fucile) si era da fuoco

in Norcia con ferimenti cardiaci e del
cervello sinistro, che avevano compromesso la

conservazione per pochi minuti; il P. M. di
Milano procedeva all'interrogatorio dell'Ogibi

(9) Jh

bene che si limitava soltanto a dire di non approvare il contenuto del rapporto del processo verbale di arresto, redatto dai C.C. Rinviare gli atti, per competenza territoriale al P.M. di Lodi, l'Ogubene viene, col rito direttissimo rinviato al giudizio di questa Corte che, come si è detto, all'inizio del dibattimento rinviava dell'azione al detto P.M. perché procedesse nella forma ordinaria.

Procedimenti, pentito, e istruzione sommaria il P.M. di Lodi provvede a disporre accertamenti tecnici (plurigi balistica e medico legale nell'Ogubene) e ad emettere ordine di cattura per i resti in epigrafe. Da tale di contestazione, l'Ogubene emetteva soltanto la detenzione e il porto abusivi della pistola "Smith e Wesson" giustificata con la sua militanza politica di sinistra e col timore di possibili aggressioni da parte di esponenti - Romani, infatti, che - giunto a Robbiano di Meliglio, proveniente da Milano per incontrarsi con un amico, Carlo Moro (che in precedenza, richiedogli una fotografia di suo comando

potente folla, mai esibita ed almeno / avere
appena sciolto la perulsina sempre di
vale per il terzo piano, allorché vide sul
pianerottolo del terzo piano due uomini in
borghese che, puntandogli contro le pistole e
"candogli" "fanno", cominciarono a sparare
tutta i primi due colpi, ni era precipitato
e la scia, inseguito dai due che continu-
ano a sparare. Colpito - mentre si trovava
alla perulsina sempre di vale verso l'ingresso -
si era estratto dalla cintola l'arma esplosiva,
e una volta, un colpo, senza direzione
precisa e senza intenzione di colpire gli
inseguitori, attingendo, forse, la parete del
primo piano di fronte a lui. Raggiunto
da altri colpi, mentre era sul pianerottolo
dell'ingresso si vide estratto, per sfuggire
e morte sicura, e sparare tutti gli
altri colpi, senza una direzione precisa.
Aggiungo di essere caduto per terra e di
non aver visto alcuno dei miei inseguitori
che non sapere essere C.C., essere per terra.
Conforme a quelle esposte nel rapporto la
missione fornita dai brigatieri Colapera e Lorusso, i
quali dichiaravano di aver esplosi, rispettivamente, 3

4)

10
dy

colpi e 1 colpo, dopo che l'Inquirente aveva
esplorato alle intimità - uno o due colpi
ha perizia balistica consentita di escludere in
maniera assoluta che le due pallottole el-38
menzionate che ottennero il maxicollato Mentoro
(l'una estratta dal corpo e l'altra rinvenuta
fra i vestiti) fossero stati esplori dei tre
resolvi usati nel conflitto dei tre sottufficiali,
in quanto presentavano caratteristiche (5 rigature
destrose) riferibili proprio ai resolvi di marca
"Smith e Wesson", come al modello di arma
usata dall'Inquirente.

La perizia medica, infine, accertò che
l'Inquirente riportò 5 lacerazioni tegumentarie
fratture parietali dell'epicardio miocardio
dell'orecchio destro e fratture nonportate della
12.^a costa sia destra, realizzata da proiettili
di arma da fuoco in numero probabilmente
di tre ed esplori con direzione diversa
/ il 1.^o dell'alto in basso, il 2.^o con
direzione pressoché trasversale, e il 3.^o con
direzione imprecisa /

Sulla base delle esposte circostanze,
l'Inquirente / respinto dal G. I. il ricorso
per la formalizzazione dell'istruzione / venne,

il termine della suddetta istruzione, rinviato
innanzi a questa Corte.

Al dibattimento, l'imputato Ognidone non è difeso.

per facendo varie precisazioni riportate
ostentatamente alle dichiarazioni già rese in
istruttoria. Anche i brigatisti Furus e Colapaci
hanno ribadito la versione dei fatti sopra
esposta, specificando l'attività da ciascuno svolta.

Nel corso del dibattimento, la Corte, richiamata
la militanza del sospettato effettuato dal
P.M. di Lodi la mattina del 15-X-1974.

accedere nello stabile di via Amendola effet-
tuando un accurato sopralluogo alla presenza
dell'imputato e del brig. Colapaci, che fornì
varie dichiarazioni, nonché dei periti e
documenti.

All'atto di tale sopralluogo venivano rinvenuti:

due proiettili nelle pareti del pianerottolo del
piano rialzato e constatato lungo le pareti

della sala la presenza di 13 fari/sonde stalle

disposte ed esibite una ulteriore perizia

balistica e una perizia medico-legale/quest'ul-

timo interso ad accertare la mobilità di

l'imputato del meridionale Merituroj.

Nessun elemento nuovo è stato acquisito

5/

12

13
13/4

altresì le deposizioni di vari testi / in genere
ufficiali e sottufficiali dell'Arma/, ad eccezione
della circostanza del rinvenimento all'ora allo
Ognone di una chiesa in auto di pertinenza
della Ford Export, con Kerf ^{paese} MI. T 78657, rinve-
nute nei pressi dello stabile di via Amendola
di Robbiano di Mediglia il pomeriggio del
15 - ottobre 1974.

Acquisiti vari atti probatori line et inde,
hanno avuto la parola il patrono di
p. c. (Montano Ezio, figlio del defunto
Marcellino Montano), il P. M. e i Difensori.
Da ultimo, come per legge, ha avuto la
parola l'imputato che - problematoni ancora
una volta insidente dell'omicidio e delittogli-
ha qualificato il processo una manifestazione
di oppressione della classe operaia da parte
della classe dominante e della borghesia, mentre
il suo atteggiamento "ermetico" non è stato
che una reazione alle dette oppressioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente, come in art. 115, respinge
la richiesta di sospensione del presente
processo ex art. 18 C.P.P. in attesa
della definizione di altro procedimento

presente nei confronti dell'Opinione, per i resti
di cui agli artt. 270 e 306 C.P., e ciò per i
motivi già illustrati nell'ordinanza emessa
all'inizio del dibattimento (rel. verbale dibatt.
p. 14/).

6)
14)
Invero, l'accentata o meno opportunità dell'Opinione
ad una emozione reversiva o brava emote,
non potrebbe essere influenza alcuna sul giudizio
relativo ai fatti, di cui è stato chiamato
a rispondere innanzi a questa Corte l'Amise.
È necessario, altresì, ritenere che la unione
della storia come lotta di classe, come
confitto fra oppressi e oppressori (temi quindi
come tante altre), implica valutazioni storiche,
filosofiche e politiche che esulano dal compito
del giudice il quale, nello svolgimento della
sua normale funzione, estranea a tutte le
valutazioni e opinioni di parte, almeno negli
stati come il nostro ora reganti principi.

di legalità e di eguaglianza, non è espressione
di alcuna classe, non svolge alcuna attività
oppressiva, non ha mai da compiere alcuna
attività, ma un solo dovere: applicare la legge.
È, questo, un concetto ovvio, semplice che, purtroppo,
oggi da più parti si tende a considerare

(15)
magneto in nome di una visione economica
della lotta di classe, tendente a legittimare
ogni violenza, ogni comportamento antifamiliare.
Va chiesto che con ciò non si vuol dire che
il giudice non debba prendere atto del
questo umore, sociale politico entro il
quale si sono maturati e volti i fatti del
presente processo, perché il suo compito
è intero ed accentrato non solo il fatto,
nella sua materialità e nella sua oggettiva
lità, ma anche i moventi.

È il quadro entro cui vanno esaminati
i fatti e quello che di una lotta politica
aperta che si sta svolgendo nella nostra
Italia, lotta che con le sue forme di
violenze, spesso delinquenziali e bestiali,
cerca di minare i fondamentali e le
istituzioni dello Stato.

Tanto premesso, opera la lotta che le teni
dell'imputato di essere rimasto vittima di una
impulsione, inopinata e ingiustificata efferata
emessa da parte di alcune persone - non
qualificati carabinieri - e di aver fatto ricorso
alla pistola per salvarsi e per fuggire e
monte sicure, non avendo subito alcuna e

7)
16
Mph

Nono, mentite nel senso storico, logico e oggettivo.
Nono, l'affermazione dell'Ordine di aver subito
oltretutto la parola "ferme" (e non anche quella
"Carabinieri", e purto di essere agguato da
assessari politici, Nono, mentite nelle costanti,
concordi diverse dichiarazioni dei brigatieri Calapai
e Ferrero, e nella logica delle cose.
No onesto, infatti, che, nessuno motivo avverso i
Carabinieri di nascondere la loro qualifica; e
oltretutto ingenuo che assessari politici che tendono
un agguato eretto debbano rispettare regole "cavallesche";
e davvero arbitrario, per non dire scapigliato,
ritenerne assessari politici persone che si trovano sul
pomeriggio del "covo", in quanto ben potevano essere
compagni che volevano onorarsi della identità di chi
in si riceve. Ho molto imitato l'Ordine
nelle tesi della spinta agguato "politico",
prevedo riferimento a pretese agguati, risalenti
ad anni prima in Peggio Emilio quando
opportuno al movimento studentesco, e a
lettere ministeriali, a firme "Giustiziani N. Italia",
per ventagli al non indico domicilio di
Milano (ignoto, peraltro, anche ai miei genitori),
ma tale assunto, genericamente posto a base,
nel corso dell'istitutiva, nel no "armamento",

17
17/1

Ma ad essere sparato da quel cannone, è stato dalla stessa Direzione nel subotturamento, guastato di ogni utilità, quando ha offerto, a precise domande, che la pistola gli venne data, con come la falsa patente, senza che ne avesse fatto niente.

Il mio mi è che l'Inghilterra mente ripendo di mentire, avendo fatto della falsità la sua legge (già un atto di patente falsa quando ne ha una legittima; giunge nel corso di Robinson alla guida di un'auto con targa falsa); vive nella clandestinità volontaria e già eretto di una pistola pronta all'uso, prete senza nome, e, nella sua logica di militante in una organizzazione che vede nei poteri costituenti dello Stato il nemico da combattere e abbattere, alla parola "bersaglio" non obbedisce, come un qualunque cittadino ligio all'osservanza delle leggi, ma si dà alla fuga, e non solo alla fuga. È fuori di dubbio - sulla base dei fatti oggettivi, rappresentati dal sequestro delle armi, del rapimento operato dalla Costa e delle prigioni - che nel corso del conflitto a fuoco furono esplosi 15 colpi di pistola,

8)

8/18
18/18

La parte dell'Ognibene e 10 da parte dei
staffieri dei carabinieri; che tale numero cor-
risponde esattamente alle somme dei fucili, in
numero di 13, rinvenuti nelle pareti della
cave, e dei due proiettili che ottusero il
muscio, colpi che certo non raggiunsero le
parti se è vero, come lo è, che uno venne
infranto sul suo corpo in sede autoproteica e
l'altro rinvenuto fra i miei vestiti. È un
fatto ora fatto altrettanto irrefutabile che i
colpi dei quali fu vittima l'Ognibene
furono tutti Napesanti.

È che ciò corrisponde alla realtà, risulta
dal sopralluogo effettuato dalla Corte, e
illustrato dai rilievi fotografici eseguiti nella
occasione. Nella stanza di via Armande
n. 12/14 mi accade attraverso un piccolo portone
e due battenti in vetro, oltre il quale vi
è un piccolo atrio rettangolare di cm. 126 x 286
in fondo ove vennero trovati i corpi dei due
fucili e in principio, dinanzi da una
schiavina di 4 gradini, il pianerottolo del
piano rialzato (cm. 385 x 178) alla cui
sinistra per chi entra, vi è la parte d'ingresso
dell'appartamento lulkone, nella quale all'altezza

19
M

di cui 122 da terra è stato rilevato un foro
(indicato come n° 13 nei rilievi fotografici e in
cui alle foto n° 45 e 46 eseguite nel corso del
sondaggio) sulla parete del sotto pianerottolo,
ovvero in faccia all'appartamento Culltrone, sono stati
rilevati ben 5 fori; tre in quelle di
destra (altri da terra em 123, 120 e 42 - nel
foto n° 40-44 che li contrassegnano con i
n° 12, 10 e 10) e due in quella posta di
fronte al portone d'ingresso e formante angolo
con la precedente. Va precisato che gli ultimi
due fori (di cui alle foto n° 2, 3, 37, 38, 39
ed in indicati con i n° 9 e 8) sono altri
da terra em. 95 e 101 e distano dall'angolo
con la parete di destra, rispettivamente em.
15 e em 29.

Superato l'appartamento Culltrone, e sinistra,
cominciamo la scala di accessi ai piani superiori.
Per accedere a ogni piano si percorrono due
rampe di scale, di cui da un pianerottolo
intermedio. Sulla sinistra scendo come la
parete della stanza delle scale, mentre sulla
destra e far inizio dal pianerottolo inter-
medio, fra il piano rilevato e il primo
piano, come una ringhiera in ferro.

9/ (20)
La rampa di scale che dal primo rialzato conduce
al pianerottolo intermedio tra quello e il primo
piano come fra due ponti, ved. foto 6/.

Sulla parete di sinistra della prima rampa
di scale si aprono al primo piano sono state
notate delle scalfitture, mentre sulla seconda
rampa di scale sono stati rilevati, e bene
distinte l'una dall'altra, in corrispondenza
del quarto sesto ascendente, un foro e una
scalfitture alti rispettivamente cm 164 e 174 dal
detto gradino (ved. foto n.º 9, 29, 30, 31, 32 che
indicano i detti rilievi con i m.º 7 e 6).

Proseguendo nella salita, è stato rilevato, nella
parete che corre lungo la rampa di scale
che dal primo piano conduce al pianerottolo
intermedio tra il primo e il secondo
piano, un foro alto cm 90 rispetto al
pianerottolo del primo piano e distante
dallo stipite dell'abitazione Mani, cm 51 (ved.
foto 10 e 28 che contraddistinguono il detto
foro col n.º 5).

Sulla parete della seconda rampa di
scale si aprono al 2.º piano, poi, sono
state notate tre fori, alti, dal piano del
primo gradino salendo, cm. 109, 124 e 126.

(21)
[nr. foto n.º 14, 23, 24, 25, 26 che indicano i
detti fori indicati con i numeri 4, 3, 2].

Infine, sulla parete della prima stanza
di sede che dal 2.º piano conduce al terzo
è stato rilevato all'altezza del 3.º scalino exen-
dente, un foro, alto dal piano del detto
scalino cm. 30 e distante dalla abbeverazione
Folbi, posta al 2.º piano, cm. 117 (nr. foto
13, 14, 20, 21 che indicano il detto foro al n.º 1).

D: tutti i proiettili esplori, attraverso una
ispezione operata dalla Corte, ne sono stati
rinvenuti soltanto due, e precisamente
lungo i tavolati corrispondenti ai fori n.º 3 (sulla
parte del pianerottolo del piano rialzato
posta di fronte al portone di ingresso) e
n.º 10 (sulla parete di destra del detto piano
rotolo, di fronte all'appartamento Caltanone
e di fronte a chi scende l'ultima rampa
di sede che immette nel pianerottolo). Altro
possibile essere stato rinvenuto dai P.L. nel
corso delle immediate indagini nel peri-
metro antistante l'appartamento Caltanone
e che determinò il foro n.º 13.

Completamente, quindi, sono stati recuperati:

5 proiettili, compresi i 2 che altrove

il Meritens.

10/
22
Mg

Di questi 5 proiettili reperiti è stato accertato che 2, quelli dei fori n.° 10 e 13, furono esplosi con la pistola "Colbre" 38 special in direzione del maresciallo Meritens, mentre quello relativo al foro n.° 9, unitamente ai 2 che attraversarono il maresciallo Meritens furono esplosi da una "Smith e Wesson" (vedi perizie disposte in dibattimento e perizie istruttorie). È stato inoltre accertato, dal perito balistico ing. Lense, che i fori n.° 1, 5, 6, 8, 11 e 12 sono stati provocati, verosimilmente o sicuramente da proiettili "el. 32 special" mentre quelli n.° 2-3-4 sono stati provocati, con ogni probabilità, da proiettili "el. 22 magnum" sprecati dal revolver "Arma" in direzione del brig. Colchaci. Infine, per il foro n.° 7 il perito ha formulato 3 ipotesi (impetto di un proiettile sui piccoli calibro e bassa velocità veridica, una scheggia, oppure un proiettile di grosso calibro "38 special" di rimbalzo).

A grande rilievo ha accertato la direzione dei colpi. Il proiettile che ha provocato il foro n.° 1 è stato esplosivo in direzione opposta

(23)
H

verticalmente perpendicolare al piano della parete;
lo speratore doveva quindi trovarsi nelle
prime campate di scala che dal pianerottolo del
2° piano porta in basso (vedi perizia balistica
n. 10 e 11). I proiettili che hanno determinato
i fori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 sono
stati esplosi tutti con traiettoria dell'alto
verso il basso. I proiettili, infine, che mossero
verso i fori 8, 9 e 13 nonché i due che
attraverso il manoscritto Meritano ebbero una
traiettoria praticamente orizzontale (vedi perizia
balistica e perizia medico-legale,
effettuate nel corso del dibattimento).
Sulle basi di dette simultanee osservazioni,
la Corte non ha esitato a dichiarare nell'affermare
che la vittima dell'imputato si era
regolato solo quando, colpito, ebbe ad
esplosare un colpo sparato nell'ultima
campata che conduce al pianerottolo del
piano rialzato, con direzione forse verso
l'alto, e completamente falsa.

Infine, i fori 6 e 7 situati nella
parte bassa cui sono le seconde
campate al centro del primo piano, come
ha rilevato il perito e come si

11/ (24) 17

duce facilmente delle unioni delle fotografie,
hanno un andamento dall'alto verso il
basso e non dal basso verso l'alto, sì.

Suppe presente, poi, che in istruzione l'Opri-
me Dichiarò di aver fatto strutto la parete
del primo piano di fronte a lui, affermazione
mentita degli accertamenti. Ma quello che
porta il foglio n.º 1 che, per la mia testimonianza
especifica, non può essere stato esplosivo che
all'origine in fuga mentre aveva già
inseguito, come ha osservato il punto, la prima
suppe di sede che dal 2.º piano conduce
in basso e ciò allo scopo di impedire
l'inseguimento. Invero, il colpo che provocò
l'esplosione, data la mia testimonianza non pote-
rebbe essere dei miei inseguitori che, per una
sagge finca, non potevano esplosione i colpi
che dall'alto verso il basso

con- Dichiarò per i fari 2-3-4 prodati
all'unica esplosione di fuoco del Colopai,
che ha Dichiarato aver sparato attraverso
la ringhiera; con- Dichiarò dei fari 5, 6, 7, 10,
11 e 12 prodati, ma il 6.º o 7.º dell'unica
colpo esplosivo del Fumo, sparato dalle
ringhiere del 3.º piano attraverso la

(25)
Soy

rimbe delle scale, e gli altri misuramenti
il mercante Maritano, rimasto solo all'ins
rimonto dell' Iguibene
l'otto finale della tragica sparatoria mi
e allorché il Maritano, dopo aver esplorato
colpi che provocarono i fori n.° 10, 11, 12,
rannemente mentre presone l'ultima rampa
di scale (lo tenuto da trionfante dell'alto
ero il bene), giunge al pianerottolo del piano
velocità e vien fatto segno a 4 colpi di
arma da fuoco da parte dell' Iguibene
che trovò vicino la parte dell'appartamento
l'ultima, come confermano lo stesso imputato
10 e il colpo, l'unico colpo rimasto al
Maritano, che ottiene la parte del l'ultima
e forse l' Iguibene.

La difesa dell'imputato nel corso della discussione,
ha sostenuto che per essere stato trovato, il
foro n.° 1, nascosto verso l'esterno, è stato
oggetto di trasmissione, comprovato dal
fatto che, nei rilievi fotografici effettuati
Sai e C. nell'investigazione, n.° 10-otto,
nella didascalia della foto n.° 13 (ved.
foto 13 - 14 pag. 45 e 46 vol I), della
esistenza di una esonazione la Sibonchia

La foto n.º 13 con recita: " Parete sx. della
 nave di scalo che conduce al terzo piano.

archivio sta ad indicare una enonazione col
 solo suo probotto probabilmente da "protezione".

dedotto, quindi, la difesa che, essendo l'enonia
 me, per imbarco, dell'alto in basso, e con

sono riproducibile alla parete - come riscontato
 la corte e dai penti - ~~la~~ ni e compiuto

la mitificazione per attribuire all'imputato
 speso del 1.º colpo.

La assunto è frutto di un errore deter-
 minato della Direzione della detta foto n.º 13

concerne non il foto n.º 1 / omia quello
 contatto della corte sulla parete della prima

nave di scalo che del secondo piano conduce
 terzo), bene - quello n.º 5 (quello cioè riscontato

la parete della prima nave di scalo
 dal primo piano conduce al secondo).

La prova di ciò risulta dal confronto fra
 detta fotografie con Direzione sbefote.

C.C., e quella, concernente il foto n.º 5.
 Vista, alle presenze della corte, nel corso

repubblicano (foto grafia n.º 10 fascicolo di rilievi
 fotografici eseguiti il 10 gennaio 1975), ~~quello~~ ^{manche}

11 della documentazione fotografica prodotta

(25)
 12/1/75

della Difesa. Da tale rapporto si nota che le (27) tre fotografie ritraggono lo stesso luogo, come si evince dal medesimo disegno sulla pannello vicino alla stipe della parte, e le stesse scelfiture.

In conclusione, le fotografie n.° 13 e 14 dell'accreamento fatto dai C.C. e quella ~~di cui alla foto~~ n.° 11 della Difesa riguardano il foro n.° 5 e non quello n.° 1.

Nel foro n.° 1 non vi è alcuna traccia nei rilievi fatti dai C.C. nella indagine, come nei fori n.° 2, 3 e 4. La Difesa ha, inoltre, sostenuto che la montatura alla base del telescopio ritratta al pianotetto del secondo piano vicino la abitazione del Fabbri, e a base d'intesa del foro n.° 1 (ved. foto 13, 14 e 22), non stata prodotta da un proiettile, e ciò perché nel corso del sopralluogo una indagine del secondo piano, Riccardo Maria, ha dichiarato di aver rinvenuto, la mattina del 15 ottobre, vicino alla montatura un oggetto a forma stellare, color rosso, consegnato a un signore in borghese, e di non aver notato, prima del fatto, la detta montatura.

137
28
Le tesi dei difensori - che hanno esposto
anche richiesta di perizia chimica, repinte
alle Corti - deve essere diretta, in quanto a
il punto ing. forse, sia i consulenti tecnici della
parte civile e dell' imputato, anche sulla base
di esperimenti effettuati, hanno convenuto sostanzialmente
mentre nell'escludere che la detta scalfittura sia
stata eseguita da un proiettile (vedi verbale di
ribattimento pagg. 92 retro, 93, 96, 98).

D'altra parte, va osservato che, ove un proiettile
avere provocato tale scalfittura, avrebbe
interamente provocato un foro, una scalfittura
in qualche punto del secondo piano, mentre
non è stato riscontrato.

Circa le affermazioni della teste, infine, va
ribattuto che, in mancanza dell'acquisizione
di quanto da esse riferito, tutte le
ipotesi sono possibili; ma nessuna di esse
è collegabile alla scalfittura e per quanto
non detto e per il fatto che il non
aver notato la scalfittura prima della sparatoria
non vuol dire che sia stata determinata
dalla esplosione del proiettile.

La miglior sorte, infine, merita l'affermazione
della difesa dell'imputato - fatta

nel corso della discussione - di rinumerazione
dello stato dei luoghi in relazione alle parti
del microtubo del pino ricoperto posto di
fronte al portone d'ingresso. Come si è
già detto, nel corso del sopralluogo, le lante
risultano in tale parte due fori, i n.° 8 e 9
(ved. foto 2 e 3 del relativo volume), mentre
secondo le misure e, nelle scorte della
foto n.° 4 scattate dai C.C. nelle immediate
vicinanze, risulta un terzo foro - contassegnato
con la lettera D.

A parte le dichiarazioni dell'imputato
sulla esplosione da parte sua di quattro
colpi allorché si trovava nell'atrio (due
che ottennero il Martello, uno ritrovato
nel foro n.° 9, e necessariamente anche quello
del foro n.° 8 data la vicinanza e
quello n.° 9 e alle comuni caratteristiche),
è rilevato che le lante nelle sue im-
pezioni nulla rilevano all'infuori dei due
fori - come si desume dal processo verbale
e dalle sopraindicate foto n. 2 e 3.

Stante ciò, non può non trattarsi di
un errore nel quale è incorso colui che
fece l'ispezione, errore che balza agli

chi, ove si tenga presente che, nella detta
fotografia, "il foro" indicato con le lettere
D. non presenta l'alone bianco (abbreviazione
dell'italiano) riscontrabile in tutti gli altri
fotografati. Trotter, invece, si una
macchiolina nera scabiosa degli inquirenti
in foro di proiettile. Parlare di imitazione,
di imitazione, presunto, e cose vuote di
nesso e più di ogni fondamento.
Attraverso tali argomentazioni - di cui si
dimostrano tutte le infondatezze - si
voluto insinuare che altri bersaglieri
circostanze veramente mentite da tutti
gli ufficiali e sottufficiali che ebbero respon-
sabilità per quanto operato nel " caso ". Di
Robbins di Medaglia, venendo dal di
non abbiano partecipato all'azione
che, tali insinuazioni sono mentite, oltre
che delle logiche ricostruzioni sui fatti,
alle stesse dichiarazioni dell'imputato, delle
circostanze che i proiettili che ottennero il
" merito furono esplosi da una " Smith e
Wesson - quella dell'imputato, e delle
altre, ma non infine considerazione
che, ove altri bersaglieri fossero stati

14/30
alp

all'esterno dell'edificio, il Mentore e i suoi commilitoni non avrebbero di certo effettuato un inseguimento pericoloso e mortale.

31
10/7/67

Concludendo e riassumendo, si può affermare che l'Ogribene, all'intimazione di "alt", rivoltegli dai sottufficiali del C.C., si diede alla fuga e, per renderla possibile, esplose un colpo di pistola. Di qui l'inseguimento e la reazione armata dei sottufficiali conclusasi con la morte del Maresciallo Mentore ed opere dell'Ogribene che gli esplose contro 4 colpi, attingendolo con 2.

Potrebbe ed esaminare, pertinenza, la condotta dell'Ogribene sub specie iuris, ritiene la Corte che erro integri tutti i reati contestatigli.

- 1) sussistono, senz'altro, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 699 C.P., in relazione all'art. 7 legge 14-X-1967 n.º 865 (copi no - e della rubrica), come provano la confessione dell'imputato e il sequestro della pistola. L'Ogribene ha volontariamente dete

15)
 into e portato fuori della propria abitazione,
 senza le necessarie autorizzazioni e licenze, (32)
 l'arme di cui sopra, e la giustifica-
 zione e bollette, e parte le munizioni
 di prova e le evidenti contrabbazioni; non
 può avere valore rinunciante.

Da disattendere la tesi del P.M., secondo
 cui la pistola "Smith e Wesson" usata
 nell'imputato sarebbe da considerarsi arma
 da guerra. Diverso, l'art. 44 del regolamento
 di P.S. alle lettere f. considera armi
 comuni da sparo "le rivoltelle o pistole
 e rotonde, di qualsiasi peso, calibro o
 dimensione".

Le due contrabbazioni concernono materialmente
 perché riguardano condotte diverse, distinte
 e autonome. (Corr. Leg. Min. 4-7-1953
 Giust. Pen., II, 7057)

Riesce in tutti i casi esterni - la contraf-
 fezione delle patenti di guida (art. 477 e 482
 l.P. capo e), che si da considerarsi autorizzazione
 amministrativa. Sulla materialità, "in materia"
 perché l'oggettivo è stato trovato in possesso
 del documento descritto in narrativa, intestato
 ad un fantomatico Pecchioli e con applicate

la propria fotografia; l'elemento psicologico
balza evidente dalle circostanze che l'Ogubene
ne consegnò all'amico "Marco" la fotografia,
messendone la pettente. Invece meno e
voler seguire la versione dell'Ogubene - e
indubbio che egli ha concorso con il "Marco"
nella contraffazione e l'ha voluto fornire
la fotografia, indispensabile per la bisogna.

Si aggiunge che l'Ogubene fu trovato in
possesso, come si è detto in narrativa, anche
di una certa identità falsa! A questo
poco è pari per gli aderenti all'organizza-
zione essere muniti di vari documenti
di identità falsa. Del tutto irrilevante,
poi, l'aspetto non vero del documento falso,
in quanto il resto in esame prescinde
dall'uso del documento e si perfeziona non
appena compiuta la contraffazione (ved.
Leg. Sez. II, 14-5-1962 Genova - Leg. per
Usc. amok. 1962, 1072).

3) Penitenze continuata e pubblico ufficiale
(cosp. b) art. 81, 337, 339.)

È pacifico che si tre nottuffici che
intimarono "l'ok! Carabinieri" all'Ogubene
la notte del 15-X-1974 nello stabile di

33

ie Humboldt di Robbiano di Melegnano, 16) (34) mpa
comprimo un atto del proprio ufficio,
inteso a fermare e individuare qualsiasi
persona diretta nell'appartamento controllato,
e ciò in esecuzione di un preciso ordine
venuto dai superiori - che i sottufficiali
fossero in abiti borghesi e fossero con la
pistola in pugno, e per via di un'altra
memoria, ovvia e antica, ora in terzo conto
dell'armamentario trovato nel "covo" e
della patenziale pericolosità dei frequentatori
del covo, risultata più che provata dal
precedente fermo del Boni e del Bertolacci
(quest'ultimo fermo alle 22,30 del
14-X-1974), in possesso di pistola con
colpo in corso.

Ciò posto, e sulla base di quanto già esposto
e considerato sulla pericolosità e fama delle
terre dell'Aquilone in ordine alla non qualificazione
dei sottufficiali e conseguentemente sulla veridicità
di quanto dai predetti affermato e ribadito, la
condotta dell'Aquilone - sempre mentre stava per
raggiungere il covo - non si è limitata alla
fuga, ciò che non costituisce certamente un ille-
cito - si è dato alla fuga, e, ma, numericamente

tenente, ha esploso un colpo d'arma da fuoco, non si sa con quale precise intenzione ma senz'altro per uccidere il proprio ferito, per opporsi ai "cecebineni" che stavano correndo e portandosi ad eseguire una volta del proprio ufficio. E con tale esplosione - che costituisce quanto meno una minaccia - l'Ogubene ha realizzato il contestato reato di resistenza nei confronti del Maresciallo Meritano e dei brig. Turco e Calapai; non anche, come contestato, nei confronti del maresciallo Grossi e del brig. Lukens, non presenti al momento dell'intervento.

E in tale condotta antiginnastica l'Ogubene ha permesso altresì e stato raggiunto nell'atrio del Maresciallo Meritano, scarica degli esatto la pistola.

Il reato è aggravato, per l'art. 339 C.P., dall'uso di arma e, per l'art. 61 n.º 2 C.P., dal vero teleologico, in quanto è stato commesso non solo al generico fine di sottrarsi alla identificazione ma anche per emulare in la impunità delle contestazioni sulle armi e del delitto di contraffazione delle patenti, le cui prove portate nella persona.

35

Da escludere, invece, l'aggravante dell'art. 61 n. 5
l.p. perché, nella commissione del reato, le
modalità di tempo non ebbero alcuna incidenza
e non lo facilitarono. Si tenga presente
che il tutto si svolse senza preordinazione
e in luogo illuminato.

Summate, infine, il vincolo della contemporaneità,
in quanto l'offesa fu posta in essere nei
confronti dei 3 sottufficiali, in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso.

4) Omicidio volontario (art. 271)

In base alle risultanze di quanto accade
sul piazzale del piano rialzato, in
proximità dell'appartamento Lulione, non
vi è dubbio che l'uccisione del manovale
meritava d'essere attribuita all'opinione,
e titolo di omicidio volontario.

La volontà omicida è conclusa dalla
natura micidiale dell'arma usata, dalla
rapida reiterazione di ben 4 colpi, come
si desume dalla perizonia uguale, dalle
brevi distanze di tiro (come si ricorre nelle
caviglie del locale) e dalla regione attinta
(il polmone destro e il cuore).

Di fronte a tali elementi, pur tenendo

36

caso dello stato d'animo dell'ignaro,
perché si omicidio preterintenzionale significa
far violenza alle resiste delle cose.

Il delitto, giurata contestazione, è aggravato:
dell'art. 61 n.º 10 C.P., perché la vittima era
un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni; dall'art. 576 n.º 1 in relazione
all'art. 61 n.º 2 C.P. perché commesso al fine
di ommerarsi la impunità di tutti i reati
precedentemente esaminati. Da escludere, invece,
per le stesse ragioni già esposte in ordine
al reato di resistenza, l'aggravante dell'art.
61 n.º 5 C.P.

Del tutto infondate, ad avviso della Corte,
le tesi avanzate dai difensori dell'imputato
nella resistenza della difesa legittima
(reale, preventiva o ecumenica per colpa).

Giurata, provato - come lo è - che l'ignaro
della intenzione di "alt." mistogli del C.P.,
ripose scambie alla fuga ed esplodendo
un colpo di pistola, emettere il reato
di resistenza; ritenuto che l'art. 53 C.P.
legittime il uso delle armi da parte del
pubblico ufficiale al fine di adempire un
atto del proprio ufficio quando si è

37
Mg

articolato delle necessità di respingere una violenza
o vincere una resistenza all'Autorità; ritenuto
che nel caso in esame, leuse l'azione armata
esplicita dell'Organismo, la necessità dell'uso delle
armi da parte dei sottufficiali ~~veniva~~ si
imponesse come l'unico mezzo per adempire
l'atto di ufficio loro ordinato dai superiori;
tutto ciò premesso l'invocata legittima difesa
nelle sue varie eccezioni - è completamente da
riconoscere per la mancanza del requisito
dell'"offesa ingiusta".

Tale requisito è del tutto costante nelle
condotte dell'Organismo, perché l'offesa di cui
fu oggetto (e cui diede corso con il
ricorso all'arma) e che lo determinò all'omi-
cidio, non può qualificarsi "ingiusta", cioè
in contrasto con i precetti dell'ordinamento
giuridico, buon-giusto, legittimo. Invero,
il fatto compiuto dai sottufficiali nello
adempimento di un dovere, e con il
necessario indispensabile uso delle armi - è
stato legittimo, tale cioè da non poter costituire
la invocata discriminazione.

Ne, altresì, può ritenersi esistente l'ottenimento
della provocazione, atteso che - per quanto si

(38)

moy

è detto - il comportamento dei sottufficiali è
stato legittimo e proporzionato alle situazioni
di pericolo verificatesi ed opera di Ogubene.

Dottrine e giurispudenze sono concordi nel
ritenere che colui il quale sta inizio all'epi-
sodio violento non può dirsi né sotto
controllo all'azione della necessità di

difendere un proprio o altrui diritto contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta,
perché se taluno si pone volontariamente
nella condizione di pericolo attuale, la
spinta che difere non si può dire
provveniente dalla necessità, bensì dal fatto
proprio.

Esaurite le trattazioni dei reati, il
compito della Corte è quello di esaminare
le personalità dell'Ogubene, comprendere i
motivi che hanno spinto un giovane di
20 anni, incensurato, ad abbandonare gli
studi, la famiglia e ad entrare in
una volontaria clandestinità, nella illegalità,
mediante l'emissione di false identità
e il procacciamento di un'arma "enonima",
e a delinquere nella maniera più violenta
fino all'uccisione del Maresciallo maggiore

39

mgh

Felice Meriteno, un tuore dell'ordine che
ha dedicato tutta la vita a difesa della
società e dello Stato, con perizia, entusiasmo
e mezzo del pericolo formò presso i numerosi
uomini riuniti nel suo fascicolo personale,
alquanto egli otti, e l'ha concluso con fi-
cendole, in adempimento del proprio dovere
di lavoratore e di combattente, prendendo
i gueri nell'azione.

L'Equilibrato, in meglio il programma
politico espresso, ha avuto di
trasformare il banco degli eccitati in
una tribuna per propagandare le proprie
ideologie e di opporre l'ultimo del
sistema e indice del "proletariato opposto".
Tale suo atteggiamento ha, per la lotta,
un solo, indispensabile valore: quello di
dimostrare quanto possa essere ingeneroso
plegato l'arrivo di un giovane dei politici
Non di volenze e di odio, commentati
di ideologie.

Indubitabilmente, l'Equilibrato - trovato
della premessa politica intrinseca di odio
e - enfiato della legalità, più che per
intima convinzione sulla, per una benedizione

19/
40
M

all' intelletto e del cuore, operate da folli
profeti che lo hanno indotto ad agire
" clam et vi ", in contrasto con la
naturale, generosa, aperta inclinazione
della giovinezza.

Eppure, se è vero che il giudice deve
tener conto della personalità del reo
nella determinazione della pena; l'aver
dipinto agito per motivi in cui vi
fondono impulsività, emozione e suggestione,
impone la concessione dell' attenuante
generica.

L' attenuante di cui all' art. 62 bis C.P.
va concessa per tutti i reati e, per
quanto concerne, va giudicata equiva-
lente a tutte le attenuanti ritenute
sussistenti.

Avuto riguardo alle circostanze tutte dell' art.
133 C.P., in particolare alle entità e alle
modalità soggettive dei singoli episodi criminosi,
nonché alle intenzioni del delitto; tenuto conto
delle attenuanti generiche concesse, del principio
di equivalenza e del vincolo della continuità,
stimo proporre le seguenti pene:

1) per l' omicidio volontario, anni 24 / ventisei

20; (42)

quattro) di reclusione;

3) per la resistenza continuata, anni 2 di reclusione
 (p. b. anni 1, mesi 6, aumentata di mesi 6 per la
 continuazione);

per il falso in patente, anni 1 di reclusione
 (p. b. anni 1, mesi 6 - $\frac{1}{3}$ per l'art. 62 bis C.P.)

4) per la detenzione di pistole, mesi 4 di arresto
 (p. b. mesi 6 - $\frac{1}{3}$ per l'art. 62 bis C.P.)

5) per il porto di pistole, mesi 8 di arresto
 (p. b. anni 1 - $\frac{1}{3}$ per l'art. 62 bis C.P.).

Complementamente, l'Organiere va condannato alle
~~carceri~~ pena di anni 27 (ventisette) di reclusione
 anni 1 (uno) di arresto.

Dato il quantum della pena inflitta,
 l'Organiere va, inoltre, condannato alle pene
 accessorie della interdizione perpetua dei
 pubblici uffici e della interdizione di fare
 suoceri la pena, e sottoposto, a pena
 esplicita, alla minoranza di minoranza della
 libertà vigilata per il periodo minimo di
 anni 3 (tre).

In applicazione degli artt. 240 C.P. e 480 C.P.P.,
 va ordinata la confisca di tutte le cose
 appartenenti all'Organiere, attualmente in giudizio
 sequestrato, e dichiarata la falsità della

potenti di quiba n.º 1456786, risultante kilometri
 della Prefettura di Milano a "Pecchioli Marco".
 Infine, all'effettuazione della penale responsa-
 bilità conseguente, per l'ignavia, la condanna,
 ed pagamento delle spese processuali; ed rima-
 nimento dei denari da liquidarsi in separate
 rate - in favore della parte civile Mantovano
 Egio; ed pagamento in favore di quest'ultima
 di una provvisionale di £ due milioni; alle
 rifusione, in favore della suddetta parte civile,
 delle spese di costituzione, rappresentanza e
 onorarie, liquidate in £ 1 milione, in
 compenso gli onorari.

P. A. M.

visti gli art. 480, 483, 488, 489 C. P. P.

Dichiaro

Ognibene Roberto colpevole:

del delitto di omicidio volontario, sub A -
 escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n.º 5
 C. P.;

del delitto di resistenza continuata, sub b.
 escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n.º 5
 C. P., e con esclusione del resto nei confan-
 ti del Mezzello Bruno Rosario e del Brigo
 Piero Sotera Angelo;

21)
HB
mg

del delitto di falso in c/;
e delle contraffezioni mb D/ ed E/;
e, come egli per tutti i reati le attenuanti
generiche, ritenute equivalenti alle attenuanti
di cui egli art. 526 n.º 1. in relazione
all'art. 61 n.º 2 C.P. e 61 n.º 10 C.P., in
ordine: al reato di omicidio, ed alle
attenuanti di cui egli art. 61 n.º 2 e
339 C.P. in ordine alla resistenza; lo
conferma.

per il delitto mb A/, alla pena di
anni ventiquattro (24) di reclusione;
per quello mb B/, alla pena di anni due
(2) di reclusione;
per quello mb C/, alla pena di 1 (uno)
anno di reclusione;
per la contraffezione mb D/, alla pena
di mesi 4 (quattro) di arresto;
per la contraffezione mb E/, alla
pena di mesi 8 (otto) di arresto;
e con. complementare, alla pena di
anni 27 (ventisette) di reclusione e
anni 1 (uno) di arresto, nonché al pe-
governo delle cose processuali.

Dichiaro

(45)
M.P.

Ogilene Roberto interdetto in perpetuo
dai pubblici uffici e interdetto legalmente
durante la pena;

Disposizione

che, a pena espressa, non sottopossa alle
misure di sicurezza delle libertà vigilate
per il periodo minimo di anni tre (3/);

Ordine

la confisca delle cose, sequestrate all'impugnato,
ora attualmente in giudiziole sequestrate;

Misure

la libertà delle patenti quibus n.º 14
56.786, simultaneamente rilasciate dalla Prefettura
di Milano e Reclusi Marco;

Condanne

infine, l'Ogilene al risarcimento dei
danni, compresi dal delitto di omicidio
mob. A); la liquidarsi in separate
sedute, e farne delle costituite parte
civile Meritens Ezio, cui viene emessa
la somma di £ 2 milioni, e
Kikolo di provvisorio, anche in favore
della stessa parte civile; alla rifusione
della metà di costituzione, rappresentanza
e emersione, che si liquidano in

22/

46
M. G.

complesivo £ 1.000.000 (1 milione), in compen-
si oneri.

Milano, 29 - 1 - 1975.

Il Presidente

G. De Michelis

telegraficamente

IL CANCELLIERE

(dr. Michele Bongioanni)

M. G.

Deposita in Cancelleria

off. 4 aprile 1975

IL CANCELLIERE

(dr. Michele Bongioanni)


M. G.

è presente sentenza è stata affollata dell'impulso,
del difensore, del Pubblico Ministero e del Procuratore
generale -

Il Cancelliere

G. De Michelis

7 copie conforme all'originale depositate distribuite
nell'incendio del 5. 10. 1975. La presente fotocopia è stata
ricevuta dal difensore. Milano, 16/10/1975
Il Cancelliere
M. G.




2° SEGRETERIA REGIONALE DI MILANO

La presente sentenza
si compone di N. 46
(presentata) fogli, con l'elenco
dei nomi e delle imprese
anulate destinate e nell'incendio del 5/11/1975

IL CANCELLIERE DELLA SEZIONE
DELLA 2° SEGRETERIA REGIONALE DI MILANO
(DGR. ...)

[Handwritten signature]



La Corte Assise di Appello di Milano,
con sentenza 11.1.1974 ritenuta la
colpevolezza tra i delitti di omicidio
e rapina e tra le controvenienze
di detenzione e porto abusivo,
confermato la pena di anni 27 di
reclusione e anni 1 di arresto -

Conferma nel resto -
La Corte di Cassazione con sentenza
16.5.1978 ha dichiarato inammissibile
il ricorso del P.M. e riferito pubblico
dell'imputato -
Milano, 25/1/79

Il Direttore di Sezione



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

BERTOLI Gianfranco

Sentenza di 1° grado

1.3.75

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° Dr. MARIO DEL RIO Presidente
- 2° " ANTONIO STELLA Giudice estensore
- 3° Sig. SILVIO CANZI Giudice popolare
- 4° " PIERANGELO CASATI "
- 5° " ROSARIA BROSCA "
- 6° " GIOVANNI COZZI "
- 7° " AMBROGIO COLOMBO "
- 8° " GIUSEPPE COZZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: BERTOLI GIANFRANCO nato a Venezia il
30/4/1933, detenuto per questa causa nelle
Carceri Giudiziarie di S. Vittore dal 17/5/73
presente
..... IMPUTATO

A) del reato di cui all'art. 422 c.p.p. CP.
..... per avere, al fine di uccidere, compiuti
..... atti tali da porre in pericolo la pubbli-
..... ca incolumità; in particolare lanciava
..... un ordigno sulla folla che stanzionava in-

N. 12/75 della Sentenza

N. 121/74 Reg. Gen.

N. 261980 Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

1/3/75 197

CAUSA

a carico di:

BERTOLI Gianfranco

Spediti estratti esecutivi a

*Procur. (anche per
pubbl. ed. affionis.
e Querele*

il - 1 FEB 1977 197

Redatte schede

dalla Corte d'Assise di Milano

il 22-1-1975 197

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

nanzi alla Questura di Milano, cagionando la morte di Bortolozzi Gabriella, Panzino Giuseppe, Masarin Federico, Saia Felicita, Bortolozzi ed il ferimento di 46 persone.
In Milano il 17 maggio 1973.

- B) del reato di cui all'art. 1 Legge 2/10/67 n. 895, per avere, senza licenza dell'Autorità, introdotto nello Stato una arma da guerra, e precisamente, una bomba a mano di tipo militare. Fatto commesso il 16 maggio 1973 al confine italo-francese ed accertato in Milano il 17 maggio 1973.
- C) del reato di cui all'art. 2 Legge 2/10/67 n. 895, per avere in Italia ed a Milano, fino al 17 maggio 1973, detenuto l'ordigno di cui al capo B) della rubrica.
- D) del reato di cui all'art. 4 cap. Legge 2/10/67 n. 895 per avere illegittimamente portato in luogo pubblico, sia di notte sia nel corso di una pubblica manifestazione, l'ordigno di cui al capo B) della rubrica. In Milano il 16,17/5/1973
- E) del reato di cui all'art. 648 C.P. per avere acquistato, verosimilmente in Milano, da persona non identificata, in epoca imprecisata, ma presumibilmente intorno al gennaio 1971, un passaporto intestato a Magri Massimo e che sapeva proveniente da delitto di furto, commesso in danno del predetto. In Bergamo nel giugno 1969.
- F) del reato di cui agli artt. 477 e 482 C.P.; per avere in concorso con persone, allo stato non identificate, falsificato il passaporto di cui al capo E) della rubrica, apponendovi la propria fotografia e modificando i dati relativi alla statura. Fatto accertato in Milano il 17/5/1973.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

PARTI CIVILI:

CIMA Giorgio, VINCENZI Angelo, PROIETTI PIERO, ALOISI Giancarlo - elettivamente domiciliati in Milano, via Besana 6 - presso l'avv. Garramone Michele.-

ORZI Ferruccio, BUCCI Renzo, PATTI Giacomo, VENTIMIGLIA Matteo - elettivamente domiciliati in Milano, Via Besana 6 - presso l'avv. La Villa Salvatore.-

FICHERA Rita, COMPAGNONI Maria Luisa, ROVERETO di RIVANAZZANO Rolando, LORENZONI Pietro, BOZZI Nicola, ROSSI Pietro, RAZZA Antonio, elettivamente domiciliati in Milano, C.so di P.ta Vittoria 31 presso l'avv. Cillorio Armando

MASARIN Sergio - in proprio e per procura speciale per con
per MASARIN Bruno - MASARIN Aldo - MASARIN Gino -
BALDISSIN Maria - MASARIN Anna - MASARIN Lino -
elettivamente domiciliati in Milano, via Besana 6
presso l'avv. Salinari Raffaele.-

MENDINI PRANDI Lidia elettivamente domiciliata in Milano, Via Durini 15 presso l'avv. Janni Marco.-

LEO Francesco, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Mameli 9, presso l'avv. Saccaro Giovanni Luigi.-

TAMPOIA Giuseppe con procura speciale per conto di
SAIA Federico - SAIA Carmelo - SAIA Antonio - SAIA
Angela - elettivamente domiciliati in Milano, Bastio-
ni di P.ta Nuova 12, presso l'avv. Tampoia Giuseppe.-

VITALI Maria Luisa, elettivamente domiciliata in
Milano, C.so di P.ta Vittoria 8, presso l'avv. Consa-
lez Marco.-

BENVENUTI Giorgio, elettivamente domiciliato in Mila-
no - Via Fontana 3, presso l'avv. CAlesella Franco.-

BERETTA Cesare, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Fontana 6, presso l'avv. Montella Ugo.-


MASARINI Rino, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Besana 6, presso l'avv. SALinari Raffaele.-

BERNAREGGI Aldo, elettivamente domiciliato in Milano,
Via Visconti di Modrone 1, presso l'avv. Bartolozzi
Rodolfo.-

PELLIZZARI Maria Eleonora, elettivamente domiciliata
in Milano, Via Fontana 4, presso l'avv. Dedola Gio-
vanni Maria.-

PANZINO Elio, elettivamente domiciliato in Milano
Via Cesare Battisti 4, presso l'avv. Malagugini Al-
berto.-

In esito al pubblico e orale dibattimento tenutosi in
contraddittorio dell'imputato, sentiti i patroni
di parte civile, il pubblico Ministero, il difensore
dell'imputato nonché l'imputato che per primo e per
ultimo ha avuto la parola, si osserva:



Motivi della decisione

1)

Alle ore 11 del 17 maggio 1973, al termine di una cerimonia in memoria del commissario Calabresi avvenuta nel cortile della Questura di Milano, un individuo che sostava sul marciapiedi opposto all'ingresso della Questura lanciava un ordigno esplosivo.

L'esplosione cagionava la morte di Bertolon Gabriella, Panzino Giuseppe, Masarin Federico e Bertolazzi Felicità ed il ferimento di 46 persone, raggiunte dalle schegge della bomba. L'attentatore, subito individuato e percosso da alcune persone, si chiamava Gianfranco Bertoli ed era in possesso di un passaporto falso. Le indagini prendevano subito considerevole ampiezza come pure l'istruttoria formale iniziata qualche giorno dopo su richiesta del P.M.: ed infatti l'occasione della strage e l'evidente connessione con la cerimonia celebrativa del commissario Calabresi la qualificavano immediatamente come un gesto politico di rilevante gravità e probabilmente come manifestazione di una strategia eversiva delle istituzioni, per ciò stesso dunque ispirata da un gruppo organizzato e collegato ad un vasto ed oscuro disegno criminoso. L'istruttoria pertanto prendeva l'avvio attraverso un labirinto di circostanze, di collegamenti, di accertamenti e si svolgeva nel

2)


sense di far luce su un fatto enigmatico e inquietante al di là del nudo fatto criminoso. Tuttavia, ad un dato momento, il G.I. sulle conformi conclusioni del P.M. rinviava a giudizio Gianfranco Bertoli per il reato di strage (e per i minori reati connessi alla strage e riguardanti il possesso del passaporto falsificato), mentre disponeva il prosieguo della istruttoria formale "allo scopo di individuare eventuali concorrenti". Sulla legittimità di tale decisione istruttoria la Corte si è già pronunciata con l'ordinanza emessa nella prima udienza del 18 febbraio u.s., a seguito di istanza del difensore tendente al rinvio del procedimento e, in questa sede, non si deve che richiamare la motivazione di detto provvedimento. E' necessario tuttavia precisare quanto segue: è ovvio che il thema decidendi di questo processo è quello determinato dalle imputazioni per le quali il Bertoli è stato rinviato a giudizio e non è compito di questo giudice pronunciarsi, sull'esistenza di specifici correi nel delitto: ciò è riservato agli accertamenti ancora in corso di istruttoria ed alle autonome decisioni del giudice istruttore. Tuttavia ciò non può esimere questa Corte da una valutazione e da un inquadramento globali dell'azione del rinvio.

3)

dell'imputato, limitatamente alle circostanze emerse in questo procedimento.

L'ultima affermazione - rispondente ad una normale regola di valutazione giuridico-penale - non avrebbe bisogno di ulteriore svelgimento se non fosse per l'importanza peculiare che assume nel presente procedimento. Il Bertoli ha sempre sostenuto ed ha ribadito con forza anche nel dibattimento di aver agito da solo, senza complicità e collegamento alcuno, per compiere un atto individuale nella linea politica della c.d. "propaganda del fatto" degli anarchici individualisti. Su questa unica tesi egli ha sviluppato la sua difesa e la sua spiegazione dell'atto criminoso, avendo cura di smentire - contro molte volte l'evidenza del contrario - ogni circostanza che pur senza nessuna specifica utilità difensiva dimostrava e talvolta induceva a ritenere che egli non avesse agito da solo, ma collegato ad un gruppo di concorrenti, dalle ramificazioni lontane e complesse. E' stato così necessario nel dibattimento - seguendo del resto la stessa impostazione della sentenza istruttoria - riscontrare con tutti gli elementi disponibili la veridicità delle sue affermazioni e

./.

4) 

contrapporvi tutte le contrarie risultanze. Solo attraverso questa dialettica delle contraddizioni era possibile pervenire non all'accertamento dell'integrale verità - riservata agli sviluppi ulteriori dell'istruttoria - ma alla qualificazione, necessaria e non procrastinabile del fatto criminoso. A detta qualificazione il giudice penale è tenuto per l'individuazione dei motivi che impone sempre la ricerca e l'interpretazione del movente, soprattutto in delitti di tale portata e di tale gravità. E' obbligato inoltre, ai sensi dell'art.133 del x c.p., nell'applicazione della pena e nell'esercizio della facoltà discrezionale di determinazione della stessa, a tenere conto della natura, della specie e di ogni altra modalità dell'azione come della capacità a delinquere, desunta tra l'altro dai motivi a delinquere e dal carattere del reo/ in termini meno tecnici e più fantasiosi, ad applicare quel complesso di regole che è stato chiamato il polmone del sistema penale. Orbene il polmone di questo processo è precisamente rappresentato dall'indagine svoltasi in istruttoria e in dibattimento, di cui ci accingiamo a riferire e che implica quella dialettica delle contraddizioni a cui si accennava. Esiste infine un'esigenza

5)


ulteriore - non strettamente giuridica -: il compito del giudice è quello di giudicare un fatto costituente reato e l'autore di tale fatto, ma di fronte ad eventi - come quello che qui si rievoca - che colpiscono la coscienza civile di un'intera nazione, non può rinunciare ad una collocazione storica, nè a ricercare la spiegazione in un più vasto contesto di avvenimenti e di situazioni?

I precedenti della strage devono essere fatti risalire al soggiorno del Bertoli in un Kibbutz di Israele e all'impossessamento della bomba di fabbricazione israeliana che egli - secondo la sua versione - porterà nel viaggio di ritorno in Italia attraverso i due scali di Genova e di Marsiglia, e che lancerà il giorno dopo il suo arrivo a Milano sulla folla che sostava sul marciapiedi della Questura. La tesi del Bertoli è precisamente quella di aver sottratto la bomba nel Kibbutz molto tempo prima della partenza, con l'intenzione di compiere un gesto individuale, di averla portata con sé nel viaggio, eludendo la sorveglianza ed i controlli sia alla partenza che all'arrivo della nave che lo trasportava da Haifa a Marsiglia. Va notato che le circostanze della sottra-

6)

zione e della detenzione della bomba per circa un anno sono particolarmente importanti, perchè strettamente funzionali all'assunto di aver agito da solo e di propria iniziativa: ma già rispetto a questi fatti le dichiarazioni dell'imputato appaiono sommarie e improbabili. Della sottrazione della bomba egli ha parlato in istruttoria in modo estremamente generico sia rispetto all'epoca che al luogo ("in un alloggio di militari", "non ricordo bene in quale posto in particolare io abbia sottratto la bomba; mi sembra accanto ad un letto ove vi erano altre bombe"). Nel dibattito invece ha fornito una versione diversa e più precisa e la memoria ha abbandonato le originarie incertezze: probabilmente perchè al corrente del fatto che le indagini disposte in Israele nella immediatezza del fatto escludevano che mai si fossero verificati furti negli ultimi anni nell'armeria del Kibbutz Karmia e che successivi controlli avevano accertato che nell'armeria non erano mai state custodite bombe (perchè i militari di stanza nel villaggio erano dotati solo di armi leggere e nei dintorni non c'erano mai state esercitazioni militari con lanci di bombe); infine perchè Jacques Jemmi, un francese che aveva diviso per lungo tempo la stanza con lui,

./.

7) 

aveva escluso di aver mai visto bombe nell'alloggio, il Bertoli precisa che sottrasse la bomba ad un amico, prelevandola nell'alloggio di costui, dove si era recato durante una festa, per andare a prendere della marijuana. Cercando la droga per incarico dell'amico, aveva trovato la bomba, se ne era impossessato e la aveva portata e custodita nella sua stanza, ove aveva abitato prevalentemente da solo (tranne periodi brevi in cui aveva ospitato qualcuno, come Jacques Jemmi), senza che nessuno se ne accorgesse. D'altronde il furto della bomba non aveva avuto seguito, perchè il detenuto, per evitare seccature e inchieste delle autorità militari, avrebbe potuto (e le occasioni non mancavano nel clima del paese in stato di guerra permanente) procurarsene un'altra sottraendola a sua volta ad un altro militare, per ricostituire così la sua dotazione. Quest'ultima versione del Bertoli non convince e non è certo idonea a dissipare i dubbi generati dalla prima versione; non solo perchè l'inchiesta delle autorità israeliane ha escluso - come si è detto - che nel Kibbutz ci fossero bombe e accertato che i militari di stanza nel villaggio non possedevano che armi leggere, non solo perchè nell'alloggio del Bertoli, frequentato e diviso con

8)

altre persone, la bomba non fu mai notata. Anche a credere all'immaginosa versione del rinvenimento della bomba, nelle circostanze di cui si è riferito, è difficile pensare che nella mente del Bertoli si fosse stabilizzato, in un'epoca ancora remota, un disegno così fermo e particolareggiato da indurlo, in qualsiasi evenienza, ad impossessarsi di un ordigno per compiere un attentato e una strage di incerta realizzazione.

Nonostante l'abilità del Bertoli nel contrapporre considerazioni diverse e contrarie, rimane ferma e imm modificabile dopo l'istruttoria dibattimentale la considerazione del G.I. dell'estrema improbabilità che il Bertoli abbia potuto superare con la bomba addosso e nella valigia i minuziosi controlli predisposti dalla Polizia israeliana al momento dell'imbarco. Risulta dagli atti compiuti in Israele e dalla pianta descrittiva che le perquisizioni erano duplici sia sul bagaglio che sulle persone. Con l'esibizionismo che è tipico del suo carattere il Bertoli ha vantato nell'interrogatorio reso alla Corte l'abilità con la quale si sarebbe sottratto alle perquisizioni accurate e ripetute che si svolgevano all'im-

9)

barco ad Haifa, alla partenza della nave per Marsiglia.
La bomba nella tasca dei pantaloni, fatta scivolare
poi nella borsa al momento della perquisizione sulla
persona, l'esibizione della Bibbia, le chiacchiere
con il personale di controllo per sviare l'attenzione,
la domanda se avesse hascish e la risposta ironica
e provocatoria che portava una bomba addosso, non so-
no in fondo che un campionario di stratagemmi abil-
mente inventati per coprire una diversa verità. E'
facile obiettare che non è impossibile per taluno
eludere anche i controlli più scrupolosi, come certa-
mente erano quelli dello Stato di Israele, perchè
l'esperienza dimostra come si possa, in determinate
circostanze, e con l'esercizio dell'abilità, passare
attraverso le maglie della sorveglianza più rigorosa.
Ma la credibilità del Bertoli non va analizzata in
singole circostanze indipendenti ma attraverso una
serie di fatti legati indissolubilmente tra loro.
Salito sulla nave, la bomba - sempre secondo la ver-
sione dell'imputato - rimane nella borsa ove era sta-
ta fuggacemente nascosta al momento della perquisizio-
ne. La nave Dan approda nel porto di Genova, ma il
Bertoli, la cui destinazione era l'Italia - non ter-
mina il viaggio a Genova, ma lo prosegue fino a Marsiglia.

10)

La nave Dan, partita dal porto di Haifa l'8 maggio 1973 fece scalo a Genova il 12 e ripartì dopo alcune ore per Marsiglia ove giunse il successivo giorno 13 alle ore 10. Perché non sbarcò a Genova e proseguì per Marsiglia? Avendo una bomba addosso non sarebbe stato naturale evitare ulteriori controlli e un ulteriore passaggio di frontiera dalla Francia in Italia? Perché la deviazione a Marsiglia se egli aveva intenzione di recarsi a Milano? Risponde il Bertoli che voleva arrivare in Italia il giorno prima dell'attentato (egli presumeva che ci sarebbe stata una commemorazione di Calabresi nell'anniversario della morte e cioè il 17), anche perché voleva abbreviare la sua permanenza in Italia essendo ricercato per un mandato di cattura mai eseguito. Inoltre, essendo in possesso di un passaporto italiano (per di più falsificato) sarebbe stato controllato come un italiano (e cioè con maggior rigore), per cui preferì scendere dalla nave con la carta di sbarco durante le ore di sosta, lasciando a bordo il suo passaporto. Arrivato a Marsiglia, il bagaglio fu controllato ma la bomba l'aveva rimessa in tasca ed egli si recò direttamente all'Hotel du Rhône ove prese alloggio. Restò a Marsiglia tre giorni fino alla partenza in

11)

treno per Milano, alle ore 6 del giorno 16.

Questo soggiorno a Marsiglia è una delle pagine più inquietanti della storia perchè esso probabilmente contiene la chiave per la spiegazione dell'effettiva preparazione della strage di Milano. Anche se, allo stato delle risultanze e malgrado le indagini svolte sul luogo dalla Polizia italiana in collaborazione con quella francese, non si è potuta raggiungere la prova di incontri e collegamenti a Marsiglia con persone determinate, sussistono vari indizi e circostanze dalle quali può desumersi che quegli incontri e collegamenti ci furono. In primo luogo va osservato che il proseguimento per Marsiglia da Genova resta fondamentalmente immotivato. L'intenzione di abbreviare il soggiorno in Italia, limitandolo al giorno precedente all'attentato, per il timore di essere arrestato in esecuzione di un mandato di cattura del 1970, è manifestamente un pretesto, perchè il Bertoli, che in Israele riceveva varie lettere dall'Italia, aveva probabilmente saputo che detto mandato era stato revocato a seguito del suo proscioglimento in istruttoria. Comunque, un uomo della sua esperienza giudiziaria ben sapeva che sarebbe bastato un minimo di prudenza e di cautela per evitare che si verificasse

./.

12)

il suo arresto, del tutto improbabile date le circostanze. Secondariamente è ridicolo che egli temesse, sbarcando a Genova, un controllo più rigoroso del suo passaporto, del quale, nonostante fosse vistosamente falsificato, aveva fatto uso in diverse circostanze, esibendolo alle polizie di mezza Europa prima del viaggio in Israele, usandolo in Israele e sapendo di doverlo esibire alla Polizia italiana al passaggio della frontiera. Egli era ben immunizzato contro tali pericoli e si era abituato ad usare il documento con disinvoltura, anche se è singolare il fatto che egli abbia potuto servirsi di un passaporto con dati alterati e con l'indicazione dell'età in evidente contrasto con quella della persona in Svizzera, Germania, Francia, Israele presso Polizie ed uffici consolari. Ma non basta: il soggiorno a Marsiglia doveva avere ben altra finalità che quella di un'occasionale attesa, se è vero che il Bertoli, dopo aver preso alloggio all'Hotel du Rhone, non permise che una sola notte su tre. La cameriera, la padrona e il portiere del piccolo albergo marsigliese, sentiti in Francia, notarono che non solo il letto non veniva disfatto (doveva essere una ben strana abitudine quella riferita dal Bertoli di rifarsi il letto al mattino anche

13)

in una camera d'albergo), ma che da altri non equivoci segli la stanza non era lasciata come da chi vi avesse pernottato. Risulta pure che il Bertoli avesse ripetutamente chiesto dove si trovava una certa zona periferica della città e che, nel prenotare la camera, avesse l'atteggiamento di qualcuno che volesse farsi notare. Questi ultimi elementi non sono essenziali se considerati separatamente, ma assumono un colore ed un significato più intensi, se si collegano alle importanti testimonianze raccolte in Israele. Il teste Weinberg riferisce che il Bertoli gli raccontò che "doveva ricevere una lettera che avrebbe determinato la sua partenza da Israele..... una lettera importante che avrebbe indicato i particolari del viaggio;" gli confermò poi di avere ricevuto la lettera e che doveva partire. Il teste Shusterman riferisce che il Bertoli doveva giungere in Francia il 15 maggio, dove un compagno lo attendeva, sottolineando "devo assolutamente essere lì il 15 maggio;" agguise che andava in Francia e forse (solo forse) sarebbe andato in Italia, che aveva paura di giungere in ritardo in Francia per il suo incontro. Il 3 maggio arrivò per la prima volta al lavoro con mezz'ora di ritardo, dicendo che aveva dovuto scrivere una lette-

14)

ra e spedirla subito. La teste Dina Arzolari, che aveva il compito di ricevere la posta in arrivo ^{nel} dal Kibbutz, che esaminava i francobolli sulle buste e spediva quella in partenza, conferma la circostanza, precisando che l'imputato riceveva e spediva lettere in Italia; aggiunge che prima di lasciare il Kibbutz scrisse in Italia ed ancora: "tra il febbraio e l'aprile 1973 riceve una lettera che lo preoccupa e riferisce che in essa vi sono brutte notizie".

Particolarmente è il teste Shusterman che parla di una confidenza del Bertoli su un preciso collegamento tra la partenza da Israele e l'incontro di Marsiglia, un incontro da non mancare. Su questa circostanza le spiegazioni del Bertoli sono vaghe, deboli, imprecise: non le smentisce ma tende a far credere che gli premeva mostrare la necessità e l'urgenza della sua partenza da Israele. Tuttavia, il loro significato è preciso: lasciano pensare - come ha osservato il G.I. - a continui contatti e che il Bertoli fosse stato convocato a Marsiglia per il giorno 15. E tanto più se si mettono in relazione le confidenze del Bertoli allo Shusterman alla circostanza del mancato sbarco a Genova, altrimenti inspiegabile, allo strano soggiorno a Marsiglia, al comportamento del Bertoli

15)

in quella città, ad ulteriori circostanze ed indizi.

Partito da Marsiglia con il treno, il Bertoli arrivò a Milano poco dopo le 16. Egli dice che, depositati i bagagli alla stazione ma con la bomba sempre addosso, dopo aver cambiato la valuta alla banca della stazione ed essersi intrattenuto nella toilette, si recò col metro a piazza Duomo senza uno scopo preciso e per far passare il tempo. Afferma di aver incontrato casualmente un tunisino e di aver cercato un alloggio dove non lo registrassero, ma di aver desistito subito dall'idea, perchè aveva avuto l'impressione che una pattuglia di CC. l'avesse notato. Dopo aver girovagato nel centro della città, fissa una camera alla pensione Italia in via Vitruvio. Telefona a casa di Mersi Rodolfo, vi si reca e vi si trattiene fino a tardi, rientrando poi nella pensione.

Nel pomeriggio del giorno precedente la strage accadono però due fatti, entrambi di non facile interpretazione e di ambiguo significato. In istruttoria essi sono stati oggetto di indagini particolarmente accurate con l'evidente scopo non solo di stabilire che cosa avesse fatto il Bertoli il giorno prima del delitto (egli infatti in un primo tempo aveva escluso

16)

di aver avuto contatti con alcuno prima del delitto), ma di accertare se a Milano il Bertoli avesse collegamenti con persone e organizzazioni. E' il caso di dire subito che tali fatti hanno conservato dopo il dibattimento l'ambiguità e il valore relativo che avevano alla conclusione dell'istruttoria, ma hanno grande importanza per capire la personalità del Bertoli: sono il tentativo dell'imputato di prendere contatto con l'anarchico Amedeo Bertolo, noto esponente del circolo del Ponte della Ghisolfa, e l'incontro successivo con i coniugi Mersi nella loro abitazione. E' strano che il Bertoli abbia negato anche in dibattimento il tentativo di farsi ricevere dal Bertolo. Eppure la teste Anneli Seia è precisa: Verso le ore 16 e 30 il Bertoli si presentò presso l'edicola di rivendita di giornali in Via Orefici, gestita dalla stessa, e disse che desiderava parlare con l'Agusta. Agusta Farvo è un personaggio molto noto nell'ambiente anarchico della città e la sua casa considerata "il salotto anarchico di Milano". Anneli Seia rispose di essere la nipote, poteva dire a lei che cosa volesse e glielo avrebbe riferito: dopo circa due ore, il Bertoli torna, insiste per parlare con la Farvo e la donna l'accompagna sotto l'abitazione di costei e

./.

17)

Bertoli parla al citofono. Fin qui la dichiarazione dell'Anneli: da altre risultanze istruttorie si desume, anche se la Farvo lo nega, che l'episodio è vero, che il Bertoli al citofono disse di essere un compagno anarchico veneziano e di volere l'indirizzo del Bertolo. La Farvo insospettita chiede informazioni; non ne ha e replica seccamente "lo cerchi sull'elenco". Non è possibile che l'Anneli abbia inventato la circostanza, nè che l'identificazione dello sconosciuto con il Bertoli fatta il giorno seguente alla televisione, che mostrava l'immagine dell'attentatore, sia dovuta a suggestione e - come dice l'imputato a proposito di tutti coloro che lo hanno riconosciuto - ad un fenomeno di sovrapposizione. L'Anneli descrisse accuratamente le caratteristiche fisiche e somatiche del Bertoli, gli indumenti indossati precisandone persino il colore, e lo riconobbe nella ricognizione di persona davanti al magistrato. Perché il Bertoli dunque mente? Esclusa comunque dal G.I. ogni corresponsabilità del Bertolo nei fatti ("neppure ipotizzabile allo stato, perchè sicuramente non vi fu alcun contatto fra i due quel pomeriggio; il Bertolo rimase assente dalla sua abitazione fino alle 22,30"), l'istruttore dopo aver notato che l'imputato frequentava il circolo

18)

Nestor Machno di Venezia e ipotizzato una possibile conoscenza del Bertolo, avanza delle ipotesi e infine una spiegazione. Ma le ipotesi restano molteplici e le intenzioni dell'imputato ambigue. Non si può escludere che qualcuno indirizzò il Bertoli dal Bertolo a scopo provocatorio, oppure "come tentativo di strumentalizzazione a sua insaputa di chi poteva avere interesse a mescolare i cosiddetti opposti estremismi", considerato che poco dopo il Bertoli si recò dal Mersi, già appartenente al MSI e sindacalista della Cisl. Sono considerazioni del Bertolo che d'altra parte non esita a formulare anche l'ipotesi che l'imputato volesse vederlo per cercare consiglio. Ovviamente si tratta di congetture anche se colpisce nell'immediatezza della strage la ricerca di contatti con persone appartenenti ad estremi opposti dell'arco delle ideologie politiche e traspare il proposito di confondere la matrice del disegno criminoso.

Il secondo è l'episodio dell'incontro con il Mersi e con sua moglie, Di Lalla Antonietta. Esso è stato scandagliato in tutti i sensi, particolarmente durante il dibattimento, ma non ci sembra utile riferire in sentenza tutte le circostanze che sono emerse.

L'importanza dell'incontro non consiste tanto nei fatti

19)

(alcuni dei quali di difficile e impossibile lettura),
quanto nel personaggio del Mersi e nella sua relazione con il Bertoli. Innanzi tutto la storia del Mersi e dei suoi contatti con il Bertoli: profugo giuliano aderisce immediatamente all'estrema destra, si iscrive al MSI, diventa a Milano sindacalista della Cisl in una linea ininterrotta di convinzione e di milizia politica; a Venezia verso gli anni 53-54 diventa confidente della polizia, si mette al suo servizio (di sua iniziativa, tiene a precisare), allo scopo di fare scoprire depositi e traffici di armi. Fa questo soprattutto con l'intenzione di tenere d'occhio il Bertoli che in quegli anni è implicato nella vendita di armi, ma l'amicizia con il Bertoli resta inalterata col trascorrere del tempo. Infatti i due si rivedono a Milano nel 1970, quando il Bertoli vaga da una città all'altra perchè è ricercato per un'imputazione di rapina e tentato omicidio: il Mersi però non crede che sia vero, si è fatta l'opinione che il Bertoli sia un bidonista (gli affibbia il soprannome ^L di "Franco il bidone"), cerca di aiutarlo, gli offre il suo appoggio per una sistemazione, perchè lo trovava male in arnese. Psicologicamente il Mersi è un velleitario, un fanatico, un uomo che gira a vuoto,

20)

è privo di capacità critica, ambiguo, poco intelligente. La storia di quella sera è piena di interrogativi: perchè il Bertoli si reca dal Mersi? Le congetture si intrecciano e si annodano nella contraddizione: per chiedere se e dove si terrà la commemorazione nell'anniversario della morte di Calabresi, ma il Bertoli non domanda nulla e del Calabresi parla incidentalmente con la Di Lalla, senza riferimento alla cerimonia, oppure per passare qualche ora e rivedere un amico? Certo è che il Bertoli con la Di Lalla affetta il suo solito modo di fare, istrionesco ed esibizionista. Parla di Israele, si esibisce pronunciando frasi in francese ed ebraico, dice di avere una bomba in tasca, ma la Di Lalla non lo prende sul serio, crede ad una facezia anche se va divertita a controllare le tasche del suo soprabito. Esprime opinioni politiche, ingiuria Calabresi. Tutto sembra svolgersi nel tono di una conversazione confidenziale. Più tardi, avvisato per telefono dalla moglie, rientra il Mersi. Anche stavolta la conversazione è vaga, tocca argomenti generici, ma lambisce appena il punto che avrebbe dovuto essere centrale nel colloquio di due amici che si rivedono dopo tre anni: la ragione del suo ritorno in Italia, le sue condizioni di vita, le

21)

sue intenzioni per il futuro. Nel confronto tra Bertoli e Mersi, avvenuto in istruttoria, "in un momento - ricorda il G.I. - di intensa emozione per l'accaduto, Bertoli esclamò: " sono venuto da te con una speranza assurda: speravo che tu capissi ciò che non avevo il coraggio di dirti; speravo di essere frenato".

C'è un'evidente contraddizione tra l'assunto del Bertoli e questa "speranza assurda": la pretesa tensione ideologica del Bertoli, la vocazione all'attentato, che lo aveva indotto a varcare mari e frontiere con una bomba in tasca non si concilia con molte cose e neppure con la speranza di essere dissuaso proprio nel momento in cui lo scopo stava per essere raggiunto. Nota il G.I.: " la contraddizione logica è inquietante. Essa forse può spiegare le oscure frasi riferite alla Di Lalla e al Mersi la sera del 16 maggio".

Fece capire di essere stato costretto a lasciare Israele. Aveva timore di essere seguito, pedinato. Si sentiva braccato, essendo invischiato in cose da cui non poteva uscire (fol.17, vol.III). "Si sentiva braccato più che per le pendenze penali per quella che poteva essere emerso a sua insaputa dopo l'imputazione di tentato omicidio; Temeva altre accuse" (fol.10). Il Mersi dunque ebbe la netta sensazione che Bertoli fos-

22)

se ricattato e temesse rappresaglie (fol.33). Le frasi, il contegno del Bertoli sono tipici di chi entra in un giuoco e non può tirarsi indietro".

In definitiva la visita al Mersi non si può interpretare in modo univoco, ma rappresenta un aspetto fondamentale del processo, perchè mette a nudo l'equivocità e la disponibilità del Bertoli, il carattere ambiguo della storia della sua vita e contribuisce a decifrare il personaggio. L'episodio di quella sera ha un'appendice inquietante e solleva problemi non risolti neppure nel dibattimento: il Mersi, appresa la notizia della strage, si comporta in modo strano: ha immediatamente l'illuminazione che il Bertoli è stato l'autore del delitto, telefona alla moglie, si reca spontaneamente in Questura a riferire l'incontro della sera precedente. La folgorante intuizione è strana e logicamente non si spiega. E' certo però (risultata dalla testimonianza di Bertini Gnerio, cameriere come il Mersi del Ristorante Alfio) che il Mersi si precipita alla cabina telefonica del ristorante; sono le ore 11.45 circa e la radio ha appena trasmesso la notizia che c'è stata una strage davanti alla Questura. Dice il Mersi che chiamò sua moglie ma che non ebbe risposta: aveva subito capito che era stato il

23)

Bertoli a lanciare la bomba davanti alla Questura.

Ma ci sono due circostanze ancora più ambigue; la telefonata fatta dal Mersi alle 23 circa del giorno 16 che cominciò con la frase "Dottore, il treno è già arrivato", riferita dal teste Mazzone Pio, non si sa se pronunciata in tono interrogativo o esclamativo, e la frase detta dal Mersi il giorno dopo, una volta appresa la notizia: "sta a vedere che è stato il figlio del giudice". Il Mersi afferma di essere convinto che il Bertoli fosse figlio di un giudice o di un ex giudice, benchè conoscesse bene il Bertoli fin dagli anni di Venezia e non potesse ignorare la professione del padre, anzi lo sapeva, come dice anche l'imputato. E' una spiegazione palesemente assurda. Queste circostanze, su cui la Corte ha minuziosamente indagato per lasciare aperto ogni spiraglio all'accertamento della verità, possono far sospettare che il Mersi sappia qualche cosa di preciso sull'organizzazione del delitto. La frase sul figlio del giudice potrebbe significare che il Mersi non intendesse affatto riferirsi al Bertoli, ma ad altra persona identificabile.

Il comportamento e la reazione del Mersi sono comunque strane: si butta a capo fitto nella vicenda, al di là della comprensibile esigenza di dimostrare di esservi

24)

estraneo, indaga per conto suo facendo alcuni viaggi a Venezia. E' solo la manifestazione di un temperamento esibizionista e velleitario? Allo stato non è possibile nessuna conclusione.

Bertoli rientrò quella sera nella Pensione Italia rifiutando il taxi offertogli dal Mersi, un'ora, un'ora e mezzo dopo aver lasciato l'abitazione dell'amico (n.23.55). La mattina del 17 esce alla 7.30, compra il "Corriere della Sera" e vi legge che la manifestazione per Calabresi avrà luogo in Questura alle 10.30: prende il metro per Piazza Duomo, si reca a piedi in Via Fatebenefratelli, ove giunge alle 10.40. Ritiene che la cerimonia durerà ancora parecchio e va a bere un cognac in un bar a 50-100 metri dalla Questura. Uscendo si accorge che la manifestazione è finita, si avvicina all'ingresso del palazzo e dal marciapiedi opposto lancia la bomba in direzione delle autorità, ma il lancio è corto, l'ordigno finisce lateralmente a qualche metro dall'ingresso e poi esplode. Questa - durante tutto il processo - è la rievocazione riassunta in rapide immagini fatta dal Bertoli. Ma l'imputato mente su tutti i punti. E' incredibile che egli non conoscesse né il luogo né l'ora della manifestazio-

25)

ne e l'apprendesse solo due ore prima, leggendo la notizia nel quotidiano milanese. L'idea di vendicare Pinelli con un gesto clamoroso gli era venuta - sia pure in modo alternativo - quando nel Kibbutz ^{Kibbutz} si impossessò della bomba, la data del suo viaggio era stata scelta nella supposizione che, nell'anniversario dell'assassinio di Calabresi ci sarebbe stata una manifestazione, quindi l'idea si era tramutata in un programma preciso, in un disegno che ormai lo impegnava totalmente fino alla realizzazione e in una tensione psicologica che solo il compimento del gesto avrebbe risolto. Se tutto ciò fosse vero, sarebbe incompatibile con quanto egli assume di aver fatto, tranquillamente e senza fretta la mattina del 17. Bertoli mente quando dice di essere arrivato in via Fatebenefratelli alle ore 10.40, vi si trovava infatti dalle 9.30: il teste Gemelli della Polizia scientifica lo vide alle 9.50 ed è assolutamente sicuro dell'orario, perchè rientrò in Questura prima dell'inizio della manifestazione, dunque prima delle 10. Lo notò sul marciapiedi antistante l'ingresso della questura, affiancato da due individui che richiamarono la sua attenzione per la singolarità del tipo e dell'abbigliamento di uno di costoro: ebbe la netta sensazione che fossero insieme perchè stavano molto vicini, mentre non ce ne sarebbe

26)

stato motivo essendovi ampi spazi vuoti sul marciapiedi. I tre non parlavano tra di loro, ma erano semplicemente affiancati. Si ammetta pure che si tratti di un'impressione del teste: ma è certo che il Bertoli fu visto dal Gemelli alle 9.50. Il teste Galeppini, barista del bar "Annunciata" situato di fronte alla Questura, dice di aver servito un cognac al Bertoli tra le 9.30 e le 9.45. Il teste Bonetti, pure barista dell'Annunciata ricorda di avergli servito una bibita alle 10.30. Anche questa volta l'orario è sicuro, perchè il Galeppini lasciava il servizio al banco del bar alle 10 dove veniva sostituito dal Bonetti. L'imputato ammette di aver bevuto un cognac ma poco prima delle 11 e in un altro bar distante un centinaio di metri dalla Questura; smentisce dunque sia il Galeppini che il Bonetti, non mise piede nel bar "Annunciata". Non sono possibili errori di riconoscimento da parte dei tre testimoni che videro poi la fotografia del Bertoli sui giornali, perchè costui, per caratteristiche fisiche e per l'abbigliamento non poteva confondersi facilmente con altri; particolarmente probante, per l'esperienza e l'abitudine ad osservare, il riconoscimento effettuato dal Gemelli addetto alla Polizia scientifica. Il Bertoli, esibendo conoscenze di

27)

psicologia giudiziaria, ha parlato di sovrapposizione e cioè della cristallizzazione di percezioni vaghe e confuse sull'immagine riprodotta. Ma qui non si trattava di un riconoscimento giudiziario, ma della spontanea dichiarazione di chi ha ravvisato nella fotografia la persona che ha visto, una persona dalle caratteristiche molto singolari.

Se il Bertoli mente sull'ora e si trovava da tempo nella zona del marciapiedi antistante la Questura ebbe modo di vedere dall'esterno le fasi della cerimonia e si accorse sicuramente che il ministro e il capo della Polizia erano usciti da alcuni minuti (almeno 5) dall'androne salendo sulle auto che erano posteggiate in via Fatebenefratelli nelle immediate vicinanze dell'ingresso. La comparsa di un ministro richiama sempre l'attenzione per la curiosità della gente e perchè è percepibile nettamente per il movimento delle persone del seguito, per la presenza dei motociclisti di scorta e delle altre auto. La scena consueta si ripeté anche all'uscita del ministro Rumor e di Zanda-Loy dalla Questura: se il deflusso delle altre autorità - prevalentemente alti ufficiali di Polizia - fu lento, ciò fu dovuto al fatto che erano numerose e che si attardarono nel cortile e nell'androne per i saluti

28)

convenzionali in queste circostanze (v. deposizioni in dibattimento). Il Bertoli dunque mancò il bersaglio, quello che avrebbe qualificato il suo gesto come rivolta contro l'autorità e contro lo Stato, non fu coerente con la sua confessata intenzione di colpire i simboli massimi del potere volontariamente. Non per errore, non perchè perse tempo nel bar, ma deliberatamente: e colpì semplici cittadini, in attesa di entrare in Questura per usuali pratiche amministrative, per il rinnovo del passaporto. Gettò la bomba su un piccolo addebramento di gente comune.

Perchè Bertoli mente? Perchè insiste in una versione, retigente, falsa, incredibile? Molto probabilmente perchè vuole nascondere circostanze di fatto che - se accertate - avrebbero permesso di scoprire una diversa verità: l'ipotesi di collegamenti e di complicità a monte dell'azione criminosa ha un'evidente consistenza, come pure non può escludersi che ci fossero nelle stesso luogo persone in suo appoggio e che potessero facilitargli la fuga. Ovviamente l'azione dell'imputato era di quelle che non lasciano molte possibilità di dileguarsi; questo però è vero in via teorica, perchè la confusione e il terrore determinati dalla strage potevano permettere al Bertoli di allonta-

29)

narsi, soprattutto se fossero stati presenti correi o fossero stati predisposti i mezzi per farlo. Lasciando questa ipotesi agli accertamenti ulteriori della istruttoria, preme a questa Corte rilevare come le contraddizioni del Bertoli facciano crollare la tesi dell'atto individuale, della rivolta solitaria di un anarchico. Riguardo al fatto delittuoso, vi sono semplici considerazioni da fare. Dal punto di vista giuridico non vi è problema: il reato commesso è precisamente quello contestato e configurato dall'art. 422 c.p., nessuna ipotesi alternativa è autorizzata dallo svolgimento e dalle conclusioni dell'istruttoria. In linea di fatto il racconto dei testimoni, la rievocazione di quegli attimi di terrore (è stato detto che subito dopo lo scoppio un tragico silenzio calò sulla scena, poi lacerato dalle grida strazianti dei moribondi e dei feriti) è eloquente più di qualsiasi narrazione. Sulla dinamica del lancio va notato che solo il teste Di Fonzo, che si trovava vicino all'attentatore, ha riferito di aver sviato il braccio del Bertoli nell'atto del lancio, in contrasto con altri testi e circostanze da cui risulta che il braccio non fu affatto deviato e che la bomba era diretta contro il marciapiedi opposto, ove cade qualche metro a destra

30) 

dall'antrace, considerata la posizione dell'attentatore. La solitaria versione del Di Fonzo è forse determinata dal grave choc da cui fu colpito e che ha alterato - anche a distanza di tempo - la sua memoria. E' probabile - stando alle testimonianze - che il Bertoli non abbia esclamato "viva Pinelli, viva l'anarchia" prima di lanciare l'ordigno, ma quando fu afferrato, bloccato e percosso dalle persone che gli erano più vicine; anche su questo punto il Bertoli è smentito. E' stato anche detto che dopo l'esplosione assunse un atteggiamento disinvolto e si mosse come nell'intenzione di qualcuno che voglia eclissarsi. Non è il caso di riferire le narrazioni, fatte da diverse angolazioni, dei numerosi testi che assistettero alla scena. Va invece sottolineato che la strage di via Fatebenefratelli ebbe dimensioni tragiche: cinque persone furono uccise, quarantasei ferite, alcune di esse in modo grave, riportando anche menomazioni e invalidità permanenti che condizionano tutta un'esistenza. Il fatto inoltre ebbe una ripercussione enorme, non solo sulla collettività cittadina ma sull'intero paese; l'Essecrazione fu generale, ma anche l'allarme, la paura, il senso di insicurezza. Nell'opinione di molti la strage si colloca nella tragica spirale di violenza

31)

che, dal 1969 in poi, ha percorso il Paese compromettendo non solo la convivenza civile, ma lo sviluppo delle istituzioni e della coscienza democratiche: questa è anche l'opinione della Corte.

L'esame dei fatti da Israele a Milano dimostra dunque che non è possibile credere a Bertoli: le circostanze in cui si impossessò della bomba, eluse i controlli della polizia israeliana, la deviazione per Marsiglia, il soggiorno in questa città, ecc.. Non serve obiettare che però non è stata fornita la prova del contrario, ad esempio di come e dove si impossessò della bomba, e del soggiorno del vero motivo del viaggio a Marsiglia. Una simile prova era difficile e forse impossibile: d'altronde bisogna precisare che qui non si tratta di fornire la prova giuridica della responsabilità in relazione ai fatti che sono accaduti, ma di effettuare una valutazione globale dell'azione e del suo autore, che non può essere realizzata altrimenti che con un riscontro tra quanto è stato sostenuto dall'imputato e quanto risulta da altre fonti di valutazione. Sempre sull'argomento della credibilità del Bertoli, colpisce chiunque la contraddizione implicita nella sua tesi: è assurdo procurarsi una bomba un anno prima per compie-

re una azione criminosa ancora imprecisa. Voleva commettere un attentato a Pisa per vendicare la morte dell'anarchico Serantini, oppure vendicare Pinelli. Quando si determina per quest'ultimo gesto, non è affatto sicuro se, e in quale luogo ci sarà la commemorazione del Calabresi, sul quale in varie occasioni sputa velenose ingiurie, ma di cui non sa nulla: non si pone neppure il problema del perchè sia stato ucciso. Parte per Milano deciso a vendicare Pinelli, ma non sa ancora chi vuole colpire: genericamente il potere, lo Stato nella persona di qualche importante personaggio. Anche mettendosi dal punto di vista della sua conclamata ideologia anarchica individualista, sorprende la mancanza di qualsiasi relazione tra il fatto da vendicare e il personaggio da colpire: un simbolo qualsiasi dello Stato oppressivo e del potere colpevole della morte di Pinelli, ma il Bertoli è generico nella determinazione del bersaglio e indica personaggi che non possono essere coinvolti neppure da lontano con quella morte. Per finire non lancia la bomba sulle autorità, aspetta che abbiano lasciato la Questura e colpisce comuni cittadini.

Se è difficile credere al gesto solitario, anche la qualificazione ideologica perde di credibilità. L'au-

33) 

tentività delle ideologie - essendo queste ovviamente soggettive - non è di facile valutazione: e' pure avventuroso affrontare il discorso della coerenza fra ideologie e azioni pratiche. Se stabilire la coerenza è sempre arduo per la stessa variabilità individualistica che c'è in ogni azione pratica, diventa addirittura rischioso quando il termine di raffronto è il cosiddetto anarchismo individualistico. Tale ideologia, del tutto contrapposta all'anarco-comunismo e al socialismo anarchico dell'800, si richiama al pensiero di Stirner e ad altri filoni irrazionalistici, e fu addotta come motivazione di attentati famosi, avvenuti alla fine del secolo scorso, soprattutto in Russia, in Francia, in Spagna (lo stesso Bertoli parla di alcuni di essi). Non solo per la stessa natura dell'ideologia - disancorata dall'esame della situazione storica e dai reali conflitti nella società e della loro matrice economica - e per l'individualismo esasperato cui si ispira, la coerenza è difficilmente dimostrabile: ma anche perchè si verificarono nelle azioni degli anarchici e presunti tali - molte variazioni, inquinamenti e collusioni, cosicchè l'etichetta servì a coprire e giustificare efferati delitti comuni. Tuttavia il bersaglio degli anarchici - quelli auten-

34)

tici - era pur sempre il potere, nei suoi rappresentanti e nelle supreme espressioni costituzionali. È stata rie-vocata nella discussione sia dal P.M. per contrapposizione che da altre parti la figura del Bresci: ma l'assassinio di Umberto I elimina il simbolo supremo dello Stato; di più ciò avviene in un paese fortemente arretrato, tra esasperati conflitti di classe, in un regime liberale già in crisi e con forze conservatrici e reazionarie al potere che tendono ad eliminare lo stesso debole parlamentarismo (per la struttura del suffragio) degli ultimi anni del secolo. Sotto questo aspetto il regicidio è interpretato dagli storici come manifestazione abnorme del disagio della maggior parte del Paese, e segnò infatti una svolta fondamentale nella storia d'Italia, avviandola verso un'epoca di incipiente democrazia e di relativa giustizia sociale.

& & &

Della vita del Bertoli hanno parlato numerosi testimoni, soprattutto riguardo al periodo veneziano, lo stesso imputato nell'interrogatorio e in ^{una} lungo memoriale: è esaminata e ricostruita nella perizia psichiatrica, nella parte dedicata all'anamnesi. Oggettivamente risulta disseminata, fin dalla soglia della

35)

giovinezza, da episodi di violenza: il Bertoli è presto coinvolto in bravate, risse, pestaggi insieme con giovani teppisti veneziani, arrestato per furto la prima volta a venticinque anni, da allora è un seguito di altri furti, di violenze gratuite, commette anche rapine a danno di persone anziane e indifese, e naturalmente entra ed esce dal carcere. Quest'alternanza - secondo l'imputato - non gli consente nessun inserimento nel lavoro e nella società ma risulta che egli ebbe varie occasioni di lavoro. Infatti, aiutato da persone e da organizzazioni assistenziali, trova lavoro ma non vi resta che poco tempo non perchè - come dice - non ha la resistenza fisica, ma perchè risucchiato da inveterate abitudini e rapporti con l'ambiente della malavita. Fa lavori saltuari, non qualificati, dorme nei dormitori pubblici, beve alcolici smodatamente, vive di piccoli furti che egli comincia a chiamare "atti di espropriazione": ma a tali condizioni di avvilito e irrecuperabilità giunge più tardi, quando è abbandonato dalla famiglia che prima lo aiuta concretamente a spezzare la spirale del vizio e del delitto.

Alla fine, nel 1970, apprende di essere ricercato per una rapina e un tentato omicidio mai commessi (in quel*

36)

periodo—egli dice— viveva a Venezia mentre i fatti erano avvenuti a Padova): non chiarisce però la sua posizione per non compromettere persone presso cui era vissuto a Venezia, e decide di darsi alla latitanza, emigrando poi in Svizzera, Germania e Francia fino alla partenza per Israele. Negli anni di Venezia maturano le sue convinzioni politiche: aderisce sui vent'anni "all'ideologia bolscevica", ha rapporti con il partito comunista ma più tardi le vicende della sua vita lo portano a riflettere sull'organizzazione della società e aderisce all'ideologia anarchica "prima come reazione viscerale poi come momento razionale" (v. perizia psych.). Il Bertoli si proclama anarchico individualista, si fa tatuare il braccio con la A cerchiata dell'anarchia, scrive un diario nel quale si leggono pensieri anarchici sulla società, la famiglia etc., legge testi filosofici e politici, si fa una notevole cultura—aiutato dalla intelligenza e dalla capacità alla elaborazione teorica— ma nel tempo stesso si mostra facilmente disponibile e non esita a stringere amicizie e a coltivare interessi con persone ed ambienti del tutto opposti. Ad es. con il Mersi, fascista dichiarato fin dagli anni 53+54— Non è tutto: l'istruttoria e il dibattimento,

37)

in particolare, hanno fatto luce su una vicenda di fornitura di armi ad un "fronte anticomunista italiano" e sui contatti avuti dal Bertoli, in quegli stessi anni, con elementi del controspionaggio italiano a Venezia. La deposizione di un teste, il Sorteni, ha aperto un'ampia parentesi nel dibattimento che ha una utilità relativa nel giudizio anche per il tempo trascorso, ma che ha comunque un interesse ^{nte} valore sintomatico. Il Sorteni racconta con precisione dei fatti che dimostrano l'estrema ambiguità del Bertoli: costui non ha potuto smentire la sostanza delle dichiarazioni anche se l'ha giustificata con l'avventurosa ed oscura vicenda dell'incarico ricevuto dalla federazione comunista di scoprire quanto si tramasse a suo danno. Balza evidente dalla testimonianza Sorteni e dalle deposizioni di riscontro, che il Bertoli era invischiato in relazioni con l'estrema destra, era collaboratore di servizi segreti italiani e internazionali, confidente della polizia. Episodi lontani ma specifici: che messi in relazione con i rapporti col Mersi, col Sedona, con i fratelli Jemmi in Israele, appartenenti questi ultimi a "Ordre nouveau" (un movimento dell'estrema destra francese) oltre che con più recenti circostanze, dimostrano quanto la pretesa ideologia del

38)

Bertoli sia confusa ed inquinata. Quindi la giusta conclusione del G.I.:" certo è che la pregressa disponibilità ad atti criminosi, per la sua facile suggestionabilità ad agire, per la sua fin troppo evidente etichetta di anarchico per fede conglamata e persino nei segni esteriori, come il tatuaggio, il Bertoli appare elemento veramente idoneo ad essere strumentalizzato". Ma ciò evidentemente non attenua, anzi aggrava l'entità del delitto commesso-

Bertoli non è sicuramente un folle che abbia commesso la strage in stato di esaltazione. La diffusa e argomentata perizia psichiatrica conclude ritenendolo pienamente capace di intendere e di volere, sia nel momento del fatto che dopo. E' riscontrabile nella sua personalità qualche aspetto psicopatologico: ma ciò non ha rilievo per almeno tre ragioni: 1) perchè la nozione stessa di personalità psicopatica è vaga e criticata dalla più moderna psichiatria e criminologia (tutti sono, sotto certi aspetti psicopatici): 2) perchè sono di lieve entità: 3) perchè infine questo aspetto non interferisce, nel sistema penale italiano, sulla imputabilità. E' pure possibile interpretare la vita e la personalità dell'imputato con motivazioni

39)

inconsce- come fa il prof. Ponti quando esprime la
opinione che il Bertoli tenda verso una marcata passi-
vità e connotazione masochista; Ma tentare - dice
il perito - di comprendere in chiave psicologica e psi-
codinamica le motivazioni anche profonde che stanno
alla base della condotta del Bertoli, non vuol dire
giustificarle nè attribuirvi significati morbosi e di
infermità"-

& & &

Delle imputazioni minori la Corte ha ritenute sussis-
tenti quelle di detenzione e di porto di un ordigno
esplosivo-come contestato alle lettere c) e d) ma le
ha riunite all'imputazione di strage per la manifesta
connessione e identità del disegno criminoso. Ha in-
vece assolto l'imputato dal reato di introduzione
nelle Stato dell'ordigno (lettera b) perchè ha disatteso
la versione della sottrazione della bomba in Israele
ma non ha ritenuto sufficiente la prova che il Bertoli
si sia procurata la bomba a Marsiglia: ipotesi proba-
bile, ma non avvalorata da elementi concreti.
L'imputato è stato riconosciuto colpevole di ricetta-
zione e falsificazione del passaporto in suo possesso
(lettere f) e g), reati entrambi evidenti- anche se
sono misteriose le circostanze connesse alla ricezione

40)

e all'uso del documento- e ammessi dallo stesso Berte-
li. La condanna relativa resta formalmente indipen-
dente, essendo impossibile unificare alla strage fat-
ti avvenuti molto tempo prima e non collegati in nes-
sun modo al delitto principale-

& & &

La pena irrogata è l'ergastolo. Pur non essendo neces-
sario, trattandosi di pena perpetua comminata dalla
norma senza limiti discrezionali, tuttavia il Collegio
ritiene di sottolineare come ricorrano, nella specie,
sia la gravità del delitto commesso che la capacità
a delinquere nella massima rilevanza. Qualunque sia
stato il motivo, qualunque ipotesi voglia assumersi,
anche quella sostenuta dallo stesso imputato, resta
il fatto orribile del lancio indiscriminato di un mi-
cidiale ordigno su una folla costituita da privati
cittadini in attesa di entrare in un ufficio pubblico
e di altri che uscivano dopo aver assistito ad una
civile cerimonia.

L'enorme gravità del delitto non richiederebbe, nep-
pure per escluderle, l'esame della sussistenza delle
attenuanti generiche. Ma la Corte, per scrupolo, deve
recisamente affermare che nulla autorizza a sostenere
che tali attenuanti ricorrano: al contrario tutti gli

41)

elementi acquisiti depongono univocamente per escludere qualsiasi attenuazione della responsabilità. Non può essere considerato il motivo politico che non costituisce neppure in via generica, elemento di attenuazione della responsabilità. Tanto meno nella specie può attenuare un fatto criminoso di tale rilevanza, volgare e gratuito nella ideazione e nella attuazione, intenso nella misura del dolo, che ha provocato una così vasta strage.

La vita e la personalità del Bertoli non solo sconsigliano ma impongono una giusta severità nella valutazione del collegio giudicante. L'imputato, fin dalla sua giovane età si è sempre dimostrato stizzoso verso la società, verso coloro, genitori parenti e amici che volevano essergli di aiuto materiale e morale. Per libera scelta ha rifiutato ogni stabile impegno di lavoro manifestando la cronica volontà di vivere da parassita di quella società che dice ideologicamente di aborrire. L'ideologia anarchica, da lui troppo clamorosamente affermata e manifestata non può, anche se fosse sussistente, nobilitare in alcuna misura un atto criminoso inaccettabile sotto qualsiasi profilo. Tale ideologia del resto può essere con fondatezza ritenuta una copertura artificiosamente addotta, per fini pro-

pri e altrui, allo stato non ancora accertati. Personalità contorta e di difficile apprendimento, il Bertoli è stato incapace di affermarsi nella vita normale, nel normale rapporto con gli altri: per questo rifiuta la società, con trasposizione ideologica che lascia intravedere le sue difficoltà esistenziali: tende all'affermazione e alla esaltazione di se attraverso il delitto. Dalla malvagità e dalla violenza gratuite della giovinezza, in mezzo a reati di ogni genere, truffe, furti, rapine, progredisce fino alla strage. Queste considerazioni hanno motivato la decisione della pena-

P.Q.M.

La Corte

Dichiara Bertoli Gianfranco colpevole del delitto di strage di cui alla lettera A) in esso unificati, nel vincolo della continuazione, i reati di cui alle lettere C) e D) nonché di un unico reato di ricettazione in esso unificati i reati di cui alle lettere F) e G); e, visti gli artt. 483 - 488 - 489 C.P.P., lo condanna, per il reato di strage, alla pena dell'ergastolo, e, per il reato di ricettazione, alla pena di un anno di reclusione e f. 200.000.- di multa e così alla pena complessiva dell'ergastolo.

Lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali.

43)

a quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, al risarcimento dei danni a favore di tutte le parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, oppure come richieste nelle singole conclusioni ed alle rispettive spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessive L. 500.000.- e nella minore misura richiesta, per ciascuna di esse.

Dichiara il Bertoli perpetuamente interdetto dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata mediante affissione nel Comune di Milano nonchè, per una sola volta, nel giornale "Corriere della Sera"

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve il Bertoli dalla imputazione di cui alla lettera B) per insufficienza di prove.

Milano, li 1 marzo 1975

IL PRESIDENTE

(Dr. Mario Del Rio)

IL CANCELLIERE

(Luisa Palombi)

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Antonio Stella)

Reportato al cancelliere sp. 8-4-1975
Il Cancelliere
Palombi

La presente sentenza è stata impugnata
dal difensore dell'imputato

IL CANCELLIERE

fer

Inviolati tutti gli altri in Corte
di Appello di Appello il 12-7-77:

Il Cancelliere
Polini

La Corte di Appello di Appello di Appello
con sentenza 9-3-1976 ha confermato l'impu-
gnata sentenza condannando alle maggi-
ri spese a favore della parte civile

La Corte di Appello di Appello con sentenza
19-11-1976 ha rispettato il ricorso dell'imputato.

La sentenza è passata in giudicato lo stesso
giorno -

IL CANCELLIERE

fer



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

REQUISITORIA DEFINITIVA

NEI PROCESSI

FELTRINELLI + BRIGATE ROSSE

1

P R E M E S S A

La presente requisitoria è stata apprestata con una urgenza tutta particolare, determinata dalla necessità di rendere pubblici gli atti, al fine di consentire un immediato controllo sulla lunga e complessa istruttoria che ha impegnato per un triennio gli inquirenti animati da un unico scopo: la ricerca della verità.

La requisitoria che ci accingiamo a depositare, per impostazione e per tecnica, si discosterà dai normali canoni prefissati per tale tipo di atto istruttorio.

Migliaia di pagine, centinaia di personaggi, decine di imputati, innumerevoli avvenimenti tra loro concatenati, non potranno essere condensati in poche battute.

Abbiamo cercato, tuttavia, in ossequio alle nuove norme procedurali, di essere, nei limiti del possibile, sintetici.

Nel narrare i fatti seguiremo l'ordine cronologico delle indagini.

Le responsabbilità penali delle persone di cui si chiederà il rinvio a giudizio emergono, con tutta evidenza, da una attenta lettura delle carte processuali: si tratta di un insieme di prove, documentali e logiche, spesso suffragate da un riscontro testimoniale, prove,dalle

quali gli imputati di cui si chiederà il rinvio a giudizio sono raggiunti senza possibilità di scampo.

Quanto alla istruttoria non possiamo sottacere le difficoltà incontrate.

Si è trattato di far luce su delitti fino a pochi anni fa sconosciuti alla normale attività giudiziaria: i reati di Associazione Sovversiva e di Costituzione di Bande Armate.

Molte vicende sono rimaste nell'ombra, molti appartenenti a tali associazioni sovversive non sono stati identificati, nonostante gli sforzi e le pazienti indagini.

Abbiamo cercato di condurre l'inchiesta senza prevenzioni di sorta, animati da un sol desiderio: La ricerca della verità.

Respingiamo con sdegno e fermezza qualsiasi tentativo di strumentalizzazione, che pure è stata tentata.

Quanto alle imputazioni originariamente ascritte agli imputati esse vanno esaminate nel quadro della fattispecie della associazione sovversiva e della banda armata. Attività di per sé non costituenti reato si colorano, in fatti, di diversa luce, se esaminate nel quadro della associazione sovversiva.

La nostra requisitoria sarà integrata dalla sentenza-ordinanza del G.I. che, pertanto non costituirà un doppiopino del nostro lavoro, ma un necessario completamento. Non abbiamo la presunzione di aver chiarito completamente gli innumerevoli dubbi emergenti dai fatti.

3

Molte cose , forse , saranno chiarite dal tempo e dalla storia: questa requisitoria, comunque , potrà costituire un'utile piattaforma per un discorso che lasciamo a_perto.

C A P I T O L O P R I M O

IMPUTATI - IMPUTAZIONI - RICHIESTE del P.M.

Paragraf. 1**ELENCO NOMINATIVO DI PERSONE, PERQUISITE MA NON IMPUTATE NEI PROCEDIMENTI FELTRINELLI - BRIGATE ROS SE.**

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) ALLIEVI G. Luigi | 23) BAZZANI Marco A. |
| 2) AMADEI Maria | 24) BELOTTI Giuseppe |
| 3) ARALLA Paolo | 25) BEVILACQUA Rocco U. |
| 4) ASALDI Sergio | 26) BISSONI Piero |
| 5) BACCINELLI Felice | 27) BRAMBILLA Vittorio |
| 6) BACCINO Enrico | 28) BRATOMI Giovanni |
| 7) BAFICO Enrico | 29) CABELLA G. Carlo |
| 8) BAIARDO Renato | 30) CASTAGNINO Salvatore |
| 9) BAROLDI Paolo | 31) CERUTTI Alfredo |
| 10) BASEVI Enrica | 32) CHITTARO Job G. |
| 11) BASTOS Ruy | 33) CIGRIN Alessandro |
| 12) BAVASTRO Elisabetta | 34) CODIAS Adelaide |
| 13) BERGOMI Aldo | 35) COLZANI Ambrogio |
| 14) BERNARDINI Carlo | 36) CONTINI Luciano |
| 15) BOHEMER | 37) CORBARA Alessandro |
| 16) BONETTI Nora | 38) COZZIO M. Luisa |
| 17) BORELLA Rocco | 39) CRISPO Salvatore |
| 18) BRUNO Franco | 40) CAGNASSO Ernesto |
| 19) BACCIOCCHI Giordano | 41) CASADORO Mirko |
| 20) BALESTRI Mario | 42) CASREI Mario |
| 21) BALLETTTE Giovanni | 43) CASTALDO Antonio |
| 22) BARZINI Andrea | 44) CATAACCHIO Antonio |

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 45) CIPRANTI Enrico | 70) GIANNUZZI Gustavo |
| 46) CONTI Luigi | 71) GIANZANA Giannalisa |
| 47) DAUDA Giuseppe | 72) GIOVANELLI Giovanni |
| 48) DE ANGELI Giovanni | 73) GIUDICE Emilia |
| 49) DAL BO Giuseppe | 74) GRAMATICA G.Battista |
| 50) DE TASSIS Vittorio | 75) GRASSI Alfonso |
| 51) DIOLI Antonio | 76) GABAGLIO Angelo |
| 52) D'ALESSANDRO Sandro | 77) GARAVAGLIA Giovanni |
| 53) DE ECCHER Cristiano | 78) GENTILE M.Gabriella |
| 54) DEL GROSSO Fernando | 79) GEREVINI G.Battista |
| 55) DEL PERO Guido | 80) GRETTER Maurizio |
| 56) DENTE Bruno | 81) INVIRNIZZI Irene |
| 57) DONATO Rosaria | 82) LAI Dino |
| 58) ESPERTO Francesco | 83) LAI Vittorio |
| 59) FERRARIS Carlo | 84) LA MINARCA Gianfranco |
| 60) FRANCIOLI Silvia | 85) LANDUCCI Angelo |
| 61) FUNARO Enrico | 86) LAVIZZARI M.Grazia |
| 62) FACCIO Cesare | 87) LAZAGNA Anna |
| 63) FERRARI Enrico | 88) LAZAGNA Umberto |
| 64) FERRARI Leonardo | 89) LOI Carlina |
| 65) FERRO Renato | 90) LINTRANI Arialdo |
| 66) FRANCIOLI Luigi | 91) MACHADO Conceicao |
| 67) FRANZI Tommaso | 92) MAGNI Iolanda |
| 68) GAMACCHIO Pietro | 93) MANTELLI Andrea |
| 69) GENELLI Giovanna | 94) MARANGONI Alberto |

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 95) MARINI Mirella | 120) MOSCHENI Federico |
| 96) MASCHERA Antonio | 121) NEPOTI Paolo |
| 97) MASSUCCO Bruno | 122) NOVENTA Pietro |
| 98) MELEGA Federico | 123) NASON Alberto |
| 99) MELONI Francesco | 124) OLIVERO Giovanni |
| 100) MIGLIOLI Luciano | 125) OPPESS Emilio |
| 101) MISLER Nicoletta | 126) OPPESS Giovannino |
| 102) MODENA Paolo A. | 127) PANELLA Francesco |
| 103) MONCALVO Giacomo | 128) PANZA Lazzaro |
| 104) MORANDO Giacomo | 129) PERTICA Francesca |
| 105) MORO Enrico | 130) PESTALOZZA Luigi |
| 106) MORO Mario | 131) PINI Diego |
| 107) MAESTRONI Franco | 132) PINNA Salvatore |
| 108) MAGNI Rolando | 133) PIRAS Maria |
| 109) MAINARDI Giovanni | 134) PIRAS Rita |
| 110) MANDARADONI Carlo | 135) PISCOPO Francesco |
| 111) MARCIONI Manlio | 136) PRINI Enrico |
| 112) MARIANI Anna | 137) PAPAGNA Elio |
| 113) MARTIGNONI Ugo | 138) PATRUNO Antonio |
| 114) MAURI Bice | 139) PATTINI Alberto |
| 115) MELANERI Maddalena | 140) PEDOTTI Luigi |
| 116) MONTICELLI Emilio | 141) PLACCHI Maria |
| 117) MORLACCHI Adriano | 142) PONTREMOLI Angela |
| 118) MORLACCHI Angelo | 143) PRANDATO Giannina |
| 119) MORLACCHI Giovanni | 144) RAVELLI Edoardo |

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 145) RESCINA Giacomo | 160) TAVASSANI Francesco |
| 146) RASPELLI Adriana | 161) TONELLI Giorgio |
| 147) RUGGIERI Angelo | 162) TUSCHER Francois Marie |
| 148) RUSSO Bice | 163) URRU Fabiano Augusto |
| 149) RUSSO Luigi | 164) VACCA Augusta A. |
| 150) RUSSO Settimo | 165) VALCANOVER Federico |
| 151) SABA Bachisio | 166) VON BUCH Diego |
| 152) SANNA Bruno | 167) VALOTA Giorgio |
| 153) SORRENTINO Giuseppe | 168) VARANI Rina |
| 154) SACCHI Piero | 169) VOLTOLINI Antonio |
| 155) SALATO Franca | 170) ZAMBELLI Luigi |
| 156) SAPORITI Antonio | 171) ZAMPATI Tranquillo |
| 157) SIGNORI Massimiliano | 172) ZUCCA Mario |
| 158) SPINAZZE' Furio | 173) ZANIBONI Emiliano |
| 159) STRAMBIO DE Castiglia Paolo | 174) JUSSI Roberto |

Paragf. 2

ELENCO NOMINATIVO DEGLI IMPUTATI NEI PROCEDIMENTIFELTRINELLI - BRIGATE ROSSE

(Sono stati omessi i nominativi degli imputati già prosciolti in istruttoria).

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) ANSELMI Bruna | 23) CIRUZZI Aristo |
| 2) ARGIOLAS Mario | 24) COCHETTI Amelia |
| 3) BALESTRI Luca | 25) COLLETTI Curatolo R. |
| 4) BELLOSTA Claudia | 26) COLOGNI Osvaldo |
| 5) BERIO Ducio | 27) CONTE Vincenzo |
| 6) BIANCHI Anna Maria | 28) CRISTOFOLINI Antonio |
| 7) BIUSUZ Federico | 29) CURCIO Renato |
| 8) BIONDINI Angela | 30) DAGHINI Giairo |
| 9) BOLAZZI Angela | 31) DE CANDIA Andrea |
| 10) BUCNAVITA Alfredo | 32) DE MORI Raffaello |
| 11) BONORA Rita | 33) DELLA TORRE Giacomo |
| 12) BORTOLOTTI Luciano | 34) DI SILVESTRO Gaio |
| 13) BRIOSCHI M. Carla | 35) FABBI Roberto |
| 14) BROILO Giogio | 36) FAES Fabio |
| 15) CAGOL Margherita | 37) FANELLI Enea |
| 16) CANESERINI Alessandro | 38) FARIOLI Umberto |
| 17) CARUSO Margherita | 39) FAVA Luciano |
| 18) CASTELLANI Enrico I. | 40) FELTRINELLI G. Giacomo |
| 19) CATTANEO Francesco | 41) FERRARI Paolo Maurizio |
| 20) CATTANEO Giacomo | 42) FIORONI Carlo |
| 21) CERUTTI Carmen | 43) FONTANA Enzo |
| 22) GHIAIS Luigi | 44) FORTI Piero |

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 99) SORBELLI Gastone | 109) VELO Franco |
| 100) SPEROTTO Gianfranco | 110) VERENA Vogel |
| 101) TABACCO Ignazio | 111) VHO Roberto |
| 102) TAISS Giogio | 112) VEZZANI Franco |
| 103) TOGLIATTI Vittorio | 113) VIEL Augusto |
| 104) TORRESINI Daniela | 114) ZAMPIERI Natale |
| 105) TREMPINI Alearda | 115) ZOLA Wladimiro |
| 106) TROIANO Franco | 116) ZOTTI Francesco.- |
| 107) TUMAINI Luisa | |
| 108) VACCARINO Giovanni | |

Paragraf. 3**IMPUTATI E IMPUTAZIONI NEL PROCEDIMENTO****" FELTRINELLI - G.A.P. ".****FELTRINELLI GianGiacomo**

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) LAZAGNA GiovanBattista | 10) LEON Leopoldo |
| 2) SAUGO Italo | 11) PISETTA Marco |
| 3) SABA Giuseppe | 12) VIEL Auguste |
| 4) VOGEL Verona | 13) CIRUZZI Aristo |
| 5) MARINONI Franco | 14) PARISSINOTTI Emilio |
| 6) FIORONI Carlo | 15) MARCHELLI Agosino |
| 7) FONTANA Enzo | 16) TOGLIATTI Vittorio |
| 8) FANELLI Enzo | |
| 9) GALLUCCIO Mario | |

IMPUTATI**I primi cinque:**

- A) Del reato p.e p. dall'art. 270 p.p. C.P., per avere, in concorso con Feltrinelli GianGiacomo, promosso, costituito, organizzato, nel territorio dello Stato, una associazione denominata G.A.P. diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, utilizzando basi segrete, documenti e nominativi falsi, commettendo, per raggiungere i loro scopi, delitti comuni (furti, ricettazioni, favoreggiamenti personali e reali),

attentati a linee elettriche e ferroviarie, interferenze in trasmissioni radio - televisive, falsificazioni di timbri e sigilli di Enti Pubblici, detenzione, trasporto ed introduzione nel territorio dello Stato di armi, munizioni ed esplosivo, diffusione di stampa clandestina inneggiante alla guerriglia e alla lotta rivoluzionaria);

I rimanenti:

- B) Del reato p. e p. dall'art.270, 3° comma C.P. per aver partecipato a tale associazione resasi responsabile, tra gli altri, dei seguenti fatti specifici:
1. Attentato alla Sezione del P.S.U. di Genova-Quarto (24/4/1970);
 2. Attentato al Consolato U.S.A. in Genova (3/5/1970);
 3. Attentato ad un automezzo dei Carabinieri in Genova (24/11/1970);
 4. Incendio al deposito della IGNIS di Genova- Sestri(6/2/1971);
 5. Attentato alla raffineria "ERG-Garrone" di Arquata Scrivia (AL) (18/2/1971);
 6. Trasmissioni audio televisive inneggianti alle azioni criminose del gruppo XXII Ottobre;
 7. Attentato al cantiere di via Richard (MI) (22/9/1970);
 8. Attentato contro il cantiere" TORNO" di via Forlanini (MI) (29/9/1970) (24/10/1970);
 9. Attentato contro il cantiere" STEFI" in via Vignoli (MI) (25/10/1970);
 10. Attentato ai tralicci di S.Vito di Gaggiano e di Segrate fino al 14 marzo 1972.

Ed inoltre:

- C) LAZAGNA e SABA, artt. 110 C.P. - 2 L.2/X/1967 nr.895 - 61 nr.2 C.P. - per aver detenuto in concorso tra loro e con Giangiacomo Feltrinelli ed altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui alla lettera a), il legalmente detenuto nella Cascina " SISOLA" sita nel Comu Borghetto Borbera (Novi Ligure) esplosivi in quantità im precisata, un fucile Winchester ed una pistola " Cobra".
Accertato in Firenze e Milano nell'Aprile 1972.-
- D) SABA e VIEL, art.110,61 nr.2 C.P.- 2 L. 2/X/1967 nr.895 - per avere, in concorso tra loro, con Giangiacomo Feltrinelli ed altre persone non identificate, illegalmente detenuto esplosivi, munizioni ed armi da guerra(mitra e pistole).
Accertato in Milano il 15 aprile 1972.-
- E) FONTANA , art.2 L. 2/X/1967 nr.895 - per avere illegalmente detenuto 2 pistole calibro 9 lungo marca Star e Sig , entrambe con caricatore con otto cartucce nonchè 51 cartucce calibro 9 e tre caricatori con 8 cartucce cadauno, una carna di pistola calibro 7,65.
Accertato in Milano il 20/4/1972.-
- F) SABA , art.110,433 C.P. per aver, in concorso con Giangiaco Feltrinelli e con altre persone non identificate, attentato alla sicurezza di mezzi destinati alla trasmissione di energia elettrica derivandone pericolo per la pubblica incolumità.
Accertato in San Vito di Gaggiano e Segrate il 14 marzo 1972.-
- G) FIORONI, artt. 648, 61 nr.2 C.P. - per aver ricevuto conoscendone la illeggitima provenienza al fine di procurare

a sè e ad altri profitto e, in particolare al fine di conseguire l'impunità dai reati ascrittigli, due moduli in bianco originali di carte di identità, compendio di furto in danno del Comune di S. Michele dell'Adige.

Accertato in Milano, il 28 febbraio 1972.-

- H) FIORONI , artt. 81 cpv. 477,482 C.P. , per aver formato , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di conseguire l'impunità dai reati ascrittigli , falsificandole del tutto , i documenti d'identità derivati dalla carte nr.43.703.778 (sulla quale faceva apparire la falsa emissione del Comune di Magnago in data 17/2/1969 e l'intestazione a MAGGI Lorenzo nato a Verbania il 18/8/46 e residente in Magnago via Roma nr.3, con la propria fotografia autentica) e nr.43.703.773 (sulla quale faceva apparire la falsa emissione del Comune di Magnago in data 19/5/1970 e l'intestazione a IOLTERI Marcella nata a Premeno il 10/1/1945 residente a Magnago via Cavour nr.6, con la fotografia autentica della moglie).

Accertato in Milano il 28 febbraio 1972.-

- I) LAZAGNA , art. 697 C.P. in rel.art.7 L.2/X/1967 nr.895, per aver detenuto in Rochetta Ligure, senza averne fatto denuncia all'Autorità, una scatola di cartucce per pistola calibro 7,65.

Accertato in Rochetta Ligure nel marzo 1972.-

- L) FANELLI, infine, del reato p.e p. dall'art.697 C.P. per avere illegalmente detenuto, senza farne denuncia alla Autorità, nr.6 cartucce per pistola cal.7,65.

Accertato in Milano il 6 maggio 1972.-

Paragf. 4

IMPUTATI E IMPUTAZIONI RELATIVE AI G.A.P. DI TRENTO

FELTRINELLI Giangiacomo, SAUGO Italo, BIESUZ Federe_
rico, BORTOLOTTI Luciano, BROILO Giorgio, CHIAIS
Luigi, BERIO Ducio, CONTE Vincenzo, CANESTRINI San_
dro, CRISTOFOLINI Antonio, DE CANDIA Andrea, PORTI
Piero, FAVA Luciano, GIOVANNINI Paolo, ITZICOVICH
Oscar, LUCARELLI Tonino, MULINARIS Giovanni, MON_
DO Angelo, PITTO Cesare, PREGNOLATO Gabrio, PAL_
MA Giovanni, PROSSER Antonio, ROPELATO Bruno, RAF_
FAELLI Giordano, SOFRI Adriano, SPEROTTO Gianfran_
co, SOFRI Giovanni, TORRESINI Daniela, VELO Fran_
co, VACCARINO Giovanni, QUERIO Giannetto detto GE_
SU', ROSTAGNO Mauro, ISRAEL Sergio, SORBELLI Gasto_
ne, ARGIOLAS Mario, PIETROSTEFANI Giorgio, ZOTTI
Francesco, MARIANI Tullio, FAES Fabio, CURCIO Re_
nato, PISETTA Marco, TAIS Giorgio, MISHTO Jorgo,
PEREGO Alda, TRENTINI Alearda, COLETTI Curatolo,
MARZARI Franco, FABBI Roberto;

I M P U T A T I

Tutti 1°) Del reato p.e p. dall'art. 270, 3° comma C.P. perchè partecipavano con altre persone in parte identifica_ te e in parte no e in particolare con FELTRINELLI Giangiacomo, ad una associazione di carattere sov_ versiva (G.A.P.) tendente a sovvertire violentemen_ te gli ordinamenti economici e sociali dello Stato democratico.

In particolare : BIESUZ, preparava e diffondeva tra_

smissioni abusive della c.d. Radio G.A.P.; BORTOLOTTI prestava la sua abitazione per effettuare le trasmissioni di radio G.A.P.; BROILO si faceva procurare documenti falsi dalla organizzazione di appartenenza per coprire la sua latitanza; BERIO aiutava Pisetta a sfuggire alle ricerche della Polizia, dapprima controllandone i movimenti con radioline e poi conducendo il Pisetta a Rovereto; CHIAIS compiva i testi delle trasmissioni abusive; CONTE dava in fitto alla Torresini e al Saugo una villa in Fivè di Trento per svolgervi attività sovversiva; CANESTRINI consentiva, che Pisetta, colpito da mandato di cattura, si nascondesse nella sua villa di Malcesine; CRISTOFOLINI finanziava l'associazione e accompagnò una volta il Pisetta presso l'I.M.P.S. di Trento perchè il predetto compisse un attentato; DE CANDIA si incaricava di reperire delle armi; FORTI, sempre per gli scopi della associazione, si infiltrava in movimenti di destra; FAVA, si incaricava di comprare una certa quantità di esplosivo; GIOVANNINI dava in prestito la propria auto Fiat 125 a membri della associazione; ITZICOVICH metteva a punto un sistema per provocare esplosioni a distanza; INCARELLI, insieme a Sofri provvedeva a fare allontanare da Trento il Pisetta dopo alcuni attentati

da questi compiuti; MULINARIS, prometteva al Saugo, in occasione di un raduno di Avanguardia Nazionale, la presenza a Trento di uomini armati; MONDO, si incaricava di reperire armi e di ospitare il Pisetta; PITTO, si incaricava di nascondere nella propria casa le radio ricetrasmittenti usate nelle trasmissioni G.A.P. ; PREGNOLATO accompagnava il Pisetta, facendo da palo, a compiere un attentato alla Regione Trentina; PALMA prestava la sua auto Simca 1000 a membri della associazione; PROSSER forniva alcune armi; ROBELATO , presentato dal Saugo al Curcio, partecipava all'associazione; RAFFAELLI, era incaricato di reperire armi; DOFRI Adriano, teneva i contatti tra il gruppo di Trento e quello di Pisa e con il quale fu programmato e studiato un attentato al Ripetitore N.A.T.O. della Paganella; SPEROTTO, dava ospitalità al ricercato Pisetta; SOFRI Giovanni finanziava qualche volta il Pisetta; TORRESINI, fidanzata di Saugo, partecipava in maniera determinante alla associazione, incaricandosi del trasporto di armi e di esplosivo, mantenendo i contatti con i menbri dell'associazione; VELO si incaricava di procurare e nascondere armi ed esplosivo; VACCARINO, ospitava qualche volta il ricercato Pisetta; QUERIO, partecipava alle trasmissioni G.A.P.; partecipava ad atti

tentati in Trento; teneva i contatti con il gruppo di Torino; ROSTAGNO dava ospitalità al ricercato Pisetta, trasportandolo, poi, presso il Curcio, il Saugo; ISRAEL, manteneva i contatti con il gruppo di Trento e quello di Genova ed era il braccio destro di Lazagna; SCRBELLI, partecipava a Radio G.A.P. di Trento; ARGIOLOS partecipava a radio G. A.P. di Trento; PIETROSTEFANI, partecipava alle riunioni dell'associazione su posizioni oltranziste di sinistra; ZOTTI, manteneva i contatti con i membri della associazione e con gruppi di emigrati in Germania; MARIANI, ospitava qualche volta il Pisetta e manteneva i contatti con il gruppo di Pisa; FAES, veniva rifornito di documenti falsi da parte dell'associazione G.A.P.; in Trento, Pisa, Genova, Torino, Milano, fino al maggio 1972;

CURCIO e CRISTOFOLINI

- 2°) Del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 4 legge 2/X/1967 nr.895 per avere, in concorso fra loro e con Pisetta Marco, il primo quale istigatore e determinatore, illegalmente portato, la notte dall'11 al 12 aprile 1969 in luogo pubblico abitato l'esplosivo di cui al capo seguente; commettendo il fatto in due persone;
- 2/a) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 6 leg

ge 2/X/1967 nr.895 per avere in concorso fra loro e con Pisetta Marco, il primo quale istigatore e determinatore, la notte tra l'11 e il 12 aprile 69 in Trento, al fine di incutere pubblico timore, fatto scoppiare un ordigno contenente esplosivo collocato sul davanzale esterno di una finestra del piano rialzato della sede dell'I.N.P.S. sita in via S. Maria Maggiore nr.9;

SAUGO, PISETTA, TAIS, SORBELLI, RAFFAELLI, TORRESINI, QUERIO, VELO, BROILLO, PIFTO/

- 3°) Del delitto p. e p. dall'art.305 C.P. per essersi associati fra loro e con altre persone al fine di promuovere un' insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile accogliendo armi ed esplosivi e predisponendo per la loro conservazione e la loro custodia svariati depositi, fabbricando ordigni micidiali, propugnando idee rivoluzionarie, esaltando i metodi della guerriglia, procacciandosi fondi anche mediante rapine o delitti contro il patrimonio in genere.

Con l'aggravante per il Saugo di essere stato fra i capi dell'associazione criminosa;

In Trento fino all'ottobre 1972;

SAUGO, PISETTA e TORRESINI/

- 4°) Del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 81 1°cpv. C.P. e 1° legge 2/X/1967 nr.895 per avere, in concorso fra loro e senza licenza della Autorità, il primo quale determinatore e gli altri quali esecutori materiali, fabbricato congegni micidiali (bombe a mano e bombe " MOLOTOV" ad azione prolungata);
In Fiaavè di Trento nel febbraio 1972

SAUGO, TORRESINI, QUERIO, SORBELLI, TAIS, CHIAIS, ARGICLAS, PISETTA e BIESUZ/

- 5°) Della contravvenzione di cui all'art.11 legge 8/1/1931 nr.234 per avere impiantato e usato, senza licenza, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, una stazione mobile radio trasmettente;
In Trento il 31 agosto 1970 ed il 18 settembre 1970

SAUGO, TAIS, SORBELLI, PISETTA, QUERIO, VELO/

- 6°) 6/a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 1° legge 2/X/1967 nr.855 per avere in concorso fra loro fabbricato congegni micidiali(bottiglie incendiarie) senza licenza della Autorità;
In Trento, in epoca anteriore e prossima al 15/1/71;
C/b) del delitto p; e p. dagli artt. 110 C.P. e 4°, 1° e 2° comma legge 2/X/1967 nr.895 per avere in concorso fra loro illegalmente portato in Trento, in luogo pubblico, un congegno micidiale(bottiglia

incendiaria); commettendo il fatto di notte, in luogo abitato e in più persone;

In Trento, la notte fra il 14 e il 15 gennaio 1971 6/c) Del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 6 legge 2/X/1967 nr.895 per avere in concorso fra loro e al fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto e pubblico disordine, fatto scoppiare l'ordigno (bottiglia incendiaria) di cui al capo precedente, nella tabaccheria di Claudio TAVERNA, in Trento, via Marco Apuleio nr.26, che venne gravemente danneggiata.

SAUGO, PIFFO, TRENTINI, COLETTI, MISTHO/

7°) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, tra loro in correatà, aiutato Pisetta Marco, colpito dal suddetto mandato di cattura a sottrarsi alle ricerche della Autorità, fornendogli ospitalità e vitto;

In Trento, nei mesi di ottobre e novembre 1969

SAUGO, PISETTA e TORRESINI/

8°) 8/a) Del delitto p. e p. dagli artt.110 e 81 1°cpv. C.P., 2 legge 2/10/1967 nr.895, per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto, in un deposito sito in località Ponte Alto una " MACHINE PISETTA" e un " MITRA" tipo M.AB., armi da guerra ;
In Trento, fino al giugno 1972

8/b) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 1° cpv. 697 C.P. per avere in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto nel deposito di cui al capo precedente, sito sul monte Calisio e senza averne fatto denuncia alla Autorità, circa 20 - 25 pistole di varie marche e calibro;

In Trento, fino al giugno 1972

8/c) del delitto p e p dagli artt.110 C.P. e 6 Legge 22/10/1954 nr.1041, per avere in concorso fra loro detenuto, senza autorizzazione, nel deposito sul Monte Calisio, di cui al capo precedente, alcune fial~~e~~e di morfina;

In Trento, fino al giugno 1972

TAISS, RAFFAELLI, SAUGO e PISETTA:

9°) del delitto p e p dagli artt.110 C.P. e 2 Legge 2/10/1967 nr.895 per avere, in concorso fra loro, anche essi detenuto, effettuandone il trasporto, l'esplosivo (15 - 20 Kg.), la miccia (tre o quattrocento metri) e i detonatori in numero di tre o quattrocento conservati nel deposito in località Maso Colpi organizzato dal V E L O;

In Trento, in epoca imprecisata, nella prima metà del 1972

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 24

SAUGO :

10°) Del delitto p e p dall'art. 1 Legge 2.10.1967 nr.895 per avere illegalmente ceduto al Curcio e alla Cagol circa 5 - 6 Kg. di esplosivo oltre i detonatori e miccia;

In Trento, nel Febbraio del 1971

SAUGO inoltre:

11°) Del delitto p e p dall'art. 2 Legge 2.10.1967 nr.895 per aver detenuto circa 15 - 20 Kg. di esplosivo in candelotti acquistati da certi Antonio Prosser e Luciano Fava;

In Trento, nella prima metà del 1972

RAFFAELLI e TORRESINI:

12°) Del delitto p e p dagli artt. 110 C.P., 2 Legge 2.10.1967 nr.895 per avere, in concorso tra loro detenute 10 - 15 Kg. di esplosivo, miccia e detonatori in quantità imprecisata e una macchina pistole (arma da guerra);

In Trento, fino all'Aprile 1972

12/b) del delitto p e p dagli artt. 110 C.P. e 1 Legge 2.10.1967 nr.895 per avere, in concorso fra loro, cedute a WORLACCHI Pietro, PEUSCH Heide e SEMERIA Giorgio gli esplosivi e le armi di cui al capo precedente;

In Trento, nell'Aprile del 1972

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. **25**

12/c) Della contravvenzione p e p dall'art.697 C.P. per avere detenuto in Trento, fino all'Aprile del 1972, e senza averne fatta denuncia all'Autorità, alcune pistole.

F A V A:

13°) Del delitto p e p dall' art. 1 Legge 2.10.1967 nr.895 per avere, senza licenza dell'Autorità venduto o comunque ceduto a Italo Saugo circa 8 - 10 Kg. di esplosivo in candelotto;

In Trento nella primavera del 1972

P R E G N O L A T O:

14°) 14/A) Del delitto p e p dagli artt. 110 C.P. e 4 - 1° e 2° con Legge 2.10.1967 nr.895 per avere, in concorso con Marco Pisetta, illegalmente portato in Trento, la notte fra il 10. e l'11-Aprile-1969, in luogo pubblico abitato, il materiale di cui al capo seguente; commettendo il fatto in due persone, di notte, ed in luogo abitato;

14/B) Del delitto p e p dagli artt.110 C.P. e 6 Legge 2.10.1967 nr.895 per avere, la notte tra il 10 e l'11 Aprile 1969 in Trento in concorso con Pisetta Marco, al fine di incutere pubblico timore e pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare un ordigno contenente circa 800 gr. di tritolo T.N.T. collocato all'esterno della parte posteriore del Palazzo della Regione;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 26

14/c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 635 cpv. nr.3 C.P. per avere, con la delittuosa attività di cui al capo precedente, deteriorato il palazzo della Regione di Trento cagionando un danno valutato circa Lire 1.000.000;

In trento, la notte fra il 10 e l'11 aprile 1969

MARZARI/

- 15°) Del reato p. e p. dall'art. 697 C.P. per aver tenuto due pistole Beretta calibro 9,65 senza averne fatta denuncia all'Autorità ;
In Trento, nei primi mesi del 1972

VELO/

- 16°) Del delitto p. e p. dall'art.2 legge 2/X/1967 nr. 895, per avere illegalmente detenuto, nei pressi di Levico, località Maso Colpi 15-20 Kg. di esplosivo tre o quattrocento metri di miccia, tre o quattrocento detonatori;
In epoca imprecisata, ma nella prima metà del 1972

PROSSER/

- 17°) Del delitto p. e p. dall'art. 1 legge 2/10/1967 nr.895, per avere, senza licenza della Autorità venduto o comunque ceduto a Italo SAUGO, circa 8-10 Kg. di esplosivo in candelotti;
In Trento, nella prima metà del 1972

BROILLO, FABBI/

- 18°) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo dis

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

gno criminoso, tra loro in correttezza aiutato Pi-
setta Marco, colpito da mandato di cattura emes-
so il 19/4/1969 dal G.I. del Tribunale di Trento,
per i delitti di detenzione e porto illegale di esplo-
sive di pubblica intimidazione a mezzo di ordigni
esplosivi, a sottrarsi alle ricerche della Autori-
tà, trasportandolo in vettura da Trento a Peschie-
ra, in un giorno imprecisato nel mese di Ottobre
1969, da Peschiera a Trento e quindi da Trento a
Brescia, sempre entro l'ottobre 1969.

FABBI Roberto, ancora/

- 19°) Del delitto p. e p. dall'art. 2 legge 2/X/67 nr.
895, per avere irregolarmente detenuto assieme a
persona rimasta sconosciuta, durante il tragitto
in automobile da Vicolo Vattaro a Trento il 2/1/
1970, due casse contenenti 52 " MASCHINE PISTOLE",
armi da guerra.

VACCARINO e PEREGO/

- 20°) Del delitto di cui agli artt. 110, 378 C.P. perchè,
in Chieri, nella tarda primavera o nell'estate 69,
dopo che erano stati commessi i delitti di deten-
zione e trasporto in luogo pubblico di esplosivi,
aiutavano il Pisetta Marco a sottrarsi alle ricer-
che della Autorità di P.G., disposte in esecuzio-
ne di mandato di cattura emesso dal G.I. di Tren-
to, fornendogli rifugio e ospitalità completa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

28

Foglio seguito N.....

DE CANDIA e MONDO/

- 21°) Del delitto di cui agli artt. 110, 378 C.P., perchè in Torino, in epoca immediatamente successiva a quella indicata nel capo che precede, in concorso tra loro, aiutavano Pisetta Marco, ricercato in esecuzione del mandato di cattura del G.I. di Trento a sottrarsi alle ricerche della Autorità, avendo il Mondo, su richiesta e istigazione del De Candia fornito alloggio al Pisetta medesimo.—

PROCURA DELLA REPUBBLICA. IN MILANO

Foglio seguito N. 29

Paragf. 5

IMPUTATI E IMPUTAZIONI NEL PROCEDIMENTO " BRIGATE
ROSSE "

- 1°) CURCIO Renato, nato a Monterotondo il 23/9/41, re_sidente a Trento via Cavour 45, latitante;
- 2°) MORETTI Mario, nato a Porto S. Giorgio il 16/1/46, residente a Milano via Delle Ande 15, latitante;
- 3°) FRANCESCHINI Alberto, nato a Reggio Emilia il 26/10/47 ivi residente via Gorizia 143, detenuto;
- 4°) SEMERIA Giorgio, nato a Milano il 3/11/50, ivi resi_dente in via Veniero 14, latitante;
- 5°) CAGOL Margherita, nata a Sarnagna di Trento il 8/4/45 residente a Trento via Perini 26, latitante;
- 6°) MORLACCHI Pietro, nato a Milano il 9/9/38, ivi resi_dente via Inganni 27/1, latitante;
- 7°) SAUGO Italo, nato a Thiene 22/6/40, ivi residente in via Zanella 3, detenuto;
- 8°) TROIANO Franco, nato a Lanciano il 17/5/44, Latitante;
- 9°) SIMIONI Corrado, nato a Dolo il 10/12/43, latitante;
- 10°) BERIO Ducio, nato a Milano il 17/12/47 ivi residente in viale Romagna 59;
- 11°) LEVATI Enrico, nato a Borgomanero il 7/3/45, residen_te a Torino via F/lla Garrone 39, detenuto;
- 12°) VHO Roberto, nato a Lodi il 7/11/51, residente a Mai_rago in via Farini 26;
- 13°) GRENA Maria Grazia, nata a Carlago il 14/2/50, ivi re_sidente in via Regina Margherita 42;
- 14°) BRIOSCHI Maria Carla, nata a Monza il 19/2/52, resi_dente a Vimercate via Don Bosco 10;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 30

- 15°) BIANCHI Anna Maria, nata a Milano il 25/8/32;
- 16°) BELLOSTA Claudia, nata a Briga Novarese il 24/2/50
ivi residente in via Matteotti 7;
- 17°) BOLAZZI Angela, nata a Gozzano il 30/7/49, ivi domiciliata in via Sotoluisinana nr.10;
- 18°) CATTANEO Giacomo, nato a Santo Stefano Lodigiano il 29/6/28, ivi residente in via V.Veneto 37;
- 19°) CATTANEO Francesco, nato a Santo Stefano Lodigiano il 5/9/49, domiciliato a Casalpusterlengo in via Ugo Foscolo s.n.;
- 20°) CERUTTI Carmen, nata a Borgomanero il 11/9/50, ivi residente in via G.Verdi nr.110;
- 21°) CASTELLANI Enrico, nato a Castelmassa il 4/8/1930, residente a Milano in via San Marco 46;
- 22°) FARIOLI Umberto, nato a Cesano Boscone il 29/6/43, residente a Milano in via Costanza 19, latitante;
- 23°) FERRARI Paolo Maurizio, nato a Modena il 22/9/45, residente a Grosseto via Diacciallone 14, detenuto;
- 24°) GASSA Marinella, nata a Milano il 28/9/46, ivi residente in via De Petris nr.109;
- 25°) PISETTA Marco, nato a Gardolo di Trento il 20/5/45 ivi domiciliato via Della Canova 10, latitante;
- 26°) PEUSCH Heide Ruth, nata a Daun (Germania) il 8/1/41 domiciliata in Milano, via Inganni 27/1, latitante;
- 27°) PELLI Fabrizio, nato a Reggio Emilia il 11/7/52, ivi residente in via L.Manara 8, latitante;
- 28°) SANGERMANO Luigi, nato a Taranto il 15/4/49, residente a Milano in via De Petris nr.109;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 31

- 29°) TABACCO Ignazio, nato a Brindisi il 17/12/35, residente a Milano in via P.Filzi nr.10;
- 30°) TAISS Giorgio, nato a Trento il 19/3/46, residente in via Seconda Androna nr.12;
- 31°) BUONAVITA Alfredo nato a Avellino il 28/8/48;

IMPUTATI

I primi nove

- A 1) Del reato p. e p. dagli artt.305, 1° parte in relazione all'art.270 C.P., per avere, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, promosso, costituito, organizzato e diretto una banda armata denominata "BRIGATE ROSSE", operante, per raggiungere i propri obbiettivi attraverso la commissione di innumerevoli reati quali, sequestri di persona, furti, rapine, ricottazzioni, falsificazione di documenti, timbri e sigilli di enti pubblici, detenzione, porto e trasporto di armi, esplosivi e munizioni, comuni e da guerra, minacce, incendi, danneggiamenti ed altro. In varie località d'Italia, tra cui:

PROCURA DELLA REPUBBLICA. IN MILANO

Foglio seguito N. 32

Torino, Trento, Roma, Reggio Emilia e Milano fino al 28/6/73- Sequestro Mincuzzi- ultimo episodio del presente processo.

I Rimanenti

- B 2) Del reato p. e p. dagli artt. 306, 2° parte in relazione all'art. 270 C.P. per avere partecipato alla predetta banda armata resasi responsabile fra gli altri dei seguenti reati più specificatamente indicati:
- 1°) del reato p.p. dagli artt. 110, 112, nr. 2, 424, Somma 1° e 2°, 438, 81 cpv., C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al solo scopo di danneggiare le cose altrui appiccato il fuoco così facendo sorgere in tutti i casi pericolo di incendio e nel sesto caso un incendio rivendicandone la paternità con volantini e manifesti murali;
- al box di via Moretto da Brescia nr. 30, ove era ricoverata l'autovettura di proprietà di Giuseppe LEONI, direttore Centrale dello stabilimento della spa. SIT-SIEMENS, mediante bidoni di plastica, colmi di liquido infiammabile, addossati alla saracinesca del box medesimo;
- In Milano la sera del 17/9/1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

33
Foglio seguito N.....

- All'autovettura Fiat 850 targata MI.A.98266, di proprietà di PELLEGRINI Ermanno (funzionario addetto ai servizi di sicurezza della S.p.A. Pirelli, autovettura lasciata in sosta avanti l'abitazione dello stesso in Via Lario nr.26, mediante liquido infiammabile cosparsa sulla ruota posteriore destra, in Milano, la notte del 27.11.1970;
- All'autovettura Alfa Romeo cc.1750 targ.MI-F 30997, di proprietà della S.p.A. Pirelli ed affidata all'Avvocato Loriga Enrico, dirigente della S.p.A. Pirelli, autovettura lasciata in sosta in V/le Abruzzi all'altezza del civico nr.16, mediante liquido infiammabile cosparsa sulla ruota posteriore destra in Milano, verso le ore 13.00 dell'8.12.1970;
- All'appartamento sito in Via Giovanni Lanza nr.130 in uso al defunto ex comandante della X M.A.S.I. Valerio Borghese, versando benzina sul pavimento e già contenuta in buste di nylon che non si incendiavano per causeⁱⁿ dipendenti dalla volontà degli autori, in Roma, il 13.13.1970
- All'autovettura Opel-Record cc.170 targ. C.D.18121 di Juan Antonio Perez, consigliere dell'ambasciata di Spagna in Italia, parcheggiata in Via della Terme Deviane nr.8, mediante ordigno incendiario lasciato cadere all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dopo averne forzato il deflettore, in Roma l'11.1.1971;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 34.....

- A tre autocarri di proprietà della spa. PIRELLI si ti sulla pista di prova dei pneumatici" Pirelli" di Lainate ed esibiti appunto alle prove relative, deponendo, sotto gli stessi, recipienti in plastica, contenenti liquido infiammabile cui veniva dato fuoco mediante accenditori apositamente costruiti, su autocarri che risultavano praticamente distrutti con un danno di circa dieci milioni; mentre altri cinque analoghi congegni incendiari posti sotto altri tre autocarri non funzionavano, in Lainate la notte sul 25/1/1971
- Al tendone di plastica non infiammabile del circolo ufficiali di P.S. sito in Lungotevere Flaminio 79 mediante tre bottiglie incendiarie che provocavano altrettanti scuarci bruciacchiati, in Roma, la notte sul 5/2/1971;
- All'autovettura Opel Rekord 1100 targata ROMA 056514 di proprietà di MORETTI GiaFranco, capo-tecnico dell'A.T.A.C. in Roma il 24/3/1971;
- All'autovettura Fiat 600 blu targata MI.978557 di proprietà di Franco MOJANA che l'aveva lasciata parchata sulla pubblica via in Milano, il 23/4/1971;
- All'autovettura Simca 1000 targata MI.F.48637 di proprietà di Paolo ROMEO, che l'aveva lasciata sulla pubblica via, ~~parcata~~, in Milano il 23/4/1971;
- All'autovettura Fiat 128 targata MI.L.58430, di pro

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

- prietà di FERRARA Corrado, sindacalista della CISMAL;
in Milano 15/1/1972;
- All'autovettura Fiat 500 targata MI.F.51981, di proprietà di LA RUSSA Antonino, in uso al figlio Ignazio, parchata in via Capranica all'altezza del civico nr.15, mediante contenitore di plastica con liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano alle ore 21,30 del 20/1/1972
 - All'autovettura Fiat 1300 targata MI.714466 di proprietà di CARELLI Arrigo in uso al figlio Attilio, parchata in via Pacini, mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra con danno di risulta anche al taxi Fiat 128 targato MI.K.01720, di proprietà di ZAGO Agostino, in Milano il 20/1/72
 - All'autovettura Fiat 124 targata MI.B.06410 di proprietà di ~~PARANZ~~ LIPAROTTI Salvatore, parcheggiata in Vicolo Mapelli all'altezza del civico nr.2 mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano la notte del 19/2/1972
 - All'autovettura Fiat 950 coupè targata MI.D.06639, di proprietà di CASAGRANDE Remo, in Milano la notte del 19/2/1972
 - All'autovettura targata MI.L.29163, di proprietà di GATTUSO Natale, che portava in casa propria l'ordigno incendiario prelevandolo da sotto l'autovettura, in Milano la notte del 19/2/1972

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 36

2°) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 2, 56, 610 cpv. 339 comma 1°, 81 cpv. C.P., per avere con più azioni del medesimo disegno criminoso mediante gli atti di danneggiamento di cui al capo 1° che precede e mediante ripetute diffusioni di volantini e manifesti murali indicate come di provenienza delle Brigate Rosse (servendosi quindi, di scritto anonimo e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla predetta associazione clandestina), compiuto, con minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, gli organi direttivi della Pirelli ed i funzionari responsabili ad astenersi da ogni e qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti di dipendenti; La Direzione della Pirelli a riassumere certo DELLA TORRE un operaio licenziato per motivi disciplinari; il dipendente PELLEGRINI Ermanno a dimettersi, la Direzione ad accedere a richieste avanzate da lavoratori sul piano della contrattazione; la minacce consistita nell'aver:

- Indicato- in un ciclostilato intestato e siglato "Brigate Rosse" e diffuso nel novembre del 1970- nominativi, indirizzi, numeri telefonici di taluni dirigenti e funzionari della Pirelli, tra cui" primo di tutti" Ermanno PELLEGRINI aggiungendo- a proposito della battaglia contrattuale- che il padrone si appresta a sostenere- che " questi aguzzini condividono la responsabilità di chi li paga e per questo è prudente cominciare a conoscerli e tenerli d'occhio", e concludendo:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 37.....

" Ricordiamocelo bene! tutto ciò che manca al contrat-
to ^{SE} lo hanno tolto loro. Per ogni compagno che col-
piranno durante la lotta qualcuno di loro dovrà paga-
ria ;

- Prospettato - in altro ciclostilato dal titolo " A pro-
posito della Lotta di Classe" e siglato " Brigate Ros-
se", diffuso nel novembre 1970- nei confronti di ta-
luni operai e guardie nominativamente indicati- che
" se hanno provocato un licenziamento o una sospensio-
ne, se spiano, se si arruffiano per ricavarne van-
taggi a spese degli altri, vanno perseguiti nelle lo-
ro cose e nelle loro persone per costringerli a licen-
ziarsi dalla ditta";
- Prospettato- in un ciclostilato dal titolo " REPRES-
SIONE E CAPI, CAPETTI, FASCISTI" e siglato Brigate
Rosse- la responsabilità dei singoli funzionari , mi-
nacciati di reazioni, scrivente: " Se un capo provoca
un operaio per poi denunciarlo e dargli una punizio-
ne, anche il capo, e non solo la Direzione può esse-
re ritenuto responsabile personalmente. Curate il vo-
stro capo !!,ri+producendo altresì , " per comodità,
un elenco con nominativi, abitazione e numero telefo-
nico dei" Capi più grossi e più meritevoli di atten-
zioni(!)";
- Dichiarato- in un ciclostilato del 18/11/70, intesta-
to e siglato " Brigate Rosse" - che ad ogni azione re-
pressiva che il padrone tenterà di mettere in atto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 38.....

nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo sarà risposto secondo il principio " per un occhio, due occhi- per un dente, tutta la faccia";

- Rivendicato in analoghi ciclostilate dell'1/12/70- la paternità dell'incendio dell'autovettura del Pellegrini(capo 1°) indicandolo come reazione al licenziamento di Della Torre, ed aggiungendo: " ma non è finita..... noi abbiamo pazienza..... a meno che lo spione Pellegrini si licenzi e allora può essere che il Tribunale del popolo gli concederà la grazia..... comunque Della Torre deve rientrare..... perciò fine a che Della Torre non tornerà con noi, la partita fra noi operai tutti e i servi e gli aguzzini del padrone non si deve chiudere e non si chiuderà!";
- Rivendicato- in analogo ciclostilate dell'11/12/1970- la paternità degli incendi alle autovetture di Pellegrini e Loriga(capo 1°) incendi indicati come " risposte" al licenziamento di Della Torre, auspicando " Della Torre in fabbrica, Pellegrini a casa" e concludendo " Nel frattempo il conto rimane aperto", dopo aver ricordato ancora che " che ad ogni azione repressiva che il padrone tenterà di mettere in atto nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo, sarà risposto secondo il principio" per un occhio- due occhi, per un dente, tutta la faccia ";

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 39.....

- Collocate - sul luogo dell'incendio alla pista di prove di Lainate(capo 1°) un biglietto siglato "Brigate Rosse" con la scritta "Della Torre- contrattate- taglio della paga- Mac Mahon";
- Affermato - in un ciclostilato intestato e siglato "Brigate Rosse" del 5/2/1971 e dopo aver riprodotte le espressioni "Della Torre in fabbrica- contrattate- taglio della paga - Mac Mahon"; "ma una cosa è certa: indietro non si torna! continueremo con forme di lotta più avanzate sulla strada già intrapresa: attacco alla produzione, molte danne per i padroni, poca spesa per noi. E su questa strada abbiamo già cominciato a muovere i primi passi. Lunedì notte 26 gennaio sulla pista prova di Lainate tre camion di Pirelli sono bruciati. Venti milioni andati in fumo! da un punto di vista tecnico questa azione non è stata eccellente ed altri cinque camion sono rimasti indenni. Ma sbagliando si impara, e la prossima volta sapremo fare meglio I padroni hanno fatto male i loro conti. L'intensificarsi della loro violenza non può che far crescere l'intensità del nostro attacco. Finchè non ritireranno i provvedimenti e ci restituiranno i soldi che ci hanno rubate, i loro conti certamente non torneranno..... Abbiamo iniziato a colpire persone e cose. Un porco del padrone, Pellegrini, lo abbiamo costretto a licenziarsi. Qualche altro porco giustamente si caga

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 40.....

adesso. Deve essere ben chiaro, continueremo su questa strada".

3°) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr.1, 614 ultima parte C.P., per essersi intradotti in concorso tra loro e in numero di cinque, nella sede del M.M.I. di Cesano Boscone contro la volontà del Segretario DI MINO Bartolomeo, ivi trattenendosi per un certo periodo di tempo, commettendo il fatto con violenza al suddetto Di Mine ed essendo alcuni dei colpevoli palesemente armati di pistola, in Cesano Boscone il 15/3/1972;

4°) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr.1, 582, 61 nr.2 C.P. per aver cagionato al suddetto Di Mino in concorso tra loro ed in numero di cinque, lesione personali volontarie guaribile in gg. 15, commettendo il fatto per eseguire il reato sub.nr. 3 che precede e quelli di sequestro di persona e rapina di cui oltre a (capi 5 - 6) .Epoca e luoghi sub.3;

5°) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr.1, 605 C.P., per avere privato il suddetto DI MINO, ammanettandolo ed imbavagliandolo, in concorso tra loro ed essendo in numero di cinque, della libertà personale. Epoca e luogo sub.3

6°) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 628, 3° comma nr.1 C.P. per essersi impossessati, in concorso fra

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 41

loro ed essendo in numero di cinque per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia e violenza nei confronti del Di Mino Bartolomeo, una macchina da scrivere, ed alcuni documenti che sottraevano dalla sede del M.S.I. di Cesano Boscone, essendo la minaccia e la violenza commessa con pistole, da cinque persone riunite e travisate con passamontagna. Epoca e luogo sub.3;

7°) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nr.1, 699, 61 nr.2 C.P., 7 legge 2/X/1967 nr.895, per avere porate in concorso fra loro ed essendo in numero di cinque alcune pistole fuori dalle rispettive abitudini senza licenza della Autorità, commettendo il fatto al fine di eseguire i reati sub.3 §,4,5) e 6. Epoca e luogo sub.3;

8°) Del reato di cui agli articoli 110, 605 C.P. , per avere, in concorso fra loro, privato della libertà personale MINGUZZI Michele^{le}, in Milano e Arese il 28/6/1973;

9°) Del reato di cui agli artt.582, 61 nr.2, 110 C. P., per avere in concorso fra loro, perquotendole e trascinandole al fine di consumare il reato sub. 8, cagionato allo stesso Mincuzzi lesioni personali guarite in gg.30, in Milano, il 28/6/1973;

MORLACCHI Pietro, MORETTI Mario, TAISS Giorgio, PEU SCH Heide Ruth, inoltre:

C) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 Cpv. nr.1(tutte le ipotesi), per avere, in concorso fra loro

ta e a bordo della quale un terzo complice attendeva i due che materialmente avevano spossessato il predetto Stefani, in Milano il 4.12.1971.

CANTANEO Giacomo, inoltre:

- E) Del reato p. e p. dagli artt.110, 605 C.P. per aver privato della libertà personale l'Ing. Idalگو MACCHIARINI della Sit-Siemens agendo in concorso con altre persone appartenenti alle Brigate Rosse e non specificatamente identificate; in particolare lo ammanettava tenendolo prigioniero in un auto furgone, minacciandolo di morte e scattandogli fotografie varie con appeso al collo un cartello delle Brigate Rosse, in Milano il 3 marzo 1972.
- F) Del reato p. e p. dagli artt.110,624, 625 nr.2, 1° e 2° ipotesi 61 nr.2 C.P. per avere, in concorso con persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo E che precede, sottratto, impossessandosi dello stesso l'autofurgone Fiat 600 T, targato MI.K.16416 appartenente alla Rivestimenti Edilrama lasciato affidato alla pubblica fede, in quanto parcheggiato sulla pubblica via con le portiere chiuse, da Mancuso Francesco commettendo il fatto con efrazione e fraudolenta messa in moto, in Milano il 25/2/1972;
- G) Del reato p. e p. dagli artt.110, 61 nr.2, 582 C.P., per avere in concorso con persone non identi

ficcate della banda armata denominata Brigate Rosse al fine di commettere il reato di cui al capo E, cagionando a Macchiarini Idalge lesioni personali guarite nel decimo giorno, in Milano il 3 marzo 1972.

CAPPANEO Giacomo e Francesco, inoltre:

- H) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso fra loro aiutato PEUSCH Heide Ruth a sottrarsi alle ricerche della Autorità che ne aveva ordinato la cattura, ospitandola e nascondendola nella propria abitazione in Santo Stefano Lodigiano sino al 12 maggio 1972.

MORLACCHI Pietro e PEUSCH Heide Ruth, inoltre:

- I) Del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 2 legge 2/X/1967 nr. 895 per avere in concorso fra loro e con altri appartenenti alla banda armata denominata Brigate Rosse illegalmente detenuto bombe, munizioni, esplosivo ed armi comuni e da guerra nei locali di via Delfico nr 225, presi in affitto con il falso nome di coniugi Bramini; In Milano il 2/5/72;

SEBASTIA Giorgia, inoltre:

- L) Del reato p. e p. dall'art. 2 legge 2/X/1967 nr. 895, per avere illegalmente detenuto nel sotterraneo di via L.Boiardo nr.33 da lui preso in affitto col falso nome di Luigi RUSSO, armi da guerra, munizioni, esplosivo e ordigni già confezionati, in Milano il 2/5/1972;

FARIOLI Umberto, inoltre:

- M) Del reato p. e p. dall'art.2 legge 2/X/1967 nr.895 per avere illegalmente detenuto sul proprio auto_furgone un caricatore per pistola Beretta Calibro 9 corto, in Milano il 5/5/1972;
- N) Del reato p. e p. dall'art. 256 nr.3 C.P. per essersi procurato pubblicazioni di carattere riservato relative all'addestramento di carattere individuale al combattimento e all'uso delle armi, pubblicazioni di cui l'Autorità competente aveva vietato la vendita; In Milano il 7/5/1972

LEVATI Enrico, inoltre:

- O) Del reato p. e p. dall'art.697 C.P. per aver detenuto senza averne fatto denuncia alla Autorità alcune cartucce per pistola calibro 22 rinvenute a bordo della propria autovettura , in Ferine il 12/5/1972;

CURCIO Renato, CAGOL Margherita e SAUGO Italo, inoltre:

- P) Del reato p. e p. dall'art.697 C.P. per aver detenuto due pistole calibro 22 senza farne denuncia alla Autorità, in Trento nel febbraio 1971;

BALBESINI Luca, BONORA Rita, COCCHETTI Amelia, COLONNI Osvaldo, DELLA TORRE Giacomo, DE MORI Raffaello, DI SILVESTRO Gaio, LONGHI SAVINA, MOSCA Mario, MONTEMEZZANI Giacomo, MOTTIRONI Antonio,

PRATI Ivano, TUMAINI Luisa, VEZZANI Franco, PEROT
TI Gianni:

I M P U T A T I

Q) Del reato p. ep. dall'art.306, 2° parte in rela_ zione al 270 C.P. per avere partecipato alla ban_ da armata denominata Brigate Rosse meglio specifi_ cata sub. A) e B).

ZOLA Wladimiro;

R) Del reato p. e p. dall'art.699, 1° e 2° comma, in relazione all'art.42 T.U.B.P.S. per aver portato fuori della propria abitazione un pugnale e una noccoliera con l'aggravante di averle portate in un luogo "La Bersagliera", dove vi era adunanza di persone, in Milano il 17/5/1972;

DAGHINI Giairo:

S) Del reato p. e p. 699 C.P. in relazione all'art.42 T.U.L.P.S. e agli articoli 80 e 45 del regolamento per aver portato fuori della propria abitazione un temperino ed uno stlino acuminato, in Milano il 17/5/1972;

SACCHI Arnolfo:

T) Del reato p; e p. dall'art.697 C.P. per aver dete_ nuto nella propria abitazione senza averne fatta denuncia alla Autorità un revolver calibro 32, mar_ ca " ALCAZABAL" ; In Milano il 19/7/1972;

Paragr. 6**R I C H I E S T E D E L P. M.****Il P.M.**

letti gli atti, chiede che il Sig. G.I. sede, dichiarata chiusa la formale istruttoria,

V O G L I A:

- 1) DICHIARARE non doversi, per tutti i reati ascritti, procedere nei confronti di FELTRINELLI Giacomo, per morte del reo.
- 2) DICHIARARE ai sensi dell'art. 74 C.P.P. non doversi promuovere l'azione penale nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 (persone perquisite ma non imputate), nonché delle altre seguenti persone:
GROSSO Margherita, BELLA TORRE Giacomo, PARAZZOLI Ettore, SANTORI Serena, BELLARO Libero, ZAMPIERI Natale.
- 3) DICHIARARE Non doversi procedere, perchè ignoti, nei confronti di:
ANSOLINI Bruna, GUNTHER (non meglio indicate), SAETTA (non meglio indicate).
- 4) VOGLIA all'esito trasmettere a questo Ufficio, per l'ulteriore corso di legge, gli originali del "MEMORIALE" Pisetta e del o.d. "CONTROMEMORIALE".

RELATIVAMENTE AL PARAGRAFO 3

- 5) **PROSCIOLIERE con sentenza, per non aver commesso il fatto:**
MARCHELLI Agostino.
- 6) **PROSCIOLIERE con sentenza per insufficienza di prove:**
CIRUZZI Ariste, PERISSINOTTI Emilie, TOGLIATTI Vittorie.
- 7) **RINVIARE a giudizio, con ordinanza, dinanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, perchè rispondano dei reati loro rispettivamente ascrittigli:**
LAZAGNA GiovanBattista, SAUGO Itale, SABA Giuseppe, VOGEL Verena, MARINONI France, FIORONI Carlo, TONCANA Enzo, PATELLI Enea, CALIUCIO Marie, LEON Leopoldo, BISSETTA Marco, VIEL Augusto.

RELATIVAMENTE AL PARAGRAFO 4

Modificati ed unificati i capi di imputazione dai n. 2 e 21 del detto paragrafo, nell'unico capo di imputazione di cui al n. 1 (partecipazione ad associazione sovversiva);

- 8) **VOGLIA, con sentenza, prosciogliere PER NON AVER COMMESSO IL FATTO:**

BIESUZ Federice, BORTOLOTTI Luciano, CONTE Vincenza, CANESTRINI Sandro, DE CANDIA Andrea, FORTI Piero, FAVA Luciano, GIOVANNINI Paolo, ITZICOVICH Oscar, LUCARELLI Tonino, MONDO Angelo, PALMA Giovanni, PROSSER Antonio, RAFFAELLI Giordano, SOFRI Adriano, SPEROTTO Gianfranco, SOFRI Giovanni, VELO Franco, VACCARINO Giovanni, ROSTAGNO Mauro, SORBELLI Gastone, ARCIOLAS Mario, PIETROSTEFANI Giorgio, ZOTTI Francesco, MARIANI Tullio, FAESS Fabio, TRIVENTINI Alcega, COMETTI Curatolo R., MISITO Jorge, PEREGO Alda, FABBÌ Roberto;

9) VOGLIA, con sentenza, prosciogliere, per insufficienza di prove;

CHIAIS Luigi, CRISTOFOLINI Antonio, PITTO Cesare, PREGNOLATO Sabrio, ROVELATO Bruno, TORRESINI Daniela, ISRAEL Sergio, MARZARI Franco;

10) VOGLIA, con ordinanza, rinviare a giudizio, innanzi alla Corte di ASSISE di Milano, competente per materia e territorio:

SABINO Italo, TROILLO Giorgio, BERIO Duccio, MULIARIS Giovanni, QUERIO Giannette, CURCIO Renato, PISETEA Marco, TAISS Giorgio.

RELATIVAMENTE AL PARAGRAFO 5

11) VOGLIA, con sentenza, prosciogliere

- per non aver commesso il fatto:

BALESTRI Luca, COCHETTI Amelia, COLOGNI Osvaldo, DELLA TORRE Giacomo, DE MORI Raffaele, MOSSA Mario, MOTTIRONI Antonio, PRATI Ivano, TUMAINI Luisa, DI SILVESTRO Gaio, PEROTTI Gianni, VEZZANI Franco;

-in ordine al reato loro ascritto sub Q

12) VOGLIA, con sentenza, prosciogliere per insufficienza di prove dalle stesse reate sub Q:

LONGHI Savina, BONORA Rita, MONTENEZZANI Giacomo;

13) VOGLIA, con sentenza, prosciogliere perchè il fatto non costituisce reato, per mancanza di dolo SACCHI Arnolfo per il reato sub T; perchè il fatto non costituisce reato CATTANEO Giacomo, CATTANEO Francesco per il reato sub H;

14) VOGLIA, infine, con ordinanza, rinviare a giudizio innanzi alla Corte di ASSISE di Milano, competente per materia e territorio, perchè rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti nel suddetto paragrafo 5, i seguenti imputati: CURCIO Renato, MORETTI Mario, FRANCOSCHINI Al-

SENERIA GIORGIO
berto, CAGOL Margherita, MORLACCHI Pietro, SAU-
GO Italo, TROIANO Franco, SIMIONI Corrado, BE-
RIO Duccio, LEVATI Enrico, VHO Roberto, GRENA
Maria Grazia, BRIOSCHI Maria Carla, BIANCHI An-
na Maria, BELLOSTA Claudia, BOLAZZI Angela, CAG-
TANEO Giacomo, CATTANEO Francesco, CERUTTI Car-
men, CASTELLANI Enrico, FARIOLI Umberto, FERRA-
RI Paolo Maurizio, GASSA Marinella, PISSETTA Mar-
co, PEUSCH Heide Ruth, PELLI Fabrizio, SANGERMA-
NO Luigi, TABACCO Ignazio, TAISS Giorgio, BUO-
NAVITA Alfredo, ZOLA Wladimiro e DAGHINI Gial-
ro.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 52

CAPITOLO SECONDO

SEGRATE: TRALICCEO 71

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

53

Paragr. 1.

UN UOMO SAETTA IN ARIA

Il 15-Marzo 1972, alle ore 15,15, il Maresciallo Maggiore Sampugnaro Filadelfio, comandante della Stazione CC. di Pioltello (MI), mentre si trovava presso il Municipio di Segrate, veniva informato da quel comandante del VV.UU., geometra Ugo Indovina, che in località denominata "Cascina Nuova" di Segrate, tale Stringhetti Luigi, nato a Bassano di Cremona il 21.6.1926, residente in Segrate, agricoltore, poco prima, aggirandosi nel suo appezzamento di terreno, aveva rinvenuto un cadavere di sesso maschile, giacente a terra, sotto un traliccio dell'alta tensione.

In seguito a ciò il sottufficiale provvedeva tempestivamente a dare la notizia alla centrale Operativa del Gruppo di Milano cui, ~~con~~ nel contempo, chiedeva l'invio della Squadra rilievi tecnici del Nucleo Investigativo. Successivamente, dopo aver informato il Cap. Giorgio CIMA, si portava, unitamente a personale da lui dipendente, in località "Cascina Nuova" per accertare la fondatezza della notizia. Ivi giunto, a parziale modifica di quanto aveva in precedenza appreso e riferito, constatava che il cadavere appariva dilaniato dallo scoppio di uno ordigno e che il traliccio, sotto il quale giaceva, evidenziava cariche esplosive sistemate

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

54

su di un montante, nonchè altre sparse sul circostante terreno.

A tale notizia il Comandante del Nucleo Investigativo, allora Maggiore Pietro R O S S I, disponeva immediatamente l'invio sul posto del Cap. Girolamo CUCCHETTI e del Brig. STRAZZERI Salvatore per le prime indagini e per i conseguenti rilievi tecnici. Alle ore 16,25, gli ufficiali di P.G. summenzionati raggiungevano la località dove, sotto il traliccio contraddistinto con il nr.71 della Linea elettrica dell'Azienda Municipalizzata di Milano, constatavano l'effettiva esistenza del cadavere.

Per raggiungere Cascina Nuova di Segrate, per chi proviene dal centro urbano di Milano, è necessario percorrere la strada provinciale denominata "Nuova Cassanese" che collega Milano con Cassano d'Adda. Giunti all'altezza del Comune di Segrate, più esattamente al secondo rondò, occorre immettersi nella rotabile denominata "Vecchia Cassanese", peraltro parallela alla provinciale dianzà citata, e da questa divisa da un guard - rail; quindi, percorrerla per 250 metri circa, fino ad incontrare, sulla strada, un ponticello con una carrareccia che condice alla Cascina Nuova?

Dopo 200 metri circa si incontra altra carrareccia da dove, compiendo una deviazione a sinistra e proseguendo per 320 metri circa, ci si immette nel fondo di proprietà di STRINGHETTI Luigi.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

55

Qui, sulla destra, a metri 40 circa, si nota la presenza del traliccio contraddistinto col nr.71 della linea elettrica di proprietà dell'Azienda Municipalizzata di Milano. Adiacente ad esso esiste altro traliccio di dimensioni minori che fornisce l'energia elettrica a 130 Kw. alla società FALK di Sesto S.Giovanni. Entrambi i tralicci sono installati su terreno pianeggiante coltivato a grano germogliato, alto circa cm.25.

Nel frattempo si recava sul posto anche personale dell'Ufficio Politico della Questura di Milano. Oltrepassato l'abitato di Segrate, percorrendo la "Vecchia Cassanese", dopo circa 300 metri per chi proviene da Milano, veniva notato, sulla destra, un furgone Wolsfaghen.

Il cadavere, in posizione supina, appariva dilaniato dallo scoppio di un ordigno che gli aveva amputato, sopra il ginocchio, la gamba destra, la quale ultima si trovava all'esterno del perimetro del traliccio. Notevoli i danni alla parte esterna della gamba sinistra, in prossimità del ginocchio e del polpaccio. Segni di ustioni erano visibili alla parte destra del viso, mentre l'occhio destro era semichiuso.

Sopra gli abiti civili, il cadavere indossava un giubbone a vento e calzoni grigio - verde, tipo militare, a brandelli.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 56

Calzava pedule in scamosciato con soles in gomma: poco lontano dal capo si notavano un filo elettrico color bianco, una batteria " Superpila", con una torcia elettrica con apposita mascherina per schermare i raggi, nonchè una stanghetta per occhiali.

Nel perimetro interno, in prossimità del pilone di sinistra rispetto al cadavere, si notavano candelotti di esplosivo riuniti in gruppi, batterie elettriche collegate con fili ed orologi, materiale da artificiere e zainetti tipo militare, contenenti, tra l'altro, anche cibarie confezionate.

Sulle facciate interne del pilone erano visibili alcuni candelotti, tenuti da tavolette di legno grezzo, il tutto legato ai montanti con filo di ferro.

Un altro gruppo di candelotti si trovava su di un puntone, con filo elettrico bianco che terminava, in alto, tra i profilati metallici di congiunzione dei due piloni, ove erano visibili i segni di una deflagrazione di carica esplosiva.

In collegamento con i gruppi di candelotti si notava miccia detonante color giallo.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno Antonio BEVERE, impossibilitato a giungere sul posto con immediatezza, dava autorizzazione, nel frattempo, alla rimozione del cadavere. Venivano allora rinvenuti sulla persona, tra l'altro, i seguenti oggetti, sequestrati dai Carabinieri:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

- 1) patente di guida nr.1215549, intestata a MAGGIONI Vincenzo, nato a Novi Ligure il 19.6.1926, residente a Milano in Savona nr.12, rilasciata dalla Prefettura di Milano l'8.5.1970;
- 2) Carta di identità nr.01325165, rilasciata dal Comune di Novi Ligure il 17.10.1970, a MAGGIONI Vincenzo, ivi residente in Via Matteotti nr.6;
- 3) Una bustina contenente due lenti a contatto;
- 4) banconote italiane e straniere: tra di esse mezza banconota da lire mille, parte sinistra serie G A 7087194;
- 5) Una fotografia di donna;
- 6) Un portafotografie con fotografie di un bambino;
- 7) Una custodia in pelle nera con un paio di occhiali con vetri rotti con montatura metallica;
- 8) Un pacchetto di sigarette "Astoria", contenente una bomba rudimentale a sfregamento ;
- 9) Una bomboletta spraj "1000" di gas lacrimogeno;
- 10) Un calendario tascabile plastificato con immagine di Madonna con bambino, anno 1972, della parrocchia Santi Giovanni e Paolo.

I rilievi fotografici in luogo venivano eseguiti da personale del Nucleo Investigativo dei CC. di Milano; successivamente anche personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica effettuava i propri rilievi.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 58

Gli operanti si portavano, quindi, accanto al citato autofurgone parcheggiato sulla destra della Via Cassanese, a circa 200 metri dal traliccio, con direzione di marcia verso Pioltello.

L'automezzo targ. MI-G 64262, aveva le portiere chiuse a chiave. Sul cruscotto era visibile un pacchetto di sigarette "Astoria" simile a quello rinvenuto sulla persona del morto, mentre, sul lato sinistra, erano poggiate alcune tavolette di legno di forma uguale a quelle usate per minare il traliccio.

Essendo emerso, dai primi sommari accertamenti, che il furgone era stato notato sul posto sin dal mattino e che non apparteneva a persona del luogo, nell'attendibile supposizione che esso fosse da porre in relazione al cadavere del Maggioni, si provvedeva ad aprire la portiera di destra e ad ispezionarlo.

All'interno del furgone venivano rinvenuti, tra l'altro, i seguenti oggetti, sequestrati dai Carabinieri:

- 1) libretto di circolazione intestato ad INVERNIZZI Cvidio, nato a Milano il 24.7.1906, ivi residente in Via Cechov nr.21;
- 2) foglio complementare della carta di circolazione dell'automezzo con l'annotazione di trasferimento di proprietà a favore dell'Invernizzi;
- 3) una polizza di assicurazione nr.533502 della Compagnia Tirrenia, rilasciata ad Invernizzi Cvidio in data 10.6.1971 dall'Agenzia C.Marelli di Via Fiume nr.5 di Meda (MI), relativa al furgone;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 59

- 4) un certificato di assicurazione della stessa Società;
- 5) 15 carte automobilistiche del Touring Club Italiano scala 1.200.000, due delle quali riportanti contrassegni in penna a biro con cerchietti e frecce;
- 6) una fattura nr.2572/ N C. dell'Automercato di Milano intestata a Invernizzi Ovidio per l'importo di lire 26.654 datata 3.5.1971, per trapasso di proprietà;
- 7) una fattura nr.000678 del 19.1.1972 della CAR COMAUTO S.p.A. di via L.Papi per l'importo di lire 74.950, relativa a lavori eseguiti sul furgone;
- 8) contrassegno della tassa di circolazione fino al mese di agosto 1971;
- 9) un cappotto di loden grigio, taglia nr.52, senza etichetta o marchio di fabbrica;
- 10) alcuni giornali, tra cui una copia della "Notte" del 14.2.1972;
- 11) contrassegno della carta di circolazione valido fino all'agosto 1972, il contrassegno dell'assicurazione e quello del trasporto di cose proprie.

Tutto il materiale veniva preso in consegna dai militi dell'Arma, mentre il cadavere veniva portato all'obitorio a disposizione dell'A.G..

Accertamenti svolti la sera del 15 marzo permettevano di stabilire che il nominativo, con i dati relativi di MAGGIONE Vincenzo non apparteneva ad alcuna persona fisica, mentre INVERNIZZI Ovidio categoricamente affermava di non aver mai posseduto l'automezzo in questione e di essere estraneo ai fatti.

60

Poichè i connotati e le sembianze del morto corrispondevano esattamente a quelli risultanti dai documenti succitati, ovviamente falsi, sorgeva subito l'esigenza di stabilire la sua identità.

Personale dell'Ufficio Politico della Questura recatosi la sera del 15 marzo alla Caserma dei Carabinieri di via Moscova, nell'esaminare la fotografia di donna rinvenuta nei vestiti del cadavere, ravvisava in essa una forte rassomiglianza con la moglie dell'editore Giangiacomo Feltrinelli, Sibilla Melega, per cui sorgeva il sospetto che il morto fosse il Feltrinelli stesso. L'ipotesi prendeva consistenza il mattino successivo quando veniva esaminata la fotografia dell'editore, apposta sul cartellino della carta di identità rilasciata dal Comune di Milano in data 14.11.1969 ed esistente presso gli uffici della Questura di Milano.

La rassomiglianza con le sembianze del morto risultava fortissima. Al fine di eliminare qualsiasi dubbio, veniva provveduto da parte del Commissario Capo di P.S. dr. A. M E N T O, dirigente il locale Gabinetto di Polizia Regionale Scientifico, al confronto tra le impronte digitali del cadavere e quelle del cartellino dattiloscopico, esistente presso le carceri giudiziarie di S. Vittore, di Giangiacomo Feltrinelli.

Il giudizio di identità sulle impronte digitali confermava, senza ombra di dubbio, che il cadavere apparteneva all'editore.

61

La Procura della Repubblica procedeva pertanto a
riconoscimento formale da parte dei familiari.

Paragr. 2°

MINAMENTO DEL TRALICCIO A S.VITO DI GAGGIANO

TESTIMONIANZE RELATIVE ALLO SCOPPIO DI SEGRATE

Mentre erano in corso tali accertamenti, il pomeriggio del 16-Marzo, giungeva notizia, tramite i Carabinieri di Abbiategrasso, del rinvenimento, alla base di tre piloni del traliccio nr.16 dell'elettrodotto 383 La Spezia - Milano, ubicato in un campo adiacente alla cascina di Bottoni G.Battista in S.Vito di Gaggiano, di 15 cariche esplosive, costituite da candelotti collegati tra di loro con miccia detonante e fili elettrici uniti ad una pila con un orologio da polso con datario.

Sul posto si recava anche personale dell'Ufficio Político, della Squadra Volante, e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso, sotto la direzione di Magistrati della Procura della Repubblica.

In particolare veniva rilevato che le cariche esplosive erano state sistemate in maniera tale che l'intasamento, anche qui ottenuto con tavolette di legno, era pressocchè perfetto mediante l'uso di laniere in rame, appositamente ritagliate e sagomate ed inchiodate sulle tavolette stesse.

63

L'analogia del sistema di minamento almeno apparente, con l'uso di materiale uguale e simile per la confezione degli ordigni a tempo (tavolette in legno, orologi, pile elettriche marca "Super Pila"), portavano alla supposizione che i due attentati, quello al traliccio di Segrate e quello al traliccio di S.Vito di Gaggiano, fossero dovuti alla stessa mano, o quanto meno a persone tra loro collegate.

Successivamente ci si rendeva conto che il minamento del traliccio a S.Vito di Gaggiano dovette essere opera di una mano ben più esperta e più tecnica di quella di Feltrinelli.

A Segrate un caos di fili, di collegamenti, un modo strano nel predisporre le cariche esplosive; a S. Vito di Gaggiano un lavoro preciso, senza sbavature, diremmo "Elegante" nel suo genere.

Eppure la perizia balistica rivelerà che le cariche predisposte a S.Vito di Gaggiano erano confezionate in maniera tale, che, mai e poi mai, sarebbero potute scoppiare.

Perchè ?

L'istruttoria non ha saputo trovare una risposta plausibile e convincente a tale inquietante interrogativo.

Errore o precisa volontà di sbagliare ?

Forse nel gruppo clandestino di Feltrinelli vi era qualcuno che intendeva dimostrare l'inutilità di un certo tipo di attentati ?

64

Come avrebbe reagito Feltrinelli nell'apprendere che il traliccio di S.Vito di Gaggiano non era saltato ?

L'individuazione di altri appartenenti ai GAP di Feltrinelli avrebbe, forse, permesso di dare una risposta plausibile.

Venivano interrogate numerose persone al fine di stabilire le circostanze e le modalità dell'esplosione presso il traliccio di Segrate.

Innanzitutto MISE Giocchino, Sindaco di Pioltello, COLAVOLPE Antonio, Segretario comunale, TERZI Luigi, CARBONE Giacomo e VINTURA Celeste, membri della commissione elettorale del Comune di Milano, i quali la sera del 14 marzo erano riuniti nella sala della Giunta, concordemente dichiaravano che poco dopo l'inizio dei lavori, verso le 21,15, avevano udito un violento scoppio, attribuito dai più al "bang" di qualche aereo supersonico, essendo la località abbastanza vicina all'aeroporto di Linate.

Qualcuno dei presenti l'aveva peraltro attribuito ad uno scoppio di una caldaia.

FONTANA Rosa, abitante presso la cascina "Gabbadera", ubicata nelle vicinanze del traliccio di Segrate, precisava che lo scoppio era stato tanto violento che la sua abitazione aveva tremato, mentre i vetri tintinnavano, soggiungendo che lo scoppio era avvenuto dopo che la televisione aveva terminato "Carosello" e stavano per iniziare i programmi serali.

OGGIONI Giovanni, abitante pure in detta cascina, nel confermare l'ora in cui aveva sentito il forte scoppio affermava, che, sin dal mattino del ritrovamento del cadavere sotto il traliccio, aveva notato la presenza del furgoncino Volkswagen colore chiaro con le tendine visibili all'esterno, posteggiato sul viottolo parallelo alla "Cassanese", ma non vi aveva dato peso, pensando appartenesse a degli zingari.

MAINARDI Ernesto riferiva che, mentre si recava a rendere visita alla suocera FONTANA Rosa, dopo le ore 21,00, aveva visto un bagliore e successivamente aveva sentito uno scoppio.

Il bagliore proveniva dall'alto, tant'è vero che l'aveva scambiato per uno di quelli che emettono le ciminiere degli stabilimenti nella zona, che bruciano gas di scarico.

Veniva in tal modo stabilito che l'esplosione al traliccio di Segrate era avvenuta intorno alle ore 21,15 del 14 marzo.-

66

Paragr. 3°

LE PRIME INDAGINI

Tempestivi accertamenti venivano svolti presso l'agenzia di Meda della Compagnia di Assicurazione Tirrena, presso la quale, era stato assicurato l'autofurgone Volkswagen targato MI G 64262.

Si appurava che il relativo contratto era stato stipulato dal Prof. Carlo FICRONI, fino a qualche tempo prima appartenente a "Potere Operaio".

Costui aveva altresì provveduto ad assicurare presso detta Agenzia anche l'autovettura Fiat 124 targata MI D 72487, color beige chiaro, intestata ad AVANZINI Oscar, persona che, da immediate indagini, risultava ignaro dei fatti.

Un'autovettura di tale tipo era stata notata, da VINCA Aldo, il pomeriggio del 12 marzo aggirarsi con fare sospetto nei pressi del traliccio di S.Vito a Gaggiano.

A posteriori era facile presumere che gli occupanti di detta 124 avevano effettuato un sopralluogo.

La posizione del FICRONI apparve subito del tutto particolare.

Infatti, egli, quale sospetto appartenente all'organizzazione "Brigate Rosse", in data 29.2.1972 era stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare su autorizzazione della Procura della Repubblica.

67

Nel corso delle operazioni erano stati rinvenuti una agenda con copertina a fiori, un pezzo di carta con la scritta "Via Galileo nr.6, tre reti, sabato pomeriggio, Via Washington", due contenitori per microfilm con relativo microfilm.

Inoltre, mentre era in corso la perquisizione domiciliare, verso le ore 12,20 era sopraggiunto il FIORONI stesso il quale, essendo stato trovato in possesso di un caricatore per pistola, che teneva nel borsetto, era stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Qui era stato trovato in possesso della carta d'identità falsificata nr.43703778, rilasciata dal Comune di Magnago in data 17.2.1969 a Maggi Lorenzo, nato a Verbania il 18.8.1948, residente a Magnago in via Roma nr. 3, sulla quale era stata applicata la sua fotografia; di altra carta d'identità nr.43703773, rilasciata dal Comune di Magnago il 19.5.1970 a VOLTRI Marcella, nata a Premeno il 10.1.1945, residente a Magnago in Via Cavour nr.6, pure essa falsificata e recante la fotografia di una donna successivamente identificata per la moglie FRANCIOSI Silvia; della patente di guida cat.B 189581 rilasciata dal Comune di Padova il 14.3.1967 a DIOTTI Sandra, nata a Fontanavi il 13.9.1948, ivi residente in Via Marconi nr.5 che l'interessata aveva denunciato di avere smarrito in data 14.9.1971.

69

Il FICRONI, sempre nel borsetto, teneva un contenitore di olio Breda per armi e un'assicella metallica per la pulizia delle armi; nella tasca del soprabito celava una fondina per pistola in pelle avana marca "Bristol", mentre nelle tasche aveva un biglietto da visita sigillato e senza indicazioni, una lettera sigillata con destinatario "Per Osvaldo S.P.M.", e una busta piegata con tre scovolini per pulizia delle armi.

Le carte d'identità suindicate, pur riportando i timbri del Comune di Magnago, erano state asportate, insieme ad uno stock di carte di identità la notte tra il 21 e il 22 ottobre 1971 da detta Casa Comunale, risultavano provevuto di furto dal Comune di San Michele all'Adige (TN).

I nominativi di MAGGI Lorenzo e VOLTRI Marcella appartenevano a persone inesistenti.

Veniva autorizzata l'apertura delle due missive e venivano sviluppati i rullini dei microfilms.

Nelle busta indirizzata "Per Osvaldo" venivano rinvenuti alcuni fogli in cui si fa riferimento ad azioni coordinate di organizzazioni estremiste per la conquista del potere mediante sistemi rivoluzionari.

Nella busta da visita veniva rinvenuto un foglio a righe con connotati per donna, due fotografie singole riproducenti immagini femminili, un fotogramma con quattro immagini di una giovane, un fotogramma con 4 fotog. di una donna con occhiali.

69

Le due donne non sono state mai identificate.

Dei due microfilms risultavano impressionati solo cinque fotogrammi, riproducenti un paesaggio, una figura umana con, sullo sfondo, un paesaggio, un giovane in bicicletta, un uomo e una donna seduti ad un tavolo, (in essi si identificano il FIORONI e la moglie) nonché un giovane con occhiali, in maglietta, seduto accanto ad una finestra con la tapparella semi alzata.

Il FIORONI, dopo essere stato sentito come teste dal magistrato, si rendeva irreperibile.

Successivamente inviava al Preside della Scuola Media Statale "Antonio Gramsci" di Settala (MI) una domanda di congedo per motivi di famiglia che veniva sequestrata.

Venivano eseguite perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di FRANCIOSI Silvia, di FIORONI Carlo, sull'auto Fiat 500 targata MI K 34863, intestata al FIORONI ma in uso alla moglie, nell'abitazione di Misler Nicoletta, amica del FIORONI titolare dell'autovettura targata MI B 07498 ed in uso, talvolta anche al FIORONI; nei confronti di CERUTI Alfredo da Sangione (VA), e nella villetta di proprietà della famiglia FIORONI, ubicata in Sangione, Viale della Libertà nr.2/A, nell'abitazione di TONELLI Giorgio, nella sede della "UNID RESIGN", ubicata in Corso di Porta Romana nr.51, nella tipografia di MASCHERA Antonio, nell'appartamento di PONZA Michele, nell'abitazione di BOSTOS Ruy, di MAGNI Iolanda da S.Damiano di Monza, di

70

BIANCHI Roberta da Melegnano, di SERVIDA Adriana Maria e di CIPRANTI Enrico.

Le operazioni non davano esito particolarmente rilevante per le indagini. Venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di FRANCIOLI Silvia, di MISLER Nicoletta, di MASCHERA Antonio e di FICRONI Andrea.

Particolare esito aveva la ^Fquisizione, effettuata il 20 marzo nell'appartamento sito al 4° piano dello stabile n. 32 di via LEGNANO in locazione a FICRONI Carlo, poichè venivano rinvenuti numerosi documenti, riflettenti l'attività antidemocratica e sovversiva degli occupanti; in particolare, si aveva la prova della preordinazione dei gravi disordini avvenuti in questa città il pomeriggio dell'11 marzo 1972.

Venivano svolte indagini presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano per identificare la persona fisica che aveva chiesto il certificato di residenza al nome di INVERNIZZI Cvidio e di AVANZINI Oscar, i documenti che erano serviti ad intestare falsamente rispettivamente il furgone targato MI G 64262 e la Fiat 124 targata MI D 72487, di cui si è parlato.

Si apprendeva che era stato ZAMBELLI Luigi, il quale li aveva richiesti in data 10/3/1971 per conto dell'Avvocato LECN Leopoldo, dal quale dipendeva.

Il LECN escludeva ogni sua responsabilità a riguardo, affermando che i documenti erano stati a lui richiesti dall'Avvocato Giovanbattista LAZAGNA, da Torino.

71

Venivano eseguite perquisizioni domiciliari in Milano, nei confronti dell'Avvocato LEON Leopoldo, dell'Avvocato PISCOPO Francesco, di ZAMBELLI Luigi ed a Torino nei confronti Giovanbattista LAZAGNA, senza esito particolarmente apprezzabile. Il legale torinese negava di avere commissionato i certificati di residenza al suo collega di Milano, escludendo inoltre di avere mai avuti rapporti col medesimo.

72

Paragr. 4°

GIUSEPPE SABA

Il 9 marzo, pochi giorni prima dell'esplosione al traliccio di Segrate, un giovane aveva ritirato dall'autorimessa CAR COMAUTO di Viale Piave nr.40, l'ormai noto furgone Volkswagen che egli stesso aveva portato per alcune riparazioni.

Costui veniva identificato per SABA Giuseppe.

L'identificazione avveniva in base alla descrizione del giovane stesso fornita dal meccanico FARELLA Pietro, nonché dal confronto della firma "G. SABA", apposta dal medesimo sull'ordine di lavoro e sulla bolla di pagamento, con quella esistente sul cartellino della sua carta di identità agli atti della Questura, firme che sono risultate identiche.

Dopo aver inutilmente predisposto un servizio di appostamento presso l'abitazione del Saba, in Via Romilli nr.20/4, al fine di rintracciarlo, veniva eseguita una perquisizione domiciliare.

Nel corso delle operazioni veniva rinvenuto materiale di estrema importanza per le indagini.

In particolare venivano rinvenuti e sequestrati un amperometro, un completo di utensili per la confezione di ordigni, un ritaglio di lamiera di rame apparentemente identico a quelle adoperata per minare il traliccio di S.Vito di

73

Gaggiano, un pacchettino di celofan contenente un impermeabile tipo militare, un paio di calzoncini infangati, un paio di pedule infangate simili a quelle calzate dall'editore Feltrinelli al momento del rinvenimento del suo cadavere, numerosissime pubblicazioni, prevalentemente edite dalla casa editrice "FELTRINELLI", riguardanti le varie rivoluzioni, la tecnica della guerriglia, la storia dei Tupamaros ecc...

Nell'appartamento venivano rilevati segni inequivocabili dai quali emergeva che il titolare (od i suoi occupati) lo avevano lasciato in tutta fretta, in evidente disordine.

Venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di GRANDINI Gilberto, titolare dell'appartamento contiguo a quello del S A B A. Costui affermava che il Saba conduceva vita piuttosto irregolare perchè l'appartamento era frequentato anche da altre persone; che alcune volte aveva sentito diverse voci di uomini e di donne, avendole percepite abbastanza distintamente, poichè la parete divisoria era sottile.

Il Grandini soggiungeva che raramente di giorno, e più spesso di notte, aveva udito dei rumori come di un calzolaio che battesse, intento nel suo lavoro, con colpi ritmici e continuati. Ciò si era verificato spesso, tanto che alcune volte era stato costretto a battere alla parete divisoria perchè i rumori smettessero; altre volte i rumori erano chiaramente di una macchina da scrivere; talvolta assomigliavano a quelli prodotti da una sega.

74

Circa l'appartamento del Saba, si appurava che egli lo aveva preso in affitto il 26.10.1970 per il canone annuo di £.520.000, e che lo aveva disdetto con raccomandata recante il timbro postale 20.3.1972, nr.3151 Milano - Succursale nr.42 di Via Lamarmora.

Si appurava anche che Saba Giuseppe era intestatario del furgone Renault targ. MI-H 90157 e della Fiat.125 targ.MI-F 17489.

Venivano svolti accurati accertamenti per far luce sull'attività del Saba Giuseppe e di quanti erano venuti a contatto con lui.

Venivano eseguite perquisizioni domiciliari in Bolotana, lanusei, Cderzo, Portogruaro e Kho nei confronti di Saba Giuseppe, e di due suoi amici, Cppes Emilio e Cabras Antonio.

Le operazioni non davano esito particolarmente rilevante. Venivano assunte le informazioni testimoniali del fratello di Saba Giuseppe, a nome Bachisio, di Cppes Emilio e di Cabras Antonio.

S A B A Iachisio dichiarava che, in epoca imprecisata, mentre si trovava a Milano ospite del fratello in un appartamento di questa Via S.Maria del Suffragio nr.4, aveva conosciuto, tramite Giuseppe, FELTRINELLI Gian Giacomo, sotto il falso nome di Fabrizio.

Da lui aveva ricevuto complessivamente la somma di £. 1.900.000 quale retribuzione per due articoli, uno di 10 cartelle, e l'altro di 14, dal contenuto pedagogico.

Si era allontanato dal Feltrinelli quando aveva capito che il predetto perseguiva fini poco chiari e comunque parlava di lotta rivoluzionaria.

Dichiarazioni interessanti per le indagini rendevano l'Oppes ed il Cabras, circa i loro rapporti nell'anno 1969, con il defunto editore; emergeva con sempre maggiore evidenza, l'esistenza di un'organizzazione clandestina armata con scopi di lotta contro la borghesia e il fascismo.

Indagini svolte nell'entroterra genovese permettevano di accertare che nel Comune di Borghetto Bruzzone (Al) era stata, a suo tempo, presa in affitto, a cura del Saba Giuseppe, la cascina "Sisola": intermediario era stato l'Avv. Giovanbattista Iazagna.

In detta cascina erano state tenute riunioni da parte del gruppo e si era discusso sulla strategia rivoluzionaria da adottare: sembra che fu nascosto un certo quantitativo di esplosivo e di armi.

Anche nella cascina sita sull'appennino bolognese (Monteacuto, località Cerfoglio) si erano tenute riunioni del gruppo di Feltrinelli.

Vi avevano partecipato, tra gli altri anche il Cabras e l'Oppes che nelle loro testimonianze, riferiscono anche della presenza di un tedesco che dette spiegazioni sul funzionamento di un apparecchio radio rice-trasmittente con cui sarebbero state effettuate le interferenze di radio GAP.

Dopo lunghe indagini si è giunti alla identificazione del tecnico tedesco nella persona dell'ing. Wolfgang Majer, attualmente detenuto nelle carceri della Repubblica Federale Tedesca per attività sovversiva.

Il predetto è stato interrogato, quale teste, alla fine del Gennaio 1975, con rogatoria internazionale, in Monaco di Baviera ed ha confermato di avere dato al gruppo di Feltrinelli consigli sul funzionamento della nota rice - trasmittente.

E' appena il caso di dire che, dalle indagini predisposte in Svizzera, era stato scoperto un conto di Feltrinelli (conto Fehinsog Crossue) con il quale venivano effettuati pagamenti o rimesse di denaro che - nelle intenzioni dell'editore - dovevano rimanere segreti.

Tra i beneficiari degli assegni di Feltrinelli figuravano, per considerevoli somme, il predetto Majer, la di lui moglie e Giovan Battista Lazagna.

Il Majer, attualmente detenuto in Germania, confermerà al G.I. i suoi contatti con Feltrinelli e con il suo gruppo sovversivo.

7

Paragr. 5°

UNA SVOLTA NELLE INDAGINI: L'IRRUZIONE IN VIA SUBIACO

Una telefonata anonima, fatta evidentemente da un esponente dell'organizzazione, avvertiva i Carabinieri della presenza in V.le Toscana di una 124 abbandonata: trattavasi dell'auto Fiat.124 targ.MI-D 72487 intestata falsamente ad AVANZINI Oscar e che era stata vista nei pressi di S.Vito di Gaggiano.

La televisione e la stampa dettero molto risalto alla notizia.

Un cittadino, tale Rold Giorgio, abitante in Via Subiaco 7 si presentava spontaneamente negli uffici della Questura di Milano e chiedeva di conferire con il Magistrato.

Dichiarava di nutrire alcuni sospetti che nell'appartamento sito al piano terra del suo stabile, appartamento intestato ad Anselmi Bruna, potessero aver preso alloggio persone il cui comportamento era sospetto; affermava, inoltre, che un autofurgone Volkswagen, dalle caratteristiche simili a quello rinvenuto nei pressi del traliccio di Segrate, era stato notato più volte aggirarsi nella zona.

Il Rold dichiarava che aveva notato frequentare, in epoche diverse, l'appartamento in questione, da quattro uomini, due dei quali in epoche prossime, prima e dopo dell'episodio del traliccio di Segrate.

78

Aggiungeva che i primi due individui che avevano notato, si servivano di un furgone Volkswagen e di una Fiat.124 con caratteristiche uguali a quelle degli automezzi succitati, coinvolti nell'affare Feltrinelli: gli automezzi erano stati mostrati in quei giorni dalla televisione. Il Rold riconosceva, pertanto, nel furgoncino targ.MI-G 64262 e nella autovettura Fiat.124 targ.MI-D 72487, automezzi depositati entrambi presso la Caserma dei Carabinieri di Via Moscovia, le auto in questione; soggiungeva anche che, al momento della sua deposizione, l'appartamento era occupato da qualcuno.

La sera del 15. Aprile veniva predisposto, all'uopo, un accurato piano per le operazioni, tenendo conto della probabilità che nell'appartamento si trovassero persone effettivamente implicate negli attentati di Segrate e di S.Vito di Gaggiano e pertanto capaci di ogni possibile reazione.

Ogni cura veniva data nelle consegne agli operanti affinché le operazioni venissero effettuate di sorpresa, per prevenire la reazione degli occupanti l'appartamento ed evitare incresciose, gravi conseguenze sia per gli operanti che per coloro che si fossero trovati nell'appartamento medesimo.

Alle operazione di Polizia chi scrive decideva di partecipare di persona per controllare da vicino l'esecuzione.

74

Abbattuta la porta d'ingresso dell'appartamento, che cedeva alla seconda spallata, facevano irruzione per primi il Dr. Giorgio Criscuolo ed i Brigadieri di P.S. Giordano Fainelli e Francesco Grandinetti, seguiti, contemporaneamente dal Dr. Allegra, dal sottoscritto e dagli altri funzionari e sottufficiali di P.S.

Appena entrati si gridava ad alta voce "Polizia - Polizia" "c'è il Magistrato". Veniva bloccato frattanto un individuo, identificato poi per il catturando VIEL Augusto, il quale stava correndo verso la stanza situata di fronte alla porta d'ingresso ed ove, successivamente, venivano rinvenuti, tra l'altro, un mitra e tre pistole, con i caricatori e le munizioni.

Il predetto, non avendo avuto la possibilità di entrare nella stanza, si rivolgeva, di corsa, in quella adiacente sulla destra, ove un altro individuo, poi identificato per il catturando S A B A Giuseppe, traeva da sotto il letto, posto di fronte alla porta, una pistola, puntandola contro il Dr. Giorgio Criscuolo.

Il Funzionario di P.S., nella rincorsa, si lanciava addosso a costui, afferrando con la mano destra la canna della pistola e strappandogliela, mentre con la mano sinistra l'afferrava per il collo, cadendo insieme a lui sul letto, ove il Saba veniva immobilizzato con l'aiuto degli altri agenti.

80

Nel contempo il Brigadiere di P.S. FAINELLI Giordano, che aveva rincorso il VIEL nella stessa stanza da letto, riusciva a bloccarlo con l'aiuto di altro personale. La pistola, che il Saba aveva puntato contro il Dr. CRISCUOLO, marca Browning cal.9 lungo, con alzo di mira regolabile, conteneva nel caricatore 13 cartucce ma non aveva la pallottola in canna, poichè ovviamente egli non aveva avuto il tempo di armare la pistola stessa.

Mentre i due catturandi erano condotti in Questura, veniva eseguita la perquisizione nell'appartamento, con l'ausilio di personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Nel corso delle operazioni ~~venivano~~ venivano rinvenuti un mitra, altre tre pistole, munizioni varie, un candelotto di dinamite, detonatori ed altro materiale idoneo alla confezione di ordigni, numerosi documenti, documenti di identità e libretti di circolazione per autovetture, vari capi di vestiario, parte dei quali, è stato successivamente accertato, appartenenti all'editore G. Feltrinelli.

Veniva rinvenuta anche una cospicua somma di danaro in valuta italiana e straniera.

Accertamenti immediatamente svolti permettevano di stabilire che Anselmi Bruna era persona inesistente sia in Padova che a Milano: la persona che si era spacciata con tale nome non è mai stata identificata.

Della medesima sono stati forniti i connotati dalla venditrice dell'appartamento, BILETTA Fiorina dal

marito di costei DE ZANA Alfredo e da Cuscito Maria, impiegata presso lo studio del notaio Antonio Zagara da Milano, ove era avvenuta la stipula del contratto. Scarsi elementi è stato in grado di riferire lo stesso notaio, che non aveva avuto cura di trascrivere gli estremi del documento di identità dell'Anselmi.

Dalle sommarie informazioni testimoniali rese dagli inquilini dello stabile di Via Subiaco nr.7, Sicurtà Wanda, Tartaglia Francesca, Salvaderi Marina e Bramanti Luigi emergeva che l'appartamento dell'Anselmi, acquistato dalla succitata donna, non era mai stato abitato da costei. Esso era stato occupato dapprima da due individui e quindi da Saba Giuseppe e da VIEL Augusto. Uno dei quattro era sicuramente l'editore Feltrinelli, le cui caratteristiche somatiche venivano fornite con esattezza da tutti gli inquilini. Si apprendeva inoltre che per un certo periodo, verso la metà del Febbraio 1972, egli era stato assistito da una donna, perchè affetto da affezione alle vie respiratorie, come egli aveva riferito ad uno di costoro.

La presenza dell'editore nell'appartamento veniva infine confermata dal fatto che vi erano stati rinvenuti numerosi suoi capi di vestiario.

Per concludere: una delle chiavi rinvenuta sul cadavere del defunto editore risultava relativa alla serratura della porta d'ingresso dell'appartamento di Anselmi Brunna, serratura che era stata tolta dagli occupanti e che si trovava nella spazzatura sulla sinistra della porta per chi entra.

Paragr. 6°

AUGUSTO V I E L:—UN LEGAME CON IL GRUPPO "XXII OTTOBRE"

L'arresto di Augusto Viel, nascosto in una delle case di Giangiacomo Feltrinelli apriva inquietanti interrogativi, sui rapporti tra l'Editore e il gruppo "XXII Ottobre" che aveva operato nel genovese.

In realtà la c.d. banda di Mario Rossi e complici era nata dalla unione di un gruppo di delinquenti comuni con militanti fuoriusciti dalla sinistra, sia ufficiale che extra-parlamentare.

Ne era nato un programma di azioni (sequestri a scopo di estorsione, rapine in banche, azioni di dinamitarde) il cui scopo doveva essere in ultima analisi, la lotta rivoluzionaria delle masse proletarie.

Feltrinelli, attraverso le interferenze di radio GAP., aveva dato un significato politico alle azioni eriminoze (vedi il sequestro di Sergio Gadolla, gli attentati alla Garrone etc.).

Forse egli sperava che quel gruppo di delinquenti potesse servire alla sua folle causa rivoluzionaria. La realtà dei fatti dimostrerà che la maggior parte dei componenti della banda XXII ottobre era composta da delinquenti comuni, senza scrupoli e senza ideologie, addirittura con un infiltrato fascista tra le loro fila: quel Diego Vandelli che avrebbe intascato la maggiore parte del denaro ricavato dal sequestro di Gadolla.

Ciò che turberà profondamente Feltrinelli sarà l'uscita del fattorino Floris ad opera del Rossi che fuggirà su una lambretta guidata da Augusto Viel. Ciò nonostante Feltrinelli si incaricò di aiutare il Viel a sottrarsi alle ricerche delle Forze dell'Ordine. Perchè Feltrinelli lo fece? Chi mise in contatto Viel con l'editore? Viel non l'ha detto.

Noi, tenuto conto dell'indiscusso prestigio di cui godeva nella zona Giovan Battista Lazagna, riteniamo che l'intermediario possa essere stato l'avvocato genovese, certamente complice nell'attività sovversiva dell'editore.

Viel, comunque, venute in contatto con Feltrinelli ne uscì completamente cambiato. Nel corso degli interrogatori che ha reso, sia pure senza dire molto, ha dimostrato di possedere una discreta preparazione politica da un punto di vista, però, prettamente rivoluzionario.

Non è stato possibile accertare se effettivamente Feltrinelli l'abbia portato in Cecoslovacchia: alla madre del Viel giunse, comunque, una cartolina del figlio dalla Cecoslovacchia. L'arresto di Viel nella casa di Feltrinelli dimostra, in maniera incontrovertibile, che l'editore era in contatto con gruppi che, sia pure a parole, si dicevano disposti ad abbracciare la causa rivoluzionaria e della lotta armata.

84

L'istruttoria dimostrerà che Feltrinelli era in contatto anche con altri gruppi che si andavano formando: i GAP di Trento, (Italo Saugo) frange di Potere Operaio di Milano (Fioroni), Brigate Rosse (Curcio), gruppi stranieri tra i quali, in particolare, quello tedesco (non si dimentichi l'uccisione del Console Boliviano QUINTAMILLA commesso con la pistola di Feltrinelli) e quello greco.

A proposito di quest'ultimo è appena il caso di ricordare che una donna milanese, AGELONI Maria, in contatto con esponenti della resistenza greca, era saltata in aria mentre tentava di mettere un ordigno all'Ambasciata americana ad Atene.

L'orologio che doveva fare da timer era un "LUCERNE" del tutto simile a quello usato da Feltrinelli nello attentato che doveva costargli la vita. Nella storia degli attentati degli ultimi decenni tale marca di orologi non era mai stata usata se non ad Atene (Angeloni) e a Segrate (Feltrinelli): in via Subiaco 7 erano stati rinvenuti decine di orologi marca "LUCERNE", predisposti per essere usati come timers.

Feltrinelli, dunque, era in contatto con vari gruppi c. d. rivoluzionari. Egli, però, aveva tentato di trovare un punto di coagulo.

Il suo obiettivo rimaneva quello di unificare i vari gruppi rivoluzionari sotto un unico comando militare.

85

Tutto ciò egli faceva perchè convinto, anzi ossessionato dall'approssimarsi di un colpo di Stato di destra.

Le bombe di P/zza Fontana, la repressione della contestazione studentesca, avvenimenti internazionali di eccezionale gravità quali la presa del potere in Grecia da parte dei colonnelli, non facevano a suo avviso, presagire nulla di buono. Di qui la necessità di predisporre gli strumenti di una possibile resistenza, di qui la necessità di approntare alla classe operaia, addormentata e priva di una vera spinta rivoluzionaria, l'ossatura di un sistema che avrebbe coagulato intorno a sé le masse nel momento in cui si sarebbero opposte ad uno Stato di tipo fascista. I GAP dovevano, appunto, costituire tale ossatura.

Il discorso che Feltrinelli andava facendo era appunto questo: la necessità che venissero costituiti questi gruppi clandestini armati con la prospettiva di un allargamento e un rafforzamento degli stessi, ma sempre muovendosi all'interno di essi, senza, cioè, un contatto diretto ed immediato con le masse. Sarà questo, poi uno dei motivi di contrasto con le Brigate Rosse.

Alla luce di quanto detto possiamo tentare di dare una spiegazione alla c.d. "Lettera a Saetta".

Paragr. 7°

S A E T T A - CHI ERA COSTUI ?

Tra le varie carte rinvenute in Via Subiaco una riveste particolare importanza: la copia di una lettera dattilo scritta inviata a tale Saetta e datata 27-Ottobre-1971: Costui non era mai stato identificato.

val la pena di trascriverne il testo:

"Caro Saetta, fra i tanti argomenti lasciati in sospeso nella nostra recente riunione ve n'è uno, concreto, che a mio avviso val la pena di approfondire in maniera che si giunga alla prossima riunione con una maggiore chiarezza di impostazione e di soluzione.

Abbiamo parlato di complementarietà delle nostre forze a Milano, della auspicabilità di un processo di avvicinamento, di integrazione e di coordinamento tanto sul piano operativo, quanto su quello logistico e politico. Intorno a questo problema abbiamo però girato piuttosto a vuoto senza uscire dal generico dal momento che una mia proposta di creare a livello di Milano (e soggiunge ora anche a livello di Alta Italia - area metropolitana Nord) una serie di stati maggiori è caduta nel vuoto forse perchè non vi ho assistito abbastanza (cosa che mi propongo di fare nella presente lettera) forse, o soprattutto, perchè solleva una serie di obiezioni (alcune delle quali mi propongo di esaminare più oltre).

Torniamo al problema dell'integrazione possibile delle nostre forze. Io ritengo che assistono in proposito le seguenti ipotesi:

1°)- non se ne fa niente. Le forze restano separate e distinte, operano sotto sigle diverse, ma continuano a darsi l'un l'altro una mano così come è stato fatto in passato, ogni qual volta sorgono problemi specifici.

2°)-Si affronta il problema dell'integrazione tramite la creazione di uno stato maggiore milanese di altri S.M. nell'area metropolitana Nord e dei rapporti che intercorrono da questi nuclei dirigenti; si esaminano le caratteristiche, si definiscono le competenze e l'autonomia di questi S.M., si scelgono i compagni che devono fare parte e si procede ad un'integrazione reale delle forze, ad una integrazione reale in cui scompaiano vecchi confini e caratterizzazioni.

Si potrebbe qui aprire una discussione su quale è il nostro obiettivo. Quello di creare una forza m. di una specifica matrice oppure una forza completa politica e m., (un vero centro di potere politico m.) che attinga da tutte le disponibilità che vi sono in questa e quella matrice di un processo unificante intorno ad una teoria, ma strategia ed una prassi.

Si continua a parlare di integrazione senza affrontare il problema delle S.M. ma allora è un vuoto parlare, oppure significa semplicemente entrare a far parte della vostra organizzazione accettandone le strutture di comando

8.

e di direzione, accettante le gravi limitazioni politiche che derivano da quella che tu chiami la continuità organizzativa e che di fatto è la dipendenza politica dell'organizzazione della vostra matrice, accettandone la struttura organizzativa".....

La Polizia identifica nel "Saetta" al quale era indirizzata la lettera l'ex partigiano Paolo Castagnino, nato, appunto, nell'entroterra genovese con il soprannome di Saetta. Questi veniva fermato e tradotto a Milano.

Si procedeva subito al suo interrogatorio, ma emergeva, immediatamente senza ombra di dubbio; la totale estraneità del Castagnino, che nulla aveva a che vedere col "Saetta" della lettera, alle attività clandestine di Feltrinelli. Ma allora chi era Saetta ?

Non siamo riusciti ad identificarlo.

E' certo comunque che non doveva far parte del gruppo di Feltrinelli.

Doveva essere il capo di un gruppo parallelo e simile a quello dell'Editore, ma con peculiari differenze sia dal punto di vista teorico che da quello organizzativo, con una diversa metodologia di lotta.

Si doveva trattare, di un gruppo che operava in maniera separata e distinta ma che spesso aveva aiutato il gruppo che operava in maniera separata e distinta ma che spesso aveva aiutato il gruppo Feltrinelli o da questi era stato aiutato.

Lo sforzo di Feltrinelli era quello di giungere ad una unificazione sotto un solo comando. Quale? Forse il suo.

89

Quale era questo gruppo ?

Non lo sappiamo. Possiamo tentare di dare una risposta logica. Esclusi di GAP di Genova, Milano e Trento e la frangia dissidente di Potere Operaio facente capo a Fiorenza, quale era il gruppo rivoluzionario più consistente, più serio, più operativo in quel momento ? La risposta è una: le Brigate Rosse.

E' possibile, quindi, che l'interlocutore Saetta sia il capo od uno dei capi delle Brigate Rosse.

L'ipotesi non è azzardata se si pensa che, dopo la morte di Feltrinelli, i GAP confluirono nelle Brigate Rosse: prova evidente che contatti ve ne erano stati anche in precedenza.

90

Paragr. 8°

ALTRI ACCERTAMENTI IN ORDINE AL MATERIALE RINVENUTONELLA CASA DI VIA SUBIACO NR. 7.-

Venivano svolti accertamenti in ordine agli oggetti rinvenuti nell'appartamento di Via Subiaco. Erano state tra l'altro rinvenute:

1°)-patente di guida nr.799856, rilasciata dalla Prefettura di Milano il 7.10.1964 a Calzani Ambrosio, nato a Paderno Dugnano il 2.1.1946, ivi residente in Via G.Rotondi 53; tesserino universitario facoltà di medicina e chirurgia intestato a Calzani Ambrosio, di cui prima; i due documenti erano stati smarriti o rubati in data imprecisata nel Settembre dell'anno 1971, davanti all'Ospedale di Niguarda, verso le ore 18,00.

La relativa denuncia era stata presentata il giorno 10.9.1971 alla Stazione Carabinieri di Niguarda.

2°)-patente militare di guida nr.7965, rilasciata dal I° Comando Territoriale Militare - Direzione della Motorizzazione in data 10.10.1970, intestato a Ghisa Bonaventura, nato il 27.1.1947 ad Ula Tirso (CA), del III° Rgt.Bersaglieri;

certificato di residenza intestato a Ghisu Bonaventura.

I due documenti erano stati asportati all'interessato, insieme ad altri oggetti che si trovavano a bordo della sua

91

autovettura Fiat 500 targata MI A 90602, insieme alla stessa, in data 30.11.1971 mentre era parcheggiata in Via Guzzolo di Milano.

La denuncia di furto era stata presentata al Commissariato di P.S. Porta Garibaldi.

La macchina era stata rinvenuta nel pomeriggio del 2. 3.1971 in via Anivobene altezza civico 15.

A bordo veniva rinvenuta una pistola scaccia cani.

3°) Passaporto n.8446919, rilasciato dalla Questura di Milano il 6.8.1971, intestato a Bertazzolo Silvio, nato a Frassinelle Pol. il 24.8.1941 residente a Limbiate; su di esso era applicata la fotografia di VIEL Augusto.

Il documento era stato asportato nella notte tra il 9 ed il 10.8.1971 nel Comune di Limbiate prima ancora che fosse consegnato all'interessato.

La relativa denuncia era stata fatta in data 13.8.1971 dal Sindaco di Limbiate a quella Stazione Carabinieri.

4°) Carta d'identità n.39739585, intestata a GRUGNI Giorgio, nato a Milano il 22.5.1934, residente a Milano il 22.5.1934, residente in Via Pellegrino Rossi n.34, rilasciata dal Comune di Milano il 6.10.1969.

Il documento proveniva da probabile furto, avvenuto in giorno imprecisato del mese di marzo od aprile 1972, dall'autovettura Fiat 124 targata MI D 26279, che l'interessato aveva posteggiato in via Vignola in Milano.

9

5°) Carta di identità n.04748886, rilasciata dal Comune di Milano l'8.2.1971 ed intestata a Maggioni Vincenzo, nato a Novi Ligure il 19.6.1926, residente a Milano in via Savona n.12, architetto. Il documento era visibilmente falsificato. Il modulo n.04748886, come quelli n.01748883-04748884 e 04748885, rinvenuti in bianco nell'appartamento di via Subiaco, facevano parte di un gruppo di 88 carte di identità (dal n.047488183 al n.04748800), asportate la notte del 3.3.1971 dagli uffici del Comune di Gonzaga (MN).

Sul fatto i Carabinieri di Gonzaga riferirono all'A.G. del luogo, comunicando che le indagini esperite per l'identificazione dei responsabili avevano dato esito negativo.

6°) Carta di circolazione n.798297, rilasciata a Milano il 2.1.1970, relativa alla Ford Capri XL 1300 targata MI K 11-298, intestata a Bergomi Aldo, nato a Milano il 16.3.1929, ivi residente in via Solari n.43, completa di foglio complementare. Il giorno 7.5.1971 il Bergomi aveva denunciato, presso la Stazione dei CC. di Porta Genova, lo smarrimento della carta di circolazione, senza precisare il luogo e la data in cui era avvenuto.

7°) Carta di identità n.01201943, intestata, all'interno, a COSSU Luigi, nato il 6.3.1945 a Sassari, residente a Milano in via Pellegrino Rossi n.50. Essa era incompleta in quanto mancante della fotografia, del timbro a secco del Comune di rilascio, e del nome e cognome sul frontespizio. Il modulo n.01201943, come quelli n.01201914-01201943 - 01201942-01201945 e 01201950, rinvenuti in bianco nell'appartamento di via Subiaco n.7 come quelli n.43703761 -

437003762 - 43703763 - 43703764 - 43703765-43703771 e 43703772, facevano parte di un quantitativo di 142 moduli di carte di identità in bianco asportate, da ignoti, la notte tra il 21 ed il 22 maggio 1970 dal Municipio di Faedo (TN).

Tali moduli erano compresi tra il n.43703758 ed il n. 43703800 (eccetto il n.43703759) e fra il n.01201901 ed il n.01202000. Il furto era stato denunciato dal Sindaco alla Stazione Carabinieri di S. Michele all'Adige.

8°) Certificato internazionale di vaccinazione intestato a FONTANA Enzo, nato a Milano l'1.1.1951, recante il n.6548634. All'interno del certificato si trovava un fotogramma con 3 fotografie con la stessa persona ed una singola.

9°) Carta di circolazione n.483636, rilasciata a Milano il 7.3.1963, relativa all'autovettura Fiat 1300 targata MI 738534 ed intestata, per ultimo, a Sanna Bruno, nato a Milano il 19.12.1912, già qui residente in via G.B. Vico n.10, domiciliato in via Gorizia n.7, completa di foglio complementare.

Il Sanna aveva subito il furto del libretto di circolazione dell'autovettura citata insieme alla stessa, nel mese di gennaio 1971, rendendo denuncia ai Carabinieri ed al Commissariato di P.S. di Zona.

94

10°) Certificato di residenza intestato a Caprari Emilio, nato a Nerviano degli Arduini il 10.5.1924, residente a Milano in Viale Abruzzi n.27, rilasciato a Milano il 15.10.1971. Si è appurato che il certificato era stato richiesto con tutta probabilità dallo stesso Editore Feltrinelli, che segnò sull'apposito modulo di proprio pugno, le generalità di Maggioni Vincenzo, da Novi Ligure - Via Matteotti n.6, esibendo la carta di identità n.01325-165 rilasciata dal Comune di Novi Ligure, estremi del documento falso, che è stato rinvenuto sul cadavere dell'Editore ai piedi del traliccio di Segrate.

11°) Passaporto n.5862437, rilasciato dalla Questura di Firenze il 14.3.1968 ed intestato a SCOTTI Giancarlo, nato a Firenze il 20.9.1926 (su di esso era applicata la fotografia di G.FELTRINELLI).

Il documento era stato rubato, insieme, tra l'altro, al passaporto della moglie di costui Conti Lucia, nata a Firenze il 26.1.1936, n.64500423, rilasciato nel 1968 ed a due lasciati passare intestati ai figli minori Simone e Bernardo, in data 25 aprile 1971, da una borsa lasciata a bordo della sua autovettura parcheggiata presso l'autodromo di Monza, ove egli si era recato per assistere alle gare automobilistiche.

La relativa denuncia era stata resa dallo Scotti in data 28.4.1971 al Commissariato di P.S. "Sangervasio" di Firenze, che l'aveva trasmessa a quello di Monza per l'inoltro all'A.G.

95

12°) Patente di guida n. 135006 rilasciata dalla Prefettura di Napoli il 22.5.1961 ed intestata a PISANI Massamorile Antonio, nato a Napoli il 6.12.1924, ivi residente in via dei Nille s.n. (ad essa era applicata la fotografia di G.FELTRINELLI).

Il PISANI MASSAMORILE, attualmente domiciliato a Capri in via D.Birago n.25, commerciante, aveva subito il furto della patente il 26.11.1970, insieme al libretto di circolazione ed altro, asportati dalla sua autovettura Mercedes targata NA 353455, mentre era in sosta a Roma in via Tortellini, altezza, del civico 13.

13°) Carta di identità Belga n. E892552 intestata a FISCHER Jaques, coniugato Marchal Sybile, nato a Liegi il 19.5.1926, rilasciata ad Uccle il 10.12.1963 (con applicata la fotografia di G.FELTRINELLI).

14°) Carta di identità Belga n. E792640, intestata a MASTRAS Jaques, nato a Liegi il 19.5.1926, coniugato Bodil Barbara, rilasciata ad Uccle il 12.5.1968 (con applicata la fotografia di G.FELTRINELLI).

15°) Bolla per l'acquisto di una stufa a Cherosene, rilasciata dalla ditta Tremolari con sede a Milano, Viale Coni Zugna, 57, rilasciata dal Sig. Cossu, Via Torre n.9.

Tremolari Marco non è stato in gradi di fornire i connotati dell'acquirente della stufa, pur riconoscendo per sua la bolla di vendita.

Ha precisato che l'acquirente, nel caso in esame, aveva pagato 1000 lire in meno del costo normale, cosa che avviene quando il cliente si ritira direttamente la merce.

96

16°) Bollettino per versamenti ENEL di Milano di lire 9.670, versate alla succursale postale n.49 di Milano, intestato ad ANSELMI Bruna, via Subiaco n.7 Milano; Ricevuta di versamento n.70385 ENEL di Milano per l'installazione della corrente elettrica.

17°) Bolletta n.492 relativa all'acquisto di rame. In essa sono riportate le cifre 1300 e 8600, per un totale di lire 11.200.

L'acquisto era stato fatto presso la ditta Franco ANTONELLO, di questo Viale Monza n.259.

Né costui né la cassiera Bosso Rosa sono stati in grado di riferire elementi utili per la identificazione di coloro che acquistarono la merce.

18°) Carta di circolazione n.345158, rilasciata a Milano il 1° 10.1956, relativa all'autovettura Fiat 500 targata MI B 96778 ed intestata a Bruno Franco, nato a Roma il 21.9.1928, residente a Milano in via Lippi n.16.

Il documento è stato rubato, insieme alla macchina, all'interessato che ne aveva reso denuncia alla Stazione Carabinieri di Città Studi di Milano in data 1.12.1971.

19°) Carta di identità n.07612481, con all'interno stampigliata, in corrispondenza della dicitura residenza, la parola Aquilea. Il modello è stato asportato insieme ad altri dal Comune di Limbiate il 9/8/1971; la relativa denuncia era stata presentata a quella Stazione Carabinieri.

20°) Un mitra - non è stato possibile accertarne la provenienza trattandosi di arma senza marca e priva di matricola.

97

21°) Quattro pistole - Le quattro pistole rinvenute nel corso delle operazioni avevano i numeri di matricola mo lati.

L'Ing. Domenico SALSA del Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, dopo averle esaminate, riusciva a rilevare i seguenti numeri di matricola:

- a) la pistola semi automatica Browning cal.9 parabellum, dotata di dispositivo di alzo fino a 500 mt. (la stessa che SABA Giuseppe aveva puntato contro il dr. Criscuolo). era contrassegnata dal n. T 323088;
- b) la pistola semi automatica Browning cal 9 parabellum, non dotata di dispositivo di alzo, aveva come matricola il n.T.318742;
- c) la pistola semi automatica Browning cal.7,65 aveva il numero 264755;
- d) sulla guancia destra del revolver Smith Wesson cal 38 Special veniva identificato il numero 376539, oppure n° 376539.

Successivi accertamenti venivano svolti presso la locale ditta FUSI, agente per l'Italia della Fabrique Natinal Browning, che apprendeva dalla sede belga i mercati di vendita delle prime 3 pistole.

La Cal.9 n.T 323088 e la Cal.7,65 mod.10/22 n.264755 erano state spedite, rispettivamente il 2.12.1970 ed il 31.8.1970 alla ditta AMSLER di Fenertthalen (Svizzera).

La Browning cal.9 n.T 318742 era stata invece spedita nell'aprile 1970 alla ditta PETIT Pierre et GRISEL, con sede

98

in Neuchatel; Avenue della Gare.

L'INTERPOL con telex n.123/14/9722/49-9-29 del 3.5.1972, comunicava che la Polizia del Leich - Tenstein aveva fatto conoscere che la pistola Browning cal.7,65 n.264755 era stata venduta il 3.10.1970 a GALLUCCIO Mario da Milano e che la pistola Browning mod.FNGP Para n.323088 era stata venduta il 22.3.1971 a certo FICHER Jacques abitante a Floreal.

Circa il GALLUCCIO si rimanda a quanto si dirà più avanti. Circa il nominativo di FICHER Jacques, sappiamo che esso è uno dei tanti usati da G.FELTRINELLI.

L'INTERPOL comunicava con telegramma n.123/149/72249-29/1 del 16.5.1972 che la Polizia del Liechtenstein aveva fatto conoscere che la pistola Browning cal.9, matr.318742 era stata venduta dalla ditta Mimrod A.G. di Vaduz, in data 5.6.1971, a certo Joachin Hans Hirche da Berlino, non meglio identificato.

Costui però doveva essere assai probabilmente in stretti rapporti con il defunto Editore; ciò è dimostrato dal fatto che al nominativo di Hirche, in data 7.4.1971, G.FELTRINELLI aveva spiccato l'assegno n.112378 del suo conto "Robinson Croscoè", presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano, per la somma 130.000 franchi.

Circa la rivoltella Smith Wesson matr. 376539, l'Interpol faceva conoscere che il competente servizio americano aveva comunicato che la citata fabbrica aveva prodotto tre

99

rivoltelle con tale numero, la prima nel 1968, la seconda (a sei colpi) nel 1921, la terza (a cinque colpi) nel 1965.

22°) Novi pacchetti vuoti di sigarette "ASTORIA"

Si tratta dello stesso tipo di quello rinvenuto sulla persona del FELTRINELLI ai piedi del traliccio di Segrate, con tenente un ordigno a sfregamento, ovviamente del tipo "Ad insidia" nonché di quello rinvenuto vuoto, a bordo del furgone Wolsvagen nelle vicinanze dello stesso.

23°) Lettera che inizia con le parole "Caro Saetta".

Di cui si dirà più avanti.

24°) Numeroso materiale per la confezione di ordigni a tempo.

25°) Numeroso materiale per la falsificazione di documenti rilasciati da Enti pubblici (Comuni, Questure, Procura della Repubblica etc.).

26°) Numerosissime chiavi.

Alcune di esse, erano relative alle porte d'ingresso delle proprietà di G. FELTRINELLI in Via Andegari n.6 Milano.

Venivano svolti accertamenti in ordine al santino calendario, trovato sul cadavere dell'editore G. FELTRINELLI.

Il sacerdote Gianfranco Bottoni della Parrocchia SS. Giovanni e Paolo, posta nelle vicinanze di via Subiaco, riferiva che uno di essi è stato da lui infilato sotto la porta d'ingresso dell'appartamento occupato dal Saba e Viel di via Subiaco n.7, nei primi giorni del gennaio 1972, poiché in casa non c'era nessuno; ciò in occasione della visita natalizia ai parrocchiani.

100

Paragr. 9°

FONTANA - GALLUCCIO e FANELLI

Come abbiamo detto, nell'appartamento di via Subiaco n.7, furono rinvenuti un certificato internazionale di vaccinazione e rivaccinazione rilasciato dall'Ufficio Igiene del Comune di Milano il 22.7.1969, intestato a FONTANA Enzo e tre fotografie formato tessera dello stesso, nonché la fotografia che si trovava apposta sul passaporto rilasciatoogli dalla Questura di Milano in data 28.12.1968 e da lui dichiarato smarrito il 30.8.1969.

La presenza delle tre fotografie suindicate, che erano più recenti rispetto ai documenti dichiarati smarriti, faceva ritenere che esse servissero per la compilazione di un documento falso per il FONTANA, e che pertanto costui fosse collegato con il gruppo Feltrinelli-Saba e Viel.

Venne, pertanto, eseguita una perquisizione nell'appartamento in cui egli abitava, insieme alla nonna Plotegher Giuseppina, in questa via Val Bavona n.1.

La mattina del 20 aprile personale dell'Ufficio Politico procedeva alla perquisizione nell'abitazione del Fontana, alla costante presenza della Plotegher, dello zio del predetto, Fontana Renato, abitante nello stesso palazzo, e da costei chiamato sul posto dopo che era stata avvertita dagli operanti che era sua facoltà farsi assistere da persona di sua fiducia o da un legale.

101

Le operazioni avevano esito positivo.

Venivano infatti rinvenuti nel buffet posto nel soggiorno ed adibito a stanza da letto di Fontana Enzo, due cassette metalliche colore azzurro marca Juvel, chiuse a chiave, nelle quali erano contenute, tra l'altro, una pistola Star cal 9 lungo n° di matricola cancellata, con caricatore completo di otto cartucce, due fondine, una pistola marca Sig. cal.7,65 matricola n° P 64544, intercambiabile per l'arma suindicata, una molla con asta e tre pezzi di ricambio, due guance per calcio di pistola color nero, due depliant, uno per pistola Sig. ed uno per pistola Star, ed un documento di viaggio rilasciato dall'Ambasciata d'Italia in Turchia al nome del Fontana. Venivano inoltre trovate due radio ricetrasmittente marca "SONY", un pugnale con fondina, un giaccone grigio-verde, due pedule in scamosciato con tracce di fango, due torce elettriche, un sacco per montagna, uno zainetto tipo militare e due sacchi a pelo.

Tra i libri venivano rinvenuti un volume (Senza tregua la guerra dei GAP - Edizione Feltrinelli), un libro "Stalin principi del Leninismo - Edizione Servire il Popolo" ed un volume "Avanti verso la costituzione del P.C.I.(M. L.) - Edizione Servire il Popolo".

Al termine dell'operazione la Plotegher alla presenza del figlio Fontana Renato, pur essendo stata avvertita che era sua facoltà non rendere alcuna dichiarazione, teneva a precisare che le armi non erano di sua proprietà e che non era al corrente della loro esistenza nella stanza in uso al nipote Fontana Enzo.

102

Aggiungeva che il medesimo si trovava a Milano dal 30 marzo 1972, in licenza di convalescenza prestando servizio militare presso il Reggimento Sassari di stanza in Cagliari e che si era allontanato da casa il 19 aprile diretto in Francia od in Inghilterra, in compagnia di Funaro Enrico, abitante in via Val Bavona n.2.

La procura della Repubblica emetteva, nei confronti del Fontana, Ordine di Cattura ai sensi dell'art.2 della L. 2.1.1966 n.895. Egli si rendeva irreperibile e non si presentava al Corpo nel termine prescritto.

Circa le due armi rinvenute nella stanza da letto di Fontana Enzo emergeva quanto segue: la pistola Sig matr. 64544 cal.9 con canna intercambiabile cal.7,65, come comunicava l'Interpol con telegramma n.123/149722/49-9-29/1 del 17.5.1972, a seguito di accertamenti eseguiti dalla Polizia Svizzera, era stata venduta dall'Armeria Nimrod di Vaduz il 13.3.1971 a GALLUCCIO Mario, già acquirente come detto, di una delle pistole rinvenute nel covo di via Subiaco.

Per quanto riguarda la pistola Star cal.9 Parabellum con numero di matricola molato, non era possibile stabilirne la provenienza, poichè gli accertamenti eseguiti presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia a cura dell'Ing. Domenico Salsa, intesi a rilevare il numero di matricola essa, avevano avuto esito negativo.

Il ritrovamento delle due pistola acquistate da Galluccio Mario e rinvenute una nell'abitazione di Fontana Enzo, l'altra nel covo di via Subiaco n.7, rappresenta il tramite di unione tra costui, Fontana Enzo ed il gruppo di Feltrinelli.

Una perquisizione, effettuata nell'appartamento del Galluccio dava esito negativo. Al momento delle operazioni il Galluccio non era presente. La madre di costui riferiva che il figlio si era allontanato da casa dal 28.4.1972, senza dare più notizia di sé. Galluccio Mario e Fontana Enzo, oltre che essere amici tra di loro, risultavano legati a Fanelli Enea. Tutti e tre, in data 17.11.1971, infatti erano stati rimpatriati da Trieste con foglio di via indigenti. Essi provenivano dalla Turchia, ove, a loro dire, erano stati rapinati di documenti e di danaro. L'episodio appariva quanto mai nebuloso e poco attendibile, se si tiene conto che la fotografia del Fontana apposta sul passaporto che egli aveva dichiarato essergli stato rubato, fu poi rinvenuta, comedito in precedenza, nell'appartamento di via Subiaco n.7.

Anche nell'abitazione di Fanelli Enea veniva eseguita una perquisizione domiciliare, che dava esito positivo. Nel corso dell'operazione venivano rinvenuti e sequestrati 6 cartucce cal.7,65 per pistola, due fogli di quaderno a righe (il primo foglio recava le seguenti scritte a matita: "Passaporto Ronchi Walter, viale Piceno n.36, Milano, nato l'11.11.1945 a Milano, rappresentante, celibe, altezza mt.1,75, occhi Castani, capelli castani. Carta di identità Pozzi Luigi, nato il 7.3.1946 a Milano Corso Lodi, 102 Milano, impiegato, celibe, altezza mt. 1,65 occhi castani e con capelli castani" il secondo foglio era scritto a penna in entrambe le facciate.

104

Sulla prima facciata era scritto "primo documento Zambelli Carlo Corso Lodi 59 Milano, altezza mt.1,82 capelli castani, occhi castani, nato a Milano l'8.7.1947." sulla seconda facciata era scritto "2 documenti - RONCHI Vittorio via Muratori 2 - Milano - altezza 1,75 capelli castani occhi castani, nato a Milano il 7.1.1946"); un libro sugli esplosivi con numerose sottolineature, tre moduli di contratto di locazione per immobili; un'agenda con vari indirizzi e numeri telefonici; scolorina, inchiostro per timbri, colla araba, tamponi per timbri e due timbri datari.

Il Fanelli veniva arrestato per la detenzione abusiva delle munizioni e denunciato a piede libero per costituzione di bande armate. Veniva interrogato Bacchiocchi Giordano, amico del Fanelli, che riferiva che circa due anni prima aveva ricevuto dallo stesso la proposta di entrare a far parte di una organizzazione avente lo scopo di compiere sabotaggi e di sovvertire la sicurezza dello Stato mediante la lotta armata.

Non aveva accettato tale proposta perchè non condivideva le idee di costui, ed aveva gradualmente abbandonato la compagnia sia del Fanelli che del Fontana e del Galluccio che pure conosceva, inquanto abitanti in quel tempo nella zona.

Nei confronti del Fanelli la Procura della Repubblica emetteva ordine di cattura n.5203/72 in data 10.5.1972 per i reati di cui agli artt. 110, 306 C.P. e 697 C.P..

Paragr. 10°**ALTRE BASI DI FELTRINELLI**

Il pomeriggio del 14.6.1972 il portinaio dello stabile sito in viale Sarca n.77 riferiva che al 6° piano esisteva un appartamento il quale, benchè in affitto, risultava verosimilmente disabitato.

Veniva reso noto inoltre che l'appartamento in discorso era intestato a certo Ing. SASSI Luigi il quale, oltre ad essere schivo dal farsi notare dalle persone dimoranti nello stabile, da alcuni mesi per motivi non noti, si era astenuto dal portarsi nella propria abitazione. Dagli accertamenti prontamente esperiti emergeva anche che nell'appartamento predetto, il precitato professionista peraltro inesistente, soleva talvolta accompagnarsi ad un giovane non meglio indicato e che la corrispondenza a lui indirizzata trovavasi tuttora giacente in portineria.

Il Sig. Bruno Borsetti, portiere dello stabile esibiva una busta nel cui interno vi era un manifestino delle Brigate Rosse, dal contenuto eversivo, indirizzata al precitato SASSI Luigi, ed altra riguardante il contratto di locazione dell'appartamento, diretto alla stessa persona, lettere che ormai giacevano da tempo in portineria senza che l'interessato si presentasse per il ritiro.

10

La Procura, subito informata, autorizzava la perquisizione del domicilio in discorso, anche a seguito di forzamento della porta d'ingresso, che avveniva dopo che il Capitano Cucchetti penetrava all'interno dell'appartamento attraverso il balcone adiacente.

Gli ufficiali di P.G. rinvenivano materiale vario che veniva sequestrato e lasciato all'interno, come da disposizioni impartite dal G.I. De Vincenzo intervenuto, dopo che si era capito che ci si era trovati di fronte ad un covo di Feltrinelli. (l'inchiesta Feltrinelli era stata, infatti, all'epoca già formalizzata).

Nel prosieguo delle indagini si accertava altresì che l'edificio di V/le Sarca nr.77 era stato costruito dalla locale Impresa edile "DOMUS" e che l'appartamento oggetto delle ricerche era stato venduto dalla stessa Società ad un'altra svizzera.

Veniva convocato il procuratore della Impresa Costruzioni edili, SERENIA Pietro Luigi, che affermava che l'edificio di V/le Sarca nr.77 era stato effettivamente costruito dalla loro Società e che un'appartamento del 6° piano era stato da loro venduto alla S.A.DROMO di Ascona, a seguito di richiesta da parte di quella amministratrice unica a nome Verena VOGEL, nata a Basilea l'11.6.1946, domiciliata a Locarno (Svizzera).

10.

soggiungeva che le trattative inizialmente erano state condotte dal loro assistente POLON Vito, successivamente presso gli uffici della "Domus" S.r.l. di V/le Zara nr.58, dalla sign.na MEREGALLI Luisella; il relativo rogito notarile era stato stipulato il 22.4.1971, presso lo studio del notaio MASCHERONI Antonio in Monza, Largo XXV Aprile nr.6. Precisava che in questa ultima occasione l'acquirente era accompagnato da un uomo di cui forniva i connotati più salienti che asseriva chiamarsi MARINONI Franco e con il quale la "DOMUS" aveva avuto anche un breve scambio di corrispondenza.

Affermava altresì, che nel corso dei pochi incontri della Vogel parlava poco e sempre in lingua tedesca, mentre colui che faceva da interprete era MARINONI Franco, prima citato.

Dichiarava poi che l'importo relativo alla vendita dell'appartamento di cui trattasi era stato corrisposto parzialmente in contanti, a mezzo del POLON Vito, altra quota tramite la FINNER BANK ZURICH, filiale di Chiasso, C/so S.Gottardo nr.35, che a sua volta effettuava la rimessa alla Banca Commerciale di Milano, e la rimanenza a mezzo del precitato Mascheroni.

Concludeva, infine, con il porre in evidenza che, a suo tempo, ~~VIRAK~~ V E REANO Vogel e Marinoni Franco avevano la possibilità di essere in Milano per intavolare trattative commerciali, solamente di Mercoledì, rimettendo a conferma, copia fotostatica degli atti in loro possesso.

veniva sentito l'assistente della " DOMUS", che affermava di essere stato interessato alla trattativa di vendita dell'appartamento in discorso solo nella fase iniziale, chiedendo in particolare che la persona a lui presentatasi, a differenza di quanto affermato dalle persone precedentemente sentite, aveva in particolare i capelli biondi.

Tra i vari oggetti rinvenuti nell'appartamento di V/le Sarca nr.77, veniva rinvenuto un apparato radio trasmittente dotato di alimentatore a bassa frequenza, impiegato presumibilmente oltre che per normali trasmissioni, anche per disturbare le comunicazioni televisive in considerazione della frequenza imposta.

Da V/le Sarca nr.77, attraverso la deposizione resa al G.I. da POLOSSO Antonio, fu facile individuare gli altri covi, tutti di proprietà della Società "DROMO" e "NADOMAS" facenti capo al Farinoni e alla Vogel.

E' inutile dire che gli affittuari dei predetti covi erano persone con nomi di fantasia, mai individuate.

Si potettero localizzare le case di Via Freviglie nr.23 intestate al Farinoni; di Via Jacopo della Quercia nr.19, intestata a tale Salvetti Anna (mai identificata); ed un box in Via Cardinale Mozzofanti nr.6 intestato a Saltini Giorgio.

Costui, mai identificato, aveva dato come recapito l'abitazione di SABA Giuseppe.

109

Che i "covi" in questione appartenessero a Feltrinelli fu cosa semplicissima da stabilire: per aprire le porte di ingresso furono usate le chiavi rinvenute sul cadavere di Feltrinelli.

Si rinvennero armi, esplosivi, radio rice-trasmittenti, documenti ed altro materiale di cui ai verbali di sequestro in atti.

Emergeva, ormai, in tutta chiarezza l'esistenza di una organizzazione clandestina ben organizzata e bene equipaggiata, con ramificazioni anche all'estero.

Paragr. 11

INDAGINI ALL'ESTERO

Oltre, infatti, al famoso conto "ROBINSON CRUSOE" le indagini richieste in Svizzera per rogatoria internazionale davano risultati particolarmente apprezzabili.

Si poteva così stabilire che il Feltrinelli era in stretto collegamento con Marinoni Franco e Vera Vogel. Il Marinoni, cittadino elvetico, aveva fatto parte in passato di un gruppo filo-gastrista operante in Genova.

Con lui, oltre a Feltrinelli, vi era la moglie Marini Mirella (da cui poi si era separato), Ciruzzi Aristo, FINS SANTANA, LAZAGNA Giovanbattista, CALIMODIO Marrisà, TOGLIATTI Vittorio ed altri.

Successivamente il Marinoni si era stabilito nella Svizzera Ticinese.

Qui aveva ripreso i contatti con Feltrinelli che forse ebbe l'idea di costruire due Società, (i cui amministratori erano Marinoni e Vogel) che sarebbero divenute proprietarie di alcuni appartamenti in Milano, utilizzati come basi dalla organizzazione.

111

In tal modo i vari inquilini dai nomi falsi (in realtà si trattava di Feltrinelli o di persone di sua fiducia) non aveva nulla da temere perchè i proprietari degli appartamenti (le società DROMO E NADANUS) non avrebbero mai mostrato curiosità per sapere quali attività svolgessero i propri inquilini.

Dal conto "Robinson Crosue" erano emersi collegamenti con personaggi tedeschi.

Oltre all'episodio dell'uccisione del Console boliviano Quintanilla (ammazzato con la pistola di Feltrinelli) sono interessanti i rapporti con gli anarchici tedeschi. Uno di questi, Wolfgang Mayer, arrestato in Germania per attività terroristiche nel mese di Ottobre 1974, è stato interrogato ed ha ammesso i suoi collegamenti con il gruppo Feltrinelli dal 1970.

In particolare il predetto aveva fatto da istruttore per le radio rice-trasmittenti.

Le deposizioni dei testi Cabras e Oppes trovavano ulteriori elementi di riscontro.

Anche in Francia Feltrinelli aveva collegamenti: Pisetta riferirà della sua permanenza a Parigi e degli incontri periodici con l'editore.

Altri collegamenti Feltrinelli li tenne con esponenti della Resistenza Greca: l'episodio della morte della Angeloni si inquadra in questa attività.

C A P I T O L O T E R Z O

LE BRIGATE ROSSE

Page. 1) - GLI EPISODI DELITTUOSI DELLE BRIGATE ROSSE DI CUI AL PRO
CESSO.

Contemporaneamente all'indagine di P.G. intraprese per far luce sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli, l'ufficio Politico della Questura di Milano, sotto il diretto controllo della Procura della Repubblica, andava sviluppando delle indagini, al fine di venire a capo di una organizzazione che da circa 2 anni polarizzava su di sé le attenzioni degli inquirenti.

Si trattava delle Brigate Rosse, una organizzazione clandestina che da tempo compiva attentati e azioni criminali esclusivamente nei confronti di dirigenti industriali e di fabbrica, ma con lo scopo dichiarato di voler organizzare un proletariato armato e pronto alla lotta senza tregua al sistema borghese.

Sarà opportuno elencare gli episodi criminali di cui al processo per porre in evidenza la lenta, ma costante "escalation", per evidenziare cioè la diversificazione graduale degli obiettivi colpiti dalle Brigate Rosse.

Vedremo, poi, come alcuni esponenti dei G.A.P., di Feltrinelli, accettando la loro impostazione di lotta e condividendone gli obiettivi.

Il 17/9/1970, ignoti tentavano di bruciare l'autovettura del Dr. Giuseppe Leoni, direttore centrale dello stabilimento della spa. SIT-SIEMENS, applicando il fuoco a due bidoni di plastica contenente liquido infiammabile addossati alla saracinesca del box, sito in via Moretto da Bre

114

scia nr.30, nel quale l'autovettura stessa era stata ricoverata.

Sulla serranda del box era stampigliata la scritta "BRIGATE ROSSE". Fu questo il primo atto ufficiale delle B. R.

Sempre la sera del 17 settembre l'ingegnere Giorgio Villa, dirigente centrale della Sit-Simens, recatosi a prelevare la sua autovettura Ferrari che aveva parcheggiato in via Vittor Pisani all'altezza del numero civico 5, aveva trovato sul parabrezza un foglio di carta a quadretti con le frasi: "Ingegnere Villa, quanto durerà la ferrarina! fino a quando noi decideremo che è ora di finirla con i teppisti - Brigate Rosse".

Lo stesso ingegnere Villa in sede di denuncia consegnò un volantino ciclostilato recante la scritta "Ai signori fascisti della Sit-Simens" e un volantino a firma "Brigate Rosse" che iniziava con la parola "Repressione Capi, Capetti, Fascisti".

il 28/11/1970 ignoti dopo aver cosperso di liquido infiammabile la ruota posteriore destra della autovettura Fiat 850 targata MI.A.98266 di proprietà di Pellegrini Ermanno, funzionario della società "Pirelli Bicocca" vi davano fuoco danneggiando il pneumatico e parte della carrozzeria.

l'8/12/1970, verso le ore 13 ignoti applicavano il fuoco all'alfa Romeo 1750 targata MI.F.30/7/97, intestata alla società Pirelli ed in consegna l'avv. LORIGA Enrico, in parcheggio in viale Abruzzi all'altezza del numero civico nr.16.

115

In un volantino datato 1/12/1970, in cui si faceva riferimento al licenziamento di un operaio della Pirelli, tale Della Torre, veniva preannunciata una azione rietersi_ va contro le autovetture del Pellegrino Ermanno.

In un successivo volantino datato 11/12/1970 e a firma Brigate Rosse, le stesse rivendicavano la paternità degli incendi alle autovetture del Pellegrini e dell'avv. Loriga.

Il 25/1/1971, durante la notte ignoti, introdottisi sulla pista di pneumatici Pirelli di Lainate, incendiavano tre autocarri adibiti alle prove dei pneumatici.

L'Attentato venne compiuto mediante contenitori in plastica pieni di liquido infiammabile debitamente sigillati e recanti sui fianchi accenditori, assicurati con elastici e costituiti da uno stoppino inserito in un impasto di materia solida bianca con caratteristiche di alta infiammabilità.

Sotto altri tre autocarri posti sempre sulla pista furono rinvenuti 5 congegni incendiari intatti del tipo sopra descritto, che ovviamente non avevano funzionato.

Sul posto veniva trovato anche un biglietto stilato a mano in stampatello a firma "Brigate Rosse", riportante le parole "Della Torre- contratto, taglio della paga, Mac Mahon".

Dell'episodio, le "Brigate Rosse", con volantino datato 5.2.1971, rivendicavano la paternità aggiungendo a che la testuale frase: " Continueremo con forme di lotte più avan-

116

zate sulla strada già intrapresa; attacco alla produzione, molto danno per il padronato, poca spesa per noi. E' su questa strada che abbiamo già incominciate a muovere i primi passi. Lunedì notte 26 gennaio, sulla pista dei pneumatici di Lainate tre camions di Pirelli sono bruciati, 20 milioni andati al fumo. Da un punto di vista tecnico, questa azione non è stata eccellente ed altri cinque camions sono rimasti indenni, ma sbagliando si impara e la prossima volta sapremo fare meglio".

Le indagini svolte dalla Questura portarono alla individuazione di alcuni responsabili tra questi:

CURCIO Renato, FRANCESCHINI Alberto, CASTELLANI Enrico (vds.rapporti in atti).

Presso lo studio di pittura del CASTELLANI, frequentato dal FRANCESCHINI e da altri componenti dell'antico Collettivo Politico Metropolitano, fu rinvenuto materiale del tutto simile a quello rinvenuto sulla pista di Lainate. La Procura emise ordine di cattura nei confronti del CASTELLANI.

Il 23.4.1971 ignoti incendiavano l'autovettura Fiat 500 targata I L 78859, di proprietà di CAMAGGIO Bianca, residente a Milano in via G. De Grassi n. 1, in uso a suo figlio NOJANA Franco Rosario, nato a Milano il 20.12.1949, esponente della "Giovane Italia".

Durante la notte dello stesso 23 aprile veniva incendiata, altresì, l'autovettura Simca 1000 targata MI F 48637, di proprietà di Romeo Paolo, residente in via Forze Armate

117

n. 247, aderente all'estrema destra mentre si trovava parchata in via Sella Nuova. Quest'ultimo episodio non era stato denunciato da parte dell'interessato, il quale, al verificarsi dell'evento, non aveva sospettato trattarsi di un patto doloso.

Le Brigate Rosse, puntualmente, si attribuiscono la paternità di entrambi gli incendi in un ciclostilato, che recava la data del 25 aprile, e riguardava un "Processo Popolare a tutti i Fascisti". In esse si diceva anche, con riferimento agli episodi in questione che "le carogne fasciste durante la notte seminavano le loro bombe per Milano. Poche ore dopo iniziava la nostra risposta".

Quindi le Brigate Rosse definivano il MOJANA "Ducetto del Gruppo Alfa", gruppo operante all'interno dell'Università Cattolica e di estrazione dell'estrema destra, e Paolo Romeo "picchiatore del M.S.I."

Il ciclostilato veniva rinvenuto la mattina del 29 aprile da personale dell'Ufficio Politico della Questura di Milano all'ingresso posteriore dell'Istituto di Chimica Industriale, insieme a Sei manifesti intitolati Brigate Rosse ed a 10 ciclostilati intitolati Brigate Rosse - Comunicato n. 2, evidentemente destinati alla diffusione tra gli studenti.

Il manifesto contemplava tra l'altro, un invito a tutti i militanti rivoluzionari a costituire Brigate Partigiane di autodifesa e di attacco contro i fascisti, i padroni e la Polizia in occasione del 25 aprile.

Il 15.7.1971 ignoti rubavano l'autovettura Mini Morris targata MI L 78624 di proprietà di GHISLANDI Carla, ma in uso al marito ARTONI Raffaele, appartenente alla M.S.I. mentre era parcheggiata in via Cantone, dinanzi al n. civico 17, corrispondente alla loro abitazione.

L'ARTONI rese la denuncia di furto al Commissariato di zona, non sospettando il movente politico del reato. Successivamente veniva diffuso nel rione Quarto Oggiaro un volantino recante la data 19 luglio 1971 ed a firma Brigate Rosse, composto di due fogli. Nel primo foglio tra l'altro, si diceva " la notte del 14 luglio le Brigate Rosse hanno requisito la Mini Morris del fascista Raffaele ARTONI, detto Lele, abitante in via Cantone n. 17. La macchina è stata accuratamente perquisita e sono stati rinvenuti elementi che ci hanno confermato la responsabilità del fascista Lele tanto nell'aggressione squadristica al Circolo Ferini quanto nell'attentato alla macchina del compagno MARPA del P.C.I..

A conclusione della perquisizione la mini morris targata MI L 78624 è stata portata in un'immondizia lontano dalle abitazioni ed è stata fatta saltare con tre etti di tritolo".

Nella prima facciata del secondo foglio veniva annunciato il risultato della perquisizione all'auto di Raffaele ARTONI con la riproduzione della carta di identità delle stesse e di un biglietto di un invito dell'Ufficio Politico in data 25 giugno diretto alle stesse ARTONI che de-

119

veva presentarsi alla Procura della Repubblica dal Sostituto Procuratore dr. PAOLILLO.

Accanto alla data era stata aggiunta la postilla " E la notte tra il 25 e il 26 giugno fece saltare l'auto del compagno M. RRA".

Sulla facciata posteriore era riprodotta l'autorizzazione a perquisire l'abitazione di GHISLANDI Carla, rilasciata dalla Procura della Repubblica il 22 giugno, in relazione alla nota aggressione al locale Circolo PERINI da parte di elementi missini.

In calce era stata apposta la nota " GHISLANDI Carla moglie di ARRONI . Sono stati, inoltre rinvenuti indirizzi e oggetti interessanti su cui stiamo indagando".

Il 15.1.1972 verso le ore 440 veniva incendiata l'autovettura Fiat 128 targata MI L 58430 di proprietà di FERRARA Corrado, sindacalista della CISMAL, posteggiata in via Lorenteggio all'altezza del civico n. 230.

Il 20.1.1972 verso le ore 340 veniva incendiata l'autovettura Fiat 1300 targata MI 714476 di proprietà di GARELLI Arrigo, in uso al figlio Attilio, consigliere di zona del M.S.I. , posteggiata in via Pacini angolo Piazza Piola;

Il 20.1.1972 verso le ore 2130 ignoti, dopo aver deposte materiale infiammabile sotto la ruota anteriore destra dell'autovettura Fiat 500 targata MI F 51981, parcheggiata in via Capranica all'altezza del civico n. 15 ed intestata all'avvocato La RUSSA Antonio, ma in uso al figlio Ignazio, aderente al fronte della gioventù del M.S.I. vi appiccicarono fuoco.

120

Dei tre attentati alle autovetture del FERRARA, del CARRELLI e del La RUSSA le Brigate Rosse si attribuivano la paternità in alcuni manifesti affissi in via Lorenteggio e notati da Ufficiali di P.G. il 24 dello stesso mese.

I manifesti erano a firma "Brigate Rosse" - Comando Zona Lorenteggio.

Il 19.2.1972 durante la notte ignoti depositavano un pacco davanti alla ruota anteriore sinistra della autovettura Opel targata MIL 29163, di proprietà di GATTUSO Natale, simpatizzante per l'estrema destra, posteggiata davanti alla sua abitazione in via Satta all'altezza del civico n. 7. Il GATTUSO, pur ritenendo trattarsi di un ordigno, nella supposizione che ormai fosse innocuo, lo raccoglieva portandolo nel suo appartamento. Ciò avveniva la mattina mentre egli si recava a deporre alcune vivande a bordo dell'autovettura, dovendosi recare fuori città per una scampagnata con la famiglia.

Senonchè, appena depresso l'involucro sul pavimento nell'atrio dell'ingresso, si sprigionava dallo stesso una grande fiammata che in breve tempo si propagava per tutto l'appartamento, danneggiandolo gravemente.

Il 19.2.1972 verso le ore 530 ignoti appiccavano il fuoco all'autovettura Fiat 850 Coupè targata MI D 06639 di proprietà di CABAGRANDE Remo, noto estremista di destra parcheggiata in via Val Trompia all'altezza del

12

civico n. 4, mediante liquide infiammabile poste sotto l'autovettura dello stesso.

Il 19.2.1972, sempre durante la notte veniva incendiata l'autovettura Fiat 124 targata MI B 66410 di proprietà di LIPAROTI Salvatore qui residente in viale Mapelli n. 2. Le Brigate Rosse con un manifesto diffuso il giorno 21 successivo nel quartiere di Quarto Oggiaro si attribuivano la paternità dei tre attentati del GATOSO del CASCIANDE e del LIPAROTI.

Da quest'ultimo periodo l'azione delle Brigate Rosse si insospirerà e verranno commessi delitti contro la persona quali sequestri di persona e anche ferimenti.

Il 3.3.1972, verso le ore 19 l'ing. Idalge MACCHIARINI uscito dallo stabilimento Sit-Siemens con sede in questa Piazza Zavattari n. 12 mentre stava per raggiungere la sua autovettura parchata in via Mosè Bianchi, veniva afferrato per le spalle da un individuo mentre un'altra persona gli si avventava contro colpendolo con un pugno al viso.

I due lo spingevano su un furgone attraverso la portiera laterale. All'interno dell'automezzo altri due individui lo immobilizzavano stringendogli ai polsi un paio di manette e colpendolo ripetutamente con pugni e ginocchiate; uno di essi con il guante imbottite gli tappava la bocca intimandogli di tacere.

Il furgone partiva subito a velocità piuttosto sostenuta; durante il tragitto, mentre due individui gli puntavano due pistole al viso, gli altri provvedevano a

122

scattare numerose fotografie, servendosi di una macchina a cassetta tipo Rollej con flash. Chi scattava le fotografie teneva il volto coperto da un passamontagna color verde, mentre un altro individuo che illuminava all'interno il furgone con una torcia elettrica di piccola dimensione, aveva il volto travisato con un indumento non precisato.

Alla fine del viaggio, durato all'incirca un quarto d'ora, prima di scendere dal furgone i malfattori gli legavano le gambe con un cavo elettrico. Prima ancora di scattare le fotografie gli era stato appeso al collo un cartello con la scritta " Brigate Rosse- Mordi e fuggi - niente resterà impunito colpiremo uno per educarne cento- tutto il potere al popolo armato ".

Gli autori del sequestro, prima di allontanarsi dal furgone, abbandonato in via F. Pizzone, gli raccomandavano di star buoni, tanto sarebbe stato prelevato di lì a poco. Gli stessi portavano con loro alcune borse.

Il FACCHIARINI, riuscito a liberarsi dai legami che gli stringevano le gambe, scendeva dall'automezzo, chiedendo l'intervento della Polizia.

Nella circostanza venivano rinvenuti numerosi volantini a firma Brigate Rosse, in cui le stesse affermano " Venerdì alle ore 19 le Brigate Rosse hanno arrestato di fronte allo stabilimento sito Siemens il dirigente Idalge Facchiarini. Dopo averlo processato lo abbiamo con-

123

sigliato di lasciare al più presto la fabbrica e quindi rilasciato in libertà provvisoria".

Nello stesso ciclostilato venivano quindi spiegate le ragioni del sequestro in questione. I volantini portavano la data 3/3/1972; ovviamente erano stati preparati prima del sequestro.

Il Macchiarini medicato presso l'ospedale Fatebene - fratelli veniva riconosciuto affetto da " trauma cranico ematoma orbitale sinistro contusione articolazione coxo femorale destra" e giudicato guaribile in gg. 5 s.c..

Circa il furgone esso portava la targa MI.909338, risultata appartenere ad una Fiat 500 D di proprietà di Casabona Giulia, nata a Palermo il 21/11/1909, residente a Milano in via Calatafimi 15 la quale l'aveva abbandonata perchè ritenuta inservibile.

La Fiat 500 in data 26/3/1970 era stata rimossa dalla Vigilanza Urbana e trasportata al deposito di via Lombroso e non più ritirata dall'intestataria nonostante gli inviti della vigilanza.

Da detto deposito ovviamente le due targhe dovevano essere asportate ed il furto era stato facilitato dal fatto che la macchina si trovava nei pressi di una massiciata prospiciente la ferrovia e inoltre anche perchè il deposito era incustodito.

Il furgone, a cui ovviamente erano state asportate le targhe originarie MI.K.16416, intestato alla spa. Rivestimenti Edil Rama con sede in Milano via Ippolito Nievo nr.37, era stato asportato il 25/2/1972 e la relativa denuncia di furto era stata presentata alla

12

Stazione Carabinieri Cagnola.

Durante la colluttazione il Macchiarini aveva perduto il suo orologio da polse il quale perveniva la mattina del 10 marzo insieme ad una lettera a firma Brigate Rosse a mezzo posta, in un pacchettino indirizzato alla redazione del "IL GIORNO" via Fava nr.20 Milano.

La lettera indirizzata alla redazione de "Il Giorno" e alla redazione di tutti i quotidiani giungeva anche in copia all'ANSA di P/zza Cavour 2.

Il 7 marzo perveniva all'Agenzia ANSA una busta contenente una fotografia del Macchiarini, rappresentata con un cartellino appeso al collo e riportante le scritte di cui innanzi, minacciate con due pistole; la fotografia ovviamente era stata scattata sul furgone durante il sequestro di persona.

Nella busta era contenuto altresì un volantino a firma Brigate Rosse, identico a quelli rinvenuti sul posto subito dopo l'episodio delittuoso.

Il 13/3/1972, verso le ore 2145 DI MINO Bartolomeo si era recato nella sezione del M.S.I. di Cesano Boscone, ove in quel momento non c'era nessuno; dopo qualche minuto cinque giovani avevano spalancato improvvisamente la porta di ingresso e con volti celati da passamontagna ed armati di pistole munite di silenziatori lo avevano aggredito. Tra i cinque si trovava sicuramente una donna.

18

Mentre uno di costoro gli aveva dette di stare tranquillo e di non preoccuparsi, il secondo gli si era avvicinato e impugnando la pistola per la canna, lo aveva colpito violentemente alla testa.

Nonostante il colpo non aveva perduto i sensi ed aveva ben visto quando lo avevano ammanettato con le braccia dietro la schiena e gli avevano legate le caviglie con le catene fissate con un lucchetto.

Gli aggressori gli avevano anche ^{MINO}dei pezzi di nastro adesivo alla bocca, ovviamente perchè non potesse chiamare aiuto. Mentre la ragazza servendosi di una bombetta spraj tracciava alcune scritte sulle pareti interne con vernice rossa e precisamente " Niente resterà impunito ~~di~~ Brigate Rosse", gli altri lo avevano fotografato con una Kodak munita di flash e avevano frugato tra i documenti custoditi nella sede, asportandone alcuni insieme con una macchina da scrivere.

Dopo aver fatto cadò i giovani, se ne andavano chiudendo la porta di ingresso con le chiavi che avevano tolto al Di Mino stesso.

Il Di Mino forniva i connotati approssimativi dei cinque giovani, e di particolare della ragazza che aveva visto in viso, poichè si era levata il passa montagna prima di uscire dalla porta di ingresso ed in quel momento la luce era accesa. Il Di Mino veniva ricoverato poco dopo infatti all'ospedale San Carlo, ove veniva riscontrato affetto da " ferita lacero contusa parietale destra, stato di shock e contusioni echimotiche varie" guaribili ingg.15 s.c..-

126

Il 15 successivo perveniva alla locale direzione del quotidiano " Il Corriere della Sera" un volantino ciclostilato a firma Brigate Rosse col quale la organizzazione si assumeva la paternità dell'aggressione.

Uguali volantini, nonchè la fotografia del Di Mino mentre era in atto il sequestro di persona, venivano consegnati in Questura da DE PASQUALE Renato , il quale li aveva ricevuti per posta al suo indirizzo di Cesano Boscone.

In calce alla fotografia del Di Mino, riprodotto con la bocca tapata da nastro adesivo, sanguinate dal capo e con le mani strette alla schiena, si trovava la scritta " Milano il 13/3/1972 ; le Brigate Rosse hanno occupato e perquisito la sede del M.S. I. di Cesano Boscone rendendo all'impotenza il fascista presente".

Le manette usate dagli autori del sequestro erano dello stesso tipo di quelle usate per il sequestro dell'Ing. Idalgo Macchiarini, e precisamente del tipo " manette di sicurezza comuni" , che sono in libera vendita nei negozi.

In data 28 giugno 1973, le Brigate Rosse, sequestravano MINGUZZI Michele, nato a Bari il 1/11/1917, residente a Milano in via Faruffini nr. 8.

121

I fatti potevano essere così ricostruiti:

tre giovani con il viso coperto da passamontagna, avvicinarono l'Ing. Minguzzi nei pressi della sua abitazione e dopo una violenta colluttazione e dopo averlo malmenato, con la forza lo caricavano su un furgone e, quindi si allontanavano a velocità sostenuta.

Il Minguzzi, dirigente dell'Alfa Romeo di Milano, veniva rilasciato nella stessa serata, legato e imballato, con un cartello al collo, nel quale le Brigate Rosse rivendicavano la paternità della azione criminosa, davanti all'uscita degli operai. Sarà questa l'ultimo episodio di cui alla presente inchiesta.

Paragr. 2)

I P R I M I A R R E S T I:

SEMERIA/

Da qualche tempo si sospettava che SEMERIA Giorgio faceva parte delle Brigate Rosse.

Veniva disposta pertanto l'intercettazione telefonica delle comunicazioni dell'apparecchio telefonico nr. 320089 della rete di Milano, intestato al padre del Semeria, ma in uso anche al figlio Giorgio. Nel contempo veniva disposto un servizio inteso ad accertare quale fosse la vera attività del predetto,

128

poichè da notizie assunte si sapeva che il Semeria si recava ogni mattina al lavoro in una ditta imprecisata.

Si appurava così che il pomeriggio del 25/4/1972, verso le ore 1430 il Semeria, a bordo dell'autovettura Appia targata MI.815009 a lui intestata, era uscito dalla sua abitazione sita in via Veniero 14, da solo, dirigendosi in via Monte Bianco.

All'incrocio di via Desiderio da Settignano, era ad attenderlo una ragazza con capelli lunghi neri, alta metri 1,66 - 1,67, carnagione chiara, naso aquilino, la quale indossava un impermeabile in pelle marrone chiaro.

La donna era salita a bordo dell'appia del Semeria, ed insieme si erano diretti in via Pelizza da Volpedo, dove aveva parchato la macchina sul marciapiede. Qui i due erano entrati nello stabile contrassegnato dal civico nr.7, dove si erano intrattenuti sino alle ore 1755, allontanandosi infine a piedi verso via Monte Bianco.

Verso le ore 1840 il Semeria aveva ritirato la macchina tornando a casa.

Il mattino del giorno successivo verso le ore 830, il giovane era uscito nuovamente a bordo della citata autovettura e si era portato in via M.Boiardo nr.33, dove era entrato dopo aver parchato la macchina in una vicina traversa, portando una borsa in mano.

Dopo qualche minuto era uscito senza la borsa; non indossava più il giubbone, che portava prima di entrare nello stabile.

Il medesimo aveva raggiunto a piedi una drogheria di viale Monza, dove aveva acquistato cera per lucidare mobili, cera per pavimenti, stracci per cucina e alcool, ritornando quindi con tutto allo stabile di via Boiardo nr.33.

Detto materiale sarà successivamente rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita il 2 maggio 72 in via Boiardo nr.33, nel covo prigione delle Brigate Rosse.

Venivano svolti, allora, altri accertamenti sia in via Pelizza da Volpedo nr.7, sia in via Boiardo nr. 33, al fine di individuare gli appartamenti nei quali il Semeria si era recato il 25 e il 26 aprile.

Nel contempo giungeva notizia che in un appartamento composto da due locali ed ubicato al piano terra di via Muratori nr.53, preso in fitto da tale RUSSO Luigi, erano soliti darsi convegno alcuni giovani, che lo avevano abbandonato in concomitanza con la irruzione da parte della Polizia nell'appartamento di via Subiaco nr.7, covo del gruppo " Feltrinelli". Il Russo non si era fatto vivo nell'appartamento sino agli ultimi del giorno del marzo, senza peraltro provvedere al pagamento dell'affitto trimestrale, e non era più rintracciabile.

Veniva disposta una perquisizione in questo appartamento, dove si rinvenivano alcuni pezzi di carata dimostrativa dell'attività delle Brigate Rosse.

Venivano assunte le sommarie informazioni testimonia

13

li di CALDI Paola, la quale riferiva che il marito MAZZONE GianFranco, amministratore condominiale dello stabile di via Muratori nr.53, in data 5/12/1971, aveva dato in locazione l'appartamento a tale RUSSO Luigi, il quale aveva indicato come recapito via Ferrini nr.1.

Le referenze sul conto del Russo erano state fornite telefonicamente alla teste da tale PERROTTI Luigi, abitante in via Festa del Perdono nr.8 al quale la Caldi si era poi rivolta per avere notizie del Russo, quando questi non aveva provveduto a pagare il canone di locazione relativo ai primi tre mesi del corrente anno, come detto in precedenza.

Il Perrotti Luigi aveva assicurato che avrebbe informato il Russo della chiamata della Caldi.

La stessa Caldi consegnava all'ufficio Politico della Questura di Milano una copia del contratto di locazione.

Russo Luigi risultava sconosciuto al recapito di via Ferrini.

D'altronde il medesimo Russo, nell'indicare per le referenze il Perrotti, aveva aggiunto che lo stesso era rintracciabile anche al numero telefonico 653339, che risultava intestato a FERRARI Leonardo e FRANZ Tommaso in via San Marco nr.46.

Quest'ultimo risultava avere anche uno studio di ar_

131

chitetto in Largo Treves nr.5.

Dagli acceramenti svolti veniva appurato che presu_mibilmente il Semeria si era recato, nella circostanze già descritte, nell'appartamento ubicato al piano terra di via Boiardo nr.33, che risultava pure intestato a tale RUSSO Luigi.

L'Intestatario di detto appartamento, al momento della stipulazione del contratto di affitto, aveva fornito all'amministratore, quale referenziare il nominativo di PERROTTI Luigi, rintracciabile al numero telefonico 861986, che risultava intestato al Perrotti Luigi di cui sopra, abitante in questa via Festa del Perdono nr.8.

A questo punto non vi era più dubbio che vi fosse un collegamento tra le persone che avevano preso in affitto gli appartamenti di via Muratori nr.53 e via Boiardo nr.33 sia tra di loro che col Perrotti Luigi.

Pertanto venivano disposte le perquisizioni delle abitazioni di Semeria Giorgio in via Veniero nr.14, di Russo Luigi in via Mario Boiardo nr.33, di Perrotti Luigi in via Festa del Perdono nr.8, e di altre persone sospettate di appartenere all'organizzazione delle Brigate Rosse.

Nello stesso giorno un'altra perquisizione domiciliare veniva eseguita in via Pelizza da Volpedo 7, che si riteneva intestato a Curcio Renato esponente delle Brigate Rosse e che invece risultò intestato

138

a Semeria Giorgio.

Durante la perquisizione nei confronti di Semeria Giorgio in via Veniero nr.14, in una tasca dei pantaloni a lui appartenenti e da lui indossati subito dopo il controllo del contenuto da parte degli Ufficiali di P.G. operanti venivano rinvenuti due foglietti di carta con l'indicazione di varie armi, la precisazione della marca e del calibro ed altre note.

Inoltre, sempre in una tasca dei pantaloni, in un portafoglio contenente documenti vari a lui intestati veniva trovato, sempre che i pantaloni venissero indossati dal predetto una ricevuta di versamento in conto corrente postale, eseguita dal medesimo a favore dell'azienda elettrica municipalizzata in data 19/4/1972, risultata poi riferirsi all'appartamento da lui preso in affitto in via Pelizza da Volpedo nr.7.

La perquisizione veniva estesa all'autovettura Lancia Appia, targata MI.815009 di sua proprietà e parchata in via Veniero, vicino al marciapiede opposto al civico nr.14.

A bordo della macchina veniva rinvenuto e sequestrato altro materiale, tra cui 4 targhe automobilistiche, rispettivamente una anteriore e una posteriore con la sigla MI.E.41445 ed una anteriore ed una posteriore con la sigla MI.H.62332, ehenchè un caccavite.

13

Durante la perquisizione personale, veniva trovato in possesso di tre mazze di chiavi, una relativa al covo di Boiardo nr.33.

Dai primi accertamenti risultava che le targhe MI. E.41415 erano state asportate nel 1971, mentre le targhe MI.H.62332 appartenevano ad una autovettura asportata il 23/4/1972.

Durante la perquisizione in via Pelizza da Volpedo nr.7, venivano rinvenute carte varie, tra cui una busta dell'Amministrazione Carozzi indirizzata al Semeria, Via Pelizza da Volpedo nr.7.

Veniva appurato che detto appartamento era intestato a SEMERIA Giorgio.

Durante le operazioni venivano notate due buste contenenti esiti radiologici a nome di BRIOSCHI Maria Carla presso l'Ospedale di Vimercate, pratica n° 3118, rispettivamente in data 2.2.1972 e 15/2/1972.

Le due buste con gli esiti radiologici verranno successivamente acquisite e si riveleranno di fondamentale importanza per le ulteriori indagini.

Esito positivo dava anche la perquisizione effettuata nell'appartamento di via Mario Boiardo 33, intestato a Russo Luigi, risultato poi essere in effetti lo stesso SEMERIA Giorgio sotto falso nome.

Veniva rinvenuto e sequestrato materiale vario consistente in armi, munizioni varie, esplosivi, bom

134

be a mano fabbricate artigianalmente, documenti vari, ed altro materiale relativo alle Brigate Rosse.

Nella cantina, alla quale si accedeva attraverso una botola, era stata allestita una cella isonoriz zata, certamente destinata alla custodia di persone da sequestrare, munita di spioncino, aspiratori d'aria, impianto di illuminazione schermato ed altro. Il materiale rinvenuto si rivelerà di capitale importanza per le indagini e dimosterà esaurientemente a quale grado di preparazione era giunta l'organizzazione delle Brigate Rosse.

Venivano eseguiti i rilievi fotografici del caso e veniva disposto il piantonamento dei locali, in modo che gli impianti e i manufatti rimanessero intatti. Per quanto concerne gli impianti di telecomunicazione trovati nei locali venivano disposti accertamenti tecnici da parte di personale specializzato.

Dai primi immediati accertamenti in ordine agli oggetti rinvenuti in detto covo- prigionie-, emergevano alcuni fatti interessanti.

In primo luogo veniva rinvenuta ed esaminata una diapositiva con custodia in plastica; con la scritta " fascista nr.1 nella quale è raffigurata la scena di sequestro di persona ai danni di Di Mino Bartolomeo, episodio del quale è stato detto in prece...

denza .

Tra i documenti veniva rinvenuta una carta di identità in bianco con sopra apposta la firma del futuro titolare " ORESTE Gallo", tre fotografie di Curcio Renato ed un foglio di carta con le seguenti indicazioni " Gallo Oreste nato a Firenze il 2/3/1941, residente a Milano in via Conchetta nr.15".

A tale proposito è stato appurato che esiste realmente un Gallo Oreste, ma costui è nato a Fracagnano (Taranto) il 24/5/1923.

Con tale mezzo il Curcio, noto esponente delle Brigate Rosse, si stava approntando, così come tutti i membri della predetta organizzazione, un documento falso.

Sempre nel covo di via Boiardo 33, venivano rinvenuti alcuni negativi riproducenti le immagini di un bambino.

Dalle fotografie stampate dei suddetti negativi il bambino è stato identificato per il figlio di MORETTI Mario, Marcello Massimo Augusto.

Riguardo a Moretti è appena il caso di dire che nella mattinata del 2 maggio un individuo aveva abbandonato dandosi alla fuga, l'autovettura Fiat 500 targata MI.N.86314, intestata a COCHETTI Anelia, moglie del Moretti, proprio in via Boiardo all'altezza del civico nr.33 ove poco prima era avvenuta la perquisizione.

Nella tarda serata del medesimo giorno veniva eseguita una perquisizione domiciliare nella abitazione

136

della predetta, nel corso della quale venivano rinvenuti, tra l'altro, 2 libri con il nome " FABRIZIO" (che è l'appellativo col quale era conosciuto il defunto editore FELTRINELLI GianGiacomo), un mazzo di chiavi, un foglietto di carta riportante tra l'altro, la dicitura " Via Boiardo nr.33".

La Cochetti rintracciata a parda ora, veniva dichiarata in stato di fermo.

Tra i documenti trovati in via Boiardo 33 veniva rinvenuta anche una lettera a firma " Manlio MARCIONI" - via Mac Mahon nr.19, del seguente tenore" Egge^go signore ho bisogno urgentemente di parlarle per dei lavori che l'amministrazione della casa dovrà eseguire nelle cantine".

Nella supposizione che il Marcioni fosse coinvolto nell'attività delittuosa delle Brigate Rosse, veniva disposta perquisizione domiciliare.

Ci si rendeva/però, subito conto che egli era del tutto estraneo alle Brigate Rosse, e si apprendeva dalla moglie che il Marcioni aveva ceduto in locazione due cantine in via Delfico nr.20 a persona che aveva fornito di BRAMINI Giuseppe, nato a Milano il 25.7.1940, residente in Piazzale Corvetto 3 (costui sarà identificato per MORLACINI Pietro). Veniva eseguita una immediata perquisizione nelle cantine di via Delfico nr.20 ove veniva trovato materiale vario importantissimo ~~di~~ fini delle indagini.

In particolare, venivano trovati esplosivi di vario tipo, miccie, fucili, pistole, munizioni, apparecchi rice-trasmittenti, targhe automobilistiche, mazze di chiavi, bandiere con su scritto " Viva le Brigate Rosse", nonché fregi di divise militari, schizzi annotati relativi comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico, con sede in Ancona, piantine dello stabilimento Pirelli-Bicocca pubblicazioni e volantini delle Brigate Rosse, certificati di residenza del Comune di Milano in Bianco, carte di identità belghe in bianco, fogli dattiloscritti riguardanti la rete di comunicazione in uso ai Carabinieri, libretti di circolazione di otto autovetture, fotografie, (diapositive) concernenti i noti sequestri dell'Ing. Macchiarini e di DI MINO Bartolomeo, passaporti intestati e con fotografie, appunti con indicazioni di targhe di autovetture e con accanto la scritta " da verificare", timbri di vario tipo, il passaporto originale di G. Giacomo FELTRINELLI, un foglio dattiloscritto con l'indicazione di nominativi di persone e società e relativi indirizzi, nonché altri documenti di notevole interesse, tra cui una bolla di consegna nr.16 in data 15/11/1971 intestata a Farioli, che sarà identificato per Umberto.

Tutto il materiale esplosivo rinvenuto nei due covi veniva inviato in deposito presso il locale Nucleo Staccato di Artiglieria. Veniva eseguita per tanto una perquisizione domiciliare nell'abitazione di MORLACCHI Pietro, abitante in via Inganni nr. 27/1, insieme alla moglie PEUSCH Heide Ruth.

131

Nell'appartamento non c'era nessuno e venivano rinvenuti e sequestrati oggetti e documenti di notevole importanza, tra cui una lettera datata Milano 10/12/1971 e firma del Ragioniere G. Franco Mazzone; una ricevuta datata Milano 10/12/1971 per Lire 137.550 pagata dal Sig. Luigi Russo quale canone d'affitto nei locali occupati nella casa sita in Milano via Muratori nr.53 piano terra; un volante scritto in lingua tedesca sul retro del quale era segnato il seguente indirizzo " Per il consiglio via Sila nr.15 ultimo " : una chiave tipo Yale; due scatole di clorato di potassio, un pezzo di stoffa rossa con su scritto con colore giallo " Viva le Brigate Rosse" analoga a quelli rinvenuti nella cantina di via Delfico nr.20 e due guide telefoniche delle pagine gialle, sulla cui copertina erano segnati a penna numeri telefonici.

Circa la ricevuta del pagamento dell'affitto dei locali di via Muratori nr.53 essa era relativa al contratto di affitto stipulato tra il Mazzone ed il sedicente Russo Luigi.

Dalle indagini svolte emergeva che era stato il Morlacchi, insieme alla moglie a prendere in locazione le cantine di via Delfico 20, sotto le false generalità di BRAMINI Giuseppe, che risultava sconosciuto agli indirizzi forniti al locatore. Non solo, ma le chiavi delle cantine erano state

13

ritirate da una donna bionda che si era qualificata per moglie del Bazzini ed aveva un accento straniero, forse tedesco, e che senz'altro si identificava per la moglie di Morlacchi.

Il riconoscimento avveniva da parte di BETTA Bosio Fellegrino custode dello stabile di via Delfico 20, di Serafini Marcello, abitante in via Delfico 26, BORSALINI Lilibiana domiciliata in via Delfico 24/5, dal Carabiniere Anatolio, marito della custode dello stabile di via Mac Mahon 19, dove abita il Marcioni e dove erano state ritirate le chiavi delle cantine di via Delfico nr.20 dai sedicenti coniugi Bramini, nonché dalla moglie del Marcioni.

Veniva eseguita lo stesso 2 maggio, una perquisizione nella abitazione di Perotti Luigi, in questa via Festa del Perdono nr.8.

Nel corso delle operazioni veniva identificato il figlio di costui di nome Giovanni, il quale, accompagnato in Questura dichiarava di non conoscere personalmente il Russo Luigi, intestatario degli appartamenti di via Muratori nr.53 e di via Boiardo 33, ammettendo però che tale nome gli era stato fatto da BIANCHI Anna Maria nel mese di Dicembre del 1971, affinché fornissero referenze sul conto dello stesso RUSSO per l'affitto di un appartamento. Aveva aderito alla richiesta della Bianchi fornendo il suo numero di telefono.

Perotti Giovanni riteneva che la Bianchi conoscesse personalmente il Russo Luigi.

Bianchi Anna Maria a sua volta veniva subito rintracciata ed accompagnata in Questura, ma si manteneva sulla negativa.

lh

La mattina del 3 maggio, verso le ore 1200, poco do__
po che era terminata la perquisizione nel covo de
prigione delle Brigate Rosse di via Boiardo 33, si
presentava alla porta di ingresso di detto apparta__
mento PISSETTA Marco, noto per i suoi precedenti di__
namitardi in Trento, il quale si accingeva ad aprire
la porta con la chiave.

Il medesimo veniva subito immobilizzato ed accompa__
gnato in Questura. Egli era in possesso di un por__
tachiavi in pelle color nero con otto chiavi, una
delle quali relativa all'appartamento in questione?

Paragf. 3

141

DA VIA BOIARDO ALLE INDAGINI IN TORINO

Dagli accertamenti immediatamente svolti emergeva che tra le chiavi si trovava quella relativa al portone principale ed alla porta d'ingresso dell'appartamento intestato a GRENA Maria Grazia, ubicato in via Orti nr.7/9, ove egli aveva preso alloggio.

Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva eseguita una perquisizione in quest'ultimo appartamento, ove egli aveva preso alloggio. Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva eseguita una perquisizione in quest'ultimo appartamento, ove venivano rinvenuti e sequestrati vari oggetti tra cui un paio di occhiali da sole, probabilmente di proprietà del Pisetta, nonché alcuni giornali riportanti articoli relativi ai noti fatti in ordine al decesso dell'Editore G.G. Feltrinelli.

In assenza della Grena Maria Grazia, la portinaia dello stabile in questione, al termine delle operazioni riferiva che il Pisetta alloggiava nell'appartamento della ragazza da circa un mese e che si era spacciato per cugino di costei.

Solo successivamente, nel prosieguo delle indagini, Grena Maria Grazia, risulterà sicuramente coinvolta nell'attività delittuosa delle Brigate Rosse.

Infatti, oltre ad avere dato alloggio, come abbiamo detto a Pisetta Marco nel suo appartamento di via Orti nr.7/9, si appurerà che era stata in contatto con VHO Roberto, appartenente alle Brigate Rosse.

Infatti, un libretto di lavoro a lei intestato, sarà

sequestrato durante una perquisizione eseguita il 13 maggio nell'abitazione del VHO Roberto in Mairago. Risulterà peraltro, che la Grana aveva soggiornato in Torino sotto il falso nome di " TANIA" nell'appartamento di via Ferrante Aporti nr.3, covo di persone appartenenti alle Brigate Rosse, tra le quali il Dr. Enrico LEVATI, FERRARI Paolo Maurizio, VHO Roberto, BELLOSTA Claudia, CERUTTI Carmen e BOLAZZI Angela.

A riprova di ciò sta il fatto che al nome della Grana, al detto indirizzo di Torino giunse una nota della Direzione Torinese della S.I.P. datata 22 maggio u.s. che veniva sequestrata a cura di personale di quella Quotura ed acquisita agli atti.

La predetta, ovviamente venuta a conoscenza delle emergenze a suo carico, si rendeva irreperibile ed inviava una lettera di disdetta alla portinaccia dello stabile di via Orti nr.7/9, recante la data 23/5/72, tutta scritta di proprio pugno, con busta recante il timbro postale Milano 30/5/1972.

A seguito di accertamenti svolti in via Solario nr.33, si apprendeva intanto che era stato notato più volte, nel cortile interno il furgone Fiat 1100 targato MI.791255, di proprietà di Farioli Umberto.

Dal furgoncino, il teste FERRARI Ariosto, aveva notato scaricare spesso materiale, tra cui alcune poltrone.

Il furgoncino veniva quindi rintracciato in via Eleo

143

nora Fonseca Pintel, angolo via Valtorta, nei pressi del covo di via Boiardo nr.33; l'autoveicolo era aperto e da una ispezione effettuata all'interno venivano rinvenuti e sequestrati un caricatore per pistola calibro 9 corto Beretta, una torcia elettrica, un borrellano da donna vuoto, una carta geografica d'Italia ed altro, insieme ai documenti del furgoncino.

Poichè si apprendeva inoltre, che il Farioli conduceva vita irregolare e che da circa tre mesi non si recava al lavoro presso la Sit-Siemens, ove era impiegato come disegnatore, per asseriti motivi di malattia, veniva ordinata la perquisizione del suo appartamento.

Nel corso delle operazioni venivano sequestrate alcune pubblicazioni di carattere riservato relativo alle addestramento individuale al combattimento e sull'uso delle armi, la pagina 15 del quotidiano "L'UNITA'" di martedì 14 marzo 1972 in cui era riportato un articolo dal titolo "COLPO DI IERI MATTINA CONTRO LA CASSA DI RISTORANTE DI GESATE" e tre copie di una pubblicazione clandestina intitolata "FOGLIO DI LOTTA SINISTRA PROLETARIA" anno 3° n.15 del gennaio 1972.

Il Farioli veniva rintracciato il 10 maggio nell'abitazione di Tumaini Luisa, in via G.Ferrini n.1, nel corso di una perquisizione.

In quel momento nell'appartamento si trovavano il marito di costei, Cologno Osvaldo, nonché la Brioschi

Maria Carla, risultata amica del Farioli. sk

La perquisizione era stata ordinata poichè Tumaini Luisa era risultata intestataria dell'autovettura Fiat 850 targata MI.A.29118 che il 30 aprile verso le ore 14,20, in Piazza Castello, aveva avuto un incidente stradale con l'autovettura Fiat 500 targata MI.L.28589, intestata a Mansin Lia Maria, residente a Milano in Via Fiordalisi n.6/2 ed il cui conduttore, rimasto sconosciuto, si era dato a precipitosa fuga dopo il fatto.

Tumaini, assunta come testimone dalla vigilanza urbana aveva dichiarato che al momento dell'incidente si trovava alla guida della sua autovettura Brioschi Maria, cui aveva prestato la macchina.

Entrambe, verosimilmente, avevano reso dichiarazioni false, poichè alla guida della Fiat 850 si trovava un uomo, con caratteristiche fisiche ovviamente ben diverse da quelle della Brioschi; questo almeno per quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dal testimone Brioschi Renato, tassista.-

Nel corso delle operazioni, venivano sequestrati alcuni mazzi di chiavi, foglietti con indirizzi, alcuni bigliettini gommati, biglietti ferroviari ed altri oggetti.

Sulla persona di Farioli Umberto venivano rinvenute tre chiavi per autovettura unite da un anello metallico; sulla persona di Brioschi Maria Carla venivano sequestrati una ricevuta di verbale di contravvenzione elevata il sette maggio 1972 alla medesima dalla vigilanza urbana, nonché una chiave, tipo Yale, con portachiavi recante una catenella e ciondolo raffigurante un'arpa ed un cannocchiale

145

Dagli accertamenti subito svolti risultava che il Farrioli, titolare di ben quattro autoveicoli, ne aveva lasciati due, e precisamente la Fiat 500 targata MI.873093 e la Fiat giardinetta MI.200030 in questa Via C.D'Adda parcheggiata sulla pubblica via.

Nella legittima supposizione, che poi trovava conferma, che il predetto tenesse qualche appartamento o comunque disponesse di locali nelle immediate adiacenze della via C.D'Adda, ove per l'appunto si trovavano parchate le due succitate autovetture, venivano disposte le perquisizioni delle stesse e di alcuni locali del civico 27 in Via C.D'Adda.

A bordo della Fiat 500, venivano sequestrati una rivista "T.A.C. ARMI", una rivista dal titolo "DIANA ARMI" un foglietto con l'annotazione del numero di targa MI.E.00851-124 11, un tamburo per rivoltella a sei colpi nonché alcuni giornali,-

A bordo della Fiat Giardinetta venivano rinvenuti e sequestrati una rivista dal titolo "TAC ARMI", una busta contenente sei morsetti stringi tubi, una fattura emessa dalla Ditta Rivoia S.p.A. in data 6/4/72 per la Ditta Baraldi Roberto, Via Garofalo n.9, un blocchetto con alcune annotazioni sul passaggio delle Gazzelle dei Carabinieri, una cartuccia da caccia esplosa, tredici capsule per caricamento di cartucce da caccia, un bossolo esplosivo per pistola cal.7,65 ed altri oggetti.-

146

Usando le chiavi trovate nell'abitazioni di Tumaini Luisa, si procedeva ad aprire il cancello in ferro dello stabile contrassegnato con il civico n.27 di Via C.D'Adia;-

Sempre con le etesse chiavi venivano aperte le porte d'ingresso di tre officine meccaniche, poste nel cortile del citato stabile, e risultate successivamente appartenenti a Gabaglio Angelo, Farioli Giordano e Farioli Umberto.

Nell'officina presa in affitto da quest'ultimo venivano sequestrati una scatola contenente una pistola giocattolo smontata nelle sue parti con sei cartucce per la stessa arma; trafilati cilindrici in metallo, un rampino a tre punte in metallo, molle in acciaio, una piastrina sagomata per il calcio di una pistola, un bossolo con su scritta la lettera " R. ", pezzi di laniere in ottone, un pacchettino in celofan contenente un orologio da polso senza cinturino, una sveglia, un cartoncino raffigurante un'auto centrante per punta da trapano, riportante sul retro la scritta a penna rossa "attenzione - i signori compagni che adoperano il camioncino...", due depliant della ditta Ravizza con le illustrazioni per il caricamento di bossoli, un foglietto raffigurante una pistola smontata nelle sue parti, un foglietto di carta lucida raffigurante nelle due facciate armi lunghe da fuoco, un volantino dattiloscritto a firma Brigate Rosse, sei fotografie formato tessera del Farioli ed al-

14

tro.—Da un più attento esame veniva sequestrato anche un modellino in plastica color bianco riportante lo stampo di un silenziatore per pistola ed un pezzo di carta sul quale era disegnata a penna una pistola con l'indicazione " viale Stelvio F.R.O. oppure Siev". Nel contempo veniva appurato che con la chiave trovata in possesso di Brioschi Maria Carla si apriva la porta d'ingresso dell'officina presa in affitto dal Parioli.

L'officina del Parioli era frequentata, oltre che da lui, sicuramente anche dalla Brioschi (Vedi dichiarazione dei testi Gabaglio Angelo e Gagliardi Renato Virginio).

In particolare emergeva anche che l'officina doveva essere frequentata soprattutto di notte, poichè il titolare lasciava il cancello d'ingresso aperto durante le ore notturne (Vedi dichiarazioni del teste Legala Giuseppe).—

Il Parioli veniva arrestato in esecuzione di ordine di cattura, mentre Brioschi Maria Carla, Cologni Osvaldo e Tumaini Luisa venivano dichiarati in stato di fermo quali appartenenti a banda armata.

Altro materiale significativo per le indagini veniva sequestrato nella scrivania in uso al Parioli, presso lo stabilimento Sit-Siemens di questa Piazza Zavattari tra cui schizzi di revolver, fotografie di persone sospette di appartenere alle Brigate Rosse riprese individualmente o in gruppo in località di montagna, pub-

blicazioni clandestine etc....

Le indagini frattanto si estendevano al Santo Stefano Lodigiano in quanto vi erano fondate motivi di sospetto per ritenere l'esistenza di un gruppo di persone appartenenti alla estrema sinistra, che propugnavano la lotta armata e che facevano capo alla famiglia Cattaneo.

Veniva disposta la perquisizione dell'abitazione di Cattaneo Giacomo, in Santo Stefano Lodigiano in via X. Vittorio Veneto nr. 37.

Nella abitazione di costui veniva rintracciata ~~dal~~ la moglie del Morla-cchi, Peusch Heide Ruth, nei cui confronti era stato in precedenza emesso un ordine di cattura.

La medesima si trovava a letto nella stanza a piano terra, adibita anche a cucina insieme al figlioletto.

Conseguentemente venivano arrestate Cattaneo Giacomo ed il figlio Cattaneo Francesco per favoreggiamento personale nei confronti di costui, poichè la donna si trovava da alcuni giorni alloggiata nella loro abitazione.

Durante la perquisizione veniva sequestrato numeroso materiale propagandistico; in particolare: una busta contenente un biglietto a firma "I compagni di Casale della sinistra proletaria", il primo dovere di un rivoluzionario è vivere...." un volantino composto di due fogli ciclostilati dal titolo "perchè non mi sono presentato davanti al Giudice" riferendosi a De Mori Raffaele, un foglio bianco con vari appunti che iniziano con le parole "Lotta di popolo S.Lodi Brigate Rosse..." un foglietto a quadretti con appunti

che inizia " Squadristi Lodigiani..."; un foglio ciclostilato ~~maxixixix~~ dal titolo " lettera di Mario Rossi ai suoi giudici"; un foglio ciclostilato che inizia "Sinistra Proletaria" e termina "tutto il potere al popolo" senza data; quattro opuscoli di Sinistra Proletaria - supplemento n.1-2 di sinistra Proletaria - ciclostilato in proprio - lodigiano gennaio 1971; una edizione di sinistra proletaria 1 - 2 settembre - ottobre 1970; un'edizione di Sinistra Proletaria numero unico datato luglio 1970; un quaderno nel quale sono riportati i nominativi di alcuni fascisti da "educare".

Il ritrovamento di detto materiale nell'abitazione di Cattaneo Giacomo e di Cattaneo Francesco, i loro rapporti di amicizia con Morlacchi Pietro e la moglie ed inoltre il favoreggiamento personale di costei, portavano a concludere che essi appartenevano alle Brigate Rosse.

Nel frattempo, avuta notizia che in Torino, nell'appartamento ubicato in quella Via Ferrante Aporti 3 e preso in affitto da Bellosta Claudia, Cerutti Carla e Bolazzi Angela, si davano convegno elementi appartenenti alla Brigate Rosse, veniva disposta perquisizione domiciliare.

Le operazioni non davano esito apprezzabile, tuttavia le tre ragazze, sopraggiunte dopo che le operazioni erano terminate, venivano accompagnate, presso la Questura di Milano, sentite in primo tempo quali testimoni.

Le medesime rendevano dichiarazioni rilevanti per le indagini.

In particolare, concordamente affermavano che nel loro appartamento erano state tenute numerose riunioni segrete da parte di associati alle Brigate Rosse, capeggiate dal Dott. Enrico Levati da Borgomanero, tra cui certamente Buonavita Alfredo, Grena Maria Grazia, sotto il falso nome di Tania e tale " Dante ", che verrà poi identificato per VHO Roberto.

Inoltre dichiaravano che avevano dato ospitalità alla Tania ed al Buonavita Alfredo nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere di Gian Giacomo Feltrinelli sotto il traliccio di Segrate.

La stessa sera del 13 maggio personale della Questura di Torino, in servizio di appostamento in quella via Ferrante Aporti n.3 presso la soffitta delle tre ragazze, procedevano alla identificazione di LEVATI Enrico, Ferrari Maurizio e VHO Roberto, mentre si apprestavano ad entrare nella soffitta stessa.

Venivano pertanto eseguite nei confronti di costoro alcune perquisizioni.

Nell'ambulatorio del Levati, in Torino, venivano sequestrati un opuscolo delle Brigate Rosse, un ciclostilato dal titolo " Dal Liberated Guardian-giugno 971", un'agenda con indirizzo, tre copie dell'opuscolo "Brigate Rosse" datato settembre 1971, una copia del periodico " il proletario " del marzo 1972, una copia del periodico "Resistenza unita del febbraio - marzo 1972",

151

una copia del periodico "Torino in mano ai proletari", un paio di scarponi di color marrone infangati, uno zaino tipo militare sporco di terra e di calcinacci ed altro materiale.

Sulla sua autovettura, Citroen Diane targata NO.222132, venivano rinvenute quattro cartucce per pistola cal.22. Nella stanza del Ferrari, in Torino, Via Belfiore 18, presso CINIERI Michele, venivano rinvenuti 5 fogli di appunti manoscritti, materiale politico propagandistico vario, un ciclostilato dal titolo ""Brigate Rosse" del 3-3-1972 ed altri oggetti meglio indicati nel relativo verbale.

Nell'abitazione di VHO Roberto, in Mairago, venivano rinvenuti, tra l'altro, tre copie del giornale "Nuova Resistenza", cinque copie del giornale "Sinistra Proletaria", cinque fogli ciclostilati iniziati con le parole ""La destra Uccide ancora"" e terminano "Sinistra Proletaria", una busta indirizzata a VHO Roberto, contenente tre fogli a quadretti manoscritti, nonché un libretto di lavoro intestato a Greca Maria Grazia.

Bellosta Claudia, Cerutti Carmela, Bolazzi Angela, VHO Roberto, Ferrari Paolo Maurizio, venivano associati, in stato di fermo, alle locali Carceri Giudiziarie per partecipazione a banda armata contro la sicurezza dello Stato, il Levati inoltre in stato di arresto per detenzione e porto abusivo di armi, munizioni comuni. Mentre il Ferrari veniva successivamente scarcerato per insufficienza di prove, nei confronti degli altri cin-

que veniva convalidato il fermo e quindi emesso ordine ^{di} cattura.

Nel prosieguo delle indagini si apprendeva che individui appartenente alla " Brigate Rosse " avevano preso in affitto una cascina nella zona di Cosolino (Novara), ovviamente per stabilire in essa una base per le operazioni.

Dopo avere localizzato la cascina, denominata "Mirabella", sulla strada che congiunge Cosolino con Confienza (PV), veniva in essa eseguita una perquisizione.

Le operazioni avevano esito negativo, nel senso che non venivano ivi rinvenute armi o materiale esplosivo.

Veniva appurato che nella cascina erano stati eseguiti dei lavori di restauro ad opera di alcuni individui, che l'avevano presa in affitto col pretesto di trascorrere ivi la fine settimana con le famiglie (vedi dichiarazioni del teste Conti Sergio).

Chi era entrato in trattativa con costui, proprietario della cascina, gli aveva fornito le false generalità di Galloni Pietro, persona che esiste effettivamente perché nata occasionalmente in Milano, ma non risulta avere mai risieduto in questa Città.

Il Conti riconosceva nella fotografia di Semeria Giorgio e Morlacchi Pietro due dei giovani che si erano recati più volte nella cascina per eseguire i lavori di restauro.

Egli stesso consegnava una bozza del contratto di locazione ed un foglio di carta con appunti relativi allo stesso contratto e riportante le generalità del Galloni.

153

La sera del 17 maggio 1972 verso le ore 22,30, un cittadino che ha inteso mantenere l'anonimo, telefonava in Questura informando che una ventina di persone appartenenti alle Brigate Rosse, alcune delle quali armate, stavano tenendo una riunione in una saletta annessa al Bar "La Bersagliera", ubicata in questa Piazza Tirana n.22 e stavano discutendo tra di loro per concordare azioni illegali.-

Sul posto interveniva personale della Squadra Mobile. Nella saletta succitata effettivamente numerose persone stavano discutendo intorno ad un lungo tavolo. Al sopraggiungere della polizia, uno di costoro, identificato per ZOLA Wladimiro, tentava di disfarsi, lanciandoli dalla finestra, un pugnale di genere proibito ed una noccoliera, oggetti che venivano raccolti da un ufficiale di P.G. e sequestrati.

Nel legittimo sospetto che anche gli altri partecipanti alla riunione celassero sulla persona armi o materiale esplosivo, gli operanti eseguivano ai sensi dell'art.41 T/U delle Leggi di P.S. perquisizioni personali nei loro confronti, estese ad alcune autovetture di proprietà dei medesimi.

Le operazioni non davano risultati rilevanti.

Di particolare interesse appariva un volantino trovato in possesso di Morlacchi Alfredo, a firma collettivi politici-La comune del Lodigiano-, in quanto relativo a valutazioni circa l'arresto di Giacomo e Francesco Cattaneo da S.Stefano Lodigiano, per favoreggiamento di PEUCHE HEIDE Ruth.

154

Paragr. 4

IL "CASO" PISETTA

Quante cose, spesso totalmente infondate sono state scritte e dette su Marco Pisetta!

Ci siamo occupati di lui, per la prima volta, il 2-Maggio-1972.

Mai, prima di allora, avevamo avuto a che fare con il Pisetta.

Abbiamo già chiarito che l'operazione in Via Boiardo e, di conseguenza, in Via Delfico era sorta da indagini di Polizia nei confronti di Giorgio Semeria.

Dai fatti emersi successivamente è facile presumere che la mattina del 2-Maggio in Via Boiardo vi fosse tutto lo staff dirigenziale delle Brigate Rosse: Moretti (che fuggì abbandonando la sua autovettura) Morlacchi e Peuch, Parioli, Franceschini, forse Curcio.

Ogni qualvolta, però un'operazione di Polizia ha un esito positivo ne vien fuori un tale baillame e ne consegue una generale confusione da non essere più l'operazione stessa controllabile. Così era stato per l'operazione di Via Boiardo e Via Delfico.

Con più oculatezza e discrezione, forse, si sarebbe potuti catturare altri brigatisti rossi.

155

Fu comunque disposte un servizio di appostamento.

Dopo un pò sopraggiunse in Via Boiardo un giovanotto che venne subito fermato: si trattava di Marco Pisetta. Costui, già noto per i suoi precedenti dinamitardi in Trento, fece capire che sarebbe stato disposto a dire qualcosa sulla vicenda che in quel momento appariva al centro delle indagini; la morte di Feltrinelli.

Poichè nei suoi confronti era state operate un fermo di P.G. questo Ufficio, in previsione anche che la Polizia potesse ricevere qualche utile informazione da sviluppare successivamente non ritiene di convalidare il fermo di Pisetta Marco, pur indiziandole di reato per partecipazione a banda armata.

Pisetta, una volta libero, fu sicuramente contattate da Ufficiale di P.G. della Questura di Milano ai quali dovette fornire elementi vaghi e generici sulla organizzazione delle Brigate Rosse, ma comunque, non tali da costituire prova di accusa se non suffragata da validi elementi di riscontro.

Successivi arresti di personaggi implicati nell'attività delle Brigate Rosse furono determinati infatti, da indagini autonome e non certamente da delazione esplicita di Pisetta.

Costui si limitò a fornire labili tracce alla Polizia.

156

A Farioli si è pervenuti ad esempio, perchè nei pressi di via Boiardo fu trovato il suo furgone.

Alla Brioschi si è giunti attraverso la segnalazione di uno strano incidente stradale da parte della Vigilanza Urbana, ed attraverso il ritrovamento delle sue lastre radiografiche in uno dei covi delle Brigate Rosse (via Pelizza da Volpedo).

Al Levati, (arrestato con VHO Roberto e Ferrari Maurizio) si è arrivati attraverso le dichiarazioni rese dalle ragazze (Bolazzi, Cerutti e Bellesta) abitanti nella soffitta di via Ferrante Aperti in Torino dove avvenivano riunioni delle Brigate Rosse.

Quanto al Cattaneo, arrestato in un primo tempo per favoreggiamento della Peusch e indiziato di costituzione di banda armata, fu sospettato subito dopo del sequestro Macchiarini, questi, però, probabilmente per paura, non lo riconobbe nel corso di una ricognizione.

I negativi di alcune foto del sequestro, in un primo tempo scambiati per una diapositiva nera, furono rinvenuti fra le tante cose, in via Delfico e dallo sviluppo degli stessi emergeva la prova documentale della partecipazione del Cattaneo Giacomo al sequestro Macchiarini.

E così di seguito per gli altri imputati.

Con ciò si vuol porre in evidenza che la collaborazione del Pisetta con la Polizia non ha portato, in maniera autonoma, all'arresto di chichessia.

Basti pensare al Ferrari che venne scarcerato per insuff

157

ficienza di indizi, al pari del Pisetta e certamente il Ferrari non fece dichiarazione alcuna.

Il Pisetta, intanto, scomparve dalla circolazione ma, poichè, era necessario approfondire la sua posizione (molte sue dichiarazioni fornite alla Polizia avevano trovato un riscontro obiettivo) fu chiesto alle forze di P.S. e dei Carabinieri il suo rintraccio.

Un giorno venimmo informati che il Pisetta era stato rintracciato dall'Arma di Trento.

Fu immediatamente raccolta una sua deposizione testimoniale (all'epoca era testimone nel processo Feltrinelli e indiziato nel processo Brigate Rosse), dal G.I. del Tribunale di Milano.

Si tratta di una lunga e circostanziata deposizione: non più, quindi dichiarazioni informali rese ad Ufficiali di P.G., ma una vera e propria testimonianza resa al G.I. Era evidente che Pisetta ne sapeva molto sia dei G.A.P. di Feltrinelli che delle Brigate Rosse, era evidente che egli non poteva continuare a restare testimone.

L'interrogatorio, infatti a norma di legge fu sospeso e il Pisetta fu indiziato del reato, ufficialmente, di partecipazione a bande armate ed associazione sovversiva.

Uno dei punti più interessanti della testimonianza era rappresentato però, dal racconto sulla morte di Feltrinelli che il Pisetta riferisce essere state fatte da Pietro Morlacchi nel corso di una riunione delle Brigate Rosse.

In sostanza Morlacchi avrebbe riferito a detta di Pisetta che Feltrinelli era morto per un banale incidente essendogli scoppiata una carica mentre tentava di mi-

158

nare l'ormai famoso traliccio 71 di Segrate.

Era, al momento della morte, in compagnia di due giovani: uno di essi sarebbe rimasto ferito ad una coscia, l'altro mezzo intontito dalle scoppie. Presi dal panico e dallo sgomento i due si sarebbero allontanati a piedi da Segrate, e successivamente, sarebbero stati aiutati a far perdere le loro tracce, da alcuni esponenti delle Brigate Rosse.

Si trattava, come abbiamo già visto, della ipotesi più plausibile tra quelle possibili.

Copia della testimonianza Pisetta fu trasmessa alla Procura della Repubblica di Genova per gli accertamenti da compiere in quel territorio. Purtroppo la testimonianza fu usata, con estrema precipitazione, come prova inconfutabile a carico di taluni esponenti della sinistra genovese: le accuse non potevano essere sostenute con forza e decisione. Fu il primo duro colpo alla credibilità del Pisetta, che invece, a nostro avviso nella testimonianza resa al G.I. ha detto sostanzialmente la verità.

Dal giorno dell'interrogatorio in Trento, Pisetta sparì dalla circolazione, tanto che nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura tuttora pendente ma ineseguito per la latitanza dello stesso.

Da questo momento nasce il c.d. "case Pisetta".

Absolutamente inaspettate giunse al G.I. un lungo memoriale autenticato da un notaio di Innsbruck.

Altre copie giunsero a vari Procuratori Generali della

159

Repubblica e al Capo dello Stato.

In realtà il c.d. memoriale non era altro che l'ampliamento della testimonianza resa spontaneamente al G.I. nell'interrogatorio di Trento.

Però, fatti, episodi, personaggi, da sfocati che erano venivano messi più a fuoco. Emergono circostanze inedite sulla attività dei G.A.P. e delle Brigate Rosse con dovizia di particolari, di fatti, di nomi precisi.

Fu subito chiaro che il Pisetta era stato strumentalizzato per coinvolgere in una dura "caccia alle streghe" alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare più in vista.

Fu questo il secondo duro colpo inferto alla istruttoria. Pisetta era ormai sinonimo di infiltrato, di traditore, di provocatore, di strumento nelle mani della Polizia e dei Carabinieri.

I risultati brillanti della inchiesta che era sfociata nella operazione di via Boiardo e di via Delfico furono attribuiti alla "collaborazione" del Pisetta.

Niente di più falso.

Ripetiamo, per noi Pisetta non è né un infiltrato né un provocatore.

È un individuo sbandato, senza una vera fede politica: egli ha realmente vissuto certi ambienti della sinistra extraparlamentare, ha vissuto nelle organizzazioni clandestine dei G.A.P. prima e delle Brigate Rosse poi, svolgendo ruoli secondari.

160

Pisetta era un po' il "tirapiedi" di Itale SAUGO, uno dei capi dei G.A.P. (specia per l'attività svolta nel Trentino).

Era stato il Saugo a introdurlo negli ambienti della sinistra, era stato il Saugo a presentarlo a Feltrinelli, a Curcio, e spesso a molte persone della sinistra, che, però, nulla avevano a che fare con i G.A.P. e con le Brigate Rosse.

Pisetta per noi è un avventuriero, un individuo senza ideali, ma non certamente un provocatore o un infiltrato.

Abbiamo valutato la testimonianza ed il memoriale Pisetta in questa luce, con questi limiti e ce ne siamo serviti come prova solo quando era suffragato da validi e obbiettivi ^{elementi} di riscontro.

Successivamente il c.d. Memoriale Pisetta pervenne al settimanale "IL BORGHESSE" che, nonostante i nostri divieti lo continuò a pubblicare.

Per tale fatto questa Procura denunciò il "Borghese", trasmettendo gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Roma.

Pisetta un bel giorno sconfessò pubblicamente il suo memoriale affermando che l'aveva scritto sotto la direzione e la costrizione di uomini del S.I.D..

Non abbiamo motivo di dubitare che quanto detto dal Pisetta possa rispondere a verità.

161

Si tratta di un episodio di insudita gravità.

Si tratta di una illecita e indebita interferenza nella attività istruttoria.

Oltretutto nel momento in cui Pisetta fu convinto a scrivere il memoriale era perseguito da mandato di cattura del G.I. per partecipazione a bande armate, reato contro la Sicurezza dello Stato.

Non è questa omissione di atti di ufficio e favoreggiamento personale?

Questo ufficio, mentre da un lato ha chiesto indagini in campo internazionale e d'altre, chiede che il Sig. G.I. voglia disporre lo stralcio dei fatti relativi alle dichiarazioni rese dal Pisetta nel suo "contro-memoriale", affinché la Procura possa aprire una formale inchiesta sui fatti.

Il caso Pisetta, come si è visto, è un "case" solo per chi ha interesse a lasciarlo nell'equivoce, tentando di nascondere la verità.-

162

Paragf. 5

ALCUNI CENNI SULLA FORMALE ISTRUTTORIA

I procedimenti relativi a Feltrinelli e alle Brigate Rosse, alla scadenza dei termini stabiliti per la sommaria istruttoria, venivano trasmessi al Giudice Istruttore, perchè procedesse con il rite formale. Oltre a varie incombenze istruttorie, veniva richiesto, fin dal primo momento, la riunione dei procedimenti: il ritrovamento dei documenti autentici di Feltrinelli in un covo delle Brigate Rosse (cantine di via Delfico) costituiva un elemento più che probante sui contatti tra le due organizzazioni.

Nel corso della formale istruttoria il G.I. dava convalida probatoria a tutte le posizioni degli imputati.

Attraverso l'esame capillare di ogni carta e documento sequestrato, di ogni reperto, venivano riempiti in maniera certamente soddisfacente dal punto di vista processuale, tutti i tasselli dell' mosaico già tracciato, nel corso della necessariamente breve istruttoria sommaria.

Venivano eliminati alcuni dubbi di fondo che avevano dato luogo ad una aspra polemica, che a sfondo politico, veniva condotta dalla stampa con avalli interessati.

163

Per quanto attiene alla morte di Feltrinelli il G.I. in aggiunta alle innumerevoli perizie già predisposte dalla Procura, conferiva la perizia emato-balistica che accertava come le macchie di sangue sparse sul traliccio 71 e negli immediati dintorni, appartenevano allo stesso gruppo dell'editore. Veniva interrogato, tra gli altri il medico personale di Feltrinelli (Carlo MAGGI) che fugava ogni possibile dubbio sull'identità del cadavere rinvenuto a Segrate, il che, da parte di alcuni era stato perfino messo in dubbio.

Per quanto attiene alla volontaria partecipazione di Feltrinelli all'attentato al traliccio, veniva rinvenuto un documento tra quelli sequestrati in via Subiaco, sul quale erano indicati gli estremi per far saltare i tralicci e altre formule relative al confezionamento di ordigni e timer.

Venivano, inoltre, rinvenuti parecchi orologi di marca "Lucerne" con la sola lancetta dei minuti come quello che aveva causato lo scoppio di Segrate. Veniva fugato, pertanto, ogni dubbio sulla strana presenza di due orologi a Segrate uno marca "Logane" con la sola lancetta delle ore e l'altro con la sola lancetta dei minuti (particolare sfuggito, incredibilmente, a tutti i periti balistici e fatto rilevare a questi dal G.I.).

Il G.I., attraverso la fattiva e intelligente col-

164

laborazione del Nucleo Investigativo del C.C. di Milano, riusciva a localizzare (in seguito alla testimonianza di POLESSO Antonio) gli altri covi di Feltrinelli in viale Sarca n. 77, in via Treviglio 23, in via Jacopo della Quercia 19 ed in via Cardinal Mezzofanti 6; in tali covi veniva sequestrato altre copie-sissime materiale cartaceo, nonché armi ed esplosive. Il tutto veniva attentamente va liato ed esaminato e venivano individuati altri due imputati, tutt'ora latitanti, di origine svizzera: Franco Marinoni e Vogel Verena. Contro costoro veniva emesse da questa Procura ordine di cattura per costituzione e partecipazione in associazione sovversiva.

Altri contatti tra Feltrinelli e le Brigate Rosse, venivano in luce quando il G.I. attraverso l'Interpol arrivava a stabilire che quanto affermato da Pisetta su Seneria e Anselmi Bruna, rispondeva al vero e cioè che un uomo ed una donna avevano prelevato in Svizzera da una cassetta di sicurezza i documenti originali di Feltrinelli, trovati successivamente nel covo di via Delfico.

Saltava fuori un altro nome dell'Anselmi Bruna, altrettanto fantomatico, quello cioè di Bergamini Anna.

L'idea di questo nome alla Anselmi potrebbe essere derivato dal nome che in via Subiaco era inciso sulla porta della casa di fronte a quella dove furono arrestati Saba e Viel: Bergamini A (cioè Adele).

Si tratta sempre— come si può notare—di iniziali A.B.

165

che si riscontrano anche in BIONDINI Angela (A.B.) che venne sospettata di essere l'Anselmi Bruna. Processualmente, però, la Biondini veniva scagionata dalle riconoscizioni di persona fatte dal G.I. da parte dei testi che avevano avute contatti con la fantomatica Anselmi.

Il G.I. sempre con la scrupolosa collaborazione del CC. di Milano arrivava ad individuare "i coniugi della A 112 gialla" di cui parlava il Pisetta e a scoprire che la rapina in discorso era stata perpetrata ai danni del COIN di Corso Vercelli anziché della Standa di Milano. La Procura pertanto (alla quale il rapporto era stato trasmesso) emetteva ordine di cattura nei confronti dei coniugi Sangermano.

Ulteriori indagini venivano estese anche a Bonora Rita, compagna di lavoro di Sangermano e il cui nominativo era stato trovato nei documenti sequestrati a Parioli Umberto.

Il G.I., su richiesta della Procura incaricava il CC. di Milano di approfondire e di riferire su tutti i nomi e circostanze di cui alla testimonianza e al primo memoriale Pisetta.

Le indagini ~~pro~~traevano per oltre un anno in quanto lunghe, complessè e delicate, ma si concretavano nella emissione di mandati di comparizione, perquisizioni ed interrogatori di molte decine di imputati, soprattutto per i fatti di Trento, Torino,

166

Genova e Pisa.

Le dichiarazioni di Pisetta, come abbiamo già dette, sono state vagliate accuratamente.

Molte circostanze (soprattutto quelle relative ai soggiorni di Pisetta presso varie persone) sono risultate vere, ma sul piano del delo appaiono del tutto carenti di prove.

Si è potuto infatti stabilire che spesso le varie persone nominate dal Pisetta sono venute realmente in contatto con il predetto; ma non si può affermare, per queste con tranquillante certezza, che esse avessero intenzione di prendere parte ad una associazione sovversiva.

Alcune posizioni processuali (Castagnine, Ravazzano, Manzoni, Pescareolo, Calinodie, Tavoliere e Varani) venivano definite ai sensi dell'art. 152 C.P.P. su conforme parere di questo Ufficio.

Si è riferito comunque, solo per sommi capi l'attività svolta in sede di istruzione formale, in quanto il G.I., nella sua sentenza -ordinanza potrà essere eventualmente più specifico.

167

CAPITOLO QUARTO

GIANGIACOMO FELTRINELLI

168

Paragrafo 1°**UN UOMO, UN DESTINO.**

"Da ragazzo ero molto solo. Leggevo, fantasticavo. Poi mi stancavo di fantasticare e scendevo nel giardino di villa Feltrinelli a Gargnano a parlare con i marinai.

Giorno per giorno, erano anziani e ricordavano i tempi di prima, mi raccontavano i fatti del socialismo e ciò che avevano combinato i fascisti. Ascoltavo avidamente. Così ebbe inizio il mio socialismo". In realtà, a parte le prime inconscie simpatie (vestiva l'uniforma di avanguardista a cavallo - dirà di lui Luigi Bazzini.).

Feltrinelli farà, fin dai primi anni della sua giovinezza, una "scelta di campo", piuttosto precisa che lo condurrà, con fanatica coerenza, fino alla morte a Segrate. Questa scelta di campo sarà quella antifascista.

Si arruolò volontario nella Divisione "Legnano" del Corpo Italiano di Liberazione.

Finita la guerra il giovane Feltrinelli si iscrive alla allora Partito Socialista di Unità Proletaria. Conosce Bianca dalle Nogare e, appena compiuti i 21 anni - nonostante l'opposizione della madre - la sposa.

Era il 3 luglio 1947.

169

Dopo la scissione di Palazzo Barberini, Feltrinelli si iscrive al P.C.I..

Diventa amico di Pietro Secchia, si butta a capofitto nel lavoro politico.

Nel 1950 fonda l'Istituto Feltrinelli per la storia del Movimento Operaio: diventerà un istituto famoso nel mondo per copiosità di dati e documentazione.

Sorgeranno poi la Casa Editrice e le Librerie Feltrinelli.

Intorno a lui alcuni tra i maggiori esponenti della cultura italiana: Giorgio Bassani, Giampiero Brega, Gianpaolo Rossini, Giuseppe del '30, Mario Codignola, tanto per citarne alcuni.

Nel 1956 Feltrinelli e Bianca dalle Nogare si lasciano.

Pochi mesi dopo l'editore entra in crisi con il P.C.I..

Nel 1957 si risposa con Alessandra De Stefani; alla fine dell'anno annuncia pubblicamente la decisione di lasciare il Partito Comunista Italiano: "Mi sono accorto - dirà ad un giornalista - che il Comunismo non è una risposta ad ogni cosa. Il P.C.I. mi ha deluso ed in Italia ce ne sono tanti come me".

Nel frattempo nel mondo è accaduto un fatto di estrema importanza che segnerà una svolta decisiva nella vita dell'editore: la rivoluzione Cubana, guidata da Fidel Castro, è riuscita ad abbattere la dittatura di Batista e si pone come modello per i paesi dell'America Latina.

I due uomini si conoscono, Feltrinelli ne rimane affascinato; ottiene il diritto di pubblicare la

170

edizione italiana della rivista "Tricontinental"?

Si tratta di una rivista che prospetta la guerriglia come motivazione ideologica per preparare la rivoluzione. Nelle sue pagine si trova di tutto, da come fabbricare bottiglie incendiarie a come preparare mine e altre tecniche di guerriglia.

Nel 1967, nel mese di agosto, Feltrinelli, insieme con Sibilla Melega, alla quale si era unito dopo aver lasciato la terza moglie INGE SCHONTAL che gli aveva dato anche un figlio, si reca in Bolivia dove era in corso l'esperienza rivoluzionaria di Ernesto Che Guevara e dove era stato catturato Régis Debray. Verrà arrestato dalla Polizia Boliviana. Sarà per Feltrinelli un'esperienza dramatizzante. Solo dietro pressioni diplomatiche si riuscirà ad ottenere l'espulsione dalla Bolivia di Feltrinelli e della Melega.

Nel frattempo Che Guevara verrà ucciso. Forse tra gli uccisori ci fu Roberto Quintanilla: sarà assassinato ad Amburgo nel 1971 nel consolato Boliviano con la pistola di Feltrinelli, una Colt Cobra.

L'editore si convince sempre di più della ineluttabilità delle soluzioni rivoluzionarie per cambiare il sistema.

171

Intreccia rapporti di collaborazione, sul piano rivoluzionario, con Lazagna e con altri personaggi (non identificati) che si sentono traditi nelle aspettative che la Resistenza aveva fatto loro balenare.

Il "Maggio Francese" fa esplodere la contestazione in tutti i Paesi Europei. In Italia i movimenti extraparlamentari di sinistra scendono in P/zza. Feltrinelli si avvicina ad essi. Finanzia la scioglimento del gruppo "Falce e Martello".

Favorisce la formazione del Partito Comunista Marxista - Leninista Italiano.

Intreccia rapporti con gli emigrati sardi in Germania e con esponenti del banditismo Sardo in Sardegna. Cerca agganci con Potere Operaio. Sorgono i G.A.P. - Gruppi di Azione Partigiana - che cercano di politicizzare bande di delinquenti comuni. Tipico è l'esempio del gruppo "XXII Ottobre" che Feltrinelli tenterà di catturare politicamente.

Il 15 Aprile 1970, alle ore 2033, una voce si inserisce sul canale audio della televisione che sta trasmettendo il telegiornale.

A Genova, dove avviene l'interferenza, si sente una voce che fa propaganda delle imprese criminali del Gruppo "XXII Ottobre".

Sarà il primo degli innumerevoli interventi di radio G.A.P.

172

Ma perchè Feltrinelli si è deciso a fomentare e a propugnare la guerriglia?

Perchè si è allontanato dalle masse rifiutando la linea politica dei grandi partiti democratici?

E' questa la chiave di volta per tentare di comprendere l'evoluzione e involuzione di Feltrinelli.

Era nata in lui, dopo le vicende Greche e Brasileliane, l'ossessione del pericolo di " Un colpo di Stato" da parte delle forze più reazionarie del Paese.

Espone le sue idee in una serie di opuscoli.

Il primo si intitola " Italia 1968 : Guerriglia Politica". ne scrive subito dopo un secondo " Persiste la minaccia di un colpo di Stato in Italia!". L'idea del colpo di Stato diventa per lui una ossessione.

Nel terzo opuscolo, " Estate 1968", sostiene che è possibile che il colpo di Stato organizzato dalla C.I.A. Americana, dalla N.A.T.O., dalle grandi industrie, dai militari e dalle forze Internazienali, trovi attuazione nel corso dell'estate, facililitato dall'esodo estivo, dal generale disinteresso, dall'impreparazione delle tradizionali organizzazioni operaie(P.S.I. e Sindacati) .

173

L'ossessione di Feltrinelli diventa quasi delirante: egli aspetta, quasi invoca, desidera il Colpo di Stato per potere poi guidare la Guerriglia che necessariamente perenderà vita e consistenza. "Un colpo di Stato, una radicale e autoritaria svolta a destra dovranno quindi aprire una nuova e più avanzata fase di lotta" - dirà Feltrinelli - e concluderà il suo opuscolo "Estate 1959" con la convinzione che "l'intervento brutale delle forze repressive come ultimo strumento di difesa del potere capitalistico farà crollare, questa volta definitivamente, la prospettiva di riuscire con il solo uso delle armi, della critica, del convincimento democratico, a compiere un processo rivoluzionario indispensabile per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni sociali e politiche delle classi lavoratrici. Vedrà il definitivo tramonto non solo del revisionismo - già condannato dalla Storia - ma anche della ipotesi che si possa compiere una rivoluzione socialista senza la critica delle armi".

L'idea della possibilità di un colpo di Stato di destra non era tuttavia, peregrina e fantapolitica.

La dura repressione della contestazione, gli avvenimenti Internazionali, ma soprattutto le stragi

17h

e di attentati attribuiti con colpevole leggerezza, per non dire di più, a gruppi della sinistra extraparlamentare, non facevano che alimentare e dare corpo alle idee di Feltrinelli.

Alla luce dei fatti successivi, soprattutto delle inchieste Giudiziarie, tuttora aperte, che vedono coinvolte gli ex-vertici dei Servizi di Sicurezza, e che hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica la esistenza di una trama eversiva di destra potente e non ancora stroncata, l'ossessione di Feltrinelli della possibilità di un colpo di Stato non era priva di un certo contenuto di serietà e di fondatezza.

Delirante era, invece, la sua ossessione di preparare la guerriglia, raccogliendo armi, organizzando basi, cercando accoliti tra delinquenti che nulla avevano di politico, intrecciando rapporti sotterranei con gruppuscoli della sinistra extraparlamentare divisi tra di loro dal settarismo e dal personalismo, cercando contatti con estremisti stranieri.

Il 5 dicembre 1969 Feltrinelli scompare da Milano insieme a Sibilla BENECA. La loro residenza ufficiale sarà ad Hoberof, in Carinzia.

L'editore inizia la sua vita di clandestino. Si sposterà per il mondo con falsi nomi, Maggioni, Fischer, Atlas, Pisani, Cassi etc...

I G.A.P. si moltiplicano: agiscono nel corso del 1970 a Milano, Trento, Torino, Genova, e in qualche altra città.

175

Altri gruppuscoli rivoluzionari intanté vanno sergendo, la loro voce troverà ospitalità su alcuni giornali. Appare a Milano il primo numero di "Voce Comunista" che insisterà "nella lotta in tutti i fronti e con tutte le armi".

Appariranno poi i giornali "Sinistra Proletaria" e "Nuova Resistenza": quest'ultimo riporterà i bollettini dei G.A.P. e delle Brigate Rosse, l'organizzazione rivoluzionaria più forte che andava formandosi in maniera autonoma e con aspetti del tutto nuovi e originali.

Mentre i G.A.P. di Feltrinelli propugnavano la formazione di nucleo tipicamente militari aventi quale campo di azione le zone montagnose e isolate (predominava la vecchia impostazione della lotta partigiana), le Brigate Rosse sorte dall'esperienza politica del Collettivo Politico Metropolitano, sposterà la lotta nel centro dei grandi agglomerati urbani, dove continuo sarà il contatto con le avanguardie operaie delle grandi fabbriche e dove sarà più facile "colpire il cuore dello Stato borghese".

Le azioni delle Brigate Rosse sempre più clamorose (il sequestro di Idalco Mucchiarini ne segnerà una tappa fondamentale) caratterizzano la prima parte del 1972.

176

Sarà in questo contesto, sarà nel momento in cui i gruppuscoli della sinistra exa_ parlamentare si sentiranno più forti (11 marzo 1972 avevano scatenato la guerriglia nel centro di Milano) che Feltrinelli si recherà a Segrate.

Sarà il suo ultimo viaggio.-

177

Paragr. 2°

OMICIDIO O DISGRAZIA ?

Molti hanno, fin dall'inizio delle indagini, che Feltrinelli era stato assassinato.

Abbiamo condotte un'inchiesta senza prevenzione alcuna, senza abbracciare alcuna tesi predeterminata, sforzandoci, però, di liberarci da qualsiasi passione politica, da qualsiasi "verità" preconstituita.

Certo, non ci sfugge la circostanza che la morte di Feltrinelli ha caratterizzato la campagna elettorale della primavera del 1972; che quella morte fu strumentalizzata da più parti al di fuori di ogni nostra possibilità di impedimento; comprendiamo molto bene che può aver giovato a qualcuno la comoda tesi degli "opposti estremismi", rispolverata nei momenti più delicati della storia del Paese, ma tutte queste considerazioni non possono distogliere il Giudice dal suo obiettivo esclusivo: la ricerca della verità.

A nostro avviso, e lo diciamo con consapevole certezza, Feltrinelli rimase vittima di un incidente del tutto casuale.

E' stato accertato che egli era "vivo e vegeto" quando si recò a Segrate. (Vedi perizia medico-legale in atti).

La sera del 14-Marzo Feltrinelli, però, non doveva essere solo: dal suo taccuino si arguisce che aveva un appuntamento intorno alle 20,30 con due personaggi mai identificati e indicati come Merx e Galle Bruno.

178

E' facile presumere che furono queste due persone ad accompagnarlo a Segrate.

Quel che avvenne al traliccio 71, allo stato è possibile solo ipotizzarlo. Resta comunque, il fatto che Feltrinelli, si recò, a Segrate volontariamente.

Al momento dello scoppio, era sicuramente vivo e in condizioni normali: non era stato nè drogato, nè addormentato.

Giova, riportare integralmente le conclusioni a cui pervenne il collegio peritale- medico legale.

Si legge infatti, nelle conclusioni:

« Mancano elementi per poter stabilire il momento della morte di GianGiacome FELTRINELLI anche per la sua insufficienza dei dati tanatologici acquisiti subito dopo il rinvenimento della salma.

La causa della morte è da identificare in una anemia emorragica acuta da sfacelle dell'arte inferiore destra.

Le lesioni sfacellative conseguenti alla esplosione sono state prodotte in corpo vivo.

Tutte le lesioni riscontrate risultano prodotte in *limine vitae* e pertanto in coincidenza, e immediata successione cronologica, rispetto al verificarsi dell'esplosione.

Le lesioni craniche e meningeocefaliche, come le sfa

174

cele degli arti e le lesioni tegumentarie teraci_ che vanno attribuite all'azione immediata della esplosione; la ferita al cuoio capelluto, le lesio_ ni fratturative teraciche, sono da attribuire ad un urto su ampia superfine come per proiezione con_ tre strutture del palo a tralicci e caduta al sue_ lo; analogo meccanismo è da ritenere abbia profet_ to lafrattura dell'avambraccio.

non sono state riscontrate lesione, al di fuori di quelle direttamente cagionate dall'esplosione, ido_ nee a provocare la morte e infermità gravi.

Le indagini chimico- tossicologiche sono risultate negative per la presenza di tracce di sostanze stu_ pefacenti e comunque di sostanze che al momento del_ la morte potessero svolgere azione tossica e comun_ que azione farmacologica di rilievo".

Anche i periti balistici, nel supplemento di perizia ordinato dal Giudice Istruttore propendevano per la tesi dell'errore.

Affermavano inoltre che se accompagnatori fossero stati, questi sarebbero dovuti rimanere, necessaria_ mente feriti.

Molti hanno sostenuto che era puerile andare a mina_ re personalmente il traliccio(per giunta in manie_ ra tanto poco professionale) portandosi, addirittura, tra le carte del portafogli, una foto di Sibilla Me_

180

lega ed del figlio Carlo, quasi a voler facilitare al massimo l'identificazione.

A costoro rispondiamo, che invece, è senz'altro possibile.

Dalle varie testimonianze raccolte sul conto del Feltrinelli(" se un giorno sotto un ponte troverete il cadavere di un uomo nudo, quel cadavere E' IL MIO" - andava dicendo da un po di tempo agli amici) ne emerge una personalità contorta, di un uomo che era sempre più solo che cambiava spesso idea, infiammandosi per essa per passare quindi, facilmente alle scene forti.

Negli ultimi tempi, poi, era ossessionato; inquieto, irascibile, quasi intrattabile.

Diffidente di tutto e di tutti, Feltrinelli era, in ultima analisi, un uomo timido e frustrato e, soprattutto con una spaventosa carenza affettiva: si spiega in tal modo come il terrorista "MAGGIONI Vicenza" si portasse nel portafogli la foto di Sibilla Melega e del figlio Carlo!

La tesi dell'incidente (si ricordi che l'ergano di POTERE OPERAIO fin dalle prime ore aveva ripertato un comunicato " il compagno Osvaldo è caduto in una azione G.A.P. ") prendeva sempre più consistenza nel corso della istruttoria.

181

Ma agli elementi obbiettivi acquisiti si aggiunge una testimonianza.

Pisetta, infatti, riferì al Giudice Istruttore di aver saputo, per bocca di MORLACCHI Pietro, nel corso di una riunione, di Brigatisti Rossi, che Feltrinelli era morto per un " incidente sul lavoro"; che insieme con lui, al momento del fatto, vi erano due giovani, uno dei quali era rimasto ferito e che le Brigate Rosse si erano incaricate di aiutarli, mettendo, nel contempo al sicuro (in via Delfico) buona parte del materiale prelevate dai cevi di Feltrinelli.

Le Brigate Rosse avvallavano, dunque, la tesi delle incidente.

Ma le sorprese non erano terminate.

Da altra Autorità Giudiziaria, nel covo di Robbiano di Mediglia : sarà rinvenuto, un documento sensazionale, si tratta di una incisione in cui viene raccontata, da una voce, alle state, non identificata, la storia della morte di Feltrinelli.

Si tratta di una versione che non contrasta con gli elementi acquisiti e che, anzi dà una spiegazione logica e consequenziale a fatti e circostanze che apparivano, altrimenti, poco plausibili.

Riteniamo nostro dovere riportare, in questa sede, la trascrizione integrale del nastro.

182

Paragr. 3

TRASCRIZIONE DEL NASTRO RINVENUTO NEL "COVO" DI
ROBBIANO DI MEDIGLIA.

"Vanne... salgono sulla loro macchina... vanne verso il luogo fissato dell'appuntamento. Lì parcheggiamo l'automobile, scendono e si mettono a passeggiare; poco dopo sul luogo fissato dell'appuntamento, che era vicino al cinema "VOX" (!), poco dopo vedono il pullmine parcheggiato più in là e Osvaldo che aspetta.

Salgono sul pullmine con Osvaldo e si dirigono verso Segrate.

Il il.... luogo dove si dirigevano non era loro noto, ma era noto sin dal sabato precedente l'obbiettivo. Cioè l'obbiettivo della serata. Infatti ne discussero con lui sabato stesso in presenza di altri compagni.

A loro quindi era nota cosa andavano a fare, ma non dove andavano a farlo.

Nella serata di sabato avevano espresso, insieme agli altri, la propria opinione circa il tipo di obbiettivo che dovevano mettere in atto, ma Osvaldo era stato in grado di imporre lo stesso, comunque la cosa.

Quella sera si trattava di una opposizione di tipo psicologico, ed in parte anche politico; infatti accusa i due di mancanza di coraggio e di cattiva volontà.

183

Il giorno precedente il 13, li mandò infatti in giro intorno a Milano, verso, dalle parti, in direzione di Bergamo per ricercare dei tralicci, con il compito di localizzarli, misurarli, calcolarne le dimensioni, e per metterli insieme alla lista di possibili obbiettivi della giornata.

I due infatti fecero tutto questo, andarono verso Bergamo, e individuarono un grossissimo traliccio di cui presero le misure. Si infangarono anche, solo che Osvaldo poi disse che il traliccio era troppo distante da Milano, troppo lontano e che lui aveva già provveduto a questo.

Sembra che volesse semplicemente mettere alla prova la volontà di collaborare dei due amici. Loro di questo in fondo ne erano da un lato consci e da l'altro tendevano a dimostrare la loro verità.

Il rapporto tra i tre è abbinanza strano, Osvaldo era una persona che faceva di tutto per dimostrare agli altri di essere più proletario di loro, e almeno quanto loro.

Sembra che non si lavasse per intere settimane, ma loro dicono addirittura mesi, queste per ammenerle le mani, renderle callose, per ridurre il suo volto e le sue mani stesse così a livello degli operai che lavorano nelle fabbriche. Anche il suo modo di vestire, di atteggiarsi, di comportarsi in pubblico era un modo di ... era un modo che... esprimeva que

184

sta ... questa feroce volontà di assomigliare alla classe... di rendersi il più possibile simile... confondibile con la classe operaia.

I due amici erano da un lato meravigliati, dall'altra certamente affascinati da queste personagge che loro sapevano chi fosse, ma di cui dovevano... con il quale dovevano fingere di non sapere chi fosse.

Indubbiamente gli affascinava, era un nome importante, un personaggio sulla bocca di tutti, ricchissimo, la sua ———(?)———, il suo comportamento da padre, il suo continuo a tacersi a loro, costringerli all'azione, indubbiamente esercitava su di loro un rapporto antitetico, ma è indubbio il fascino che ha esercitato non solo sui due amici, ma anche sugli altri.

Ma torniamo al traliccio, verso le 730 circa, grosso modo, si incontrano con Osvaldo e salgono sul pullmine e partono.

Osvaldo è teso, molto nervoso, sembra che durante la strada avessero anche richieste... di fare un paio di incidenti stradali, tanto che uno dei due gli disse di fermarsi parlava a scatti, poi Osvaldo e il secondo si misero a scherzare a dire battute spiritose, e poi cominciarono a parlare di quelle che avrebbero fatto dopo, l'indomani.

Tutta l'attenzione del momento veniva proiettata a... a quelle che sarebbe successo dopo il fatto, più tardi, dopo l'azione della sera.

185

L'indomani, disse Osvaldo, i due avrebbero dovuto andare in giro a cercarsi un appartamento, localizzarlo e individuare una base dove avrebbero dovuto incominciare a costruire la loro base operativa. Poi parlarono delle azioni da fare, di come organizzarsi, di tutto quello che era ... era già in atto, della sua organizzazione.

Bisogna ricordare però, che Osvaldo sembra fosse uno che guidava sempre molto male, così non stupisce che anche questa sera fosse così maldestro nella guida. Ma indubbiamente questa sera già si andava ... andava all'appuntamento con un azione ad un appuntamento da solo, con due inesperti, andava ad una verifica con se stesso, di fatto.. Gli altri, i compagni più esperti coloro che poteva dargli concretamente una mano, erano altrove.

Osvaldo era vestito con un capotto elegante, non fecero caso al pantalone e alle scarpe che indossava, ma finchè era in viaggio, nel pullmino, sembrava vestire in maniera normale, come gli altri.

Arrivano sul posto e portano il pullmino vicino al campo distante dal traliccio circa qualche centinaio dicono 500 metri; lì lo fermarono, scendono dal pullmino e Osvaldo entra nel pullmino dalla parte posteriore, cioè all'interno, e dice agli altri di aspettare. Sta dentro un 10 minuti circa. Grasso vede bene agrivati sul posto atterrate alle otto e venti, più e meno.

186

Quando esce dal pulmine, gli altri lo guardano stupiti perchè, tolto il capote ha indossato una casacca di tipo militare, dicono che è vestito come un "Castrista", non dicono nulla ma notano i pantaloni con le sacche, la giacca con molte tasche, come un castrista dicono.

La cosa gli stupisce un poco, però è nello spirito... nella psicologia del personaggio anche queste atteggiarsi.

Scaricano tutti gli oggetti dal pulmine e vanno verso il traliccio, il tempo è umido, piove una poco e è umido. E' quasi buio, si vedono delle luci in lontananza, i due non riescono a comprendere e a localizzare bene la natura delle luci. Ci sono delle case in fondo. Il tragitto dal pulmine al traliccio avviene con difficoltà, perchè le scarpe sprofondano nel terreno molle.

Giunti sul posto portano a quante pare, il materiale del di entrambi.... e del primo e di entrambi i tralicci, questo non è chiaro. Comunque, giunti sul posto, iniziano il lavoro.

I due si occupano dell'agganciamento dei candelotti di dinamite a pacchetti di otto - sembra - attorno al primo pilastro. Questi candelotti vengono schiacciati all'interno del pilastro, compressi con delle tavole di legno e legati con del filo di ferro. Da queste pacchette di candelotti, esce un filo già

187

preparate, che viene appeso ad uno dei tiranti del traliccio. A questo punto sembra che Osvaldo si renda conto che i fili di collegamento ai cavi elettrici sono troppo certi, si incazza, bestemmia, decide di usare tutto il materiale dei due tralicci programmati per farne uno solo, e di fare una cosa in grande.

Va quindi verso il pulmine, porta tutto il materiale del traliccio.... del secondo traliccio.

Il programma è quello di mettere cariche ovunque; in pratica le tre e le quattro - non è chiaro - cariche del primo traliccio dovrebbero venire.... dovrebbero essere applicate alle zampe del traliccio stesso. Le altre tre o quattro cariche del secondo traliccio progettano, su consiglio del primo dei due accompagnatori, di attaccarle ai tiranti superiori, cioè alla alla ai longarone della piattaforma orientale che dista da terra circa due metri e mezzo.

Si accingono a questo lavoro, Osvaldo, sembra su consiglio del primo decide che la cosa migliore da fare è quella di andare in alto e applicare lì, subito, tutti i congegni. Va quindi verso l'alto, il lavoro è difficoltoso, bisogna scalare il traliccio. Osvaldo quindi sale sul traliccio e si mette al centro della... del longarone orientale, per passare il materiale.

189

Il primo consiglia di fare una scala, una catena cioè per passare il materiale.

Osvaldo si trova in alto appollaiato con le gambe all'interno, che penzolano all'interno del traliccio, la schiena all'esterno, seduto. Il primo resta per terra quasi sotto Osvaldo, a distanza di tre metri circa, tutti i sacchetti sono disposti per terra, il secondo si mette a metà strada dai due sul traliccio, cioè un braccio, il braccio destro, è attorne al al al pilastro portante destro. I piedi sono sul sul.... ai longheroni e sui tiranti inferiori, l'altro braccio è libero e gli serve per prendere il materiale e passarlo a Osvaldo.

Il il pilastro già minato è quello di sinistra, quindi Osvaldo si trova in alto con le gambe all'interno, penzoloni, seduto; il secondo si trova in terra, il terzo... il primo cioè, si trova a metà strada tra Osvaldo ed il secondo, in piedi sul Traliccio con il braccio destro attorne al al... pilastro portante destro, saldamente aganciato a questo pilastro.

Passano allora per prime i candelotti, poi la pila, poi l'orologio; ricevute il primo orologio sentono Osvaldo imprecare, l'orologio è retto, non è funzionante.

189

Sembra che si sia staccate... staccata la saldatura posteriore, quella sulla cassa e qualcosa del genere.

Comunque l'orologio non è in buone condizioni, Osvaldi impreca, getta a terra sette di se l'orologio dove verrà probabilmente trovato. Si fa passare il secondo orologio, il secondo cerca il secondo orologio nel cassetto dove erano contenuti, lo passa al primo che lo passa ad Osvaldo. Poi il secondo compagno volta le spalle ad Osvaldo, si mette cioè di spalle al traliccio, e, accucciato per terra sulla punta dei piedi, guarda in lontananza le luci, in fondo, per vedere se qualcuno si avvicina, se qualcosa si muove.

Il primo passa l'orologio ad Osvaldo; all'inizio il Osvaldo aveva il candelotti di dinamite, della carica che serviva a far saltare il longherone centrale; in mezzo alle gambe, tra le due gambe strette. Poi la posizione scemoda lo fa muovere, si trova impacciato nella posizione, impreca, allora si muove, sposta i candelotti all'esterno non più fra le due gambe. Si suppone probabilmente sotto la prima gamba, cioè la gamba sinistra.

È in questa posizione seduto con i candelotti sotto la gamba in modo che li tiene fermi che dovrebbe...

190

che sembra che prepari l'innesto, cioè il congegno di scoppio.

Tutto il progetto era quello di, preparare il congegno, sistemarli, poi agganciare i candelotti al tutto, far pendere i fili i fili e agganciare al a fine il tutto assieme agli altri posti sui piloni.

Il è in questo momento che il primo, quello a mezz'aria sul traliccio, sente uno scoppio fortissimo, uno scoppio secco, viene investito dall'esplosione, ma si aggrappa fortemente con il braccio al pilastro, il braccio destro, sente un forte dolore sulla nell'orecchio sinistro, cade per terra, e almeno si cala per terra, guarda verso l'alto ma non vede nulla, guarda verso il basso e vede Osvaldo a terra, rantolante, la sua impressione immediata è che abbia perso entrambe le gambe.

Si scuote, va dall'altro. L'altro si sente investire da un forte colpo, ha un dolore forte alla gamba, più che un dolore un colpo caldo, alla coscia destra, viene buttato per terra dal colpo.

L'altro va da lui immediatamente e gli dice: " Osvaldo Osvaldo non c'è, è scoppiato", l'altro guarda in alto, e non vede nulla, guarda verso la posizione dove c'era Osvaldo e non lo vede, allora guarda per terra, e vede Osvaldo.

Il problema delle gambe, uno dice: " ha perso entrambe le gambe", poi gli sembra di ricordare che una delle

191

gambe, la gamba destra, si è rovesciata sotto il corpo cioè in posizione che vedrà dopo. La gamba sinistra non c'è, è troncata; il secondo ricorda il particolare del braccio, il braccio destro di Osvaldo ratrapite sul pette con la mano rivolta all'esterno. Non riescono a capire esattamente cosa è successo e come, i due terrorizzati scappano, il primo ... il secondo cioè urla, il primo lo richiama, sente un forte dolore all'orecchie, non sente più nulla, ~~si~~ ha l'occhio gonfio, investito dall'onda dell'esplosione. Poi lo richiama, fanno pochi metri, circa 10- 15 metri, poi ritornano indietro, Osvaldo sta rantelando, ancora per pochi minuti, poi ha un ultimo rantolo forte e non sente più nulla.

Sono terrorizzati, non sanno che cosa fare, il pulmine, poi non ci pensano, scappano attraverso i campi aiutandosi l'un l'altro, arrivano sulla strada, non si sa quanto tempo ci mettono ad attraversare il campo. L'esplosione avviene verso le nove meno dieci, nove meno cinque, nove meno cinque circa, più tardi che prima. Questo particolare viene notato dal primo che ricorda di aver guardato l'orologio perchè aveva promesso di tornare verso le otto e mezza a casa, si accorge che le otto e mezza erano già passate ed in quell'attimo, quando vede l'orologio che segnava circa le nove, che sente l'esplosione.

I due arrivano vicino al ciglio della strada, salgono e piano piano si avvicinano.... si avviano sulla strada.

192

In quel mentre passano delle persone allora cercano di darsi un'aria cosl.... normale, si mettono a parlare di sport.

Sono molté nervosi, stanchi, spaventati stranamente, anche a quel modo, il ferito non perde molto sangue. Il colpo, un taglio grosso circa cinque, sette e otto centimetri per quattro, lo colpisce sulla parte esterna della cescia destra.... della cescia destra.

Non colpisce delle vene grosse, perde poco sangue, però il dolore incomincia a farsi sentire.

Zeppicando arrivano vicino alla stazione degli autobus che li porta verso Milano, e li salgono sull'autobus e si mettono nei sedili dietro. Il primo si mette alla destra del secondo in modo da nascondere la ferita, come prima facevano quando camminavano. Quando scendono dall'autobus, arrivati alla stazione, ripuliscono con fazzolette il sedile, un poco sporco di sangue, li scendono, e vicino alla stazione li mette li lascia il primo ai giardini per andare a cercare la sua macchina, per aiutarlo. Il primo, nella tragedia é ancora abbastanza fiducioso, ricorda che Osvaldo gli aveva parlato di Ospedale, di una organizzazione complessa ed attrezzata, che era in grado di affrontare questo genere di problemi, rincuora il secondo dicendogli: " Coraggio, vedrai che sistemere tutto, adesso ci pensiamo noi,

193

andiamo dall'amico... e ci pensiamo noi a sistemarci, mettiamo a posto tutto".

La tragedia e lo sconforto era troppo, quando si accorgeranno che non c'è nulla, che nessuno è in grado di aiutarli, che gli avevano.... che dovranno con pochi compagni, provvedere da soli a istenare tutto.

Quella sera Osvaldo non portava la rivoltella che era ... che portava abitualmente, quasi sempre. Infatti, era il tipo di obbiettivo ove andavano, sembra che avessero deciso di non portarsi non portare con sé armi, questo anche parrebbe sotto il consiglio... con il consiglio o grazie al consiglio del primo dei due compagni.

Il particolare della gamba rivoltata sotto il corpo, non è molto chiaro, lui dice di non aver visto più la gamba e di essersi accorto solo in un secondo momento che la gamba destra era sotto il corpo, rovesciata all'indietro, però dato il particolare stato di tensione nervosa, non è assolutamente attendibile, e almeno questo fatto può essere semplicemente un errore del compagno stesso.

Tutto il fatto, si è svolto dal momento dell'arrivo al momento dello scoppio, nell'arco di circa 40 minuti, il tempo è stato necessario tutto questo tempo è stato necessario, per fare tutto quello che che è

194

successo, in quanto ci sono voluti vari minuti per andare e venire dal pulmine un paio di volte, in particolare nella seconda fase, quando Osvaldo ha dovuto tornare al pulmine a prendere il materiale restante".-

Fin qui il racconto dell'ignoto interlocutore.

E' accettabile questa versione?

Non esiste alcun serio e valido elemento per formulare ipotesi diverse.-

195

C O N C L U S I O N E

Le vicende e i protagonisti di cui alle pagine del processo per certi aspetti, ^{hanno} caratterizzato, e in maniera non marginale, uno dei periodi più oscuri della storia contemporanea italiana.

L'inchiesta ha spaziato in sostanza, sul problema della lotta armata, scelta come unico mezzo per abbattere il sistema.

Dai GAP di Feltrinelli alle attuali Brigate Rosse, il discorso è, quindi, uno: la necessità storica, secondo i predetti gruppi, "della lotta armata da parte delle masse operaie, per la conquista dello Stato".

I GAP di Feltrinelli avevano, come abbiamo visto, il preciso scopo di preparare la lotta armata in previsione, però di un colpo di Stato fascista: i GAP, militarmente organizzati, avrebbero guidato la guerriglia e la resistenza popolare.

Ma a Feltrinelli difettava una precisa matrice politica, o meglio difettava una organica visione dei problemi politici.

I GAP avevano una struttura che prescindeva dalle masse operaie, si ponevano in una posizione di supremazia rispetto ad esse, le loro azioni avevano obiettivi che erano lontani dall'interesse immediato delle masse (attentati a tralicci, a impianti industriali, a impianti di telecomunicazioni).

196

Feltrinelli, suo malgrado, dovette scontrarsi e misurarsi, quindi, con avvenimenti nati autonomamente e indipendentemente dalla sua azione.

Era il periodo infatti del "Maggio Francese", della contestazione studentesca, dello spontaneismo operaio degli scioperi "Selvaggi" della crscià dei gruppi della sinistra extraparlamentare.

Nasceva, contemporaneamente un bisogno di discussione, di confronto, di necessità di scelta di nuove prassi rivoluzionarie.

Sarà in questo contesto che nasceranno anche le Brigate Rosse.

La genesi di questa organizzazione è scritta tutta nelle pagine di questo processo.

Cercheremo di analizzarne i momenti principali.

Il nucleo umano primario si forma alla scuola della Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento.

Sarà qui che si svilupperà il discorso polemico fra Renato Curcio e Marco Basso e Mauro Rostagno; sarà a fronte che vedranno la luce esperienze interessanti quali quelle di "Università Negativa" e "Università critica".

Il gruppo di Curcio si sposterà quindi a Milano. Troverà i CUB (Comitati Unitari di Base della Pirelli, della Sit-Siemens etc.) e il Collettivo Politico Metropolitano, un gruppo eterogeneo e vagamente intellettuale.

197

Curcio cercherà di dare un nuovo volto al Collettivo.

Si aprirà all'interno, infatti, un acceso dibattito, si discuterà e si svilupperà in termini precisi il discorso sulla lotta armata e sulla clandestinità. I temi verranno ripresi al Convegno di Chiavari, in seguito al quale molti si ritireranno. Di fondamentale importanza sarà l' sopra polemica all'interno del Collettivo (il documento più interessante sarà costituito dal c. di "Volantone") tra il gruppo di Tavoliere Damiano e quello facente capo a Curcio, Simioni e Troiano: Tavoliere (vedi suo documento in atti) uscirà definitivamente dal Collettivo.

Polemiche e contrasti sorgeranno anche tra Curcio, Simioni e Troiano; e nascerà il gruppo dei "Super-clandestini", ma la spaccatura si avrà quando dal Collettivo si staccherà la frangia di "Sinistra Proletaria" che darà vita successivamente alle "Brigate Rosse".

Il G.I. nella sua sentenza - ordinanza potrà meglio approfondire questo discorso di carattere teorico sviluppando quei temi e quelle problematiche ormai chiare agli inquirenti e che emergono da una attenta lettura degli atti processuali.

Anche le Brigate Rosse subiranno però ^{una} profonda evoluzione.

198

Dall'originario " Mordi e fuggi " si passerà ad una vera e propria dichiarazione di guerra contro lo Stato.

Ma, in sostanza, che cosa sono le Brigate Rosse, cosa vogliono, quali le loro prospettive?

Rispondiamo a queste domande attraverso l'esame dei loro stessi documenti, di cui riporteremo, tra virgolette, alcuni brani e attraverso dichiarazioni rese da alcuni esponenti delle stesse.

L'originarietà delle tesi delle Brigate Rosse consiste nell'aver sostenuto che la lotta rivoluzionaria andava spostata negli agglomerati urbani delle grandi metropoli, nei quartieri periferici delle città industriali dove, per un necessario e inarrestabile processo storico, dovevano scoppiare le crisi della società capitalista - borghese, le c.d. "contraddizioni" del sistema di cui alle tesi maoiste.

Le Brigate Rosse, come abbiamo detto, si manifestarono all'inizio come lotta violenta di fabbrica.

Fra l'epoca del "Mordi e Fuggi", del "Colpisce uno per educarne cento"; ma poi vi è stato un graduale spostamento di obiettivi.

Oggi le Brigate Rosse ritengono che stia in preparazione la c.d. "seconda Repubblica", con o senza compromesso, che si stia concretando, insomma un "fascismo neogollista".

A loro modo di vedere è necessario quindi "portare l'attacco al cuore dello Stato" per rompere l'acceleramento della lotta operaia.

199

Le Brigate Rosse dichiarano di rifiutare la scelta tattica del "Compromesso", propria dei partiti della sinistra costituzionale, e affermano di volere impedire, pertanto, la "ricomposizione completa delle contraddizioni che si erano aperte nel regime in seguito alle pressioni delle lotte operaie".

Secondo le Brigate Rosse, "la lotta armata è oggi un'esigenza che nasce dalle grandi fabbriche urbane". È un bisogno politico di quelle avanguardie della classe operaia che hanno rifiutato il riformismo come progetto di stabilizzazione del sistema".

Sempre secondo le Brigate Rosse sarebbero queste avanguardie che "con le loro lotte hanno incrinato la struttura di comando dei padroni nelle officine, fatto saltare i meccanismi del terrore e dell'egemonia borghese e cioè hanno aperto e resa acuta la crisi di regime".

Esse affermano di avere una matrice ideologica comunista; di avere "come punti di riferimento il Marxismo - Leninismo, la rivoluzione culturale cinese e le esperienze in atto dei movimenti guerriglieri metropolitani".

Le Brigate Rosse, ritengono infine, che la lotta armata in Italia debba essere condotta da un'organizzazione che sia diretta espressione del movimento di classe.

Fin qui le tesi, spesso deliranti, delle Brigate Rosse. Ma questi brigatisti sono veramente "rossi"?

Molti sostengono al contrario che si tratta di "provocatori" al servizio della reazione; altri li considerano "avventuristi" politicamente inconsistenti e staccati dalle masse.

200

Noi diciamo che le "Brigate Rosse" sono "le Brigate Rosse"; rappresentano, cioè, un'esperienza storica, un metodo di lotta, un'organizzazione rivoluzionaria e clandestina particolarmente pericolosa, però, per le sorti della democrazia.

Il loro obiettivo resta la vittoria del comunismo, attuato, però, attraverso la lotta armata.

Non sono emersi, comunque, collegamenti organici e documentali con i partiti della sinistra parlamentare, anche se molti appartenenti alle Brigate Rosse provengono spesso dalle file della sinistra sia tradizionale che extra-parlamentare.

Pur concedendo loro una "buona fede" di fondo, non si può, ^{del resto} però, che le loro imprese criminali tornino di esclusivo giovamento alle forze reazionarie.

Il pericolo che le Brigate Rosse arrecano alle libertà democratiche è immenso in quanto con i loro delitti non fanno progredire di un sol palmo il movimento operaio per il quale, invece, affermano di battersi. La loro forza sta nel fatto, che attraverso azioni odiose, sanguinarie ed eclatanti, possono ricattare lo Stato, approfittando della debolezza insita nei sistemi democratici allorchè vengono in contatto con organizzazioni criminali di tal fatta.

E' impensabile infatti ipotizzare, oggi, in Italia e in Europa una lotta armata allo Stato condotta da pochi individui isolati dalle masse; significherebbe sottovalutare l'apparato della reazione (economico, militare, istituzionale), significherebbe ignorare l'esistenza di una dimensione internazionale,

201

significherebbe dimenticare l'esistenza di sfere di influenza, di blocchi contrapposti che solo attraverso il confronto democratico potranno essere superati. Ci preme, pertanto, affermare da queste pagine una nostra profonda e radicata convinzione: il problema delle Brigate Rosse è di vitale importanza e va affrontato in maniera seria e decisa.

Credere, pertanto, che sia possibile combatterle soltanto sul piano poliziesco e giudiziario, sarebbe gravissimo errore.

La risposta alle Brigate Rosse deve essere, soprattutto, politica.

Le Brigate Rosse non giovano certamente alla sinistra. Le tragiche esperienze dei Tupamaros in Uruguay e dei Montoneros in Argentina dovrebbero far meditare tutti.

Le forze veramente democratiche hanno tutto l'interesse a stroncare l'attività delle Brigate Rosse.

Vi è da domandarsi se sia stato fatto tutto il possibile per stroncarle, per eliminarle.

Alimentare la c.d. "Strategia della tensione" significa solo portare giovamento alle forze più retrive del Paese.

L'Italia trenta anni fa ha scelto la democrazia, ha scelto il metodo della discussione, del confronto costruttivo delle idee, ha detto no alla dittatura comunque colorata, ha respinto qualsiasi tipo di violenza.

202

Perchè quei principi non siano vanificati, perchè la libertà sopravviva, perchè, il Paese non compia un salto nel buio, è necessario, perciò, combattere, soprattutto politicamente, le Brigate Rosse ed ogni altra forma di violenza politica.=

Milano, li 22 marzo 1975.-

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Dr. Guido VIOGA -

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N...203....

I N D I C E

PREMESSA pag. 1

CAPITOLÒ PRIMO (Imputati, Imputazioni, Richieste P.P.)

- par. 1 Elenco nominativo di persone perquisite ma non imputate nei procedimenti P./B.R. pag. 5
- par. 2 Elenco nominativo degli imputati nei procedimenti P./B.R. pag. 9
- par. 3 Imputati e imputazioni nel procedimento P./"G.A.P." pag. 12
- par. 4 Imputati e imputazioni relative al G.A.P. di Trento pag. 16
- par. 5 Imputati e imputazioni nel procedimento "B.R." pag. 29
- par. 6 Richieste del P.P. pag. 47

CAPITOLÒ SECONDO (Segrate straliccio 1971)

- par. 1 Un uomo salta in aria pag. 53
- par. 2 Elemento straliccio S. Vito di G. Te di cui sono relative al 9 maggio di Segrate pag. 52
- par. 3 Le prime indagini pag. 55
- par. 4 Giuseppe Saba pag. 72
- par. 5 Una svolta nelle indagini: la irruzione in via Subiaco pag. 77
- par. 6 Augusto Visi pag. 82
- par. 7 SINTESI pag. 85

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 204

- par. 8 Altri accertamenti in ordine al materiale rinvenuto nella casa di via Subisaco 7	pag. 90
- par. 9 Fontana-Sallucce e Fanelli	pag. 100
- par. 10 Altre basi di Feltrinelli	pag. 105
- par. 11 Indagini all'estero	pag. 110
<u>CAPITOLO SECONDO (Le Stricate Reache)</u>	
- par. 1 Episodi delittuosi delle S.R.	pag. 113
- par. 2 I primi arresti	pag. 127
- par. 3 In via Bolande alle indagini in Torino	pag. 141
- par. 4 Il caso Micetta	pag. 154
- par. 5 Alcuni cenari sulla feriale istruttoria	pag. 162
<u>CAPITOLO TERZO (Gianfrancesco VALLINELLI)</u>	
- par. 1 Un uomo, un destino	pag. 163
- par. 2 Omicidio e disgrazia	pag. 177
- par. 3 Trascorrenza del nastro rinvenuto nei "love" di Robbiac di Codiglia	pag. 182
<u>CONCLUSIONE</u>	pag. 195
<u>INDICE</u>	pag. 203

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

BARBACCIA Claudio + 16

Sentenza di 1° grado 11-7-78

N. 2521/75 Reg. Gen.

N. _____ - Camp.

APPELLO

Sentenza N. 1955

1975

Addi 11

Mese di luglio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE PENALE 2^a

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Bruno Siclari

Dott. Edmondo Butti Liberati

Dott. Isabella Pugliese

Presidente

Giudice

Giudice

Depositata in Canc.

oggi 25 LUG. 1975

Il Cancelliere
[Signature]

Visto

Milano, 1 AGO. 1975

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

IL SOST. PROC. GENERALE

Redatta Scheda

- 1) BARBACCIA CLAUDIO
- 2) RANIERI PAOLO
- 3) D'ESTE RICCARDO
- 4) BUZZONI CLAUDIO
- 5) CAPPELLUTI FLORA
- 6) MEO CATALDO
- 7) DE PEPPA ORNELLA
- 8) GENTILE ANTONIETTA
- 9) TURETTA PAOLO
- 10) PALAU GIOVANNETTI PIERO
- 11) DE BATTISTI SIMONA
- 12) DE MARTINIS RODOLFO
- 13) GAVONI CLAUDIO

TRIBUNALE DI MILANO

5607 Reg. Proc.

15 pagine

Diritto copia

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

urgenza

10 SET. 1975

Milano, Cancelliere

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14) RUFFOLO RAFFAELE

15) MEO ANTONIO

16) PERBELLINI PIER LUIGI

14) RUSSO RITA

(venghia)

N. ... Reg. ...
 Costo fotocopie
 facc.n. ... x L. ... L. ...
 quietanza
 Totale
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
N. 6597 Reg. Pro.

L. 30
 120
 150
 300
 1200
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

N. 349 Reg.
 Costo fotocopie
 facc.n. 2 x L. 100 L. 50
 quietanza
 Totale
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
Reg. Pro.

N. 4597

Diritto copia L. 40
 80
 200
 200
 Totale L. 1500
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
N. 7047 Reg. Pro.

Diritto copia L. 600
 300
 120
 300
 1200
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

N. 8306 Reg.
 Costo fotocopie
 facc.n. 5 x L. 100 L. 150
 quietanza
 Totale
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
Reg. Pro.

N. 628

copie
 pagine
 Diritto copia
 urgenza
 rilascio
 urgenza
 Totale L. 1000

N. ... Reg. ...
 Costo fotocopie
 facc.n. ... x L. ... L. ...
 quietanza
 Totale
 Milano, ...
 IL CANCELLIERE

- BARBACCIA Claudio, nato a Bologna il 30/8/1949 e residente a Milano Via Ripa Ticinese n.33
(detenuto) elett. presso l'avv. Continiello Michel
(presente) del Foro di Milano
- RANIERI Paolo, nato a Trieste il 3/2/1952 e residente a Milano, Viale Begioni Romane n.7.
(detenuto) elett. presso l'avv. Michele Continiello
(presente) del Foro di Milano;
- D'ESTE Riccardo, nato a Trieste il 3/3/1944 e residente a Torino, Via S. Domenico n.45. Elett.
(detenuto) presso l'avv. Michele Continiello del
(presente) Foro di Milano;
- BUZZONI Claudio, nato a Lodi il 5/8/1952 e residente a Milano, Via Spartaco n.11. elett. presso
(detenuto) l'avv. Michele Continiello del Foro di
(presente) Milano;
- CAPPELLUTI Flora, nata a Milano il 18/6/1951 ed ivi res. in Via Ripamonti n.193;
(libera)
(presente)
- MEO Cataldo, nato a Francavilla Fontana il 9/5/1949 e residente a Milano, Via Zoagli n.7;
(detenuto)
(presente)
- DE PEFFO Ornella, nata a Napoli il 10/8/1948 e residente a Milano, Via Rei Fontanili n.2;
(detenuta) (libera)
(presente)
- GENTILE Antonietta, nata a Foggia il 10/5/1959 e resid. a Milano, Via Lessona n.9;
(libera)
(contumace)
- TURETTA Paolo, nato ad Orbassano (TO) il 21/6/1954 ed ivi residente in Piazza Nizza n.75;
(detenuto)
(presente)
- PALAU Giovannetti Piero, nato a Milano il 19/11/1952 ed ivi residente in Via Ripamonti n.193;
(detenuto)
(presente)
- DE BATTISTI Simona, nata a Milano il 24/4/1955 ed ivi residente in Viale G. Suzzani n.270;
(detenuta p. c. c.)
(presente) *è domiciliata in via Romussini, detenuta presso NOVARA*
- DE MARTINIS Rodolfo, nato a Napoli il 12/5/1950 e residente a Milano, Via Debussy n.8. elett. presso
(detenuto) l'avv. Michele Continiello del Foro di
(presente) Milano;
- GAVONI Claudio, nato a Pavia il il 15/3/1955 ed ivi residente in Via V. Poppa n.15. e
(detenuto) abitante in Milano, Pensione di Via
(presente) Herovigli.;

RUFFOLO Raffaele, nato a Milano il 3/1/1951 ed ivi residente in Via
 (libero) Rimini n.25/1;
 (presente)

MEO Antonio, nato a Milano il 5/8/1956 ed ivi residente in Via
 (libero) Zoagli n.7;
 (presente)

PERBELLINI Pier Luigi, nato a Brugherio il 5/9/1952 ed ivi residente
 (libero) in Via Virgilio n.10;/12
 (presente)

RUSSO Rita, nata a Napoli il 25/1/1954 e residente a Omegna Via No-
 (libero) vara n.26. anziresidente a Caleppio Settala,
 (assente) via Garati 2.

TUTTI GIÀ DETENUTI PER QUESTA CAUSA

I M P U T A T I

- a)-del delitto p. e p. dagli artt.416 C.P. perchè si associarono tra di loro al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, di danneggiamento, incendio e detenzione di materie esplodenti, fra cui quelli indicati nel capo seguente; il Barbaccia, il Ranieri il D'Este ed il Buzzoni in qualità di promotori.
- b)-del delitto p. ep; dagli artt.81 cpv.110, 423, 635 C.P., 12 e 13 legge 14.IO.1974 n.497 e 61 n.2 CP., perchè in attuazione del programma criminoso di cui al capo a), previo accordo tra di loro tutti, convenendo nella abitazione del Barbaccia e partecipando alla preparazione di taniche di benzina, incendiavano la Sezione del P.S.D.I. "Prampolini" (attività svolta materialmente dal Barbaccia, dal Ranieri del D'Este e del Buzzoni), cagionandone altresì la distruzione di numerosi suppellettili; mentre Palau, De Battisti De Martinis e Gavoni, pure usciti dalla abitazione del Barbaccia nello stesso contesto di tempo, venivano sorpresi dalla Polizia con una Tanica di benzina e fogli di giornali avvolti a modi torcie, occultate all'interno dell'autovettura del Palau.

-In Milano il 19/4/1975.-

La mia è però. Il Panzani, invece, non sta a casa ma passa in una casa di via Mungini con il suo
 Tanto premuroso, con il ricambio rapido di polizia e ammirata tutta la persona indicalmente un tempo più sospettosa per
 elusione, il Bonaccini, il Panzani, il Di Gè e il Bonzani altri per meriti e altri, di ragione e rispetto di
 materiale indagine e rispetto, il Balon Giannetti, la De Robertis, il De Martino e il Galvani per la
 ragione e rispetto di materiale indagine e rispetto, il Cappellari, il De Carlo, la De Pippo, la Gentile e il Tu
 nella per la ragione di materiale indagine e rispetto. Tutti la persona un tempo sembrano l'ammontare in stato
 di arresto.

Sulla base di quanto sopra si inizia preliminarmente per la ragione commerciale
 è sospetto del pubblico ministero gli imputati si potrebbero essere un tempo e un tempo, facendo quindi
 le ragioni varie in merito alla propria presenza nella memoria e al Bonaccini e a base della sua attività
 re fermate dalla polizia, ma tutte coincidenti nella esistenza di una casa che loro appartiene e anche altre prope
 rale un accordo commerciale di Balon Giannetti e il Bonaccini, in particolare, riguardano la presenza della tenuta di
 un tempo, il giorno, e anche, di ricordo, a base della rispettiva attività, come conseguenza dell'accordo di commercio
 la stessa per la parte di un tempo un tempo di indagine. Sul punto si ritiene più opportuno che base.

Fra tutti la polizia sembra essere un tempo un tempo di indagine di alcuni degli arrestati, del resto, ha le altre,
 dalle volte della perquisizione effettuate subito dopo il loro arresto) a carico dei loro nomi. Per la parte un tempo un tempo per
 sulle rispettive attività, a Torino, dei fratelli De Carlo e De Carlo. Un tempo un tempo un tempo un tempo.

Il De Carlo e gli altri sono ricorsi in sede di ricognizione di persona il Bonaccini, il Panzani e il Bonzani
 (la ricognizione del Di Gè non venne eseguita, avendo l'imputato ricorso in opposizione) come ha dei giorni da essere
 visto fuggire a base di una De Carlo.

La stessa la stessa presenza al Cappellari, alla De Pippo, alla De Robertis, al Ruffolo, al De Carlo, al De Martino, al Galvani
 ed alla Pansa, il pubblico ministero chiede per la citazione per il giudizio di tutti gli imputati, per un tempo
 di reati ed in rispettivamente attribuiti all'indizio della presente sentenza.

Gli imputati con altri con altri a compiere delinquinze a questo momento con tutti i compensi rispettivamente, ad
 eccezione della Gentile nei cui confronti, non avendo stata l'azione giudiziaria, si è proceduto con altri imputati.

... e sono ancora una volta dichiarati innocenti, riproponendosi alle provincie già d'ora, più d'ora, in definitiva in quello punto.

Sono a loro comparati e sono stati riaminati i sottufficiali e gli agenti di polizia che hanno parte alla spogione avvenuta per il Conte Gallo.

Il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto che fosse accusati agli atti alcuni documenti. E ora in una seconda di legge s'è inteso che parte degli imputati tendente ad ottenere che fosse esaminata come tale una giurata non in più, ed ora in questa.

Esaminata l'istituzione istituzionale, il pubblico ministero ha concluso: per l'accusazione di tutti gli imputati del reato di associazione per delinquere, perché il fatto non esiste; per l'affermazione della responsabilità del Bonaccini, del Pizzani, del D'Este e del Caracciolo in relazione ai reati di cui al capo b) del'imputazione, e, oltre tutto la continuazione tra d'alti reati e concerno a tutti gli imputati la circostanza attenuante generica, per la condanna di ciascuno di essi alla pena di anni due di reclusione; per l'affermazione altresì della responsabilità del De Marchis, del De Santis, del Pagan, del Geronzi e di Ugo Carlotto in relazione ai reati di cui al capo b) dell'imputazione; ritenuta la continuazione tra d'alti reati e l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e concerno la attenuante generica, per la condanna di ciascuno di essi alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; per l'accusazione del Puliti, del Santolini, della Russo, della Gattola e di Ugo Antonio dei reati di cui al citato capo b), per non aver commesso il fatto, e della Cappelluti, della De Roppo e del Turcato, per insufficienza di prove.

L'incarico ha una unica condanna, almeno in via principale, per l'accusazione di tutti gli imputati reati reati ad essi attribuiti con generale pena.

Motivi della decisione

Non c'è dubbio che tutti gli imputati abbiano commesso il reato di associazione per delinquere perché il fatto non esiste.

In realtà, non è esatta però alcuna delle motivazioni di quella che la dottrina e la giurisprudenza indicano come elementi costitutivi dell'imputazione. In particolare, non è riconoscibile minimamente presente che esistesse tra gli attuali imputati un vincolo di associazione non necessariamente osteso ad uno o più reati determinati ma osteso ad un programma indeterminato di reati, né di

TRIBUNALE MILITARE

formale e la sua azione imputabile nei termini della legge comune di cui per la commissione di cui si occupa non indotto
 minuziosità di realtà, così che per la legge comune prima per l'ordine pubblico che costituirlo, nel caso, è oggetto della tutela penale
 di affermazioni che giustamente valgono anche in relazione a quel più ristretto gruppo di imputabili tra i quali è primario (per
 la commissione loro e dei coimputabili, nonché per la rilevanza della imputazione formale della polizia e dei documenti prodotti
 dallo pubblico ministero) cui condanna una indubbia affinità ideologica, quindi motivi da ideologia o simili idee circa politica
 che, come di Bonaccisi, di Ramiro, di D'Ala, di Buzzoni, di De Martinis, di Ciriacchini e di Fratelli Ugo. Non sono infatti
 condotti a imputazione la rilevanza delle imputazioni contenute nel rapporto della polizia in relazione alle perquisizioni eseguite
 tra cui intanto per riferimento in particolare alle circostanze concernenti il rinvenimento nelle abitazioni di Fratelli Ugo del
 "lucchetto" ma viene in esso imputato a forma "Nucleo autonomo di Santo Spirito" contenente prima e appropriato per il gruppo
 dei "Nuclei autonomi proletari" e nella nota imputazione nella attività di alcuni imputabili (e qui il riferimento è all'at-
 tività di Fratelli Ugo concernente il giornale "Gatti Selvatici"), quindi le circostanze in parola, riguardanti per altro
 il rapporto della polizia di un'associazione esistente e non già di un'associazione per il delinquere, non sono state considerate da
 elementi oggettivi di carattere non solo della imputazione commessa e del delittamento.

Quanto a più ampio discorso va fatto in relazione ai reati di cui al capo 1) della imputazione.
 Dunque, non cambia che la partecipazione ai fatti descritti nel capo di imputazione viene fatta per essere seriamente posta in
 dubbio più quanto riguarda il Bonaccisi, il Ramiro, il D'Ala e il Buzzoni.

Si è già detto che i quattro reati formati a base dell'imputazione del Bonaccisi (mentre escludiamo per il luogo
 in cui vi è nessuna traccia formale riferita alla mancanza del Bonaccisi medesimo) in seguito alle denunce
 stimate dalla centrale operativa della polizia sulla macchina con la quale sono i quattro colpevoli da ritenere appiccato
 il fuoco alla regione del P.S.D. Si è detto pure in tale denuncia sono imputati, oltre Fratelli Ugo e de quibus nel co-
 sa della imputazione commessa riconoscibile il Bonaccisi, il Ramiro e il Buzzoni come tre dei giovani che sono stati
 fuggire dalla azione criminale mentre in essa si spingevano le fiamme.

Non è opportuno precisare ora che nell'attività di Fratelli Ugo non può ritenersi alcuna imputazione. È risapato infatti in
 modo incontestabile che il Fratelli Ugo si trova essenzialmente (dalla grande notizia alle proprie abitazioni) tra il numero 2 di
 via Ugo Tomasi) in ultima posizione per vedere quanto stava accadendo nelle prime ore di quel mattino del 19

... quale sia via Marconi, né s'è dubbio che egli abbia reso dichiarazioni sincere e disinteressate, messo ostacolo a quel corso
 ... corso che impone a ciascuno di collaborare con la autorità in circostanze del genere (che non si tratti) di un'unità reale e sincera
 ... fatto del fatto che in delle prime indagini molto di non gradire da me, ma come vanno fatte, pubblicate, e soprattutto di
 ... modo di mantenere l'incognito

O
N
A
L
M
I
D
E
L
A
N
B
U
I
R
T

Sembra non essere che nella sua dichiarazione dei fatti, quale è riportata nei rapporti di servizio della pattuglia di polizia
 ... essere sul fatto, s'è qualche contraddizione (significativamente in relazione al colore e all'imbottitura, indicati ora come azzurro con
 ... la da sembrare, ora come grigio), quindi, per questo risulta, tali contraddizioni non se mai da attribuirsi a coloro che raccolte
 ... le prime dichiarazioni del Gallo e così, comunque, del tutto insignificanti e spiegabili (data l'ora in cui i fatti si verificarono
 ... le circostanze contingenti di tutto ciò artificiale)

... D'essa si può dire che si è detto tutto le dichiarazioni del Gallo non costituiscono l'unico elemento di prova emesso a carico
 ... degli imputati menzionati, poiché non può non tenersi conto anche del fatto che non sono stati in grado di fornire una lista
 ... e produzione giustificazione della presenza in macchina in un'ora certa incrociata, tanto meno, della presenza della tecnica e del
 ... la tecnica di benzina, ancora ferda, rinvenute sulla macchina meccanica della polizia

... Sui primi punti di Bonaccini e gli altri hanno affermato di non aver nulla da aggiungere a ciò che ho
 ... con, non più tutto il corso dell'istruttoria non sono stati in grado di fornire alcuna utile indicazione sull'identità di tali
 ... persone (ad esempio, e con relazione del nome, Maria) e sull'intera situazione della sua abitazione. Vero è che ad altri
 ... testimoni e signori hanno chiesto che fosse ammessa come testimone una giovane che avrebbe, appunto, quello di cui si men-
 ... za, ma non è più che un'altra degli imputati, tranne il fatto che non si parla, è stato in grado di confermare la pro-
 ... cessa nella macchina del Bonaccini (nel corso di quella notte) di altra persona, oltre quella poi fermata dalla polizia da
 ... l'intera situazione della foto dove potrebbe considerarsi prima di effettuare altro.

Sui secondi punti di Bonaccini e gli altri tre imputati hanno reso dichiarazioni del tutto insignificanti e contraddittorie
 ... hanno affermato (l'unico caso di fornire anche una giustificazione della presenza della tecnica prima di benzina
 ... nell'abitazione del Bonaccini), che, mentre si recavano ad accompagnare a casa la fantomatica persona cui si è sopra
 ... accennato (e furono arrestati dopo averla accompagnata), furono fermati da una pattuglia autonoma, e così
 ... esponenti, con il fatto della presenza sulla loro automobile di due taniche piene di benzina, di cui si giustificano stati

incassare ulteriormente con la bomba in piedi, da prima che essi trascurino nel controllo di contenuto del recipiente più piccolo (rimontato in seguito a bordo della macchina, nido, della polizia) e depositarlo nella manovella di mano recipienti, secondo più esattamente per andare ad acquistare spazzola per pulizia. Ha aggiunto il Barbaccia che usualmente per fare in macchina un certo quantitativo di benzina si usò, perché di minatore di carbone della sua attività non fu mai male, e che la benzina contenuta nella due bombe l'aveva acquistata alcuni giorni prima in occasione di un viaggio effettuato in compagnia della De Ceppo e del De Martini.

Nelle spese di loro iniziativa alle loro dichiarazioni gli imputati hanno però fornito particolari circostanze inattendibili in relazione al controllo di quale sostanza stati sottoposti. Così disse per questo attore alla compagnia della pattuglia, che, utilizzando una macchina da carabinieri, venne stata fermata da un carabiniere e da un agente di polizia (entrando in stanza), l'altro è stato che la pattuglia di pronto intervento non composta da tre uomini almeno e che sono fermati da appartenenti alla polizia; ma, così disse soprattutto in relazione alla sua propria testimonianza che i componenti della pattuglia erano già alla vista della bomba piena di benzina in una notte che significa a grandi distanze assoluta in questa città e in cui il trasporto di un quantitativo di benzina di gran lunga eccedente la normale necessità di un automobilista (si trattava completamente di una sostanza liquida) avrebbe dovuto essere, tanto più in presenza di quattro uomini (i due uomini sono stati poi recati più presto la gruppo di uomini), il più anziano degli agenti.

Non sono inattendibili, e per la più contraddittoria, con i particolari dati degli imputati in relazione alle due bombe contenute il carburante e all'interrogazione del recipiente minore è sufficientemente ricordato in proposito che nel caso delle istigazioni il Barbaccia è affermato che l'arresto della benzina nel nido era stato effettuato dopo che era stato depositato nella sua abitazione il recipiente maggiore, ma che il Barbaccia ^{ha} detto anche che era seguito prima a il ^{stato} di ^{stato} negoziabilità ma che fosse stato registrato l'arresto almeno; che il Barbaccia ^{ha} spiegato che nell'accompagnare a casa la bomba si fermarono ad un distributore automatico di carburante e riempirono la bomba maggiore; che nessuno degli altri imputati vide portare in casa / sempre secondo la dichiarazione sua in istruzione; il recipiente in istruzione dalla polizia; che, infine, il De Martini ^{ha} sostenuto il Barbaccia circa la manovella. Il Barbaccia è del momento di essere in occasione del viaggio di cui si è sopra detto.

Le molte variazioni indicate che ad istruzione le versioni degli imputati sono state più minuziosamente, perché della più grande fornire più giustizia la precedente circostanze risulta in modo evidente che l'eccezionale imputato è

O
A
L
M
I
D
E
L
A
N
U
B
R
I
T

... alla completa conoscenza che gli imputati hanno fatto acquisito degli atti processuali.
 ... non sembra del tutto corretta la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero ai fatti.
 ... particolare, non sembra opportuno che nessuna multa pecuniaria di diritto si cui all'art. 123, bensì quella di cui all'art. 124,
 prima parte, col par. 1. Per la consistenza dell'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 123 col par. 1 e invece richiedente
 che l'autore del fatto abbia agito con la coscienza e la volontà dell'evento e, quindi, di costituirsi un incendio, ossia un fatto
 di certa premeditazione, capace di diffondersi per la sua natura e per la difficoltà di estinzione, mentre nella specie si evidenzia
 in via logica che il Bonaccini e gli altri imputati abbiano agito con l'accusata volontà. In effetti, episodi del genere
 di quelli in esame sono compiuti di sovente per interferenza politica ed a sublimare lo spirito di quest'ultima è usualmente
 sufficiente il danneggiamento della cosa altrui. In tali episodi il fatto di appiccare il fuoco alla cosa altrui si pone
 in altri termini come il mezzo del quale si si serve per realizzare il solo scopo perseguito, il danneggiamento della cosa in genere,
 di guisa che il fatto stesso integra il reato previsto dall'art. 123 col par. 1. Che nel caso sia poi applicabile solo la prima parte della
 disposizione testè indicata discende dagli elementi di fatto conosciuti. Se è vero infatti che può parlarsi di incendio solo in presen-
 za di un fuoco che abbia le caratteristiche sopra accennatamente descritte, non vi è dubbio che non è il fatto nella specie per
 cui, per il punto controverso dei rigetti del fuoco e della forza dell'ordine, si fa invece non giungere ad appiccare, per la loro natura
 premeditata, il reato di cui si discute. È sufficiente in proposito ricorrere alle denunce dei diversi esponenti dell'incen-
 dico e della suppellettili in esso contenute.
 Non sono di altro conto applicabili gli artt. 12 e 13 della legge 16 ottobre 1949 n. 197; è invece applicabile l'art. 123 col
 par. 1. La semplice ostensione di bandiera non realizza in realtà la fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 197 indicati,
 bensì il delitto contemplato dall'art. 135 col par. 1, come inteso, la ostensione ostensiva al fine di attentare alla pubblica incen-
 dità (come sembra logico dedurre nel caso in esame alla bandiera innalzata nell'ostensione del Bonaccini), poiché la ben-
 gna non è materia solo indifferente.
 Modificata la definizione giuridica dei fatti contestati al capo b) dell'imputazione, il Bonaccini, il Ramoni, il Di Stefano
 e il Caspani sono pertanto dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 124, prima parte, e 135 col par. 1, invece
 contestati per quest'ultimo reato la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 3 col par. 1 contestata (con giustificamento al
 reato di cui all'art. 124). I reati anzidetti sono poi altresì ritenuti unitari dal punto di vista della continuazione, poiché è

esclusivamente concernenti in estensione di una loro legge criminosa.

Ne considerazioni della loro giustizia persona non concerno a tutti gli imputati le istanze attenuanti giuridiche con criterio di equità rispetto alla miscolata aggravante. Certo il fatto comune degli imputati è grave, perché si hanno colpiti un partito politico democratico e i partiti politici sono riconosciuti dalla Costituzione come fondamento e garanzia della libertà. Non può, tuttavia, non considerarsi che le caratteristiche dei nostri tempi e la legittima aspirazione di una società che, pur avvalorando rigidamente, consente ancora legge in giustizia e tra gli privilegi, nessuno abbiano lo in mente che riguardano l'attuale sistema senza possibilità di compromessi, così da spingere gli imputati a compiere attività azioni abstrattive criminose nel tentativo di costruire subito un mondo migliore.

Valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 del pen. come congrua si ritiene con alcune variazioni a circa imputato nella misura che ammonta a mesi tre di reclusione, determinando in anni uno e mesi uno la pena base (in ragione di reato di cui all'art. 135 cod. pen.) e ammontando di mesi due per la continuazione.

Da tutti gli imputati più non concerno il beneficio della espansione condizionale della espansione della pena inflitta, consistendo la condizionale sospensiva (ovvero di precedenti penali o giuridiche scattanti) ed effettiva, e, in particolare, la presunzione che il Bonaccini e gli altri, da non aver scritto indenni dalla vicenda in reato (hanno tra l'altro subito una non indebita pena di detenzione preventiva) appaiono essere la quota superiore di merito a non più ricadere nel delitto.

Il rimanente imputati vanno invece tutti sotto anche dalla imputazione di cui al capo b), naturalmente modulata come innanzi previsto per i primi quattro imputati. Per alcuni l'assoluzione non può più oltre arrivare che con formula dubbia vera, mentre per altri va pronunciata con formula piena.

Per insufficienza di pena vanno in effetti scolti il Galan Giannotti, il De Martinis e il Geronzi.

Non c'è dubbio che i tre imputati menzionati non abbiano potuto naturalmente partecipare alle azioni criminose comprese sotto la sezione del P.S.D.I. e dall'altra parte il capo di imputazione non pare a loro carico la partecipazione materiale a tali azioni (all'infuori della preparazione e della tenuta di banca, che, per la verità non si comprende perché avrebbe richiesto la partecipazione di un numero così rilevante di persone). Quanto è invece da ritenere che abbiano partecipato ai primi quattro l'accusato e gli altri simili e pertanto quindi responsabili a titolo di concorso morale di fatto anziché, oltre che del reato di cui all'art. 135 cod. pen. è dubbio essere dalla considerazione che non può affatto vedersi (e anzi più di un elemento insieme a ritenuto) che

O
N
A
L
L
M
I
D
E
L
L
A
N
J
U
N
I
B
R
I
T

il Palau Governanti e gli altri due imputati, alorché furono fermati dalla polizia erano per intraprendere un'a-
 gione criminosa analoga a quella perpetrata dal Bonaccisi e dai suoi coorti, il che, se vero, costituirebbe, è chiaro,
 la prova di quell'accordo con un più vasto progetto criminoso cui si è talora accennato.
 La verità, se l'origine e quantità di benzina contenuta nella tanica rinvenuta dalla polizia nell'autobus del
 Palau Governanti e la circostanza che detto riempimento era ben visibile nell'abitacolo della macchina (cioè si
 vedeva nel dibattimento grafico, nonostante il contrasto azzurro contenuto nel cajo di imputazione) sembrano
 confermare la tesi difesa in ordine alla comune presenza della tanica medesima, in forza della tesi accennata di
 una sua circostanza non trascurabile: che il Palau Governanti ha giustificato solo in modo confuso la presenza del più
 nelle istanze riempite (ha affermato di avere acquistate il contenente di jonus prima, perché rimasto privo di benzina,
 ma è difficile comprendere perché non abbia rivisto il contenuto della istanza tanica nel veicolo e abbia preferito un
 altro di riempire, benché privo di tappo, per una sua ammissione nell'autobus) e ancor più confusamente ha giustifi-
 cato la presenza dei giornali sottoscritti (ha scritto di averne scritto in un primo momento per poi un tappo di benzina
 al riempire, ma i giornali, esaminati nel dibattimento, non appaiono altro che fogli e non appaiono, come scritto, d'aver
 una si trova stati distrutti nel modo indicato dall'imputato); che i fatti altro che la tendenza che il Palau Governanti e
 gli altri due si appartenevano a rimanere nell'autobus e la tanica piena rinvenuta nell'abitacolo del Bonaccisi.
 La De Berti, il Ruffolo, i due fratelli Mei, Barbellini, Ben Luigi, la Russo, la De Pippo, la Cappelluti, la Genti,
 e il Turcato sono invece esenti dagli stessi reati per non aver commesso il fatto.
 Nei confronti degli imputati in parola non si è in effetti ancora avvenuto alcuno di prova. Tale non può certo considerarsi
 senza la presenza della tanica rinvenuta nella macchina del Bonaccisi, poiché è apparsa necessario che da un
 so che abbiamo notato la presunta presenza (e ammesso pure, anzi, che abbiamo sentito il Bonaccisi e gli altri princi-
 pi accolti nella agione criminosa più complicità) e è ben lungi dal poter ritenere provato e anche soltanto stabilito la
 loro responsabilità. Né può considerarsi elemento di prova a carico di alcuna degli imputati rinvenuta l'aspirante
 rinvenuta con il Bonaccisi e i suoi coorti, perché, a parte più altre considerazioni, appare tutt'altro che imputabile al
 si rinvenuta l'abitacolo rinvenuta al progetto del Bonaccisi medesimo per un motivo qualsiasi (per esempio, per il tipo
 di rinvenuta politico preso di mira). Non sa la verità al riguardo che, come si è detto all'inizio, il Barbellini e

Mes Antonio stasano tranquillamente all'incanto della Bonaccia finisse al Puffo e alle Puro
 quindi essere fermati dalla polizia, stasano cui comandarono a casa senza neppure attendere il ritorno del Puffo;
 cui, come pare sarebbe stato logico se tra loro e dello impunito fosse intervenuto un primitivo accordo criminoso.
 Un uomo potrebbe i necessari più per quanto riguarda le Cappelletti. Costei fu rinvenuta a bordo della macchina del suo
 uito, sore di Palau Giannelli, ma proprio la sua qualità di coniuge del proprietario dell'autosilvano induce ad adol
 fare nei suoi confronti la formula piena di parzialità, anziché quella dubitativa, perché fornisce della sua presenza
 una spiegazione plausibile tale da non comportare necessariamente la sua adesione ad alcun accordo criminoso.
 Va notata l'urta volontà la revisione immediata di tutti gli imputati in stato di detenzione per i fatti in esame.
 Va infine sollecitata la confessione degli effetti in esame, perché evitiamo a commettere un reato.

P. T. M.

Visti gli art. 477, 483, 484, 488 cod. proc. pen.,

abdicata

Bonaccia Claudio, Pardini Paolo, N'Zola Riccardo e Bonanni Claudio imputati dai reati di cui agli art. 424,
 prima parte, e 425 cod. pen., con modificata l'originaria imputazione di cui al capo b), e, concerno a tutti gli imputati
 la ritenute generale e speciale all'apparente, modificati dello reati per la continuazione, condannano ciascuno alla pena
 di anni uno e uno tra l'alternativa. Condanna gli imputati in stato al pagamento della spesa processuali. Ordina che
 per tutti l'eccezione della pena rimanga soggetta alle condizioni di legge.

Visto l'art. 479 cod. proc. pen.

assolte

Palau Giannelli Piero, De Martinis Riccardo e Garoni Claudio dai reati di cui agli art. 424, prima parte, e 425
 cod. pen., con modificata l'originaria imputazione di cui al capo b), per insufficienza di prova;

assolte

De Battisti Simone, Puffo Raffaele, Mes Antonio, Pontellini Pier Luigi, Puro Rita, Mes Catello, De Poppo Umberto,
 Giulio Antonello, Tosti Paolo, Cappelletti Flora, dai reati di cui agli art. 424, prima parte e 425 cod. pen., con modific
 ta l'originaria imputazione di cui al capo b), per non aver commesso il fatto;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusa

in tutti gli imputati del reato loro commesso al capo a) poiché il fatto non sussiste;


esclusa

La ^{condanna} ~~condanna~~ ~~già~~ degli oggetti in sequestro

esclusa

La acciugazione di Barbaccia Claudio, Ranieri Carlo, D'Este Riccardo, Buzzoni Claudio, Ranieri Carlo, Marzocchi, Turcato Carlo, Palau Giovanni; Cino, De Martinis Roberto, Gavini Claudio, ex non determinati per altra causa.

Milano, ex sequestrati in luglio 1975



Donno Saba
Luigi Pignatelli
Carlo...

Appellata da Barbaccia, Ranieri, D'Este, Buzzoni, Palau Giovanni, De Martinis e Gavini tramite il difensore il 12/7/75.


Appellate da Palau Giovanni tramite il difensore il 14/7/75.

Appellato da De Martinis, Barbaccia, Ranieri e D'Este personalmente il 14/7/75 -

Al Procuratore

gentile Refin

92-9-75



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

CUCIO RENATO + 7 17-7-76

Sentenza di rinvio a giudizio.

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

VISTO

- 1 -


TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO

Uff. Istruz.

790/76-R.G.G.I.

Sez. 10^a
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel precedente.

co n t r o

- 1) - Curcio Renato nato a Monterotondo il 23.9.1941. - De-
tenuto Carceri Giudiziarie di Pisa;
- 2) - Mantovani Nadia nata a Sustinente il 16.4.1950. - De-
tenuta Carceri Giudiziarie di Perugia;
- 3) - Guagliardo Vincenzo nato a Bou-Arcoube (Tunisia) il
12.5.1948. - Detenuto Carceri Giudiziarie S.Vittore;
- 4) - Marchesa Rossi Silvia nata a Cavour il 23.6.1947.
- Detenuta Carceri Giudiziarie di S.Vittore;
- 5) - Basone Angelo nato ad Adrano (CT) il 14.7.1948. - De-
tenuto Carceri Giudiziarie di Spoleto;
- 6) - Isa Giuliano nato a Todi (PG) il 6.6.1952. - Detenuto
Carceri Giudiziarie di S.Vittore;
- 7) - Colombo Adriano nato a Monterosso al Mare (La Spezia)
il 18.2.1932. - Detenuto Carceri Giudiziarie S.Vittore;
- 8) - Morlacchi Antonio nato a Milano il 7.5.1936. - Detenu-
to Carceri Giudiziarie di S.Vittore;

- Imputati -

I Primi Sei:

A - del reato p.e.p. dagli artt. 110, 306 in relazione al-
l'art. 270 C.P. perché in concorso tra loro e con altre
persone in parte identificate e in parte ancora ignote,
al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti eco-
nomici e sociali dello Stato italiano, organizzavano una

- 2 -

banda armata denominata "Brigate Rosse", in particolare, attraverso la commissione di innumerevoli reati tra i quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, le rapine, i furti, le ricettazioni, gli incendi, gli attentati, la ricettazione, la falsificazione di documenti e di sigilli dello Stato, la istigazione a delinquere, il possesso, il porto e l'uso di armi e munizioni comuni e da guerra, organizzavano la predetta banda armata tendente a sopprimere violentemente gli ordinamenti democratici e costituzionali della Repubblica;

Il Guagliardo, in particolare, promuoveva e organizzava la banda armata con i falsi nomi di Corrado Calogero e Lo Presti Ugo, girando armato di un revolver Colt-Detective, unitamente ai brigatisti rossi Basone Angelo e Marchesi Rossi Silvia;

Il Basone, promuoveva e organizzava la banda armata con i falsi nomi di Lo Cascio Dario, Priutera Dario, girando armato di un revolver Smith-Wesson e affittato l'appartamento sito al 7° piano di via Buonarroti, 2 in S. Giuliano Milanese col falso nome di Di Stefano Dario, box-garage sito in via Mattei, 56 S. Donato Milanese affittato col falso nome di Priutera Dario, appartamento garage che fungevano da basi delle Brigate Rosse e in cui venivano trovati documenti, armi e munizioni della organizzazione terroristica; La Mantovani promuoveva e organizzava la banda col falso nome di Breviglieri Giovanna e Morelli Giulia, prendeva in affitto la casa di via Maderno, nr. 5 in Milano, in cui unitamente al Curcio veniva arrestata dopo un violento conflitto a fuoco, casa in cui venivano rinvenuti documenti, armi e munizioni dell'organizzazione terroristica;

La Marchesa Rossi Silvia organizzava la banda armata fungendo quale anello di collegamento e cinghia di trasmissione tra le forze clandestine e quelle c.d. "regolari", in particolare veniva sorpresa nel corso di un incontro prestabilito con il marito (Guagliardo) di cui aveva i documenti autentici nella borsetta e il Basone appuntamento che era a conoscenza dei brigatisti Mantovani e Curcio e che quindi doveva essere di fondamentale importanza;

- 3 -

Curcio promuoveva, coordinava e organizzava la banda armata col falso nome di Mazzaro Carmelo e Marini Domenico, raccogliendo materiale propagandistico, schedari di avversari politici, documenti e danaro provento di rapine e furti timbri col sigillo dello Stato, targhe e carte di circolazione, patenti, armi, munizioni e sostanze esplodenti, elaborando tesi e documenti di discussione preparando e impostando la linea operativa delle Brigate Rosse, raccogliendo dati statistici e materiale relativo ad imprese compiute da altri brigatisti che a lui avevano il compito di riferire, materiale tutto che deteneva nell'abitazione di via Maderno, diviso con la Mantovani, con l'aggravante per il Curcio di aver commesso i fatti durante il periodo di latitanza (art. 61 nr. 6 C.P.); Isa Giuliano, era tra gli organizzatori della banda in quanto con il falso nome di Vincenti Paolo prendeva in affitto un box in Milano, via Pantaleone, nr. 7 nel quale veniva sequestrata copiosa documentazione attinente alle Brigate Rosse, armi da guerra, munizioni esplosivi lo stesso si incontrava con altri esponenti delle B.R. tra cui la Mantovani.

In Milano 18 gennaio 1976 e per Isa il 10.3.76.

-ISA:

b) del reato p.e.p. dagli artt. 81 cpv, 10 legge 14 ottobre 1974 nr. 497 perché in tempi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva, nel box di via Pantaleone, 7 Milano quattro caricatori per mitra inglese e americano cal. 9 parabellum, nonché materiale esplodente, 2 contenitori di latta contenenti diserbanti chimici e contenitori con acido solforico, acqua distillata e altro materiale occorrente per confezioni di esplosivi, 4 contenitori di ferro a frattura prestabilita;

In Milano fino al 10.3.76.

c) del reato di cui all'art. 494, 61 nr. 2 C.P. perché al fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti si attribuiva il falso nome di Vincenti Paolo In Milano fino al 10.3.76.

f. -Curcio e la Mantovani:

d) del reato p.e.p. dagli artt. 56, 110, 575 C.P. perché in concorso tra loro compivano atti idonei diretti in modo non equivoco.

- 4 -

a cagionare la morte di militari dell'Arma, che si erano recati presso la loro abitazione per arrestarli, in particolare esplodevano attraverso la porta di ingresso una raffica di mitra e colpi di pistola, ma non verificandosi l'evento per ragioni indipendenti dalla loro volontà in quanto i militari si erano defilati lungo le scale e si erano buttati a terra;

In Milano il 18 gennaio 1976.

e)-del reato p.e.p. dagli artt.110,582,585 C.P. per aver cagionato nelle circostanze di cui al capo c) al vice-brigadiere dei C.C. Lucio Prati una ferita d'arma da fuoco guarita in giorni 50;

In Milano il 18 gennaio 1976

f)-del reato p.e.p. dagli artt.110,337 C.P. perché in concorso tra loro opponevano violenta resistenza (uso delle armi) ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano che si erano recati ad arrestarli. In Milano, il 18 gennaio 1976

g)-del reato p.e.p. dagli artt.110,648 C.P. per aver detenuto documenti di riconoscimento, targhe di autovetture, timbri, sigilli dello Stato, carte di circolazione, patenti e altro provenienti da reati di furti e rapine

In Milano il 18 gennaio 1976

h)-del reato p.e.p. dagli artt.110 C.P. e 2 Legge 2 ottobre 1967 nr.855 in relazione all'art.10 legge 14 ottobre 1974 nr.497

perché in concorso tra di loro illegalmente detenevano un mitra beretta cal.9 lungo, una pistola automatica Browning cal.9 parabellum, revolver Smith-Wesson cal.38 Special, una pistola Darringer cal.6, una pistola Mauser cal.7,65 munizioni varie, 5 detonatori. Accertato in Milano il 18 gennaio 1976

Guagliardo e Basone:

i)-del reato p.e.p. dagli artt.110,337 C.P. perché in concorso tra loro, mediante la minaccia delle armi, usavano violenza nei confronti dei militari dell'Arma che procedevano al loro arresto. In Milano il 18 gennaio 1976

Guagliardo:

l)-del reato p.e.p. dall'art.81cpv, 648 C.P. per aver ricevuto

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 5 -

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

co n t r o

carte d'identità, e patenti di guida proventi di reato intestate a Lo Cascio Dario, ma con la sua foto nonché carte d'identità e patenti rilasciate a tali Corrao Calogero, Lo Presti Ugo, ma recanti le foto del Guagliardo

m)-del reato p.e.p. dall'art.4 legge 14 ottobre 1974 nr.497 in relazione all'art.2 legge 18 aprile 1975. nr.110 per avere detenuto e portato fuori dalla propria abitazione senza licenza, un revolver cal.38 marca Colt. In Milano il 18 gennaio 1976

Basone:

n)-del reato p.e.p. dagli artt.81cpv,648 C.P. per aver ricevuto carte d'identità e patenti di guida falsificate e perciò provento di reato, intestate a Di Stefano Dario, Lo Cascio Dario e Priutera Dario, ma recanti la sua fotografia, sei targhe di autovetture, carte d'identità intestate a R. Giordanini Andrea, Montello Pietro, Ravazzoni Rodolfo ed altro materiale provento di reato; In Milano il 18 gennaio 1976

o)-del reato p.e.p. dagli artt.2 legge 2 ottobre 1967 nr.895 modificato dall'art.10 legge 14 ottobre 1974 nr.497 per aver detenuto un revolver Smith-Wesson cal. 38 special, una pistola semiautomatica cal.9 lungo, un

- 6 -

un revolver cal.22, un mitra Sten, munizioni relative; 3 bottiglie incendiarie "Molotov" ed altro materiale esplosivo.

In Milano il 18 gennaio 1976

p)-del reato p.e.p. dagli artt.110,423 C.P. perché in concorso con persone non identificate appiccava il fuoco, mediante ordigni incendiari alla caserma dei carabinieri di via Mambretti, 37-

In Milano il 13 gennaio 1976

q)-del reato p.e.p. dagli artt.110,635cpv, nr.3 C.P. perché in concorso con persone non identificate, distruggeva e danneggiava, mediante l'incendio di cui al capo precedente, un pulmino 850 tg.E.I.-473643, l'Alfa Romeo G.T.-1300 tag.MI-T70585, la Fiat-500 Tg.MI-E29009 il pulmino essendo di proprietà della pubblica amministrazione

In Milano, il 13 gennaio 1976

Colombo Adriano:

r)-del reato ex-art.372 CP, perché, deponendo come teste innanzi al G.I. di Milano nel procedimento nr.790/76 contro Guagliardo Vincenzo +4, affermava il falso dicendo, contrariamente a quanto dichiarato dal teste escusso in data 8.3.76., e dagli accertamenti di P.G. disposti, di non aver mai incontrato Mantovani Nardia prima del novembre 1975, di non aver mai avuto contatti con Curcio Renato, riferendo circostanze inesatte in ordine alle modalità di acquisto e pagamento dell'appartamento di via Maderno, nr.5 e non fornendo giustificazioni in ordine al possesso della somma pagata per l'acquisto, somma di cui non ricordava neppure l'ammontare in modo esatto. In Milano il 9.3.76.

Morlacchi Antonio:

s)-del reato p.e.p. dagli artt.306 in relazione all'art.270 C.P. perché al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici sociali dello Stato italiano, partecipava ad una banda armata denominata "Brigate Rosse" che attraverso la commissione di innumerevoli reati quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, le rapine, i furti, gli incendi, le minacce, la detenzione ed il porto di armi e munizioni comuni, e da guerra, si pone come obiettivo la distruzione dello Stato demo-

- 7 -

cratico e degli ordinamenti costituzionali; in particolare in concorso con persona in parte identificata in parte ignota, si attivava per reperire un appartamento che sarebbe servito come base per le "B.R.", appartamento che faceva acquistare in S. Giuliano Milanese, via Buonarroti, 2 e che veniva occupato da Basone Dario. Accertato in Milano il 29 marzo 1976.

Colombo Adriano:

t) del reato p.e.p. dall'art. 306 C.P. per avere partecipato alla banda armata "Brigate Rosse", in particolare per conto di Curcio Renato faceva da prestanome per l'acquisto della casa di via Maderno, nr. 5 Milano che sapeva sarebbe servita come base per l'associazione sovversiva Brigate Rosse e rifugio di Curcio Renato e Mantovani Nadia. In Milano fino al 9.3.76.

=====

-PREMESSA-

Nell'esaminare i fatti di cui al presente procedimento sarà opportuno ricordare che questo G.I. in tale sede è chiamato a valutare solo gli episodi del 18.1.76. che portarono alla incriminazione del Curcio della Mantovani, della Marchesa Rossi, del Basone e del Guagliardo e successivamente, nello sviluppo istruttorio strettamente connesso a quei fatti, all'incriminazione dell'Isa, del Colombo e del Morlacchi Antonio.

E' appena il caso di ricordare che, ancora pendente avanti questo G.I., è l'istruttoria relativa a numerosi altri procedimenti aventi per oggetto episodi attribuiti alle B.R., istruttoria che consentirà una disamina più ampia del fenomeno delle Brigate Rosse in Italia.

Basterà accennare in questa sede che l'organizzazione, ha il suo germe nell'ambito di appartenenti alla Facoltà di sociologia dell'Università di Trento, ma ha la sua effettiva origine in Milano, dove il gruppo Curcio si sposta, trovando i Comitati Unitari di Base della Pirelli e della Sit-Siemens e il Collettivo Politico Metropolitano.

Dalle polemiche e dai contrasti di questi gruppi eterogenei si staccò la "Sinistra Proletaria" che darà vita alle Brigate Rosse.

- 8 -

Le origini storiche del movimento sono state d'altra parte ampiamente esaminate ed illustrate nelle altre istruttorie contro le B.R. in Milano e Torino per cui non appare opportuno dilungarci sull'argomento.

Neppure si approfondiranno in questa sede, occupandoci di un solo episodio, le matrici ideologiche delle B.R.; un'analisi più ampia del movimento e della sua evoluzione rispetto alle posizioni ideologiche iniziali sarà svolta in occasione dell'esame dei numerosi altri episodi attribuiti alle B.R., pendenti ancora in istruttoria avanti questo stesso G.I.

Basterà solo qui accennare che lo scopo delle B.R. è quello di "Portare l'attacco al cuore dello Stato" attraverso la lotta armata. Esse sostengono di avere come punti di riferimento il Marxismo Leninismo, la rivoluzione culturale cinese e le esperienze dei movimenti guerriglieri metropolitani". In pratica, attraverso azioni, prima di carattere prevalentemente dimostrativo e da poi oggi purtroppo con azioni sempre più sanguinarie ed eclatanti, portano avanti un tipo di lotta che non può trovare alcun credito e consenso, appunto per i sistemi provocatori e sanguinari, presso quelle masse operaie per le quali essi assumono di combattere.

-I FATTI -

Fatta tale debita premessa di cui al paragrafo precedente, passiamo ora ad esaminare i fatti che hanno dato origine al procedimento.

In data 9.12.75. veniva notata nei pressi di Corso Lodi una Fiat 127 colore bianco targata MI-V56938, targa risultata poi appartenere all'A.T.M. di Milano. In data 12.12.75. l'auto veniva nuovamente notata e seguita; si appurava che il conducente si portava in via Buonarroti ed accedeva al numero civico 2; successivamente lo stesso si portava in piazzale Bausan dove incontrava un uomo alto 1,65 indossante un eschimo; entrambi poi si portavano in via degli Imbriani dove si incontravano con una donna di corporatura robusta. Indi i tre raggiungevano via Pantaleone, 7. dove la donna con una chiave provocava l'apertura automatica

SENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 9 -

53

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nel precedente.

co n t r o

del cancello per consentire il transito dell'auto.
I tre entravano nello stabile uscendone dopo 15 minuti circa sempre a bordo dell'auto; in piazza Bausan la donna veniva fatta scendere, saliva su un autobus e raggiungeva via Maderno, 5. Gli altri due occupanti la Fiat-127 raggiungevano S. Donato Milanese sostando in via Mattei avanti un passo carraio tra il civico 54 ed il 56. Il conducente scendeva dalla Fiat 127 con un pacco in mano dirigendosi verso un box dal quale usciva poco dopo privo di qualsiasi involucre. I due poi raggiungevano S. Euliano Milanese ed entravano nello stabile di via Buonarroto, 2.
La donna, peraltro anche fotografata (v. foto ff. 31-32), veniva identificata per Mantovani Nadia, sospetta aderente alla associazione sovversiva Brigate Rosse ed irreperibile in Padova.
In data 20.12.75. la donna si incontrava prima con un giovane biondo alto circa, 1,75 in piazza Bausan, e poi in piazzale Maciacchini con due giovani uno dei quali alto 1,65 biondo e stempiato, e l'altro alto circa 1,70 con capelli scuri e barba. Dopo un po' la donna si portava a piedi in via Pantaleone col giovane biondo e stempiato.

- 1B -

Venivano svolti accertamenti e si appurava che il conducente della Fiat-127 fotografato con la Mantovani occupava l'appartamento posto al settimo piano di via Buonarroti, 2 preso in fitto a nome di Di Stefano Dario ed aveva in locazione il box di S. Donato Milanese in via Mattei, 56 col nome di Priutera Dario. Il box di via Pantaleone era stato preso in fitto dal giovane biondo stempiato che aveva fornito il nome di Vincenti Paolo; l'appartamento di via Maderno, 5 dove la Mantovani era stata vista entrare, era stato preso in fitto da tale Breviglieri Giovanna, non meglio nota.

Nelle prime ore del 18.1.76. il conducente la Fiat-127 si incontrava in viale Umbria con una coppia. I carabinieri allora decidevano di intervenire per procedere alla identificazione dei tre. I due uomini accennavano ad una reazione ma dopo una colluttazione che cagionava contusioni ad alcuni operanti venivano immobilizzati e condotti in caserma. Il conducente la Fiat 127 era trovato in possesso di una patente intestata a Lo Cascio Dario (risultata asportata all'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania). La coppia veniva identificata per Guagliardo Vincenzo (in possesso tra l'altro di una colt cal.38) e la moglie Marchesa Rossi Silvia.

Venivano quindi perquisite ai sensi dell'art. 41 TU.L.P.S. tutti i luoghi precedentemente indicati e l'abitazione del Guagliardo (eccezione fatta per l'appartamento di via Maderno, 5) nonché un appartamento del residence "Hotel House" di Portorecanati preso in fitto dal sedicente Di Stefano Dario in quanto in via Buonarroti, 2 era stato trovato un depliant con tale annotazione; la perquisizione a Portorecanati dava esito negativo in quanto l'appartamento era già stato abbandonato.

Alle 18 sempre in data 18.1.76. veniva perquisita sempre ai sensi dell'art. 41 L.P.S. l'appartamento di via Maderno,

- 11 -

54

Circondato lo stabile i carabinieri chiedevano invano agli occupanti l'appartamento di cui avevano sentito le voci, di aprire la porta. Si decideva pertanto di abbattere la porta mentre i militari si ponevano in posizione defilata al tiro di eventuali armi da fuoco; pochi istanti dopo venivano esplosi colpi di arma da fuoco che davano origine al ferimento del Vice-Brigadiere Prati Lucio. I militari allora rispondevano al fuoco. In una pausa del conflitto a fuoco veniva chiarito agli occupanti l'appartamento che era loro preclusa ogni possibilità di fuga e si invitava la Mantovani ad arrendersi. Dopo pochi secondi la porta di apriva ed uscivano la Mantovani e un uomo prontamente riconosciuto per Curcio Renato che presentava una ferita all'altezza della spalla sinistra prodotta evidentemente da uno dei colpi esplosi dai militari dall'esterno.

-Le perquisizioni-

Ciò premesso, passando alle risultanze delle perquisizioni, va rilevato che nella borsa della Marchesa Rossi Silvia si rinvenivano 23 banconote da 50.000=(non risultate provenienti da riscatto di sequestro) e tutti i documenti regolari del marito Guagliardo; questo a sua volta veniva trovato in possesso, oltre che di una colt cal.38 con relative cartucce, di una carta d'identità (intestata a Corrao Calogero) e di una patente di guida (rilasciata a Lo Presti Ugo) sui quali era stata apposta la sua foto, una somma di poco superiore alle £.100.000, una chiavetta per forzare serrature d'auto, e numerose chiavi; tra queste una era contraddistinta dalla sigla CB1 marca Silca (di cui altro esemplare e con la stessa sigla veniva rinvenuto successivamente in possesso del Lo Cascio, alias Basone, e un altro esemplare in via Maderno, 5 ove era stato arrestato il Curcio) ed una non "Yale" contraddistinta col n.9 (di cui un esemplare perfettamente identico era nel bordello del Basone al momento dell'arresto). Le due chiavi, i cui vari esemplari erano in possesso dei vari individui, chiaramente si riferiscono a serrature di altre basi

- 12 -

delle "B.R." come si potrà accertare in seguito, nel corso dell'istruttoria contro le BR pendente avanti questo G?I. (come si é detto il presente procedimento si occupa di un solo episodio e dei fatti immediatamente connessi). Indosso al Lo Cascio (alias Basone) si rinvenivano una patente con la foto del Basone ed altri documenti intestati al Lo Cascio, agendine e sigle con sulla prima pagina "contabilità cassa", numerose chiavi tra cui quella col nr. 9 non Yale e quella CB1 marca Silca (di cui gli altri esemplari erano indosso al Guagliardo), un revolver Smith Wesson, lire 121.650, nr. 7 foto del Basone con timbri a secco ed a inchiostro.

^{Nell'appartamento}
Di via Buonarroti, 2 di S. Giuliano Milanese preso in fitto dal sedicente Di Stefano Dario si rinvenivano numerose targhe automobilistiche, numerose chiavi tra cui la Silca CB1 (di cui un esemplare era indosso al Guagliardo) blok-notes, quaderni con annotazioni e sigle non decifrate, contenitori in plastica, fogli di polistirolo espanso (per la confezione di miscele esplosive), passamontagnoli vari, carte d'identità intestate a tali Giordanini, Montello, Ravazzoni, una borsa con medicinali con le scritte "Elenco materiale Sanitario da tenere in ogni casa d'organizzazione", un apparecchio radio col quale si possono intercettare le trasmissioni delle forze di polizia, quattro pistole di vario calibro, un mitra Sten, una cassetta contenente £. 1.957.500, volantini, opuscoli e ciclostilati delle Brigate Rosse.

Nel box di via Mattei, 56 preso in fitto dal sedicente Priutera Dario venivano rinvenute bollo e contrassegno assicurativo della Fiat-127 tg. MI-V38261, tuniche di plastica, un barattolo di radisol diserbante, acido solforico, tre bottiglie contenenti un impasto di benzina e polistirolo espanso.

Nell'abitazione del Guagliardo si rinvenivano tra l'altro

SENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 13 -

SS

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

co n t r o

ciclostilati tra cui alcuni riferentesi a "Compagni di
Lotta Comunista", un elenco di persone appartenenti
ideologicamente all'estrema destra, numerosissime anno-
tazioni di targhe di auto.

Nel box di via Pantaleone, 7 preso in fitto dal giovane
biondo stempiato col nome di Vincenti Paolo si rinve-
nivano il giornale nr. 1 e nr. 2 di "Lotta Armata per
il Comunismo" pubblicazione clandestina delle BR, vo-
lantini delle BR relativi agli attentati alle caserme
di Musocco Milano e le due caserme di Genova, documenti
vari delle BR tra cui molti interessanti ai fatti del-
la Sit-Siemens, schedari, contenitori di ferro per la
realizzazione di ordigni esplosivi con frattura presta-
bilità, apparecchiatura elettrica, cartucce varie e due
mitra, contenitori con radisol e acido solforico, fia-
lette di vetro e zucchero velo (cioè tutto l'occorrente
per la confezione di esplosivi).

Il materiale sequestrato nell'abitazione di via Mader-
no è circostanziatamente descritto nelle 23 pagine del
verbale di perquisizione e sequestro (ff. 117-139 Vol. I°).
Si accennerà soltanto al fatto che nei locali sono sta-
te rinvenute le matrici del giornale "Lotta armata per
il comunismo nr. 3", ormai già quasi completo in quanto

alcuni fogli erano ancora nella macchina da scrivere; una rudimentale contabilità nella quale sono annotate in data 1.11.75. tra l'altro un'entrata di £.113 milioni, evidentemente frutto della rapina all'Ospedale S. Martino di Genova dell'8.10.75., annotazioni di esborsi vari con sigle riferentesi evidentemente a cellule delle città di Genova, Torino, Bologna, un'annotazione in uscita di £.7.500.000 nei confronti di una non meglio identificata sigla maiuscola S.R., e annotazione di un'uscita in favore del LAPC (che potrebbe essere Comitato Solidarietà Detenuti Politici in Svizzera che ha tale sigla), £.1.150.000 circa e numerose monete americane, svizzere, francesi, inglesi, nr.5 detonatori, copiosa documentazione e numerose schede sottratte all'Avv. Massimo De Carolis in occasione dell'episodio del 15.5.75.; documentazione varia sulle principali industrie italiane con annotazioni anche di carattere strettamente tecnico e dati molto riservati sulle produzioni; schizzi planimetrici e notizie sugli uffici dell'Intersind, dello stabile ove è lo studio privato dell'On. Andreotti, del Centro Studi A. Segni, dell'ufficio personale di M. Gianfranco Cresci, della sede Clips Corrente Andreottiana (tutti aventi carattere ricognitivo e precludenti evidentemente ad irruzioni da effettuarsi), un documento riferentesi alle difese legali di detenuti politici da parte degli avvocati di Soccorso Rosso; documenti falsificati; materiale vario su personaggi delle società multinazionali, una relazione dell'arresto del Miagostovich in prima persona ma scritta da Zuffada Pierluigi in quanto nei primi giorni dopo l'arresto il Miagostovich, privo di occhiali, non poteva scrivere; una relazione dello stesso Zuffada su Fioroni, su Soccorso Rosso, sulla Difesa Legale e sul comportamento da tenere all'atto della cattura,

- 15 -

una piantina del carcere di Bergamo di pugno dello Zufada incriminato per l'evasione di Curcio da questo G.I. in altro procedimento) con indicazione di turni, orari favorevoli ed una piantina di pugno del Curcio più dettagliata sempre del carcere di Bergamo; schedari di avversari politici ^{tipic} in tutte le basi delle BR; un mitra Beretta e nr. 4 pistole con numerose cartucce; dietro la testata del letto si rinvenivano nr. 7 chiavi appese a chiodi in corrispondenza di alcune sigle (Castello, Sandro, Monte etc.) riferentesi probabilmente alle varie basi (della chiave marca Silca con sigla C B1, come detto, altri esemplari sono stati sequestrati al Basone ed al Guagliardo); si rinvenivano poi una radio con l'indicazione delle lunghezze d'onda delle trasmissioni della polizia e dei C.C.; ciclostilati e volantini vari delle BR tra cui la x matrice del volantino che in data 14.1.76. rivendicava l'attentato alla caserma di Milano di via Mambretti

-Documento sulle Forze Regolari ed Irregolari-

Tra i documenti di via Maderno particolarmente interessanti tra gli altri è quello sulle Forze Regolari ed Irregolari dell'organizzazione. In esso, tra l'altro, si dice: "Entrambe sono essenziali per la nostra esistenza ma giocano un ruolo diverso. Le forze regolari sono composte dai quadri più maturi e di maggiore esperienza che la lotta armata ha prodotto. Esse sono completamente clandestine e i militanti che le compongono hanno tagliato ogni genere di legame con la legalità... Senza forze regolari non è possibile creare ed edificare basi rivoluzionarie stabili come le colonne o i fronti. Le forze regolari hanno carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e sviluppo delle colonne e dei fronti. Collegiali sono tutti i centri di di-

- 16 -

reazione, come dicono i tupamaros non ci sono vacche sacre (si critica dunque la posizione di preminenza eventuale che un elemento potrebbe assumere) I rischi e le privazioni sono uguali per tutti. Non vogliamo teorici puri... Le Forze Regolari sono organizzate in cellule. Anche le Forze Irregolari hanno un carattere strategico ma i militanti di queste forze vivono nella legalità. La loro è una clandestinità di organizzazione ma non personale. E' questa collocazione che impone dei limiti alla loro iniziativa e sono questi limiti oggettivi che definiscono le differenze con le forze regolari. Esse hanno due compiti fondamentali conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare, costruire gli organismi combattenti di movimento e cioè le articolazioni del potere operaio nella fase attuale.

Da un punto di vista politico non vi è differenza tra i combattenti delle Forze Regolari e i combattenti delle Forze Irregolari. Entrambi concorrono con parità di diritti e di doveri a far vivere la linea politica generale dell'organizzazione. Per questo anche i combattenti delle F.I. possono essere chiamati a far parte della direzione strategica.

Le F.I. sono organizzate in cellule di fabbrica e di fronte. L'insieme di cellule costituisce una brigata. Ogni cellula deve essere composta di tre unità combattenti e comunque in nessun caso deve superare le cinque unità. Ogni cellula è rappresentata da un comandante che la collega al livello superiore"

: -L'Istruttoria-

Instauratosi procedimento penale nei confronti dei cinque arrestati, il Lo Cascio dichiarava al PM le sue effet-

ENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 17 -

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nel precedente.

co n t r o

tive generalità dichiarando di chiamarsi Basone Angelo. I cinque fermati si rifiutavano di rispondere nel corso dell'interrogatorio al PM, formalizzato il procedimento, partendo dalla considerazione che già nella base di Robbiano di Mediglia e in quella di via Scarenzio, 6 di Pavia si erano rinvenuta documentazione inerente al progetto "Proteo" della Sit-Siemens", approfondendo le indagini sui nominativi degli addetti ai lavori, si riscontrava una perfetta somiglianza tra tale Isa Giuliano e il giovane biondo stempiato visto in compagnia della Mantovani in piazzale Machiacchini e che era stato seguito sino a via Pantaleone, 7=.

Il G.I. disponeva allora ricognizione personale di Isa Giuliano; questi veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal proprietario del box, Trabucco Giuseppe, come colui che aveva preso in fitto il box di via Pantaleone sotto il nome di Vincenti Paolo. Il riconoscimento era particolarmente convincente sia per l'assoluta certezza manifestata dal Trabucco nel riconoscimento, sia per il fatto che questi si era intrattenuto tre volte con l'affittuario ogni volta per circa un quarto d'ora. Il G.I. emetteva allora mandato di cattura, per parte-

-18-

cinazione a bande armate ed altro nei confronti del-
Isa, che interrogato rifiutava di rispondere dichia-
randosi prigioniero politico.

Sempre nel corso della formale istruzione si appro-
fondivano le indagini sui locatori delle abitazioni
poi utilizzate come basi delle B.R.; ciò in seguito
ai concetti esposti tra l'altro anche in un documento
sequestrato nella base di via Scarenzio in Pavia (proc.
nr. 449/76 contro PELLI ed altri tuttora in fase istruttoria),
secondo cui appariva più opportuno utilizzare come basi
dell'organizzazione le case dei compagni legati da essa
ed in rapporto personale di fiducia con qualche com-
pagno (c.d. case private legali).

Al riguardo è opportuno precisare che le B.R. avevano
spesse acquistato o affittato box e abitazioni con no-
mi falsi; a seguito dei riscontri catastali che aveva-
no consentito, attraverso l'accertamento dei contraen-
ti assistenti, la localizzazione di alcune basi, si è ap-
purato che le B.R. hanno recentemente iniziato ad ope-
rare attraverso prestanomi, i quali dopo aver acquistato
in proprio i locali li affittavano successivamente ai
brigatisti (sistema questo ritenuto più sicuro).

Fatta tale premessa, venivano svolte indagini sugli
acquirenti dei locali poi locati a brigatisti.

Si appurava che COLOMBO Adriano aveva firmato il com-
promesso dell'acquisto dell'appartamento di via Mader-
no in data 6/11/75 affittandolo quasi immediatamente e
ciò in data 18/11 a tale Breviglieri Giovanna, alias
MANTOVANI Nadia. Il Colombo, sentito dal G.I., dichia-
rava di non aver mai incontrato la Mantovani prima del

- 19 -

58

novembre 75 quando le affittò i locali e di non aver mai conosciuto il Curcio; non dava spiegazioni logiche sull'origine della somma versata, assumendo che si trattava dei suoi risparmi custoditi per anni nella sua abitazione non fidandosi egli delle banche (circostanza davvero non verosimile); dimostrava di non ricordare neppure la somma sborsata per l'acquisto e precisava di aver versato la stessa in tagli da 50 e da 100 mila (mentre il teste Villa ricordava il particolare che le banconote versate erano tutte in taglia da 10.000); l'errore del Colombo evidentemente si spiega col fatto che egli nell'occasione non si preoccupò neppure di aprire il pacco contenente le banconote consegnategli dall'ignoto brigatista che gli aveva commissionato l'acquisto.

Le circostanze non verosimili esposte dal Colombo, il fatto che non ricorresse neppure la somma pagata per lo acquisto, la circostanza del tutto particolare del taglio dei biglietti versati, il fatto che fosse sempre a corto di denaro, le dichiarazioni della madre (vedi relativa deposizione testimoniale), le dichiarazioni del teste Seignachi (tra l'altro poi oggetto di atti di ritorsione) il quale riferiva di aver visto l'imputato ospitare fin dal luglio 75 nella sua personale abitazione di via 5 Maggio il Curcio e la Mantovani, inducevano questo C.I. a contestare all'imputato il reato di falsa testimonianza; successivamente, alle luce di successive accertamenti svolti e considerata l'insistenza dell'imputato nella sua inattendibile versione dei fatti, veniva a lui contestato il reato di partecipazione a bande armate, avendo egli fatto da prestanome per l'acquisto dell'abitazione di via Maderno, che sapeva sarebbe servita come base per le B.R.

Una indiretta conferma alla funzione di prestanome del

- 20 -

Colombo si aveva nell'accertamento dell'analogha situazione per l'appartamento di via Buonarroti 2, presso in affitto dal Basone col nome di Di Stefano Dario. Dopo lungo interrogatorio il Pattoni, proprietario dell'appartamento, ritrattando precedenti dichiarazioni, ammetteva di essere stato avvicinato da Morlacchi Antonio il quale lo aveva pregato di fare da prestanome per l'acquisto dei locali in favore di un suo amico col quale gli aveva fissato un appuntamento. Attraverso un intermediario, il Pattoni era stato messo in contatto con una persona poi identificata attraverso la foto per Basone Angelo, il quale gli aveva fornito la somma per l'acquisto dell'appartamento, che aveva fittiziamente preso in affitto.

Precisava poi che il Morlacchi, dopo l'arresto del Basone, gli aveva consigliato di far finta di niente e di inviare all'affittuario il modulo per il pagamento del canone trimestrale alla scadenza, fingendo di ignorare il suo arresto.

Tali risultanze inducevano questo G.I. ad emettere mandato di cattura per partecipazione di banda armata anche nei confronti di Morlacchi Antonio.

Nella sua abitazione, oltre esiosa documentazione evidenziante la sua attività lecita in favore dell'associazione di Soccorso Rosso, si rinveniva un album con ritagli e documenti sull'attività delle B.R.; egli giustificava il fatto con l'intenzione di scrivere un libro sull'estremismo politico di sinistra.

-Le perizie-

Nel corso della formale istruttoria il G.I. disponeva numerosi accertamenti tecnici.

Una prima perizia veniva disposta sul guanto di parafrina e sul maglione prelevati a Mantovani Nadia; su di

- 22 -

merosi colpi dal mitra Beretta cal.9 sequestrato ed uno solo colpo dalla pistola cal.38 special.

Il consulente d'ufficio accertava poi che l'ordigno rinvenuto inesplosivo, in occasione dell'attentato alla Caserma CC. di via Mambretti del 13/1/76, aveva identità inequivocabili nei suoi componenti e nella sua organizzazione con il materiale sequestrato nel box di via Mattei preso in affitto dal sedicente Priutera Dario (alias Basone).

In conseguenza il G.I. contestava al Basone anche i fatti relativi all'attentato alla predetta Caserma.

La matrice del volantino dell'attentato del resto era stata rinvenuta in via Maderno; ciò confermava che lo attentato era stato compiuto da qualcuno dei componenti della cellula di cui il Basone faceva parte (vedi al riguardo i contatti continui, ampiamente documentati anche attraverso foto, con la Mantovani, locataria della base di via Maderno).

All'esito dell'istruttoria il P.M. chiedeva il proscioglimento della Marchesa Rossi Silvia dal reato di partecipazione a bande armate e della Mantovani dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, nonché il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati per tutti i reati a loro ascritti (compresa la Mantovani per gli altri addebiti ai fatti).

-Le B.R. come banda armata-

Prima di esaminare le singole posizioni processuali, si sottoporrono ad avviso del G.I. alcune precisazioni in fatto ed in diritto in ordine al reato di partecipazione a bande armate fatta agli imputati.

Ad essi è stato contestato il reato ex art.306 in relazione

- 23 -

60

all'art. 270 C.P..

Le B.R. rappresentano infatti una "banda armata" che il nostro ordinamento vieta e punisce e contro cui vanno salvaguardati gli ordinamenti democratici e costituzionali della Repubblica Italiana.

Banda Armata secondo l'orientamento più diffuso è un gruppo di persone che dispongono di armi, organizzate in modo idoneo, per una azione comune, presente o futura, sotto il comando di uno o più capi.

Nella fattispecie ricorrono tutti i suindicati requisiti. E' appena il caso di accennare alla pluralità di soggetti aderenti all'organizzazione. Le cronache dei nostri giorni sono piene di episodi criminosi compiuti dai numerosi aderenti all'organizzazione.

Oltre la pluralità di soggetti, per la banda armata si richiede una organizzazione idonea per una azione comune. La copiosissima documentazione sequestrata in questo e negli altri procedimenti contro aderenti alle B.R. ha evidenziato come l'organizzazione delle Brigate o cellule, (ma vi è anche chi svolge individualmente la sua militanza) si articola nelle varie zone in:

a) Colonne (unità organizzativa minima di carattere politico-militare);

b) Fronti (obiettivi di attività di associazione): Fronte delle fabbriche, il fronte di lotta alla controrivoluzione, il fronte logistico, che rappresenta il servizio organizzativo vero e proprio col compito di sviluppare le strutture logistiche (cioè le basi e i mezzi) militari (armamento) industriali (laboratori) e di assistenza (medica legale e di latitanza); fronte delle carceri.

c) comitato esecutivo (organo di governo quotidiano della organizzazione);

d) direzione strategica, che emana regolamenti rivoluzionari; giudica i membri dell'organizzazione, modi-

- 24 -

fica all'occorrenza le strutture.

Altro requisito della banda armata è la clandestinità, prevista a due diversi livelli, per le forze regolari e per le forze irregolari (al riguardo si richiamano i concetti precedentemente esposti dal documento sequestrato in via Maderno).

Tutti gli affiliati debbono uniformarsi, appena gravi sanzioni, alle norme di comportamento dettate dalla organizzazione con cura minuziosissima (nei numerosi procedimenti nei confronti di aderenti alle B.R. pendenti avanti questo G.I., è stata sequestrata copiosa documentazione in tal senso).

Il finanziamento delle B.R. avverrebbe essenzialmente mediante espropri (si pensi alle varie rapine rivendicate dalle B.R. e si ricordi l'annotazione dei 113 milioni nella contabilità in via Maderno, chiaramente riferentesi alla rapina dell'ospedale S. Martino di Genova. Conseguente alle caratteristiche dell'organizzazione è il pagamento dello stipendio alle forze regolari, il rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di renderne esattamente conto (illuminante al riguardo è la scheda "Gennaio 76" con le seguenti annotazioni: stipendi per 5, spese di affitto, vestiario etc.).

Strumenti necessari alla vita ed al funzionamento dell'associazione sono gli immobili, le auto (abituamente rubate o neleggiate sotto falso nome e camuffate con targhe e documenti falsi), moduli per la falsificazione di documenti personali e di circolazione, la minuziosa schedatura di nemici politici (fascisti, dirigenti, uomini politici) armi munizioni ed esplosivi (i militanti, quanto meno regolari, circolano con armi con pallottola in canna).

Una osservazione particolare va fatta per gli immobili

SENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 25 -

61

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel precedente.

co n t r o

acquistati o affittati sotto falso nome; recentemente
tuttavia, a seguito dei riscontri catastali sulla esi-
stenza o meno degli acquirenti, che hanno consentito
la localizzazione di alcune basi, le B.R. hanno inizia-
to ad acquistare immobili attraverso prestanomi i quali
poi immediatamente li attuffavano ai brigatisti. Di ta-
le nuova tecnica c'è ampia traccia nel presente proce-
dimento, tecnica che ha determinato l'incriminazione
di Colombo Adriano e Morlacchi Antonio.

Va poi rilevato, esaminando le caratteristiche della
organizzazione che la clandestinità e la compartimenta-
zione della stessa riducono al minimo i rapporti tra
gli aderenti; da qui la necessità di un centro che rac-
colga notizie, elabora i dati e documenti ed impartisca
le istruzioni necessarie; (spesso nelle basi vi sono
documenti che fanno riferimento ad un archivio centrale).
La necessità appunto di una centralizzazione può spiega-
re l'estrema cura (riscontrata anche nella base di via
Mederno) con la quale l'organizzazione raccoglie, cata-
loga, elabora ed archivia il materiale documentato.
La struttura delle B.R., qui sinteticamente accennata
è stata ampiamente esaminata nell'istruttoria di Torino.

- 26 -

Per quanto riguarda gli scopi dell'organizzazione, va osservato che dall'esame della copiosa documentazione sequestrata nel presente procedimento ed in altri emerge come le B.R. siano una associazione segreta costituita per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Esse perseguono appunto l'attacco allo Stato attraverso numerose azioni criminose atte a creare una situazione permanente e crescente di allarme nell'intera popolazione italiana. Per tale scopo hanno posto in essere una banda armata della quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi; il numero delle persone, l'elemento associativo, l'organizzazione idonea, il possesso delle armi nei depositi e da parte degli associati, il fine di commettere uno dei delitti indicato dall'art.302 e precisamente uno dello art.270 C.P..

Tutti questi elementi si evidenziano anche nel micro organismo dell'organizzazione, nella singola cellula esaminata nel presente procedimento; si considerino al riguardo il possesso di armi documenti falsi e auto contraffatte da parte degli aderenti, la tecnica seguita per l'appuntamento di servizio (vedi lettera della Mantovani sequestrata indosso al Semeria); il numero di persone costituenti la cellula, i vari mobili acquistati o affittati ed utilizzati come basi; la schedatura di avversari politici e la accurata catalogazione del materiale documentale in via Maderno; il finanziamento attraverso l'esproprio dei 113 milioni; l'annotazione degli stipendi versati; la clandestinità personale dei regolari (ad es. Curcio) e la clandestinità organizzativa degli irregolari (ad es. Guagliardo).

In ordine ai rapporti tra l'art.306 e l'art.270 C.P., va rilevato che l'esame logico della struttura dei delitti di banda arma e di associazione sovversiva lascia fon-

- 27

62

datamente escludere il concorso tra le due norme, ritenendosi l'assorbimento del delitto di associazione sovversiva in quello di banda armata.

Se infatti l'associazione sovversiva si costituisce e si organizza come banda armata, ne discende che questa non può essere considerata uno strumento per realizzazione per l'associazione sovversiva ma diviene una modalità operativa per l'associazione. Essendo l'associazione sovversiva costituita come banda armata, ipotesi criminosa dell'art. 306 C.P. assorbe l'altra, considerato anche che la banda armata è punita più gravemente dell'associazione sovversiva.

Gli imputati. La contestazione ex art. 306 C.P.

Tali premesse in ordine alla struttura delle B.R. ed alla qualificazione giuridica dei fatti contestati sub a) del capo d'imputazione; apparivano a questo G.I. fondamentali e necessari per la valutazione delle singole posizioni processuali.

Va detto preliminarmente che tutte le richieste del P.M? appaiono fondate e vanno integralmente accolte.

Va innanzitutto esaminata la posizione della imputata Marchesa Rossi Silvia.

La stessa, secondo la denuncia, fu tratta in arresto mentre, insieme al marito Guagliardo, si recava ad un "appuntamento di servizio" col Basone. Che si trattasse di appuntamento di servizio si evince anche da una lettera della Mantovani trovata indosso al Semeria il 22.3.1976, con la quale essa faceva una relazione sulle circostanze del suo arresto (vedi foglio 24 volume 5). In essa la donna dice che sul posto dell'appuntamento "c'enerano tre" (cioè tre brigatisti). La Marchesa Rossi, secondo il rapporto di denuncia del 9/5/76 (f. 19 vol. 5) sarebbe una irregolare,

- 28 -

cioé una militante che vive nella legalità, che ha " una clandestinità di organizzazione ma non personale". Altro indizio a carico della donna sarebbe costituito dal materiale cartaceo sequestrato nella sua cella di S.Vittore il 27/4/76, tra cui assume particolare interesse "Il diario della guerra di classe", che sarebbe opera della imputata e delle sue compagne di celle, tra cui la Besuschio. Vi é poi una lettera a lei indirizzata dal marito che, dando per scontata la sua partecipazione alle B.R., dipingerebbe la partecipazione della donna come spontanea e volontaria e non frutto di una sua azione di plagio. Aggiungasi a tutto ciò il fatto che l'imputata, al momento del fermo, aveva nella borsetta i documenti regolari del marito, mentre questi aveva con sé falsi documenti di identità.

Se tali sono gli indizi a carico della Marchesa Rossi, va rilevato che l'istruttoria ha anche evidenziato risultanze contrastanti con essi. Innanzitutto mai nessuno dei militanti, nel corso dei numerosi pedinamenti aveva mai visto la Marchesa Rossi prima del suo arresto. Si consideri poi la posizione di relativo distacco mantenuto dalla stessa, rimasta seduta nell'auto, nel corso della colluttazione del marito e del Basone con i Carabinieri. I documenti poi sequestrati nella sua cella avevano una certa diffusione nell'ambiente carcerario in quanto oggetto di discussioni, come l'imputata ha precisato; del resto essi potevano anche appartenere alla Besuschio che era nella stessa cella. La lettera del marito poi potrebbe interpretarsi, nel senso da lei sottolineato: si tratterebbe di frasi generiche stante ad indicare che essa é perfettamente razionale e come tale possiede una autonomia di giudizio.

Evidenziato il contrasto tra le suesposte risultanze, vanno

SENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 29 -

63

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

co n t r o

fatte ora delle osservazioni. Indubbiamente la Marchesa Rossi era a conoscenza dell'attività di brigatista del marito, ma tale elemento, da solo non è di per sé incriminante. Certamente il Guagliardo le affidò i suoi documenti regolari in quanto nell'occasione (appuntamento di servizio) aveva interesse a circolare con documenti falsi ed è probabile che la donna fosse al corrente di ciò, ma anche tale elemento non appare sufficiente a farla ritenere partecipe nell'organizzazione eversiva. Aggiungasi che la donna non ha mai cambiato le sue generalità né ha mai vissuto nella clandestinità.

Certamente la circostanza che nella lettera della Mantovani si parli di tre persone all'appuntamento di servizio (e sul posto oltre lei, vi erano i brigatisti Bassone e Guagliardo) fa sospettare la sua effettiva adesione della Marchesa Rossi alle B.R.. Ma al riguardo non può neppure escludersi che un terzo brigatista stesse per raggiungerla, né può escludersi un errore di valutazione della Mantovani che probabilmente non conosceva tutti i componenti dell'altra cellula (si consideri la compartimentazione esistente tra le varie cellule) per cui spesso i componenti di una cellula non conoscono

- 30 -

quelli di un'altra.

In conclusione gli elementi a carico della Marchesa Rossi appaiono contraddittori e un pò generici, determinando notevoli perplessità nell'animo di questo G.I.. Poiché dunque tali risultanze non appaiono suscettive di ulteriori sviluppi nel dibattimento e non essendo stata raggiunta, ad avviso del G.I., la tranquillante certezza della effettiva partecipazione della Marchesa Rossi all'organizzazione "Brigate Rosse", appare equo prosciogliere la stessa dal reato di partecipazione a bande armate sub A) per insufficienza di prove.

Alla donna va pertanto restituita la somma di lire 1.150.000 sequestrata nella sua borsetta, somma di cui essa ha sostanzialmente giustificato la provenienza.

Non appare invece opportuno in questa sede la restituzione delle altre somme sequestrate agli imputati, atteso il chiaro disposto dell'art.622 2° comma ~~in~~ C.P.P. relazione all'art. ~~2700-P.~~ 188 e 189 C.P..

In ordine sempre all'imputazione sub A), vanno rinviati a giudizio il GUAGLIARDO, il BASONE, il CURCIO, la MANTOVANI e l'ISA essendo nei loro confronti sufficienti elementi di colpevolezza.

Nulla quaestio per il Curcio, nei cui confronti già l'istruttoria di Milano e Torino hanno raccolto tranquillanti elementi in ordine alla sua appartenenza, (mai negata) alle B.R., con funzioni di promotore, coordinatore ed organizzatore. La documentazione, le armi ed il materiale sequestrato in via Maderno, la circostanza che egli stava compilando il nr.3 del giornale clandestino delle B.R., il fatto che a lui il Miagostovich e lo Zufada avessero inviato relazioni sui loro arresti e su al-

- 31 -

64

tri argomenti interessanti le B.R. (vedasi "vere e proprie relazioni di servizio"), il possesso della matrice del volantino rivendicante gli attentati alle caserme del 13/1/1976, sono tutti elementi che lo indicano come uno dei promotori, coordinatori ed organizzatori del movimento eversivo.

Sufficienti elementi di colpevolezza in ordine al reato sub A) sono emersi anche nei confronti della Mantovani, che col falso nome di BREVIGLIERI Giovanna affittò l'appartamento in via Maderno, poi adibito a "base B.R." e dove furono sequestrati i documenti e gli oggetti già indicati.

Anche la Mantovani va ritenuta promotrice ed organizzatrice sia per aver reperito ed organizzato una "base" così importante, sia perché evidentemente collaborava alla compilazione del giornale delle B.R. ed alla catalogazione del materiale, sia perché manteneva continui contatti con gli altri brigatisti delle altre basi, come i pedinamenti dei CC. hanno dimostrato.

Nei confronti del Basone è emerso che egli era l'elemento più attivo della sua cellula mantenendo in contatti con gli altri brigatisti, organizzando le basi di via Mattei (affittati col falso nome di Pliutera Dario) e di via Buonarroto col falso nome di Di Stefano Dario); al riguardo va aggiunto che il Basone aveva precedentemente abbandonato la base di Porto Recanati ed era in possesso di chiavi relative ad altre basi. Il fatto che più esemplari delle singole chiavi fossero nelle mani del Curcio del Basone e del Guagliardo indica chiaramente come esse servissero per aprire altre basi, come l'istruttoria nei confronti delle B.R. ancora in corso non mancherà di evidenziare.

- 32 -

I documenti e l'esplosivo esistente nelle basi da lui organizzate, il possesso di armi e documenti contraffatti chiaramente qualificano la sua appartenenza alle B.R. . Che egli avesse quanto meno funzioni organizzative emerge dal fatto che solo questa istruttoria ha dimostrato come avesse procurato tre basi alle B.R. dotandole di tutto l'occorrente per l'attività eversiva.

Il documento della Mantovani sequestrato al Generia parlando di "D" chiaramente si riferisce al Basone indicando gli errori da lui commessi nel farsi pedinare e le circostanze relative al suo arresto. Né va sottaciuto che "D" sta per "Dario" nome di militanza del Basone nell'ambito dell'organizzazione; ed infatti nel prendere in affitto i locali che sarebbero serviti per le basi egli pur usando generalità sempre diverse, mantiene il nome di Dario (Priutera, Di Stefano, Lo Cascio). Non sembra possa dubitarsi che si identifichino nella persona del Basone sia il Dario Di Stefano che affittò la base di via Buonarroti (il Pattoni lo ha chiaramente indicato come colui che gli diede il denaro per l'acquisto dei locali che poi prese fittiziamente in affitto) ed il Dario Priutera di via Mattei (i CC. che lo pedinarono e lo fotografarono lo videro entrare e uscire dal box e d'altra parte la descrizione data dal locatore coincide con le caratteristiche del Basone).

La perizia disposta per accertare se fosse il Basone ad aver apposto la firma Priutera Dario sul contratto di via Mattei ha espresso solo un giudizio probabilistico per la scarsità del materiale di comparazione (una sola firma del Basone)

Anche nei confronti del Guagliardo sono emersi suffi-

SENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 33 -

65

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel precedente.

co n t r o

cienti elementi di colpevolezza in ordine al reato sub
A). Egli era un regolare ed andò ad un appuntamento di
servizio incontrandosi col Basone (al riguardo è molto
esplicita la lettera - relazione della Mantovani); era
armato ed aveva documenti falsi di riconoscimento, nel
rispetto delle norme operative dei brigatisti.
Anche al Guagliardo va contestata l'aggravante della
funzione organizzativa. A parte le altre chiavi a lui
sequestrate va rilevato che di quella con sigla CB1
marca SILCA e quella-non Yale- col numero 9, altri esem-
plari erano in possesso del Basone (entrambe) e del Cur-
cio (la prima). Esse chiaramente servivano per aprire
altre basi come l'istruttoria delle B.R. ancora in cor-
so non mancherà di acclarare. Ciò evidenzia che il Baso-
ne frequentava le basi delle B.R. alla organizzazione
delle quali contribuiva.

Per quanto concerne l'ISA a suo carico vi è prevalente-
mente il riconoscimento del Trabucco particolarmente at-
tendibile (il teste si era trattenuto 3 volte a lungo
col sedicente Vincenti Paolo e lo ha riconosciuto con
assoluta certezza). Egli, assumendo il falso nome di
Vincenti Paolo, affittò il box di via Pantalone in cui

- 34 -

furono sequestrati documenti delle B.R., armi e materiale per la confezione di esplosivi. Il suo rifiuto a farsi interrogare in quanto detenuto politico conferma la sua appartenenza alle B.R.. Anche all'Isa v'è contestata la funzione organizzativa avendo predisposto una base delle B.R. dotandola di tutto l'occorente per l'attività eversiva.

Le altre imputazioni

Da quanto sopra conseguentemente discende che l'Isa v'è rinviato a giudizio anche per i reati sub B) (detenzione di armi ed esplosivo) e C) (sostituzione di persona); il Curcio e la Mantovani per i reati sub G) (ricettazione di documenti, targhe false etc.) e H) (detenzione armi); Il Guagliardo ed il Basone per il reato sub I) resistenza, alla luce di quanto dichiarato dai verbalizzanti in ordine alle modalità dello arresto); il Guagliardo per il reato sub L) (ricettazione documenti falsi) e M) (detenzione armi); il Basone per i reati sub N) (ricettazione) e O) (detenzione armi).

Il Basone v'è rinviato a giudizio anche per i reati sub P) (incendio doloso) e Q) (danneggiamento) relativi all'attentato della Caserma CC. di via Mambretti del 13.1.76.

An riguardo v'è ricordato che in occasione dell'episodio furono pre-ispolti due ordigni esplosivi in taniche di plastica e che un ordigno rimase inesplosivo.

Il consulente balistico d'ufficio ha accertato che tale ordigno rinvenuto inesplosivo ha identità inequivocabili nei suoi componenti e nella sua organizzazione con i materiali sequestrati nel box. di via Mattei 56, preso

- 35 -

in affitto da Basone sotto il nome di Priutera Dario. Si consideri che nel box sono state sequestrate due taniche vuote dello stesso tipo, tre bottiglie contenenti un impasto di benzina e di polistirolo espanso (la stessa miscela della tanica di via Mambretti) e l'ordigno di accensione perfettamente identico a quello inesplosivo (completo cioè di roppi getto, zucchero velo etc.).

Vanno ora esaminate le imputazioni di tentato omicidio, lesioni e resistenza contestate al Curcio e alla Mantovani sul D) E) ed F).

L'episodio è stato già descritto nel corso dell'esposizione dei fatti per cui si procede, attraverso le circostanziate dichiarazioni dei componenti il drappello dei CC..

Ciò premesso va osservato che la direzione e le traiettorie dei colpi esplosi dall'interno (ad altezza d'uomo), la brevissima distanza da cui furono sparati, la potenza e la micidialità delle cartucce esplose (cal.9 e cal.38) attraverso la porta, due dei quali attingevano il vicebrig. Frati, la circostanza che i CC. non avessero caschi protettivi, la conoscenza da parte del Curcio (che si è assunto la esclusiva paternità dei colpi esplosi dall'interno) che dietro la porta vi erano i Carabinieri che erano venuti ad arrestarlo sono tutte circostanze che legittimano pienamente il giudizio nei confronti del Curcio anche per i reati di tentato omicidio, lesioni e resistenza.

Per quanto concerne la posizione della Mantovani in relazione a tali 3 imputazioni, ad avviso del G.I., vanno accolte le richieste del P.M. di proscioglimento per insufficienza di prove.

Premesso che la prova del quanto di paraffina ha dato esito negativo (pur con le riserve espresse dal consulente d'uf-

- 36 -

ficio per il ritardo col quale é stato rilevato), va rilevato che il perito balistico ha accertato che dallo interno dell'appartamento di via Maderno furono esplosi numerosi colpi dal mitra Beretta cal.9 ed un solo colpo dalla pistola Smit Wesson cal.38. Acclarato tuttavia che il mitra fu rinvenuto completamente scarico e con "l'otturatore in chiusura", non può escludersi che il Curcio, esaurite le munizioni del mitra, lo abbia abbandonato sparando un colpo con la Smitt Wesson; il fatto che i colpi siano stati esplosi da due armi, in altre parole non prova con certezza che siano stati entrambi gli imputati a sparare, specie ove si consideri che un solo colpo é stato esploso dal revolver. Ciò premesso possono accogliersi, col beneficio del dubbio, le dichiarazioni del Curcio che si é accollato tutta la responsabilità del conflitto a fuoco di via Maderno. La Mantovani va pertanto prosciolta per insufficienza di prova dal reato di tentato omicidio sub D) e dai conseguenti reati sub E) (lesioni) ed F) (resistenza) per insufficienza di prove.

IL MORLACCHI e il COLOMBO

Vanno infine esaminate le posizioni di Morlacchi Antonio e Colombo Adriano ai quali é stata contestata la partecipazione a banda armata semplice.

Le motivazioni che hanno portato alla sua cattura sono state ampiamente indicate nella parte iniziale del presente procedimento, quando si é esposta l'attività compiuta dal G.I. nell'istruttoria formale.

Tali risultati legittimano il giudizio anche nei loro confronti per le imputazioni loro rispettivamente contestate sub S) e sub T); ovviamente il Colombo va prosciolto dal reato di falsa testimonianza inizialmente a lui contesta

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

- 37 -

67

**TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO****REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel precedente.

co n t r o

ta (capo R), avendo successivamente assunto la posizione di imputato; il reato di falsa testimonianza viene naturalmente assorbito dal più grave imputazione di partecipazione di bande armate.

L'istruttoria ha evidenziato come il Morlacchi si sia attivato per reperire un appartamento che sarebbe servito come base alle B.R. inducendo il Pattonè a fare da prestanome e come il Colombo, già precedentemente in contatto con Curcio e la Santovani, abbia fatto personalmente da prestanome nella acquisto della base di via Maderno. Il comportamento precedente e successivo alle basi tenuto dal Colombo e dal Morlacchi lascia fondatamente ritenere che essi conoscessero perfettamente la destinazione dei due appartamenti a basi di B.R..

L'aver contribuito con la propria attività al reperimento di basi per le B.R. per la realizzazione di scopi eversivi, li rende concorrenti nel reato di partecipazione a bande armate, anche se trattasi di partecipazione di rilievo non certo primario.

Non sembra a questo G.I. che i fatti ascritti al Colombo ed al Morlacchi possano verificarsi nelle fattispecie del favoreggiamento che presuppongono un reato anteriore ed escludono ogni partecipazione antepresa al

- 38 -

reato.

La natura del reato per il quale il Colombo ed il Morlacchi sono rinviati a giudizio non consente, alla luce delle disposizioni vigenti, l'accoglimento del richiesto beneficio della libertà provvisoria.

P.M.

sulle conformi richieste del P.M.,

visto l'art. 378 C.P.P.,

- 1) dichiara chiusa la formale istruzione;
- 2) dichiara non doversi procedere contro Marchesa Rossi Silvia in ordine al reato sub A) a lei ascritto per insufficienza di prove e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.
- 3) Dichiara non doversi procedere contro Mantovani Nadia in ordine ai reati a lei ascritti sub D) E) F); ^{PER INSUFFICIENZA DI PROVE}
- 4) Dispone il dissequestro della somma di lire 1.150.000 sequestrata a Marchesa Rossi Silvia, il 18/1/76 (vedi foglio 55) e la restituzione alla stessa.

Visto l'art. 374 C.P.P., ordina

- 5) Ordina il rinvio a giudizio della Corte d'Assise di Milano di:

CURCIO Renato per i reati sub A - D - E - E - G-H;

MANTOVANI Nadia per i reati sub A - G - H;

GUAGLIARDO Vincenzo per i reati sub A-I-L-M;

BASONE Angelo per i reati sub I-N-O-P-~~Q~~; A?

ISA Giuliano, per i reati sub A-B-C-;

COLOMBO Adriano per il reato sub T, in esso assorbito il reato sub R;

MORLACCHI Antonio per il reato sub S.-

- 6) Rigetta le istanze di libertà provvisoria formulate in favore di Colombo Adriano e Morlacchi Antonio

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. Antonio Lombardi)

A. Lombardi

Milano 17.7.76

*Il cancelliere
M. C. C.*

Depositato in Cancelleria
oggi, 17/7/76

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 39 -

68

- I N D I C E -

Capi di imputazione	- 1 -
Premessa	- 7 -
I Fatti	- 8 -
Le Perquisizioni	- 11 -
L'Istruttoria	- 16 -
Le Perizie	- 20 -
Le B.R. come banda armata	- 22 -
Gli Imputati La contestazione ex-art.306	- 27 -
Le altre imputazioni	- 34 -
Il Morlacchi e il Colombo	- 36 -
Dispositivo	- 38 -

ENZA
LOVE

Milano 17.7.75

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. Antonio Lombardi)

@Lombardi

17 LUG 1975 fatto arrivo per Marcello ^{Qui} ^{di} ^{Monte}

20 LUG 1976 fatto arrivo per Lombardi a Scuppi,

fatto arrivo a dif. Lombardi

fatto arrivo per Morlacchi Colombo (Al)

si esprime per le elucubr. possibili

Milano 14 luglio 76

Atterro

Espresso
17/1/76
M

di P. M. C.
non è approvato
12/1/76

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

CURCIO Renato + 2₁

Sentenza di 1° grado

23.6.77

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

^{1^o}
La CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- | | | |
|--|-------|------------------|
| 1 ^o Dott. Mario DEL RIO | | Presidente |
| 2 ^o " Ugo Paolillo | | Giudice |
| 3 ^o S ^g . ROSSI Sergio | | Giudice popolare |
| 4 ^o " BESANA Stefano | | " |
| 5 ^o " MAGGIONI Ida | | " |
| 6 ^o " GIUDICI Bruno | | " |
| 7 ^o " SCALA Leopoldina | | " |
| 8 ^o " CECCONI Narciso | | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

- a carico di: 1) CURCIO RENATO - nato a Monterotondo il 23/9/1941 - detenuto dal 18/1/1976 -
.....
- presente -
- 2) MANTOVANI NADIA - nata a Sustinente il 16 aprile 1950 - detenuta dal 18/1/1976 -
.....
- presente -
- 3) GUAGLIARDO VINCENZO - nato a Bou-Arcoube (Tunisia) il 12/5/1948 - detenuto dal 18 gennaio 1976 -
.....
- presente -
- 4) BASONE ANGELO - nato ad Adrano (CT) il 14 luglio 1948 - detenuto dal 18/1/1976 -
.....
- presente -
- 5) ISA GIULIANO - nato a Todi (PG) il 6/6/52 - detenuto dal 10/3/1976 -
.....
- presente -

Archivio

N. 58/77 della Sentenza ^{13.19.80}

N. 58/76 Reg. Gen.

N. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

23 giugno 1977

CAUSA

a carico di:

CURCIO RENATO

+ 4

Spediti estratti esecutivi a

il 197

Redatte schede

il 197

IL CANCELLIERE

I M P U T A T IA) OMISSISISA:

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 10 legge 14 ottobre 1974 n. 497 perchè in tempi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva nel box di via Pantaleone 7 Milano quattro caricatori per mitra inglese e americano cal. 9 parabellum nonché materiale esplodente, n. 2 contenitori di latta contenente diserbanti chimici e contenitori con acido solforico, acqua distillata e altro materiale occorrente per confezioni di esplosivi, 4 contenitori di ferro a frattura prestabilita;

In Milano fino al 10/3/1976

C) del reato di cui all'art. 494, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti si attribuiva il falso nome di Vincenti Paolo. In Milano fino al 10/3/1976 -

CURCIO:

D) del reato p. e p. dagli artt. 56, 575 C.P. perchè compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di militari dell'Arma, che si erano recati presso la sua abitazione per arrestarlo, in particolare esplodeva attraverso la porta di ingresso una raffica di mitra e colpi di pistola, ma non verificandosi l'evento per ragioni indipendenti dalla sua volontà in quanto i militari si erano defilati lungo le scale e si erano buttati a terra.

In Milano il 18/1/1976 -

E) del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 C.P. per aver cagionato nelle circostanze di cui al capo D) al vice-Brigadiere dei C.C. Lucio Prati una ferita d'arma da fuoco guarita in giorni 50.

In Milano il 18/1/1976 -

F) del reato p. e p. dagli artt. 337 C.P. perchè opponeva resistenza (uso delle armi) ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano che si erano recati ad arrestarlo.

In Milano il 18/1/1976 -

CURCIO e MANTOVANI:

G) del reato p. e p. dagli artt. 110, 648 C.P. per avere detenuto documenti di riconoscimento, targhe di autovetture, timbri, sigilli dello Stato, carte di circolazione, patenti ed altro provenienti da reati di furto e rapine.

In Milano il 18/1/76 -

H) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 2 Legge 2 ottobre 1967 n. 855 in relazione all'art. 10 Legge 14 ottobre 1974 n. 497 perchè in concorso tra loro illegalmente detenevano un mitra beretta cal. 9 lungo, una pistola automatica Browning cal. 9 parabellum; revolver Smith-Wesson cal. 38 Special; una pistola Darringer cal. 6, una pistola Mauser cal. 7,65 munizioni varie, 5 detonatori. Accertato in Milano il 18/1/1976-

GUAGLIARDO e BASONE:

- I) del reato p. e p. dagli artt.110, 337 C.P. perchè in concorso tra loro mediante la minaccia delle armi, usavano violenza nei confronti dei militari dell'Arma che procedevano al loro arresto.
In Milano il 18/1/1976 -

GUAGLIARDO:

- L) del reato p. e p. dall'art.81 cpv., 648 C.P. per aver ricevuto carte d'identità e patenti di guida proventi di reato intestate a Lo Cascio Dario, ma con la sua foto nonché carte d'identità e patenti rilasciate a tali Corrao Calogero, Lo Presti Ugo, ma recanti le foto del Guagliardo.

- M) del reato p. e p. dall'art.4 Legge 14 ottobre 1974 n.497 in relazione all'art.2 Legge 18 aprile 1975 n.110, per aver detenuto e portato fuori dalla propria abitazione senza licenza, un revolver cal.38 marca Colt.

In Milano il 18 Gennaio 1976 -

BASONE:

- N) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. 648 C.P. per aver ricevuto carte d'identità e patenti di guida falsificate e perciò proventi di reato, intestate a Di Stefano Dario, Lo Cascio Dario e Priutera Dario, ma recanti la sua fotografia, sei targhe di autovettura, carte d'identità intestate a Giordanini Andrea, Montello Pietro, Ravazzoni Rodolfo ed altro materiale provento di reato.
In Milano il 18 gennaio 1976 -

- O) del reato p. e p. dagli artt.2 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 modificato dall'art. 10 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per aver detenuto un revolver Smith-Wesson cal. 38 special, una pistola semiautomatica cal. 9 lungo, un revolver cal. 22, un mitra Sten, munizioni relative, "bottiglie incendiarie Molotov" ed altro materiale esplodente.
In Milano il 18 gennaio 1976 -

- P) del reato p. e p. dagli artt.110; 423 C.P. perchè in concorso con persone non identificate appiccava il fuoco, mediante ordigni incendiari alla caserma di via Ambretti 37.
In Milano il 13 gennaio 1976 -

N° 726	Reg.
Costo fotocopie	
facc.n° 42	x l. 100 L
quietanza	
Totale 420 P	
Milano,	
IL CANCELLIERE	

MUNICIPALITÀ DI MILANO	
N° 09157	Reg. Proc.
N° 42 pagine	
Dritto copia	L340

MUNICIPALITÀ DI MILANO	
IL CANCELLIERE	

GUAGLIARDO e BASONE:

- I) del reato p. e p. dagli artt.110, 337 C.P. perchè in concorso tra loro mediante la minaccia delle armi, usavano violenza nei confronti dei militari dell'Arma che procedevano al loro arresto.
In Milano il 18/1/1976 -

GUAGLIARDO:

- L) del reato p. e p. dall'art.81 cpv., 648 C.P. per aver ricevuto carte d'identità e patenti di guida proventi di reato intestate a Lo Cascio Dario, ma con la sua foto nonchè carte d'identità e patenti rilasciate a tali Corrao Calogero, Lo Presti Ugo, ma recanti le foto del Guagliardo.

- M) del reato p. e p. dall'art.4 Legge 14 ottobre 1974 n.497 in relazione all'art.2 Legge 18 aprile 1975 n.110, per aver detenuto e portato fuori dalla propria abitazione senza licenza, un revolver cal.38 marca Colt.

In Milano il 18 Gennaio 1976 -

BASONE:

- N) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. 648 C.P. per aver ricevuto carte d'identità e patenti di guida falsificate e perciò proventi di reato, intestate a Di Stefano Dario, Lo Cascio Dario e Priutera Dario, ma recanti la sua fotografia, sei targhe di autovettura, carte d'identità intestate a Giordanini Andrea, Montello Pietro, Ravazzoni Rodolfo ed altro materiale provento di reato.

In Milano il 18 gennaio 1976 -

- O) del reato p. e p. dagli artt.2 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 modificato dall'art. 10 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per aver detenuto un revolver Smith-Wesson cal. 38 special, una pistola semiautomatica cal. 9 lungo, un revolver cal. 22, un mitra Sten, munizioni relative, "bottiglie incendiarie Molotov" ed altro materiale esplodente.

In Milano il 13 gennaio 1976 -

- P) del reato p. e p. dagli artt.110, 423 C.P. perchè in concorso con persone non identificate appiccava il fuoco, mediante ordigni incendiari alla caserma di via Ambretti 37.

In Milano il 13 gennaio 1976 -

N° 726	Reg.
Costo fotocopie	
facc.n° 12	x L. 100 L.
quietanza	
Totale	420 P
Milano,	
IL CANCELLIERE	

10 OTT 1976

DOCUMENTI DI MILANO	
N°	09157
N° pagine	42
Dritto copia	L330

10 OTT 1976

IL CANCELLIERE

Q) del reato p. e p. dagli artt. 110, 635 cpv. n.3 C.P. perchè in concorso con persone non identificate, distruggeva e danneggiava mediante l'incendio di cui al capo precedente, un pulmino 850 targato E.I. - 473643, l'Alfa Romeo G.T. targata MI-T70585, la Fiat 500 targata MI-E29009 il pulmino essendo di proprietà della pubblica amministrazione.
In Milano il 13 gennaio 1976.-

In esito all'orale e pubblico dibattimento, tenutosi prima in contraddittorio e poi in assenza degli imputati, che hanno rinunciato a presenziare al proseguimento del dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati, si osserva:

R. P.
18/1/76
420p
330
840
420p
CELLI

MOTIVAZIONE.

Svolgimento del processo.

Il 15 giugno 1977, preceduto da una notevole pubblicità e protetto da uno spiegamento della forza pubblica, davvero imponente, il processo a carico di Renato Curcio, Nadia Mantovani, Vincenzo Guagliardo, Angelo Basone e Giuliano Isa, incriminati per reati connessi al loro ruolo di militanti delle brigate rosse, entrava nella fase dibattimentale.

• • •

All'incriminazione degli imputati, l'Autorità Giudiziaria era pervenuta in seguito a due rapporti del Comandante il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, Maggiore Cucchetti, datati 19 e 20 gennaio 1976.

Il contenuto di questi atti si poteva rilevare che le indagini, avevano preso l'avvio da un episodio occasionale:

Gli inizi del dicembre del 1975, alcuni Carabinieri del servizio anti-razzismo, avevano notato in sosta presso istituti bancari di Corso Lodi

di Corso di Porta Romana, una Fiat 127 di colore bianco targata MI V56938 che, in base agli accertamenti svolti, risultava intestata all'ATM.

Questa circostanza aveva insospettito gli inquirenti, perché si sapeva che elementi eversivi aderenti all'organizzazione delle "brigate rosse", avevano fatto uso in passato di autoveicoli appartenenti all'ATM.

Pertanto un equipaggio composto dal Cap. Palombella e dal Bg. Scanu, notata nuovamente l'autovettura in corso Lodi, non aveva esitato a seguirla, fino a San Giuliano Milanese, dove il conducente, "un uomo di 30 anni circa, statura media, corporatura esile, capelli neri ondulati e con basette piuttosto lunghe" (poi identificato nel Basone), lasciato in sosta il veicolo, entrava nello stabile di Via Buonarroti 2, rimanendovi fino al giorno seguente.

In altra occasione, il giovane, si incontrava con una "donna di corporatura robusta, alta 1,70 circa, indossante un cappotto a quadrettoni color verdastro e un cappello tipo campagnola di colore verde" (poi identificata nella

85/

Al V2

Mantovani), con la quale, si recava in Via Pantaleoni 7, parcheggiando il mezzo in uno dei box dello stabile.

Successivamente i due si separavano, la giovane veniva seguita fino a Via Maderno 5, mentre il compagno (insieme al quale era stata fotografata - foto MI - 32) si dirigeva in Via Mattei di San Donato Milanese, per depositare il pacco in uno dei box dell'immobile 56,.

Nei giorni seguenti, la donna si incontrava con altre persone tra cui un giovane biondo e stempiato con il quale si portava in Via Pantaleoni.

È stato si appurava che il conducente della Fiat I27, aveva preso in affitto l'appartamento di Via Buonarroti e il box di Via Mattei con i nomi di Dariano Dario e di Priutera Dario. Si accertava anche che il box di Via Pantaleoni era stato affittato al giovane stempiato (poi identificato nell'Isa) che aveva fornito le generalità di Vincenti Paolo e che l'abitazione di Via Maderno 5, dove era stata vista entrare la Mantovani, era stata presa in affitto da tale Breviglieri Giovanna.

Ente a questa fase delle indagini, i Carabinieri decidevano di procedere all'identificazione delle persone seguite e di perquisire gli stabili dove erano solite recarsi.

Nelle prime ore del ¹⁸Gennaio 1976, il conducente della Fiat I27 veniva visto uscire e incontrava con un uomo e una donna. Pertanto i Carabinieri, tra cui lo stesso Maggiore Cucchetti e il Brigadiere Murgia, intervenivano dopo essere stati qualificati. Ma i due uomini dopo aver "accennato" ad estrarre armi da fuoco scappavano una violenta colluttazione, al termine della quale, si procedeva al loro arresto.

Il conducente della Fiat I27 veniva trovato in possesso di un revolver marca Smith Wesson cal.38 e di una patente di guida intestata a Lo Cascio Dario (risultando sottratta dagli uffici della Motorizzazione Civile di Catania). A sua volta lo stesso veniva identificata in Guagliardo Vincenzo (anch'egli in possesso di un revolver cal.38 e di documenti di identificazione intestati a Corrao Calogero e Presti Ugo) e nella moglie Marchesa Rossi Silvia.

Due ore dopo, i Carabinieri al comando del Magg. Cucchetti, coadiuvato dal Maresciallo Fichera e dai sottufficiali Prati, Murgia, Loi ed altri, "circondavano" lo stabile di Via Maderno 5, chiedevano agli occupanti di aprire la porta

u. v. r.

3

precisando che la specifica richiesta veniva avanzata dai militari dell'Ar-
ma. Visti vani tali tentativi e tenuto conto che all'interno le luci erano
accese ed in precedenza erano state udite alcune voci, si decideva di procede-
re all'abbattimento della porta di accesso, senza però ottenere esito posi-
tivo, risultando questa barricata all'interno.

Veniva pertanto disposto che il personale si ponesse in posizione defilata
al tiro di eventuali armi da fuoco. Provvedimento quest'ultimo che se non fos-
se stato immediatamente adottato avrebbe potuto dare origine ad una vera e pro-
pria strage.

Infatti, pochi istanti dopo, dall'interno dell'appartamento e in direzione del
pianerottolo antistante la porta di accesso, venivano esplose numerose brevi
raffiche di arma da fuoco automatica che davano origine al ferimento del Vi-
cebrigadiere Lucio Prati e ad una immediata reazione di fuoco da parte del per-
sonale operante.

Per indurre i malviventi a porre fine a tale comportamento criminale veniva
chiesto che era stata loro preclusa ogni possibilità di scampo e di conse-
guenza, al fine di evitare un inutile spargimento di sangue, la migliore solu-
zione sarebbe stata quella di arrendersi ponendo così fine al conflitto.

Nello stesso tempo veniva invitata ad alta voce "Nadia Mantovani arrenditi", il
che induceva colui che a lei si accompagnava ad accettare la proposta di re-
sa avanzata dal personale operante purché venisse loro garantita l'incolumità
fisica. Senza alcuna esitazione tale proposta veniva accolta. Dopo alcune esi-
tazioni, la porta improvvisamente si apriva e all'esterno si presentava una
persona di sesso maschile che veniva prontamente riconosciuta per il ricercato
Curcio Renato ed altra di sesso femminile riconosciuta per Nadia Mantovani.
Nella Caserma Montebello, mentre si procedeva a sottoporre il Curcio Renato
ad una sommaria perquisizione personale, si constatava che lo stesso eviden-
ziava una macchia di sangue all'altezza della spalla sinistra, verosimilmente
prodotta da colpo d'arma da fuoco". (dal rapporto del Maggiore Cucchetti in da-
ta 20/I/76 fogli I2 e I3).

Le perquisizioni domiciliari successive alla cattura degli imputati, davano

U-13

rito positivo.

Oltre al materiale rilevante agli effetti dell'istruttoria per il reato di organizzazione di bande armate, venivano rinvenuti:

Nell'appartamento di Via Buonarroti 2, preso in affitto dal Di Stefano Dario (che risulterà identificarsi nel Basone): carte d'identità intestate a tali Giordanini, Montello e Ravazzoni, numerose targhe automobilistiche, contenute in plastica, fogli di polistirolo espanso (destinati verosimilmente alla confezione di miscele esplosive) e quattro pistole di vario calibro;

Nel box di Via Mattei 56, preso in affitto dal sedicente Priutera Dario (successivamente identificato nel Basone) taniche di plastica, un barattolo di Radici diserbante, acido solforico, tre bottiglie contenenti un impasto di benzina e polistirolo espanso;

Nel box di Via Pantaleoni 7, preso in affitto da Vincenti Paolo (il giovane è stato e stempiato identificato nell'Isa) contenitori di ferro per la realizzazione di ordigni esplosivi, fialette di vetro, apparecchiature elettriche, munizioni, cartucce varie e caricatori d'arma da fuoco;

Nell'abitazione di Via Madonna 5, locata a Breviglieri Giovanna (Nadia Mantovani): documenti di riconoscimento, targhe di autovetture, carte di circolazione e patenti, timbri e sigilli dello Stato, macchinari per la falsificazione delle targhe automobilistiche, un mitra beretta calibro 9 lungo, una pistola Smith & Wesson cal.9 parabellum, un revolver S.V. cal.38 special, una pistola Derringer cal.6, una pistola Mauser cal.7,65, munizioni varie 5 detonatori e documentazione varia.

• • •

La prima udienza del processo iniziava alle ore 11,20, dopo che i sei Giudici istruttori, chiamati a comporre il collegio giudicante, si erano risolti a prestare il servizio richiesto, superando comprensibili incertezze, provocate dalle notizie allarmanti diffuse dagli organi di informazione sulla pericolosità degli imputati; alle quali contribuiva a dar credito l'ingente apparato protettivo disposto dalla Polizia nelle zone circostanti il Palazzo di

Uf 13 -

stizia.

Il corso delle prime battute del processo, al momento di verificare la costituzione delle parti in giudizio, i difensori Giannino Guiso e Giovanna Lombardi (in sostituzione dell'Avv. Eduardo Di Giovanni) chiedevano al Presidente della Corte di dare lettura delle rispettive dichiarazioni di rinuncia al mandato difensivo.

In entrambi gli atti veniva espressa la ferma protesta "I°)" per gli ostacoli alla difesa, la mancata traduzione dei detenuti nel luogo del giudizio, il mancato rispetto dei termini e dei giorni liberi posti a garanzia del normale esercizio del diritto difensivo, in particolare per la brutale detenzione nel carcere speciale dell'Asinara, le scientifiche tecniche di repressione e di trattamento usate e dirette alla destabilizzazione del detenuto;... " "...per il clima in cui il processo dovrà celebrarsi; la mobilitazione passionaria delle masse, la formazione preventiva di elenchi speciali di volontari avvocati difensori, la ingiustificata mobilitazione della stampa intorno ad un processo che, per la sua semplicità giuridica, potrebbe paragonarsi ad un normale processo di Pretura, per la divulgazione, attraverso la stampa quotidiana e gli organi di mass media, di inattendibili minacce rivolte ai tribunali giudizi popolari..."

"...per la strumentalizzazione politica del processo, assunto come dimostrazione della saldezza irrealistica delle istituzioni democratiche a scapito della difesa della dignità e della personalità umana garantite dalla Costituzione all'imputato."

Terminata la lettura dei due documenti, prima di provvedersi alla nomina dei difensori, veniva consentita al Basone di leggere un comunicato, in cui gli imputati esprimevano alcune valutazioni socio-politiche sul processo, alcune critiche, analoghe a quelle espresse dai loro legali nelle dichiarazioni di rinuncia al mandato difensivo.

Successivamente, essendosi opposti alla nomina dei difensori d'ufficio ed avendo tentato di impedire la lettura dei capi di imputazione, gli imputati ve-

UFR

divano allontanati dall'aula.

Al prosieguo dell'udienza, Curcio, la Mantovani, Basone, Guagliardo ed Isa dichiaravano di rinunciare a presenziare al dibattimento (e si rifiuteranno di comparire alle altre udienze fino al termine del processo).

Le prime istanze dei difensori concernevano il riconoscimento del diritto di autodifesa agli imputati, la richiesta degli atti relativi al processo contro Curcio ed altri, pendente presso la Corte d'Assise di Torino, e la concessione di un periodo di tempo necessario per preparare la difesa.

Di queste richieste veniva accolta dalla Corte soltanto l'ultima.

Pertanto il dibattimento veniva aggiornato al 20 giugno.

All'inizio della seconda udienza, la difesa presentava una serie di istanze di eccezioni dirette principalmente a consentire un unico giudizio su tutti i reati attribuiti a Curcio e agli altri imputati, nel procedimento in corso e in quelli pendenti presso la Corte d'Assise di Torino.

Si era verificato, infatti, che l'Autorità giudiziaria, nella repressione penale dell'attività criminosa delle brigate rosse, aveva iniziato una serie di procedimenti, alcuni per lo stesso reato (organizzazione di banda armata), altri per reati diversi (sequestri di persona, rapine, furti, ricettazioni, porto e detenzioni di armi, eccetera) in varie circoscrizioni.

Pertanto, più procedimenti aventi il medesimo oggetto erano stati avviati presso giudici territorialmente diversi.

In merito a questa situazione processuale e con particolare riferimento alla posizione del Curcio era intervenuta la Corte di Cassazione che con due decisioni, una in data 11 agosto 1976 (Sez.feriale) l'altra in data 24 gennaio 1977 (sez. I^a), aveva risolto il conflitto positivo di competenza, stabilendo che, per i reati di organizzazione di banda armata istruiti a Milano, fosse territorialmente competente a giudicare la Corte d'Assise di Torino, mentre, per i reati minori, tra cui quelli attribuiti al Basone, alla Mantovani, al Guagliardo e all'Isa dovesse giudicare la Corte d'Assise di Milano.

4413

In conseguenza, la Corte milanese, pur rilevando che le due decisioni si ponevano in contrasto con l'esigenza di una valutazione complessiva dei singoli illeciti commessi dai brigatisti nel più vasto contesto dell'attività sovversiva realizzata dall'organizzazione, riteneva tecnicamente inaccoglibili le richieste della difesa. In caso contrario i giudici di Milano avrebbero dovuto attendere il giudicato della Suprema Corte.

Per la verità, nella discussione in camera di Consiglio era stata prospettata una soluzione che avrebbe potuto aprire la strada all'istanza di un giudizio unitario; si trattava di sostenere che il giudicato della Cassazione poteva esplicare i suoi effetti limitatamente alla decisione di attribuire alla Corte d'Assise di Torino la cognizione del procedimento relativo alla organizzazione di banda armata istruito a Milano. In tal caso, infatti, sarebbe rimasta impregiudicata la questione della competenza riguardante i reati minori, ascritti a Curcio e compagni, connessi al procedimento principale trasmesso a Torino.

Attavia non si era mancato di rilevare che questa soluzione si sarebbe trovata in contrasto con il principio (ormai consolidatosi attraverso numerose pronunzie della S.C.), in base al quale, nella fase del dibattimento - nella fase cioè in cui si trovava il processo a carico del Curcio, della Mantovani e degli altri imputati - la connessione determina la riunione tra più procedimenti solo nell'ipotesi in cui essi pendano di fronte allo stesso giudice.

Altra parte si era ribattuto che, non essendo preclusa, in modo esplicito, dalla legge processuale, la possibilità di riunire procedimenti oggettivamente connessi pendenti presso autorità giudiziarie diverse, anche dopo la fase istruttoria, la Corte d'Assise avrebbe potuto distaccarsi dalle pronunce della Cassazione.

Nella fine aveva prevalso la tesi che si opponeva alla trasmissione del processo a Torino.

Infatti, a parte il prevedibile annullamento della decisione, il rinvio del processo avrebbe potuto assumere di fronte all'opinione pubblica un significato equivoco sulle reali motivazioni dei giudici milanesi.

44/13

8

Si trattava di una valutazione metagiuridica che, tuttavia, non poteva essere trascurata, dal momento che era ragionevole ritenere che una presa di posizione favorevole alla trattazione unitaria dei procedimenti a carico dei brigatisti non avrebbe retto in Cassazione.

Data quindi lettura delle dichiarazioni rese dagli imputati, i quali, in istruttoria, si erano rifiutati di rispondere alle contestazioni, si iniziava l'esame dei testimoni.

Le deposizioni si riferivano: a) all'individuazione dei covi di Via Maderno 5, Via Pantaleoni 7, Via Buonarroti 2, Via Mattei 56, dove, secondo l'accusa, il Curcio, la Mantovani, il Basone, il Guagliardo e l'Isa, detenevano armi munizioni, esplosivi, documenti falsificati e ricettati (capi B, C, G, H, L, M, N, O); b) al conflitto a fuoco tra Curcio e i Carabinieri al Comando del Maggiore Cucchetti (capi D, E, F); c) alla resistenza apposta alla cattura da parte del Guagliardo e del Basone (capo I); d) all'incendio attribuito al Basone di alcune autovetture dei Carabinieri nell'attentato alla caserma di Via Mambretti 37 in Milano.

Su ciascuno di questi punti il Giudice Istruttore aveva raggiunto la convinzione che sussistevano sufficienti prove di colpevolezza a carico degli imputati.

Tuttavia, all'inizio dell'istruttoria, si era evidenziata la necessità di approfondire taluni aspetti delle indagini svolte dai Carabinieri, rimasti nella ombra. Innanzi tutto, si era dovuto procedere alla identificazione dell'affittuario del box di Via Pantaleoni. Di questi si sapeva il nome, Vincenti Paolo, rilasciato dallo sconosciuto al proprietario del locale, ^{Trabucco Giuseppe} durante i preliminari del contratto di affitto; ma si trattava di un nominativo fittizio. Si conoscevano, inoltre, alcuni connotati fisici, avendo il Trabucco dichiarato che l'affittuario era un giovane biondo, stempiato, con baffetti; tuttavia questa descrizione appariva troppo vaga per indirizzare le indagini verso una persona ^{specifica}. ~~La posta questa viene imbucata~~ ~~in particolare~~, allorché gli inquirenti (si veda il rapporto del Capitano ~~San~~ ^{San} ~~te~~ ^{te} ~~ntura~~ ^{ntura} in data 6 marzo 1976 - pag I seg. Vol. VII), riuscivano a stabilire che

u 63

9

l'affittuario del box di Via Pantaleoni, ossia il Vincenti, era una delle
persone addette al progetto "Pratja" in fase di studio, presso la SIT
CONS.

Matti, si riscontrava una "perfetta somiglianza" tra uno degli addetti ai
lavori e il giovane descritto dal Trabucco e visto dai Carabinieri, mentre
entrava nel box in compagnia della Mantovani.

Intanto nel corso della successiva ricognizione personale (risultata, secondo
il G.I. "particolarmente convincente sia per l'assoluta certezza manifestata
dal Trabucco, nel riconoscimento, sia per il fatto che questi si era intrat-
tato tre volte con l'affittuario ogni volta per circa in quarto d'ora"), il
suscettibile Vincenti Paolo, veniva formalmente identificato nell'Isa.

Una difficoltà era risultata l'istruttoria per provare il collegamento
tra il Basone e le basi di Via Buonarroti e di Via Mattei, prese in affitto
dall'imputato con i falsi nomi di Di Stefano Dario e di Primavera Dario.
Entrambi i casi, infatti, egli non solo era stato visto dai Carabinieri
entrare e trattenersi in questi luoghi, ma era stato riconosciuto dai proprie-
tari, nella persona che aveva preso in affitto i locali,

Inoltre, la perizia grafica disposta per accertare se fosse stato il Basone a
firmare il contratto di Via Mattei, aveva espresso un giudizio probabilisti-
co su questo punto (essendo disponibile soltanto la firma dell'imputato).

Infine, la stessa frequenza con cui il nome Dario ricorreva (accanto ai co-
gnomi Lo Cascio, risultante dalla patente trovata in possesso del Basone,
Di Stefano e Primavera) non poteva costituire una mera coincidenza, ma doveva
essere interpretata come una prova ulteriore dell'identità tra la persona
del prevenuto e quella degli affittuari dell'appartamento di Via Buonar-
roti del box di Via Mattei.

Anche per quanto riguarda il collegamento tra la Mantovani, il Curcio e la
base di Via Maderno non si erano poste questioni sul piano probatorio, per-
ché la presenza di entrambi, ed in particolare della donna, nello stabile, era
stata notata dagli inquirenti nei giorni precedenti all'arresto, per di più
due erano stati catturati mentre si trovavano nell'abitazione.

44 13

10

stato il collegamento tra gli imputati e i luoghi dove erano stati rinvenuti esplosivi, armi ed altro materiale rilevante agli effetti penali avrebbe dovuto essere stabilita, con riferimento ai reati di ricettazione contestati al M. alla Mantovani, al Guagliardo e al Basone (capi G.L.N.), la provenienza dei documenti, dei timbri, dei sigilli e delle targhe di circolazione estratti nelle basi dei presunti brigatisti.

Questo punto non veniva particolarmente approfondito (o per lo meno non riteneva che lo sia stato) nel corso dell'istruttoria, essendo indicata negli atti del processo la provenienza illecita di una minima parte delle cose in sequestro. Quanto al conflitto a fuoco che aveva preceduto la cattura del Curcio e della Mantovani si era ricostruito l'accaduto sulla base delle dichiarazioni del M. Cucchetti, estensore del rapporto e del ^{V.C.} Brigadiere Prati e Murgia (pag. 180 seg. P), nonché della perizia balistica elaborata dall'Ing. Cerri..

In conclusione il G.I. aveva ritenuto sufficienti le prove della colpevolezza del Basone in ordine ai reati di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver considerato "la direzione e le traiettorie dei colpi esplosivi, l'altezza (ad altezza d'uomo), la brevissima distanza da cui furono sparati, la potenza e la micidialità delle cartucce esplose (cal. 9 e cal. 38), due delle quali attingevano il Vicebrigadiere Prati, la circostanza che i Carabinieri non avevano caschi protettivi, la conoscenza da parte del Curcio che dietro la barricata erano i Carabinieri che erano venuti ad arrestarlo".

La Mantovani invece veniva prosciolta dalle tre imputazioni, sia pure con la formula dubitativa.

Per quanto riguarda le imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale, contestate al Guagliardo e al Basone, per il modo in cui avevano reagito alla cattura, venivano assunte come prove esclusive per il loro rinvio a giudizio, le dichiarazioni dei verbalizzanti e specificamente del M. Cucchetti.

Nei risultati della perizia balistica, avevano consentito di stabilire che, tra i numerosi attentati, eseguiti con ordigni incendiari, rivendicati dalle Brigate rosse, quello del 13 gennaio 1976 verificatosi nella caserma Lambretti, era stato realizzato verosimilmente dal Basone.

u. B

II

Riguardo infatti, il perito aveva rilevato identità inequivocabili di struttura e di composizione chimica tra uno degli ordigni rinvenuto inesplosivo al luogo dell'attentato e i materiali sequestrati nel box di Via Mattei, precedentemente affittato dal Basone con il nome di Prinziana Dardo.

• • •

L'istruttoria dibattimentale tendeva ad approfondire, prevalentemente, le modalità dell'operazione che aveva condotto alla cattura del Curcio e della Mantovani, durante la quale erano stati esplosi da entrambe le parti colpi d'arma da fuoco. Si trattava infatti dell'episodio che aveva determinato la contestazione del reato più grave tra quelli ascritti agli imputati: il tentato omicidio, comunque ~~non~~, gli altri aspetti dell'inchiesta condotta dal G.I. non si prestavano ad ulteriori e più approfonditi accertamenti o non li richiedevano.

Peraltro l'individuazione dei luoghi dove il Curcio, la Mantovani, il Basone e l'Isa, avevano creato alcune basi dell'organizzazione ed in particolare elementi attraverso i quali era stato possibile stabilire un collegamento tra gli imputati e tali luoghi, costituivano aspetti secondari dell'istruttoria, in quanto la competenza a giudicare sul reato di organizzazione di banda armata era stata attribuita ad altra Autorità giudiziaria.

In ^{parte} l'esito dell'inchiesta su questi punti non aveva lasciato un margine inopportuno alle incertezze, anche per quanto riguarda la posizione dell'Isa, la cui identificazione, quale locatario del box di Via Pantaleoni, si era perseguita mediante accertamenti più laboriosi.

In ogni modo, una volta stabilito che gli imputati avevano affittato i locali nei quali erano stati rinvenuti armamenti, atti falsi ed altro, la responsabilità per i reati, come la detenzione di armi ed esplosivi (capi B,H,O,) diveniva con spontanea.

Infine, l'audizione in dibattimento di alcuni testi (Bonaventura, Scanu, Palombara, Trabucco e Calabrò) si riduceva a poche battute.

Il collegamento avveniva per gli interrogatori del Colonnello Cucchetti e del Brigadiere Murgia sull'episodio della resistenza a pubblico ufficiale attribuito

12

... e al Guagliardo (capo I), benché in questo caso, la genericità del rapporto di Polizia e il tempo intercorso tra le loro redazioni e le deposizioni sostanziali non permettessero di chiarire in quale modo uno dei due imputati, nell'atto, avesse reagito all'arresto.

... in merito ai capi di accusa relativi all'incendio e al danneggiamento addebitati al Basone (capi P. e Q.) si imponevano specifici accertamenti, dovendosi, in tal caso, valutare se ed in quale misura le affinità, tra le sostanze rinvenute presso in affitto dall'imputato, e il materiale esplosivo trovato sul luogo dell'attentato, rivestissero un valore probatorio.

... quanto riguarda, invece, la imputazione di tentato omicidio contestata al ... , le risultanze istruttorie richiedevano un particolare approfondimento, soprattutto sotto il profilo delle motivazioni e della conseguente decisione che avevano determinato l'imputato ad esplodere colpi di arma da fuoco nel corso della operazione di Polizia.

... la ricostruzione dell'episodio poteva essere effettuata basandosi sulle dichiarazioni dei Carabinieri che vi avevano partecipato e sulle conclusioni della perizia balistica, pur non mancando agli atti un interessante elemento di confronto costituito da una lettera indirizzata al brigatista Semeria, in cui la Mantovani descriveva, sia pure per sommi capi, l'accaduto.

... le deposizioni dei testi (gli ufficiali Cucchetti e Fichera e i sottufficiali Murgia e Loi) che dimostravano di avere buona memoria dell'episodio, non discostavano dal contenuto del rapporto relativo alla cattura dei brigatisti. ... , concordemente, affermavano di ignorare che l'uomo, visto salire nell'appartamento di Via Maderno in compagnia della Mantovani, fosse il Curcio.

... sapevano che inizialmente i Carabinieri intervenuti non erano più di 15 e che solo una mezza dozzina indossava i giubbetti protettivi. Dichiaravano, inoltre, di essersi disposti in prossimità della porta di ingresso della abitazione, inizialmente, in modo da evitare i colpi frontali esplosi dall'interno e da tenere sotto tiro le finestre che si aprivano nel cortile. ...

... in merito al conflitto a fuoco, i testi precisavano che i primi colpi erano stati esplosi dagli occupanti dell'appartamento dopo che i militari, nel frattempo

u i 13

13

qualificatisi, avevano ordinato di aprire la porta. In particolare, si era trattato di brevi raffiche alle quali i Carabinieri avevano risposto prontamente, sparando con fucili mitragliatori, pistole e revolver.

Fu seguita, a detta dei testi, una pausa durante la quale, alla Mantovani, (la sola di cui si conoscevano le generalità) veniva chiesto di arrendersi.

A questo punto, secondo le versioni dei militari, aveva risposto una voce d'uomo, poi identificato nel Curcio, che, ricevute assicurazioni sull'inocuità sua e della compagna, si era consegnato "senza esitazioni" agli uomini del Colonnello Lucchetti.

Unido Carabiniere ferito nel corso della sparatoria, il Bg. Prati, interrogato specificamente sul punto, sosteneva di essere stato raggiunto da un colpo di rimbalzo.

• • •

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, veniva data la parola al P.M. e ai difensori, i quali pervenivano alle conclusioni indicate nel processo verbale del dibattimento.

Il 23 giugno 1977, al termine della quinta udienza, la Corte d'Assise, dopo una permanenza di circa nove ore in camera di consiglio, assolveva il Curcio con la formula piena, dal delitto di tentato omicidio; seguivano altre assoluzioni come risulta dal dispositivo della sentenza.

La Corte, inoltre, dichiarava tutti gli imputati colpevoli dei reati di delinquenza di arma precisata in rubrica, nonché, il Curcio, dei reati di resistenza a P.U. e lesioni personali; il Basone, dei reati di ricettazione e resistenza a P.U.; il Macchiaudo, del reato di porto d'armi, l'Isa, del reato di sostituzione di persona, condannandoli, previo riconoscimento della continuazione tra gli illeciti loro rispettivamente ascritti, a pene detentive variabili da un minimo di due anni e sei mesi di reclusione (Mantovani) ad un massimo di sette anni (Curcio), oltre alle pene accessorie.

Gli imputati non venivano concesse le attenuanti generiche, né si applicavano l'attenuante dei motivi di particolare valore sociale e quella relativa alla minima partecipazione al fatto, richiesta per la Mantovani.

• • •

uf 13

Valutazione delle risultanze processuali:

Le imputazioni su cui, doveva decidere la Corte, erano numerose, ma per la maggior parte di esse non si ponevano questioni particolarmente complesse.

Per alcuni capi d'accusa, come la detenzione d'armi (capi B, O, H, M;) il disordine e la colpevolezza degli imputati si esauriva nell'esame dei verbali di perquisizioni, relativi alle basi di Via Pantaleoni 7 (Isa), via Buonarroti 2, Via Mattei 56 (Bassone) e Via Maderno 5 (Curoio e Mantovani), per verificare se all'elencazione del materiale rinvenuto dagli inquirenti corrispondevano ipotesi accusatorie correttamente formulate.

Da questo punto di vista, si rilevava qualche omissione come nei casi dell'Isa e Bassone, ai quali non figuravano contestate rispettivamente, la detenzione di due fucili, uno "sten", e un "M3", con relative munizioni cal.9 lungo e di due pistole, una "Mauser".

Le difficoltà (riscontrabili solo per l'Isa), di stabilire i collegamenti tra i covili e le persone dei singoli imputati, non potevano essere messe in discussione e la responsabilità in ordine alla detenzione delle armi e degli esplosivi, sequestrati durante le perquisizioni domiciliari.

Altro verso, allargando il discorso a capi di accusa diversi dalla detenzione d'armi, ma ugualmente connessi al modo di operare dei brigatisti, si doveva concludere come, sulla contestazione di reati minori addebitabili alla maggioranza degli imputati, si era sorvegliato.

Per l'Isa, ad esempio, era stato rinviato a giudizio, con l'imputazione pre-

u/12

15

vista dall'art.494 op., per essersi attribuito il falso nome di Vincenti Paolo, pur essendosi accertato sulla base delle indicazioni di Polizia, suffragate successivamente dalle risultanze istruttorie, che il Basone, il Guagliardo e la Mantovani, si erano resi colpevoli del medesimo reato, dichiarando, come aveva fatto l'Isa, false generalità ai proprietari dei locali presi in affitto. Inoltre, tornando sia pure incidentalmente sulle violazioni della normativa in materia di armi, si rileva che al Basone non era stata contestata la detenzione e il porto della Colt cal.38 rinvenuta sulla sua persona in seguito all'arresto, mentre tali imputazioni venivano formulate a carico del Guagliardo, anche egli armato al momento della cattura. (vedi rapporto Magg. Cuschetti Vol. I)

Un discorso particolare, poi, andava fatto per i reati di ricettazione contestati al Curcio, alla Mantovani, al Basone e al Guagliardo.

Al riguardo era risultato, che solo per un limitatissimo numero di cose sequestrate era riscontrabile, sulla scorta di precise indicazioni, la provenienza illecita. Si trattava: a) della Fiat I27 targata originariamente MI U20644 con la quale il Basone era solito spostarsi in Milano sequestrata all'atto della cattura dell'imputato; b) delle targhe anteriore e posteriore MC II988I, sequestrate nell'appartamento di Via Buonarroti 2 preso in affitto dal Basone (si veda Vol. X); c) della patente di guida intestata a Lo Cascio Dario trovata sulla persona del Basone; d) della Fiat I28 tg. MI Z3966I rinvenuta nel box n°26 di Via Pantaleoni 7 locato all'Isa.

Per le due autovetture era stato accertato che provenivano da due furti subiti rispettivamente da tali Pinazza Lilliana e Nazari Giorgio (si veda r. 214 Vol. I°, 40 V. Per le targhe, la provenienza furtiva, era attestata dall'esito delle indagini dei Carabinieri di Porto Recanati, i quali avevano stabilito che la targa MC II988I apparteneva ad una Fiat I28 intestata a tale Moroni Maurizio (si veda r. 9 Vol. X). Infine, la patente in possesso del Basone risultava asportata dagli uffici dell'ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania (si veda Vol. I° rapporto Cuschetti.).

Pertanto, ad eccezione della ricettazione, addebitabile all'Isa, ma non contestata agli altri, dell'autovettura Fiat I28 rinvenuta nel box di Via Pantaleoni 7, solo al Basone potevano essere attribuite ricettazioni di cose sicuramente provenienti da reato.

UZI }

concreto poi, il Basone veniva riconosciuto colpevole della ricettazione delle
carghe MC II988I e non anche della Fiat I27 e della patente intestata a Lo Cascio
ario, non essendogli stata contestata la violazione dell'art.648 cp. con rife-
rimento all'autovettura sottratta alla Pinazza e avendo omissis la Corte, per un
errore materiale, di trascrivere nel dispositivo la dichiarazione di responsabi-
lità dell'imputato per la ricettazione del documento di guida.

In relazione al restante materiale in sequestro, si poneva invece il problema
della legittimità di una sentenza di condanna per capi d'accusa non fondati su
riscontri oggettivi, oltre ad essere formulati genericamente.

Questo secondo aspetto della questione era stato risolto solo in parte, con il
oggetto di una specifica eccezione preliminare della difesa del Curcio e della
autovani, tendente ad ottenere l'annullamento del decreto di citazione a giudizio
per incertezza del fatto rubricato al capo G.

In quell'occasione, la Corte, aveva deciso che, nonostante la dizione generica del
capo d'accusa, gli imputati erano stati messi in condizione di difendersi in
relativo alla ricettazione delle singole cose rinvenute nei covi, perché nei manda-
di di cattura si era fatto espresso riferimento ai processi verbali, concernenti
l'elencazione del materiale in sequestro.

~~Ma era fatta l'eccezione~~
Intra parte, era indiscutibile che laddove si fosse riscontrato che il capo
d'accusa riprodotto nel decreto di citazione non conteneva neppure sommariamen-
te l'indicazione dell'oggetto della ricettazione, non si sarebbe potuta pro-
nunciare una sentenza di condanna, anche se, per ipotesi, risultasse accertata la
provenienza delittuosa delle cose ricevute; a meno che il Pubblico Ministero, non
avesse agito ai sensi dell'Art.445 opp.

In l'appunto, seguendo questo ordine di idee, la Corte non aveva dichiarato la
colpevolezza del Basone in ordine alla ricettazione della Fiat I27 provento del
cui subato da Pinazza Liliana; infatti, ~~l'autovettura non figurava~~ tra le cose
elencate riportate nella rubrica, non figurava alcuna vettura.

Ma un profilo diverso, poi, si doveva constatare che, la mancata indicazione
della provenienza illecita di cose elencate nei capi relativi alle ricettazioni,

U 8/13 --

17

risconducibile all'assenza di specifici accertamenti in quella direzione. In particolare, non risultava svolta alcuna indagine in merito; a carte di circolazione, carte di identità e patenti di guida, di cui, risultando il numero di serie o del poligrafico, era possibile verificare l'origine (carta di identità n° I8I68244, patente di guida n° A.659830, intestate rispettivamente a Corrao Calogero e Lo Presti Ugo, sequestrate al Guagliardo; carte di identità n° I8I68245, I8I68269, 2I86725I, intestate a Giordanini Andrea, Montello Pietro e Ravazzoni Rodolfo, sequestrate al Basone; patente di guida n° A 5284882 intestata a Morelli Giuliana, carta di identità n° I8I68226, intestata a Caponetto Calogero, carta di identità con numero del poligrafico in parte cancellato 2289I... rilasciata dal Comune di Brescia, ed inoltre, carte di circolazione Italiane, due carte di circolazione Svizzere numerate, un passaporto Svizzero, n° I269268, un passaporto SA n° I246548 e due patenti svizzere, sequestrate al Curcio e alla Mantovani).

Valutare questa situazione, la Corte si rendeva conto che una eventuale sentenza di condanna avrebbe equivalso a sostenere che la detenzione di un documento (o, con le dovute differenze, di qualsiasi cosa) appartenente ad altri, costituisse ricettazione, quando non fossero risultate le modalità attraverso le quali il documento (o la cosa) erano usciti dalla sfera di possesso del titolare.

Attavia, una conclusione del genere veniva ritenuta aberrante, anche se, nel caso specifico, ad indicare la provenienza delittuosa delle carte di circolazione, delle carte di identità e delle patenti di guida sequestrate al Guagliardo, al Basone, alla Mantovani e al Curcio, si ponevano altri elementi:

Primo luogo, non poteva ignorarsi che, operando nella clandestinità, i brigatisti dovevano necessariamente disporre di documenti ricettati, rubati o falsificati. Inoltre, essendo stata dimostrata la provenienza illecita di alcuni dei documenti in sequestro, era logico ritenere che anche gli altri fossero ricettati.

Infine, lo stesso C.illo Cucchetti, rispondendo ad una precisa domanda del Pubblico Ministero, (preoccupato evidentemente di dare un supporto più efficace alla accusa) aveva dichiarato in dibattimento che "tutti i documenti erano di provenienza furtiva".

Altra parte, siffatti argomenti non riuscivano a colmare ~~non riuscivano a col-~~

U 113

18

la lacuna delle indagini, circa il modo in cui gli imputati si erano venuti a trovare in possesso dei documenti.

A questo proposito, si apriva una vasta gamma di ipotesi, non prive di attendibilità. Poteva darsi cioè che gli imputati avessero rubato le patenti, le carte di circolazione e di identità, oppure che le avessero rinvenute, o ancora che gli estatari dei documenti fossero a loro volta dei complici dei brigatisti o dei loro interessati a cederli a titolo oneroso ecc.

Ma gli elementi per ritenere che gli imputati avessero ricettato gli atti trovati nei covi, non potevano essere considerati sufficienti per una affermazione di responsabilità.

Per maggior ragione, si imponevano conclusioni analoghe per quanto riguarda altre cose in sequestro.

Per gli atti, per le targhe MI V56938, con le quali circolava la Fiat I27 guidata dal Basone, e per le targhe V53807, sequestrate al Curcio e alla Mantovani, nonché per un foglio complementare rinvenuto in Via Maderno, gli inquirenti avevano stabilito che si trattava di cose falsificate.

Per le altre targhe di circolazione, tra cui quelle MI V56938 e TO 9353... (targa con i numeri parzialmente contraffatti) sequestrate al Basone, e per un gran numero di stampati in bianco di fogli complementari, trovati nell'appartamento della Mantovani, esisteva la ragionevole certezza che non si trattava di atti ricettati, ma falsificate (come quelle MI V56938 e ...V53807), molto probabilmente dagli stessi imputati.

Per gli atti, nei covi di Via Buonarroti e di Via Maderno era stato reperito abbondante materiale destinato alla contraffazione di targhe (vol. I° f.44) e di documenti di genere (fogli 45 e 132 Vol. I°).

Di fronte a quanto veniva fugata ogni perplessità in ordine alla decisione di assolvere gli imputati dal reato previsto dall'Art. 648 cp., fatta eccezione per i casi in cui risultava la provenienza delittuosa delle cose ricettate.

Di fronte a quanto, nasceva una breve discussione sulla formula assolutoria.

Per gli atti, secondo le pronunzie della Suprema Corte, quando, in tema di ricettazione, manca la certezza della provenienza delittuosa delle cose ricevute, la formula assolutoria corretta deve essere "perché il fatto non sussiste" e non "per insufficienza di prove", investendo il dubbio un presupposto del reato e non un elemen-

U / V3 -

to costitutivo.

Tuttavia, con riferimento al caso specifico, si rilevava che per un cospicuo numero di documenti ed altro, indicati come ricettati, il dubbio riguardava o le modalità della detenzione (furto, rinvenimento fortuito, ad opera dei brigatisti, cessione gratuita od onerosa dei documenti, non contraffatti, da parte di complici o di terzi) o la eventualità che si trattasse di documenti falsificati dagli stessi imputati.

Conseguentemente le incertezze della Corte d'Assise, si riferivano ad aspetti costitutivi ed essenziali del reato di ricettazione, anche se, in concreto, erano state determinate dalla mancanza di rapporti giudiziari sull'illiceità del provento delle cose ricettate.

Esaurita la discussione su questo capo d'accusa, venivano esaminate le risultanze processuali relative al reato di resistenza a P.U. contestato al Guagliardo e al Basone.

In merito all'arresto dei due imputati, si leggeva, nel rapporto di polizia redatto dal M.GG. Cucchetti, che, "nonostante il personale si fosse ben qualificato, essi avevano accennato ad estrarre verosimilmente una arma da fuoco" pertanto... si era proceduto immediatamente alla loro immobilizzazione e disarmo nel corso della quale, i due uomini avevano ingaggiato una violenta colluttazione che cagionava contusioni varie ad alcuni militari operanti.

Successivamente, nel corso dell'istruttoria, il Maggiore Cucchetti, confermava che l'episodio si era svolto "nel modo circostanziatamente indicato nel rapporto". Tuttavia, valutando la deposizione resa dall'Ufficiale in dibattimento, si rilevava che: "soprattutto il Lo Cascio (Basone) aveva fatto resistenza perché voleva mettere la mano in tasca e resisteva tirando calci e pugni", mentre per il Guagliardo, il teste non era in grado di riferire nulla, perché "era stato attratto dalle grida di un Carabiniere che si trovava alle prese con il Basone".

Analogamente, il Brigadiere Murgia, che aveva partecipato alle operazioni, dichiarava al dibattimento che "c'era stata una violenta colluttazione con il Basone", ma che non ricordava se il Guagliardo avesse reagito all'arresto.

Pertanto, in considerazione delle circostanziate e concordanti deposizioni sulla

esistenza posta in essere dal Basone, l'imputato veniva riconosciuto colpevole
l'attentato ascrittogli al capo I; per il Guagliardo invece, si imponeva l'assoluzione,
eppure con la formula dubitativa, non avendo saputo i testi indicare con precisio-
ne ed in quale modo egli si fosse opposto alla cattura,

questo punto, seguendo il criterio di esaminare per ultime le imputazioni sulle
cui si profilava l'eventualità di una discussione più ampia, venivano valutate
dalla Corte le risultanze processuali relative alle imputazioni di incendio e dan-
namento attribuite al Basone.

In relazione ad esse, il rapporto di polizia con il quale l'Autorità giudiziaria
è stata informata dell'attentato alla caserma di Via Mambretti, aveva offerto
pochi elementi per risalire ai responsabili.

Il rapporto, infatti, si affermava che ignoti verso le 23,00 del 13 gennaio 1976,
erano provocato l'incendio di alcune autovetture in sosta all'interno della ca-
sarma di Via Mambretti, servendosi di due ordigni di fabbricazione rudimentale ti-
molotov, uno dei quali era stato rinvenuto; inesplosivo.

Si precisava inoltre, che il fatto era stato rivendicato dalle Brigate rosse, con una
telefonata alla redazione del "Corriere della Sera" e con un volantino.

Successivamente, a cinque giorni di distanza dall'accaduto, i Carabinieri, avevano
completato a termine l'operazione risoltasi con l'arresto del Basone, del Guagliardo,
di Curcio e della Mantovani e con la scoperta dei covi di Via Mattei, di Via Pan-
taleoni, di Via Buonarroti, e di Via Maderno.

Avvenutopoiché, nel quadro delle indagini connesse a tali operazioni, personale
di un nucleo antisabotaggio, si era recato in Via Mattei e in Via Pantaleoni per ispe-
zionarvi il materiale rinvenuto. In questa occasione, era stata per la prima volta
avanzata l'ipotesi che tra gli ordigni utilizzati in vari attentati a scopo incen-
dario e le Molotov trovate nel box di Via Mattei potesse esserci un nesso.

Successivamente i Carabinieri avevano sollecitato l'Autorità giudiziaria perché
effettuasse approfondite analisi chimiche sul materiale sequestrato (f.47 Vol.III°).

Questa richiesta aveva fatto seguito la perizia dell'Ing. Cerri, che aveva conclu-
so sostanzialmente: "Le sostanze esaminate sono costituite da materie reperibili al li-
bro commercio e destinabili sia ad uso domestici ^{che} e industriali. L..."

u 13

21

...La tanica usata per l'attentato alla caserma de CC. di via Mambretti é quella che contiene acqua distillata per usi domestici della capacità di litri 2,6 e acquisibile presso i supermercati e grandi magazzini, é simile alle due taniche di litri 2 rinvenute in Via Mattei 56" (f.97 perizia).

La particolare composizione della miscela incendiaria contenuta nelle tre bottiglie sequestrate in Via Mattei 56 si é rivelata alle analisi in tutto identica alla composizione della miscela contenuta nell'ordigno attivato e non esplose la sera del 13/I/76 in occasione dell'attentato perpetrato in danno della caserma dei C.C. di Milano-Musocco, in Via Mambretti.

Fatti aderenti alle pareti della tanica (costituente l'ordigno rinvenuto nella caserma) é tuttora visibile allo stato solido, il polistilene che era emulsionato con la benzina che era stata immessa nella tanica inesplosa..."

L'organizzazione delle tre bottiglie incendiarie, in sequestro, ad accensione mediante fiammiferi controvento e l'organizzazione dell'ordigno ad accensione chimica rinvenuto inesplosa il 13/I/76 alla caserma C.C. di Via Mambretti, trova identità nella composizione della miscela incendiaria (benzina emulsionata a polistilene)."

L'accenditore chimico che era applicato all'ordigno rinvenuto inesplosa il 13/I/76 identico come organizzazione e composizione a quello ripetuto al civico n°56 di Via Mattei..." (fF.42 segg. della perizia).

pertanto il G.I. non aveva esitato ad identificare nel Basone uno dei responsabili dell'attentato.

Attavia la Corte doveva trarre dagli accertamenti svolti conclusioni molto diverse.

Fatti, da un attento esame degli atti risultava che nel box di Via Mattei non era stato rinvenuto nulla che consentisse di attribuire al Basone, in maniera unica la responsabilità dell'incendio provocato nella caserma di Via Mambretti.

In particolare si osservava che l'ordigno utilizzato nell'attentato era costituito da una tanica della capacità di litri 2,6, contenente una miscela di benzina e polistilene, e da un accenditore chimico composto, a sua volta, da un sacchetto di plastica (contenente un tubicino, infilato in una miscela di clorato di potassio

u 13

edisol e zucchero) e da una fialetta con acido solforido.

Altra parte si evidenziava che nel box di Via Mattei non era stato trovato un oggetto identico, ma congegni e sostanze che per molti aspetti (non per tutti) coincidevano con quelli adoperati nella costruzione della tanica esplosiva di Via Labretti.

Ma precisamente, l'identità tra i reperti era verificabile per quanto riguarda l'accenditore chibicò e la miscela incendiaria.

Fatti, nel covo del Basone erano stati rinvenuti un sacchettino di plastica trasparente contenente un tubicino di gomma infilato in una sostanza grigia, risultante composta dagli stessi elementi dell'accenditore e tre bottiglie Molotov confezionate appunto con benzina e polistirene.

Attavia le coincidenze riscontrate si riferivano a materiali comunemente adoperati negli attentati incendiari e reperibili in commercio, senza alcuna difficoltà. A tutti termini l'accusa a carico del Basone finiva per il basarsi oltre che sulla presunta appartenenza dell'imputato alle brigate rosse (l'organizzazione che aveva rivendicato l'attentato) sulla detenzione di congegni e sostanze esplosive di uso comune.

In conclusione la Corte riteneva che gli elementi emersi a carico del Basone, pur non essendo del tutto privi di valore, soprattutto sul piano infanziario, non bastassero a giustificare una sentenza di condanna.

Restavano, infine, da esaminare le imputazioni derivanti dal conflitto a fuoco verificatosi in Via Maderno, all'atto della cattura del Curcio e della Mantovani.

L'accusa più grave, era costituita dal tentato omicidio, (mantenuta nei confronti di Curcio e non anche della Mantovani prosciolta in istruttoria da tutti i reati, anche che dalla detenzione di armi); seguivano le imputazioni minori di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale.

Prima di scendere ad un esame più approfondito degli atti, si rilevava una manifesta illogicità tra le contestazioni formulate ai capi D e E.

Si giustificava infatti, come l'aver esploso attraverso la porta d'ingresso dell'abitazione di Via Maderno, una r colpi di mitra, potesse configurare contemporaneamente a carico del Curcio le imputazioni di tentato omicidio nei confronti di

u 1263

... i motivi che avevano partecipato alle operazioni di arresto e di lesioni personali in danno dell'unico militare rimasto ferito da uno dei proiettili sparati dall'imputato.

... se fossero le ragioni che avevano portato ad escludere per il ferimento del M. E. Prati, la volontà omicida, davvero non si riusciva a capire; essendo le lesioni contestuali e casualmente ricollegabili alla reazione che il Curcio aveva fatto, secondo l'accusa, contro i Carabinieri che dovevano catturarlo, tra i quali si trovava anche il Brigadiere Prati.

... altri termini, diventava un controsenso attribuire al Curcio una autonoma intenzione di lesioni personali, dal momento che, lo stesso fatto era stato qualificato ben diversamente come tentativo di omicidio.

... ogni modo; la questione, non era stata sollevata dalla difesa e, a posteriori, dopo la decisione di assolvere l'imputato dal delitto di cui al capo D, essa doveva risultare irrilevante.

... discussione dei giudici in merito alla colpevolezza o all'innocenza del Curcio nel tentato omicidio, doveva occupare più tempo di quello previsto quando era stato introdotto l'argomento.

... giulmente infatti, si era manifestata la comune perplessità, non ancora tradotta in precise convinzioni dei giurati, sulla reale intenzione del Curcio, di uccidere uno o più Carabinieri per opporsi all'arresto.

... comprendeva abbastanza facilmente che questo stato d'animo, non dipendeva dal rifiuto dell'idea che il Curcio potesse attuare una così grave reazione criminosa, fatti, a torto o a ragione, l'imputato era ritenuto uno dei capi delle brigate rosse, considerate dalla pubblica opinione tra le organizzazioni clandestine più pericolose sul piano del terrorismo politico. Inoltre, la cronaca aveva riportato spesso notizia di conflitti, a fuoco tra brigatisti e forze dell'ordine, nel corso dei quali si erano verificate vittime da una parte e dall'altra.

... se foss'altro, dunque, che per la sua appartenenza alle brigate rosse, l'imputato era ritenuto capace di uccidere o intenzionato a farlo, se vi fosse stato costretto dalle circostanze.

U 1/5

Nonostante, la dinamica dell'accaduto, secondo le modalità riferite dagli stessi appartenenti alle forze dell'ordine, aveva determinato nei giudici, un orientamento tendenzialmente favorevole all'assoluzione del Curcio dal tentativo di omicidio.

Infatti, si era tardato a concretizzare in una formula assolutoria questo orientamento, per la difficoltà, comprensibile nei giudici popolari, di focalizzare gli aspetti tecnici della decisione, e, anche per il disagio di emettere una sentenza che, per quanto coerente con le risultanze processuali, poteva risultare estranea alle aspettative della collettività e che, certamente, non avrebbe incontrato il consenso di coloro che interpretavano il processo, come una prova di forza delle istituzioni, nei confronti di Curcio e dei suoi compagni.

In ogni modo, la discussione in Camera di consiglio, aveva preso l'avvio dall'esame degli argomenti con i quali, il G.I. prima e il P.M. di udienza poi, avevano sostenuto la colpevolezza dell'imputato.

In sostanza, si era affermato da parte dell'Accusa che la esplosione di colpi d'arma da fuoco di grosso calibro, ad altezza d'uomo, da brevissima distanza, e la consapevolezza da parte del Curcio che, dietro la tenue barriera offerta dalla porta d'ingresso, vi erano i Carabinieri venuti ad arrestarlo, costituiva un comportamento idoneo ed univocamente diretto alla loro uccisione.

Insomma, la tesi accusatoria appariva solida, tanto più che i singoli punti su cui si articolava non erano privi di riscontro nelle risultanze processuali. Dall'altra parte, approfondendo la questione, il ragionamento dell'accusa, non sembrava del tutto esauriente, perché trascurava alcuni aspetti del conflitto a fuoco in Via Maderno, che invece dovevano essere esaminati attentamente, prima di trarre delle conclusioni definitive.

Infine, il requisito della idoneità del comportamento del Curcio a cagionare uno o più decessi tra i Carabinieri, non era in discussione.

Infatti risultava evidente che più colpi di mitra esplosi sia pure attraverso la porta, potevano ferire chi si fosse trovato (come nel caso dei Carabinieri ^{di via Cavour} ~~di via Cavour~~ ^{arrestati} per arrestare la Mantovani e il compagno) in prossimità di essa.

Inoltre, le ferite riportate dal ^{Vc.} Bg. Prati ⁱⁿ seguito ad uno dei colpi sparati

u l b

di Curcio, troncavano ogni eventuale incertezza sulla idoneità lesiva della azione posta in essere dall'imputato.

La questione, investiva un diverso aspetto del tentativo punibile; in relazione al quale, appunto, la tesi dell'accusa non risultava ugualmente motivata. In primo luogo si considerava, che i Carabinieri, al momento dell'esplosione dei colpi da parte del Curcio, si erano disposti in modo da ridurre al minimo il rischio di essere feriti: "...veniva disposto che il personale si ponesse in posizione defilata al tiro di eventuale arma da fuoco. Provvedimento questo ultimo che se non fosse stato immediatamente adottato avrebbe potuto dare origine ad una vera e propria strage..." (dal rapp. del Mgg. Cucchetti f. 27 Vol. I°).

Quando partì la raffica, sul pianerottolo non c'era nessuno e non so spiegarci come il Bg. Prati sia stato colpito..." (dalla deposizione istruttoria del Mgg. Cucchetti f. 186 retro Vol. I°).

...il Maggiore Cucchetti ci fece porre in posizione defilata rispetto alla porta..." (dalla depos. istruttoria del Bg. Murgia f. 183 retro Vol. I°).

...al mio ordine di sgombero, i Carabinieri, si disposero lungo la rampa delle scale (alcuni)...

Se l'azione di fuoco si fosse verificata quando tentammo di abbattere la porta, quando bussai alla porta, ci poteva essere una strage - Sul pianerottolo eravamo non meno di 12 nelle prime posizioni" (Depos. dibattimentale del Mgg. Cucchetti f. pag. 21 retro).

La circostanza che il Curcio aveva iniziato a sparare, dopo che i Carabinieri si erano disposti lateralmente, rispetto al tiro della sua arma, non era priva di valore. Tanto più, se valutata insieme all'altro dato di fatto, che l'imputato, non aveva sparato, quando, trovandosi i militari sul pianerottolo antistante alla porta d'ingresso del suo appartamento, avrebbe potuto provocare una strage.

Quale significato doveva essere attribuito a tale comportamento? Era chiaro che il sospetto assumeva una importanza notevole, per capire se Curcio aveva sparato con l'intenzione di uccidere.

La sostanza si trattava di accertare se Curcio avesse atteso, a sparare, che

u f. 13

Carabinieri si fossero messi al sicuro, o, se l'esplosione dei colpi, successivamente al momento in cui i militari si erano defilati, dovesse essere intesa come coincidenza pura e semplice.

In realtà, le prime fasi dell'operazione diretta dal Maggiore Cucchetti, non si svolsero nel più assoluto silenzio:

Il personale all'uopo incaricato, dopo aver circondato lo stabile e in particolare, l'appartamento in discorso, chiedeva agli occupanti di aprire la porta, precisando che la richiesta specifica, veniva avanzata da militari dell'arma. In tutti i vani tali tentativi e tenuto conto che all'interno le luci erano accese e in precedenza erano state udite alcune voci, si decideva di procedere all'abbattimento della porta di accesso, senza però ottenere esito positivo. Era pertanto disposto che il personale si ponesse in posizione defilata al tiro" (Magg. Cucchetti, Vol. I° f. 26 - 27). "Uno di noi diede una spallata alla porta senza riuscire ad aprirla... dall'interno, fu spenta la luce... io allora feci porre tutti i militari in posizione defilata... Mi posi al lato della porta e con il calcio della pistola battevo sulla stessa, invitando ad aprire... dopo un paio di minuti, furono esplose dall'interno più raffiche di mitra..." (depos. Magg. Cucchetti Vol. I° retro V°). "...prima di metterci in posizione defilata, non avendo avuta risposta dall'interno, avevamo tentato con una spallata di aprire la porta. Dopo, qualche minuto di silenzio (nel frattempo i Carabinieri si erano defilati) furono esplosi i colpi" (depos. Bg. Murgia F. 183 Vol. V°). "...prevedendo una reazione, avevamo pensato di abbattere la porta... da quando arrivammo sul pianerottolo e quando detti uomini di sgombrò passarono 3 minuti circa..." (depos. Dibattimentale MGG. Cucchetti Vol. I°).

Altri termini, il Maggiore Cucchetti, non aveva condotto l'operazione in modo da risultare inavvertita dal Curcio e dalla Mantovani la presenza dei militari quando costoro non si fossero posti al riparo.

Non fosse stato, si poteva ritenere che l'imputato avesse manifestato la sua intenzione di uccidere o di ferire i Carabinieri, sparando attraverso la porta,

ma che al di là di ciò fosse qualcuno. Lo stando alle risultanze processuali, era ragionevole escludere che il Curcio avesse iniziato a sparare con la convinzione di prendere il Magg. Cucchetti e i suoi Carabinieri mentre si trovavano sul pianerottolo a fargli da comodo bersaglio. Infatti l'operazione si era svolta con modalità che dovevano restare inavvertite, da chi come Curcio e la Mantovani, si trovavano a pochi metri di distanza, separati solo da una porta, da un gruppo di militari, ai quali era stato dapprima ordinato di abbattere l'ostacolo e poi di defilarsi da eventuali tiri.

... tutto prima dell'ordine di sgombero, i militari, si erano trattiene-
ti sul pianerottolo alcuni minuti, durante i quali, 27
Curcio, non aveva fatto fuoco. Eppure egli, fin dalle fasi iniziali, non poteva
trascurare la presenza dei Carabinieri, dal momento che costoro avevano bussato alla por-
ta e si erano qualificati. "Il personale chiedeva agli occupanti di aprire la porta,
precisando che la specifica richiesta proveniva dall'arma..." (dal rapp. del Magg. Cuc-
chetti).

Quando bussammo (noi eravamo tutti sul pianerottolo) nessuno ci rispose dall'interno" (depos. dibatt. Magg. Cucchetti).

Il fatto che l'imputato, iniziò a sparare dopo l'ordine di sgombero, circostanza
che aveva evitato "una vera e propria strage", e che sulla scorta degli ele-
menti esposti, poteva costituire il risultato di una decisione piuttosto che di una
casuale coincidenza.

Da questa prospettiva, Curcio, aveva scelto il momento di sparare, evitando di farlo
quando i militari si trovavano sul pianerottolo ed aspettando (di farlo) che essi si
fossero riparati. Dunque non poteva ritenersi (o quanto meno non doveva dubitarsi) che
Curcio avesse esplosi dei colpi per uccidere.

D'altra parte il numero di colpi sparati dal Curcio, una decina in tutto, nonostante
l'ampio quantitativo di armi e munizioni a sua disposizione, fanno pensare che
l'imputato non fosse animato da intenzioni molto bellicose nei confronti dei Carabi-
nieri, tanto più che, dopo l'intimazione della resa si era consegnato ai militari, non
ostendendo alla benché minima reazione, "Il conflitto a fuoco durò circa un paio di
minuti e durante una pausa io dissi: "Non avete via di scappo, siete circondati
rendetevi è inutile dar luogo a uno spargimento di sangue".

A questo punto il Capitano Fichera gridò "Nadia Mantovani vieni fuori!" Dall'interno
una voce d'uomo disse che si sarebbero arresi se avessero avuto garanzie sulla loro
incolumità. Io dissi loro che davamo la nostra parola di uomini e di soldati.
Pochi minuti dopo, anzi pochi secondi dopo, i due uscirono a mani
legate (depos. istrutt. Magg. Cucchetti f. 186 retro). "Ci fu un periodo di pausa, nel cor-
so del quale, il Magg. Cucchetti invitò gli occupanti ad arrendersi.
Dall'interno una voce d'uomo rispose che si arrendeva se veniva garantita la loro
incolumità. Il Magg. Cucchetti diede loro tale garanzia ed essi si arresero uscendo
a mani alzate" (depos. Istrutt. Eg. Murgia f. 183 retro vol. V°).

u 1 B

« Un lasso di pochi secondi partirono delle brevi raffiche dall'interno dello appartamento " subito dopo rispondemmo al fuoco" (Depos. dibatt. Bg. LOI) " noi reagim- alle raffiche... dopo che invitammo gli sparatori ad arrendersi... all'intimazione: « Media Mantovani arrenditi! si sentì una voce d'uomo chiaramente provenire dall'interno » e dire: " Si ci arrendiamo/" (depos. dibatt. Cap. Fichera).

« Un'altra ragione che induceva a credere che il Curcio non avesse intenzione di uccidere i Carabinieri, poteva desumersi dal fatto che il tiro dei colpi dall'interno dell'appartamento era stato indirizzato attraverso ben due porte: quella di ingresso e quella a vetri, chiuse l'una completamente e l'altra parzialmente.

« In particolare, osservando la documentazione fotografica in atti, sembrava che il Curcio si fosse preoccupato di sparare contro gli stipiti in legno della porta a vetri, quasi volesse ridurre la micidialità dei colpi, con il frapperre un altro ostacolo, oltre a quello offerto dalla porta d'ingresso.

« Infatti la foto 32 Vol I*, degli allegati alla perizia balistica, mostrava chiaramente come i vetri dei battenti destro e sinistro all'altezza dei colpi esplosi (destro e sinistro guardando dall'interno) fossero integri, nonostante le parti in legno restassero tracce di proiettili, in G e in M, per il battente destro (si veda foto 33 - 37) e in L - P, per il battente sinistro (si veda foto 55, dove L e P sono fori d'uscita), mentre la traccia in I si riferisce ad un foro cieco d'entrata. Queste tracce dimostrano chiaramente che il battente sinistro era chiuso al momento del conflitto).

« Perché mai, dunque, Curcio aveva sparato? L'interrogativo si poneva anche di riflesso, alla mancanza di elementi idonei a giustificare il movente del tentativo di omicidio, contestato all'imputato. Infatti nessuno dei motivi che potevano in astratto aver determinato il Curcio a sparare, individuabili nella sua affettività, come l'odio, o ricollegabili ad uno stato d'animo contingente, come il desiderio di sottrarsi alla cattura, potevano assumere esaurientemente il ruolo di cause della presunta volontà di uccidere ^{attribuita} all'imputato: Non l'odio verso i Carabinieri, perché in tal caso, il Curcio non si sarebbe arreso dopo aver esploso soltanto una decina di colpi, avendo a disposizione tante armi e munizioni, da organizzare una resistenza sanguinosa, prima di soccombere.

« Veniva chiarito che, al fine di evitare un inutile spargimento di sangue, la migliore soluzione, sarebbe stata quella di arrendersi ponendo così fine al conflitto... dopo alcuni secondi, (essendo stato il Curcio assicurato sulla incolumità sua e della compa

La porta improvvisamente si apriva e all'esterno si presentava una persona di sesso maschile" (Dal rapp. del Mgg. Cucchetti f. 28 vol. I°).

Seppure il desiderio di sottrarsi alla cattura poteva aver indotto l'imputato a sparare, animato dall'intenzione di uccidere.

Ma se il Curcio avesse voluto trovare una via di scampo ragionevole, avrebbe potuto tentare la fuga portandosi, attraverso la terrazza dell'abitazione, negli appartamenti adiacenti.

Gli occupanti, (il Curcio e la Mantovani) portandosi sulla terrazza potevano portarsi in appartamenti adiacenti e fuggire" (dalla dep. dib. del Mgg. Cucchetti).

Intanto più che lo stabile, almeno inizialmente era sorvegliato soltanto da pochi uomini.

Si portammo in Via Madero in 15 Carabinieri (dep. dib. Mgg. Cucchetti)...eravamo in 11, 12 nell'andito dell'appartamento (quindi erano rimasti soltanto 4 militari a sorvegliare lo stabile). "Verso le ore 18 di quel giorno arrivammo con le forze in Via Madero. Parte si portò nella via adiacente (4 - 5 - 6) e parte si portò nella rampa della scala. Eravamo in 12 uomini sul luogo (depos. dibatt. Vo. Bg. Prati).

A un secondo tempo, sopraggiunti, i rinforzi, Curcio avrebbe potuto ancora effettuare un tentativo disperato di fuga, pensando di aprirsi un varco con le armi, ma sta di fatto che egli si limitò ad esplodere brevi raffiche di mitra attraverso la porta. Del resto, non poteva ignorarsi che l'imputato, si trovava nell'appartamento con la Mantovani, sua nuova compagna, la cui presenza costituiva, sul piano umano, un freno verso propositi avventati, non fosse altro che per il ricordo della tragica fine della moglie, uccisa in un conflitto a fuoco con i Carabinieri.

Prendeva allora maggiore consistenza, nell'animo dei giudici, l'ipotesi che Curcio non avesse sparato per uccidere, ma per dimostrare che era disposto ad uccidere, se i Carabinieri erano intenzionati ad averlo morto piuttosto che vivo.

In definitiva, valutando le circostanze con la mentalità del Curcio e della Mantovani, un atto di giustizia sommaria da parte dei Carabinieri, non costituiva una ipotesi remota, al contrario rappresentava un'interpretazione della realtà conforme a quella data costantemente dai militanti delle brigate rosse e di altre organizzazioni clandestine, ogni volta che qualcuno di loro, restava ucciso, o ferito in modo più o meno grave, durante scontri con le forze dell'ordine.

In queste occasioni, secondo i Brigatisti, i Carabinieri e la P.S. erano saliti

inizzare le cose in maniera tale da far credere all'opinione pubblica che militari si erano trovati costretti a fare uso legittimo delle armi a causa della reazione fanatica e sconsiderata dei catturandi.

Tanto era verosimile ritenere che secondo Curcio (la sola via d'uscita (e di sopravvivenza sua e della Mantovani) dalla situazione in cui si era venuto a trovare, era quella di far ricorso alle armi per dimostrare di essere deciso a vendere cara la pelle.

Quindi, i pochi colpi esplosi dal Curcio dovevano avere uno scopo dimostrativo o quello, ma le conclusioni sulla inesistenza della volontà omicida, restavano inalterate le stesse, di creare un fuoco di sbarramento, in attesa di prendere decisioni più opportune.

In ogni caso queste conclusioni, apparivano più aderenti alle risultanze processuali in quanto non lo fosse la tesi dell'accusa. Inoltre collimavano con l'unica versione dell'accaduto non derivante dagli appartenenti alle forze dell'ordine, quella descritta dalla Mantovani al noto brigatista Semeria in una lettera dal carcere.

« Verso le 17,30 - 18 un colpo alla porta - era debole - non ci abbiamo badato - altri più seri - alla fine abbiamo capito - allora C. (Curcio) mi ha detto di scappare per la terrazza, che poi veniva anche lui. Io ho provato, ma ho visto subito un gruppo di agenti sui tetti e sono rientrata di corsa. E' cominciata la sparatoria. Noi siamo tirato poco: un caricatore, poi C. è rimasto ferito e noi ci siamo arresi. Ma di uscire abbiamo urlato un bel pò per attirare l'attenzione dei vicini. »

In sostanza, da questa missiva, si rilevava che la prima decisione presa dagli militari, era stata quella di sottrarsi alla cattura fuggendo verso la sola via disponibile; la terrazza comunicante con gli appartamenti vicini. In altre parole, Curcio aveva pensato immediatamente a far fuoco sui Carabinieri. Poi, mentre la Mantovani si accorgeva che l'appartamento era sorvegliato anche dai tetti, era cominciata la sparatoria. Perché il brigatista, avesse iniziato a sparare, non veniva detto alla compagna, ma, stando al passo successivo della lettera - dove veniva affermato che i due avevano urlato a lungo, evidentemente allo scopo di cercare delle testimonianze che impedissero ai Carabinieri di ucciderli, come essi temevano - è probabile che il Curcio avesse esplosi dei colpi per bloccare, almeno temporaneamente, l'operazione dei militari.

31

che veniva manifestata la volontà di arrendersi, ricollegabile non tanto alla
ma riportata dall'imputato (talmente lieve che di essa i Carabinieri, si erano
sti solo dopo aver condotto il Curcio nella caserma Montebello) quanto alla con-
zione dei due brigatisti di avere ormai raggiunto sufficienti garanzie di soprav-
vivenza. Insomma, neppure dal tenore delle dichiarazioni della Mantovani, si poteva
giustificare un comportamento omicida del Curcio, mentre si evidenziavano due punti
nell'iniziale intenzione di fuggire e la successiva resa, dopo una resistenza
pretatasi in pochi colpi d'arma da fuoco) decisamente in contrasto con la pretesa
intenzione di uccidere dell'imputato.

Queste ragioni, veniva deciso di assolvere il Curcio dall'accusa di tentato omi-
icidio e di condannarlo per la resistenza apposta alla cattura e per le lesioni cagio-
ate al Brigadiere Prati.

Queste ultime, la condanna, si imponeva perché, si conveniva che all'atto di
arrestare, il Curcio, non poteva ^{non} aver previsto quanto meno, la possibilità di ferire
e più Carabinieri; evento quest'ultimo che, diversamente dall'uccisione di un
ero indeterminato di militari, appariva riconducibile (ma sarebbe meglio dire, non
compatibile), all'intenzione dell'imputato.

Si doveva infine, da discutere sulla formula con cui mandare assolto il Curcio dal tenta-
to di omicidio.

Adoptata la formula dubitativa, perché nella specie gli elementi a sostegno della
accusatoria (direzione e traiettoria dei colpi esplosi a breve distanza di
parco, micidialità dei proiettili, consapevolezza della presenza dei C.C. dietro
porta, da parte del Curcio) apparivano generici ed astratti a tal punto, da rende-
re motivati dubbi o incertezza sull'intenzione di uccidere attribuita al Curcio,
veniva deciso di assolvere l'imputato con la formula piena.

Successivamente, la scelta della formula "il fatto non sussiste" scaturiva da un ra-
zionamento forse macchinoso, ma non privo di coerenza sul piano giuridico formale.
Sostanza, nel tentativo punibile, si riteneva che, prima ancora di valutare, se
costa l'elemento psicologico, occorre verificare, se l'idoneità degli atti sia sep-
acificamente diretta alla causazione del delitto definito nel capo di accusa e non
la produzione di ^{un} qualsiasi, altro evento ~~avversivo~~, anch'esso ricollegabile, in base

32

atti disponibili, al comportamento posto in essere dall'imputato.

Altri termini, secondo la tesi adottata dalla Corte, se risulta equivoca, nel senso indicato, la direzione degli atti posti in essere, dal soggetto agente, manca l'elemento essenziale della fattispecie prevista dall'art. 56 cp.; a prescindere dal risultato che potrebbe conseguire dall'indagine condotta sul dolo, nella quale, il metodo e l'oggetto della ricerca sono identici, nel delitto tentato, come in quello consumato. Intanto, con riferimento al tentativo di omicidio contestato al Curcio, essendo certo che la condotta dell'imputato risultava compatibile con una intenzione diversa da quella di uccidere, si conveniva di assolvere il Curcio, "perché il fatto non sussiste".

conseguenze penali:

Il problema della pena da applicare agli imputati riconosciuti colpevoli, si pensava che si sarebbero trovate le difficoltà maggiori, soprattutto perché, il tema comportava valutazioni sulla loro personalità e, poi, perché si poteva prevedere che i giudici popolari, non più condizionati da temi prevalentemente tecnico-giuridici, avrebbero difeso convinzioni contrastanti e difficilmente componibili, in quanto radicate nel tipo e nel grado di cultura di ciascuno.

La previsione invece, si rivelava pessimistica, almeno in relazione a questo stesso aspetto.

I argomenti in discussione, riguardavano l'applicabilità delle attenuanti generiche e dei motivi di particolare valore sociale, richieste dalla difesa per tutti gli imputati, inoltre la eventuale continuazione tra gli illeciti e la misura delle singole pene irrogabili.

Esaminando il campo delle richieste avanzate dalla difesa, si considerava anche l'eventualità di applicare l'attenuante della minima partecipazione al fatto in favore della Mantovani.

Infine, la Corte, non esitava ad escludere l'applicazione di siffatta circostanza, essendo evidente che la donna aveva investito un ruolo tutt'altro che secondario nello stabilimento del covo di Via Maderno, dove erano state rinvenute le armi.

A questo proposito, si rilevava che i locali ^{erano stati} presi in affitto dalla Mantovani e che l'opera di collegamento con i brigatisti, affittuari di altre basi, era stata

dall'imputata con compiti, del tutto uguali a quelli dei suoi compagni. In questo, veniva discusso se, e in base a quali ragioni, dovesse essere rifiutata l'assegnazione delle attenuanti generiche.

Quando gli imputati riportati condanne definitive, queste attenuanti, avrebbero potuto essere applicate conformemente ad una prassi giudiziaria orientata ormai verso a *privilegiare lo stato di minoranza agli effetti dell'art 62 Bis CP* sosteneva, tuttavia, che il Curcio, la Mantovani, il Basone, il Guagliardo e l'Isa, erano a loro carico pendenze per gravissimi reati, come l'organizzazione di bande, nel cui ambito rientravano, omicidi, sequestri dei persone, rapine, estorsioni, che sconsigliavano di ridurre la pena base.

Inoltre, la stessa condotta processuale degli imputati, non poteva essere valutata oggettivamente: Potevano comprendersi atteggiamenti, quali la rinuncia a rispondere alle contestazioni e a difendersi, riflettenti un'assoluta sfiducia verso l'istituzione giudiziaria; ma non si poteva spingere a trattamenti particolarmente favorevoli, di fronte a manifestazioni di intolleranza e perfino di aggressività, come quelle potute in essere in apertura del dibattimento dagli imputati, nei confronti di periti, difensori, pubblico ministero, giudici e cancelliere d'udienza) che adempivano i propri doveri malvolentieri) a doveri d'ufficio.

Inoltre, lo stesso sistema di vita, impostato sulla clandestinità, difficilmente reversibile, persuadeva quanto fosse radicata ormai, nell'animo degli imputati, la scelta dell'illegalità.

Altra parte, i giudici si rendevano conto che a monte della delinquenza del Curcio, della Mantovani, del Basone, del Guagliardo e dell'Isa, si ponevano motivazioni che, sotto alcuni aspetti, potevano collocarsi in un dissenso ben più ampio verso prassi amministrative, giudiziarie, amministrative, non rispondenti al progresso del paese. Per esempio, sull'esistenza di contraddizioni del sistema, come alcune di quelle indicate nei documenti letti all'apertura del processo, si poteva convenire, da parte di molti, almeno nei contenuti.

Per evitare di girare intorno alle questioni, si rilevava che, per quanto fondate potessero essere sembrare certe affermazioni degli imputati in merito all'illusorietà delle Istituzioni democratiche del nostro paese, non era ammissibile, che essi avessero deciso di trasformare in guerriglia o in lotta clandestina una opposizione che poteva e doveva, beninteso nell'attuale momento politico, essere espressa

maniera civile.

A questo punto di vista, gli imputati non apparivano meritevoli neppure della attenuante dei motivi di particolare valore sociale.

In fatti, non si riteneva che le accuse formulate nei confronti di un certo modo di funzionare delle Istituzioni, potessero essere valutate separatamente da un'ideologia che teorizzava il ricorso alla violenza.

Insomma, non poteva attribuirsi, se non cadendo in profonde contraddizioni, una rilevanza sociale a scelte oggettivamente antisociali, in quanto contrarie ai contenuti storici di libertà e di non violenza del progresso civile.

In tutt'altra angolazione, poi, poteva anche credersi che gli imputati fossero convinti di costituire le avanguardie di profondi e radicali mutamenti politici e sociali.

Ma, evidentemente, a questa convinzione non poteva attribuirsi alcuna rilevanza per la applicazione dell'art. 62 n.º cp.º.

In fatti, questa disposizione non poteva essere interpretata anche nel senso di far dipendere il particolare valore sociale della condotta dell'imputato dalle sue opinioni, a prescindere da qualsiasi collegamento delle stesse con i valori della collettività.

Invece, le ragioni della ribellione verso l'autorità, avvertite dagli imputati, probabilmente con un diverso grado di consapevolezza a causa della differente formazione culturale di ciascuno - acquistavano rilevanza nel valutare la loro personalità agli effetti della pena, in base all'art. 133 cp.º.

Per questo profilo, si doveva riconoscere che alla gravità dei delitti commessi dagli imputati non corrispondeva una eguale attitudine a delinquere, non solo perché risultavano immuni da precedenti penali.

In realtà si capiva che molte delle cause del loro comportamento criminoso del Turco, della Mantovani, del Basone, del Guagliardo e dell'Isa potevano essere evitate - e in prospettiva potrebbero essere rimosse - con una azione politica, sociale ed economica, rispondente, non solo nella enunciazione dei principi, ma anche nei fatti, alle esigenze di sviluppo economico, sociale e di evoluzione culturale del paese.

In conclusione, la misura delle pene inflitte ai singoli imputati risultava strettamente connessa a quest'ordine di idee.

W 913

35

ogni caso veniva ritenuta la continuazione tra i vari illeciti, essendo apprezzabile che la loro attuazione fosse conseguente alla risoluzione degli stati di lottare con le armi e in clandestinità, contro una gestione del potere assolutamente e irriducibilmente non condivisa.

• • •

Calcolo delle pene:

Uscio, riconosciuto colpevole dei reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi da guerra (capi E.F.H.), venivano inflitti tre anni di reclusione, di cui, cinque anni, per le lesioni, ritenute la violazione grave, e, due, per l'aumento di pena ex art. 81 op. (considerate le modalità di esecuzione del reato di lesioni e la gravità delle altre imputazioni).

Uscione, riconosciuto colpevole dei reati di ricettazione, limitatamente alle chiavi dell'autovettura t.n.c. II988I e alla patente di guida intestata a Lo Cascio, venivano inflitti cinque anni di reclusione e seicento mila lire di multa, di cui, quattro anni di reclusione e quattrocentomila lire di multa, per la detenzione di armi, ritenute la violazione più grave e, un anno di reclusione e Lire 100.000,- di multa, per l'aumento di pena ex art. 81 op. (considerate il numero, il grado di efficienza, e la micidialità delle armi e la gravità delle altre imputazioni).

Uscigliardo, riconosciuto colpevole dei reati di porto e detenzione di arma (capo M) venivano inflitti tre anni e sei mesi di reclusione e Lire 300.000,- di multa, di cui, due anni e sei mesi di reclusione e Lire 200.000,- di multa, per il porto dell'arma, ritenuta la violazione più grave e, un anno di reclusione e Lire 100.000,- di multa, per l'aumento di pena ex art. 81 op. (trattandosi di pistola particolarmente pericolosa per il calibro e per la sua capacità offensiva nei conflitti a breve distanza).

Uscio, riconosciuto colpevole dei reati di detenzione di armi da guerra e di sostituzione di persona (capi B.C.) venivano inflitti tre anni e sei mesi di reclusione e tre mesi di reclusione e Lire 300.000,- di multa, di cui, tre anni di reclusione e Lire 250.000,- di multa.

per la detenzione di armi, ritenuta la violazione più grave e, tre mesi di reclusione e Lire 50.000,= di multa per l'aumento di pena ex art.81 cp.(considerati numero, l'efficienza, la micidialità delle armi e la gravità delle altre imputazioni).

Antovani, riconosciuta colpevole del reato di detenzione di armi da guerra (ca. 1.) veniva inflitta la pena di anni due e mesi sei di reclusione e Lire 300.000,= multa (in considerazione della capacità a delinquere dell'imputata, ritenuta minore di quella del Curcio, anche perché era risultata incerta l'utilizzazione delle armi detenute da parte della donna, nel corso del conflitto a fuoco verificatosi al momento dell'arresto).

• • •
pivano:

condanna di tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e quelle del loro mantenimento in carcere durante la custodia preventiva;
dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di interdizione speciale durante la pena del Curcio, nonché di interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni del Basone, del Guagliardo e dell'Isa per la durata di anni due;
confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, nonché delle targhe, dei fucili e delle impronte in sequestro;
mantenimento in sequestro delle somme e delle cose di proprietà degli imputati e garanzia dei crediti indicati dall'art.189 cp.;
restituzione a Pinazza Liliana dell'autovettura tg.MI V56938 .

P.Q.M.

Certe

agli articoli 483, 484, Cpp.

diara CURCIO RENATO - colpevole dei reati di lesioni, resistenza e di detenzione di armi di cui ai capi E, F, H, unificati sotto il vincolo della continuazione;
di ANGELO - colpevole dei reati di ricettazione, limitatamente alle targhe dell'autovettura tg.MI II988I e della patente di guida intestata a Lo Cascio Dario, resistenza di armi e resistenza a P.U. di cui ai capi N, O, E, unificati sotto il vincolo della continuazione;

37

GIARDINO VINCENZO - colpevole dei reati di porto e detenzione di arma, di cui alla lettera M, unificati sotto il vincolo della continuazione;
 GIULIANO - colpevole dei reati di detenzione di armi e di sostituzione di pezzi, in continuazione tra loro di cui alle lettere B, C,;
 GIOVANI NADIA - colpevole del reato di detenzione di armi di cui al capo H e

C O N D A N N A

CURCIO RENATO - alla pena di anni sette di reclusione - ; BASONE ANGELO - alla pena di anni cinque di reclusione e Lire 600.000,= di multa; GUAGLIARDO VINCENZO - alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e Lire 300.000,= di multa; ISA GIULIANA - alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e Lire 300.000,= di multa; GIOVANI NADIA - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e Lire 300.000,= di multa; e con

condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle del loro mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Si dichiara CURCIO RENATO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena; BASONE ANGELO - GUAGLIARDO VINCENZO -

ISA GIULIANA interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Si ordina la confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, nonché delle cartucce, sigilli e impronte in sequestro;

Si ordina che vengano mantenute in sequestro le somme e cose di proprietà degli imputati a garanzia dei crediti indicati nell'art. 189 cp.;

Si ordina la restituzione a Piazza Liliana della autovettura tg. MI V56938.

Si applica l'art. 479 c.p.p.

A S S O L V E

Si assolve CURCIO RENATO dal reato di tentato omicidio di cui al capo B perché il fatto non sussiste, dal reato di ricettazione di cui al capo G per insufficienza di prove; BASONE ANGELO dai reati di incendio e danneggiamento di cui alle lettere P.Q. per insufficienza di prove; GUAGLIARDO VINCENZO, dal reato di ricettazione delle carte di identità e patenti di guida intestate a LEO Cascio Dario per non aver commesso il fatto e dal reato di ricettazione delle altre cose indicate nel capo H e dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo I per insufficienza

4/23

prove; LANTOVANI MADIA dal reato di ricettazione di cui alla lettera G per insufficienza di prove.

Milano, 23 giugno 1977

Il Cancelliere
Manzoni

Il Presidente
Alf. Pini
Il Giudice estensore

Ugo Pasullo

Depositata in cancelleria
off: 19 settembre 1977

IL DIRETTORE CANCELLERIA
Manzoni

C'è appello del P.M. -
Hanno interposto appello, nel
termine previsto, i difensori ed
uffici di tutti gli imputati e
tutti gli imputati personalmente -

IL DIRETTORE CANCELLERIA
Manzoni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:
MIAGOSTOVICH G.B.

Requisitoria del P.M.
Sentenza di rinvio a giudizio

12.1.77

V Cont 3720/h
2 dep. Kuo p. l. n.
12. 30.11.76



fo. il 1-12-76

Alm.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 12067/75A

Milano, il 23.11.1976

Risposta a nota N. del

Sostituito Alessandrini

OGGETTO: Miagostovich

IL P.M.

Letti gli atti del procedimento penale a carico di MIAGOSTOVICH Giovanni Battista, imputato di associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, duplice tentato omicidio, furto, falso documentale, ricettazione, rapina a mano armata ed altro, come dai mandati di cattura 18/12/1975 e 26.5.1976 del G.I. di Milano,

o s s e r v a

Quanto all'episodio relativo al tentato omicidio dei Vigili Urbani Rosio, Gargiulo e Rignanese ed ai reati comuni (di cui al mandato di cattura 18/12/1975), posto che l'imputato è stato arrestato in flagranza ed ha ammesso la sostanza degli addebiti, rimane il problema della qualificazione giuridica; l'imputato ha escluso la sua volontà omicida, posto che avrebbe sparato contro i vigili solo per impedire che gli stessi lo inseguissero ed avendo cura di non colpirli; a sostegno di ciò ha fatto rilevare come il colpo che ha attinto la vettura dei vigili fosse stato diretto in basso, al solo scopo di forare le ruote, ma contro questo elemento, vi sono le dichiarazioni dei vigili Rosio, Rignanese e Gargiulo nonché dei testi Isabellae Memeo i quali riferiscono che il Miagostovich esplodeva un intero caricatore contro gli inseguitori tenendo la mira ad altezza di uomo.

Pertanto appare opportuno mantenere, in fase istruttoria, l'originaria imputazione di tentato omicidio.

Quanto all'imputazione di associazione sovversiva e partecipazione a banda armata, la documentazione rinvenuta nella valigetta del Miagostovich non lascia dubbi sulla sua appartenenza al Gruppo Brigate Rosse che propugna con scritti ed azioni la lotta armata per il socialismo; in particolare, appaiono rilevanti i documenti provenienti dalle incursioni effettuate nell'aprile-maggio 1975 nella sede del PSDI di via Dogana in Milano e nello studio dell'avv. Massimo De Carolis (che nella circostanza, ha pure ferito con colpi da arma da fuoco ad opera degli aggressori che si qualificavano come Nucleo delle Brigate Rosse) nonché i volantini celebrativi della rapina di £.114.000.000 perpetrata da un Commando dello stesso gruppo in danno dell'Ospedale S.Martino di Genova.

Inoltre va rilevato che nell'appartamento di Via Maderno in Milano

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

95

(dove venne arrestato l'evaso Curcio Renato, perseguito da provvedimenti restrittivi per numerose imputazioni relative alla sua qualifica di promotore dell'organizzazione sovversiva Brigate Rosse), è stato rinvenuto il manoscritto del Miagostovich con il quale questi riferisce le modalità della sua cattura e lo svolgimento dell'interrogatorio subito in carcere.

Nello stesso appartamento sono state rinvenute le annotazioni concernenti la rapina all'Ospedale di Genova.

Questa circostanza apre il discorso con gli elementi di responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione ai fatti di cui al mandato di cattura 26-5-1976 del G. P. di Milano.

Innanzitutto, le sue partecipazioni all'associazione che ideò e realizzò la rapina di Genova, di per se comporta una responsabilità del Miagostovich quanto meno a titolo di concorso morale, tanto più che l'imputato, dopo i fatti, è risultato in possesso di volantini propagandistici dell'episodio.

Ma vi sono elementi che inducono a ritenere la sua partecipazione materiale ai fatti. Vero è che nemmeno dei presenti ho riconosciuto in lui uno degli autori; peraltro, nella fuga, uno dei rapinatori perdette gli occhiali; tali occhiali hanno la medesima gradazione di quelli, del tutto particolari, del Miagostovich che soffre di un certo certamente non comune difetto di vista (ipermetropia per due gradi sull'occhio sinistro);

in più, attaccati agli occhiali, sono state rinvenute sopracciglia della stessa specie di quelle del Miagostovich (gruppo A - vedi perizia); l'imputato, d'altra parte, ha fornito un alibi (sua presenza in un ufficio ACI per delle visure) che non ha avuto riscontro.

pqm

chiede che il Sig. Giudice Istruttore voglia disporre il rinvio a giudizio di MIAGOSTOVICH G. BATTISTA dinnanzi alla Corte di Assise di Milano, perché ivi risponda di tutti i reati a lui ascritti.

P. S. PROCURA DELLA REPUBBLICA

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito n.

L I S T A T E S T I

96

- 1)-ROSIO Enrico -Vigile Urbano matricola 1258)
- 2)-RIGNANESE Francesco " " " 1578)-Comando Vigili Urbani
- 3)-GARGIULO Vincenzo " " " 1197) di Milano.-
- 4)-PEROTTO Giovanni " " " 1507)
- 5)-ISABELLA Attilio, Via Ripamenti n.193 -Milano
- 6)-COLOMBO Bruno, Via Manin n.7 -Milano
- 7)-MEMEO Giuseppe, Via Meucci n.2 -Milano
- 8)-NALDI Anna Maria, Via B.D'Aviano n.73 -Milano
- 9)-On. Renato Massari -PSDI-Via Dogana n.4 Milano
- 10)-BERISSO Agostino, Via A.Romane di Quinto n.58/3 Genova
- 11)-PARODI Roberto, Via D.Albanesi n.25/10 Genova
- 12)-~~CALPO~~^{CANZIO} Giovanni, Via Burlando n.14 Genova
- 13)-ANTIBALI Luigi, Corso Buenos Aires n.21/1 -Genova
- 14)-MORSILLI Renato, Via Oregliano Galeazzo n.17/9 -Genova
- 15)-NASTANI Antonio, Via Copernico n.12 -Genova
- 16)-DE LUCCINI Graziella, Via Gaulli n.12/D -Genova
- 17)-GAETTI Rosanna, Via Robino n.55F/2 -Genova
- 18)-DI FERLIZZI Antonio, Via J.M.della Costa n.36/8 -Genova
- 19)-app.CC.PAPACCHIOLI Arnaldo -Reparto Comando Legione Carabinieri GE.
- 20)- " " SABATINO Mariano - " " " " " "

Milano, li 23.11.76


ORDINANZA

del Giudice Istruttore

Affollaz. N.

- 1 -

693/75 + 2733/75-R.G.G.I.

sez. 10

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano

ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale

contro

Miagostovich Giovanni Battista nato a Venezia il 7.12.

1952 res. in Milano via Mogadiscio, nr. 2

-Detenuto presso le Carceri di Monza-

-Imputato-

a)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81cpv, 337, 56, 575, e 61 nr. 10 C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per opporsi ai vigili urbani Rosio Enrico, Gargiulo Vincenzo e Rigeneresa Francesco che lo stavano accompagnando, con la loro vettura, al loro Comando per accertamenti a seguito alle di lui resistenze di una patente di guida falsa, intestata a Colombo Eduardo, dapprima estraeva una pistola cal. 7,65 che aveva indosso e con la minaccia di essa ingiungeva ai vigili di fermare l'auto e di farlo scendere; quindi allontanandosi e poi, inseguito dai vigili stessi, esplose contro di loro nove colpi con la sua pistola, compiendo anche così atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte dei predetti, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà. In Milano il 20.10.75.

b)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81cpv, 697 e 699 C.P. ed artt. 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 nr. 497 perché in esecuzione di un medesimo disegno comune illegalmente deteneva e portava fuori dalla propria abitazione una pistola cal. 7,65 con tre caricatori completi di munizioni.

c)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81cpv, 648, 477, 482, 495 C.P. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, forniva una patente di guida falsa a nome Colombo

Stat.
Gen.

- 2 -

Eduardo e con la sua effigie, dopo aver ricevuto il modulo del documento, che proveniva dal furto commesso in Cremona, e quindi ne faceva uso esibendola ai vigili indicati al capo a), che gli contestavano una contravvenzione stradale.

In Milano fino al 20.10.75.

d)-del delitto p.e.p. dall'art. 648 C.P. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, riceveva da persona rimasta sconosciuta, l'autovettura Fiat-128 tg. MI-269036, proveniente dal furto commesso in danno della "Soc. Italunione". In Milano acc.to il 20.10.

e)-del delitto p.e.p. dall'art. 270 C.P. perché, partecipava all'associazione, denominata "Brigate Rosse", diretta a sovvertire, con la violenza, gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

f)-del delitto p.e.p. dall'art. 306 C.P. perché partecipava alla banda armata costituita per realizzare la finalità associativa di cui al capo e).

g)-del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 628, 1° comma e 2° cpv C.P. perché, in concorso con altre tre persone non identificate, per procurare a sé ed agli altri un ingiusto profitto, si introduceva nell'agenzia della Cassa di Risparmio sita presso l'Ospedale di S. Martino e con la minaccia di un'arma si impossessava della somma di £. 113.264.000, contenute nelle buste paga dei sanitari del predetto Ospedale.

Fatto commesso in Genova l'8.10.1975.

h)-del reato p.e.p. dagli artt. 410, 61 nr. 2, 81 cpv, C.P. art. 14 legge 14.10.1974 nr. 497 in riferimento agli artt. 10 e 12 1° e 2° comma, legge 14.10.1974. nr. 497, perché in concorso con altre tre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo g), deteneva illegalmente un'arma comune da sparo cal. 7,65, portava illegalmente in luogo aperto al pubblico e in luogo pubblico un'arma comune da sparo cal. 7,65. In Genova sino all'ottobre 1975.

i)-del reato p.e.p. dagli artt. 110, 697 C.P., 14 legge 14.10.74. nr. 497 perché deteneva illegalmente le munizioni relative alla arma di cui al capo che precede. In Genova, l'8.10.75.

ORDINANZA
del Giudice Istruttore

Affogliaz. N.

- 3 -

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano
ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale

CONTRO

1) - del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 56, 575, 576, nr. 1
C.P., perché in concorso con altre tre persone non iden-
tificate, al fine di assicurare a sé ed agli altri il
profitto del reato di cui al capo che precede, compiva
atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare
la morte di Annibaldi Luigi e di Papacchioli Arnaldo
indirizzando nei loro confronti numerosi colpi di arma
da fuoco, non verificandosi l'evento per cause indipen-
denti dalla loro volontà.

Fatto commesso in Genova l'8.10.1975.

m) - del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 624, 625 nr. 2, 5, 7
61 nr. 2 C.P., perché in concorso con altre tre persone
non identificate, al fine di commettere il reato di cui
al capo g), si impossessavano di una moto guzzi targa-
ta GE-127201 e di una moto gilera targata GE-123493,
sottraendole ai legittimi proprietari che le avevano
parcheeggiate nella pubblica via, e come tali, esposte
per consuetudine alla pubblica fede, commettendo il
fatto con violenza sulle cose.

Fatto commesso in Genova il 7 e l'8 ottobre 1975

n) - del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 624, 625, nr. 5, 7
61 nr. 2 C.P. perché, in concorso con altre tre persone
non identificate, al fine di assicurare a sé ed agli
altri il profitto del reato di cui al capo g), si im-
possessavano di una autovettura Fiat-126 tg. GE-546223
sottraendola al legittimo proprietario che l'aveva
parcheeggiata nella pubblica via e, come tale, esposta
alla pubblica fede.

Fatto commesso in Genova l'8.10.1975.

- 4 -

Letti gli atti e le richieste del PM;

A seguito di rapporti della P.S. di Milano in data 20.10.75., della P.S. e dei C.C. di Genova in data 21.10.75., procedevasi contro Miagostovich Giovanni Battista per i reati in epigrafe. All'esito dell'istruttoria il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per tutti i reati ascrittigli. Le richieste sono fondate.

Vanno preliminarmente esaminati i fatti di cui al rapporto del 20.10.75. avvenuti in Milano. L'imputato, mentre era a bordo di una Fiat-128 familiare, veniva fermato dal vigile urbano Rignanese per aver effettuato una svolta a sinistra vietata.

Nell'elevare la contravvenzione il vigile riscontrava una irregolarità della patente intestata a tale Colombo Edoardo ed in possesso dell'imputato, chiamava pertanto la pattuglia composta dai vigili Gargiulo e Rosio ed invitava il fermato a seguirli sull'automezzo dei VV.UU. Nell'attraversare piazza Cavour, il giovane estraeva la rivoltella che teneva celata sotto la cintura dei pantaloni, la puntava alla nuca del Gargiulo, scendeva dall'auto che si allontanava con una valigetta 24 ore, giunto ad una distanza di circa 15-20 metri esplodeva alcuni colpi, uno dei quali colpiva la portiera dell'automezzo dei vigili nella parte inferiore. I vigili Gargiulo e Rosio, scesi dall'auto, si ponevano all'inseguimento dell'imputato che si rifugiò nei giardini pubblici di viale Manin. C'era uno scambio di colpi di arma da fuoco nel corso del quale il Miagostovich veniva colpito di striscio al fianco destro e si arrendeva.

Dagli accertamenti svolti si appurava che l'auto su cui era il Miagostovich era rubata, che le targhe apposte erano falsificate e che la patente intestata a Colombo Edoardo in suo possesso faceva parte di un lotto di moduli rubati in bianco a Cremona. Indosso al Miagostovich venivano rinvenuti una pistola Beretta cal.7,65 con matricola punzonata con relativo caricatore con 6 cartucce inesplose, un secondo caricatore con 7 cartucce, nove chiavi, un paio di occhiali con montatura in metallo grigio. Nella valigetta 24 ore vi erano ritagli e manoscritti con firma dell'On. Zamberletti, un volantino datato Genova Ottobre 75.

- 5 -

il quale le B.R. rivendicavano la rapina all'agenzia della Cassa di Risparmio presso l'ospedale S. Martino di Genova dell'8.10.75., documentazione delle B.R., il numero 1 del giornale "Lotta Armata per il Comunismo" giornale delle B.R., quaderni di appunti con gli indirizzi delle sedi del M.S.I. e del CISNAL, un opuscolo di istruzioni per l'uso e l'approntamento di ordigni incendiari ed esplosivi, fogli dattiloscritti riguardanti un'inchiesta sull'agenzia Cavallo e i collaboratori della stessa, fogli di appunti sulla organizzazione Comunione e Liberazione, una piantina dettagliata degli uffici OCI di via Donizetti, 45 (preludente eventualmente ad un'irruzione da effettuare), due schede intestate "Iniziativa democratica" e risultate asportate dall'ufficio dell'avv Massimo De Carolis in occasione dell'irruzione del 15.5.76., documenti asportati nel corso dell'irruzione nella sede del PSDI di via Dogana del 18 aprile 75, una trascrizione di tutti i nomi e indirizzi prelevati dalle agende asportate all'avv. De Carolis nel corso della suindicata irruzione, schedature di personaggi e dati costituente quell'accurato lavoro di raccolta di dati abituale nella metodologia di lavoro delle B.R.

Interrogato dal magistrato il Miagostovich, che alla P.G. aveva riferito di chiamarsi Colombo ^{Eduardo}, declinava le sue generalità, precisava di essersi interessato negli anni 70-71 all'attività del Collettivo Politico Metropolitan che faceva capo al Curcio e alla Cagol, di aver completato il suo processo di maturazione politica del 1975 e di aver lasciato il lavoro nel settembre dello stesso anno. Ammetteva il possesso del documento falso e dell'auto rubata, e forniva la sua versione sul conflitto a fuoco con i vigili.

-----!-----!-----!-----!

Ciò premesso, vanno ora esaminate le singole imputazioni contestate al Miagostovich.

Nulla questione per i reati sub b) c) e d), atteso il suo arresto in flagranza e la sua confessione.

In ordine al reato di tentato omicidio sub a), l'imputato ha negato l'addebito assumendo di essersi limitato ad esplodere solo due colpi, uno a scopo intimidatorio in aria e l'altro verso le ruote della vettura dei vigili. Le sue affermazioni appaiono in netto contrasto con quanto dichiarato dal vigile Rosio ("L'uomo esplose un caricatore in-

tero di cartucce nei nostri confronti.... i colpi successivi a quello sull'auto furono esplosi dal Miagostovich ad una distanza di circa 15-20 metri...Notai che il braccio dello stesso al momento delle esplosioni era perpendicolare ad altezza d'uomo...lo stesso sparò proprio nella nostra direzione"), dai vigili Rignanese e Gargiulo che parlano di numerosi colpi esplosi dall'imputato nella direzione dei vigili e ad altezza d'uomo. Le dichiarazioni dei vigili sono confermate dal teste Isabella, il quale ha dichiarato che vide il fuggitivo in viale Manin esplodere alcuni colpi di pistola all'indirizzo degli inseguitori e poi, una volta nei giardini pubblici, altri due o tre colpi al loro indirizzo "tenendo il braccio teso in direzione dei vigili; escludo che abbia rivolto il braccio verso l'alto. Li esplose ad altezza d'uomo e in direzione dei vigili che correva".

Va poi posta in rilievo la dichiarazione del teste Memeo, guardiano dello zoo comunale il quale ha riferito che vide il giovane, prima di arrendersi, con la destra buttare a terra un'arma e con la sinistra fare un movimento rotatorio come a voler lanciare un oggetto, ma di non aver visto dalla sua posizione alcun oggetto in volo. Appare pertanto molto probabile che il Miagostovich in quella occasione si sia disfatto del caricatore esaurito lanciandolo nel fogliame, atteso che secondo le susposte testimonianze i colpi sparati sarebbero stati più di due. Va tra l'altro evidenziato che nell'arma sequestrata all'imputato era inserito un caricatore con 6 cartucce inesplose (i caricatori contengono 7 cartucce).

La perizia balistica non ha fornito alcun elemento utile in ordine al numero dei colpi esplosi dall'imputato in quanto nessuno dei bossoli rinvenuti è risultato esploso dall'arma del Miagostovich; ciò si spiega facilmente con la difficoltà di rintracciare i vari bossoli in un'area di spazio estesissima e in mezzo alla vegetazione dei giardini di Porta Venezia.

Il consulente d'ufficio ha potuto solo escludere che in base alla traiettoria di striscio del proiettile che deformò la fiancata dell'auto dei VV.UU. questo non avrebbe potuto forare la lamiera ed attingere i vigili nell'abitacolo.

Ciò premesso, attese le risultanze testimoniali sul numero dei colpi, sul fatto che furono esplosi a breve distanza nella direzione dei vigili, con braccio perpendicolare e ad altezza d'uomo, appare legittimo il giudizio nei confronti del Miagostovich per il reato di tentato omici-

dio sub a).

-----|-----|-----|-----|

115

Quanto ai reati sub e) ed f) va preliminarmente osservato che le B.R. rappresentano una banda armata che il nostro ordinamento vieta e punisce e contro cui vanno salvaguardati gli ordinamenti democratici e costituzionali della Repubblica Italiana.

Banda armata, secondo l'ordinamento più diffuso, è un gruppo di persone che dispongono di armi, organizzate in modo idoneo per un'azione comune, presente o futura sotto il comando di uno o più capi. Nelle B.R. ricorrono tutti questi requisiti: la pluralità di soggetti, un'organizzazione idonea per un'azione comune, l'elemento associativo, il possesso delle armi nei depositi e da parte degli associati, il fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 C.P. e precisamente quello dell'art. 270 C.P.

I caratteri strutturali delle B.R. sono stati del resto già esaurientemente esposti in altra istruttoria di questo G.I. (proc. 799/76).

Piuttosto in questa sede, considerato che le imputazioni ex 306 ed ex 270 C.P. sono state contestate separatamente (appunto ai capi e) ed f), va rilevato che l'esame logico della struttura dei delitti di banda armata e di associazione sovversiva lascia fondatamente escludere il concorso delle due norme, ritenendosi l'assorbimento del delitto di associazione sovversiva in quello di banda armata.

Se infatti l'associazione sovversiva si costituisce e si organizza come banda armata, ne discende che questa non può essere considerata uno strumento per la realizzazione dell'associazione sovversiva. Essendo l'associazione sovversiva costituita come banda armata, l'ipotesi criminosa dell'art. 306 C.P. assorbe l'altra, considerato anche che la banda armata è punita più gravemente dell'associazione sovversiva.

Ciò premesso, ritiene questo G.I. che non sussistono dubbi sulla appartenenza del Miagostovich alle B.R. Si considerino al riguardo la suindicata documentazione trovata in possesso del Miagostovich chiaramente attribuita alle B.R. e il possesso di documenti sottratti dallo studio dell'avv De Carolis e dalla sede del PSDI nelle irruzioni avvenute rispettivamente il 15.5.75. e il 18.4.75.; si tenga poi presente la circostanza che numerosi appunti sono di pugno dell'imputato, come si evince facilmente confrontando le scritture sul modulo della bibliote-

ca comunale di Milano compilato dall'imputato (col nome di ~~Edoardo~~ Edoardo Colombo) con l'elenco dei comitati sanitari di Milano e con gli appunti della rubrica sequestrata (vedonsi le scritte dell'imputato "De Carolis elaborare materiale ed ordinarlo in schede di archivio. Dossier Zamberletti; importante é capire cosa sono le brigate del popolo". Del resto lo stesso imputato nell'interrogatorio non ha escluso che essi siano di suo pugno.

Vanno poi evidenziati i contatti col Curcio, al quale dopo il suo arresto il Miagostovich spedisce una relazione sulle circostanze del suo arresto; il documento scritto in prima persona, compilato materialmente dallo Zuffada, é stato evidentemente dettato dall'imputato che nei primi giorni dopo l'arresto era impossibilitato a scrivere perché privo della lente a contatto con gradi 17 all'occhio destro (relazione trovata in possesso del Curcio all'atto del suo arresto in via Maderno del 18.1.76. v. fotocopia del documento nel Vol. I°).

Alla stregua delle suesposte circostanze e considerazioni si impone il giudizio nei confronti del Miagostovich anche per i reati sub e) ed f), unificati nell'unica imputazione di cui all'art. 306 cpv in relazione all'art. 270, per i motivi suesposti.

Nessun serio indizio é emerso nei confronti di Toraldo Sebastiano nel corso delle indagini volte ad identificare l'autore della piantina sugli uffici OCI (Organizzazione Cittadini Indipendenti), per cui nei confronti dello stesso non veniva promossa azione penale da parte del PM (v. Vol. II°).

-----!-----!-----!-----!

In ordine poi alle imputazioni sub g) h) i) l) m) ed n) contestati col mandato di cattura, ^{sub g)} va rilevato che esse nascono dall'episodio della rapina all'agenzia della Cassa di Risparmio presso l'Ospedale S. Martino di Genova dell'8.10.75. nel corso della quale furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco nei confronti di Anniboldi Luigi e Pappachioli Arnaldo.

In tale occasione appunto due giovani non travisati, uno dei quali armati di pistole, entravano nell'agenzia della banca, dichiaravano di appartenere alle Brigate Rosse, e si facevano consegnare sotto la minaccia dell'arma le cassette contenenti le buste paga dei sanitari per un importo di £.113 milioni circa.

Messe le cassette in un sacco i due si ~~diracevano verso l'esterno~~

verso un corridoio ove era un terzo complice armato che fungeva da palo, il quale esplodeva un colpo di pistola verso la guardia giurata Annibaldi che stava per afferrarlo alle spalle; il proiettile si conficcava nella parete proprio nella direzione dell'Annibaldi (v. le dichiarazioni dello stesso e i rilievi della P.G. sulla parete). Portatisi all'esterno dell'edificio i tre rapinatori raggiungevano a piedi la strada adiacente l'ospedale ove si trovavano due moto, risultate rubate (quelle del capo d'imputazione sub M) vigilate da un quarto complice. Una delle moto non partiva ed allora i quattro la abbandonavano dirigendosi di corsa verso la salita superiore della Noce mentre uno di essi reggeva il 2° motociclo per il manubrio.

A questo punto l'appuntato Papacchioli intimava l'alt ai quattro, al che uno dei rapinatori gli esplodeva contro dei colpi di arma da fuoco; il militare gettatosi a terra, rispondeva al fuoco colpendo il giovane che reggeva il motomezzo per il manubrio, il quale cadeva a terra trascinandosi un compagno. Anche la seconda moto veniva abbandonata ed i rapinatori proseguivano la fuga a piedi voltandosi ogni tanto per sparare verso l'appuntato; il rapinatore colpito intanto presentava il collo e la camicia sporchi di sangue. Superato di 50 metri il sottopassaggio esistente nella Salita Superiore della Noce, salivano sull'auto Fiat-126 tg. GE-564223, lasciata in sosta dalla proprietaria De Lucchi Gabriella con le chiavi inserite nel quadro e si allontanavano.

—————!—————!—————!—————/

Questa la descrizione dei fatti in base alle numerose deposizioni testimoniali ed ai rilievi tecnici della Polizia. Per quanto concerne la qualificazione giuridica degli stessi, nulla quaestio in ordine al fatto che ai quattro rapinatori vadano contestati i reati di rapina pluriaggravata sub(G) detenzione e porto d'armi e munizioni (sub H ed I) e il furto delle due moto e della Fiat-126 (sub M ed N).

Ritiene poi questo G.I. che nei fatti si sia concretizzato anche il reato di tentato omicidio nei confronti dell'Annibaldi nel corridoio della banca e nei confronti del Papacchioli all'esterno.

Per quanto concerne il primo si considerino le sue dichiarazioni alla P.G. ("sono riuscito a sfiorare alle spalle un giovane il quale si é girato ed ha lasciato partire un colpo al mio indirizzo") ed al G.I. ("sparò un colpo nella mia direzione.....credo che il colpo sia passato a breve distanza dalla mia sinistra in quanto sulla parete, proprio nella direzione in cui

ero io, vi e un foro prodotto dal proiettile"). Le dichiarazioni dell'Annibaldi sono confermate dai rilievi tecnici che hanno accertato come il proiettile si conficcò nella parete del corridoio a 3mt. di altezza dal pavimento (evidentemente il proiettile aveva una direzione dal basso verso l'alto).

In ordine ai colpi esplosi dai rapinatori nei confronti del Papacchioli nella stradale circostanziate dichiarazioni dallo stesso rese alla P.G. e al G.I. ("essi spararono più volte, voltandosi, a braccio teso e puntando le armi proprio contro di me per colpirmi, non solo per intimidirmi") legittimano l'imputazione di tantato omicidio anche ai danni del Papacchioli oltre che dell'Annibaldi (v. capo sub L).

-----!-----!-----!-----!

Qualificati giuridicamente i fatti dell'8.10.75. di Genova, va rilevato che il P.M. ha richiesto il rinvio a giudizio del Miagostovich anche per l'episodio di Genova a titolo di concorso morale e partecipazione materiale.

Le risultanze istruttorie, ad avviso del G.I., legittimano il giudizio nei confronti dell'imputato.

Va preliminarmente posto in risalto l'appartenenza dell'imputato alle B.R., all'associazione sovversiva cioè che ideò e realizzò la rapina di Genova. Va poi evidenziato che egli al momento dell'arresto aveva con sé, tra gli altri documenti, il volantino delle B.R. che rivendicava l'episodio.

Questo G.I., accogliendo le richieste della difesa, non ha ritenuto di procedere alle ricognizioni personali dell'imputato da parte dei testi oculari della rapina in quanto gli stessi hanno quasi tutti fornito descrizioni confuse e generiche dei rapinatori, aggiungendo di averli visti per pochi attimi e di aver visto la foto del Miagostovich sui giornali e alla televisione pochi giorni prima. Alcuni testi in verità hanno fornito una descrizione meno generica dei rapinatori all'interno della banca, ma nessuno ha saputo descrivere con sufficiente precisione gli altri due che in punti diversi fungevano da palo, uno dei quali aveva caratteristiche fisiche analoghe a quelle del Miagostovich (altezza 1,65 circa, corporatura robusta). Con tali premesse le eventuali risultanze delle ricognizioni non avrebbero potuto essere probanti.

Ciò premesso, va tuttavia aggiunto che vi sono elementi più validi che legittimano il giudizio nei confronti dell'imputato.

Va rilevato infatti che uno dei due rapinatori nella fuga perse un paio di

occhiali (con correzione all'occhio sinistro + 2 di ipermetropia con lente selettiva di colore verde al 50% e con lente neutra sempre colorata all'occhio destro) perfettamente identici per tipo di correzione e gradazione ad uno di quelli rinvenuti in possesso dell'imputato all'atto del suo arresto in Milano (le altre due presentano sempre all'occhio sinistro + 1,50 e + 3 di ipermetropia). Il Miagostovich ha precisato nell'interrogatorio del 20.12.75. che la lente destra degli occhiali da lui abitualmente portati è Neutra, in quanto all'occhio destro, per effetto di una operazione subita, egli porta una lente a contatto con gradi -17 e che per effetto sempre dell'operazione subita, il tessuto cicatriziale ha elevato leggermente la pupilla: ~~per cui~~ la lente corneale non copre totalmente la pupilla stessa ed egli ha quindi bisogno di lenti colorate quando c'è molta luce; ha poi aggiunto che gli occhiali con +3 di ipermetropia all'occhio sinistro gli occorrono unicamente per leggere da vicino; degli altri due uno ha + 1,50 e l'altro +2 di ipermetropia in quanto acquistati in tempi diversi.

Considerate tali circostanze, appare piuttosto improbabile che nell'ambito delle B.R. vi possa essere un secondo brigatista con difetti visivi così peculiari (lente sinistra +2 di ipermetropia, lente destra neutra) come quelle del Miagostovich, che quando vi era molta luce aveva necessità di portare occhiali colorati proprio come quelli perduti dal rapinatore (di questi ultimi, nonostante gli scrupolosi accertamenti della P.G. in Lombardia ed in Liguria non si è potuto individuarne l'acquirente ed il negozio ove furono acquistati).

La circostanza che gli occhiali sono stati fabbricati negli anni 1964 e successivi non esclude che siano stati acquistati successivamente o che comunque i cristalli siano stati sostituiti in epoca successiva all'acquisto. Va poi rilevato che gli stessi furono rinvenuti, contrariamente a quanto assume la difesa, vicino alle due moto rubate abbandonate dai brigatisti per cui certamente furono perduti da uno dei rapinatori (le osservazioni al riguardo della difesa non appaiono probanti). Che i testi non abbiano saputo dare una descrizione precisa del terzo e del quarto rapinatore, senza saper precisare se essi avessero o meno gli occhiali, si spiega col fatto che i due che fungevano da palo non richiamarono l'attenzione degli stessi se non nel momento in cui erano di spalle e si stavano dando alla fuga. D'altronde, come sopra rilevato, le caratteristiche fisiche specie del quarto rapinatore che era presso la moto (altezza mt. 1,65 e corporatura robusta) appaiono analoghe a quelle dell'imputato.

Rilevato poi che negli intersizi degli occhiali perduti dal rapinatore erano rimaste attaccate delle sopracciglia e preso atto che dalle formazioni pilifere é possibile risalire al gruppo sanguigno della persona cui appartengono (quando l'accertamento medico legale venga fatto a non molta distanza dal fatto), questo G.I. disponeva accertamenti d'ufficio sulle stesse; questi avrebbero potuto escludere che le sopracciglia appartenessero al Miagostovich o avrebbero potuto aumentare le probabilità che il rapinatore di Genova fosse l'imputato ove avessero rilevato nelle stesse presenzadi antigene "A", cioè del gruppo sanguigno del Miagostovich; ciò senza considerare la possibilità, sia pur remota, di individuare il sottogruppo sanguigno, possibilità che avrebbe dato ben altra consistenza probatoria all'accertamento medico-legale in senso positivo o negativo. Il perito d'ufficio comunque concludeva in questo modo: "E' da ritenersi probabile che nelle formazioni pilifere in giudiziale sequestro vi sia presenza di antigene "A", vale a dire che le stesse formazioni pilifere derivino da soggetto di gruppo sanguigno A, compatibile con le caratteristiche gruppo specifiche del Miagostovich".

Da quanto sopra si deduce che evidentemente il rapinatore di Genova che perse gli occhiali apparteneva al gruppo sanguigno "A" come il Miagostovich (gruppo peraltro cui appartiene circa il 32% degli italiani, secondo quanto si legge nella Enciclopedia Medica italiana Sansone Editore 1956 Firenze).

Importante é poi porre in rilievo come i brigatisti rapinatori avessero molto probabilmente un complice nell'ospedale S. Martino stesso. Ciò si deduce dal fatto che nel volantino che rivendicò la rapina, le B.R. parlano di esproprio di 118 milioni; evidentemente il volantino fu preparato prima della rapina stessa, sulla base di una distinta inviata precedentemente all'ospedale dal centro meccanografico riportante erroneamente la somma di 118 milioni; il complice indicò evidentemente l'ammontare degli stipendi dei medici sulla base della distinta del centro meccanografico, ~~inviata proprio alla vigilia della rapina, aveva modificato in lire 113.264.000 il totale degli stipendi, somma poi effettivamente asportata).~~

Vanno poi messi in luce gli stretti contatti esistenti tra il Miagostovich ed il Curcio; ne é prova il fatto che al momento dell'arresto del Curcio in via Maderno del 18.1.76., questi aveva in tasca una relazione dell'imputato sulle circostanze del suo arresto; Ebbene proprio a Milano in via Maderno sono evidentemente finiti i 113 milioni della rapina di Genova, visto che nella rudimentale contabilità in codice rinvenuta nella base predetta vi é un'annotazione in entrata in data 1.11. di 113 milioni

con varie annotazioni successive in uscita di somme minori (sempre in codice v.all. vol.1°).

Sintomatiche appaiono poi la circostanza che l'imputato ha risieduto a Genova fino al '69, che prima di darsi alla clandestinità lavorava come infermiere in un ospedale milanese, nonché il rinvenimento nella sua auto di un fazzoletto sporco di sangue (ed uno dei rapinatori, forse non quello che perse gli occhiali, si allontanò perdendo sangue; il Miagostovich ~~che~~ ha giustificato la presenza del fazzoletto nella sua auto in quanto si sarebbe farito precedentemente affettando una cipolla).

L'alibi fornito dall'imputato nell'interrogatorio dell'8.6.76. (assume di essere stato al P.R.A. di Milano il giorno della rapina di Genova, ove chiese un accertamento sotto il nome di Vaghi o di Colombo) non ha trovato conferma dall'esame del registro in cui sono state annotate le richieste di quel giorno (registro sequestrato ed allegato agli atti). Va al riguardo tuttavia precisato che, ove anche nei registri tali nomi fasulli fossero stati annotati, sarebbe sempre mancata la certezza che il personaggio recatosi al P.R.A. fosse stato l'imputato e non per esempio un altro appartenente alle B.R.

Alla stregua delle suesposte risultanze e considerazioni (appartenenza alle B.R. dell'imputato, possesso del volantino delle B.R. che rivendica la rapina, perdita da parte del rapinatore in fuga di occhiali perfettamente identici per tipo di cornice e gradazione a quelli dell'imputato, identità del gruppo sanguigno tra il predetto rapinatore ed il Miagostovich, contatti tra l'imputato con la base delle B.R. di via Maderno ove finirono i 113 milioni della rapina, conoscenza della città di Genova per avervi risieduto, professione di infermiere da lui esercitata prima della clandestinità), appare legittimo il giudizio nei confronti del Miagostovich per tutti i reati a lui ascritti.

P. Q. M.

Sulle conformi richieste del PM;

Visto l'art.374 cpp;

1°)-Dichiara chiusa la formale istruzione;

2°)-Ordina il rinvio alla Corte d'Assise di Milano di Miagostovich Giovanni Battista perché, nell'attuale stato di detenzione, risponda di tutti i reati a lui ascritti, unificati i reati sub E ed F nel reato "di cui agli artt.306c in relazione all'art.270 C.P. per aver partecipato alla banda armata denominata Brigate Rosse diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato".

Milano 12-1-77

IL C.

(M. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Antonio Lombardi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:
MIAGOSTOVICH G.B.

Sentenza di 1° grado

10.4.78

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° Dott. Gennaro Di Miscio..... Presidente
- 2° " Giacomo Daffinà..... Giudice
- 3° Sig. Bortani Luigi..... Giudice popolare
- 4° " Cazzaniga Rosa..... »
- 5° " Carati Attilia..... »
- 6° " Colombo Luigi..... »
- 7° " Proderio Giuseppina..... »
- 8° " Cavaliere Francesco..... »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: MIAGOSTOVICH GIOVAN BATTISTA - nato a Venezia il 7/12/52 - residente in Milano via Mogadiscio n. 2 - arrestato il 20/X/75 - scarcerato all'udienza del 10/3/78 -

- DETENUTO - PRESENTE -

I M P U T A T O

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 337, 56, 575, e 61 n. 10 C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per opporsi ai vigili urbani Kosio Enrico, Gargiulo Vincenzo e Rigeneresa Francesco che lo stavano accompagnando, con la loro vettura, al loro Comando per accertamenti a seguito alla di lui esibizione di una patente di guida falsa, intestata a

Archivio

N. 20/78 della Sentenza

N. 3/77 Dec. Est.

N. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

10-3-78

CAUSA

a carico di:

Miagostovich Giovan Battista

Spediti estratti esecutivi a

il 197

Redatte scheda

il 197

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

N. 10/78

N. 27/78

Dritto copia

una copia

una copia

una copia

1232
 2360
 240
 2320

27 APR 1978

Colombo Eduardo, dapprima estraeva una pistola cal. 7,65 che aveva indosso e con la minaccia di essa ingiungeva ai vigili di fermare l'auto e di farlo scendere; quindi allontanandosi e poi, inseguito dai vigili stessi, esplodeva contro di loro nove colpi con la sua pistola, compiendo anche così atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte dei predetti, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà.
In Milano il 20/10/75 -

- b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 697 e 699 C.P. ed artt. 10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n.497, artt. 11 e 23 legge 18/4/75 n. 110 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva e portava fuori dalla propria abitazione una pistola cal. 7,65 con tre caricatori completi di munizioni e per aver detenuto e portato detta arma con la matricola punzonata. (così completato in dibattimento) -
- c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648, 477, 482, 495 C.P. perchè, in esecuzione di un medesimo criminoso, formava una patente di guida falsa a nome Colombo Eduardo e con la sua effigie, dopo aver ricevuto il modulo del documento, che proveniva dal furto commesso in Cremona, e quindi ne faceva uso esibendola ai vigili indicati al capo a), che gli contestavano una contravvenzione stradale. - In Milano fino al 20/10/1975 -
- d) del delitto p. e p. dall'art.648 C.P. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, riceveva da persona rimasta sconosciuta l'autovettura Fiat 128 targ. MI-269036, proveniente dal furto commesso in danno della "Soc. Italunione".
In Milano accertato il 20/10/75.-
- e) del reato di cui agli artt.306 cpv. in relazione all'art.270 C.P. per avere partecipato alla banda armata denominata Brigate Rosse diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.
- g) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° comma e 2° cpv. C.P. perchè, in concorso con altre tre persone non identificate, per procurare a sé ed agli altri un ingiusto profitto, si introduceva nell'agenzia della Cassa di Risparmio sita presso l'Ospedale di S. Martino e con la minaccia di una arma si impossessava della somma di £. 113.264.000, contenuta nelle buste paga dei sanitari del predetto Ospedale.
Fatto commesso in Genova l'8/10/1975.-
- h) del reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv. C.P. art.14 Legge 14/10/1974 n.497 in riferimento agli artt. 10 e 12 1° e 2° comma, legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso con altre tre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo g), deteneva illegalmente un'arma comune da sparo cal. 7,65, portava illegalmente in luogo aperto al pubblico e in luogo pubblico un'arma comune da sparo cal. 7,65.
In Genova sino all'ottobre 1975 -
- i) del reato p. e p. dagli artt.110, 697 C.P., 14 Legge 14/10/74 n.497 perchè deteneva illegalmente le munizioni relative alla arma di cui al capo che precede.
In Genova l'8/10/1975.-

3

- l) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 576, n. 1 C.P. perchè in concorso con altre tre persone non identificate, al fine di assicurare a sè ed agli altri il profitto del reato di cui al capo che precede, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Annibaldi Luigi e Papacchioli Arnaldo indirizzando nei loro confronti numerosi colpi di arma da fuoco, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà.-
Fatto commesso in Genova l'8/10/75.-
- m) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n.2, 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso con altre tre persone non identificate al fine di commettere il reato di cui al capo g), si impossessavano di una moto Guzzi targata GE-127201 di proprietà di Macchi Giancarlo e di una moto Gilera targata GE+ 123493 di proprietà di ROGGERO Cinzia, sottraendole ai legittimi proprietari che le avevano parcheggiate nella pubblica via, e come tali, esposte per consuetudine alla pubblica fede, commettendo il fatto con violenza sulle cose.
Fatto commesso in Genova il 7 e l'8 ottobre 1975-
- n) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n.2, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso con altre tre persone non identificate, al fine di assicurare a sè e ad agli altri il profitto del reato di cui al capo g), si impossessavano di una autovettura Fiat 126 tg. GE-546223 di proprietà di De Lucchi Graziella, sottraendola al legittimo proprietario che l'aveva parcheggiata nella pubblica via e come tale, esposta alla pubblica fede.
Fatto commesso in Genova l'8/10/75.

I capi A) C) B) M) ed N) sono stati precisati rispetto al decreto di citazione, come sopra, in dibattimento.

osservato in fatto:

tale Miagostovich Giovanni Battista, fermato da un M. P. che usava dopo che, il 20 ottobre 1975, alla guida di una autovettura 126 familiare, nella via Palestrina di M. Pano, aveva eseguito una svolta a sinistra, non ottanzando al divieto esistente in loco, e dopo che, esplicitamente invitato, era salito a bordo del veicolo macchinista di una famiglia

h

della V. P. Roma urbana, intestata, come fatto noto, nella sede
 Compagnie, ad accertamenti in ordine alla patente, non af-
 farsa regolare, estratta dai cartoni, ed fornito di pas-
 sa Cassini, una rivoltella, intimata agli occupanti dello
 autoveicolo di non muoversi e di restituire gli documenti
 di circolazione e, presi la valigetta, che aveva portato con
 sé della propria autoveicolo ^{ed in} al momento in cui era
 stato fermato, e l'impermeabile, sia allontanava per
 via Marina in direzione dei bastioni di Porta Venezia,
 dalla distanza di quindici o venti metri, poi, quando un
 colpo verso l'automobile e, quindi, seguito ed inseguito
 a piedi da due altre Vigili e dal Teso con la macchina
 sia, instaurava un conflitto a fuoco con gli stessi, con-
 cernosi, dopo varie evoluzioni, nel recinto del Museo Zo-
 dove, all'altezza delle gabbie delle giraffe, egli, raggiunto
 al gluteo destro da un proiettile, si arrendeva.
 Gli agenti della Volante Duomo 2, accorsi sul posto, accer-
 tavano, unitamente ai Vigili urbani, che il Magnifico
 aveva esibito una patente falsa, intestata a Colombo
 Edmunds - l'identificazione dell'arrestato avveniva negli
 uffici della Questura di Milano - il cui modulo faceva parte
 di un lotto esibito a Genova; che l'autore era Fratze
 familiare era di proprietà della S. P. A. Italiani - Tra-
 sporti Internazionali e di cui era a Napoli Funzionaria
 alla quale era stata fornita una somma di 500.000 lire

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D

ma; che le Tempie installate appartenessero ad altra Riserva
e, precisamente, alla Fiat 500 di proprietà di Menacolo
Pano.

Gli inquirenti attendevano alla perquisizione personale del
Mignottoli, che portava al sequestro della pistola (con la
quale aveva, in un primo tempo, minacciato e successivamente,
e il suo numerosi colpi all'indirizzo dei Vigili), ma
dita di caricatore inesperto e di altro caricatore con
cartucce, e di varie altre cose di minore importanza; di
nessa valigia del tipo "Euros", contenente, tra l'altro, alcune
cose interessanti, le cui potenzialmente significative della
attività di un'azione politica, nella quale era impegnato il Mignottoli;
secondo alla perquisizione domiciliare in un altro di
quest'ultimo, a seguito della quale erano emerse alcune
lettere di un'agenzia, che, in unione ad altro, trovata nel
dono della persona dell'arrestato, offrivano l'occasione per
darsi a vario viaggio.

La descrizione degli avvenimenti, i risultati delle operazioni
di polizia e gli atti assunti erano riassunti e ripetuti
severamente, e messi alla locale Procura della Repubblica
con rapporto stilato a cura del Nucleo Regionale per l'ordine
e contro il Terrorismo.

Miglioristieli Quodanni Battista, denunciato in tutto il
resto con rapporto dello stesso Ufficio in data 11/11/1975
il delitto di Tentato Omicidio continuato in un'azione di

6

Negli urbani Porto Enrico, Rangulo Vincenzo e Pignone
 Feanuso e fu albi > cati, era, albrui, rudiato di fa:
 be espasione ad una capua evulsumato, adov 8.10.1975,
 nei locali dell'agenzia della Cassa N. Riferimo, ubica
 al primo piano de l'edifio dell' Ospedale civile S. Marz +
 bus di Genova, da due fionni armati che, penetrati D
 nella banca ed impresserati di tre cassette metalliche, nelle -
 quali erano riposte le buste - paga dei Santani del nosoco B
 uris, fu l'importo di L. 113.000.000, erano usati dall'inc C
 mobile, rimuovon' ad un terzo complice, che ne aveva lo Z
 finto la fuga, sparando contro una guardia quirota D
 che li aveva intercettati, ed ad un quarto complice, mes. F
 so a guardia di due moto, e che, peraltro, i malviventi M
 non erano riusciti ad utilizzare; in quella circostanza, O
 un Carabinieri, in servizio al vicino Comando di Legione,
 aveva, rannamente esplosi alcuni colpi di arma di fuoco Z
 contro i quattro, che avevano risposto, senza tuttavia
 colpilo, allontanandosi, in parte, a bordo di un'autovet. F
 tura parzialmente nella vicinanza, e di cui si erano mi- D
 formati, ed, in parte, a piedi. Z
 Ciò che aveva meno gli indipienti della parte del Min. O
 gioriori, era raffermato dalla dichiarazione di appar-
 tenenza di i rapinatori alle "brigate rosse", ^{fatta} ~~il~~ ~~caso~~ ~~al~~ ~~mo~~,
 mentre iniziale dell'azione criminosa; da un paio di decina-
 li, con caratteristiche identiche o simili a quelle del

7

Visti del proclama, ritrovati presso le uote, di foci abbandonate ferocemente
 miserabili, dai rapinatori; dalla precosa sua dimora nella città
 di Genova; dall'attività di informazione, esplicita e implicita; dal
 riferimento ad un fascicolo con tracce ematiche (ritrovato a
 Milano il 30/10/75 nell'autorizzazio giustiziale dal M. g. storici),
 collegato alla probabilità che uno dei rapinatori fosse stato
 ferito; dal lavoro, da parte del M. g. storici, di volontari della
 "brigata rossa", concernenti la rapina genovese, che esse ritene-
 vano.

Avviata l'istruttoria con rito sommario, l'imputato Valera
 sentito in sede di interrogatorio: ammetteva di avere fornito
 false generalità ai V. g. di avere portato con sé una pistola
 falsa, di avere ottenuto la pistola; negava di avere tenuto
 di uccidere i V. g., ritenendo d'aver voluto unicamente
 ottenere la libertà e di avere inteso tenere lontani gli
 inseguitori, che lo tallonavano; negava che la religia
 sequitata gli appartenesse e negava, inoltre, la provenienza
 (requis: la consapevolezza della) furtiva della macchina;
 a seguito di contestazioni cronologiche, non respingeva l'imputa-
 zione, nella stessa religia, fornendo contenuti anche suoi man-
 scritti; dava le sue opinioni intorno alle idee politiche che col-
 tivava ed ai suoi trascorsi in tale campo; manteneva il
 silenzio sull'operazione che avrebbe dovuto compiere a Milano
 e sull'affidamento della pistola e della macchina; negava,
 infine, la sua partecipazione alla rapina di Genova.

8

Il procedimento fu i fatti occorsi a Milano, che si arricchiva, tra l'altro, del fascicolo di un'inchiesta, eseguita dal Ga. Benetto di Polizia Scientifica - continuava con il rito formale e il Magistrato provvedeva ai necessari provvedimenti istruttori, previa emissione di mandati di cattura nei confronti dell'imputato.

Gli atti, afferenti al delitto di rapina, erano rivolti dalla Procura della Repubblica di Genova a quella di Milano che, a sua volta, in quanto procedimento, richiedeva la formale istruzione. Era questo, a carico del M. Agostorichi, altro mandato di cattura (tardivamente impugnato) e il Giudice Istruttore annunciava ulteriore interrogatorio dell'imputato.

Era disposta ed espletata per via medico-legale sulle caratteristiche specifiche di gruppo di formazioni fibrille, tratte dalle parti evidenti, dopo l'operazione, accanto alle note, onde stabilire la compatibilità dell'accusato gruppo sanguigno con quello dell'imputato; era anche disposta ed espletata per via balistica sull'arma del M. Agostorichi, allo scopo di accertare se questo botolo di cartucce calibro 7.65, reperiti dagli Organi di Polizia dopo la sparatoria, succeduta alla rapina di Genova, fossero stati espulsi dalle Beretta 7.65 del prelevato, la traiettoria del proiettile che aveva provocato la scalfittura nella coracchia del Vigliani, fatti di Milano, la distanza e l'angolazione da cui era stato espulso il colpo, la sua potenziale letalità.

T R I B U N A L E D I M I L A N O

9

Il M. Agostorich era, quindi, citato al giudizio della Corte di
Assise di Milano sotto l'epigrafe imputativa:
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la Corte
di Milano sollevava conflitti di competenza con la Corte
d'Assise di Torino, in base a precedenti pronunce della Corte
di Cassazione, che avevano attribuito, al Giudice torinese,
la cognizione di quegli «testimoni» (art. 306 in relazione
all'art. 2° EP), avuti al M. Agostorich, e di cui era investito
l'Organo giudiziario denunciante, ed in cui ampliare
della ricerca dei «testimoni» e quelli «testimoni»
conosciuti presso la Corte di cui è designata -
Il conflitto era ritenuto e distribuito inammissibile
dalla Corte di Legittimità.

La Sezione istruttoria della locale Corte di Appello respinge
l'istanza di libertà provvisoria, proposta nell'interesse dello
imputato.

La fase dibattimentale aveva i suoi momenti culminanti,
nelle varie ordinanze a carattere istruttorio emanate; nella
distribuzione di perizie ottiche ed oculo-otiche sull'eventuale
natura ipocinetica delle lenti riscontrate a Genova con una delle
parecchie oculari del M. Agostorich (avute, evidentemente,
caratteristiche presuntivamente simili) e sulla funzio-
nabilità degli oculari in esame da parte di una stessa
persona, nonché sull'avvenuta ed osservata prescri-
zione delle lenti dell'oculare, dell'uso di lenti in esame.

10

Terminelle uguali a quelle degli occhiali referiti a Genova, nella produzione di numerosi documenti di parte; nella disposizione di perizia medico-legale sulle macchie di sangue che bordavano il passolo in questione.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, avuto luogo lo obsequio; le conclusioni della parte erano opportunamente verbalizzate:

Convenuto, la Corte offerta in diritto!

Magistrato Giovanni Battista è responsabile di tutti i reati ascritti ai capi B), C) D), E), F) della rubrica in termini in cui, a suo carico, furono elevate le imputazioni e sue rettifiche e le integrazioni apportate in dibattimento.

Secondando alla disamina di singoli fatti e delle cose rispondenti fatti specifici, non sembra, innanzitutto, lecito dubitare che egli abbia contravvenuto e alla disposizione di cui all'art. 697 et et alla disposizione successiva dell'art. 699.

Richiamata, opportunamente et ai fini di cui alla prima delle norme citate, un'accezione corretta di "stessa cosa", quale difinitività concreta dell'azione di cui il soggetto attivo del reato sia venuto in possesso a qualunque titolo - e ancorché Temporanea (accezione che esclude unicamente una tradito et un'ipotesi: reato talmente precario da escludere con un pensiero

11

istantaneo e cioè, come appare ovvio, meglio si otterrà
 ma concettualmente se collegata con l'istituto dell'afen-
 te, rilevabile dall'esame delle circostanze del caso); e
 rammentato, altresì, che il "fatto" di avere, ex art. 698
 et, è un reato di piena condotta, contraddistinto dal
 fatto che, nell'impugnamento del rito, è ivi una ri-
 trazione di pericolo, presunta dalla legge e derivante
 dall'abbandono dell'arma al suo impiego, e d'uso sottoli-
 mace, con piena aderenza alle circostanze del processo,
 che il processo, da parte del Magistrato (v. vol. I fol. 7 riteo)
 di una pistola Beretta col numero di materia da abbraso
 e corredata del caricatore e delle munizioni (vol. I,
 fol. 13), della quale l'imputato non ha voluto indicare
 la provenienza (cfr. il vol. I, fol. 83 e segg.), che egli, come
 ha dichiarato (cfr. l'ist. di), non lascio nel cassetto
 dell'autorevole, preferendo tenerla con sé, ed in ordine
 alla quale ben sapeva di non avere effettuato la denun-
 zia e di non essere provvisto della licenza (cfr. l'ist. di).
 — nel che, indefinito, l'autista è colui delle riportate
 in entrambi i rapporti, realizza entrambe le accennate ipo-
 tesi di reato: unitamente a quelle dei delitti, pure con-
 tentati nello stesso capo d'imputazione, p. e p. dalla legge
 14.10.1974 n. 497 e 18.4.1975 n. 110.

L'interpretazione dell'art. 23, comma 5°, della legge 18
 aprile 1975 n. 110, offerta dalla difesa dell'imputato, a

12

tenore della quale la norma sanzionatrice della elusione
dell'arma deturata riguarderebbe unicamente
coloro che siano titolari di licenze - non rivela alcun fatto
di aumento turbato e logico, forgiato la chiavimazione, di cui,
per l'ampia formula, sono destinatari quando veruno
nella condizionale prevista, vorrà ad aggiungere, a quella
prevale, la sanzione amministrativa automatica della
revoca della licenza in pregiudizio di i titolari, che abbia-
no commesso la violazione.

Me' miglior sorte fu' ridursi all'incisa di incise-
te speciale dell'art. 5 legge 2.10.1967 n. 895, citando citat.
to anche dopo l'entrata in vigore della legge 14.10.1974
n. 497, formalmente modificatrice: se la qualità dell'ar-
ma ed il numero delle munizioni sequestrate (cfr. rela-
tiva verbale a fol. 13 del vol. I), fu' scarsamente tiracco
mandano predici ma' ramato un fatto di licenza
fita, non è sicuramente contravvenibile che una val-
tazione più lata, comprensiva di i vari aspetti del "fatto"
addebitato, alla quale il giudice è facultato nell'eser-
cizio del potere discrezionale di rinviare gli dalla norma
in questione - di talché la revoca del presupposto
della non rilevante quantità o della qualità delle armi,
delle munizioni o d'altro non comporta, ex se, l'ap-
plicazione dell'alternativa - condurre Me' fu' sempre
al legittimo diritto della libertà.

13

gli evanti; così, ed immediatamente successi, al feroce
re Miragostovich (cfr. la relazione di servizio dei Tifliuz-
kani a fol. 7 del vol. I) e, in particolare, la detenzione il-
legittima dell'arena, finalizzata a garantire il rag-
guarimento di seofi non cogniti fu l'attenuante e l'incoscienza
dell'imputato, ma sicuramente inconfessabili (per come
apertamente si deduce dalla perenne resistenza del
Miragostovich, dalla sua aperta preoccupazione di dotare
la documentazione, emanata nella prigione, al con-
trollo dei Tifli, dalla circolazione a bordo di usante:
veicolo rubato, recante tanghe false e camosciume-
ti falsificanti), l'accusamento usato di occultare in
modo da permettere, all'occorrenza, l'impiego occasionale
e repentino (come è, nella specie, accaduto) il materiale
de plano al dispetto dell'attenuante.

La confessione dell'imputato circa la falsità della
carta (cfr. vol. I, fol. 33), reiterata in sede dibattimen-
tale (v. l'uit. del Miragostovich a fol. XVIII, retro) e, sul
piano probatorio, confortata dall'interdizione del docu-
mento a persona diversa (Colombo Edmundi; cfr. il
fol. 18 e l'uit. dell'imp. in istruzione a fol. 33 retro, volu-
me I) e dalla consegna, quantomeno, della fotografia
a chi doveva confezionare il documento (consegna che
implica, propriamente, un concorso nel delitto di falsità
contenuta) o dall'applicazione della foto ad opera dello stesso

1h

provvenuto. La rettascione del modulo, al lume della fotografia del documento, che sarebbe legittima, e della sua falsità, emerge in maniera evidente: senza che sia utilizzabile e opponibile l'assenza, ignota, da parte del M. Agostini, della sua provenienza da delitto (nella specie: da delitto di furto; cfr. il rapporto N. P. Antiterrorismo fu la Banca, fol. 1 e segg. Vol. I), e, del resto, la legge penale, in astratto, la responsabilità del recettore circa la consumazione di un qualunque delitto preesistente e, in punto di fatto, non concependosi la possibilità che lo imputato ritenga che il modulo fu, adoperato dagli Organi della Tutela Amministrativa dei posti al settore della motorizzazione civile, gli fosse gratuita: mentre e unilateralmente pervenuto in regalo o forse in detrazione di altri, non abilitati, in causa ripetitiva, in ogni caso, avvertito che, della patente falsificata, è stato emanato l'uso (art. 49 CP) al magistrato (vedesi il capo di imputazione sub lett. C)

L'imputato non è neppure esente da responsabilità in reato p. e p. dall'art. 495 CP.

Peraltro che egli ha confessato (cfr. l'interrogatorio, Vol. I, fol. 33 retro) di avere fornito false generalità e che l'entusiasmo ai tipi del documento circolato è il falso (v. la relazione del V. U. L. a fol. 7, Vol. II) equivale, giuridicamente, ad una dichiarazione, di bene

15

scritta (nella sostanziale riproduzione, sotto il profilo del diritto, dei vocaboli, formalmente inseriti nella nota, "di elevarzione ed autenticazione" - al quale ultimo potrei, volendo, aggiungere soltanto un significato formale più esplicito) è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico (verbale di infrazione all'ordinamento della circolazione stradale: cfr. ancora fol. 7, vol. I), nel caso che sussistano tutti gli estremi del reato ipotizzato.

Della citazione dell'autorettura Fiat 128 (capo D della rubrica) non vi è una prova diretta: la prova indiretta, o logica, evince, tuttavia, da una serie di elementi, alcuni dei quali ricordati in precedenza ad altro proposito, rapportabili al comportamento complessivo, tenuto dall'imputato nella nota Centinghese - e, cioè, il Transitò per la città a bordo di un'autorettolo, recante una patente, se falsa; la detenzione di un'arma da fuoco clandestina, nascosta, non di facile; il trasporto di strumenti delittuosi; il silenzio tenuto circa l'affidante della macchinetta e circa l'operazione da compiere -; comportamento suscettibile di essere visto, alla luce dei dati testuali; come ispirato dall'intento di attuare un'operazione e non certo liticare di segno, senza lasciare tracce: donde la ragionevole deduzione della provenienza delittuosa della autorettura, i cui estremi, in relazione, prevalentemente, alle

10

utante e/o al proprietario, non avrebbero dovuto essere
 passibili di idolo. L'autorettura, nella specie, era
 res factiva (cfr. Pop. 3, vol. I) e le tanghe erano state
 sostituite (v. loc. cit.).

Milafatoneli Giovanni Batista è chiamato anche a
 rispondere del delitto di cui all'art. 306, secondo comma,
 CP (capi E e F della rubrica).

La contestata fattispecie è circoscritta a esatta, in linea
 generale e sulla scorta del sistema legislativo: 1) di una
 associazione - il cui numero di membri non è fissato
 dalla legge penale, a differenza di altre figure delittuose
 (cospirazione mediante accordo: art. 304; cospirazione
 mediante associazione: art. 305; associazione per delitti
 comuni: art. 416 CP), formata, rispetto alla nozione generica
 di associazione, quella di banda non di specifici usi, ma
 sotto di partecipi, ma, piuttosto, in relazione all'elezione
 dello scopo, intesa come ente unitario, qualificato da
 un'organizzazione; 2) della tendenza del gruppo a con-
 seguire un fine, legislativamente individuato a traverso
 lo stesso ed altri norme (art. 302 e altri CP); 3) del
 possesso di armi e, traducendosi, a preferenza, in una
 loro disponibilità invece che in una permanente detenzione.
 Le rappresenti un indispensabile elemento della struttura
 e valga ad assicurare, praticamente, la proiezione col-
 lettiva verso gli scopi; 4) di un atto associativo, che por-

17

debbe estendersi nel momento costitutivo - e, cioè, quando tutti i membri convengono di dare il proprio contributo per uno scopo comune, obbedendo a conformarsi a regole determinate - ovvero nell'adesione al gruppo istituito, che involge una manifestazione di volontà univoca fondata e la scienza delle fondamentali norme costituzionali.

Trattasi, dunque, di reato collettivo e simultaneamente di pericolo.

Non desta incertezza, per le spese e i riflessi, il problema della catalogazione delle "brigate rosse" nelle bande armate.

Riduciamoli, e, appunto, gli elementi che caratterizzano queste ultime, secondo l'enumerazione che precede, l'adottata denominazione (introducendo, sotto un profilo tecnico giuridico, il concetto di "formazioni militari subordinate ad uno o più comandi e disciplinate rigorosamente"),

l'indicazione esplicita dell'apparato e degli scopi prefissi, nonché dei documenti essenziali per la funzionalità: nome della struttura, delle funzioni, dei fini delle "brigate rosse" e, infine la notorietà stessa delle loro attività e gesta conformi a comporre un quadro probatorio di indubbio rilievo perché si realizzi il processo della loro identificazione nella bande armate di cui all'art. 706 CP.

Il ricorso, operato dalla Corte, al notorio non è arbitrario: se il notorio non collima con l'evidente e non ha la conlocazione normativa (v. per l'indirizzo, ad esempio, gli

18

art. 389, 152, 554 n. 3 CPP), ciò non significa escludere l'utilizzazione nel procedimento penale, allorché il libero esercizio del giudice - che presiede alla ricerca ed alla valutazione della prova - si attesti su eventi che "non exigent probationem, siccome peres: fiti per osservazione od intuizione immediate dalla generalità dei giurati, e quella circoscritta ad un definito momento e ad un preciso momento storico (r. Cass. 17.4.1970, V. Ventini, in Cass. pen. Man. 1970, 359; Cass. 13/3/1973, Mule, in G. U. 1974, II, 245).

E', invece, nell'acquisita esperienza di tutti - o potrebbe esserlo e dovrebbe esserlo, secondo il parametro dell' "id quod plerumque accidit" - l'escalation di violenze, perpetrata dalle "brigate rosse" e appartenenti circoscritte, che trascorre dai tentativi di verificarsi alla St-Siemens ed alla Tirrelli (anno 1970), pubblicati, come i successivi, da giornali dell'ultra-sinistra e da comunicati indimenticabilmente esposti sull'organizzazione terroristica, nell'intento di capitare radicalmente, mediante il contratto esente, nella campagna socio-politica dello Stato, al sequestro Marchisani (marzo 1972), al sequestro Minuzzi (giugno 1973), al sequestro Anicò (dicembre 1973), al sequestro Poggi (aprile 1974), alla liberazione di Curcio (dicembre 1974), alla repressione delle diatribe minori e maggiori, che hanno corteggiato

T R I B U N A L E D I M I L A N O

19

questo travagliato periodo della storia italiana.

La difesa dell'ulteriore pretese, esattamente, che la prova della classificazione delle "brigate rosse" nelle bande armate emerge costantemente dalle tasche del processo: l'afc (accusa) riguarda potette diretti in gran misura appagata dall'appello al notorio (realtà: ai fatti) reuniti nella comune esperienza; vedasi, per un indice positivo che esprime un principio di critica applicazione, l'art. 115 c.c.), se, con riguardo al caso di specie, l'Autore dei volantinisti i quali le "brigate rosse" hanno adottato la pratica della zaffera (denominata in quel di Genova (Capo d'Orlando) e della fase, pronunciata nel corso della denominazione del reato (cfr. vol. IV, foll. 6, 10, 11, 12, 63, 124) e la relazione sugli eventi che portarono allo arresto del Mignastorich e su quel che seguì (relazione ritrovata in possesso di Curcio Renato, brigatista rosso noto e tale ripetutamente proclamato) ~~non~~ consentita (o preferita) ~~piuttosto~~ in ordine alla struttura gerarchica e militare delle "brigate rosse", alla necessità di rispondere, per il conseguimento dei loro fini immediati e mediati - l'insediamento del o dei gruppi, destabilizzazione dello Stato -, alla azione ed al delitto, alla necessità di essere veri secondo un programma ben impegnato, nel quale, in fase esecutiva, all'iniziativa del singolo viene lasciato un margine ampio e in cui vige la ferrea legge

20

dell'azione in équipe.

In epoca degli sfigli efferatigli, il Miagostovoli faccendiere
rassunte parte dello "brigate rosse".

La sua partecipazione al gruppo fu, sull'abaco degli atteggiamenti:
quali, essere articolata in due direttrici: l'adesione ideologica

semplicità, rivelata dai documenti e documenti della valigia
semplicità (documenti e testimonianze) e furono di ma-

tenute propagandistiche e rivelative di un delitto comune

- saputa ad un'agenzia della Casa di Rifugiato di Genova

colorato, merce volontaria, di motivazione politica, apologetica

delle imprese del gruppo efferato, istituito sull'appuntamento

e sull'uso di origini ricorrendo e esplorative e sui criteri

strategici tattici dell'azione rivoluzionaria - cfr. vol. I

fol. 23 e 24 -); dal possesso di esecutori di artigiani lapidari:

geni (vol. I, fol. 4); di corrispondenza con note organizzative

di cui assistenziali estremiste e con note espressive ultras

- cfr. vol. I, fol. 77/79 e 115 -), in cui è facile apprezzare

similitudine di una certa matrice ideologica/politica

- Fontana, vittoria quale Trovando ultimo e primo

raccontabile, e logistica di figure e di avvenimenti, nei

quali si coglie la manifestazione di piena solida attività

alla lotta armata di carattere efferato - vol. 6°, fol. 104 -;

dal coinvolgimento della relazione, sopra citata, sugli esecutori

e di violere, il 20.10.1975. protagonista l'imputato (cfr. nella

"24 ore" aveva anche un manifesto dedicato e logistica:

T
R
I
B
U
N
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

T
R
I
B
U
N
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

21

mente ad uno guerrigliera scorta - Margherita Capolotta
Marra - riassunta simbolicamente il sacrificio e lo spirito
di dedizione al credo rivoluzionario) e sulle successive vicende
(vol. I, fol. 54); nonché dalla sintomatica dichiarazione
di fedeltà politica, rassegnata dal Meagostori al momento
del suo arresto (vol. I, fol. 11); l'attivazione del presunto
secondo i canoni del gruppo, rivelata dall'insospettata
missione, avviata e proseguita secondo i criteri della clausura,
destinataria e dell'omertà, entrambe dirette ad infondere i
debiti riferimenti loggettivi e la ricostruzione delle situazioni;
come, d'altro canto, l'annuncio di nomi fittizi (Colombo
Eduardo, Vaghi Fran; vol. 6°, fol. 24 verso e 25); dalla fici-
colosità del Meagostori e, non a meno dall'usare le armi
fu sottrarsi e fu toccare la documentazione agli inquisi-
renti (quella specifica documentazione); dalla ostinazione
di arma in perfetta efficienza.

Deboli sono le giustificazioni allegare per giustificare della
sull'appartenenza del prelatato alle "brigate comuniste": la ques-
tione di affinità, regate dall'insospettata, da la compo-
nente documentazione, e inclusa nella più volte menzionata
nata rogatoria (vedansi gli interrogatori del Meagostori e
circa la provenienza di taluni esiti da parte sua),
la spregiudicatezza da lui dimostrata nel Tentativo di eludere
gli inamovibili controlli, l'impegno filosofico-politico im-
plicato dal contenuto di documenti medesimi all'onta.

22

hanno decisamente fuor dal campo delle teorie, forse quella di una semplice ed esclusiva dedizione dell'individuo allo studio di alcuni tra gli affetti più stimolanti della natura: da collettività nella nostra epoca; mentre la mancata sottoposizione al rituale ordinario del gruppo (rifetto del "rituale", l'espansione dell'appartenenza alle "brigate com." ecc.) non fu, per un verso, sostenersi del tutto (vedansi la più accennata dichiarazione di prigionia politica la osservanza del saluto in dibattimento, la mancanza di qualunque collaborazione negli "spedienti", o in alcuni profili degli stessi, in cui l'indagine è stata di necessità carente) e, per altro verso, può ben essere spiegato facendo leva sulla giovanissima età del prigioniero, su di una ancora modesta e non compiuta contestualizzazione e, forse, sulla sussistenza, del di più di tutto, di una volontà di guerra.

L'intervallo temporale dell'adesione teorico-pratica al gruppo è ritenuto apprezzabile, ove si tenga conto che, giusta l'attestazione prodotta (v. il fol. XVII del verb. dib.), il magistrato di guerra di Milano il 11/5/1945 è stato di lavorare nel settembre di quell'anno stesso e che fu in condizione di gestire un'attività, coordinata da altri e con altri, di non lieve importanza, a giudicare dai mezzi e dalle modalità che l'hanno accompagnata e che sono state di ausi, illustrate

23

I difensori del Miagostovich non hanno, nella loro esposizione difensiva, rispetto, in effetti, la più serena obiettività, suffragata dagli evanti, di un passaggio del padre adottato dalla posizione di raccapricciati motivi e di studio, a sostegno di una certa impostazione ideologica, a quella di associato ad un'attività meno autautomatica, di cui l'uni della legge e, in definitiva, di un avvenimento certo - merito del giovane a suggestioni le di lui esercitate e che lavorano fertile terreno nelle condizioni di cui è l'ispiratore.

È evidente, a favore del Miagostovich, l'aten di un'interpretazione dell'attività della "brigata" come, quanto meno equivo- ca, se Temporaneamente data nel 1975: si è avuto apic di idee come in quel tempo non si potessero più avere seriamente illusioni sul gruppo e sull'itinerario,ibile natura dell'attività spiegata e degli scopi auspicati perseguiti.

invariazioni in fatto tendono vana anche la deduzione di un'eventuale casuale coinvolgimento di volontari in "brigate" zone da parte del presunto.

Tito lo del delitto di banda armata è specifico rispetto a quel di associazione sovversiva (art. 270 c.p.; cfr. l'expo E/F della Banca) e lo anche (art. 15 c.p.), in armonia ai principi di specialità, della concorrenza e della sussidiarietà; parte previsti dalla legge (v. l'art. 15 c.p.) e, per parte,

24

elaborati dall'insegnamento teorico-giuridico; il reato ammesso presenta in sé gli elementi propri dell'altra fattispecie, ampliando, tuttavia, il suo ambito nel settore residuo, nel quale operano i requisiti di specialità; e provocando la prevalenza della lex primaria sulla lex subordinata e l'effetto della lex superior sulla lex consequente.

La questione di incostituzionalità, sollevata a proposito dell'art. 2° c. 1°, diventa, a questo punto, irrilevante e la Corte è esentata, sul piano giuridico-processuale, dalla sua deliberazione; un ovvio desiderio di completezza affiege, non dimeno, a considerare le proposizioni difensive in argomento quanto meno singolari, quando tendono a configurare il delitto di associazione sovversiva - nelle varie ipotesi regolate dalla legge - come il fatto di corrompere e repressive concessioni dello Stato e della società - ed in contrasto stridente con uno dei più vitali diritti del cittadino, ed è quello di associarsi liberamente.

Ciò costando, si abbiano taluni indefettibili dati positivi: la collocazione, anzitutto, del diritto di associazione sotto il titolo inteso ai "rapporti civili", a palese l'intento del Costituente di negare natura politica alle associazioni in genere e natura di pubblica funzione alle corrispondenti attività (intendimento confermato dall'ambito in cui la Carta Costituzionale

25

circoscrivere il diritto di associazione quale manifestazione
 costituzionalmente politica: art. 49 Cost.); la consacrazione,
 quindi, della dialettica democratica come metodo
 insostituibile nello svolgimento della vita interna e inter-
 nazionale dello Stato italiano (art. 11 Cost.: "L'it-
 taliano ha come oggetto di diritto pacificamente e senza
 armi"; art. 18: "L'italiano ha come diritto di associaz-
 si liberamente per fini che non sono vietati dalla
 legge penale"; e v. anche gli artt. 10, 11, 49); il ricorso ai
 limiti stabiliti dalla legge ordinaria, che assunse co-
 stanti valori ed intatta costituzionalità (art. 1 Cost.), fu la
 licenza dell'esercizio del diritto di associazione. Dati
 che, lungi dal realizzarsi indiscriminatamente,
 come vorrebbe, il diritto di cui si tratta, tendono, fin-
 d'ora, a scandire, dal regime giuridico costituzio-
 nale, la violenza, alla quale si ispirano, per lo meno
 strumentalmente, appunto le associazioni sovversive.
 Male invocato appare, ancora, nel caso, il presunto rap-
 porto di specialità tecnico-giuridica tra la fattispecie
 dell'art. 306 c.p. e quella degli artt. 2 e 3 D.L.
 10.5.1945 n. 234: esse sono rispettivamente caratterizzate
 dal titolo specifico, che, nella prima, investe il fine di delinquere
 contro la personalità dello Stato e, nella seconda, il fine di
 delinquere contro la proprietà o con violenza contro la
 persona. Il rapporto di specialità, invece, esclude la possibi-

26

lita di cavarare, nella specie, il reato di ^{a carattere} ~~abuso di~~ ^{militare} ~~potere~~ previsto e punito dal D. L. 14 febbraio 1948 n. 43 ("...
 Costituito mediante l'inquadramento degli associati in
 corpi, reparti o nuclei con disciplina ed ordinamento gerarchi-
 co interno analoghi a quelli militari, con l'adozione
 di gradi o di uniformi e con organizzazione atta all'esercizio
 collettivo di azioni di violenza o di minaccia": art. 1 D. L. cit.)
 La disposizione dell'art. 114 c. 1 in materia di difficoltà di applica-
 zione a causa dell'incensurabilità, logica e giuridica, che
 potrebbe derivare tra la norma penale incriminatrice (art. 306)
 che dice sufficientemente la partecipazione alla banda armata
 (senza che si rivolga alla sua quantità e/o qualità) per
 essere scatti il meccanismo sanzionatorio, e la norma relati-
 va all'attenuante, che postula una valutazione della mi-
 nima importanza dell'opera dell'agente nella preparazione e
 nell'esecuzione del reato; ed in quanto, a prescindere dalla
 notazione testuale fatta, ulteriori, ineliminabili ostacoli nella
 mancata definizione del ruolo riferito al M. Agente nel
 nel gruppo (stante, fra l'altro, la recisa negativa dell'ini-
 fuitato) e nel mancato accertamento - ove si volga l'incrimina-
 zione alle più estreme conseguenze - dell'eventuale reato cui
 ha dato l'opera dell'infuitato, nonché nel giudizio ne-
 gativo che andrebbe, in ogni caso, pronunciato nei suoi con-
 fronti in contemplazione del suo comportamento sia durante
 gli avvenimenti che inducono all'incriminazione, sia posteriormente

T R I B U N A L E D I M I L A N O

27

preziosi.

All'applicazione, poi, della disposizione dell'art. 311 CPosta, sulle osservazioni qui effettuate, l'abbastanza evidente correlazione del disposto con l'art. 133 CP, comma 1 n. 1 e 2, e l'impossibilità di accorare la lieve entità del fatto all'entità del contributo operativo versato dall'associato al gruppo e non, per come discende da un'autovalutazione, alle dimensioni dell'associazione ed al contenuto del programma: i quali, al tempo — e ancor oggi — risultano cogenti nel dettaglio, ma in linea generalistica, bastano, ^{unicamente,} per ritenere consumato, da parte del Misastorelli, il delitto previsto nell'art. 306 CP.

Credo, all'incirca, la Corte, che non esista fondamento in ordine al delitto di tentato omicidio continuato.

Permetto ~~un'ultima~~ sul piano giuridico, che, nel Tentativo (art. 56 CP), l'individuazione degli atti — e, cioè, la loro efficacia causale — dev'essere stimata ex ante — e, cioè, al momento iniziale dell'azione —, leggere con criterio realistico, come è venuto all'attenzione, alla scelta del mezzo, alle condizioni ed alle circostanze presenti e, dunque, alle circostanze concrete; e che l'innocuità della direzione degli atti medesimi va desunta non solamente dalla loro tipificazione oggettiva (criterio cosiddetto di essenza), bensì, ed, in aggiunta, da altri elementi fattuali, tratti a liunde (criterio cosiddetto di prova), occorre notare come l'accusa non escluda l'imputato oggi, essenzialmente, sulla reiterazione

28

dei colpi (cfr. le def. dei Testi Rosio, Rignanesi, Carguilo ed Lga
bella: foll. 136-137-138, 21 e 240 vol I), sulla direzione degli
stessi, che si è detto essere stati sparati ad altezza d'uomo
e braccio fermo e ad una costante distanza di mt. 15/20,
sul ricaricamento dell'arma e sulle minacce rivolte ai vipoli
insufficienti (cfr. le def. cit. e gli int. dell'esp.).
Gli indicati elementi, ^{che} sulla base confermati, non farebbero
qualunque dubbio sulla responsabilità dell'accusato, sono
stati, tra sede di verifica delle emergenze istruttorie, sfumati
nell'interpretazione dei fatti forniti: si è, così, appreso che il
M. agostorich, sceso dall'autovettura e distaccatola, sparò da
Parma il colpo che attinge la macchina dei vipoli; che i colpi successi
furono esplosivi mentre il fuggitivo si allontanava precipi-
tando; che questi ultimi si sparare all'orecchio, entrato nello
bosco e fermatosi, poteva mirare ed eventualmente colpire
con maggiore calma e precisione (cfr. le def. Rosio e Gar-
gano vol. I).

Alle differenti versioni, opposte dal Teste Gabbia Felice, fe-
dela alle dichiarazioni rilasciate in istruttoria (tratte da
sia affermare, contrariamente alle testimonianze dei vipoli,
che l'uccisore aveva continuato a sparare dopo essersi
nasosto dietro un albero all'interno del recinto dello zoo),
fanno riscontro, sotto il profilo probatorio, le conclusioni
le precedenti e sfavorevoli; risultante, pertanto, quanto
to coinvolgimento dei fratelli espulsi dalla pistola del fuggi-

29

posto v. et., che ha ammesso di aver sparato, comunque, due
 colpi. Quanto al mancato intervento del caricatore
 gettato via perché esaurito - e l'eventuale che sarebbe per
 un uso di conoscenza, per buona approssimazione, il volume
 di fuoco esplosivo dall'ineseguito - e le esclusioni del perito
 balistico che, tenute ai disegni, tracciate sullo schizzo
 planimetrico ceduto dalla Vigilancia urbana, e dalla foto-
 grafia, assenti alla perizia, inducono a dubitare che
 l'esplosione del colpo, diretto all'autovettura, potesse rappresen-
 tare un successo in atto idoneo ad un tentativo di omi-
 cidio e in rapporto alla posizione in quel momento occu-
 pata del veicolo, che rendere quest'ultimo un bersaglio
 mobile, ed in rapporto al punto d'impeto della pallottola,
 che sembra far propendere per l'intenzione dell'operatore
 di forare la portiera anteriore sinistra della vettura
 (cfr. il vol. 80)

di insufficienza del materiale raccolto a fondare l'imputazio-
 ne di tentativo omicidio - la formulazione del capo di im-
 putazione sub lett. A) della rubrica Omicidio che al capo -
 4° n. che sono stati contestati il delitto per gli art. 337
 e 339 C.P. ed il delitto di tentativo omicidio, contestati:
 per tale seconda imputazione, se si riflettano addotte nec-
 cessario l'evoluzione per insufficienza di prova, essendo rav-
 visato, nel caso, una serie di conflitti di elementi di respon-
 sabilità - non ultimi, peraltro, i magistrati Giovanni Bato

30

Ti sta dal riprendere del reato di resistenza aggravata e continuata a pubblici ufficiali, di cui sono gli estremi, costituiti dalla minaccia con arma rivolta a pubblici ufficiali fu. offesi loro durante il compimento di un atto d'ufficio (cfr. la xl. 20/10/75 a fol. I vol I e Po def. Rotio, Caspulo e Rignanesi, sopra cit., nonché gli art. dell'art. 1).

Le parti lese hanno studiato, in dibattimento, d'essere state risarcite del danno loro provocato nel conflitto a fuoco visivo con il magistrato: tali dichiarazioni non profittano al prevenuto.

Non sfugge, al Collegio Giudicante, l'inerzia di una indagine sulla legittima applicazione dell'istituto ex art. 62 n. 6 ed ai reati, nei quali il danno offerto fu diverso dal patrimonio rigorosamente intero - problema non uniformemente risolto: ved. ann. Cass. 25/11/1955 M.G.P. 1957, II, 36, nn. 12; Cass. 11/4/1961 in Cass. pen. Man. ann. 1961, 616, n. 1309; Cass. 17/1/1975 in G.P. 1976, II, 104 - : credi, però, la Corte che, finché la circostanza attenuante del risarcimento del danno non valga tanto a favorire il ripristino della sfera giuridico-patrimoniale della persona offesa del reato, si deve ad attenuare la pena a quel reo che, riprendendo interamente il patrimonio, abbia dimostrato un proposito riveduto e una minore pericolosità sociale, l'ulteriore del risarcimento debba essere accertata dal Giudice e non possa dispensare dalla sua affermazione dell'offeso di essere stato soddisfatto.

T R I B U N A L E D I M I L A N O

31

La duplice violazione a' sensi degli artt. 337 e 339 CP è unificata dal titolo della Costituzione, la cui disciplina (art. 21 CP) è estensibile all'ipotesi di azione unica, fruttativa di più infrazioni simultanee della stessa disposizione di legge nei casi previsti da più persone.

Non esistono prove sulla partecipazione dell'imputato alla rapina di Genova (capo 9 della sentenza).

La descrizione dei banditi, fornita dai testimoni, fece nella immediatezza dell'accaduto, si accorda con i particolari del Me'istoria, non coincidente col giudizio nei caratteri di Pinocchio-Somatini (cfr. def. Groffi, vol. IV fol. 18 e 42,

vol. VI, fol. 75; def. Barino, vol. IV, fol. 20; def. Parodi, vol. IV

fol. 21 e vol. V fol. 74; def. Nattari, vol. IV fol. 28 e vol. VI fol.

73 e 78; Monelli, vol. IV, fol. 25, vol. VI fol. 80; Annibaldi;

vol. IV fol. 23, vol. VI, 74; Papacchini; vol. IV, fol. 19, vol. VI,

fol. 86; Ferraro, vol. IV, fol. 42, vol. VI fol. 84; Fasce, vol. IV, fol. 24,

vol. VI, fol. 79; Rapallo, vol. IV, fol. 26; Benetti, vol. IV, fol. 27,

vol. VI, fol. 81; Cantio, vol. IV fol. 22, vol. VI, fol. 76; Costa, vol.

IV, fol. 86, vol. VI, fol. 82; Biadeso, vol. IV, 89, vol. VI fol. 84;

Valeari, vol. IV, fol. 90 bis, vol. VI fol. 83; Datt'erti, 18.

Una parte esente di alcuni di dibattimento, hanno per

sempre escluso o non hanno ricordato che almeno

dei rapinatori portasse gli occhiali; e pare logico escludere

che i riferimenti dei testimoni, relativamente al quanto

conco, si attagliano ancor meno alla figura del Mica

32

Gostorietti per sé stesso che personalmente tagliò da non
 consentire neppure la costruzione di un identikit di
 colui che avrebbe partecipato alla seconda fase dell'azio-
 ne omicida (l'unica conciliabile, a parere della Corte,
 con la memorazione dell'imputato e con la necessità del
 mantenimento continuo delle leni, che lo abilitavano, al
 fine, ad una condotta non particolarmente di natura
 e, unicamente, di copertura e di aiuto post factum).
 L'esito negativo delle circospezioni o le mancanti circospezioni
 di persona (v. vol. VI ^{pag.} 88 e 89 retro; 89 e 89 retro; 90 e 90 retro;
 91 e 91 retro; 92 e 92 retro) non militano a disfavore
 del M. Gostorietti: a cui carico non sono invocabili:
 l'equivoco sui risultati dell'esame sulle formazioni
 (al fine in sequestro (cfr. vol. IV fol. 53; vol. VII, perizia Man-
 gili), della perizia sulle macchie ematiche sparse sul
 fazzoletto sequestrato (v. vol. I, fol. 17 e perizia 23/2/78,
 depositata nell'udienza di pari data), delle mutiere del 22 e
 23 novembre in via Salaria Superiore della Nocci Genovese
 (v. vol. 3° fol. 3 e gli acc. eseguiti dal perito prof. Stampi
 in udiz. 24° udienza del 23/2/1978); né, a fortiori, l'esito olci-
 samente negativo della perizia ottica e della perizia oculi-
 stica difforme in dibattimento e d'esperto sulla stessa foto e,
 infine, e ad abundantiam, della perizia balistica (v. il vol.
 VIII, pag. 33).

E ricostruire una consistente traccia probatoria, adatta

T R I B U N A L E D I M I L A N O

33

a legittimare una formula substitutiva, non bastano, ad avviso della Corte, la proposta omnia genores del ma's fortovich, tra l'altro avvenuta in e foca ma i l'omina del fatto (cfr. vol. LV, fol. 51) e la sua omniestrezza come l'assistenza ospedaliera (v. l'ultimo ut. dell'unificato istituzionale) ed il crollo dell'abitazione, sprocedutamente allegato ed annessato a verifiche (cfr. vol. V folle. 11/15, vol. VI, fol. 34 e la nota 23/2/78, prototipo dell'inchiesta del 24 febbraio 1978).

Il Miagostovich sono riconoscibili le attenuanti generiche per la sua giovane età e per la carenza di trascorsi penali.

Pena egua, per l'imputazione di cui al capo A) della rubrica (artt. 337-339-81 c.p.p. c.p.), appare quella di anni due di reclusione (pena base: anni 2 diminuita per le attenuanti generiche a 8 mesi e mesi 4, aumentata per effetto della contestata continuazione); per le imputazioni di cui ai capi E-F), B) della rubrica e di cui agli artt. 11 e 23 legg. 18-6-1975 n. 110, contestate in dibattimento, usufruite dal vincolo della continuazione, quella di anni due e mesi otto di reclusione (pena base per il più gravoso - art. 306 c.p. - : anni 3, diminuita per le attenuanti generiche a anni 2, aumentata per effetto dell'art. 81 c.p.p. c.p.); per le imputazioni di cui ai capi C) e D) della rubrica, usufruite dal vincolo della continuazione, quella di anni uno

34

anni nove di reclusione e il lavoro di multa (piu' base per il
fu' grave reato - art. 648 nel testo novellato dalla legge 22
maggio 1975 n. 152 - : anni 2 e il lavoro, aumentata ad anni
1 e mesi 4 e il lavoro per l'art. 62 bis CP, aumentata ai quat-
ti dell'art. 81 CP. EP).

Alle condanne principali segue quella accessoria del foga-
mento delle opere femminili -

Miastor, eli Anonimi Raitita va assolto, pu' mita fu
faccu' di pena, dal delitto si tentato omicidio aereo gli
sub (art. 7) della rubrica e per non aver commesso il fatto
dalle reputazioni di cui si (art. G), H), I), L), M), N)
della stessa rubrica (i casi di cui alle let. H)/N presuppou-
gono un' affermazione di responsabilita' per il delitto di ra-
pina).

L'arresto decorso dei termini di custodia preventiva
(art. 272 CP e in relazione all'art. 279 e 3 all'art. 253 sono
codici) impone la scarcerazione dell'imputato: la natura
e la gravita' dei fatti ne consigliano la temporanea,
a mente degli art. 272, 282 e 284 CP, all'obbligo di preser-
vazione quotidiana alla Questura di Milano -

Le cose in sequestro vanno sequestrate, ad eccezione
delle tre parti di deceduti, di cui al referto n. 40 826,
e degli indumenti, di cui al referto n. 35462, che
vanno restituiti al magistrato.

T. Z. M.

T R I B U N A L E D I M I L A N O

MN

35

Arti gli art. 413 e 414 CP

abolizione

Magistrati Giovanni Battista colpevole del reato p. p.
dall'art. 337 CP (con l'aggravante dell'art. 339, prima
parte, CP, contestato in fatto), di cui al capo A) della
rubrica; con la contestata continuazione e, con le
attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni due di reclusione;

abolizione

altresì il magistrato colpevole dei reati p. p.
dagli art. 306 CP e CP, in relazione all'art. 270 CP, di
cui ai capi, già unificati, E) e F) della rubrica;
ma anche dei reati di cui alla lett. B) della stessa
rubrica; nonché del reato p. p. degli art. 11 e 23
legge 18.4.1975 n. 110, contestato in dibattimento; unifi-
cati dal rinvolo della continuazione; e, con le atten-
tuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni due e mezzo di reclusione;

abolizione

inoltre il magistrato colpevole dei reati p. p. lettere
C) e D) della rubrica, unificati dal rinvolo della
continuazione; e, con le attenuanti generiche, lo

condanna

36

alla pena di anni uno, mesi nove di reclusione e lire
quattrocentomila di multa; e, così, Complesso assente,
lo

condanna

alla pena di anni sei, mesi cinque di reclusione e
lire quattrocentomila di multa, oltre al pagamento
delle spese processuali;
visto l'art. 479 CPP,

andare

Maggiorile Giovanni Fattori dall'imputazione di
tentato omicidio continuato, fu contestata al capo
A) della eubria, fu insufficiente di prova; e dalle imputa-
zioni di cui alle lettere G), H), I), L), M), N) della cu-
bura per non aver commesso il fatto;

ordina

la scarcerazione dell'imputato, fu decorrenza dei
termini di custodia preventiva, se non altrimenti per
altra causa, satisfacendo lo stesso all'obbligo di pre-
santarsi, una volta al giorno, alla Questura di M. Pano;

ordina

la revoca delle cose in sequestro, ad eccezione delle
tre parti di occhiali, di cui al reperto n. 40686, e degli
indumenti, di cui al reperto 35462, che vanno resti-
tuiti al maggiorile G.

Concesso in M. Pano, li 10 marzo 1978.

T R I B U N A L E D I M I L A N O

37

IL PRESIDENTE

Manon

Giulio Paffumetti

Il Cancelliere
Messi

Depositata in cancelleria off' 10. aprile 1978

Il Cancelliere
Messi

Ha interposto appello l'imputato
personalmente o a mezzo del suo difensore

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Messi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:
ZUFFADA + 10
Requisitoria del P.M.

8.2.77



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

X 11

N. Risposta e nota N.

OGGETTO: Proc. 1865/75-R.G.G.I. ed altri

Milano, 19.1.77.

AL PM (*dot. Alemanni - dot. Lepore*)

-SEDE-

Si trasmettono gli atti del proc. 1865/75-R.G.G.I.
ed altri riuniti contro Besuschio Paola ed altri per
le sue richieste conclusive ove ritenga il procedimen-
to sufficientemente istruito

IL PROCURATORE ISTRUTTORE
Ambarosi

PROCURA DELLA REPUBBLICA
MILANO
20 GEN 1977
SEGRETARIA

80/77
Reg. Att. Depot.
Art. 369 C.P.A.

+ y raccogliatori fase.

Visto l'art. 372 c.p.p. di deposito gli atti e i corpi del reato del no. 1865/75 e procedimenti uniti.



M. 19-2-77

IL GIUDICE ISTRUTTORE
 Dott. Antonio Lombardi
 Chamberlain

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 7415/75A ed altri

Al sig. G. I. (sele)

IL P. M.

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

- I) ZUFFADA Pierluigi n. Milano 25.4.1946
- 2) CASALETTI Attilio n. Luzzara (RE) il 4.3.1950
- 3) BESUSCHIO Paola n. Verona 15.II.1947
- 4) PELLI Fabrizio n. Reggio Emilia 11.7.1952
- 5) ALUNNI Corrado n. Roma 12.II.1947
- 6) RONCONI Susanna n. Venezia 29.6.51
- 7) CURSIO Renato n. Monterotondo 23.9.41
- 8) CORELLI Pompeo n. Villalba 13.9.44
- 9) MARONGIU Luigi n. Lanusei 9.5.1930
- 10) MARASINO Angelo n. Busto Arsizio 15.7.50
- II) ignoti

17/2 f. a
 Milano
 Alessandria
 Casal Monferato
 Ivrea
 Roma
 Reggio Emilia
 Alp

I M P U T A T I

I) ZUFFADA CASALETTI BESUSCHIO PELLI ALUNNI RONCONI

del delitto p. ep. dall'art. 306 in relaz. 270CP, perché al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, costituivano e organizzavano una banda armata, in particolare, la Ronconi e il Pelli detenendo illegalmente le armi di cui ai capi I2), I3) e I4) acquistando e ricevendo quale compendio di furti, moduli per carta di identità, per patente di guida, carte di circolazione, contrassegni assicurativi, certificati di assicurazione, fogli complementari per carte di circolazione, foglio di via autovettura Fiat-500, di cui al capo I5, con-



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

213
X

traffacendo i documenti di cui sopra ed i sigilli di vari uffici pubblici (di cui ai capi I6), I7) e I8), ed acquistando e prendendo in locazione e frequentando appartamenti che venivano utilizzati come basi per l'organizzazione e dove venivano custodite le armi e i documenti, in particolare:

1) La Ronconi prendendo in locazione con il falso nome di Colombi Anna un appartamento sito in Pavia alla via Scarenzio 6 nel Settembre del 1975;

2) L'Alunni e la Besuschio, prendendo in locazione rispettivamente, con il falso nome di Covi Adriano e ~~con il falso nome di Besuschio~~ ^{qualificata la Besuschio come medico del prefetto}, un appartamento sito in Milano alla via Chieti I nell'Ottobre del 1974;

3) La Besuschio, prendendo in locazione con il falso nome di Pacchetti Piera un appartamento sito in Milano alla via F. Morandi 19 nell'Aprile del 1975;

4) L'Alunni acquistando con il falso nome di Crotta Luigi, un appartamento sito in Baranzate di Bollate alla via Monte Bisbino 28 negli ultimi mesi del 1973 (dove a seguito di irruzione della Polizia e di conflitto a fuoco vennero tratti in arresto il 19.6.75 Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio);

5) La Besuschio prendendo in locazione con il falso nome di Biondi Anna, un box nello stabile di C.so Sempione 67 in Milano nel Novembre del 1975;

6) Lo Zuffada prendendo in locazione gli appartamenti: a) di via Boccaccio 51 in Riale di Zola Predosa con il falso nome di Paoli Franco; b) di via Porpora 32 in Milano con il falso nome di Magi Franco; c) di via Romolo Gessi 28 con il falso nome di Mori Emilio;

7) L'Alunni prendendo in locazione l'appartamento di via Castel Morrone n. 7 in Milano con il falso nome di Migliardi Franco;

8) Il Casaletti acquistando l'appartamento di via Tito Vignoli n. 47 in Milano con il falso nome di Biondi Mario. Acc. in Milano sino al 26. I. 1976.

UFFADA CASALETTI

9) Del reato di cui agli art. 477, 482, 81cpv, II OCP perché in concorso tra loro con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo delitto criminoso, contraffacevano numerose targhe automobilistiche, moduli per patente, per carte d'identità, per libretti di circolazione ed altri documenti.



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

3
14
X

3) Del reato di cui agli art. 110, 81cpv, 648CP, perché in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli per patente, per carte d'identità e altri documenti, conoscendone la provenienza delittuosa.

4) Del reato di cui agli art. 110, 81cpv, 457, 468CP perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffacevano il sigillo dello Stato e di altri enti pubblici.

5) Del reato di cui agli art. 81cpv, 494, 6In. 2CP perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio e cioè di commettere i suddetti reati, conseguendone l'impunità si attribuivano falsi nomi e falsi stati.

6) Del reato di cui agli art. 110CP 1.2.10.67n.895art.2 perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate detenevano illegalmente una pistola-mitragliatrice di fabbricazione tedesca cal.9parabellum munita di caricatore; una pistola a tamburo marca "Smith-Wesson" cal.38 con matricola limitata; una pistola a tamburo a 5 colpi senza marca cal.38 con all'interno del tamburo il n. "778"; una pistola a tamburo cal.6,35 sprovvista di marca e di matricola; un calciolo in ferro per pistola-mitragliatrice; parte di manico per moschetto automatico Beretta mod.38; parte di canna con diversore di vaniglia per moschetto automatico Beretta mod.38; 5 caricatori per fucile Winchester cal. 30 U.S.; un silenziatore per arma da fuoco; 2 scovolini per pulizia delle armi; 2 cinghie di cuoio per carabina e una in tela di tipo militare; 10 scatole contenenti 200 cartucce cal.30 marca "NORMA" 4 scatole contenenti complessivamente 80 cartucce cal.30 U.S. marca "Norma"; 7 scatole contenenti 350 cartucce cal.22L.R. marca "Fiocchi"; 2 scatole contenenti 100 cartucce cal.38 special marca "NERSER"; 1 scatola contenente 45 cartucce cal.38 marca "Smith-Wesson"; 2 scatole contenenti 32 cartucce cal.9 parabellum marca "Pistlenstrona"; 1 scatola contenente 25 cartucce cal.7,65 marca "Fiocchi"; 1 carabina cal.30-06 matr.129977 marca "Remington" munita di cannocchiale a raggi infrarossi; 1 fucile da caccia a canne sovrapposte cal.12 marca "Hesstal" di fabbricazione belga matr.19802-573; 1 carabina cal.30 M.I. matr.3.383.768 "Universal"; Kg.4,700 di clorato di potassio; mt.97 di miccia a lenta combustione


PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

lit. 3,90 di miccia detonante; 24 gr. di pirite; advario da ca. 30, fode una
della ditta Montecatini stabilimento di Taino; 1 barattolo da Kg. 1 di dis-
serbante al clorato di sodio "marca Radisol" della ditta Idroelettrica di
Borgofranco, sede di Torino; I contenitore di plastica contenente 2 litri di
acido solforico al 95-97%. *Verificato*

7) Del reato di cui agli art. 6 In. 2, 339, II 098 perché in concorso tra loro,
al fine di conseguire l'impunità per i reati che precedono, usavano violenza
per opporsi agli Ufficiali di P.G. e agenti di P.S. mentre eseguivano
nei loro confronti un decreto di perquisizione autorizzato dalla Procura
della Repubblica di Milano, esplodendo due colpi di arma da fuoco al loro
indirizzo.

8) Del reato di cui agli art. II 0, 8 Icpv, 56, 6 In. 2, 575 CP perché in concorso
tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine
di conseguire l'impunità per i reati di cui ai capi 7) e precedenti, compi-
vano atti idonei diretti a cagionare la morte di taluno dei suddetti Ufficia-
li di P.G. ed agenti di P.S. esplodendo al loro indirizzo un colpo di ar-
ma da fuoco che sfiorava gli operanti ed in particolare la testa del Brig.
Bazzega Sergio, conficcandosi nel muro, e, successivamente altro colpo di ar-
ma da fuoco che colpiva il brig. Piacente Antonio all'omero destro cagionan-
dogli una ferita con frattura esposta all'omero guarita in cinque mesi con
indebolimento permanente dell'organo della prensione. Colpi che venivano
esplosi dall'interno dell'appartamento dove si trovavano lo Zuffada e il
Casaletti, attraverso la porta chiusa ad altezza d'uomo, dopo che a richies-
ta di chi stesse bussando al campanello, era stato risposto da distanza
ravvicinata dal Vicequestore Plantone Vito "Polizia, aprite", dopo che
suddetti imputati tentavano un sortita da una finestra, commettendo il
fatto contro Pubblici ufficiali. In Baranzate di Bollate I 9.6.75

9) Del delitto p.ep. dagli art. II 0, 8 Icpv CP IO, I2 e I4 L. I4. IO. 74 n. 495,
perché in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso
illegalmene detenevano e portavano fuori della propria abitazione una
pistola cal. 7,65.

10) Della contravvenzione p.ep. dagli art. II 0, 8 Icpv, 697, 703 C.P. perché in
concorso tra li loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, de-
tenevano senza autorizzazione cartucce del caricatore della pistola di

9/10 <una pistola "Beretta" mod. 70 cal. 7,65 matricola punzonata, munita di caricatore con 6 cartucce dello stesso calibro più uno in canna; una pistola "Nausser" cal. 7,65 matr. limata con pallottola in canna e caricatore contenente 6 cartucce dello stesso calibro > (così integrati il capo di imputazione all'ud. 25.6.75 della Prima Corte d'Appello I: Milano - v. in att.)



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

del capo 9) con la quale esplodevano almeno quattro colpi contro la saracinesca del box presso l'abitazione di Tacchini Felice.

II) Del delitto p. ep. dagli art. 110, 635 CP e 1cpv CP perché in concorso tra di loro, esplodendo i colpi di arma da fuoco di cui al capo precedente, danneggiavano la saracinesca del box di Tacchini Felice, con l'aggravante di aver commesso il fatto con la implicita minaccia per il Tacchini. Fatti tutti commessi ed accertati in Milano il 13.2.1975.

PELLI RONCONI ALUNNI

I2) Del delitto p. ep. dagli art. 110 CP n. 2 e 7 L. 2.10.67 n. 895 mod. dagli art. 10 e 14 L. 14.10.74 n. 497 per aver, in concorso tra di loro, detenuto illegalmente, non avendone fatta denuncia alla competente autorità, una pistola beretta cal. 7,65.

I3) Del delitto p. ep. dagli art. 110 CP e 23 L. 18.6.75 n. 110 per aver, in concorso tra di loro, previa cancellazione del n. matr. della pistola di cui al capo precedente, detenuto tale arma priva del numero di matricola stesso.

I4) Della contravvenzione p. ep. dagli art. 110, 697 C.P. per aver, in concorso tra di loro, detenuto senza averne fatta denuncia alla competente autorità, 63 munizioni per pistola cal. 7,65 e n. 6 munizioni per pistola cal. 9 special.

I5) Del delitto p. ep. dagli art. 81cpv, 110, 648, 61n. 2CP per aver, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto e di commettere i delitti di cui ai capi seguenti, acquistato e ricevuto da altre persone non identificate, le seguenti cose costituenti proventi di furti commessi in danno di persone in parte identificate, in circostanze di tempo e di luogo in parte accettate:

A) 4 moduli per carta d'identità recante i n. I085I6I2; AI085I6I4; 0858I780; I6093523;

B) 3 moduli per patenti di guida recanti i n. A-528460I; A-7I0I67I; A-7I0I670;

C) 6 carte di circolazione contrassegnate rispettivamente A-543054; B-526630; B-953052; C-587726; E-59I645; 403995;

D) 2 contrassegni assicurativi, l'uno della compagnia Veneta di Assicurazione.


PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 6
M
14

e l'altro della "Lavoro e sicurezza s.p.a."

B) 6 certificati di assicurazione di cui 3 della Lavoro e Sicurezza spa; 1 della Compagnia Lombarda di assicurazioni; 1 delle assicurazioni d'Italia e un altro della New Hampshire Insurance Co;

F) 3 fogli complementari per carte di circolazione recanti i n. 59I3I5-D/I; 94960IB/I; 920394/Z;

G) Un foglio di via mod. M/C877 relativo al numero manoscritto 302740;

H) Un'autovettura Fiat-500 originariamente rg. FO-224059, provento di furto commesso in Forlì il 4 settembre 1975 in danno di Bellini Francesco;

I) Un'autovettura Fiat-500 originariamente rg. MI-M78470, provento di furto commesso in Milano il 2.10.1975 in danno di Ferraris Giuseppe;

L) Targhe automobilistiche autentiche FO-280003 provento di furto commesso in Rimini, la notte del 18.6.75, in danno di Stornati Franco;

M) Targhe automobilistiche autentiche FO-282242 provento di furto commesso in Rimini in data anteriore e prossima al 1. Luglio 1975 in danno di Semprini Maria;

N) Del delitto p.ep. art. 8Icpv, 110, 482, 476CP per aver con più azioni esecutive di un mesesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, avvalendosi del modulo di cui al capo che precede formato;

A) 6 carte di circolazione intestate rispettivamente, le prime 4 ai nomi Bianchi Antonio, Bianchi Maurizio, Mezzatesta Luigi, ancora Bianchi Antonio (con generalità diverse da quelle del primo) e le ultime due prive di intestazione completa;

B) 3 fogli complementari intestati rispettivamente ai nomi di De Bartolomeis Vello, Ghibellini Sante e Magnoni Miriam;

I7) Del delitto p.ep. dagli art. 8Icpv, 482, 477CP per aver, con più azioni esecutive del mesesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, avvalendosi dei moduli di cui al capo precedente, contraffatto:

1) 4 carte d'identità, intestate rispettivamente ai nomi Bianchi Maurizio, Rigon Laura e Monaci Giuseppe (quest'ultima senza fotografia);

2) Targhe automobilistiche FO-280390 che venivano applicate all'autovettura Fiat 500 di cui al capo I5 nr.H

3) Targhe automobilistiche MI-FI9498, che venivano applicate all'autovettura Fiat 500 di cui al capo I5 nr.I)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ⁷.....

1) Targhe automobilistiche rinvenute nell'alloggio occupato in Pavia da
 ascii imputati;

2) Targhe MI-M9068I rinvenute nell'alloggio anzidetto

3) Targhe FO-304933 " " "

18) Del delitto p.ep.art.8Icpv,II0,468CP per aver, in concorso tra di loro,
 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i
 sigilli della Prefettura di Milano, dell'Ufficio Motorizzazione Civile del-
 la Lombardia; del P.R.A. di Milano, del Comune di Milano, dell'Ufficio patenti
 della prefettura di Milano e di altri uffici pubblici, nonché un cliché per
 la stampa di fogli complementari e carte di circolazione;
 con l'ulteriore aggravante per il Pelli ex art.7In.6CP per aver commesso i
 fatti nel tempo in cui si sottraeva all'ordine di cattura emesso il 20.10.72
 dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per rapina aggravata ed
 altro e dell'ordine di cattura emesso il 7.10.72 dalla Procura della Re-
 pubblica di La Spezia per mancata presentazione alle armi.

PELLI

19) Della contravvenzione p.ep.art.8Icpv,II0CP e 66cds per aver con più azio-
 ni esecutive dello stesso disegno criminoso circolato con l'autovettura di
 cui al capo 9) munita di targa falsa FO-280390;

20) Del delitto p.ep. art.695 n.I C.P. per aver dichiarato falsamente a Uf-
 ficiali di P.G. della Questura di Pavia all'atto dell'arresto avvenuto in
 Pavia il 24.12.75 dapprima di chiamarsi De Michele e quindi Bianchi Manri-
 zio.

BEFUSCHIO

21) Del reato di cui all'art.624,6I n.2 eII0CP perché al fine di commettere i
 reati di cui ai capi che seguono, abusando delle relazioni di prestazione di
 opera, si impossessava al fine di trarne profitto di carta intestata e di ma-
 teriale di cancelleria di proprietà della ditta "Sit-Siemens" presso la
 quale era impiegata.

In Milano in epoca anteriore e prossima al Luglio 74

22) Del reato di cui agli art.477,480,6In.20P perché al fine di commettere
 i reati di cui al capo 24) formava una carta d'identità falsa apponendovi
 o facendovi apporre la propria fotografia e le generalità di Pacchetti Pier
 n.Parma il 18.8.46.

In Milano in epoca anteriore e prossima al 1.4.75

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 8
16
19

) Del reato di cui all'art. 485 CP e 6 In. 2 CP perché al fine di commettere i delitti di cui al capo n. 24 formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta della soc. "Sit-Siemens" su cui apponeva false referenze ed una firma illeggibile, facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Felicità Morandi n. 19 - in epoca anteriore e prossima al 1 Aprile 1975.

) Del reato di cui all'art. 494, 6 In. 2 CP perché induceva in errore la proprietaria e l'amministrazione dell'appartamento sito in via Felicità Morandi n. 19 sostituendo la propria persona a quella di Pacchetti Piera n. Bolate 7. IO. 48 ch'essa impiegata presso la Soc. "Sit-Siemens" esibendo la carta d'identità (cui al capo 22) e le referenze di cui al capo 23) in cui erano modificate fittamente il luogo e la data di nascita della predetta Pacchetti Piera.
Milano il 1 Aprile 1975.

BESUSCHIO - ALUNNI

) Del reato di cui agli art. 485, IO, 6 In. 2 CP perché al fine di commettere i delitti di cui al capo 26) formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta della Soc. "Sit-Siemens", in concorso tra di loro, su cui apponevano false referenze a favore di tale Covi Adriano e una firma illeggibile, facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Chieti I in epoca anteriore e prossima alla fine del mese di ottobre 1974.

) Del reato di cui agli art. IO, 494, 6 In. 2 CP perché al fine di commettere il delitto sub I) in concorso tra di loro, inducevano in errore l'amministratore dell'appartamento in via Chieti I sostituendo la persona dell'Alunni a quella di Covi Adriano n. Venezia I. 2. 44 anch'egli impiegato presso la Soc. "Siemens" esibendo le referenze di cui al capo 25.

Milano alla fine del mese di ottobre '74

FRADA - CABALETTI

) Del delitto p. ep. art. IO, 386 co. I e II in relaz. art. 385 co. II - entrambe le ipotesi, per avere, in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente caduta e di alcune altre due persone non identificate, ed agendo insieme riuniti, procurato l'evasione di Curcio Renato, legalmente detenuto per delitto commesso al Carcere Giudiziario di Casale Monferrato, dal carcere stesso, nel pomeriggio del 18.2.75; preventivamente eliminando la possibilità di comunicare telefonicamente dall'interno dello stabilimento carcerario con il taglio del cavo del telefono collocato a media altezza sul muro esterno dell'edificio, raggiungendolo a mezzo di una scala, introducendosi poi, con il pretesto di consegnare un pacco-soccorso al detenuto Curcio nell'atrio del carcere e, su

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ⁹ *11/20*

rito dopo, impadronendosi delle chiavi dei cancelli interni con la minaccia commessa con armi nei confronti del personale di custodia, penetrando nei locali interni del carcere, ed ivi immobilizzando il personale di custodia presente, sempre con minaccia a mano armata, sì che il Curcio, tempestivamente preavvertito, riusciva ad evadere allontanandosi con essi su autovetture preordinatamente parcheggiate in prossimità del carcere.

CURCIO

28) Del delitto di cui all'art. 385 I e II co. C.P. per essere evaso, essendo legalmente detenuto per delitti presso il carcere giudiziario di Casale Monferrato, dallo stesso carcere nel pomeriggio del 18.2.75, nelle circostanze di cui al precedente capo d'imputazione: evasione commessa usando minaccia con armi e da più persone riunite.

SUFFRAGA CASALETTI CURCIO

29) Del delitto p.ep. dagli art. 6 In. 2, 8 Icpv, II O, 336 CP in relaz. art. 339 per avere il 18.2.75, nelle circostanze di cui ai predetti capi 27) e 28) e per eseguire i reati in essi rubricati, in concorso tra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, nonché di almeno altre due persone non identificate, e agendo insieme riuniti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso usato minaccia, commessa con armi, agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia in servizio presso il carcere di Casale Monferrato: agente Corelli Pompeo, appuntato Rossi Ferdinando, brig. Vommaro Francesco, app. Marongit Luigi, app. Barricelli Nicola, m. llo Barbato Gaetano, ag. Tortorici Francesco per costringerli a fare atti contrari ai propri doveri ed omettere atti del loro servizio, e cioè ad intervenire per impedire l'evasione ed a chiamare il Curcio Renato per consentire allo stesso di evadere.

30) Del delitto p.ep. dagli art. 6 In. 2, 8 Icpv, II OCP, 2 e 4 L. 2. IO. 67 n. 895 come modificati dagli art. 10 e 12 L. 14. IO. 74 n. 497, per aver in concorso tra loro, con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone, e per commettere i delitti di cui ai precedenti capi d'imputazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ed in luogo aperto al pubblico, almeno un mitra e un numero imprecisato di pistole da guerra o tipo guerra e relative munizioni, in Casale Monferrato il 18.2.75.

31) Del delitto p.ep. dagli art. 6 I n. 2, II O, 635 co I e II n. 3 in relaz. 625 n. 7 CP per aver, in concorso tra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 10/18
21

nonché di almeno altre due persone non identificate, e per commettere i delitti di cui al precedente capo 27) danneggiato, tagliandolo, un cavo telefonico collocato sulle mura dell'edificio del carcere giudiziario di Casale Monferrato il 18.2.75.

2) Del delitto di cui agli art. 6 In. 2, 110, 610 I e II co C.P. in relaz. 339CP per avere in Casale Monferrato il 18.2.75, in concorso tra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, costretto, minacciandolo con le armi, Comaroli Carlo, detenuto presso il carcere giudiziario di Casale Monferrato, il quale, trovandosi sulla soglia della porta d'ingresso del carcere per esercitarvi la mansione di scopino, si stava allontanando per dare l'allarme, a rientrare nei locali del carcere, commettendo il fatto per eseguire il delitto di cui al capo 28).

3) Del delitto p.ep. dagli art. 110, 112 n. 1, 605CP per avere in Casale Monferrato il 18.2.75 in concorso tra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, immediatamente dopo la avvenuta evasione del Curcio, privato della libertà personale gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia adetti al carcere di Casale Monferrato, rinchiodandoli a chiave nell'interno del carcere e gettando le chiavi dei cancelli all'esterno dell'edificio; con l'aggravante di cui all'art. 6 In. 10CP per aver commesso i fatti contro pubblici ufficiali.

4) Del delitto di cui agli art. 6 In. 2, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7CP per essersi in concorso fra loro, con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, impossessati, al fine di trarne profitto e per eseguire i delitti di cui ai capi d'imputazione 27) e 28):

) il 23. I. 75 in Vercelli, dell'autovettura Fiat I24 tg. VC-II6774 sottraendola a Tresolzi Severino, che la deteneva;

) il 23. I. 75 in Alessandria delle targhe automobilistiche della Fiat I26 tg. L-297965 di proprietà di Buscaglia Luigina, sottraendole a Barbieri Mario che la deteneva l'autovettura;

) il 24. I. 75 in Alessandria delle targhe dell'autovettura tg. AL-268415, sottraendole a Scarlata Cataldo che la deteneva;

) tra il 17 e il 18.2.75 in Novara, dell'autovettura Fiat-I24 tg. NO225226, sottraendola a Gaviorno Mario che la deteneva;

) tra il 17 e il 18.2.75 in Novara, dell'autovettura Fiat I24 tg. NOI42349 sottraendola a Badioli Giuliano che la deteneva;

sando violenza sulle cose e valendosi di mezzo fraudolento (effrazione dei

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11 182

congegni di chiusura e avviamento dei veicoli con mezzi fraudolenti) e commettendo il fatto su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede, essendo le autovetture di cui sopra, parcheggiate in sosta su pubbliche vie.

35) Delle violazioni di cui all'art. 66 cc. 9 D.P.R. 15.6.59 n. 393, 6 In. 2, I.D.C.P. per aver, nelle circostanze di cui ai capi precedenti, in concorso tra loro, circolato con autoveicoli muniti di targhe di riconoscimento non proprie dei veicoli stessi, e precisamente:

con l'autovettura di cui al n. 4 del precedente capo d'imputazione munita della targa AL-297965 appartenente a quella di cui alla lett. B)

con l'autovettura di cui alla lett. A) munita della targa AL 268415 appartenente a quella di cui alla lett. C)

MARONGIU' CORELLI

36) Il primo del delitto p.ep. dall'art. 387 CP per avere, quale appuntato del corpo degli agenti di custodia presso il carcere giudiziario di Casale Monferrato, nel pomeriggio del 18.2.75, essendo in servizio ai cancelli della cucina e della sezione a piano terra, ove trovavasi ristretto il detenuto Curcio Renato, del quale era stata segnalata la pericolosità e l'esigenza di una adeguata sorveglianza, ed essendo in possesso delle adducenti ai predetti locali, per colpa, e cioè per negligenza ed imprudenza, tra l'altro avendo udito, proveniente dall'atrio del carcere, un vociare elevato, prolungato e concitato, nel quale era percepibile anche una voce femminile non riferibile al personale del carcere o a detenuti e non avendo, in tale circostanza provveduto a cautelarsi in modo alcuno di fronte alla evidente manifestazione di una situazione anomala, omettendo di dare tempestivamente l'allarme e di consentire conseguentemente l'adozione di misure idonee a respingere gli aggressori, sì da venire, in un secondo tempo sopraffatto dagli stessi, aprendo i due cancelli adducenti ai locali interni, ove gli aggressori si introducevano facendone uscire il Curcio, cagionato l'evasione dello stesso.

37) Il secondo del delitto p.ep. dall'art. 387 CP per avere, quale agente di custodia presso il carcere giudiziario di Casale Monferrato, preposto in tale qualità alla custodia dei detenuti ivi ristretti, essendo nel pomeriggio del 18.2.75 in servizio quale portinaio, per colpa, e cioè negligenza, imprudenza ed inosservanza dei regolamenti e di ordini (in particolare art. 135 del regolamento agenti di custodia e ordine di servizio I. 12.54) tra l'altro

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 12 062

aprendo la porta del carcere a due persone sconosciute, che non si erano neppure qualificate per familiari di detenuti, senza averle previamente identificate, e per ricevere un pacco-soccorso per il detenuto Curcio, dopo che lo orario fissato per tale consegna era scaduto, ed omettendo prima ancora di essere minacciato con le armi di provvedere all'immediata chiusura del portone si da consentire l'ingresso in carcere di altri tre aggressori oltre alle due persone già entrate, cagionato l'evazione del detenuto Curcio Renato

SARACINO

38) Del reato di cui all'art. 270CP per aver partecipato all'associazione denominata "Brigate Rosse" tendente a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Acc. in Milano il 19.6.75

IGNOTI:

39) Del reato di cui all'art. 423 incendio auto Lancia Beta tg. MIZ69I34 intestata al Centro Studi Politici con sede in Milano via Amedei 6

in Milano 15.12.75

40) Del reato di cui all'art. 423CP incendio auto Fiat 850 tg. E.I. 473642 parcheggiata nel cortile della caserma CC di Milano Balgò il 10.12.75

41) Del reato di cui all'art. 423CP incendio auto Fiat 124 1600 tg. VR-35 230 intestata a Vincenzi Giuseppe. In Milano 6.2.76.

42) Del reato di cui all'art. 423CP incendio auto Djane tg. MI-739I4 di proprietà della moglie di Pilati Claudio direttore centrale della "Sit Siemens" e della Fiat 500 tg. MIE 76387 intestata alla moglie di D'Ambrosio Giuseppe, ispettore capo delle centrali della rete urbana CTS Siemens;

43) Del reato di cui all'art. 423CP incendio auto Fiat 132 tg. GE 566786 intestata a Tortorato Vincenzo funzionario della Sit Siemens e dell'auto Volkswag tg. MI84552I intestata a Pierleoni Claudio in Milano 12.2.75.

44) Del reato di cui all'art. 423CP incendio auto Prinz tg. MIG57I22 intestata a Mariani Franco capo delle guardie giurate della S.p.a. Sit-Siemens in Milano il 6.5.75

45) Del reato di cui all'art. 590 C.P. perché a bordo dell'auto rubata Fiat 127 tg. MI-20I264 non rispettando la precedenza investiva l'auto AII2 tg. MIR 2397 condotta dalla proprietaria Russo Annamaria cagionando alla stessa lesioni guaribili in g. IO dandosi poi alla fuga.

46) Del reato di cui all'art. 628CP aggressione all'I.D.I. di Milano del 26.2.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13

- 17) Det. illegale di tre caricatori per arma automatica MAB e MP/40
(Art. 2 L. 2. IO. 67 n. 895)
- 18) Porto illegale di caricatori per arma da fuoco automatica MAB e MP/40
(Art. 4 L. 2. IO. 67 n. 895)
- 19) Porto abusivo di un coltello serramanico (6990P)
Fatti occ. in Pana d'Alpago il 13.11.75
- 20) Attentato contro la caserma C.C. di Rho dell'1.3.76

O S S E R V A

PREMESSA

Il presente processo, si incentra, sostanzialmente sui seguenti episodi:

-) conflitto a fuoco in Baranzate di Bollate;
-) rinvenimento del "covo" delle B.R. in Pavia via Scarenzio 6
-) evasione di Curcio Renato da Casale Monferrato.

In tale ordine sarà, quindi trattata la ricostruzione dei fatti, facendola procedere dall'esame degli elementi acquisiti, per l'addebitabilità agli imputati della appartenenza alle brigate rosse, e seguire da brevi considerazioni circa altri episodi che completano il quadro processuale.

Sono completamente estranei alla disamina che ci accingiamo ad affrontare, giudizi di carattere morale, sociale o storico. Il fenomeno - brigate rosse è troppo recente e troppo complesso e non è questa la sede adatta per siffatti giudizi. Pur dovendosi, infatti, rilevare che rientrano, in linea generale, tra le argomentazioni poste a sostegno di motivazioni di atti processuali, considerazioni del tipo suddetto, si deve, tuttavia, sottolineare la peculiarità della materia in esame, relativamente alla quale non si ritiene che ogni singolo Organo Giudiziario che abbia occasione di assumerne la trattazione, possa autonomamente esprimere giudizi di tal fatta, a meno di non cadere nell'arbitrario, nel banale e nel fallace. Quindi altre saranno le sedi, altri i promotori, e, probabilmente, altri i tempi dei giudizi sopraindicati. Pertanto, ciò che bisogna evidenziare non è l'immoralità, l'antisocialità o l'antistoricità del comportamento degli imputati, ma ^(esclusivamente) l'antigiuridicità. È ovvio e naturale, peraltro, che nel processo logico di raffronto tra il fatto e la norma, entrano a far parte oltre a fattori di carattere tecnico, anche quelli di carattere ideologico e culturale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 14 22 25

2) AFFARENENZA DEGLI IMPUTATI (Zuffada, Casaletti, Besuschio, Pelli, Alunni, Ronconi) ALLE B.R.

Con rapp. E3/75/UP NAT del 14.6.75 si riferisce che Segalini Giuseppa Maria, proprietaria dell'appartamento sito in via Felicità Morandi 19, ceduto in affitto alla sedicente Pacchetti Piera, dovendo procedere a dei lavori e non essendole stato possibile mettersi in contatto con la Pacchetti, telefonò alla ditta "Sit-Siemens" dove le risultava che la predetta lavorava. Parlò, infatti, con la dipendente Pacchetti Piera, ma constatò che si trattava di persona assolutamente diversa dalla sua inquilina. Andò allora in via Felicità Morandi, dove attese il ritorno della suddetta inquilina e, insieme, si recarono nell'appartamento, dove notò materiale sospetto, tra cui una strana macchina che, le fu detto, serviva per fare fotocopie, gran disordine, sostituzione del cilindro di una delle due serrature della porta d'ingresso. Le sembrò, inoltre, che la ragazza sapesse delle sue ricerche presso la "Sit-Siemens". Si recò, pertanto, alla "Sit-Siemens" dove parlò col capo dell'Ufficio personale, che riscontrò l'autenticità della carta intestata utilizzata per le referenze della sedicente Pacchetti, ma la falsità della firma.

D'altra parte, la perquisizione domiciliare, disposta nel suddetto appartamento a seguito di richiesta all'A.G. da parte degli organi di P.G. a loro volta interessati dopo i fatti susposti, portava al sequestro di materiali vari, tra cui numerosi deplianti relativi a macchine fotocopiatrici, macchine per fabbricazioni di timbri, di incisione ecc.

Le ricognizioni fotografiche predisposte, permettevano di identificare la Pacchetti per Besuschio Paola che, da indagini di P.G. risultava aver lavorato alla "Sit-Siemens" (dove, evidentemente si appropriò di materiale di cancelleria della ditta stessa); essere irreperibile fin dal luglio 1974; aver esibito, all'atto dell'affitto dell'appartamento in via Felicità Morandi una falsa carta d'identità su cui erano riportate le generalità "Pacchetti Piera" e la propria fotografia.

Dal rapporto 16.6.75 risulta che la predetta Pacchetti (alias Besuschio Paola) all'atto della stipula del contratto di locazione dell'appartamento di via Felicità Morandi 19 aveva fornito all'amministrazione "Campi", il precedente recapito: via Chieti I presso Covi. Infatti, opportuni accertamenti permettevano di stabilire che alla Soc. "SIRCAS" di via Chieti 3, che curava l'amministrazione dello stabile sito al civico I della stessa via, il 25.10.74 si era presentata una coppia di giovani, chiedendo di poter locare l'appartamento in ques-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15 2/3

zione, sito al IV ed ultimo piano dello stabile. L'uomo asseriva chiamare Covi Adriano, n. Desenzano (BS) il 17.1.44 res. Baranzate di Bollate, via Monte Bisbino 28, (la donna diceva essere sua moglie); asseriva, inoltre di lavorare alla "Sit-Siemens", presentava lettera di referenza. Successivamente i due avevano disdetto il contratto di locazione, adducendo un trasferimento a Firenze. Pulizie effettuate nell'appartamento, permettevano di rinvenire una lattina di plastica contenente 20 litri di liquido (ritenuto acido nitrico), una bottiglia di plastica con su scritto ammoniac.

occhi Maria Grazia, segretaria della "Sircas"; Agostinelli Luciano, operaio della "Sircas" e Papa Bartolomeo Mario, titolare della agenzia "ARE" (che veniva accompagnato a visitare l'appartamento di via Felicità Morandi, la efficiente moglie del Covi), riconoscono quest'ultima nelle foto di Besuschio Paola.

ha precisato che anche Covi Adriano è nome effettivo di un dipendente della "Sit-Siemens" che nulla ha a che vedere con l'affittuario dell'appartamento di via Chieti I. Va altresì precisato che Garyasoni Adele, dipendente della "Sit-Siemens" riconosce tra gli oggetti sequestrati in via Felicità Morandi I materiale di cancelleria varia di proprietà della Soc. in questione.

Il rapporto 18.6.75 riferisce circa le indagini svolte sull'indirizzo fornito dal sedicente Covi, all'atto del contratto di via Chieti I, e cioè Via Monte Bisbino 28 di Baranzate di Bollate: Piodi Valeria (impiegata dell'amministrazione "BOESSO" di Varese, che a fine '73 si era occupata della vendita dello intero stabile di via Monte Bisbino) dichiara che un monolocale sito al primo piano era stato acquistato da tale Crotta Luigi, che all'atto del rogito stilato dal notaio De Moyana, risulta aver fornito le seguenti generalità: "Crotta Luigi n. Roma 5.7.45 dom. Milano via Castelmorrone 7". Tale nome non figurava presso l'anagrafe di Roma; sul citofono, inoltre, corrispondente all'appartamento del Crotta c'era l'indicazione del nome "COVI". Pertanto, a seguito di perquisizione disposta da questa A.G. il 19.6.75 gli Ufficiali di P.G. (dopo conflitto a fuoco di cui si dirà in seguito) sequestravano in Baranzate di Bollate copiosissimo materiale, di cui ai capi d'imputazione, prestavano Casaletti Attilio e Zuffada PierLuigi.

Il 21.6.75 il teste Martelli Franco, abitante nello stesso stabile di Baranzate riconosce nella foto di Besuschio Paola una frequentatrice del monolocale in questione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 16 24

Nell'interrogatorio del 22.6.75 Zuffada e Casaletti dichiarano, rispettivamente, il primo di essere "militante comunista e di condividere l'operato delle brigate rosse", il secondo di essere "militante delle brigate rosse". Il 24.6.75 gli atti vengono trasmessi al G.I. per la formale istruzione. Con rapporto II.7.75 si riferisce circa accertamenti effettuati, da cui risulta che nei pressi dell'appartamento abitato da Besuschio Paola col falso nome di Pacchetti Fiera, erano state notate -una AII2 color crema con tetto nero; -una Mini Morris; -una I27 bianca tg. MIUI8357. Autovettura, quest'ultima poi sequestrata in via Monte Bisbino di Baranzate di Bollate.

Si delinea, a questo punto il collegamento tra i tre suddetti appartamenti, di volta in volta frequentati dalle stesse persone.

Una perquisizione, con esito negativo, viene effettuata in via Castel Morone 7 di Milano, nell'appartamento abitato da Mazzanti Mario (recapito dato dal Crotta, all'atto dell'acquisto del monocale in Baranzate).

Il 30.9.75 si procede all'arresto di Besuschio Paola in Lucca.

Il 5.10.75 si comunica, con rapporto, all'A.G. di Milano che i Carabinieri di Torino avevano effettuato una perquisizione in un appartamento in località Riale di Zola Predosa, via Boccaccio 5 e che tale Cacciani Gianni, titolare della agenzia denominata "FATA", aveva riferito che il 28.4.75 si era presentato da lui il proprietario di detto appartamento, sedicente Paoli Franco, che voleva vendere il suddetto appartamento. Il Cacciani riconosce nelle sembianze di Zuffada Pierluigi il sedicente Paoli, e così pure Sgargi Dino, collaboratore di Cacciani. Per completezza su questo punto, va detto che da un rapporto della Questura di Bologna, in atti, del Maggio '76 risulta che tale Bonora Mario ha riconosciuto nelle sembianze di Melegari Gabriele n. Parma il 30.12.54 e Bernardi Francesco n. Bologna 2.II.44 due frequentatori del suddetto appartamento, ma mancano, a carico dei predetti, ulteriori, concreti elementi di responsabilità penale.

Con rapporto del 6.II.75, si riferisce circa una ulteriore perquisizione in ~~appartamento sito in~~ via Forbosa 32 di Milano, preso in affitto da tale Maggi Franco; anche questo ultimo, nome falso, mutuato da persona realmente esistente e dipendente della "Hit-Siemens". Interrogato come teste il vero Maggi Franco, dichiara che in passato ebbe alle dipendenze Zuffada Pierluigi. Quest'ultimo potrebbe essere stato quindi, l'autore del fatto.

Tarassio Mario, proprietario di un box in via Sempione 67, anche quest'ulti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 17

è sottoposto a perquisizione, riconosce nella Besuschio Paola, colei che nell'Ottobre del '74 si recò da lui per prendere in affitto detto box, con le false generalità di Biondani Anna.

25
28

Dal rapporto C.C. di Milano del 4.12.75 risulta che un appartamento sito in Milano, via Tito Vignoli 47 era stato acquistato da tale Biondi Mario, nominativo inesistente. Effettuata una perquisizione, veniva rinvenuto materiale vario, di cui al verbale di perquisizione del 5.12.75, tra cui opuscoli e ciclostilati relativi alle brigate rosse. Il sedicente Biondi, aveva dato come recapito: "Via Chieti I presso Covi". Stanca Giovanni Battista e Leonardi Franco, riconoscono nelle sembianze di Casaletti Attilio, il sedicente Biondi. Il rapp. 26. I. 76 Cat. E3/1976/NAT Questura di Milano, in relazione ad una perquisizione effettuata in un appartamento sito in Pavia, via Scarenzio 6 (di cui si dirà in seguito) nel corso della quale fu arrestato Pelli Fabrizio, n. regio Emilia II. 7. 52 e identificati: Ronconi Susanna n. Venezia 29. 6. 51 e Alunni Corrado n. Roma I2. II. 47, riferisce che dalle descrizioni fatte da Cecchi Maria Grazia e Agostinelli Luciano e da comparazioni grafiche effettuate, il sedicente Covi Adriano che affittò l'appartamento in via Chieti I è da identificarsi in Alunni Corrado; che a quest'ultimo si attagliano anche le descrizioni fatte dai testi circa un accompagnatore della "Pacchetti" in occasione dell'affitto dell'appartamento in via Felicità Morandi 19; nonché circa il sedicente "Crotta" acquirente dell'appartamento in via Monte Bisbino di Barabate di Bollate. Vi sono validi elementi, quindi per ritenere che il predetto "Crotta" è il "Covi" (il cui nome, tra l'altro, come si è detto appare sul citato contratto dell'appartamento di Barabate) sono la stessa persona, e cioè Alunni Corrado.

È possibile, quindi tirare le somme circa il collegamento tra i vari appartamenti, nonché il box, fin qui elencati. Si tenga, in particolare presente che la portiera Lucchese dichiara di aver notato due giovani, probabilmente Pelli e Alunni, nei pressi del box di C.so Sempione 67; che dal contratto di locazione di quest'ultimo (25.10.74) l'affittuaria risulta essere "Anna Biondani in Covi res. Milano via Chieti I"; che la teste Gaboardi Ada indica, tra i frequentatori dell'appartamento di Barabate di Bollate Pelli, Alunni e la Besuschio.

Il rapporto I7.376. della Questura di Milano risulta che l'Alunni il 29.6.72 aveva affittato un monolocale in C.so Garibaldi 15 di proprietà della Immobiliare "ITALCO s.p.a.", amministrato dall'Istituto immobiliare "ROMA" via

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 18
26
29

Figura 6, c viene sequestrata la relativa documentazione.

Successivamente, una perizia grafica circa i manoscritti sequestrati in Davia, via Scarenzio 6, permetterà di stabilire che essi sono di pugno, in parte di Pelli Fabrizio e in parte di Alunni Corrado, nessuno, invece di Ronconi Susanna. Quest'ultima, peraltro viene riconosciuta dal teste Marini Giuseppe come colpevole che aveva affittato l'appartamento suddetto col nome di Colombi Anna. La sua foto viene, inoltre, rinvenuta su una patente intestata a tale "Bignon Laura". Ulteriore perizia grafica, circa la Besuschio Paola, permette di stabilire che appartengono a lei le firme "Biondani Anna" (box di c. so Sempronio 67) e "Pacchetti Piera" (Via Morandi 19).

Relativamente all'appartamento di via Romolo Gessi 28, preso in affitto col falso nome di "Mori Emilio", si osserva che i testi Migliavacca Marino e Rava Marilena, individuano costui in Zuffada PierLuigi.

Per completezza va rilevato che nelle ricognizioni personali disposte il 17. II. 75, il teste Tarascio ~~h~~ riconosce Besuschio Paola. Viceversa, i testi Selvini (via F. Morandi) e Agostinelli indicano un'altra persona, Mocchi non riconosce nessuno. Gli altri riscontri acquisiti, tuttavia, (perizia grafica, ulteriori testimonianze, documentazione falsificata) costituiscono sufficiente materiale probatorio a carico della Besuschio. Dagli atti pervenuti dall'A. G. di Torino, infine, risulta che durante una perquisizione effettuata nell'alloggio "Condominio le sellette" di Ghigo di Praly, affittato dal sedicente "Fortini Mario" vengono trovate le impronte digitali di Caccalètti Attilio.

Questi, e altri elementi, di cui più avanti si dirà, costituiscono inequivocabili prove dell'appartenenza dei suddetti imputati alle brigate rosse (materiale sequestrato, modalità di acquisizione degli alloggi, attività svolte dagli interessati). In particolare, individuano la colpevolezza degli stessi in ordine ai reati di cui ai capi: I) 2) 3) 4) 5) 6) I2) I3) I4) I5) I6) I7) I8) I9) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26).

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ¹⁹ ~~24~~ 303) CONFLITTO A FUOCO IN BARANZATE DI BOLLATE (Zuffada - Casaletti)

Alle ore 2,30 del 19.6.75, personale del Nucleo Antiterrorismo di Milano e dell'Ufficio Politico della Questura di Milano, giusta autorizzazione di questa A.G. si portava in Baranzate di Bollate via Monte Bisbino 28 per eseguire la perquisizione. Lo stabile veniva circondato e veniva posto in servizio sotto l'appartamento, in corrispondenza delle finestre, per evitare la fuga di eventuali occupanti. Quindi, il Vicequestore Plantone Vito, Brig. Piacente Antonio, Bazzega Sergio, Fainelli Giordano, e la guardia Lucarelli Massimo, si portavano al primo piano. Altro personale veniva messo per le scale e sul pianerottolo. Subito dopo, il Vicequestore Plantone suonava alla porta e, alla richiesta di chi fosse, rispondeva: "Polizia, aprite". All'assoluto silenzio di rimando, per evitare l'eventuale distruzione di documenti importanti ai fini dell'indagine, dava l'ordine di sfondare la porta e il Brig. Piacente dava un calcio all'uscio. Immediatamente, dall'interno, venivano esplosi due colpi di arma da fuoco, uno dei quali sfiorava i presenti e, in particolare, la testa del Brig. Bazzega, conficcandosi nel muro, mentre l'altro colpiva il Brig. Piacente all'omero destro. La guardia Lucarelli rispondeva al fuoco, esplodendo contro la porta due colpi della pistola d'ordinanza cal. 9 corto. Gli occupanti dell'appartamento si portavano, allora, verso la sinistra, per tentare di scavalcarla. A questo punto i Brig. Giancaia e Albertazzi, sparavano in aria alcuni colpi a scopo intimidatorio. Invitati ad aprire la porta e uscire con le mani in alto, avendo dichiarato di volersi arrendere, gli occupanti dell'appartamento, identificati per Casaletti Attilio e Zuffada Pierluigi (che in un primo momento aveva dichiarato di chiamarsi Trienti Giuseppe), venivano arrestati. Nell'appartamento venivano sequestrate armi ed altro materiale di cui in atti. Circa la sparatoria, Zuffada e Casaletti, interrogati dall'A.G., ammettevano l'esplosione di colpi da arma da fuoco, ma ciascuno negava di esserne stato l'autore. Anche per questi fatti, fu emesso ordine di cattura del 21.6.75. Eseguito, con esito negativo, accertamento sul guanto di paraffina (sulla cui efficacia, peraltro, gli stessi periti, manifestano perplessità) ed effettuato lo stralcio, veniva disposto il giudizio direttissimo. All'udienza del 25.6.75 i difensori chiedevano termine. All'udienza del 30.6.75 con ordinanza della Corte d'Assise di Milano, rilevata l'opportunità di procedere a perizia balistica e medico-legale, gli atti venivano restituiti al P.M. e successivamente trasmessi al G.I. per la formale istruzione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ²⁰~~28~~
31

La disposta perizia medico-legale ha accertato che non vi fu pericolo di vita per il Brig. Piacente. La perizia balistica, peraltro, accertava che i colpi esplosi dall'interno dell'appartamento provenivano da una pistola cal. 7,65 sequestrata in quella occasione e, ricostruite le traiettorie, accertava l'idoneità a cagionare la morte di taluno dei presenti, dei colpi stessi. Le testimonianze in atti confortano tale assunto. Riguardo alla individuazione di chi materialmente sparò, si osserva che, a parte ogni considerazione circa la partecipazione psichica che coinvolge ambedue gli imputati; dalle prime dichiarazioni dei due, sembrerebbe che fu il Casaletti a sparare. (Int. Zuffada del 22.6.75 "siamo stati improvvisamente svegliati di notte, abbiamo sentito urla e grida, il campanello squillava ripetutamente e si sentivano colpi alla porta come se la si volesse abbattere. A questo punto vista l'intenzione non amichevole degli intervenuti, sono stati esplosi dall'interno dell'appartamento due colpi di pistola. Non ho sentito la frase "Aprire polizia". Non intendo dire chi ha esplosi i colpi. Non so di che calibro fosse la pistola. A questo punto ho sentito dei colpi di arma da fuoco provenienti mi sembra, dall'interno della porta, contestualmente mi sono recato verso la finestra, seguito dall'altro").

Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio, vanno quindi rinviati a giudizio anche per i reati di cui ai capi: 7) e 8) della rubrica.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 21/98
321) APPARTAMENTO DI VIA SCARENZIO 6 IN PAVIA

Particolare attenzione merita il rinvenimento del suddetto appartamento, sia per le penali responsabilità di Pelli Fabrizio, Ronconi Susanna e Alunni Corrado, relative al materiale ivi sequestrato (v. verb. in atti), che per la confidenza di ulteriori prove in ordine al punto 2) della presente trattazione. Lo stesso stato segnalato da inquilini dello stabile in questione, che gli abitanti dell'appartamento suddetto, si erano allontanati lasciando un rubinetto aperto, si recò sul posto la guardia Guida Nicola unitamente ad una squadra di Vigili del fuoco, il 24.12.75. Nell'occasione, la predetta guardia notava su di un tavolo alcuni libretti di circolazione, targhe automobilistiche, timbri vari, un fotoricettore ed altri strumenti utili per la falsificazione di documenti. Insospettitosi, il Guida rovistava tra tali oggetti, rinvenendo alcuni proiettili per pistola cal. 38 special. Furto poi nella camera attigua, in un armadio rinveniva una pistola cal. 7,65 con n. matr. punzonato, due caricatori con 7 proiettili, una scatola con 25 proiettili ed altri 24 proiettili sfusi tutti cal. 7,65. A seguito di tali fatti, veniva disposto un appostamento. Verso le ore 22 un giovane, giunto nei pressi dello stabile, non ottemperava all'intimazione di fermarsi dandosi alla fuga. Rincorso, era costretto a fermarsi; accompagnato nell'appartamento, la cui porta, chiusa a chiave, veniva aperta dallo stesso giovane, in possesso della chiave, egli dichiarava chiamarsi De Micheli successivamente Bianchi Maurizio. Esibiva, quindi patente di guida cat. B. 195016 che risultava rilasciata dalla Prefettura di Milano in data 7.5.71, intestata a Bianchi Maurizio n. Cremona il 20.3.51, residente a Milano via Monte Bianco 1. A seguito di perquisizione disposta dall'A.G. di Pavia, veniva rinvenuta una somma di denaro in biglietti di vario taglio, agende, opuscoli e fogli ciclostilati, tra cui alcuni relativi alla guerriglia urbana e alla fabbricazione di bombe "molotov" di cui tre a firma "Brigate Rosse".

L'appartamento in questione, risultava affittato a tale Colombi Anna, abitante in Milano, viale Monza 197.

Successivamente il predetto "Bianchi Maurizio" viene identificato per Pelli Fabrizio, tramite l'esame delle impronte digitali eseguito dalla polizia scientifica (v. in proposito relazione Polizia Scientifica di Roma del 10.3.75). Nel corso di una perquisizione effettuata nell'abitazione di Ronconi Susanna (la cui effigie, tra l'altro, il padre Ronconi Rolando, riconosce sulla patente intestata a "Rigon Laura" di cui si è già detto) si apprendeva che costei da circa un anno si era allontanata dall'abitazione paterna senza far conoscere

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2230

33

Il suo luogo di dimora e tenendo rari contatti telefonici con la famiglia alla quale faceva, solo di rado, fugaci visite. Si tenga, inoltre presente, che nell'appartamento di via Scarenzio era stata anche rinvenuta una cartella clinica dell'Istituto Ospedaliero Provinciale di Milano viale M. Melloni 52, attestata a Ronconi Susanna, abitante a Padova, via Gavinana I.

Seguito del rinvenimento, sempre nel suddetto appartamento di ricevute di vaglia postali spediti a tale Azzatos Giuseppe e Alunni Libera, furono sequestrati gli originali di tali vaglia e si appurò che chi aveva affettuato il rinvenimento era Alunni Corrado; in una fotografia, inoltre, nella quale Alunni Libera, madre del predetto, dichiara di "credere di riconoscere le sembianze del figlio" (v. int. Questura Roma del 9.I.76) e che comunque è, obiettivamente, simile ad altre fotografie dello stesso, la teste Mangiarotti Maria Rosa in Piccini, riconosce un assiduo frequentatore dell'appartamento in questione.

Per concludere, si osserva che Alunni Corrado e Zuffada PierLuigi risultano aver lavorato insieme alla "Sit-Siemens" di Milano e che il riscontro del collegamento tra l'appartamento di via Scarenzio e quello di Baranzate di collate si ha nella circostanza che alcune patenti di guida lì rinvenute, fanno parte dello stesso "stock" di 2.000 patenti in bianco, rubate a Messina, parimenti delle quali fu rinvenuto in Baranzate. Un contrassegno assicurativo della compagnia "Norditalia" rinvenuto in Pavia, inoltre, fa parte di uno dei due blocchetti rubati la notte sul 30.II.73, numerosi dei quali furono rinvenuti in Baranzate.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ²³ ~~31~~ 345) EVASIONE DI RENATO CURCIO DA CASALE MONFERRATO

Il giorno 18.2.75, dopo le ore 16 un uomo e una donna si presentarono al carcere di Casale Monferrato asserendo di dover consegnare un pacco. Essendo un martedì, giorno previsto per la ricezione dei pacchi da parte dei familiari dei detenuti, e, rientrando nella prassi, per agevolare i familiari consentirne, in tale giorno, l'ingresso fino alle ore 17, la guardia Corelli, sia pure mugugnando, aprì senza esitazione. Contemporaneamente stavano uscendo l'App.to Rossi col detenuto Comaroli che, in qualità di scopino, doveva pulire la soglia del carcere. Per permettere, quindi, a costoro di uscire, il Corelli omise di chiudere il portone. Improvvisamente la donna estrasse un mitra e l'uomo una pistola, minacciando il Corelli. Contestualmente altri due uomini entrarono dal portone lasciato aperto, armati di pistola e sospinsero indietro il Rossi. Il detenuto Comaroli che stava allontanandosi, fu fatto rientrare da un quinto uomo. Vi fu un gran vociare, tanto da richiamare l'attenzione di altri due detenuti e del Brig. Vommaro, in cui era percepibile, a dire di costoro una voce femminile. Ciononostante l'app.to Marongiu, che si trovava al di là del cancello chiuso a chiave, attraverso il quale gli ascensori dovevano passare per liberare il Curcio, non si allarmò, ritenendo, a suo dire, ~~si trattava~~ trattarsi di beghe tra colleghi o con detenuti, tanto che invitò un detenuto intervenuto, a non curiosare e allontanarsi. Di lì poco il gruppetto aprì il cancello e, con le armi in pugno, minacciando il Marongiu, liberò Curcio. Dopodiché si dileguarono tutti chiudendo dall'esterno il portone del carcere e buttando via la chiave. Si allontanarono su varie autovetture, di cui ai capi d'imputazione, successivamente rinvenute, riuscendo a sfuggire ai posti di blocco istituiti una volta dato l'allarme. Per quanto riguarda la donna, viene identificata per Cagol Margherita dai testi Gusmano Giuseppina e Lanza Silvana che ne riconoscono le sembianze in un servizio televisivo del telegiornale delle ore 20 del 19.2.75. Con rapporto 26.6.75 A9/I975/UP, la Questura di Alessandria, comunica che le impronte digitali trovate su una scala utilizzata dagli aggressori per tagliare i fili del telefono del carcere, sono da attribuirsi a Zuffada Pierluigi (v. in proposito relaz. circa rilievi dattiloscopici del 30.7.75). Una successiva perizia dattiloscopica conferma tale circostanza. Nelle ricognizioni personali del 7.7.75 Rossi Ferdinando e Corelli Pompeo, che dalle fotografie apparse sui giornali, avevano ravvisato una rassomiglianza tra Casaletti Attilio e uno degli aggressori, riconoscono il Casaletti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 24

22
35

Tuttavia, Buffada, Casaletti e Curcio vanno rinviati al giudizio per i reati di cui ai capi: 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35).

Per quanto riguarda le responsabilità di Marongiu e Corelli, si osserva che esistono alcuni elementi di colpa; in particolare, per il primo: non aver dato il giusto peso al vociare che aveva sentito e non essersi, quindi, adoperato per evitare l'evasione; per il secondo: non aver chiesto le generalità agli sconosciuti che gli chiedevano di aprire e non aver chiuso tempestivamente il portone. Esistono, peraltro, alcuni elementi a favore; in particolare per il primo, l'effettiva possibilità che egli, non avendo percepito la presenza di una voce femminile, credesse di trattarsi di tutt'altro, anche perché, come lo stesso Curcio afferma nell'interrogatorio reso all'A.G., era assolutamente anormale un tentativo di evasione in quelle condizioni e, quindi, imprevedibile. Inoltre, essendo stati tagliati i fili del telefono, era obiettivamente, impossibile per il Marongiu dare l'allarme pur dovendosi ammettere che avrebbe potuto, quanto meno, ostacolare l'azione del gruppo. Per il Corelli, la certezza, dal suo punto di vista, che si trattasse di familiari in visita, tanto più che la donna aveva effettivamente in mano un voluminoso pacco. Inoltre, anche se egli avesse chiuso il portone, una volta impugnate le armi, sarebbe stato agevole per i primi due entrati, riaprirlo.

Tuttavia, rilevato che la buona riuscita dell'assalto al carcere fu senz'altro dovuta all'elemento sorpresa, ad una buona dose di coraggio e anche di fortuna e rilevato che non sembra giusto far ricadere sulle spalle degli inquisiti ben altre carenze, Marongiu e Corelli, vanno prosciolti per insufficienza di prove.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 25

6) ALTRI EPISODIa) Saracino Angelo

A seguito di elementi emersi nel corso di indagini di P.G., il 24.6.75 fu emesso ordine di cattura nei confronti del predetto, per il reato di cui all'art. 270CP. Tali elementi, non sono stati, tuttavia, suffragati da ulteriori riscontri. Il Saracino, peraltro, negli interrogatori del 30.6.75 e 7.7.75, fornisce attendibili spiegazioni circa la sua posizione processuale. Deve, quindi ritenersi, stando anche a quanto risulta da altre attività istruttorie svolte (v. in particolare deposiz. Fainelli del 1.7.75), che, allo stato non sussistono sufficienti indizi di colpevolezza a carico del predetto, che va, quindi, prosciolto con formula ampia.

b) episodio Tacchini Felice

Il 13.2.75, venivano esplosi dei colpi di arma da fuoco contro il box di Tacchini Felice della Magneti Marelli.

Le perizie balistiche disposte dal G.L., mentre davano esito negativo, relativamente ad altri fatti, permettevano di stabilire che una pistola Mauser HSC 7,65, sequestrata il 19.6.75 in Baranzate di Bollate, aveva esplosi i suddetti colpi. Venivano, pertanto, contestati a Zuffada e Casaletti, anche i reati di cui ai capi 9) IO) e II) della rubrica.

Perbene, va rilevato che sussistono alcuni elementi di colpevolezza a carico dei predetti, quali il rinvenimento in loro possesso della pistola suddetta, attribuibilità del fatto alle brigate rosse, alle quali i predetti appartengono, conclusioni peritali. Esistono tuttavia degli elementi a discarico. In primo luogo, infatti, va rilevato che, indiscutibilmente l'appartamento di Baranzate di Bollate era una "base" o un "covo" delle brigate rosse, come tale frequentato da più persone (come si è visto, quanto meno, era frequentato da Besuschio, Felli e Alunni) ciascuna delle quali può avervi riposto la pistola in questione, dopo averne fatto l'uso suddetto, (Scarso rilievo ha il fatto che il reato di detenzione illegale delle armi di cui al capo(6) della rubrica, compresa la pistola in esame, è contestato solo a Zuffada e Casaletti ciò è dovuto, infatti, non tanto all'esistenza della prova positiva della loro esclusiva responsabilità in proposito, ma, piuttosto alla mancanza di prova a carico degli altri che non erano presenti all'atto dell'irruzione del 19.6.75 e si ignora se nelle loro precedenti visite al suddetto appartamen-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 26 34

to, fossero già in possesso delle suddette armi). In secondo luogo, si osserva che, ovviamente, l'addebitabilità del reato di associazione sovversiva e costituzione di banda armata non comporta, automaticamente, l'addebitabilità di altri reati che taluno degli inquisiti abbia autonomamente commesso, anche se in veste di membro dell'associazione. Essendo personale la responsabilità penale, ciascuno deve rispondere di ciò che effettivamente ha commesso. In tale situazione processuale, e in assenza di ulteriori elementi di prova, Zuffada Pierluigi e Gasalatti Attilio vanno prosciolti dai reati di cui ai capi 9) IO) e II) con formula dubitativa.

c) proc. pen. n. 77303/76B P.M. Milano

Risulta riunito, tra gli altri, al presente procedimento, il proc. n. 77303/76BF (n. 282/76 prot. G. I. MI) relativo ad una lettera della Besuschio Paola, che fa riferimento ad un manifesto-inneggiate all'omicidio di Francesco Cossu. Gli atti di detto proc., pervenuti alla Procura della Repubblica di Milano, conmissiva della Procura Generale n. 1976.2.163 del 14.8.76, in data 24.9.76 venivano trasmessi al G. I. Si osserva, in proposito che manca la prova dell'effettiva attuazione di reati, in particolare della effettiva esposizione del manifesto cui si fa riferimento; va, quindi, emesso decreto ai sensi dell'art. 74c. p.p.

d) altri fatti cui fanno riferimento i procedimenti riuniti

Fanno parte del presente processo anche gli atti relativi ad indagini di P.G. circa fatti attribuibili alle B.R. In particolare: incendi delle autovetture di cui ai capi 39) 40) 41) 42) 43) 44); lesioni colpose di cui al capo 45); aggressione all'I.D.I. di Milano di cui al capo 46); rinvenimento di materiale relativo alle B.R., detenzione e porto d'armi di cui ai capi 47) 48) e 49); attentato alla caserma C.C. di Rho di cui al capo 50). Non essendo emerso alcun elemento a carico di persone la cui identità sia nota, in ordine a tali fatti va emessa sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori dei reati.

e) altre indagini di P.G.

Va emesso decreto di non doversi promuovere l'azione penale, relativamente al rinvenimento di volantini ed altre attività, portate a conoscenza della A.G., relativamente alle quali non si ravvisano ipotesi delittuose, i cui atti sono stati riuniti al presente processo. Altrettanto dicasi relativamente a tutti coloro che sono stati indiziati di reato e, successivamente, non sono emersi elementi di colpevolezza a loro carico, in particolare:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

- 1) Zuffada Valentino n. Ziano (PC) 23.6.16
 - 2) Zuffada Renzo - via Tallone II Milano
 - 3) Marin Beatrice n. Seveso 7.9.52
 - 4) Biagi Raffaele n. Camerano 22.6.47
 - 5) Mezzanti Mario n. Milano 3.4.20
 - 6) Galli Francesco n. Abbiategrasso 8.7.50
 - 7) Mezzanti Massimo n. Domodossola 19.5.49
 - 8) Maffioletti GianPaolo n. Milano 15.4.39
 - 9) Bazzani Marco n. Milano 15.12.46
 - 10) Alunni Libera n. Tolentino 6.2.908
 - 11) Aszlatos Giuseppe n. ~~Beldobro~~ ~~Ungheria~~ 11.18.9.901
 - 12) Ferrara Attilio n. Gela II.11.54
 - 13) Cipolla Giuseppe n. Aragona 6.5.44
- inoltre:
- 14) Melegari Gabriele n. Parma 30.12.54
 - 15) Berardi Francesco n. Bologna 2.11.44
- già menzionati.

P.Q.M.

Chiede che la S.V. voglia così provvedere:

- a) emettere decreto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di tutti gli indiziati a carico dei quali non sono emersi elementi di responsabilità penale.
- b) emettere decreto di non doversi promuovere l'azione penale relativamente ai fatti in ordine ai quali non si ravvisano ipotesi delittuose, di cui al proc. pen. n. 77303/76BP.M.MI e altri riuniti, ..
- c) emettere sentenza di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)50) per essere ignoti gli autori dei reati.
- d) emettere sentenza di non doversi procedere a carico di Sarasino Angelo in ordine al reato di cui al capo 38) perché il fatto non sussiste.
- e) emettere sentenza di non doversi procedere contro Casaletti Attilio e Zuffada PierLuigi in ordine ai reati di cui ai capi: 9)10)11); nonché contro Corcelli Pompeo e Marongiu Luigi in ordine ai reati di cui ai capi: 36)37) per insufficienza di prove.
- f) rinviare Zuffada PierLuigi, Casaletti Attilio, Besuschio Paola, Pelli R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

brizio, Alunni Corrado, Ronconi Susanna, Curcio Renato a giudizio della Corte d'Assise di Milano affinché rispondano dei reati loro, rispettivamente in rubrica ascritti.

Milano 8/2/77

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Alberto LIGUORO

36
29



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

LISTA TESTI E PARTI LESE

- 1) Plantone Vito - V. Questore - Questura Milano
- 2) Piacente Antonio - M. llo P.S. - Questura Bari
- 3) Prossimi congiunti di Bazzega Sergio M. llo P.S.
- 4) Giangaia Alberto Brig. P.S. Questura Milano
- 5) Ferrone Emidio " " " "
- 6) Fainelli Giordano " " " "
- 7) Albertazzi Roberto " " " "
- 8) Lucarelli Massimo Guardia P.S. " "
- 9) Di Marco Lambert " " " "
- 10) Zaffarano Giuseppe " " " "
- 11) Legale rapp. nte Soc. "Sit-Siemens" Milano
- 12) M. llo Barbato Gaetano Casale Monferrato carcere
- 13) Brig. Vommaro Francesco " " "
- 14) App. to Marongiu Luigi " " "
- 15) " Barricelli Nicola " " "
- 16) " Rossi Ferdinando " " "
- 17) Ag. Cust. Catelli Pompeo " " "
- 18) " " Tortorici Francesco " " "
- 19) Comaroli Carlo Via Giacomo Leopardi ²⁵ Casale Monferrato
- 20) Trésoldi Severino Viale Rimembranza 80 Vercelli
- 21) Buscaglia Luigina via Cardinal Caselli 25 Alessandria
- 22) Barbieri Mario " " " " "
- 23) Scarlata Cataldo Via G. Bruno 13 Alessandria
- 24) Gaviorno Mario Via Fossati 2 Novara
- 25) Badiali Giuliano Via Pellegrini 18 Novara
- 26) Comerio Gina via Cesare Battisti 16 Locate Varesino
- 27) Segalini Giuseppa Maria Via Ponzio 78 Milano
- 28) Pacchetti Piera Via Marostica 29 Milano
- 29) Covi Adriano Via Costanza 37 Milano
- 30) Corvasoni Adele Via Imbriani 2 Cornaredo
- 31) Mocchi Maria Grazia Via Sibelius 6 Milano
- 32) Agostinelli Luciano Via Borgo Palazzo 65 Bergamo

29

34
49

30

38
7
4


PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 33) Papa Bartolomeo Mario Via Ugoni 3 Milano
- 34) Campi Umberto Via Vesio 7 Milano
- 35) Alfonsi Roberto Via Gavirate 16 Milano
- 36) Selvini Giacomina via Felicità Morandi 19 Milano
- 37) Castelli Pasquale Giuseppe " " " "
- 38) Pasquale Rita " " " "
- 39) Achille Giuliana " " " "
- 40) Palagiano Vincenzo " " " "
- 41) Piodi Valeria via S. Elia 51 Viggiù
- 42) ~~Balchi Francesco~~ V. Questore Questura Milano
- 43) ~~Putomatti~~ Vincenzo " " " "
- 44) De Simone Alberto M. llo P. S. " " " "
- 45) ~~D'Alatri~~ Giuseppe Brig. P. S. " " " "
- 46) ~~Verardo~~ Salvatore V. Brig. P. S. " " " "
- 47) Martelli Franco Via Monte Bisbino 28 Baranzate di Bollate
- 48) Geiger Adalbert " " " " " " " "
- 49) Gaboardi Ada " " " " " " " "
- 50) Sgargi Dino via Savena Superiore 14 Minerbio
- 51) ~~Cacciani~~ Gianni via Borgonuovo 21 Bologna
- 52) Maggi Francesco Via Saldini 28 Milano
- 53) Tarascio Mario Via Cusi 2 Milano
- 54) Guerini Rocco Sandro Via Novasconi 30 Castiglione d'Adda
- 55) Tamburini Cecilia Via Padova 306 Milano
- 56) Lucchese Antonietta C. so Sempione 67 Milano
- 57) ~~Maggi~~ Roberto " " " " " "
- 58) Stanca Giovanni Battista Via dei Garofani 8 MI presso fam. Agherio Bertucchi
- 59) Leonardi Franco Via Fidelfo 7 Milano
- 60) Corasanite Rosaria C. so Garibaldi II Milano
- 61) Zischka Pietro Via Ripamonti 166 Milano
- 62) Maffioletti GianPaolo via Rasori 14 Milano
- 63) Saecheri PierLuigi " " " " " "
- 64) Bellone Antonio via papa Giovanni XXIII n. 43 Bresso
- 65) Pulito Antonio Via S. Vincenzo 3 Milano



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 66) Migliavacca Marino via Belisario 9 Milano
- 67) Rava Marilena in Migliavacca " " "
- 68) Prata Giuseppe via Mario Pagano 54 "
- 69) Donde Velia Via Romolo Gessi 28 Milano
- 70) Mori Emilio piazza Zavattari 6 "
- 71) Gallini Elide via Jacopo della Quercia 6 Milano
- 72) Marini Giuseppe Via del Carmine 12 Pavia
- 73) Valente Luigi M.llo P.S. Questura Pavia
- 74) Guida Nicola Guardia " " "
- 75) Ronconi Rolando Via Gavinara I Padova
- 76) Rognoni Rosa in Gallotti Via Gramsci 22 Paderno Dugnano (MI)
- 77) Tomesani Eros Via Solari 6 Bologna
- 78) Piccinini Dino Via Scarenzio 6 Pavia
- 79) " Daniela " " "
- 80) " Maria Assunta " " "
- 81) Mangiarotti Maria Rosa in Piccinini via Scarenzio 6 Pavia
- 82) Bruni Angelo Via Mulino tremila 16 Pavia
- 83) Sacchi Valter Via S. Paolo 28 Pavia
- 84) Estelli Carlo Via Verdi 10 "
- 85) Boniello Mario Via Giotto 12 Monza
- 86) Ricotti Pier Luigi Via S. Pietro in Vergolo 51 Pavia
- 87) De Pieri Claudio Via Principale 31 Casier (Treviso)
- 88) Agioni Maria in Pasinetti via Boccaccio 14 Milano
- 89) Alunni Libera Via degli Olivi 102 Roma
- 90) Cassé Luigi Via Scarpone 51 Pavia
- 91) Lo Vecchio Pietro via Elvo 12 Torino
- 92) Ceccarini Emilio via Scarabelli 71 Voghera
- 93) Carminetti Roberto via Aosta 41 Bolzano
- 94) Neri PierGiorgio C.so Indipendenza 57 Casale Monferrato
- 95) Stocco Massimiliano via 2 Giugno 76 Chieri
- 96) Ippolito Aldo AG.Custod. carcere Casale Monferrato
- 97) Cusumano Giuseppina via Bertana 35 " "
- 98) Lanza Silvana via Faccino Cane 15 " "

MILANO

8/2/77

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Averti LIQUORI)

31

39
42

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooooooooooo

Procedimento penale contro:

ZUFFADA + 10


Sentenza di rinvio a giudizio

8.4.77

114
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Egen. 99

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento



C O N T R O

- 1)-ZUFFADA PIERLUIGI nato a Milano il 25.4.1946. -Detenuto-
- 2)-CASALETTI ATTILIO nato a Luzzara(RE) il 4.3.1950 -Detenuto-
- 3)-BESUSCHIO PAOLA nata a Verona il 15.11.1947. -Detenuta-
- 4)-PELLI FABRIZIO nato a Reggio Emilia l'11.7.1952. -Detenuto-
- 5)-ALUNNI CORRADO nato a Roma il 12.11.1947. -Latitante-
- 6)-RONCONI SUSANNA nata a Venezia il 29.6.1951. -Latitante-
- 7)-CURCIO RENATO nato a Monterotondo il 23.9.1941. -Detenuto-
- 8)-CORELLI POMPEO nato a Villalba il 13.9.1944. res. a Casale Monferrato
 Guardia di Custodia presso le CC.GG. di Casale Monferrato
- 9)-MARCINGIU LUGI nato a Lanusei il 9.5.1930. res. a Casale Monferrato
 App.to AA.CC. in servizio presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato
- 10)-SARACINO ANGELO nato a Busto Arsizio il 15.7.1950. res. a Milano via
 Val Trompia, nr.4
- 11)-IGNOTI

-IMPUTATI-

Zuffada Pierluigi, Casaletti Attilio, Besuschio Paola, Pelli Fabrizio, Alunni
 Corrado, Ronconi Susanna

TUTTI:

- 1)-del delitto p.e.p. dall'art.306 in riferimento all'art.270 codice penale, perché al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, costituivano ed organizzavano una banda armata, in

- 2 -

ai capi 12), 13) e 14) acquistando e ricevendo quale compendio di furto moduli per carta di identità, per patente di guida, carte di circolazione, contrassegni assicurativi, certificati di assicurazione, fogli complementari per carte di circolazione, foglio di via, autovettura Fiat-500 di cui al capo 15), contraffacendo i documenti di cui sopra ed i sigilli di vari Uffici Pubblici, di cui ai capi 16), 17) e 18), ed acquistando e prendendo in locazione e frequentando appartamenti che venivano utilizzati come basi per l'organizzazione e dove venivano custoditi le armi e i documenti, in particolare: 1) la Ronconi, prendendo in locazione con il falso nome di Colombi Anna un appartamento sito in Pavia alla via Scarenzio, nr. 6 nel settembre del 1975; 2) l'Alunni e la Besuschio prendendo in locazione rispettivamente, con il falso nome di Covi Adriano e qualificandosi la Besuschio come moglie dello stesso un appartamento sito in Milano alla via Chieti, nr. 1 nell'ottobre del 1974; 3) la Besuschio, prendendo in locazione con il falso nome di Pacchetti Piera un appartamento sito in Milano alla via F. Morandi, nr. 19 nell'aprile del 1975; 4) l'Alunni, acquistando con il falso nome di Crotta Luigi un appartamento sito in Baranzate di Bollate alla via Monte Bisbino, nr. 28 negli ultimi mesi del 1973; (dove a seguito di irruzione della Polizia e di un conflitto a fuoco vennero tratti in arresto il 19.6.1975. Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio); la Besuschio prendendo in locazione con il falso nome di Biondani Anna un box nello stabile di C.so Sempione, nr. 67 in Milano nel novembre del 1975; 6) lo Zuffada prendendo in locazione gli appartamenti: a) di via Boccaccio, nr. 51 in Riale di Zola Predosa con il falso nome di Paoli Franco; b) di via Porpo-

... in Milano con il falso nome di ...

- 3 -

ni prendendo in locazione l'appartamento di via Castel Morrone nr.7 in Milano con il falso nome di Migliardi Franco;

10)-il Casaletti acquistando l'appartamento di via Tito Vignoli nr.47 con il falso nome di Biondi Mario;

Accertato in Milano ^{vino} il 26.1.1976.;

Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio:

2)-del reato di cui agli artt.477,482,81cpv,110 C.P. perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffacevano numerose targhe automobilistiche, moduli per patente, per carte d'identità, per libretti di circolazione ed altri documenti;

3)-del reato di cui agli artt.110,81cpv,648 C.P. perché in concorso tra di loro e con altre persone non identificate con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli per patente, per carte d'identità ed altri documenti conoscendone la provenienza delittuosa;

4)-del reato di cui agli artt.110,81cpv,467,468 C.P. perché in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso contraffacevano il sigillo dello Stato e di altri Enti Pubblici;

5)-del reato di cui agli artt.81cpv,494,61 nr.2 C.P. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio e cioè commettere i suddetti reati, conseguendone la impunità si attribuivano falsi nomi e falsi stati;

6)-del reato di cui agli artt.110 Legge 2 ottobre 1967 nr.895 in relazione all'art.10 Legge 14 ottobre 1974 nr.497;

-4.

~~Essi, ecc.~~ perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate detenevano illegalmente una pistola mitragliatrice di fabbricazione tedesca cal.9 parabellum munita di caricatore; una pistola a tamburo marca "Smith Wesson" cal.38 con matricola limata; una pistola a tamburo a 5 colpi senza marca cal.38 con all'interno del tamburo il numero "778"; una pistola a tamburo cal.6,35 sprovvista di marca e di matricola; una calciolo in ferro per pistola-mitragliatrice; parte di manicotto per moschetto automatico Beretta mod.38; parte di canna con diversore di vampa per moschetto automatico Beretta mod.38; 5 caricatori per fucile Winchester cal.30 U.S.; un silenziatore per arma da fuoco; 2 scovolini per la pulizia delle armi; 2 cinghie di cuoio per carabina e una in tela di tipo militare; 10 scatole contenenti 200 cartucce cal. 30-06 marca "NORMA" 4 scatole contenenti complessive 80 cartucce cal.30 U.S. marca "NORMA"; 7 scatole contenenti 350 cartucce cal.22 L.R. marca "FIOCCHI"; 2 scatole contenenti 100 cartucce cal.38 special marca "NERSER"; 1 scatola contenente 45 cartucce cal.38 marca "Smith-Wesson" 2 scatole contenenti 32 cartucce cal.9 parabellum marca "PISTLEN-PATRONE"; 1 scatola contenente 25 cartucce cal. 7,65 marca "FIOCCHI"; 1 carabina cal.30-06 matricola nr. 129977 marca "REMINGTON" munita di cannocchiale a raggi infrarossi; 1 fucile da caccia a canne sovrapposte cal. 12 marca "HESSTAL" di fabbricazione belga matr.19802-573; 1 carabina Cal.30 M.I. matr.3.383.768 marca "UNIVERSAL"; Kg.4,700 di clorato di potassio; mt.97 di miccia a lenta combustione; mt.50 di miccia a lenta combustione.

rici ad aria da cm.30 ciascuno della ditta Montecatini stabilimento di Taino; 1 barattolo da Kg.1 di diserbante al clorato di sodio marca "RADISOL" della ditta Idroelettrica di Borgofranco, sede di Torino; 1 contenitore di plastica contenente 2 litri di acido solforico al 95-97%; di una pistola Beretta mod.70 cal.7,65 matricola punzonata munita di caricatore con 6 cartucce dello stesso calibro più uno in canna; una pistola Mauser cal.7,65 matr. limata con pallottola in canna e caricatore contenente 6 cartucce dello stesso calibro;

7)-del reato di cui agli artt. ³³⁷51 nr.3 in relazione agli artt.339,110 C.P. perché in concorso tra di loro, al fine di conseguire l'impunità per i reati che precedono, usavano violenza per opporsi agli Ufficiali di P.G. e Agenti di P.S. mentre eseguivano nei loro confronti un decreto di perquisizione autorizzato dalla Procura della Repubblica di Milano esplodendo due colpi di arma da fuoco al loro indirizzo;

8)-del reato di cui agli artt.110,81cpv,56,61 nr.2 110, 575 C.P. perché in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di conseguire l'impunità per i reati di cui ai capi 7) e precedenti compivano atti idonei diretti a cagionare la morte di taluno dei suddetti Ufficiali di P.G. ed Agenti di P.S. esplodendo al loro indirizzo un colpo di arma da fuoco che sfiorava gli operanti ed in particolare la testa del brig. Bazzega Sergio, conficcandosi nel muro, e successivamente altro colpo di arma da fuoco che colpiva il brigadiere Fiacente Antonio all'omero destro cagionandogli una ferita

- 6 -

con frattura esposta dell'omero guarita in cinque mesi con indebolimento permanente dell'organo della prensione. Colpi che venivano esplosi dall'interno dell'appartamento dove si trovavano lo Zuffada ed il Casaletti attraverso la porta chiusa ad altezza d'uomo, dopo che a richiesta di chi stesse bussando al campanello era stato risposto da distanza ravvicinata dal Vicequestore Palntone Vito "Polizia, Aprite", dopo di che i suddetti imputati tentavano una sortita da una finestra, commettendo il fatto contro Pubblici Ufficiali;

9)-del delitto p.e.p. dagli artt.110,81cpv,C.P. 10,12 e 14 L.14 ottobre 1974 nr.495,perché in concorso tra di loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso illegalmente detenevano e portavano fuori dalla propria abitazione una pistola cal.7,65;

10)-della contravvenzione p.e.p. dagli artt.110,81cpv, 697,703 C.P. perché, in concorso tra di loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenevano senza autorizzazione cartucce del caricatore della pistola di cui al capo 9), con la quale esplodevano almeno quattro colpi contro la saracinesca del box presso l'abitazione di Tacchini Felice;

11)-del delitto p.e.p. dagli artt.1fo,635 p.p. e 1°cpv, perché in concorso tra di loro, esplodevano i colpi di arma da fuoco di cui al capo precedente, danneggiavano la saracinesca del box di Tacchini Felice, con l'aggravante di aver commesso il fatto con la implicita minaccia per il Tacchini. Fatti tutti commessi ed accertati in Milano il

13.2.1975.;

Pelli Fabrizio, Ronconi Susanna e Alunni Corrado:

12)-del delitto p.e.p. dagli artt.110 C.P. nr.2,7 della Legge 2 ottobre 1967 nr.895 modificata dagli artt.10 e 14 legge 14 ottobre 1974 nr.497 per avere, in concorso tra di loro detenuto illegalmente, non avendone fatta denuncia alla competente autorità una pistola Beretta cal.7,65;

13)-del delitto p.e.p. dagli artt.110 C.P. e 23 della legge 18 giugno 1975 nr.110 per avere in concorso tra di loro previa cancellazione del numero di matricola della pistola di cui al capo precedente detenuto tale arma priva del numero di matricola stesso;

14)-della contravvenzione p.e.p. dagli artt.110,697 C.P. per avere, in concorso tra di loro detenuto senza averne fatta denuncia alla competente autorità nr.63 munizioni per pistola cal.7,65 e nr.6 munizioni per pistola cal.38 special;

15)-del delitto p.e.p. dagli artt.81cpv,110,648,61 nr.2 C.P. per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto e di commettere i delitti di cui ai capi seguenti acquistato e ricevuto da altre persone non identificate le seguenti cose costituenti proventi di furti commessi in danno di persone in corso di identificazione, in circostanze di tempo e di luogo da accertare:

1°)-quattro moduli per carta d'identità recante i numeri 10851612 A-10851614; 08581780; 16093523;

2°)-tre moduli per patenti di guida recante i numeri A-52-

- 2 -

- 3°)-numero 6 carte di circolazione contrassegnate rispettivamente A-543054; B-528630; B-953052; C-587726; E-591645; 403995;
- 4°)-numero due contrassegni assicurativi, l'uno della Compagnia Veneta di Assicurazione e l'altro della "Lavoro & Sicurezza" s.p.a.;
- 5°)-numero sei certificati di assicurazione di cui numero tre della Lavoro & Sicurezza s.p.a. e uno della Compagnia Lombarda di Assicurazioni, uno delle Assicurazioni d'Italia e un'altro della New Hampshire Insurance Co.;
- 6°)-numero tre fogli complementari per carte di circolazione recanti i numeri 591315-D; 949601B/1; 920394/Z;
- 7°)-un foglio di via modello M/C877 recante il numero manoscritto 302740;
- 8°)-un'autovettura Fiat-500 originariamente targata FO-224059 provento di furto commesso in Forlì il 4 settembre 1975 in danno di Bellini Francesco;
- 9°)-un'autovettura Fiat-500 originariamente targata MI-M78470; provento di furto commesso in Milano il 2 ottobre 1975 in danno di Borriello Giuseppe;
- 10°)-targhe automobilistiche autentiche FO-280003, provento di furto commesso in Rimini, la notte del 18 giugno 1975 in danno di Stornati Sandro;
- 11°)-targhe automobilistiche autentiche FO-292242 provento di furto commesso in Rimini, in data anteriore e prossima al 1° luglio 1975 in danno di Semprini Maria;
- 16°)-del delitto p.e.p. 81cpv, 110, 482, 476 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in

- P -

concorso tra di loro, avvalendosi dei moduli di cui al capo che precede formato:

1°)-nr.6(sei) carte di circolazione intestate rispettivamente, le prime quattro ai nomi Bianchi Antonio, Bianchi Maurizio, Mezzatesta Luigi, ancora Bianchi Antonio (con generalità diverse da quello del primo) e le ultime due prive di intestazione completa;

2°)-nr.3(tre) fogli complementari intestati rispettivamente ai nomi di De Bartolomeis Nello, Ghibellini Sante e Magnoni Miriam;

17°)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81cpv¹¹⁰, 482, 477 C.P. per avere con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in concorso tra di loro avvalendosi dei moduli di cui al capo precedente contraffatto;

1°)-nr.4(quattro) carte d'identità false intestate rispettivamente ai nomi Bianchi Maurizio, Rigon Laura e Monaci Giuseppe (questa ultima senza fotografia);

2°)-targhe automobilistiche FO-280390, che venivano applicate alla autovettura Fiat-500 di cui al capo 15 nr.8;

3°)-targhe automobilistiche MI-F19498, che venivano applicate all'autovettura Fiat-500 di cui al capo 15 nr.9;

4°)-targhe automobilistiche rispettivamente rinvenute nell'alloggio occupato in Pavia da essi imputati;

5°)-targhe MI-M90681; rinvenute nell'alloggio anzidetto;

6°)-targhe FO-304933, rinvenute nell'alloggio anzidetto;

18°)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81cpv, 110, 468 C.P. per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, contraffatto i sigilli della

- 10 -

108

Prefettura di Milano dell'Ufficio Motorizzazione Civile della Lombardia, del Pubblico Registro Automobilistico di Milano, del Comune di Milano, dell'Ufficio Patenti della Prefettura di Milano e di altri Uffici Pubblici nonché un cliché per la stampa di fogli complementari e carte di circolazione; con l'ulteriore aggravante per il Pelli ex-art. 71 nr.6 C.P. per avere commesso i fatti nel tempo in cui si sottraeva all'ordine di cattura emesso il 20.10.1972. dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per rapina aggravata ed altro e dell'ordine di cattura emesso il 7. 10.1972. dalla Procura della Repubblica di La Spezia per mancata presentazione alle armi;

IL PELLI:

19)-della contravvenzione p.e.p. dagli artt.81cpv,110 C.P. e 66 C.d.S. per avere con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso circolato con l'autovettura di cui al capo 9) munita di targa falsa FO-280390;

20)-del delitto p.e.p. dall'art.695 nr.1 C.P. per aver dichiarato falsamente ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Pavia all'atto dell'arresto avvenuto in Pavia il 24.12.1975. dapprima di chiamarsi De Michele, e quindi di chiamarsi Bianchi Maurizio;

Carischio Paola:

21)-del reato di cui all'art.624,61 nr.2 e 11 C.P. perché al fine di commettere i reati di cui ai capi che seguono abusando delle relazioni di prestazione d'opera si impossessava al fine di trarne profitto di carta della ditta "Sit-Siemes" presso la quale era impiegata;

In Milano in epoca anteriore e prossima al luglio 1974

22)-del reato di cui agli artt.477,482,61 nr.2 C.P. perché al fine di commettere i reati di cui al capo 24) formava una carta d'identità falsa apponendovi o facendovi apporre la propria fotografia e le generalità di Pacchetti Piera, nata a Parma il 18.8. 1946. In Milano in epoca anteriore e prossima al 1° aprile 1975;

23)-del reato di cui all'art.485 e 61 nr.2 C.P. perché al fine di commettere i reati di cui al capo 24) formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta della società "Sit-Siemens" su cui apponeva false referenze ed una firma illeggibile, facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Felicita Morandi nr.19. In epoca anteriore e prossima al 1° aprile 1975;

24)-del reato di cui all'art.494,61 nr.2 C.P. perché induceva in errore la proprietaria e l'amministrazione dell'appartamento sito in via F.Morandi, nr.19 sostituendo la propria persona a quella di Pacchetti Piera nata a Bollate il 7.10.1948. anch'essa impiegata presso la società "Sit-Siemens" esibendo la carta d'identità di cui al capo 22) e le referenze di cui al capo 23) in cui erano modificate unicamente il luogo e la data di nascita della predetta Pacchetti Piera. In Milano il 1° aprile 1975;

25)-del reato di cui agli artt.485,110,61 nr.2 C.P. perché al fine di commettere i reati di cui al capo 26) formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta della società "Sit-Siemens"

in concorso con il sedicente Covi Adriano, su cui apponeva false

- 12 -
referenze a favore del predetto Covi e una firma illegibile facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Chieti, nr.1 in epoca anteriore e prossima alla fine del mese di ottobre 1974;

26)-del reato di cui agli artt.110,494,61 nr.2 C.P. perché al fine di commettere il reato sub 1) in concorso con il sedicente Covi induceva in errore l'amministrazione dell'appartamento in via Chieti, nr.1 sostituendo la persona del predetto Covi a quella di Covi Adriano nato a Venezia il 1° febbraio 1944. anch'egli impiegato presso la società "Sit-Siemens" esibendo le referenze di cui al capo 25); In Milano alla fine del mese di ottobre 1974
Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio:

27)-del delitto p.e.p. dagli artt.110,386 comma 1° e 2° in relazione all'art.385, comma 2° entrambe le ipotesi, per avere in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e di almeno altre due persone non identificate, ed agendo insieme riuniti, procurato l'evasione di Curcio Renato, legalmente detenuto per delitti presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato, dal carcere stesso, nel pomeriggio del 18 febbraio 1975; preventivamente eliminando la possibilità di comunicare telefonicamente dall'interno dello stabilimento carcerario con il taglio del cavo del telefono collocato a media altezza sul muro esterno dell'edificio, raggiungendolo a mezzo di una scala, introducendosi di poi, con il pretesto di consegnare un pacco-soccorso al detenuto Curcio nell'atrio del carcere, e subito dopo, impadronendosi delle

- 13 -

chiavi dei cancelli interni con la minaccia commessa con armi nei confronti del personale di custodia, penetrando nei locali interni del carcere, ed ivi immobilizzando il personale di custodia presente sempre con minaccia a mano armata, sì che il Curcio, tempestivamente preavvertito, riusciva ad evadere allontanandosi con essi su autovetture preordinatamente parcheggiate in prossimità del carcere;

Curcio Renato:

28)-del delitto di cui all'art.385, primo e secondo comma C.P. per essere, essendo legalmente detenuto per delitti presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato, evaso dallo stesso nel pomeriggio del 18 febbraio 1975, nelle circostanze di cui al precedente capo d'imputazione, evasione commessa usando minaccia con armi e da più persone riunite;

Zuffada Pierluigi, Casaletti Attilio Curcio Renato:

29)-del delitto p.e.p. dagli artt.61, nr.2, 81cpv, 110, 336 p.p. in relazione all'art.339 per avere il 18.2.1975. nelle circostanze di cui ai predetti capi 27) e 28) e per eseguire i reati in essi rubricati, in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, nonché di almeno altre due persone non identificate, ed agendo insieme riuniti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso usato minaccia, commessa con armi, agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato agente di custodia Corelli Pompeo, appuntato Rossi Ferdinando, brigadiere Vommaro Francesco, appuntato Marongiu Luigi, appuntato Barricelli Nicola, maresciallo Barbato Gaetano, agente Tortorici Francesco per costringerli

a fare atti contrari ai propri doveri ed omettere atti del loro servizio, e cioè ad intervenire per impedire l'evasione ed a chiamare il Curcio Renato per consentire allo stesso di evadere;

30)-dei delitti p.e.p. dagli artt.61, nr.2, 81cpv, 110 C.P. nr.2 e 4 della legge 2 ottobre 1967 nr.895 come modificati dagli artt.10 e 12 Legge 14.10.1974. nr.497 della legge rispettivamente citate, per avere in concorso fra loro, con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, e per commettere i delitti di cui ai precedenti capi di imputazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ed in luogo aperto al pubblico almeno un mitra ed un numero imprecisato di pistole da guerra e relative munizioni, in Casale Monferrato il 18.2.1975. nelle circostanze di cui ai precedenti capi di imputazione;

31)-del delitto p.e.p. dagli artt.61 nr.2 110,635 comma 1° e 2° nr.3 in relazione all'art.625 nr.7 C.P. per avere in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, nonché di almeno altre due persone non identificate, e per commettere i delitti di cui al precedente capo 27), danneggiato, tagliandolo un cavo telefonico collocato sulle mura dell'edificio della Casa Circondariale di Casale Monferrato, il 18. 2. 1975;

32)-del delitto di cui agli artt.61, nr.2, 110,610 1° e 2° comma C.P. in relazione all'art.339 C.P., per avere in Casale Monferrato il 18.2.1975., in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due

-15-

persone non identificate costretto, minacciandolo con le armi, Camaroli Carlo, detenuto presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato, il quale, trovandosi sulla soglia della porta d'ingresso del carcere per esercitarci la mansione di scopino, si stava allontanando per dare l'allarme, a rientrare nei locali del carcere, commettendo il fatto per eseguire il delitto di cui al capo 28);

Zuffada Pierluigi, Casaletti Attilio Curcio Renato:

33)-dei delitti p.e.p. dagli artt.110,112 nr.1 e 605 C.P. per avere in Casale Monferrato, il 18.2.75., in concorso fra loro e con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, immediatamente dopo l'avvenuta evasione del Curcio, privato della libertà personale gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia addetti alla Casa Circondariale di Casale Monferrato, rinchiudendoli a chiave nell'interno del carcere e gettando le chiavi dei cancelli all'esterno dell'edificio; con l'aggravante di cui all'art.61 nr.10 C.P. per aver commesso i fatti contro pubblici ufficiali;

34)-dei delitti di cui agli artt.61,nr.2,110,624,625 nr.2,5 e 7 C.P. per essersi, in concorso fra loro, con Cagol Margherita, successivamente deceduta, e con almeno altre due persone non identificate, impossessati, al fine di trarne profitto e per eseguire i delitti di cui ai capi di imputazione 27) e 28);

1°)-il 23.1.1975., in Vercelli, dell'autovettura Fiat-124 targata VC-116774, sottraendola a Tresoldi Severino, che la deteneva;

- 46 -

2°)-il 23.1.1975., in Alessandria, delle targhe dell'autovettura Fiat-126 tg.AL-297965, di proprietà di Buscaglia Luigina, sottraendole a Barbieri Mario, che deteneva l'autovettura;

3°)-il 24.1.1975., in Alessandria, delle targhe dell'autovettura tg. AL-268415, sottraendole a Scarlata Cataldo, che la deteneva;

4°)-tra il 17 ed il 18.2.75., in Novara, dell'autovettura Fiat-124 tg.NO-225226, sottraendola a Gaviorno Mario che la deteneva;

5°)-tra il 17 ed il 18.2.75. in Novara, dell'autovettura Fiat-124 tg. NO-142349 sottraendola a Badiali Giuliano che la deteneva;

usando violenza sulle cose e valendosi di mezzo fraudolento (effrazione dei congegni di chiusura e avviamento dei veicoli con mezzi fraudolenti) e commettendo il fatto su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede, essendo le autovetture di cui sopra parcheggiate in sosta su pubbliche vie;

35)-delle violazioni di cui all'art.66, comma 9°; D.P.R. 15.6.59. nr.393,61 nr.2 110 C.P. per avere nelle circostanze di cui ai capi precedenti, in concorso fra loro, circolato con autoveicoli muniti di targhe di riconoscimento non proprie dei veicoli stessi, e precisamente:

con l'autovettura di cui al nr.4 del precedente capo di imputazione munita della targa AL-297965 appartenente a quella di cui al nr.2;

con l'autovettura di cui al nr.1, munita della targa AL-268415 appartenente a quella di cui al nr.3;

Marongiu Luigi e Corelli Pompeo:

36)-il primo del delitto p.e.p. dell'art.387 pp. C.P. per avere quale appuntato del corpo degli agenti di custodia presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato, nel pomeriggio del 18.2.75.,

essendo in servizio ai cancelli della cucina e della sezione a piano terra, ove trovavasi ristretto il detenuto Curcio Renato, del quale era stata segnalata la pericolosità e l'esigenza di una adeguata sorveglianza, ed essendo in possesso delle adducenti ai predetti locali, per colpa, e cioè per negligenza ed imprudenza, tra l'altro avendo udito, proveniente dall'atrio del carcere, un vociare elevato, prolungato e concitato, nel quale era percepibile anche una voce femminile non riferibile al personale del carcere, o a detenuti e non avendo in tale circostanza provveduto a cautelarsi in modo alcuno di fronte alla evidente manifestazione di una situazione anomala, omettendo di dare tempestivamente l'allarme e di consentire conseguentemente l'adozione di misure idonee a respingere gli aggressori, sì da venire, in secondo tempo, sopraffatto dagli stessi, aprendo i due cancelli adducenti i locali interni ove gli aggressori si introducevano facendone uscire il Curcio, cagionato l'evasione dello stesso;

37)-il secondo del delitto p.e.p. dall'art. 387 pp C.P. per avere, quale agente di custodia presso la Casa Circondariale di Casale Monferrato, preposto in tale qualità alla custodia dei detenuti ivi ristretti, essendo nel pomeriggio del 18.2.75., in servizio quale portinaio, per colpa, e cioè per negligenza, imprudenza ed inosservanza di regolamenti e di ordini (in particolare art. 135 del regolamento Agenti di Custodia e ordine di servizio 1.12.1954.) tra l'altro aprendo la porta del carcere a due persone sconosciute, che si erano neppure qualificate per familiari di detenuti, senza averle previamente identificate, e per ricevere un pacco-soccorso per il detenuto Cur-

-18-

cio dopo che l'orario fissato per tale consegna era scaduto, ed omettendo prima ancora di essere minacciato con le armi di provvedere all'immediata chiusura del portone si da consentire l'ingresso in carcere di altre due persone già entrate, cagionato l'evasione del detenuto Curcio Renato;

Saracino Angelo:

38)-del reato di cui all'art.270 C.P., per aver partecipato all'associazione denominata "Brigate Rosse" tendente a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Accertato in Milano il 19 giugno 1975;

Ignoti:

39)-del reato di cui all'art.423 C.P. incendio auto Lancia Beta Tg.MI-269134 intestata al Centro Studi Politici con sede in Milano Via Amedei, nr.6 In Milano il 15.12.1975.;

40)-del reato di cui all'art.423 C.P. incendio auto Fiat-850 Tg.E.I.473642 parcheggiata nel cortile della Caserma dei C.C. di Milano-Baggio il 10.12.1975.;

41)-del reato di cui all'art.423 C.P. incendio auto Fiat-124 ST-1600 Tg.VR-358200 intestata a Vincenzi Giuseppe; In Milano il 6.2.1976.;

42)-del reato di cui all'art.423 C.P. incendio auto Dyane Tg.MI-73914 di proprietà della consorte di Pilati Claudio direttore centrale della "Sit-Siemens" e della Fiat-500 Tg.MI E76387 intestata alla moglie di D'Ambrosio Giuseppe; ispettore capo delle centrali della rete urbana CTS Siemens;

43)-del reato di cui all'art.423 C.P. incendio auto Fiat-132 Tg.GE-566786 intestata a Tortano Vincenzo funzionario della

- 19 -

117

- Sit-Siemens e dell'auto Wolkswagen Tg.MI-845521 intestata a Pierleoni Glauco in Milano il 12.2.1975.;
- 44)-del reato di cui all'art.423 incendio auto Prinz Tg.MI G-57122 intestata a Mariani Franco capo delle Guardie Giurate della s.p.a. Sit-Siemens In Milano il 6.5.1975.;
- 45)-del reato di cui all'art.590 C.P. perché a bordo dell'auto rubata Fiat-127 Tg. MI-Z01264 non rispettando la precedenza investiva l'auto A-112 Tg.MI-R42397 condotta dalla proprietaria Russo Anna Maria cagionando alla stessa lesioni guaribili in gg.10(dieci) dandosi poi alla fuga.
- 46)-del reato di cui all'art.628 C.P. aggressione all'I.D.I. di Milano del 26.2.75.;
- 47)-detenzione illegale di tre caricatori per arma automatica MAB e MP/40(art.2 Legge 2.10.67. nr.895);
- 48)-Porto illegale di caricatori per arma da fuoco automatica MAB e MP/40(art.4 legge 2.10.67. nr.895);
- 49)-Porto abusivo di un coltello serramanico(art.699 C.P.);
Fatti accertati in Fana d'Alpago il 13.11.75.;
- 50)- del reato p.e.p. art.81cpv,10,12 e 13 Legge 14.10.74. nr. 497 per aver detenuto, portato in luogo pubblico armi da guerra ed esplosivi e fatto esplodere colpi di arma da fuoco ed esplosivo nella caserma dei carabinieri di Rho la sera del 19.3.76.

21

- 20 -

- P R E M E S S A -

Nella presente sentenza-ordinanza si esamineranno una serie di attività criminose attribuite all'associazione sovversiva denominatasi "Brigate Rosse". La attività istruttoria ha consentito di incriminare singoli individui in ordine a determinati episodi sulla base di una serie di prove testimoniali e documentali spesso suffragate da riscontri peritali balistici, dattiloscopici, grafici.

Seguendo attentamente gli elementi che man mano le indagini evidenziavano sono state scoperte ben 11 basi della predetta associazione sovversiva ed il materiale ivi rinvenuto ha consentito di dare continuo impulso alle indagini consentendo la identificazione di altri aderenti alle B.R.

E' appena il caso di notare che, nel corso degli accertamenti istruttori, si é scoperta anche una base a Milano dei NAP (l'appartamento preso in locazione in via Leo Battista Alberti da Sofia Pietro sotto il falso nome di Palumbo Michele), appartamento peraltro abbandonato evidentemente dopo l'arresto del locatario stesso (gli accertamenti sono continuati nella cartella 8 relativa agli atti stralciati in quanto tuttora oggetto di indagini). In detta base in verità, forse perché svuotata da altro nappista non identificato, non si é rinvenuto materiale particolarmente interessante ma la scoperta a Milano, roccaforte delle B.R., di una base NAP

- 21 -

appare tuttavia sintomatica del progressivo estendersi della sfera di azione di tale associazione sovversiva operante prevalentemente nel sud, nonché del graduale procedimento di riunificazione delle forze rivoluzionarie in atto nei nostri giorni.

-Alcune osservazioni attuali sulle B.R.-

E' stato già posto in luce da questo G.I. nell'ordinanza del 14.12.1976., conclusiva di altre istruttorie concernenti le B.R., come queste ultime stiano progressivamente perdendo alcuni caratteri che le distinguevano dalle altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. I vari gruppi operanti con sigle sempre diverse nelle varie parti d'Italia sembrano obbedire ad un'unica strategia, visto che pongono in essere gli stessi metodi di lotta, espongono le stesse istanze, adoperano le stesse deliranti espressioni nei vari comunicati.

La realtà é che in Italia oggi esiste un vero e proprio esercito rivoluzionario operante nella clandestinità, in fase di continua e progressiva organizzazione, in grado di operare con tempestività in più punti nella penisola appunto per la fitta serie di collegamenti instauratisi tra i vari gruppi e tra le numerose cellule nell'ambito dello stesso gruppo.

I militanti che si nascondono dietro le varie sigle fan-

- 22 -

no ormai parte di un fronte unico ed i contatti appaiono stretti ed evidenti. Basti ricordare i vari comunicati firmati congiuntamente dalle B.R. e dai NAP, l'omicidio Coco di Genova rivendicato prima dal gruppo dei "Nuovi Partigiani" operanti prevalentemente in Roma, e poi proprio dalle B.R. senza sconfessare quella prima rivendicazione (il che lascia fondatamente sospettare che un gruppo abbia operato avvalendosi parzialmente dell'organizzazione dell'altro per l'esecuzione dell'omicidio o quanto meno per la copertura della fuga). Basti ricordare ancora le deliranti frasi di consenso all'operato delle B.R. e dei NAP contenute nei comunicati spesso affrettati emessi dalle numerose "Brigate" o "Gruppi Combattenti" dopo i vari attentati a caserme, industrie organizzazioni varie.

Questo moltiplicarsi di sigle sembra pertanto preludere ad un'organizzazione unica in fase di assestamento, in attesa di coagulare definitivamente attorno al movimento tutte le altre forze rivoluzionarie politicamente simili per lanciarle e dirigerle nella lotta clandestina armata.

Dell'origine storica delle B.R. (in effetti nate a Milano dalle polemiche e dai contrasti di gruppi eterogenei, ma il cui germe è nella facoltà di sociologia dell'università di Trento), della loro struttura organizzativa, dei vari fronti su cui esse operano, dei loro mutamenti nella strategia e negli obiettivi di lotta (tra l'al-

123

tro non più rivolta solo ad atti prevalentemente dimostrativi, ma sempre più diretta a colpire i singoli individui), questo G.I. si è già occupato nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie dei procedimenti 790/76; 1318/76; e 2693/75 definite rispettivamente in data 17.7.76.; 14.12.76.; e 12.1.77. e nelle quali sono stati esaminati numerosi episodi attribuiti alle Brigate Rosse.

In questa sede pertanto ci si limiterà strettamente alla ricostruzione della dinamica dei fatti relativi agli episodi criminosi in esame, evidenziando gli elementi documentali testimoniali logici e tecnici a sostegno delle accuse.

Appare opportuno tuttavia accennare, sia pure sommariamente, al grande rilievo assunto nell'ambito delle B.R. dal Fronte delle Carceri, alla vasta e capillare opera di proselitismo posta in essere dall'organizzazione negli istituti di pena; essa ha consentito di estendere notevolmente la base dell'organizzazione sfruttando il malessere dei detenuti in attesa della riforma carceraria o l'odio istintivo verso le istituzioni spesso esistente in chi è costretto a patire la carcerazione in condizioni di estremo disagio.

Un compagno arrestato, si legge in più documenti delle B.R., non è un compagno perduto per l'organizzazione; egli prosegue la sua lotta al sistema, solo variano la sua funzione ed i suoi compiti.

NLL

Attraverso contatti più o meno clandestini con l'esterno, nelle nostre carceri circolano documenti di carattere divulgativo sulla lotta rivoluzionaria (vedi in atti al riguardo quanto sequestrato agli imputati in carcere) che vengono diffusi tra i detenuti e fanno certamente presa su chi per i motivi più vari già cova dentro di sé una profonda rabbia nei confronti del sistema e su alcuni delinquenti comuni che tendono a dare un'etichetta rivoluzionaria ai reati commessi e ad ^{AVVALERSI} ~~avversi~~ dei mezzi organizzativi posti a disposizione dell'associazione.

A riprova di quanto sopra, si pensi ai numerosi detenuti per reati comuni entrati a far parte delle organizzazioni eversive, alle numerose evasioni cui si assiste in questi ultimi tempi preparate ed eseguite in perfetto accordo tra detenuti politici e detenuti comuni, ai contatti sempre più stretti tra malavita e gruppi eversivi emersi nelle varie istruttorie su rapine e sequestri di persona.

La spiegazione di ciò risiede nel fatto che, catturati aluni tra i capi più noti, le B.R. riuscivano a reclutare nuovi militanti prevalentemente tra i giovani operai delle grandi fabbriche emarginati politicamente e socialmente. Considerate le difficoltà e la limitatezza di tali reclutamenti, hanno trovato nelle carceri fertile terreno per la diffusione delle loro idee, ponendo in atto una capillare opera di proselitismo con i metodi sopra enunciati. Il fenomeno emblematico di una società malata, è attualmente di vasta portata ed ha consentito alle B per quanto duramente colpite dall'arresto di molti capi e menti diret-

- 25 -

tive, di allargare notevolmente, senza andare tanto per il sottile, la base degli associati con tutte le conseguenze cui stiamo assistendo in questi giorni.

Con l'assorbimento di tutta una vasta categoria di emarginati, portati dal loro isolamento ad una visione deformata della realtà, assistiamo all'inquinamento di quel certo rigore ideologico che pur aveva informato le B.R. agli inizi, rivolte inizialmente ad atti aventi carattere prevalentemente dimostrativo.

Come logica conseguenza di ciò, la spirale di violenza, anziché diminuire dopo l'arresto di alcuni capi, ha subito un notevole incremento, in logica aderenza ai nuovi principi e metodi di lotta dell'organizzazione (tra gli altri, l'attacco diretto alle persone fisiche che si sono particolarmente distinte).

Vediamo così che nelle varie istruttorie su attentati ed episodi criminosi delle B.R. compaiono nomi sempre nuovi, spesso giovanissimi, a volte privi di sufficiente preparazione ideologica, incontrollabili nella loro violenza.

L'allargamento della base delle B.R., strettamente collegate ai vari gruppi della sinistra rivoluzionaria costituenti ormai un fronte unico, consente tuttavia alle stesse di poter fare affidamento su quadri sempre più vasti, facilita la loro infiltrazione negli apparati del sistema con la possibilità di venire in possesso di informazioni sempre più segrete e riservate di natura politica, strategica ma anche di contenuto economico e tecnico industriale. Si consideri ad esempio

- 26 -

come parte degli studi sul progetto "Proteo" su nuove e rivoluzionarie tecniche di telecomunicazione, cui la Sit-Siemens sta lavorando da anni e a cui certamente sono interessatissime industrie straniere, sono stati rinvenuti in fotocopia in più basi delle B.R. (tra cui quella di via Scarenzio).

In assenza di ulteriori risultanze istruttorie, non si è in grado allo stato di chiarire se le B.R. esercitino anche attività di spionaggio industriale a favore di qualcuno o se il fenomeno debba inquadrarsi nella loro abituale attività di carpire notizie e documenti su tutto e su tutti. L'episodio rimane comunque emblematico dell'efficiente livello organizzativo cui le B.R. sono giunte. Tali brevi premesse apparivano a questo G.I. necessarie per un inquadramento sommario del fenomeno delle B.R. in Italia. Esse vanno intese come un logico seguito ai rilievi da questo G.I. già operati a conclusioni di altre istruttorie sulle B.R. da lui portate a termine.

Non si intende con esse esprimere alcun giudizio storico morale o sociale sul movimento e sul fenomeno in generale; non è questa la sede. Compito dello scrivente è l'esame della antigiuridicità del comportamento tenuto dagli imputati; le suindicate osservazioni sul fenomeno andavano tuttavia fatte, sia pure in forma sommaria, in quanto nel processo logico di raffronto tra il fatto e la norma, come ha giustamente osservato il PM, non entrano a far parte solo fattori di carattere tecnico-giuridico, ma anche di carat-

- 27 -

120

tere ideologico e culturale.

Passando alla disamina dei fatti oggetto del presente procedimento si seguirà l'ordine cronologico delle indagini. Queste hanno consentito di evidenziare responsabilità penali solo in relazione ad alcuni episodi criminosi. Su molte vicende non si è fatta luce, molti aderenti all'associazione sovversiva implicati nei fatti esaminati non sono stati identificati, nonostante le pazienti indagini e lo scrupolo delle forze di polizia giudiziaria.

- Le B.R. come banda armata -

Fatte tali premesse di carattere storico-ambientale, va rilevato che agli imputati Zuffada, Casaletti, Besuschio, Pelli Alunni e Ronconi è stato contestato sub A) il reato ex-art. 306 di partecipazione a bande armate con funzioni costitutive ~~con funzioni costitutive~~ ed organizzative.

In aderenza a quanto già rilevato da questo G.I. nelle precedenti istruttorie sulle B.R., va sottolineato che le B.R. rappresentano una banda armata che il nostro ordinamento vieta e punisce e contro cui vanno salvaguardati gli ordinamenti democratici e costituzionali della Repubblica Italiana. Banda armata, secondo l'orientamento più diffuso, è un gruppo di persone che dispongono di armi, organizzate in modo idoneo per un'azione comune, presente o futura, sotto il comando di uno o più capi. Nelle B.R. ricorrono tutti questi requisiti: la pluralità di soggetti, un'organizzazione idonea

- 28 -

126

per un'azione comune, l'elemento associativo, il possesso delle armi nei depositi e da parte degli associati, il fine di commettere uno dei delitti indicato dall'art. 302 C.P. e precisamente quello dell'art. 270 C.P.

I caratteri strutturali delle B.R. sono stati esaminati nei provvedimenti conclusivi delle altre istruttorie di questo G.I. sopra indicate

L'appartenenza degli imputati (Zuffada, Casaletti, Besuschio, Pelli, Alunni e Ronconi) alle B.R.

La individuazione degli imputati Zuffada, Casaletti, Besuschio, Pelli, Alunni e Ronconi, come appartenenti alla associazione sovversiva Brigate Rosse, ha luogo attraverso scrupolose indagini di polizia giudiziaria che consentono la individuazione di numerose basi delle Brigate Rosse.

I sei imputati fanno parte delle c.d. forze regolari delle B.R., in quanto tutti già d'essi alla clandestinità ben prima dei loro arresti e della loro identificazione come appartenenti alla associazione sovversiva. Le forze regolari, come le stesse B.R. precisano in un documento rinvenuto in via Maderno ove fu arrestato il Curcio il 18.1.76., sono composte dai quadri più maturi e di maggiore esperienza che la lotta armata ha prodotto. Esse sono completamente clandestine e i militanti che la compongono hanno tagliato ogni genere di legame con la legalità. Hanno carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e sviluppo delle colonne e dei fronti. Le Forze Regolari sono

organizzate in cellule e si distinguono dalle Forze Irregolari che vivono nella legalità, che hanno cioè una clandestinità di organizzazione ma non personale.

!-----!-----!-----!-----!

Ciò premesso, vediamo ora lo sviluppo delle indagini che ha portato alla individuazione delle basi e degli imputati.

Dal rapporto E3/75 UP NAT del 14.6.75. si apprendeva che Segalini Giuseppe Maria, proprietaria dell'appartamento sito in via Felicità Morandi, 19 ceduto in affitto alla sedicente Pacchetti Piera, dovendo procedere a dei lavori e non essendole stato possibile mettersi in contatto con la Pacchetti, telefonò alla ditta "Sit-Siemens" dove le risultava che la predetta lavorava. Parlò infatti, con la dipendente Pacchetti Piera, ma constatò che si trattava di persona assolutamente diversa dalla sua inquilina. Andò allora in via Felicità Morandi, dove attese il ritorno della suddetta inquilina e, insieme, si recarono nell'appartamento, dove notò materiale sospetto, tra cui una strana macchina che, le fu detto, serviva per fare fotocopie, gran disordine, sostituzione del cilindro di una delle due serrature della porta d'ingresso. Le sembrò, inoltre, che la ragazza sapesse delle sue ricerche presso la "Sit-Siemens". Si recò, pertanto, alla "Sit-Siemens" dove parlò con capo dell'Ufficio Personale, che riscontrò l'autenticità della carta intestata utilizzata per le referenze della sedicente Pacchetti, ma la falsità della firma.

D'altra parte, la perquisizione domiciliare, disposta nel suddetto appartamento, a seguito di richiesta all'A.G. da parte degli

organi di P.G. a loro volta interessati dopo i fatti suesposti, portava al sequestro di materiale vario, tra cui numerosi deplianti relativi a macchine fotocopiatrici, macchine per fabbricazione di timbri, di incisione atc.

Le ricognizioni fotografiche predisposte, permettevano di identificare la Pacchetti per Besuschio Paola che, da indagini di P.G., risultava aver lavorato alla "Sit-Siemens" (dove evidentemente si appropriò di materiale di cancelleria della ditta stessa); essere irreperibile fin dal luglio 1974; aver esibito, all'atto dell'affitto dell'appartamento in via Felicità Morandi una falsa carta d'identità su cui erano riportate le generalità "Pacchetti Piera" e la propria fotografia.

Dal rapporto 16.6.75. risulta che la predetta Pacchetti (alias Besuschio Paola), all'atto della stipula del contratto di locazione dell'appartamento di via F. Morandi, 19, aveva fornito all'amministrazione "Campi", il precedente recapito, via Chieti, nr. 1 presso Covi. Infatti, opportuni accertamenti permettevano di stabilire che alla soc. "SIRCAS" di via Chieti, 3, che curava l'amministrazione dello stabile sito al civico 7 della stessa via, il 25.10.74. si era presentata una coppia di giovani, chiedendo di poter locare l'appartamento in questione, sito al quarto ed ultimo piano dello stabile. L'uomo asseriva chiamarsi Covi Adriano, nato a Desenzano (BS) il 17.1.1944. res. a Baranzate di Bollate, via Monte Bisbino, 28 (la donna diceva essere sua moglie); asseriva, inoltre di lavorare alla "Sit-Siemens" presentava lettera di referenza. Successivamente i due avevano disdetto il contratto di locazione, adducendo un trasferimen-

- 31 -

JK

to a Firenze. Pulizie effettuate nell'appartamento, permettevano di rinvenire una lattina di plastica contenente 20 litri di liquido (ritenuto acido nitrico), una bottiglia di plastica con su scritto "Ammoniaca".

Mocchi Maria Grazia, segretaria della "Sircas", Agostinelli Luciano, operaio della "Sircas" e Papa Bartolomeo, titolare della agenzia "APE" (che aveva accompagnato a visitare l'appartamento di via Felicità Morandi, la sedicente moglie del Covi) riconosceva quest'ultima nelle foto di Besuschio Paola.

Va precisato che anche Covi Adriano è nome effettivo di un dipendente della "Sit-Siemens" che nulla ha a che vedere con lo affittuario dell'appartamento di via Chieti, nr. 1. Va altresì precisato che Gervasoni Adele, dipendente della "Sit-Siemens" riconosceva tra gli oggetti sequestrati in via Felicità Morandi, 19 materiale di cancelleria varia di proprietà della società in questione.

Il rapporto 18.6.75. riferisce circa le indagini svolte sull'indirizzo fornito dal sedicente Covi, all'atto del contratto di via Chieti, 1 e cioè via Monte Bisbino, 28 di Baranzate di Bollate: Piodi Valeria (impiegata dell'amministrazione "BCESSO" di Varese, che a fine '73 si era occupata della vendita dello intero stabile di via Monte Bisbino) dichiarava che un monocale sito al primo piano era stato acquistato da tale Crotta Luigi, che all'atto del rogito stilato dal notaio De Moyana, risultava aver fornito le seguenti generalità: "Crotta Luigi nato a Roma il 5.7.1945. dom. to a Milano via Castelmorrone, nr. 7". Tale nome non figurava presso l'anagrafe di Roma; sul citato-

- 33 -

del monolocale in Baranzate). Si accerta che l'appartamento era stato affittato da tale Migliardi Franco. Le ricognizioni fotografiche, da parte dei vicini Castelli Pasquale, Achille Palagiano Gaboeri consentono di identificare in Alunni Corrado il sedicente Migliardi e nel Pelli e nella Besuschio alcuni frequentatori del locale.

Il 30.9.75. si procede all'arresto di Besuschio Paola in Lucca.

Il 5.10.75. si comunica, con rapporto, all'A.G. di Milano che i carabinieri di Torino avevano effettuato una perquisizione in un appartamento in località Riale di Zola Predosa, via Boccaccio, 5 e che tale Cacciani Gianni, titolare della agenzia denominata "FATA", aveva riferito che il 28.4.75. si era presentato da lui il proprietario di detto appartamento, il sedicente Paoli Franco, che voleva vendere il suddetto appartamento. Il Cacciani riconosce nelle sembianze di Zuffada Pierluigi il sedicente Paoli, e così pure Sgargi Dino, collaboratore di Cacciani. Per completezza su questo punto, va detto che da un rapporto della Questura di Bologna, in atti, del maggio 76 risulta che tale Bonora Nerio ha riconosciuto nelle sembianze di Melegari Gabriele nato a Parma il 30.12.54. un giovane andato a fare benzina presso il suo chiosco sito non molto distante dalla base di via Boccaccio.

Dalla Questura di Bologna venivano altresì trasmesse fotocopie di documenti sequestrati a tale Berardi Francesco tra cui copie di documenti delle B.R. Preso atto che peraltro nei confronti del Berardi si procede a Bologna, va

-34-

rilevato che, ad avviso del G.I., sulla base dei soli suindicati elementi il PM non ha ritenuto di promuovere l'azione penale nei confronti del Mèlegari e del Berardi.

Con rapporto del 6.11.75., si riferisce circa una ulteriore perquisizione in appartamento sito in via Porpora, nr. 32 di Milano, preso in affitto da tale Maggi Franco; anche questo ultimo, nome falso, mutuato da persona realmente esistente e dipendente della "Sit-Siemens". Interrogato come teste il vero Maggi Franco, dichiara che in passato ebbe alle dipendenze Zuffada Pierluigi. Quest'ultimo appare, l'autore del fatto^{le} le corrispondenze somatiche e fisiche del sedicente Maggi con l'^{lui}imputato.

Tarascio Mario, proprietario di un box in C.so Sempione, 67, anche quest'ultimo sottoposto a perquisizione, riconosce nella Besuschio Paola, colei che nell'ottobre del 74 si recò da lui per prendere in affitto detto box, con le false generalità di Biondani Anna.

Dal rapporto dei Carabinieri di Milano del 4.12.75. risulta che un appartamento sito in Milano, via Tito Vignoli, 47 era stato acquistato da tale Biondi Mario, nominativo inesistente. Effettuata una perquisizione, veniva rinvenuto materiale vario, di cui al verbale di perquisizione del 5.12.75., tra cui opuscoli e ciclostilati relativi alle Brigate Rosse.

Il sedicente Biondi, aveva dato come recapito: "Via Chieti nr. 1 presso Covi". Stanca Giovanni Battista e Leonardi Franco, riconoscono nelle^{11?} stanze di Casaletti Attilio, il sedicente Biondi.

Il rapp. 26.1.76. Cat. E/3/1976/NAT Questura di Milano, in re-

- 35 -

lazione ad una perquisizione effettuata in un appartamento sito in Pavia, via Scarenzio, 6 (di cui si dirà in seguito) nel corso della quale fu arrestato Pelli Fabrizio e identificati Ronconi Susanna e Alunni Corrado, riferisce che dalle descrizioni fatte da Mocchi Maria Grazia e Agostinelli Luciano e da comparazioni grafiche effettuate, il sedicente Covi Adriano che affittò l'appartamento in via Chieti, nr. 1 è identificarsi in Alunni Corrado; che a quest'ultimo si attagliano anche le descrizioni fatte dai testi circa un accompagnatore della "Pacchetti" in occasione dell'affitto dell'appartamento in via Felicità Morandi 19; nonché circa il sedicente "Crotta" acquirente dell'appartamento in via Monte Bisbino di Baranzate di Bollate. Vi sono validi elementi, quindi per ritenere che il predetto "Crotta" e il "Covi" (il cui nome, tra l'altro, come si è detto appare sul citofono dell'appartamento di Baranzate) sono la stessa persona, e cioè Alunni Corrado.

La Ronconi viene riconosciuta dal teste Marini come colei che aveva affittato l'appartamento col nome di Colombi Anna; la sua foto viene peraltro rinvenuta su una patente intestata a Rigon Laura; in via Scarenzio si rinviene una cartella clinica dell'Istituto Ospedaliero di Milano via Meltoni, 52 intestata a Ronconi Susanna e una scheda di accettazione-dimissione del suddetto Ospedale relativo alla stessa.

Aggiungasi poi a quanto sopra che la portiera Lucchese dichiara di aver notato, ^{due giorni} probabilmente il Pelli e l'Alunni, nei pressi del box di C.so Sempione; che dal contratto di

locazione di quest'ultimo(26.10.74.) l'affittuaria risulta essere "Anna Biondani in Covi res. in Milano via Chieti,1"; che la teste Gaboardi Ada indica, tra i frequentatori dell'appartamento di Baranzate il Pelli, l'Alunni e la Besuschio. Dal rapporto 17.3.76. della Questura di Milano risulta che l'Alunni il 29.6.72. aveva affittato un monocale in C.so Garibaldi,15 di proprietà della immobiliare "Talco s.p.a.", e viene sequestrata la relativa documentazione.

Relativamente all'appartamento di via Romolo Gessi, nr.28 preso in affitto col falso nome "Mori Emilio", si osserva che i testi Migliavacca Marino e Rava Marilena individuano il predetto in Zuffada Pierluigi.

Dagli atti pervenuti dal G.I. di Torino, infine, risulta che durante una perquisizione effettuata nell'alloggio "Condominio Le Sellette" di Ghigo di Praly affittato dal sedicente "Fortini Mario", vengono trovate le impronte digitali di Casalletti Attilio.

—|—|—|—|

In conclusione attraverso le indagini sono state individuate le seguenti basi:

- 1)-Via Felicita Morandi in Milano, preso in locazione da tale Pacchetti Piera (identificata per la Besuschio);
- 2)-Via Chieti, nr.1 Milano, occupata dai sedicenti Covi Adriano e moglie (identificati per Besuschio e Alunni); tra i frequentatori sono stati riconosciuti il Pelli e lo Zuffada;
- 3)-Via Monte Bisbino, 28 di Baranzate di Bollate, acquistato da

- 31 -

tale Crotta Luigi (identificato per l'Alunni); tra i frequentatori sono stati riconosciuti anche la Besuschio e il Pelli; in tale base sono stati arrestati lo Zuffada e il Casaletti;

4)-Via Castel Morrone, nr.7 Milano preso in locazione da tale Migliardi Franco (identificato per l'Alunni); tra i frequentatori sono stati riconosciuti anche la Besuschio e il Pelli;

5)-V.le Boccaccio, nr.5 in Riale di Zola Predosa, preso in locazione da tale Paoli Franco (identificato fotograficamente per lo Zuffada); a conferma dell'identificazione, aggiungasi che una carta d'identità falsa al nome di Paoli Franco e con la foto dello Zuffada si é rinvenuta nella base di Baranzate ove quest'ultimo fu arrestato;

6)-Via Porpora, nr.32 Milano, preso in locazione da tale Maggi Franco, identificato per lo Zuffada dipendente tra l'altro del vero Maggi Franco della "Sit-Siemen" e quindi a conoscenza delle generalità dello stesso;

7)-Via Romolo Gessi 28 Milano, preso in locazione da tale Emilio Mori identificato per lo Zuffada (v.rapp. 11.9.75);

8)-C.so Sempione, 67 di Milano preso in locazione da tale Biondani Anna in Covi (identificata per la Besuschio);

9)-Via Tito Vignoli, 47 Milano preso in locazione da tale Biondi Mario, identificato per il Casaletti;

10)-Condominio "Le Sellette" di Ghigo fraz. di Praly, preso in locazione da tale Fortini Mario e nel quale si sono rinvenute le impronte del Casaletti;

- 38 -

Via Scarenzio, 6 Pavia,
ove fu arrestato il Pelli, preso in locazione da tale Colom-
bi Anna identificata per Ronconi Susanna; tra i frequenta-
tori é stato identificato l'Alunni.

-----!-----!-----!-----!

E' da rilevare che mentre le altre basi sono state indivi-
duate con accertamenti autonomi, le cinque basi di Via Feli-
cita Morandi, Via Chieti, Via Monte Bisbino in Baranzate, Via
Castel Morrone e il box di C.so Sempione, 67 sono state indi-
viduate seguendo un unico filone, con accertamenti susseguiti-
si in stretta e logica connessione. La sedicente Pacchetti
Piera, all'atto della stipula del contratto dell'appartamen-
to di via F. Morandi, aveva fornito all'amministrazione "Campi"
il precedente recapito di via Chieti, presso Covi Adriano. Sco-
perta questa seconda base si appurava che il sedicente Covi,
all'atto del contratto di via Chieti, aveva fornito il suo re-
capito in via Monte Bisbino, ove era un monolocale acquistato
da tale Crotta Luigi (ma sulla targhetta dell'appartamento
c'era il nome Covi). Il sedicente Crotta, all'atto del rogito
di via Monte Bisbino, aveva fornito il recapito di via Castel-
morrone presso Migliardi. Il box di C.so Sempione, 67 era stato
preso in locazione da tale Biondani Anna in Covi, sedicente mo-
glie del Covi Adriano, che aveva fornito il recapito di via
Chieti.

E' evidente dunque che le cinque basi sono state prese in loca-
zione od acquistate dalle stesse persone, che hanno fornito in-
dipendentemente esse stesse le indicazioni relative alle altre

basi. Un errore questo abbastanza grave per chi deve tutelare gelosamente la sua clandestinità.

A questo e ad altri errori commessi le B.R. fanno certamente riferimento nel documento autocritico contenuto all'inizio del loro giornale "Lotta Armata per il Comunismo nr.1", quando affermano: "Negli ultimi mesi l'organizzazione ha subito molti colpi; colpi duri e disorganizzanti che ci hanno costretto ad una battuta d'arresto..... Dopo Sossi, azione in cui l'organizzazione ha portato un colpo molto duro al prestigio politico del regime, il nemico ha realizzato un salto strategico riuscendo finalmente a funzionalizzare parte del suo apparato coercitivo alla lotta antiguerriglia..... L'incomprensione di questo "salto" sta alla base dei colpi più duri che abbiamo subito di recente" E' poi, facendo ammenda degli errori commessi che non si ripeteranno, con enfasi: "Abbiamo continuato come se fossimo ancora nella preistoria mentre eravamo già nella storia".

Fatto questo rilievo, va ribadito che le cinque basi sono state frequentate dalle stesse persone. Il Crotta, il Covi e il Migliardi sono la stessa persona (identificata nell'Alunni) come la stessa persona sono la Pacchetti Piera e la Bionadani Anna in Covi (identificata nella Besuschio). Gli accertamenti e le ricognizioni fotografiche in sede di polizia giudiziaria hanno consentito di appurare come anche il Pelli e l'Alunni della base di Pavia frequentassero le predette basi milanesi. Preso atto della stretta connessione esistente tra le varie basi, va rilevato che la individuazione degli occupanti, quando non sono stati arrestati nelle basi stesse (come lo Zuffada, il

- 40 -

Casaletti e il Pelli), é avvenuta inizialmente attraverso riconoscimenti fotografici fatti in sede di polizia giudiziaria, suffragati poi da ulteriori precise risultanze istruttorie.

!-----!-----!-----!-----!

Passando più direttamente all'esame del reato di partecipazione a bande armate contestato sub A), nulla quaestio per quanto concerne lo Zuffada, il Casaletti e il Pelli.

Gli stessi sono stati arrestati in possesso di armi nelle basi di Baranzate e di Pavia ove era copiosa documentazione delle B.R. e comunque riguardante la lotta armata clandestina, patenti carte d'identità, targhe e contrassegni assicurativi falsi, strumenti per la contraffazione, dattiloscritti riflettenti situazioni socio-politiche, schedari di ogni tipo, il tutto costituente quell'accurato lavoro di raccolta di dati abituale nella metodologia di lavoro delle B.R.

Come sopra evidenziato, i tre arrestati sono stati identificati come coloro che hanno preso in locazione e frequentato le numerose basi suindicate. Essi del resto hanno confermato la loro appartenenza alle B.R. dichiarandosi prigionieri politici e rifiutandosi di rispondere alle domande negli interrogatori.

!-----!-----!-----!-----!

Per quanto concerne la Besuschio, l'Alunni e la Ronconi, come sopra esposto, essi sono stati inizialmente individuati attraverso riconoscimenti fotografici fatti in sede di P.G.

la difesa ha contestato la validità di tali atti istruttori eccependone la nullità perché compiute in violazione degli artt. 304 e seg.

- 41 -

A23

Eccezione non è assolutamente accoglibile, posto che è giurisprudenza costante (Cass. Sez. 2° 8.5.1954 Giust. pen. 1954 III col. 476 m. 313; Sez. 2° 12.4.1954 Giust. Pen. 57 III 701 m. 896; Cass. Sez. 2° 15.1.1958 Giust. Pen., 58 Sez. III 499) che non costituisce ricognizione di persona, e non sono pertanto applicabili gli artt. 225 e 360 C.P.P., ma semplice accertamento di fatto la presentazione da parte degli organi di polizia giudiziaria di una fotografia dell'inquisito a persona che lo conosce. Pertanto tale atto deve ritenersi efficace e può quindi contribuire alla formazione del convincimento del Giudice, anche quando non siano state osservate le disposizioni relative all'istruttoria formale. Il principio fondamentale del libero apprezzamento della prova, infatti, consente al giudicante di attingere il proprio convincimento anche dai riconoscimenti non formali di persona ove essi diano sicuro affidamento.

In definitiva dunque la ricognizione di persona o di cose, quale atto processuale formale previsto e regolato dagli artt. 360 - 363 C.P.P., non va confuso con gli altri atti diretti anch'essi all'accertamento dell'identità di una persona o di una cosa, che possono essere eseguiti senza osservanza delle forme prescritte nei suddetti articoli (come nel caso di specie a mezzo di fotografia) e possono essere liberamente apprezzate dal Giudice (Cass. Sez. IV 2.2.1965 Cass. Pen. Mass. Ann. 1966, 221, m. 274).

Posto dunque che i riconoscimenti fotografici, per il carattere urgente delle indagini di polizia, sono un elemento di prova liberamente apprezzabile, va rilevato che nel procedimento de quo

-42-

Le numerose ricognizioni fatte dai vari Mocchi, Agostinelli, Papa, Selvini, Martelli, Castelli, Pasquale, Achille, Pelagiano, Gaboardi, Cacciari, Sgargi, Tarascio, Stanca, Leonardi, Ballini, Marini, Mangiarotti, appaiono pienamente attendibili.

A parte la molteplicità dei riconoscimenti, di per sé già sintomatica, fatta da persone che avevano più volte avuto contatti con gli imputati, va rilevato che molti testi hanno precisato che in sede di P.G. sono state loro sottoposte numerose foto tra le quali essi hanno estratto quelle degli imputati. Ad alcuni di essi questo G.I. ha sottoposto le foto mostrate dalla Polizia ed essi hanno indicato le stesse foto già riconosciute in quella sede (naturalmente tale atto nel corso di alcuni esami testimoniali non costituiva di certo ricognizione formale, ma è stato esperito in qualche caso dal G.I. a semplice conferma del precedente accertamento di polizia per rendersi conto delle modalità nelle quali esso era avvenuto).

Vero è che nel corso di ricognizioni formali della Besuschio ad opera dei testi Selvini, Agostinelli e Mocchi, gli stessi non hanno riconosciuto l'imputata, ma il fenomeno è facilmente spiegabile col fatto che l'atto istruttorio è avvenuto a notevole distanza dai fatti e con la circostanza che la lunga vacanza e la successiva detenzione, hanno notevolmente modificato le caratteristiche fisiche della Besuschio; ciò è facilmente riscontrabile confrontando ^{LE FOTO} dell'imputata ai tempi in cui frequentava le basi in via Felice Tamorandi e via Chieti, e riconosciuta dai testi (v. foto allegata a f. 56 vol. 1° cart. 1°), con le foto alla stessa scattate durante la detenzione (v. in att. f. 37 vol. 7° cart.

- 43

2^). D'altro canto non può neppure sottacersi che il teste Tarascio, al quale solo in sede di P.G. era stata mostrata la foto della Besuschio insieme con altre, in sede di ricognizione formale con le garanzie che agli artt. 360 C.P.P. e seguenti, ha riconosciuto nell'imputata la donna che sotto il nome di Biondani Anna in Covi aveva preso in fitto il box di Corso Sempione.

Prescindendo anche dalle contestazioni della difesa sui riconoscimenti fotografici, del resto liberamente apprezzabili dal giudice, vi è da dire che essi sono confermati da altre risultanze istruttorie.

Per la BESUSCHIO abbiamo già visto che c'è la ricognizione formale positiva del Tarascio. La perizia grafica d'ufficio ha consentito poi di stabilire che sono state da lei apposte le firme Biondani Anna e Pacchetti Piera in calce ai contratti di locazione del box di Corso Sempione e dell'appartamento di via Felicità Amorandi. L'appartenenza alle B.R. della stessa è peraltro confermata dalla copiosa corrispondenza con numerosi aderenti alle B.R. ed ai N.A.P. e dalla documentazione inneggiante alla lotta armata sequestrata dal P.M. nella sua cella e trasmessa in fotocopia a questo G.I.; il suo rifiuto di rispondere alle domande in ordine ai rapporti con le B.R., la profonda soddisfazione per l'uccisione del Procuratore Generale COCO (vedi lettera del 9.6.1976 trasmessa dalla Procura Generale a questo G.I. proc. P.M. 77303/76 B) con-

- 44 -

fermano la sua piena adesione alla strategia di lotta delle
S.R..

Per quanto concerne la Ronconi, latitante, va rilevato che
la predetta è stata riconosciuta fotograficamente dal teste
Marini come colei che affittò l'appartamento di via Scarenzio
in Pavia col nome di Colombò Anna; si consideri poi che la
sua foto era applicata su una patente falsa intestata a tale
Rigon Laura rinvenuta nella stessa base insieme alla cartel-
la clinica ed alla scheda ospedaliera a lei intestata; il che
conferma come la stessa non si sia limitata ad affittare sempli-
cemente ma anche a frequentare l'appartamento di Pavia.

Per quanto concerne l'Alunni, anch'egli latitante, vi è da di-
re che attraverso le numerose ricognizioni fotografiche della
P.G. si è appurato come egli sotto i vari nomi di Cori Adria-
no, Cotta Luigi e Migliardi Franco, abbia preso in locazione
gli appartamenti di via Chieti e di via-Castel Morrone ed acqui-
stato il ~~nuovo~~ locale di Baranzate.

Attraverso altre ricognizioni fotografiche, confermate dal rin-
venimento nella base di Pavia di una sua foto nonché di 18 va-
glia postali da lui personalmente spediti a tale ~~Assatros~~ Assatros Giu-
seppe di Roma (come corrispettivo del canone di un appartamen-
to abitato dalla di lui madre), appare confermato come egli fre-
quentasse abitualmente anche la base di via Scarenzio. La peri-
zia grafica d'ufficio ha, infine, accertato come i numerosi ma-
noscritti di carattere strategico ed organizzativo sulla lotta

- 45 -

armata clandestina siano stati compilati dallo stesso Alunni e dal Pelli.

Le suesposte risultanze probatorie evidenziano senza ombra di dubbio l'appartenenza alle B.R. anche della Besuschio e della Ronconi e della Alunni. Ai tre ed ai suindicati Zuffada, Casaletti e Pelli è stata contestata l'aggravante di aver costituito ed organizzato la banda armata Brigate Rosse per avere tutti predisposto basi delle B.R. dotandole di tutto lo occorrente per l'attività eversiva e per avere, in particolare, il Pelli e l'Alunni, compilato manoscritti e dattiloscritti di carattere direttivo e strategico (vedi la copiosissima documentazione sequestrata in via Scarenzio in ordine alle norme operative che i militanti devono rispettare nelle varie situazioni, in ordine alla necessità della lotta armata ecc.). Quanto sopra esposto dunque, oltre che evidenziare l'appartenenza della Besuschio, della Ronconi, dell'Alunni, del Pelli, del Casaletti e dello Zuffada alle B.R., legittima pienamente il giudizio nei confronti degli stessi per tutti i reati di falso, ricettazione, sostituzione di persona, detenzione di armi ed esplosivi, furto, ad essi rispettivamente contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

!-----!-----/-----!-----!

Per quanto concerne il materiale e la documentazione sequestra-

ep

- 46 -

ta nelle varie basi, vi è da dire che essa è servita a dare sempre nuovo impulso alle indagini.

Senza soffermarsi alla elencazione di quanto sequestrato, del resto ampiamente descritto nei rispettivi verbali di sequestro, vi è da dire che particolarmente importante appare il materiale sequestrato nella base di Baranzate.

A parte gli elementi chimici per la confezione di esplosivi (v. perizia chimico balistica in atti) e le numerose armi e munizioni indicate nel capo di imputazione sub 6), un vero e proprio ^{arsenale} ~~arsenale~~, vanno evidenziati la presenza di macchine per ciclostile con matrici, macchine da scrivere, patenti, carte di identità, targhe e contrassegni assicurativi falsi, timbri, sigilli e strumenti atti alle varie falsificazioni, documenti vari delle B.R., schedari con numerosissimi nominativi, documenti e schede sottratti nelle varie irruzioni delle B.R., notizie riservate delle maggiori industrie della zona, una vera banca di dati e di nomi, tale da far ritenere la base di Baranzate un centro importante delle B.R..

Il conflitto a fuoco in Baranzate di Bollate (Zuffada e Casaletti)

Vanno ora esaminate le imputazioni di resistenza e tentato omicidio contestate allo Zuffada ed al Casaletti ai capi 7 e 8.

Attraverso i rapporti e le ricostruzioni testimoniali si può precisare che alle ore 2,30 del 19.6.1975 personale del Nucleo Anti

terrorismo dell'Ufficio Politico della Questura di Milano, si portava in Baranzate di Bollate via Monte Bisbino nr. 28 per eseguire una perquisizione. Lo stabile veniva circondato e veniva posto un servizio sotto l'appartamento, in corrispondenza delle finestre, per evitare la fuga di eventuali occupanti. Quindi il vice Questore Plantone ed il brig. Piacente, Bazzega, Fainelli e la Guardia Lucarelli si portavano al primo piano. Altro personale veniva messo per le scale e sul pianerottolo. Subito dopo il vice questore Plantone suonava alla porta e, alla richiesta di chi fosse, rispondeva "Polizia aprite". All'assoluto silenzio in risposta, per evitare l'eventuale distruzione di documenti, dava ordine di sfondare la porta ed il brig. Piacente dava un calcio all'uscio. Immediatamente, dall'interno, venivano esplosi due colpi di arma da fuoco, uno dei quali sfiorava i presenti ed in particolare la testa del brig. Bazzega conficcandosi nel muro, mentre l'altro colpiva il brig. Piacente all'omero destro. La guardia Lucarelli rispondeva al fuoco, esplodendo contro la porta due colpi della pistola d'ordinanza cal. 9 corto. Gli occupanti dell'appartamento si portavano allora verso la finestra per tentare di scavalcarla. A questo punto i brig. Giancaia ed Albertazzi sparavano in aria alcuni colpi a scopo intimidatorio. Invitati ad aprire la porta ed a uscire con le mani in alto, gli occupanti dell'appartamento, che avevano dichiarato di volersi arrendere, uscivano e venivano arrestati. Essi venivano poi identificati per Casaletti Attilio e

- 48 -

Zuffada Pier Luigi.

Interrogati dal magistrato i due ammettevano l'esplosione di colpi di arma da fuoco, ma ciascuno negava di esserne stato l'autore. Eseguito con esito negativo accertamento sul quanto di paraffina (sulla cui efficacia peraltro gli stessi periti manifestano perplessità) ed effettuato lo stralcio, veniva disposto giudizio direttissimo.

All'udienza del 30.6.1975, con ordinanza della Corte d'Assise di Milano, rilevata l'opportunità di procedere a perizia balistica e medico legale, gli atti venivano inviati al P.M. e successivamente trasmessi al G.I. per la formale istruzione.

La perizia medico-legale disposta dal G.I. ha accertato che non vi fu pericolo di vita per il brig. Piacente.

La perizia balistica ha acclarato che dall'interno furono esplosi due colpi entrambi dalla pistola beretta cal. 7,65 in sequestro; essi furono sparati ad altezza d'uomo, a distanze rispettivamente di cm. 50 e cm. 120 - 180 dalla superficie interna della porta; il consulente d'ufficio ha poi accertato che la porta non costituiva una valida protezione, che il giubbotto anti proiettile lasciava numerose parti del corpo non protette (capo, omeri, collo jugulare), che gli agenti non indossavano il casco protettivo, che il Piacente nel caso specifico non aveva corso pericolo di vita, ma in assoluto avrebbe potuto riportare lesioni mortali ove fosse stato attinto in zone del capo e del collo. P

Preso atto dunque della direzione e della traiettoria dei due

- 49 -

M^r

colpi esplosi dall'interno ad altezza d'uomo ed a brevissima distanza dalla superficie interna della porta, (uno dei quali attinse all'omero il Piacente), della idoneità degli stessi a cagionare la morte di taluno dei presenti, della circostanza che i militi non avevano i caschi protettivi, della conoscenza da parte degli imputati che dietro la porta vi erano agenti di P.S., appare pienamente legittimo il giudizio nei confronti dello Zuffada e del Casaletti anche per i reati di resistenza e tentato omicidio sub 7 ed 8.

La individuazione fisica di chi materialmente sparò, (non avvenuta ed il rifiuto di rispondere sul punto dei due imputati), a parere del G.I., appare ininfluenza ai fini della responsabilità, atteso che la partecipazione pschica coinvolge pienamente ambedue gli imputati.

L'appartamento di via Scarenzio nr. 6 in Pavia.

Particolare attenzione merita il rinvenimento della suddetta base per le penali responsabilità del Pelli - della Ronconi e dell'Alunni relativi al materiale ivi sequestrato.

Essendo stato segnalato da inquilini dello stabile in questione che gli abitanti dell'appartamento suddetto, si erano allontanati lasciando un rubinetto aperto, si recò sul posto la guardia Guida Nicola unitamente ad una squadra di Vigili del fuoco, il 24.12.75..

Nell'occasione la predetta guardia notava su di un tavolo alcuni libretti di circolazione, targhe automobilistiche, timbri vari, un fotoriduttore ed altri strumenti utili per la falsificazione

di documenti. Insospettitosi, il Guida registrava tra tali oggetti

rinvenendo alcuni proiettili per pistola cal.38 special.
Portatosi poi nella camera attigua, in un armadio rinveniva una pistola cal.7,65 con numero di matricola punzonato, due caricatori con 7 proiettili, una scatola con 25 proiettili ed altri 24 proiettili sfusi tutti di cal.7,65 A seguito di tali fatti, veniva disposto un appostamento. Verso le ore 22 un giovane, giunto nei pressi dello stabile, non ottemperava all'intimazione di fermarsi dandosi alla fuga. Rincorso era costretto a fermarsi; accompagnato nell'appartamento, la cui porta, chiusa a chiave, veniva aperta dallo stesso giovane, in possesso della chiave, egli dichiarava chiamarsi De Micheli, successivamente Bianchi Maurizio, ^{ESIBIVA} ~~Quin-~~ dipatente di guida cat. B/1950166 che risultava rilasciata dalla Prefettura di Milano in data 7.5.71., intestata a Bianchi Maurizio nato a Cremona il 20.3.51., res. Milano via Monte Bianco, 16 A seguito di perquisizione disposta dalla A.G. di Pavia, veniva rinvenuta una somma di danaro in biglietti di vario taglio agende, opuscoli e fogli ciclostilati, tra cui alcuni relativi alla guerriglia urbana e alla fabbricazione di bombe "molotov" di cui tra a firma "Brigate Rosse".

L'appartamento in questione, risultava affittato a tale Colombi Anna, abitante in Milano V.le Monza, nr. 197.

Successivamente il predetto "Bianchi Maurizio", veniva identificato per Pelli Fabrizio, tramite l'esame delle impronte digitali eseguito dalla polizia scientifica (v. in proposito relazione Polizia Scientifica di Roma del 10.3.76.).

Nel corso di una perquisizione effettuata nell'abitazione di

24/12/11

PELLI

- 21 -

114 -

Ronconi Susanna (la cui effigie, tra l'altro, il padre Ronconi Rolando, riconosceva sulla patente intestata a "Rigon Laura" di cui si è già detto), si apprendeva che costei da circa un anno si era allontanata dall'abitazione paterna senza far conoscere il luogo di dimora e tenendo rari contatti telefonici con la famiglia alla quale, faceva, solo di rado, fugaci visite. Si tenga, inoltre presente, che nell'appartamento di via Scarenzio era stata anche rinvenuta una cartella clinica dell'Istituto Ospedaliero Provinciale di Milano via M. Melloni 52, intestata a Ronconi Susanna abitante a Padova via Gavinana, 1.

A seguito del rinvenimento, sempre nel suddetto appartamento di ricevute di vaglia postali spediti a tale Azzatros Giuseppe e Alunni Libera venivano sequestrati gli originali di tali vaglia e si appurava che chi aveva effettuato il versamento era Alunni Corrado; in una fotografia, inoltre, nella quale Alunni Libera, madre del predetto, dichiara di "credere di riconoscere le sembianze del figlio" (v. inter. Questura Roma del 9.1.76.) e che comunque è, oggettivamente, simile ad altre fotografie dello stesso, la teste Mangiarotti Maria Rosa in Piccinini, riconosceva nell'Alunni un assiduo frequentatore dell'appartamento in questione.

A parte il fatto che i riconoscimenti fotografici hanno evidenziato come l'Alunni e il Pelli frequentassero anche le varie basi milanesi suindicate, il riscontro del collegamento tra l'appartamento di via Scarenzio e quello di Baranzate è evidenziato dalle circostanze che alcune patenti di guida lì rinvenute fanno parte dello stesso stock di 2000 patenti

- 52 -

120

in bianco rubate a Messina, parte delle quali furono rinvenute a Baranzate; un contrassegno assicurativo della compagnia "Norditalia" rinvenuto in Pavia inoltre fa parte di uno dei due blocchi rubati la notte del 30.11.73., numerosi dei quali furono rinvenuti a Baranzate.

Alla stregua di quanto sopra appare evidente la connessione soggettiva ed oggettiva tra il procedimento di Pavia e quello 1865/75 concernente l'episodio di Baranzate di Bollate dove fu commesso il reato più grave. Va pertanto decisamente respinta la eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'avv Cappelli, difensore d'ufficio della Ronconi, che in data 11.3.77. ha chiesto la trasmissione degli atti al G.I. di Pavia.

Lo stesso difensore, dopo il deposito degli atti, ha chiesto di poter provare, attraverso l'audizione del padre della Ronconi che la stessa nel periodo delle festività del Natale 75 si trovava con la famiglia in S.Vito di Cadore (Belluno). Ciò al fine di contestare la identificazione della Ronconi della sedicente Colombi ed evidenziare un comportamento della stessa contrastante con la clandestinità.

A parte la relativa attendibilità dei chiarimenti che potrebbe fornire il padre dell'imputata su tali circostanze, va rilevato che le suesposte risultanze istruttorie hanno chiaramente identificato nella persona dell'imputata la sedicente Colombi. Quanto poi alla contestata ^{CLANDESTINITÀ}, va rilevato che essa risulta dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e non può essere posta in discussione per un breve periodo trascor-

- 55 -

151

In relazione alla eccezione di nullità delle ricognizioni fotografiche presentata sempre dall'avv Cappelli in data 11.3.77., essa va decisamente respinta riportandoci a quanto sopra precisato in relazione alle ricognizioni fotografiche per tutti gli imputati.

Il difensore ha poi sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 372, 369, 377 cpp con riferimento all'art. 24 della costituzione, là dove non prevedono il diritto della difesa di usufruire dell'eguale termine riconosciuto al PM per la proposizione di istanze e memorie (art. 372) e per la denuncia di nullità istruttoria sanate (art. 377) e dove riconoscono la discrezionalità del G.I. di prorogare i termini dell'art. 372 cpp.

A parte la circostanza che, per le proroghe concesse alla difesa e per il ritardo della restituzione delle relate di notifica degli avvisi di deposito, gli atti sono stati a disposizione della difesa per circa un mese, va rilevato che l'eccezione va respinta in quanto manifestamente infondata, attesa la differente posizione processuale della difesa e del PM nel nostro ordinamento processuale.

-Evasione del Curcio dal carcere di Casale Monferrato-

Il 18.2.75., dopo le ore 16, un uomo e una donna si presentarono al carcere di Casale Monferrato asserendo di dover consegnare un pacco. Essendo un martedì, giorno previsto per la consegna dei pacchi da parte dei familiari dei detenuti, la guardia Corelli, sia pure mugugando in quanto i

predetti si erano presentati dopo lo scadere del termine fissato ~~per i familiari~~, aprì senza esitazione. Contemporaneamente stavano uscendo l'app.to Rossi con detenuto Comaroli che, in qualità di scopino doveva pulire la soglia del carcere. Per permettere, quindi, a costoro di uscire, il Corelli omise di chiudere il portone. Improvvisamente la donna estrasse un mitra e l'uomo ^{con} la pistola, minacciando il Corelli. Contestualmente altri due uomini entrarono dal portone lasciato aperto, armati di pistola e sospinsero indietro il Rossi. Il detenuto Comaroli che stava allontanandosi, fu fatto rientrare da un quinto uomo. Vi fu un gran vociare, tanto da richiamare l'attenzione di due altri detenuti e del brig. Vommaro, in cui era percepibile a dire di costoro una voce femminile. Ciononostante l'app.to Marongiu, che si trovava al di là del cancello chiuso a chiave, attraverso il quale gli assalitori dovevano passare per liberare il Curcio, non si allarmò, ritenendo, a suo dire, trattarsi di beghe tra colleghi o con detenuti, tanto che invitò un detenuto intervenuto, a non curiosare e ~~di~~ allontanarsi. Di lì a poco il gruppetto aprì il cancello e, con le armi in pugno, minacciando il Marongiu, liberò Curcio. Dopodiché si dileguarono tutti chiudendo dall'esterno il portone del carcere e buttando via la chiave. Si allontanarono su varie autovetture, di cui ai capi di imputazione, successivamente rinvenute, riuscendo a sfuggire ai posti di blocco ^{istituiti} una volta dato l'allarme. Per quanto riguarda la donna, essa è stata identificata per Cagol Margherita dai testi Cusumano Giuseppina e Lanza Silva-

na che ne hanno riconosciuto le sembianze in un servizio televisivo del Telegiornale delle ore 20 del 19.2.75., nonché dall'agente portinaio Corelli che più degli altri stette vicino alla donna durante l'episodio.

Con rapporto 26.6.75. la Questura di Alessandria comunica che le impronte digitali trovate su una sola utilizzata dagli aggressori per tagliare i fili del telefono del carcere, sono da attribuirsi a Zuffada Pierluigi. Una perizia dattiloscopica successiva conferma tale circostanza.

Nelle ricognizioni personali del 7.7.75. Rossi Ferdinando e Corelli Pompeo, che dalle fotografie apparse sui giornali avevano ravvisato una somiglianza tra Casaletti Attilio ed uno degli aggressori, riconoscono Casaletti.

Ciò premesso, va rilevato che non si è proceduto contro la Cagol Margherita in quanto deceduta successivamente nel corso del noto conflitto a fuoco in località Arzello presso Acqui Terme.

Per quanto concerne lo Zuffada, non vi è dubbio che egli abbia fatto parte del drappello che liberò il Curcio. La perizia dattiloscopica, che ha rilevato che ben 37 corrispondenze di dettaglio tra l'impronta sulla scaletta e quella del dito pollice della mano sinistra dello Zuffada, dà la certezza pressoché assoluta sul piano giuridico e scientifico che la scala abbandonata dal drappello sia stata impugnata dall'imputato. Che lo Zuffada fosse in stretti rapporti col Curcio dal rinvenimento in possesso di quest'ultimo, all'atto del suo arresto in via Maderno, di un piano di fuga in fa-

- 56 -

vol. IX ff. 18 e segg.), piano preparato sulla base di indicazioni fatte pervenire dallo stesso imputato (v. documento allegato al suo interrogatorio).

Anche il Casaletti, riconosciuto formalmente avanti il magistrato dal Corelli e dal Rossi, era in stretti rapporti col Curcio, visto che l'accompagnò facendogli da autista all'incontro con frate Giroto del 28.7.74. in Pinerolo. Nell'occasione il cap. Pignero e il brig. ^{Pucchi} ~~Forse~~ assistettero all'incontro fotografando il Casaletti (v. al riguardo rapp. dei C.C. di Torino del 23.6.75. con foto allegata a ff. 177, 178, 179 del vol. XIV^a della terza cartella).

Gli stretti rapporti del Casaletti e dello Zuffada con il Curcio, il piano di fuga in possesso ^{di} quest'ultimo in favore dello Zuffada, quasi volessè sdebitarsi, comprovano dunque la piena attendibilità delle ricognizioni e della perizia dattiloscopica. I due imputati vanno pertanto rinviati a giudizio per il reato di procurata evasione e anche per quelli di violenza a P.U., detenzione e porto d'armi, danneggiamenti, violenza privata, sequestro di persona e furto di cui ai capi 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 commessi nell'organizzazione ed esecuzione del piano di evasione.

Per quanto concerne il Curcio, nulla quaestio in ordine alla sua responsabilità per il reato di evasione aggravata di cui al capo 28).

Appare legittimo tuttavia il giudizio nei suoi confronti anche per le altre ipotesi criminose contestate ai due coimputati.

E' infatti molto improbabile, considerata la facilità con la qua-

- 57 -

120

do e ricevendo messaggi della più varia natura (si pensi alle relazioni del Miagostovich e dello Zuffada in possesso del Curcio all'atto del suo arresto), ^{se} questi ~~fosse~~ fosse al corrente nei minimi dettagli del piano di fuga che sarebbe stato attuato; evidentemente egli stesso doveva aver fornito utili indicazioni sui locali del carcere, sulla dislocazione degli agenti di custodia e sugli orari più opportuni per l'evasione, considerato che proprio in quel momento la sua cella era aperta in quanto poco prima, ^{seconda} la prassi nel carcere, erano passati gli addetti alla ^{CONTA} ~~posta~~ ^{posta}.

Il Curcio, per scindere la sua responsabilità ~~la sua~~ responsabilità dalla preparazione e dalla organizzazione della evasione, ha dichiarato che non era assolutamente al corrente, ^{di tutto} tanto è vero che, quando ricevette il vaglio telegrafico, prese atto del versamento disinteressandosi della causale e che fu l'appuntato Barricelli a richiamare la sua attenzione sulla esistenza della comunicazione "arrivati pacco" sulla cedola. La circostanza è stata smentita dal Barricelli.

Le modalità dell'episodio, dunque, la circostanza che verosimilmente il detenuto fu avvertito dell'operazione da un vaglia telegrafico di £.20.000 pervenutogli la stessa mattina da Torino con la comunicazione scritta "arrivati pacco" (ed infatti la donna si presentò al cancello portando un pacco e assumendo di doverlo consegnare), preavvertimento confermato dal fatto che la Cagol, una volta raggiunto il Curcio, ebbe a gridare "Renato siamo arrivati", evidenziando il preavviso accor-

- 58 -

156 .

vette dare il suo contributo. Ne consegue la legittimità del giudizio nei suoi confronti anche per i reati contestati allo Zuffada e al Casaletti commessi nell'esecuzione del piano di evasione.

!-----!-----!-----!-----!

Per quanto concerne la responsabilità per evasione colposa contestata sub 36) e 37) agli agenti di custodia Marongiu e Corelli, va rilevato che il PM ha chiesto il loro proscioglimento per insufficienza di prove non ritenendo di dover far ricadere sulle loro spalle ben altre carenze e rilevato che la buona riuscita dell'assalto fu dovuta senz'altro all'elemento sorpresa ed anche ad una buona dose di coraggio e di fortuna.

Nel valutare il comportamento degli agenti di custodia, va preliminarmente posto in luce che gli stessi erano perfettamente a conoscenza del fatto che il detenuto Curcio era sottoposto " a grandissima sorveglianza" e nella sua cartella personale vi era l'avvertimento "attenzione ai colpi di mano dall'esterno". Essi dunque erano sufficientemente sensibilizzati sulla esigenza di tenere sotto scrupoloso controllo il detenuto e quindi le carceri tutte, attesa la sua ben nota pericolosità.

Ciò premesso, va detto che certamente non si vogliono addebitare ai due agenti responsabilità ascrivibili a carenze strutturali, ma occorre pur dire che una condotta più prudente da parte degli stessi e l'osservanza di precise norme del regola-

mento di servizio avrebbe probabilmente evitato l'evasione del detenuto.

In verità dall'esame della dinamica dell'episodio emerge la sensazione che all'interno del carcere regnava un certo permissivismo, per cui taluni servizi venivano svolti secondo criteri del tutto personali, permissivismo ancor più grave ove si consideri la pericolosità del detenuto ospitato, pericolosità sulla quale tutto il personale era stato adeguatamente sensibilizzato perfino sulla possibilità di colpi di mano dall'esterno. Il fatto pertanto che i due agenti invocano a giustificazione l'esistenza nel carcere di prassi diverse rispetto alle norme di servizio appare del tutto irrilevante ai fini della valutazione del loro comportamento.

In particolare è emerso che l'agente portinaio Corelli nel giorno dell'evasione, riservato alla consegna dei pacchi da parte dei familiari dei detenuti, aprì oltre l'orario consentito, la porta del carcere a persone sconosciute che non si erano neppure qualificate per familiari di qualche detenuto, senza la minima doverosa accortezza di procedere alla loro identificazione in violazione dell'art. 135 del regolamento degli agenti di custodia e dell'ordine di servizio dell'1.12.54.

Ancor più negligente ed imprudente, ad avviso del G.I., appare il contegno del Marongiu nell'occasione. Egli, in servizio al di là della porta di smistamento, nell'interno dello stabilimento ed in possesso delle chiavi delle porte di accesso alle sezioni, trovandosi in posizione tale da poter sentire l'insolito frastuono e le grida femminili provenienti dall'atrio, avrebbe potuto e dovuto con un pò di diligenza perce-

- 65 -

pire il pericolo. Avrebbe potuto richiedere immediatamente l'intervento degli altri agenti e del maresciallo che si trovavano nei locali attigui o, quanto meno, sottrarsi all'imminenza del pericolo portandosi in altra parte dell'Istituto e prevenire così l'attacco alle sezioni di cui egli solo deteneva le chiavi. Egli invece rimaneva tranquillamente al suo posto dichiarando di non aver neppure sentito la voce della donna, chiaramente percepita dal detenuto Lo Vecchio che si trovava ben più lontano da lui; anzi egli addirittura allontanava il detenuto, avvicinandosi al cancello per capire cosa stesse succedendo al di là dello stesso, dicendo che tali fatti non lo riguardavano. Ma c'è di più; egli non si insospettì neppure in quanto, dopo il trambusto, sentì infilare le chiavi nella toppa senza che fosse stato preventivamente aperto lo spioncino (in contrasto con una precisa disposizione del regolamento). E' chiaro che, entrati tranquillamente gli aggressori fin nelle sezioni, egli divenne facile strumento degli stessi ai quali fu costretto ad aprire le porte di accesso alle sezioni ove tutte le celle, compresa quella del Curcio, erano ^{rischiuse} chiuse.

Alla stregua delle sue esposte circostanze e considerazioni, in difformità dalle richieste del PM, appare legittimo il giudizio anche nei confronti degli agenti di custodia Corelli e Marongiu per il reato di evasione colposa loro rispettivamente ascritto sub 36 e 37

!-----!-----!-----!-----!

Se tuttavia quanto sopra esposto legittima, ad avviso del G.I. il

- 61 -

giudizio nei confronti dei due agenti di custodia, non si può non porre l'accento anche sulle gravi carenze strutturali ed organizzative e sui ritardi e disguidi burocratici che hanno reso possibile l'evasione con tale facilità. Nonostante infatti fosse stata segnalata l'opportunità di tenere il Curcio in un istituto che fornisse sufficienti garanzie di sicurezza, considerata la sua pericolosità ed il proposito manifestato dagli aderenti all'associazione di liberarlo, il detenuto era ristretto in un istituto sprovvisto di muro di cinta e di qualsiasi impianto di allarme, dotato di un unico apparecchio telefonico collegato con la rete urbana e facilmente isolabile, con una vigilanza esterna pressoché inesistente (v. al riguardo la relazione della commissione di vigilanza a f. 47). E, si badi, nella cartella del predetto detenuto si leggono le seguenti annotazioni "raccomandasi grandissima sorveglianza" "detenuto da controllare a vista per eventuali colpi di mano dall'esterno". Ma l'istruttoria non ha evidenziato in proposito solo carenze strutturali ed organizzative. E' emersa infatti nel corso delle indagini l'esistenza di un dispaccio ministeriale in data 15.2.75. del seguente tenore "Fonte qualificata segnala svolgimento Beirut aut Damasco riunione segreta capi guerriglia palestinesi con probabile presenza elementi italiani. Argomento convegno sarebbe possibilità di attuazione clamoroso gesto in Italia al scopo ottenere liberazione brigatisti rossi attualmente detenuti. Pregasi massima vigilanza aeroporti, sedi diplomatiche, carceri giudiziarie interessate". Il dispaccio inoltrato ~~inoltre~~ con telegramma ordina-

rio alle 21,30 del 15.2.75. diretto ai Questori, al Nucleo Antiterrorismo, al Comando Generale Arma C.C. e della Guardia di Finanza perveniva alla Questura di Alessandria al mattino del 16 successivo e solo la mattina del 19.2. (ad evasione già avvenuta) al Commissariato di Casal Monferrato, senza essere portato a conoscenza della locale Direzione delle carceri.

Indubbiamente, si osserva, la segnalazione si riferiva ad un evento incerto ed ipotetico ma riguardava pur tuttavia l'evasione di brigadisti ed invitava l'allertamento delle carceri interessate; ed è evidente che una maggiore tempestività della comunicazione avrebbe condotto ad un potenziamento della vigilanza esterna del carcere (all'epoca pressoché inesistente), ad una più valida sensibilizzazione del personale di custodia e conseguentemente, con molta probabilità, dato luogo ad un diverso corso degli eventi.

La sostanziale inadeguatezza dell'istituto carcerario prescelto ed il ritardo nella trasmissione del dispaccio del 15.2.75. sono circostanze che devono far riflettere.

-Episodio Tacchini Felice-

Passando ad esaminare i reati ascritti sub 9, 10 e 11 allo Zuffada e al Casaletti, va rilevato che la contestazione nasce dalla circostanza che il 13.2.75. venivano esplosi dei colpi di arma da fuoco contro il box di Tacchini Felice della Magneti Marelli? Le perizie balistiche di questo G.I. mentre davano esito negativo relativamente ad altri fatti, consentivano di stabilire che la pistola Mauser cal. 7,65, sequestrata in Baranzate il 15.6.75., aveva esplo-

(15)

- 63 -

so i suddetti colpi. Il rinvenimento dell'arma in possesso degli imputati, la rivendicazione dell'episodio da parte delle B.R. cui gli imputati indubbiamente appartengono, i riscontri positivi della perizia balistica, la circostanza che l'episodio fu commesso da due individui (V. dichiarazioni Crociani Gabriele), legittimano il giudizio nei confronti degli imputati anche per i reati sub 9, 10 ed 11. Indubbiamente, come osserva il PM (che ha chiesto il proscioglimento degli imputati con formula dubitativa), la base B.R. di Baranzate ora frequentata da più persone (come si è esaminato, sono stati visti frequentare la stessa anche la Besuschio, il Pelli e l'Alunni) ciascuno dei quali può aver riposto la pistola in questione dopo averne fatto l'uso suddetto. Ma quando anche si volesse porre in dubbio che a portarsi materialmente presso il box nell'episodio del 13.2.75. siano stati i due imputati, le susposte risultanze lasciano fondatamente ritenere che quantomeno l'atto di rappresaglia nei confronti del Tacchini fu progettato ed eseguito da quella specifica cellula B.R. occupante la base di Baranzate (di cui lo Zuffada e il Casaletti facevano indubbiamente parte). Preso altresì atto che gli imputati, rifiutandosi di rispondere, non hanno fornito alcun elemento giustificativo in relazione all'accusa, appare legittimo il giudizio nei loro confronti anche per i reati sub 9, 10 e 11.

- Saracino Angelo -

A seguito di elementi emersi nel corso di indagini di P.G., il 24.6.75. veniva incriminato Saracino Angelo per il reato di

- 64 -

1122

cui all'art.270 C.P.

I volantini ciclostilati a firma Brigate Rosse e l'opuscolo illustrativo intitolato "Brigate Rosse" Risoluzione della direzione strategica Atrile 75, presso di lui sequestrati, certamente qualificano l'imputato come simpatizzante della organizzazione eversive ma, ad avviso del G.I. non costituiscono prova sufficiente in ordine alla sua appartenenza alla stessa, attesa la larga diffusione dei volantini e dell'opuscolo. Per quanto concerne poi l'accusa di avere egli apposto scritte murali inneggianti alle B.R. nella zona di Quarto Oggiaro e di aver tenuto nel suo appartamento riunioni con aderenti alle B.R., va rilevato che essa nasce da fonte confidenziale e non è suffragata da alcun elemento probatorio.

Le suesposte risultanze, le amicizie con persone incriminate o indiziate per appartenenza alle B.R. come il De Ponti e la circostanza che lo stesso è stato altresì indiziato anche dal G.I. Caselli nell'inchiesta B.R. di Torino (e per la quale ha subito altra perquisizione), le sue dichiarazioni al Fainelli all'atto dell'arresto (v. deposizione dell'1.7.75.) legittimano tuttavia il sospetto della sua appartenenza all'associazione sovversive e di conseguenza il suo proscioglimento con la formula dubitativa.

-Proc.pen. nr.77303/76B-R.G.P.M. Milano-

Risulta riunito tra gli altri, al presente procedimento, il proc. suindicato (282/76 prot. R.G.G.I.) relativo ad una lettera della Besuschio Paola che fa riferimento ad un manifesto inneg-

giante all'omicidio di Francesco Coco. Gli atti di detto procedimento, pervenuti con missiva della procura generale di Milano al PM, venivano da questi in data 24.9.76. trasmessi al G.I.

Si osserva in proposito che manca la prova della effettiva attuazione di reati in quanto non si è acquisito il manifesto cui si fa riferimento, anche se la lettera costituisce una ulteriore prova della appartenenza dell'imputata alle B.R. e della sua piena approvazione morale all'omicidio del procuratore generale di Genova. Va pertanto emesso decreto ai sensi dell'art.74 cpp.

-Irruzione all'I.D.I. di Milano del 26.2.75.-

Alle ore 18 del 26.2.75. cinque persone tra cui una donna, tutte di età tra i 25 e i 30 anni di cui tre con il volto travisato, si portavano presso la sede dell'IDI; Fondazione Istituto Dirigenti Industriali. Ivi minacciavano con le pistole le nove persone presenti ed una sopraggiunta e quindi, intimando loro di stare ferme perché si trattava di una perquisizione, le legavano con catene. Frugavano quindi i vari uffici impadronendosi di due schedarietti contenenti i nominativi di aziende e di persone che avevano frequentato i corsi dell'organizzazione, nonché di altro materiale esistente.

L'aggressione durava circa venti minuti e prima di allontanarsi i cinque, servendosi di bombolette spray di colore rosso, tracciavano alcune scritte sui muri quali "Brigate Rosse" e la stella a cinque punte.

- 06 -

Sentite tutte le vittime dell'episodio il G.I., al fine di individuare l'uomo e la donna che avevano operato a viso scoperto, effettuava ricognizioni personali della Besuschio dello Zuffada e del Casaletti con esito negativo.

L'istruttoria dell'episodio, rivendicato dalle B.R., va pertanto conclusa con il proscioglimento per esserne ignoti gli autori (capo 46 della rubrica).

-Atti Belluno(proc.202/77-R.G.G.I.)-

In data 13.11.75. si rinvenivano nel lago di S.Croce presso Farra di Alpagò (Belluno) due borse contenenti pubblicazioni varie volantini e ciclostili delle B.R., relazioni sul SIB (servizio informazioni Brigate Rosse), schedari contenenti nominativi di uomini politici, simpatizzanti di partiti di destra, uomini di industria di polizia e dell'arma dei carabinieri, carte topografiche e fotografie, nonché tre caricatori per arma automatica MAB e MP/40, un coltello a serramico e una fondina per pistola.

Nonostante i numerosi accertamenti disposti non si giungeva alla identificazione dei possessori, evidentemente liberatosi del materiale per aver avvistato un posto di blocco o per vanificare una eventuale perquisizione nella zona. Si impone pertanto il proscioglimento in ordine ai reati sub, 47, 48, e 49 per esserne ignoti gli autori.

Va comunque rilevato che nel proc. 1318/76 (definito con ordinanza di rinvio a giudizio di questo G.I. in data 14.12.76) è stata disposta perizia grafica sull'agenda di cui al rep. 90 in comparazione con alcuni documenti sequestrati all'imputato pediatra

- 67 -

165

co Luigi arrestato a Verona il 14.6.76. e rinviato a giudizio per partecipazione a bande armate. Il Perito di ufficio, pur escludendo che l'agenda in parola sia stata compilata dal Pedilarco, ha accertato che é stata scritta dalla stessa mano che ha vergato alcuni documenti in possesso del Pedilarco (v. in atti fotocopia di quella perizia, ff. 327-347).

-Attentato alla Caserma di Rho dell'1.3.76.- capo 50-

Alle ore 23 dell'1° 3.76. quattro giovani sconosciuti, sopraggiunti a bordo di un'auto rubata e con la targa contraffatta, lanciavano contro la caserma dei carabinieri di Rho cinque bottiglie "molotov" che incendiavano alcune autoradio in dotazione ai predetti carabinieri e danneggiavano il cancello carraio della caserma. Nell'occasione i giovani esplosivano anche alcuni colpi di arma da fuoco di vario calibro in direzione della facciata dell'edificio, colpi che fortunatamente non colpivano nessuno affacciatosi alle finestre. L'episodio veniva poi rivendicato dalle B.R.

Dall'esame dei testi oculari e dagli accertamenti disposti non emergeva alcun elemento per la identificazione dei responsabili.

-Altri episodi-

Gli accertamenti svolti non hanno consentito di identificare gli autori di altri fatti attribuibili alle B.R., in particolare l'incendio dell'auto intestata al Centro Studi Politici di via Amadei, 6 Milano del 15,6.75. (capo 39), dell'auto dei

- 68 -

carabinieri di Baggio del 10.12.75.(capo 40), dell'auto di Vincenzi Giuseppe del 6.2.76.(capo 41), dell'auto di Pilati Claudio e di D'Ambrosio Giuseppe rispettivamente direttore ed ispettore della soc. Sit-Siemens(capo 42), dell'auto di Fortarolo Vincenzo della Sit Simens e di Pierleoni Caludio del 12.2.75.(capo 43), di quella di Mariani Franco capo delle guardie giurate della Sit-Siemens" del 6.5.75.(capo 44).

Ignoto é rimasto anche il conducente dell'auto rubata Fiat-127 tg.MI-Z01264(con a bordo materiale delle B.R.) che il 24.9.75. entrò in collissione con l'auto di Russo Annamaria cagionandog^{la} lesioni(capo 45).

Per tutti i suesposti episodi si impone il proscioglimento per essere ignoti gli autori dei reati.

-Altre indagini-

Va emesso decreto di non doversi promuovere l'azione penale relativamente al rinvenimento di volantini vari ed altre attività, portate a conoscenza dell'A.G. per le quali non si sono ravvisate ipotesi delittuose e i cui atti sono stati riuniti al presente procedimento(R.G.P.M. 328C/76-C; 3341/76-C; 10701/75-B; 1283/75-C; 67496/75-B; 67377/75-B; 89410/75-B; 614275/E; 21720/76-D; 142394/75-B; 5949/75-C; 215313/76-B; 30822/75-B).

Altrettanto dicasi relativamente a tutti coloro che hanno subito perquisizioni e sequestri da parte dell'A.G. nell'ambito delle indagini e che sono risultati completamente estranei ai

- 69 -

fatti per cui si indagava, in particolare per: Zuffada Valentino, Zuffada Renzo, Marin Beatrice, Biagi Raffaele, Mazzanti Mario, Galli Francesco, Mazzanti Massimo, Maffioletti Giampaolo, Bazzani Marco, Alunni Libera, Aszlatos Giuseppe, Ferrara Attilio, Melegari Gabriele e Berardi Francesco (la posizione di tali ultimi due é stata già precedentemente esaminata).

Va infine sottolineato che per l'istruttoria relativa all'attentato contro l'avv De Carolis del 15.5.75. si é manifestata la necessità di ulteriori indagini per la verifica degli indizi emersi nel corso dell'istruttoria, indizi che sulla base anche di riscontri balistici collegano l'episodio ad altro gravissimo atto criminoso attribuito alle B.R.

Ugualmente per gli accertamenti in corso contenuti nella cartella VIII^a non si può procedere prontamente alla chiusura dell'istruttoria e i relativi atti sono stati già separati dal presente procedimento con ordinanza del 15.1.77. con la quale é stato disposto il prosieguo dell'istruttoria formale. La presenza di numerosi detenuti nell'attuale procedimento induce infatti a non ritardare ulteriormente la chiusura dell'istruzione.

P. Q. M.

Sulle conformi richieste del PM;

Visto l'art.374 cpp;

1)-Dichiara chiusa la formale istruzione;

2)-Ordina il rinvio a giudizio di Zuffada Pierluigi, Casaletti Attilio, Besuschio Paola, Pelli Fabrizio, Alunni Corrado, Ronconi Susanna e Curcio Renato al giudizio della Corte d'Assise di Mi-

- 70 -

lano perché rispondano di tutti i reati ad essi rispettivamente ascritti in rubrica ai capi sub 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35;

Visto l'art.378cpp;

3)-Dichiara non doversi procedere in relazione ai reati sub 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, perché ignoti gli autori degli stessi;

Sulle difformi richieste del PM;

Visto l'art.374 cpp;

4)-Ordina il rinvio alla Corte d'Assise di Milano di Zufada Pierluigi e Casaletti Attilio perché rispondano dei reati ad essi ascritti sub 9,10, ed 11 e di Corelli Pompeo e Marongiu Luigi per i reati di evasione colposa sub 36 e 37 loro rispettivamente ascritti;

Sulle richieste parzialmente conformi del PM;

Visto l'art.378 cpp;

5)-Dichiara non doversi procedere contro Saracino Angelo in ordine al reato sub 38 a lui ascritto per insufficienza di prove;

Revoca l'obbligo di presentazione allo stesso imposto con l'ordinanza di concessione della libertà provvisoria del 9.7.75.;

Visto l'art.46 2° comma cpp;

6)-Dispone lo stralcio del fascicolo 66917/75-B-R.G.P.M. relativo all'attentato contro l'avv.Massimo De Carolis del 15.5.75. e degli altri atti contenuti nella cartella VIII del presente fascicolo processuale 1865/75-R.G.G.I. ed il

- 71 -

169

proseguimento dell'istruttoria formale in ordine a tali fatti;

Visto l'art.74 cpp;

7)-Dichiara non doversi promuovere l'azione penale relativamente ai procedimenti penali R.G.P.M. 77303/76-B;

3280/76-C; 3341/76-C; 10701/75-B; 1283/75-C; 67496/75-B;

67377/75-B; 89410/75-B; 6142/75-C; 21720/76-B; 142394/75-B;

5949/75-C; 215313/76-B; 30822/75-B;

8)-Decreta non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di:

1)-Zuffada Valentino nato a Ziano(PC) il 23.6.1916.;

2)-Zuffada Renzo via Tallone,nr.2 Milano;

3)-Marin Beatrice nata a Seveso il 7.9.1952.;

4)-Biagi Raffale nato a Camerano il 22.6.1947.;

5)-Mazzanti Mario nato a Milano il 3.4.1940.;

6)-Galli Francesco nato ad Abbiategrasso l'8.7.1950.;

7)-Mazzanti Masimo nato a Domodossola il 19.5.1949.;

8)-Maffioletti Gianpaolo nato a Milano il 15.4.1939.;

9)-Bazzani Marco nato a Milano il 15.12.1946.;

10)-Alunni Libera nata a Tolentino il 6.2.1908.;

11)-Aszlatos Giuseppe nato a Feldebro(Ungheria) il 18.9.1901.;

12)-Ferrara Attilio nato a Gela l'11.11.1954.;

13)-Cipolla Giuseppe nato ad Aragona il 6.5.1944.;

14)-Melegari Babriale nato a Parma il 30.12.1954.;

15)-Berardi Francesco nato a Bologna il 2.11.1944.;

Milano, 31.3.77.

IL GIUDICE ISTRUTTORE


(Dott. Fulvio Lombardi)

31.3.1977

- 72 -

- I N D I C E -

Capi di imputazione;	foglio 1
Premessa;	" 20
Alcune osservazioni attuali sulle B.R.;	" 21
Le B.R. come banda armata;	" 27
L'appartenenza degli imputati (Zuffada, Casaletti, Besuschio, Pelli, Alunni e Ronconi) alle B.R.;	" 28
Il conflitto a fuoco in Baranzate di Bollate;	" 46
L'appartamento di via Scarenzio, nr.6 in Pavia;	" 49
Evasione del Curcio dal carcere di Casale Monferrato;	" 53
Episodio Tacchini Felice;	" 62
Saracino Angelo;	" 63
Proc. 2077303/76-B-R.G.P.M. Milano;	" 64
Irruzione all'I.D.I. di Milano del 26.2.75.;	" 65
Atti Belluno (proc. 202/77-R.G.G.I.);	" 66
Attentato alla caserma di Rho dell'1° 3.76.;	" 67
Altri episodi;	" 67
Altre indagini;	" 68


 Sentenza rinviata in casello alle ore 12.45
 del 8.4.1977 con il visto del Procuratore
 Generale.

Milano 8.4.77

Albini

OP

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooooooo

Procedimento penale contro:

ZUFFADA + 5

Sentenza di 1° grado

28.10.78

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

^{1°}
La CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° Dott. Cennaro Di Miscio Presidente
- 2° " Giacomo Daffinà Giudice
- 3° Sig. Falciola Enrico Giudice popolare
- 4° " Caneva Astrid "
- 5° " Ferrario Maria "
- 6° " Conti Clelia "
- 7° " Presutto Quirino Armando "
- 8° " Perdonzin Luigia "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: 1) ZUFFADA PIERLUIGI - nato a Milano
25/4/46 - ivi resid. via Aselli 6 - arrestato
il 19/6/75 - DETENUTO - PRESENTE

2) MARNINI ATTILIO - nato a Luzzara (RE) il
4/3/1930 - resid. Reggio Emilia v.le Regina
Margherita 24 - arrest. il 19/6/75 -
- DETENUTO - PRESENTE -

3) BECCUSCHIO PAOLA - nata a Verona 15/11/47
resid. Milano via Arzaga 16 - (notf.ord.catt.
2/10/75) - DETENUTA - PRESENTE -

4) FELMI FABRIZIO - nato a Reggio Emilia 11/7/
1952 - ivi resid. via L. Manara 8 - arr. 24/12/
75 - DETENUTO - PRESENTE -

5) ALUNNI CORPADO - nato a Roma 12/11/47 -
ivi resid. via Campo dei Santi s.n. (notif.
marnd. catt. 15/9/78) -
DETENUTO - PRESENTE -

C. Ass. App.
N. 69/78 della Sentenza ^{14.2.79}

N. 19/77 Reg. Gen.

N. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

28 ottobre 1978

CAUSA

a carico di:

ZUFFADA PIERLUIGI

+ 5

Spediti estratti esecutivi a

Il 197

Redatte schede

Il 197

IL CANCELLIERE

131

1532

quietanza

Totale

Milano

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

N. 131 Reg. Proc.

N. } copia 496

N. } originale

Diritto copia

• urgenza

• rilascio

• urgenza

Totale

106

6) RONCONI SUSANNA - nata a Venezia 29/6/1951, resid. Padova
via Cavinara 1 - LATITANTE - CONTOMACE

Con ordinanza 16/10/78, la Corte ha stralciato la posizione degli imputati Curcio Renato, Corelli Pompeo e Marongiu Luigi, per legittimo impedimento di quest'ultimo imputato a comparire.

I M P U T A T I

Tutti:

- 1) omissis - (La Corte di Cassazione con sentenza 10 marzo 1978, ha determinato la competenza della Corte di Assise di Torino a conoscere del reato di cui all'art. 306 C.P. oggetto di questo capo).
- 2) ZUFFADA PIERLUIGI - CASALETTI ATTILIO - ALUNNI CORRADO - FESUSCHIO PAOLA:
2) del reato di cui agli artt. 477, 482, 81 cpv. 110 C.P. perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contrafacevano numerose targhe automobilistiche, moduli per patente, per carte d'identità, per libretti di circolazione ed altri documenti;
- 3) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 649 C.P. perchè in concorso tra di loro e con altre persone non identificate con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano moduli per patente, per carte d'identità ed altri documenti conoscendone la provenienza delittuosa;
- 4) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 467, 468 C.P. perchè in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso contrafacevano il sigillo dello Stato e di altri Enti Pubblici;
- 5) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 494, 61 n.2 C.P. perchè in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio e cioè commettere i suddetti reati, conseguendone la impunità si attribuivano nomi e falsi stati;
- 6) del reato di cui agli artt. 110 C.P., Legge 2 ottobre 1967 in relazione all'art. 10 Legge 14 ottobre 1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate detenevano illegalmente una pistola mitragliatrice di fabbricazione tedesca cal.9 parabellum munita di caricatore; una pistola a tamburo marca "Smith Wesson" cal.38 con matricola limata; una pistola a tamburo a 5 colpi senza marca cal.38 con all'interno del tamburo il numero "778"; una pistola a tamburo cal.6,35 sprovvista di marca e di matricola; un calciolo in ferro per pistola mitragliatrice; parte di manicotto per moschetto automatico Beretta mod.38; parte di canna con diversore di vampa per moschetto automatico Beretta mod.38; 5 caricatori per fucile Winchester cal.30 U.S.; un silenziatore per arma da fuoco; 2 scovolini per la pulizia delle armi; 2 cinghie di cuoio per carabina e una in tela di tipo militare; 10 scatole contenenti 200 cartucce cal. 30-06 marca "NOKIA", 4 scatole contenenti complessive 80 cartucce cal.30 U.S. marca "NOKIA"; 7

618

tenenti 350 cartucce cal.22 L.R. marca "FIOCCHI";
 2 scatole contenenti 100 cartucce cal.38 special mar-
 ca "PERSER"; 1 scatola contenente 45 cartucce cal.38
 marca "Smith Wesson"; 2 scatole contenenti 32 cartuc-
 ce cal.9 parabellum marca "PISTLEN-PATRONE"; 1 scatola
 contenente 25 cartucce cal.7,65 marca "FIOCCHI"; 1 ca-
 rabina cal. 30-06 matric. n.129977 marca "REMINGTON"
 munita di cannocchiale a raggi infrarossi; 1 fucile
 da caccia a canne sovrapposte cal.12 marca "HESSTAL"
 di fabbricazione belga matr. 19802-573; 1 carabina
 cal.30 M.I. matric. 3.383.768 marca "UNIVERSAL";
 Kg.4,700 di clorato di potassio; mt.97 di miccia a
 lenta combustione; mt.3,90 di miccia detonante; 24
 ritardi piririci ad aria da cm.30 cadauno della ditta
 Montecatini stabilimento di Taino; 1 barattolo da Kg.1
 di diserbante al clorato di sodio marca "RADISOL" della
 ditta Idroelettrica di Borgofranco, sede di Torino; 1
 contenitore di plastica contenente 2 litri di acido sol-
 forico al 95-97%, di una pistola beretta mod.70 cal.
 matricola punzonata munita di caricatore con 6 cartucce
 dello stesso calibro più uno in canna; una pistola
 cal.7,65 matricola limata con pallottola in canna e
 catore contenente 6 cartucce dello stesso calibro;
 Con l'aggravante per Zuffada e Casaletti di cui al
 61 n.2 c.p. per aver commesso il detto reato al fine di
 commettere il reato di formazione e partecipazione a ban-
 da armata; aggravante contestata in udienza, così come in
 udienza sono state estese le imputazioni di cui ai capi
 2; 3; 4; 5 e 6, originariamente ascritte a Zuffada e Ca-
 saletti, anche ad Alunni e Besuschio,

- 3 -

ALUNNI e BESUSCHIO:

6bis) (contestata in udienza) del reato p.e p. dagli artt.110
 C.P., 21 e 29 L.18/4/75 n.110, per aver detenuto, in con-
 corso tra loro, al fine di sovvertire l'ordinamento dello
 Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della
 attività mediante il reato di formazione e partecipazione
 a banda armata, di cui all'art.306 C.P., le armi
 precedente capo 6);

CASALETTI:

6ter) (contestata in udienza) del delitto p. e p. dall'art.848
 C.P. per aver ricevuto o acquistato l'autovettura Fiat
 127, sottratta a tale Bassi Bruno nella notte del
 ottobre 1974, su cui erano state apposte le false targhe
 MI-U18367 in sostituzione di quelle originarie autentiche
 MI-V28191.

Costo fotocopie
 L. 7.95
 L. 5.72
 L. 4.25
 L. 5.30

REG. TRIB. DI MILANO
 Reg. Proc.
 572
 N. pagine
 Diritto copia
 L. 4250
 L. 1067
 L. 530
 16 GEN. 1979

618

- 4 -

ZUFFADA e CASALETTI:

- 7) del reato di cui agli artt. 337, 61 n.2 in relazione agli artt. 339, 110 C.P. perchè in concorso tra di loro, al fine conseguire l'impunità per i reati che precedono, usavano violenza per opporsi agli Ufficiali di P.G. e Agenti di P.S. mentre eseguivano nei loro confronti un decreto di perquisizione autorizzato dalla Procura della Repubblica di Milano esplodendo due colpi di arma da fuoco al loro indirizzo;
- 8) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 61 n. 2 e 10, 575 C.P. perchè in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di conseguire l'impunità per i reati di cui ai capi 7) e precedenti compivano atti idonei diretti a cagionare la morte di taluno dei suddetti Ufficiali di P.G. ed Agenti di P.S. esplodendo al loro indirizzo un colpo di arma da fuoco che sfiorava gli operanti ed in particolare la testa del brig. Bazzega Sergio, conficcandosi nel muro, e successivamente altro colpo di arma da fuoco che colpiva il brig. Piacente Antonio all'omero destro cagionandogli una ferita con frattura esposta dell'omero guarita in cinque mesi con indebolimento permanente dell'organo della prensione. Colpi che venivano esplosi dall'interno dello appartamento dove si trovavano lo Zuffada ed il Casaletti attraverso la porta chiusa ad altezza d'uomo, dopo che la richiesta di chi stesse bussando al campanello era stato risposto da distanza ravvicinata dal Vicequestore Plantone Vito "Polizia, Aprire", dopo di che i suddetti imputati tentavano una sortita da una finestra, commettendo il fatto contro Pubblici Ufficiali. In Baranzate di Bollate, il 19/6/75.-
- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P. 10, 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497, perchè in concorso tra di loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso illegalmente detenevano e portavano fuori dalla propria abitazione una pistola cal. 7,65 marca MAUSER";
- 10) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 697, 703 C.P. perchè, in concorso tra di loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenevano senza autorizzazione cartucce del caricatore della pistola di cui al 9), con la quale esplodevano almeno quattro colpi contro la saracinesca del box presso l'abitazione di Tacchini Felice;

620

11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 p.p. e 1° cpv., C.P., perchè in concorso tra di loro, esplodevano i colpi di arma da fuoco di cui al capo precedente, danneggiavano la saracinesca del box di Tacchini Felice, con l'aggravante di aver commesso il fatto con la implicita minaccia per il Tacchini. Fatti tutti commessi ed accertati in Milano il 13/2/1975.-

PELLI FABRIZIO - RONCONI SUSANNA - ALUNNI CORRADO:

12) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. n.2, 7 della Legge 2 ottobre 1967 n.895 modificata dagli artt. 10 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n.497 per avere, in concorso tra diloro detenuto illegalmente, non avendone fatta denuncia alla competente autorità una pistola Beretta cal. 7,65;

13) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 23 della Legge 18 aprile 1975 n.110 per avere in concorso tra di loro previa cancellazione del numero di matricola della pistola di cui al capo precedente detenuto tale arma priva del numero di matricola stesso;

14) della contravvenzione p. e P. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra di loro detenuto senza averne fatta denuncia alla competente autorità n.63 munizioni per pistola cal.7,65 e n.6 munizioni per pistola cal.38 special;

15) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 648, 61 n.2 C.P. per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto e di commettere i delitti di cui ai capi seguenti acquistato e ricevuto da altre persone non identificate le seguenti cose costituenti proventi di furti commessi in danno di persone in corso di identificazione, in circostanze di tempo e di luogo da accertare:

1°) quattro moduli per carta d'identita recante i nn. 10851612, A-10851614, 08581730, 16093523;

2°) tre moduli per patenti di guida recante i nn. A-5284601, A-7101671, A-7101670;

3°) numero 6 carte di circolazioni contrassegnate rispettivamente A-543054; B-528630; B-953052; C-587726; E-591645; & 403995;

4°) numero due contrassegni assicurativi, l'uno della compagnia Veneta di Assicurazioni e l'altro della "Lavoro & Sicurtà" s.p.a.;

- 6 -

621

- 5°) numero sei certificati di assicurazione di cui numero tre della Lavoro & Sicurtà s.p.a. e uno della compagnia Lombarda di Assicurazioni, uno delle Assicurazioni d'Italia e un altro della New Hampshire Insurance co;
- 6°) numero tre fogli complementari per carte di circolazione recanti i nn. 591315-D; 949601B/17; 920394/Z;
- 7°) un foglio di via modello M/C877 recante il numero manoscritto 302740;
- 8°) un'autovettura Fiat-500 originariamente targata FO-224059 provento di furto commesso in Forlì il 4/9/1975 in danno di Bellini Francesco;
- 9°) un'autovettura Fiat-500 originariamente targata MI-M78470 proventi di furto commesso in Milano il 2 ottobre 1975 in danno di Borriello Giuseppe;
- 10°) targhe automobilistiche autentiche FO-280003, provento di furto commesso in Rimini, la notte del 18 giugno 1975 in danno di Stornati Sandro;
- 11°) targhe automobilistiche autentiche FO-292242 proventi di furto commesso in Rimini, in data anteriore e prossima al 1° luglio 1975 in danno di Semprini Maria;-
- 16) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 482, 476 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro, avvalendosi dei moduli di cui al capo che precede formato:
- 1°) n. sei carte di circolazione intestate rispettivamente le prime quattro ai nomi Bianchi Antonio, Bianchi Maurizio, Mezzatesta Luigi, ancora Bianchi Antonio (con generalità diverse da quello del primo) e le ultime due prive di intestazione completa;
- 2°) n. tre fogli complementari intestati rispettivamente ai nomi di De Bartolomeis Nello, Ghibellini Sante e Magnoni Miriam;-
- 17) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 482, 477 C.P. per avere con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in concorso tra di loro avvalendosi dei moduli di cui al capo precedente contraffatto:

522

- 7 -

1°) n.4 carte d'identità false intestate rispettivamente ai nomi di Bianchi Maurizio, Rigon Laura e Monaci Giuseppe (quest'ultima senza fotografia);

2°) targhe automobilistiche FO-280390, che venivano applicate alla autovettura Fiat-500 di cui al capo 15 n. 8;

3°) targhe automobilistiche MI-F19498, che venivano applicate all'autovettura Fiat-500 di cui al capo 15 n.9;

4°) targhe automobilistiche rispettivamente rinvenute nell'alloggio occupato in Pavia da essi imputati;

5°) targhe - MI-M90681 rinvenute nell'alloggio anzidetto;*

6°) targhe - FO-304933 rinvenute nell'alloggio anzidetto;

18) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv, 110, 468 C.P. per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, contraffatto i sigilli della Prefettura di Milano dell'Ufficio Motorizzazione Civile della Lombardia, del Pubblico Registro Automobilistico di Milano, del Comune di Milano, dell'ufficio Patenti della Prefettura di Milano e di altri uffici pubblici nonché di un clichè per la stampa di fogli complementari e carte di circolazione, con l'ulteriore aggravante per il Pelli ex art.61 n.6 C.P. per avere commesso i fatti nel tempo in cui si sottraeva all'ordine di cattura emesso il 20/10/72 dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per rapina aggravata ed altro e dell'ordine di cattura emesso il 7/10/72 dalla Procura della Repubblica di La Spezia per mancata presentazione alle armi;

IL PELLI:

19) della contravvenzione p. e p. dagli artt.81 cpv, 110 C.P. e 66 C.d.S. per avere con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso circolato con l'autovettura di cui al capo 9) munita di targa falsa FO-280390;

20) del delitto p. e p. dall'art.495 n.1 C.P. per avere dichiarato, falsamente interrogato sulla propria identità ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Pavia all'atto dell'arresto avvenuto in Pavia il 24/12/75 dapprima di chiamarsi De Michele, e quindi di chiamarsi Bianchi Maurizio;

623

- 8 -

BESUSCHIO PAOLA:

- 21) del reato di cui all'art.624, 61 n.2 e 11 C.P. perchè al fine di commettere i reati di cui ai capi che seguono abusando delle relazioni di prestazione di opera si impossessava al fine di trarne profitto di carta della ditta "Sit-Siemens" presso la quale era impiegata;
In Milano in epoca anteriore e prossima al luglio 74..
- 22) del reato di cui agli artt.477, 482, 61 n.2 C.P. perchè al fine di commettere i reati di cui al capo 24) formava una carta d'identità falsa apponendovi o facendosi apporre la propria fotografia e le generalità di Pacchetti Piera, nata a Parma il 18/8/46.
In Milano in epoca anteriore e prossima al 1° aprile 1975.-
- 23) del reato di cui all'art. 485 e 61 n.2 C.P. perchè al fine di commettere i reati di cui al capo 24) formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta della società "Sit-Siemens" su cui apponeva false referenze ed una firma illeggibile, facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Felicità Morandi n.19 - In epoca anteriore e prossima al 1° aprile 1975.-
- 24) del reato di cui all'art.494, 61 n.2 C.P. perchè induceva in errore la proprietaria e l'amministrazione dell'appartamento sito in via F.Morandi n. 19 sostituendo la propria persona a quella di Pacchetti Piera nata a Bollate il 7/10/1948, anch'essa impiegata presso la società "Sit-Siemens" esibendo la carta di identità di cui al capo 23) in cui erano modificate unicamente il luogo e la data di nascita della predetta Pacchetti Piera.
In Milano il 1° aprile 1975.-
- 25) del reato di cui agli artt.485, 110, 61 n.2 C.P. perchè al fine di commettere i reati di cui al capo 26) formava una scrittura privata falsa sulla predetta carta d'identità della Società "Sit-Siemens" in concorso con il sedicente Covi Adriano, su cui apponeva false referenze a favore del predetto Covi e una firma illeggibile facendone poi uso per affittare l'appartamento di via Chieti 1 in epoca anteriore e prossima alla fine del mese di ottobre 1974;
- 26) del reato di cui agli artt. 110, 494, 61 n.2 C.P. perchè al fine di commettere il reato sub 1) in concorso con il dedicente Covi induceva in errore la

amministrazione dell'appartamento di via Chieti n.1 sostituendo la persona del predetto Covi a quella di Covi Adriano nato a Venezia il 1° febbraio 1944, anch'egli impiegato presso la società "Sit-Simens" esibendo le referenze di cui al capo 25); In Milano alla fine del mese di ottobre 1974.-

- 9 -

62h

Il seguito dell'ordine, pubblico, orale di battimento, sentite le parti e gli interrogati, che hanno avuto per ultimi la parola, premevo in fatto:
 con rapporto del 17/2/1975, la Direzione di Milano riferiva alla Procura della Repubblica etc, qualche giorno prima - e, precisamente, il 13/2/75 -, nella tarda serata, ignoti avevano esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro la sanatoria del box di Tacchini Felice, direttore della S.p.A. Magneti Marelli, nella via Teodoro di questa città, forando la lamiera ed atterrandolo l'autovettura parcheggiata all'interno. Con rapporti 18 e 19 febbraio di quello stesso mese, il Commissario C.F.S. di Carlo Innocenzo de Mennato, a quella Procura della Repubblica, l'avvenuta evasione, dal locale Carcere giudiziario, di Cecilio Renato, colui arrestato, e con possibilità dall'adozione di un "comunicato".

Con rapporto del 14 giugno 1975, inoltrato alla competenza Procura della Repubblica, il Nucleo Antiterrorismo per la Lombardia, in favore di un tale Sigalini Giuseppe, proprietario di un appartamento, sito in Milano, al piano 2° dell'edificio di via Felicità Giovanni 19, di cui era locatario tale Tacchini Felice, dovendo provvedere a lavori presso l'immobile, aveva telefonato alla S.p.A. S. Francesco - della quale sapeva essere difensore, in base a referenze scritte, prodotte a suo tempo, la Procura - al fine di parlare e di ac-

40

625

condannare con l'ingubina; che aveva, anzi, sostituito come la persona della sua intestazione fosse diversa da quella a lei presentata e con lei entrata in rapporto contrattuale; che, mentre contrari con l'ingubina in via Lorandi, con la stessa aveva acceduto all'appartamento locato, notando in un gran disordine, abiti macchiati ed una macchinetta foto-profotica; che la Segalini, recatasi successivamente presso la Sit. Firenze, aveva scoperto la falsità delle esecuzioni attribuite dalla Facchini - redatta in carta intestata alla società ed a questa, con varie annessi, sotto cui, oltre a foto profotiche, prontamente copiate, aveva conosciuto di identificare la sede della Facchini, in Barchino 100, già dipendente della Sit. Firenze, usata in riferimento per il luglio 1974, la quale, al momento della stipulazione del contratto locativo, aveva sollecitato l'ibito in visione Costa di identificazione, tantum a Facchini Pica, con foto che riproduceva, peraltro, le sue fattezze.

Con rapporto del 16/6/1975, lo stesso ufficio riferiva che la sede della Facchini, nel locale dell'appartamento di via Lorandi, aveva indicato il suo precedente recapito in via Cioti, 1, Lupano, presso Civi; che, in data 25.10.1974, si era presentata alla società SIREAS - amministrazione dell'immobile di via Cioti, fraudolenta ed affittò l'appartamento, vero e proprio, di cui l'uomo era dichiarato come Civi Romano, nato a Desenzano il 18/11/1944, e la donna come sua moglie, dipendente della Sit. Firenze e di cui fossero a reference della società; che, una volta decisa, a cura

14

626

dei Conduttori, la locazione ed iniziato l'offensivo cordone, nell'ap-
partamento erano stati rinvenuti, tra l'altro, una busta di plastica,
contenente venticinque litri di liquido imprecisato ed una bottiglia di
plastica, contenente una piccola quantità di ammoniaca; due
reproduzioni fotografiche e sfumate avevano condotto al rinosci-
mento della Besenolio nella sede della Caserma del Cori; che, presso
la S. F. Ciccarelli, lavorava tale Cori Adriano, risultato, però, perso:
ma affatto diversa dall'inghielco di via Cluetti.

Con altro rapporto del 18 giugno 1975, il N. H. T. fu la Sottosegretaria
informata ancora l'Autorità giudiziaria che, a seguito di visita
fatta, espletata sul recapito, fornito dal Cori al momento della loca-
zione dell'immobile di via Cluetti - e, cioè, Via Leone Fontano, 20
a Baranovichi di Folleto, dove era sito un monolocale, abitato a
tale Cesare Sinigaglia, nato a Roma addì 5 luglio 1945 (che sarebbe
poi, risultato non iscritto all'anagrafe della Capitale e non in-
tracciato), sul cui citofono figurava il cognome "Cori" - e
di perquisizione domiciliare, si era constatato un espletato a
fuoco tra la Besenolio e gli occupanti dell'immobile, a conclusione
dell'episodio - nel corso del quale era stato ferito il brigadiere
Pascante Antonio ed aveva esclusato l'incolumità personale
il brigadiere Pasquale Sergio - arrestati ed identificati, fu Zuffardo
Pierluigi e Caralenti Felice. Con ulteriore rapporto, del 10/7/75, si ri-
feriva, altresì, che, nei pressi dell'appartamento di via Fontanelli,
19, erano state l'autorevole Fiat 127, targata MI 018367, cu-
rata a Tale Bono Bruno - ritrovata e sequestrata sotto il titolo

627

monocolori di Saravate.

Con rapporto dell' 11.9.1975, la Questura di Milano, informata, in-
 dito agli accertamenti operati negli immobili di via Lavanti e
 di via Cluetti di Milano e di via Luitè Bidonio di Saravate
 di Bollate - che l'attività dei locatari, Pa loro stessa notorietà
 quali estremisti militanti, i materiali rinvenuti avevano
 tenuto a condurre altrettante basi di associazioni estreme
 e, specieamente, codi delle brigate rosse - che il gruppo (Bes-
 luschi Paola, Juffada Pierluigi, Casalei Franco) aveva in un un
 appartamento, posto in Milano, alla via Gatti 28, già preso in affitto
 da tale indirizzo sig. Giovanni Emilio della Sit-Freemus, individuato
 so con sicurezza nello soffitta dai proprietari e da altre persone
 abitanti nel condominio; appartamento alloggiato a frequentazione
 fime e rivelatosi altro luogo di militanza e di operazioni del
 gruppo, in virtù dell'accanto nel modugno, dei proprietari-locatori,
 preoccupati della notorietà dell'inquilino e, soprattutto, della
 sospetta che l'ing. Giovanni della Sit-Freemus era persona diversa
 da colui che si era presentato loro con generalità false.

Informata ancora, il N.P.T. Lombardia, con rapporto del 2.10.1975
 che Benvenuto Piro, al momento dell'arresto, assieme in P.T.O.
 fascisti in drammatiche circostanze, era stata trovata in pos-
 sesso di una patente di guida falsificata, confezionata su di
 un modulo facente parte di una partita di moduli, trovata
 nel monocolore di Saravate di Bollate.

Con rapporto del 5.10.1975, la Questura di Bologna riferisce che,

13
628

autovvero sommarie informazioni dettate manuali e ricorrenze foto-
grafica, di cui permessa all'individuazione, in tale indirizzo Paolo Fran-
co, proprietario dell'appartamento di via Boccaccio 3/5 di P.le di Sola
Piedosa, ed intestate a Tondello, di Raffaello Perlungi; che, nello
stabile, oggetto di perquisizione da parte di Carabinieri di Torino,
era stato citato, tra l'altro, un organigramma attribuito alle brigate
rosse. Con rapporto dei Carabinieri di Torino del 29.10.1975, quella Procura
della Repubblica veniva informata che in un alloggio-londoneo (°
Le Sante di Polig.), locato da tale Fortini Mario, erano state rinvenute
impronte digitali di Casalei Attilio e rinvenuto materiale interessante.
In data 6 novembre 1975, era stato ed inoltrato nuovo rapporto del
N. P. I. Lombardia, nel quale si riferiva di una perquisizione effettua-
ta in un altro appartamento milanese (via Porpora, 32), locato da
tale lodigiano Maggi Franco, riconosciuto, poi, fu Raffaello Perlungi;
che, in precedenza dipendente dell'ing. Maggi della SIT - Sienese, ne
avva, un tempo, per l'occasione, la generalità; si riferiva, inoltre, della
perquisizione effettuata in un box, sito pure in Milano, al corso Sempione
67 e dell'elucidazione, mediante riconoscimento fotografico, di
tale Biondani Hanna in Coni della Remedio Paola che, con quello
falso generalista, aveva preso in affitto l'unità immobiliare.
Con rapporti 4 e 6 dicembre 1975, i Carabinieri di Milano - Coma-
foglio di Porta Magenta e Nucleo investigativo/Bez. Perona,
LITA - informavano che l'altro appartamento, sito in piazza,
alla via Vigliani 47, acquistato da tale Biondi Mario, erano
stati rinvenuti opuscoli e ciclostati delle brigate rosse, che

14,

629

Le generalità del Brondi erano risultate false e falso era
 risultato anche l'obolo emesso di identità (fotografia di guida)
 offerto in visione al numero 5 della Strada del convento di
 Campa-randita.

Con rapporto del 26 gennaio 1976, il N.F.T. fu Po Lombardina
 dava dettagliato resoconto di un'operazione, provocata a seguito
 dell'ispezione eseguita da una Squadra Volante della P.S. - acce-
 duta, addì 24/12/1975, presso un appartamento sito in Torino, alla
 Via Sacerdoti n. 6, piano rialzato, a causa di una perdita di
 acqua verificata, i cui componenti erano: insospettiti fu la
 natura del materiale, involontario in loco - e conclusa, presso
 appartamento, con l'arresto di un giovane, raggiunto e fermato,
 dopo un tentativo di fuga (quasi aveva dichiarato falsamente
 l'identità - De Michelis, Brondi Maurizio - ed aveva esibito documenti
 falsi), identificato in Pelli Fabrizio; e dava conto, altresì, dei
 risultati della perquisizione, confermativi delle circostanze della dispo-
 sibilità quotidiana dell'immobile in favore di Tale Bonomi Susanna,
 spartani su Colombo Anna, e della sua attività personale, cui
 escludi sotto le entità degli, nello stesso ambiente, unitamente
 a Tale Alunni Corrado.

L'effettamento sanzionato sulle indagini di polizia portava alla
 scoperta di altro caso di ultras in un appartamento sito al piano
 piano dell'edificio di Via Castelnuovo 7, Giuliano, presso in loco,
 viene da Tale Jugliardi Franco - di cui si riferiscono false
 generalità - e frequentato dalla Benvenuto, e ad uno dei

15

631

di accertamenti che, in parte, non avevano sbocco e, in parte, autorizzavano unicamente conclusioni provvisorie.

Le citate fonti delle notizie criptate - taluni delle quali - si inserivano in una fase avanzata del processo, con copie duplicati recapitati alla Polizia Giudiziaria nella sede federale (con rinvii ai: stenografie; sommario informazioni Testimoniato, fingerprinti personali e strani; alcuni; ecc.) e, inoltre, con copie di documenti di procedimenti finali, volti, d'ufficio, nella fase di istruzione sommario (dichiarazioni di volere di castura; interrogatori degli imputati non latitanti) e, quindi, in quella di istruzione formale del Giudice di Milano, presso cui vari processi confluiscono:

Il primo dibattimento, aperto nelle forme del Giudizio direttorio, proseguono nei confronti dello Buffarda e del Carabini per i reati di detenzione di armi e di munizioni, di resistenza aggravata e continuata a pubblici uffici e di tanto omicidio aggravato (quelli stessi, afferenti l'episodio accaduto a Baranzate di Bollate, di cui torra occuparsi quest'Atto), si concludeva con l'emissione di ordinanza collegata - 30 giugno 1975 - che, ravvisata la necessità di provocare responsabilità delitti e reati-legali, disponeva la trasmissione duplicati al P.M. federale di procedere nelle forme ordinarie. (conferma gli incarichi, ritualmente assolti, il Magistrato istruttore, con ordinanza-sentenza del 31.3.1977, parzialmente diserti anche)

1.6.

630

dalle richieste del Pubblico Ministero, rinviata al giudizio della Corte d'Assise, sotto le imputazioni e peggiorate, Juffada Tierslungi, Casali: Attilio, Betuselio Paola, Telli Fabrizio, Alunni Corrado, Rouani Susanna, Curcio Renato, Gelli Tomaso, Jeralongin Luigi ed Annarosa, nel contanto del procedimento, (non viene fuori, nessun nell'istruttoria, non attribuiti ad alcuno degli imputati e, rispettivamente, in relazione a persone diverse da quelle citate a giudizio, fuce individualmente imputate, statuizioni di inapplicabilità con varie formule; e di inapplicabilità ex art. 74 CPP, dell'azione; di forma, altresì, in materia di esclusioni di benefici accordati (libertà provvisoria) ed in materia di stealio di procedimenti, fu, in quel punto, resta la necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.

Nella fase degli atti preliminari all'ordinamento dibattimentale, la Corte d'Assise, investita, emanato, del procedimento penale istruito contro Juffada Tierslungi e gli altri anche in ordine al reato p.e.p. dell'art. 306 CP, in riferimento all'art. 240, con ordinanza 21.11.1977, sollevata conflitto di competenza con la Corte d'Assise di Torino, ~~diversamente~~ rispettivamente designata dalla Corte di Cassazione, in occasione di revisioni procedimenti analoghi, a conoscere del reato di cui trattavasi; la Corte di Reggio Emilia, con sentenza del 10/3/1978, determinò la competenza del Giudice torinese: il capo d'imputazione corrispondente veniva, di conseguenza, deferato dal decreto di citazione. Tema della costituzione del Collegio giudicante, a senso della

P. Juffa

17.

633

legge 24/3/78 n. 74, gli imputati presenti revocavano il mandato ai difensori di fiducia: sostituiti, a tenore dell'art. 128 C.P.P., dal Procuratore. Costituitasi la Corte ed approntata la relazione e le precisazioni, proposte dal P.M., ai capi di imputazione, era venuto ai legali, reammati d'ufficio, Tenente fu la consultazione degli atti e l'approntamento della difesa. La Corte, passata, ordinava la separazione del giudizio, concernente l'imputazione del delitto di cui all'art. 385 c.p. e le imputazioni commesse, accogliendo la domanda avanzata dal legale di Marzulli Ruffi, assoluta mente impedito a comparire, ed estendendone l'ambito oggettivo; ordinava la prosecuzione del processo sui confronti dei presenti e fu gli altri scati; aveva modo di affrontare questioni di costituzionalità e questioni di abrogazione, in inammissibilità; di vigenti norme del rito penale e questioni di nullità di atti dell'istruttoria, perpetrate dai offensori.

È durata l'istruttoria dibattimentale - durante la quale erano venuti sei fu stanza del P.M., contestazioni suppletive ad alcuni imputati; a' fini dell'art. 445 C.P.P., la discussione fu svolta si concentrava nella requisitoria del Pubblico Ministero, nell'arringa del difensore di Rocciani Susanna e in una breve dichiarazione degli altri legali, che depositavano due memorie, di sintesi e illustrative della difesa, alle quali si interveniva.

Tutto ciò premesso, ovvero in diritto:

La condotta processuale degli imputati e le proposizioni orali

63A

ad avviso della Corte, un breve, quanto puntuale preambolo degli intenti che il legislatore ha creduto degno di tutela e che vengono precisati attraverso il processo finale: intesi che toccano, in primo luogo, lo Stato - caratterizzato, nel settore, dalla funzione giudiziaria -, del quale non è negabile il preminente interesse ad assicurare che un rapporto preventivo e ipotizzato e può venire attuato o meno mediante l'omologazione di talune garanzie, che consentano lo svolgimento di un iter processuale regolare (fondamento, in fatto, di un diritto, dell'illecito; rispetto delle norme procedurali in ordine all'acquisizione delle prove ed alla formazione del provvedimento giudiziale); e che si appartengono, in secondo luogo, uno stesso terreno giuridico, all'impulso, nei cui confronti tende a realizzarsi la pretesa preventiva (nel campo stesso zero valore dello scopo perseguito dal processo finale), a cui egli si oppone, un fenomeno degli strumenti difensivi riconosciuti (condizioni che costituiscono, in definitiva, la proiezione attuale e futura dei regolamenti di libera determinazione, di autonomia e di autosufficienza; attribuiti al cittadino in ogni campo della vita sociale).

Parce appena il caso di sottolineare come, nel soggetto oggetto, le istituzioni costituzionali difendono - ed usano - di propria mano prima linea gli elementi definitivi del diritto teste abbozzato - per un'omologazione delle esigenze dell'individuo procedente, la cui persona è vista come uno

19

635

di un valore base dell'ordine pubblico (Tanto da costituire un diritto
di difesa e da qualificare quest'ultimo con aggettiva-
zione che ne decreti le caratteristiche di *ius publicum*
e che acceda al dubbio sulla sua classificabilità nella
categoria di diritti pubblici (oggetti in senso tecnico), e dello
Stato, quale struttura non esclusiva, ma, nondimeno, presente,
in maniera risolutiva, nella società civile.

In tale ambito, mal si inseriscono i principi che non trovano
fianca rispondenza in quelli propri del processo penale e nel
suo iter procedurale, articolato nella disciplina positiva: tralci-
ne esulano concezioni che introducano visioni extra processu-
ali; dottrine anti dal rapporto di diritto sostanziale penale e, per
ciò stesso, da quello di diritto processuale.

Così, a favore della Corte, il rifiuto della qualificazione di imperato
e la correlativa rifiuto del regime processuale di esclusiva,
in via teorica ed in via pratica, anche la proferta realizzazione
del procedimento, secondo lo schema previsto: fornendo a re-
integrazione il compito dello Stato, rivolto alla repressione delle vio-
lezioni e al loro eliminamento e ad al loro eliminamento di situa-
zioni individuali e lesive dei principi e limitazioni e ribaltando
i termini di riferimento e di formazione della collettività orga-
nizzata.

Non si fanno, a questo punto, cenno di lotta ad aumentare che,
rappresentando lo schema processuale penale, in un certo momento
storico, uno dei più rilevanti fenomeni della convivenza disciplinata

20

636

ed esprimendo, esso, complessivamente, il punto di arrivo della
evoluzione civile e lo stretto collegamento tra un agitato suc-
cizi d'idee e di fenomeni culturali, il processo e l'efficienza degli
del Tempo, del livello, politico e sociale, raggiunto e consolidato.
Per lui non definitivamente, e di segni di una naturale
sentimentosi: quadro di certo non irrimediabile e suscettivo,
per forse dialettica interna ed esterna, di mutamenti, non
non modificabile con più o meno efficaci, efferenti a forme
di organizzazione statale diverse, allegati intermedie: e
di dimissioni di fatto che cadono sotto l'impeto della legge.

sfrutto

Nella quale ultima ipotesi, affare del tutto pacifica l'evoluzion-
tali della nostra civiltà del meccanismo di difesa.

Le procedure dell'auto-difesa - che tra le numerose questioni,
presenti dalle osservazioni che precedono, ha ottenuto finora
le più nella transazione - è stato impostato e risolto, nella
messa che si ritiene esauriente, nell'ordinanza 17.10.1978,
attenta ai dati dell'esperienza finora che in tutto l'età moderna
e agli orientamenti della più avveduta ricerca.

La insoddisfazione dichiarata - V. la memoria di Fontana in
sede di discussione finale - se tra a ricercare l'opportunità
del profilo di diritto, del rapporto al merito, affare finora
sottile, provvista di argomentazioni e, quindi, oggetto impor-
tante di riflessione ulteriore (la ~~stessa~~ recente sottoposizione al Con-
dice costituzionale ^{del problema} e' altro canto, togliendogli, o, prezzo all'ci-
dazione); se, al contrario, finalizzata a dar corpo ad una

31
637

ideologia negativa dei principi acolti nell'ordinamento vigente -
 al quale il giudice è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni,
 a prestare omaggio (v. l'art. 101 Cost. della Repubblica Italiana) -
 e, cioè, ~~favore~~ in ordine di contenzioso violento globale (o,
 più nobilmente, di obiezione di coscienza), e' inaccoglibile al
 punto di quanto si è sin qui esposto.

Per questo, anzi, lo spirito del suggestivo testo si affonda,
 naufrago, per come si è pensato, gli aspetti "quisitivamente" -
 e, cioè, avvertiti che si incontra, al riguardo, in un equivoco
 altrettanto evidente: parlare dell'auto-difesa come diritto
 soggettivo - che può affermarsi essere garantito sul piano
 interno e su quello internazionale, come pensava, fu quel
 "pacifico" ragionieri, di già adolotti, di quello rispetto a questo, al
 meno allo stato della legislazione - non significa riconoscere
 agli individui il diritto di farsi al di fuori e contro la collet-
 tività, in un contesto che viene ideologicamente dialettico (o
 in qualunque società democratica vivente e reagente a esse,
 fra "funzioni diverse" e, tuttavia, "autistiche"), non di rivolta e
 cieca contrapposizione, fino al rovesciamento delle istituzioni
 civili.

L'auto-difesa, a parere della Corte, va, più esattamente, interpre-
 tata come manifestazione dell'assoluta preminenza inderi-
 vabile del diritto di difendersi da lei, in maniera esclusiva -
 almeno nella più esacerbata accezione -, implicando sempre
 un rapporto dialettico, succeduti di forte tensione, tra l'individuo

22

638

e lo Stato e non certo un rifiuto del rapporto medesimo tra
contemplazione di interessi contrari a quelli della Collettività
nel che, per il vero, si somiglia la figura, rievocata a
similare altro.

Ad accenno, fra, recare in rialto una notevole esitan-
zione, colta nel confronto anche si vorrebbe legittimare
il proposito di rifiutare, con l'indifferenza o il raddoppio
del caso, l'attività del processo ed il proprio ruolo non hanno
inteso il movimento degli imputati e l'assunzione di
atteggiamenti declamatori e proclamatori che, esistendo
in un ormai vietato rituale, testimoniano una volontà
di ondeggiare e lieve agli imputati, intenzionalmente a
far vedere, un processo apparentemente rifiutato.

Al conclusione del preambolo, si rifiuta conseguentemente di
sanzionare la deduzione di parte di difficoltà insite nella
opera di lavoro dei legali, attentamente attenti, per un
verso, a mantenere costanti i vantaggi degli assistiti,
per proclamata volontà di costoro, e preoccupati, per altro verso,
di dare un contributo apprezzabile al loro contributo: in ef-
fetti, non si può sfuggire che la lamentata inaccettabilità
- recita; instabilità - deriva dai propri concetti dai
precedenti, i cui interventi, nella direzione citata, sono stati
rispettati, in omaggio al criterio delle scelte loro strettamente
naturalmente necessarie: mentre non si può scindere con tale altro
una affermazione, condotta dai signori, l'altro che, ecc.

23

639

calando il principio di inderogabilità delle scelte, le cui adempimenti, se logicamente interpretata ed evitata l'antilogia, fino a teorizzarne l'indottrinabilità, ^{in quanto considerate} non ~~sono~~ ^{si} ~~regua~~ ^{regua} di fatti eminentemente spirituali e di ~~non~~ ^{non} ~~comparibili~~ ^{comparibili}, ~~di cui~~ ^{di cui} ~~non~~ ^{non} ~~sono~~ ^{sono} ~~fatti~~ ^{fatti} che si concludono costantemente nella ~~nuova~~ ^{nuova} ~~evoluzione~~ ^{evoluzione}.

Alla questione, sollevata in ~~virtù~~ ^{virtù} ~~dei~~ ^{dei} ~~poteri~~ ^{poteri}, non coltivata né dibattuta, ~~avuto~~ ^{avuto} ~~il~~ ^{il} ~~risultato~~ ^{risultato} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~difficile~~ ^{difficile} ~~dalla~~ ^{dalla} ~~Corte~~ ^{Corte} ~~di~~ ^{di} ~~giustizia~~ ^{di giustizia} ~~disposta~~ ^{disposta} ~~regolando~~ ^{regolando} ~~la~~ ^{la} ~~Cost.~~ ^{Cost.} ~~9.2.1948~~ ^{9.2.1948} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~23~~ ²³ ~~luglio~~ ^{luglio} ~~1953~~ ¹⁹⁵³ ~~n. 87~~ ^{n. 87}.

al solo fine di una compiuta motivazione intorno agli effetti pregiudiziali del presente processo, attiene alla presunta illegittimità, fu ~~contenuto~~ ^{contenuto}, non ~~manifestamente~~ ^{manifestamente} ~~infondato~~ ^{infondato}, ~~dei~~ ^{dei} ~~par.~~ ^{par.} ~~3 e 24~~ ^{3 e 24} ~~della~~ ^{della} ~~Costituzione~~ ^{Costituzione}, ~~delle~~ ^{delle} ~~disposizioni~~ ^{disposizioni} ~~contenute~~ ^{contenute} ~~negli~~ ^{negli} ~~art.~~ ^{art.} ~~342, 369 e 377~~ ^{342, 369 e 377} ~~del~~ ^{del} ~~CFP~~ ^{CFP}, ~~deviate~~ ^{deviate} ~~in~~ ⁱⁿ ~~matéria~~ ^{matéria} ~~di~~ ^{di} ~~lega~~ ^{di lega}.

da una processuale fu il ~~compiimento~~ ^{compiimento} ~~di~~ ^{di} ~~cui~~ ^{cui} ~~relativi~~ ^{relativi} ~~al~~ ^{al} ~~contenuto~~ ^{contenuto} ~~del~~ ^{del} ~~processo~~ ^{processo}, a ~~peccato~~ ^{peccato} ~~di~~ ^{di} ~~deroga~~ ^{deroga} ~~o~~ ^o ~~di~~ ^{di} ~~sanatoria~~ ^{sanatoria} ~~dei~~ ^{dei} ~~poteri~~ ^{poteri} ~~spirituali~~ ^{spirituali} ~~deducendo~~ ^{deducendo} ~~e~~ ^e ~~non~~ ^{non} ~~osteso~~ ^{osteso}, la cui ~~operosità~~ ^{operosità}, non ~~esica~~ ^{esica} ~~al~~ ^{al} ~~F.M.~~ ^{F.M.}, gli ~~attribuirebbe~~ ^{attribuirebbe} ~~un~~ ^{un} ~~trattamento~~ ^{trattamento} ~~arbitrariamente~~ ^{arbitrariamente} ~~favorevole~~ ^{favorevole}.

Quindi, il Collegio, che la questione non abbia sufficientemente ~~supporto~~ ^{supporto} ~~giuridico~~ ^{giuridico}: ~~annotato~~ ^{annotato}, ~~rapidamente~~ ^{rapidamente}, ~~emise~~ ^{emise} ~~la~~ ^{la} ~~preposizione~~ ^{preposizione} ~~di~~ ^{di} ~~giustizia~~ ^{di giustizia} ~~fu~~ ^{fu} ~~l'esercizio~~ ^{l'esercizio} ~~dei~~ ^{dei} ~~poteri~~ ^{poteri} ~~processuali~~ ^{processuali} ~~non~~ ^{non} ~~incide~~ ^{incide} ~~sulla~~ ^{sulla} ~~rito~~ ^{rito} ~~la~~ ^{la} ~~sanità~~ ^{sanità} ~~del~~ ^{del} ~~diritto~~ ^{diritto} ~~di~~ ^{di} ~~difesa~~ ^{di difesa} ~~né~~ ^{né} ~~sulla~~ ^{sulla} ~~possibilità~~ ^{possibilità} ~~di~~ ^{di} ~~un~~ ^{di un} ~~buon~~ ^{buon} ~~espletamento~~ ^{espletamento}, ~~avendo~~ ^{avendo} ~~il~~ ^{il} ~~confronto~~ ^{confronto} ~~tra~~ ^{tra} ~~l'art. 3~~ ^{l'art. 3} ~~della~~ ^{della} ~~Costituzione~~ ^{Costituzione} ~~e~~ ^e ~~le~~ ^{le} ~~norme~~ ^{norme} ~~processuali~~ ^{processuali} ~~finali~~ ^{finali} ~~in~~ ⁱⁿ ~~esclusivo~~ ^{esclusivo} ~~non~~ ^{non} ~~rispetto~~ ^{rispetto} ~~del~~ ^{del} ~~rispetto~~ ^{rispetto} ~~di~~ ^{di} ~~alcuna~~ ^{alcuna} ~~contraddittorietà~~ ^{contraddittorietà}; ~~accennando~~ ^{accennando}, ~~la~~ ^{la} ~~Corte~~ ^{Corte}, ~~che~~ ^{che}

2/2

640

Il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni, non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni: convergono tutti i fatti a disciplinare una uniformità, occorrendo, per una loro attuazione giudiziale, fatta di presupposti soggettivi ed oggettivi: giurico e più che, sostanzialmente, non trova applicazione, quando per eterogeneità di presupposti, forma e dell'adottare un regime normativo differenziato.

Suffi

Sulla scia dell'enumerazione, è agevole riservare al principio di eguaglianza - solennemente introdotto nella Carta Costituzionale a sancire l'uniformità di fronte alla legge o discriminazioni all'estenuazione, nelle varie forme della personalità umana ed a costituire un'istituzione di tendenza rispetto a orientamenti totalitari od autoritari - un campo operativo non sicuramente escluso del rapporto di compatibilità o di equiparabilità tra organi dello Stato ed uffici istituzionali; ed è altrettanto facile obiettare che la funzione multipolare del sistema giuridico nel presente sistema non elimina le vistose tracce di quel processo di rafforzamento che ha depurato l'istituto delle Scienze penitenti e che ha, finalmente, ristabilito dal potere esecutivo, mediante una graduale affermazione (si veda l'ord. giud. del 1865, che parlava di rappresentanza del potere esecutivo presso l'A.G.O., di organizzazione gerarchica e di direzione del ministero, con una formula

541

25

funziona inalterata nell'ordinamento giudiziario del 1923, si vedeva in senso riduttivo del potere politico in quello del 1941 e trasformata nel c. d. l. 31.5.1946 n. 511), sfiorata nella sua collocazione nell'ordine giudiziario (art. 107, 108, 109, 112 Cost.) e nel conferimento di funzioni costituzionali alla funzione del P.M. (v. l'art. 73 2. d. 30/11/1941 n. 12), con le garanzie che ne circondano l'attività.

La previsione costituzionale, l'attribuzione di compiti delicati (creata omeopatia della legge, involgenti anche le indagini sull'unicità dell'impulso e la richiesta di protezione) e di archiviazione), tra i quali l'esercizio obbligatorio, inderogabile ed esclusivo dell'azione penale (art. 112 Costituzione; vedasi anche l'art. 100 D.P.R. 16/5/1960 n. 570, d'incerta interpretazione nel senso di una eccezione all'esclusività dell'azione penale), la diretta disponibilità della polizia giudiziaria, almeno sul piano delle norme, la distribuzione anche formale del P.M. dalle altre parti (v. la rubrica del titolo III, libro I c.p.p. e del cap. II del primo titolo e libro) sono ragioni valide e non discutibili per negare un'equiparazione che ha portato alla deliberazione del problema di costituzionalità. Riferita, infine, il collegio che la genericità di formulazione di alcuni capi di imputazione (v. ad es. i capi n. 4, 5, 15) non avrebbe sortito effetti, o, suppletivo dello straramento fatto dall'art. 422 c.p.p., fosse stata tempestivamente accolta ai sensi dell'art. 412 c.p.p.: è duibio, nel caso di specie, e per le imputazioni

542

26

suoi da valutare; la eccezione del requisito dell' assoluta incertezza dei fatti che ebbero a determinare; e, altresì, assunto giurisprudenziale quello sull' interpretabilità delle contestazioni, contenute nel decreto di citazione, con le esclusioni degli atti processuali, mate, o presuntivamente tali all' imputato ed al suo difensore.

Declaratoria di inopponibilità in estinzione dei reati a seguito di intercessione amministrativa delle autorità di cui beneficiano i signori Pierluigi e di Casalini Felice, i cui due reati di cui ai capi 2 e 5 del decreto di citazione; di Alunni Corrado, in ordine ai capi 2, 5 e 17; di Pelli Tribuzio in ordine al capo 19; di Romeo Susanna, in ordine al capo 17, nei confronti del titolo ed, trascorsi (v. gli art. 1 e 4 del D.P.R. n. 8.1978 n. 413 ed i certificati finali degli imputati, rinvenuti nel fascicolo degli atti e documenti della fase preliminare al dibattimento).

È quale declaratoria non può, invece, adoperarsi per i reati di cui al capo 16: la imputazione vi è configurata ^{cor} altamente e non è deprecabile a favore di non reo: la carta di circolazione - art. 58 D.P.R. 15.6.1959 n. 393 -, è rilasciata per ogni autorizzazione dall' Ispettorato - per la motorizzazione civile, è formata dall' atto di immatricolazione del veicolo, con cui si attribuisce il numero di targa - e che ha portata di atto annuo, replicante una formale manifestazione di volontà del pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni.

643

87

e dall'atto descrittivo particolareggiato del veicolo, all'unto aq.
 consorzio al precedente - : il documento comparso,
 che ne risulta, è finalizzato dal provvedimento am-
 ministrativo, che ne costituisce l'essenza; donde la sanzione
 fatta, ex causa diff. degli art. 476 e 489 e 497, della Camp. la,
 dove materiale falsa del documento circolatorio ad opera di
 predati.

Lo Zuffada ed il Casaletti vanno, inoltre, evolti con formula
 piena dalle imputazioni di cui si capi. 9, 10, 11 del decreto di
 citazione.

Gli elementi raccolti a loro carico - sinteticamente rias-
 sumibili: a) nel risultato della perizia Lalitica (Cervi e Drea-
 dano (C. III, vol. 11, f. 62), che ha concluso per l'esplosione dei colpi, che
 arrivano all'atto la taracinesa del box di proprietà di Felice Tacchi-
 ni (vedasi il C. I, vol. 2 b, fol. 1, 4, 16, 17, 18, 39), dalla pistola Mannes-
 4, 65, sequestrata nel locale di via Janti. Pistina di Parauate
 di Pollate (v. C. IV, vol. 1, fol. 23); b) nel possesso di cotanta arma in par-
 te degli imputati al momento del loro arresto, in Parauate di Pollate
 (v. ibidem); c) nella rivendicazione dell'armato da parte delle brigate
 2012, alle quali appartengono i due imputati (fu involantini, v. C. VII,
 vol. 2 b, fol. 12; fu le scritte C. VIII, vol. 3 Pet. III; v. la relazione riferita
 al C. VII, vol. 2 b, fol. 20); d) nel controllo dell'armata committente
 del fatto ad opera di due individui (vedasi diff. Tacchini Felice e
 Crociani Gabriele al C. VII, vol. 2 b, fol. 8 e 55 e diff. di b) - i reducono
 al più, ad un sospetto che non aggiunge la consistenza di un ito

28

644

disio, non potendosi negare l'ipotesi che l'arena fosse stata in-
 fegata da altri committenti degli infanti e che questi non
 dovessero costituire necessariamente un'aula indistincta
 ile. Ne fu' accedersi, ad avviso della Corte, all'opinione
 del Giudice istruttore che, presentando l'estraneità dei pres-
 venuti all'episodio, in punto di esecuzione materiale, ne ritie-
 ne ugualmente la responsabilità, suffragando che l'arena
 rappresentata fosse stato progettato ed eseguito nella cella del
 brigata con il Baranata e desumendo argomento dal rifiuto
 di rispondere opposto, durante gli interrogatori, dallo Saffada e
 dal Caralini: suffragando e rifiuto non utilizzabili probato-
 zialmente senza l'indispensabile concorso di altre prove alimen-
 te e, comunque idonee, se mai, a sostenere la ipotesi di un com-
 corso morale, non contestato. Quanto invece non suffragava ref-
 fere un'assoluzione dubitativa, non esistendo elementi di certez-
 zamento, né possibilità di bilanciamento tra elementi di
 colpevolezza ed elementi contrari.

Saffada Pierluigi e Caralini Attilio devono rispondere delle infan-
 tazioni, loro elevate ai capi 7 e 8 della rubrica.

Per quel che attiene al tentato omicidio aggravato, nota, la
 Corte, che i criteri giuridici di punibilità del tentativo, rela-
 tivi alla valutazione dell'idoneità degli atti - scilicet: efficacia
 causale - e della loro univoca direzione (criterio della stessa
 ex ante, riportata, cioè, al momento iniziale dell'azione, seppur
 comunicato all'atto, indenne, alla scelta dei mezzi, alle condizioni di

29

645

alle occasioni presenti; criterio di eresia o della perfezione
 oggettiva, e criterio di prova, basato su tutti gli elementi nutro-
 (sia) trovando nella specie, indubbia applicazione: l'arma usata
 (pistola Beretta mod. 70, cal. 7,65: v. perizia balistica al C. IV, vol. 3
 e, idem, vol. 1, fol. 23), il suo perfetto funzionamento (v. perizia cit.)
 l'altrezza di sparare (v. perizia bal. cit.), la scarsa resistenza della porta at-
 traversata dai proiettili, il numero dei colpi, feriti in capo la suc-
 cessione dopo le intimazioni della Polizia, la presenza di persone
 di cui erano pienamente consapevoli gli imputati, d'istinto la porta
 al momento degli spari (v. diff. Plautone vito al C. IV, vol. 1 fol. 132,
 Perone Antonio, idem, fol. 135 ed in dib., Barroza Sergio, idem,
 fol. 130, Fainelli Lindano, fol. 129, Lucarelli Massimo, fol. 124; ved. diff.
 dib.; v. anche l'art. di Saffarda P. in C. I, vol. 1, fol. 124), l'ineffettiva
 protezione garantita dai quibbi, anti-proiettili, indolenti dai partec-
 panti (v. perizia bal. cit. e perizia medico-legali al C. IV vol. 4), la
 presenza, nel monolocale perquisito, dei soli Saffarda e Casaleti (v.
 circa la dislocazione degli agenti, sottufficiali ed ufficiali di P. S.
 all'interno ed all'esterno dell'immobile, la relazione al C. I, vol. 3,
 fol. 203 e le diff. dib.), le ammissioni di entrare ed gli imputati nella
 esplosione dei colpi dall'interno del monolocale (v. C. I, vol. 1, fol. 124
 e 125). L'esito negativo della prova del quanto di passaggio (v. C. IV,
 vol. I, fol. 56) non vale ad inquinare l'irrimediabile serie di dati in ragione:
 esiguità avendo, tra l'altro, a chi abbia notizie corrette di balistica,
 che il metodo impiegato per la, di fatto, che lo sparatore non ha,
 la quale fu volutamente, liberato, con il funzionamento laagg. dei

30

646

residui dei nitrati e che non abbia neppure l'aroma con
nessuna copertura; che, sul piano strettamente tecnico, sotto metodo,
potendo offrire risultati incerti, è sostituito, per fortuna almeno,
dal metodo di ricerca del solfuro di antimonio mediante
variose Reazioni e di analisi quantitativa del campione.

La mancata identificazione dell'aroma dei colpi di arma da
fuoco (il brevissimo intervallo cronologico tra gli spari lascia
ragionevolmente capire che esse « trattano » della stessa per-
sone) propone, così « in via », il problema del concorso di quella
dei due imputati, che non lo esplora materialmente.

È l'ordinamento della Corte che l'argomento non si presta
a discussioni teoriche (discussioni, ad esempio, tra correttezza
e semplicità, irrisolvute di fronte alla non casuale diffusione
di formulazioni, in materia di rapporto eziologico, tra l'art. 40
e l'art. 110 CP), ma a difficoltà macroscopiche di notevole pratica.

La possibilità, per il titolo specifico, non si rinverrà, fatalmente,
in un'attività esecutiva, realizzata da tutti i concorrenti, ma
trao il suo fondamento anche nella sola partecipazione
sociale agli altri atti; nel caso di specie, l'irreversibile e
sustanza di un'attività degli imputati a lavorare, ommis-
do, all'identificazione e, infine, all'arresto, la presenza in loco
di entrambi, a presumibile motivo di aiuto e di rap-
forzamento reciproci, la disponibilità immediata di arma
da fuoco cariche e pronte. Dunque, fu l'uso (C. IV, vol. 3), lo
atteggiamento caratteristico di brigatisti (opposizione violenta

647

31

all'Autorità, comprovata anche dagli stessi fatti di cui furono poste a
 fornire lo Zuffanti ed il Casalevi, la loro qualità di affiliati
 al gruppo werario (v. per utanto gli int. in loc. cit. e l'incrimina-
 zione figurata al C.I., vol. I, fol. 24 e 134 e segg.) attestano la
 preparazione di intercambi all'azione armata e l'intento di
 mantenere ad ogni costo ed il più a lungo possibile la li-
 bertà di movimento e la clandestinità: a questo punto,
 diventa inutile ogni sforzo di individuazione di esecutori
 e che ad esplosione i due colpi, essendo, la responsabilità
 dell'altro, da una zetta applicazione delle regole del concorso
 di persone.

Si rilevano, nel fatto in esame, anche gli estremi del delitto di
 resistenza aggravata, consumato con l'oltragea condotta, merita
 un'ammenda a sensi degli art. 56 e 57 S.C.P.: circa i due delitti, eccede, la
 Corte, che la loro formale autonomia nell'voluzione di cui è,
 naturalmente, nel merito di entrambi a giudizio, non riproduce
 l'attuale situazione ipotizzabile, che, secondo una linea di proba-
 bilità logico-giuridica, andata esistente, istruendo, piuttosto,
 un rapporto di connivenza teleologica tra reato-mezzo (tentato
 omicidio) e reato-fine (resistenza), non ostacolato dalla unitarietà
 dell'azione e del ricorso alla figura del concorso formale; ma, in-
 teso, tuttavia, l'ordine seguito e condiviso, in via di giudicamento,
 e l'addebito, l'aggravamento del delitto di resistenza con l'indispen-
 sabile del fine di armare l'impunità dai reati di cui si parla in 266-
 siccome è perseguito nei casi del tentativo di sottrarsi alle conseguenze

32

648

misure processuali e finali decise dalla Commissione di Nece...
 e che non è escluso dalla volontà di sottrarsi, anche per limitat...
 tamente, all'arresto, se questo evitando, si raggiunge il fine di god...
 re dell'incriminazione, il collegio dubita seriamente che la fattispecie...
 circostanziate ora accennata, ben spiegabile in quanto riferita...
 al reato di resistenza, possa ulteriormente aggravare anche il...
 delitto contemplato ex art. 56 e 575 CP, stante l'unicità dell'eco...
 dotto e la separazione funzionale recettoria dei fatti, sopra av...
 vertita; mentre la motivazione, suggerita a questo riguardo, da...
 P. D., non sembra avere eco nella legge positiva, che dispone l'in...
 fferimento della pena per il delitto di omicidio, nell'ipotesi, tra...
 le altre, delle commissioni teologiche e conseguenziate;...
 e neppure nell'aggravabilità incantata tra il fine...
 latitante di sottrarsi all'arresto, alla cattura ed alla carcere...
 d'incriminazione ed il fine di procurarsi i mezzi di sostentamento dov...
 te la latitanza (art. 576 CP) e lo scopo di assicurarsi l'inc...
 ferenza, tra cui non c'è equivalenza concettuale e giuridica...
 Lo suffragato il Cassino risponde del delitto di cui al capo...
 del decreto di emanazione, aggravato come da circostanze di...
 basimontale. Il ritrovamento di armi di munizioni (C.I., n...
 fol. 84) nel domicilio di Zanandate, dagli stessi occupato, fra...
 la detenzione di cui alla legge 2.10.1967 n. 895, modificata da...
 legge 14.10.1974 n. 497. La causa scelerata, che aggrava il reato...
 art. 21 e 29 legge 18.6.1975 n. 110, non pare di distinguere sulla dif...
 ferenziale di banda armata e sulla condotta degli inquirenti, anche in v. gli

diff

(11)

23

quanto meno, alla loro partecipazione.

Non limitano necessariamente l'inquadramento degli imputati nelle brigate rosse; le dichiarazioni rese in sede istruttoria, nel primo e nel secondo dibattimenti celebrati, i proclami scritti, dei quali emmo evidenza la paternità, l'atteggiamento processuale, la natura del materiale rinvenuto nel caso di Baranzone di Bollate ed il suo carattere strumentale fu l'eccezione di reato (C.I., vol. 1, fol. 134), il possesso di armi e di munizioni sono dati univoci, adatti a dimostrare l'adesione ideologica al gruppo evertivo e l'attività di "propaganda" - cioè i canoni del tipo di localismo e di lotta prescelti; la emanazione delle brigate rosse quale banda o bande armate (associazione a numero indeterminato di persone - v. l'art. 306 CT in riferimento agli art. 304, 305, 316 dello stesso codice - organizzata sulla base di un suo costitutivo o di un successivo consenso all'unidate e successivo accordo tra membri fondatori, e che comporta la finalità - e, rispettivamente, l'adesione - a fini politici fondamentali, caratterizzata dalla tendenza del gruppo a conseguire quei fini, che la Repubblica identifica per cui, nonché alla disponibilità di armi, che non deve considerarsi con una loro permanenza di custodia) non risulta problematico: la stessa denominazione, che presuppone fini e mezzi paramilitari, le esplicite segnalazioni degli apparati e degli uffici prefettizi (diversitate di volentieri, di cui è buona raccolta anche nel presente processo, in scritture maniche, nei proclami, nell'epistolario: v. in questo ultimo il C.I., vol. 5), la notorietà delle imprese e delle località di loro emanazione (se il motivo non collima con l'evidente e non ha, comunque, v. gli art. 389, 152, 554 n. 3 CPP - riconoscimento nominativo finale, il suo esaltamento

24

650

ed il suo impiego sono legittimi ed inoltrati dal carcere stesso, che presiede al libero e autorizzato del giudice, volto ad accogliere la percezione di delitti, accumulati per osservazioni e per intuizione immediata dai componenti, sebbene in un ambiente circoscritto ed in un preciso circoscritto spazio: eventi che, partendo dall'attuazione di una concezione di fatto, non esigant probatione; come, d'altro canto, è già creato nel carcere, topograficamente inserito nella legge processuale civile, ma di applicazione totale, stabilita nell'art. 115 etc, dove i fatti: circoscritti nella comune esperienza sono idonea fonte probatoria); illuminato ampiamente.

Il materiale contenuto nel corso di Faraone di Ballate comporta ancora, la responsabilità di autenticità gli imputati per i casi loro meriti (art. 304 dei capi d'imputazione (V. C.I., vol. 1, fol. 134); il Caratù, in particolare, si fonda anche sul reato reato di reato di udienza (capo 6 Ter), che trova il suo riscontro negli art. processuali (V. rapporto N. 17.1. Lombardi in C.I., vol. 2 fol. 16, di ff. di tutte delegazioni V. ricorso, definite dello stesso al C.I., vol. 2, fol. 29; v. anche C.I., vol. 2, fol. 32 e 193).

Gli accenti frequenti già si palesano opportuni per una concezione che non va oltre standardata: la frequenza degli imputati nei loro spazi, lo stesso condimento, a volte impedisce, trad loro, gli sforzi compiuti per tenere in ombra l'attività e le identità dei fatti forniti, il senso e l'inequivocità delle loro gesta e dei mezzi, allestiti per compiere, il loro esodo politico-evolutivo.

32

651

designato da noi due è affetto per il Tenente della Cantù Teresina degli
 Atti del processo e dello svolgimento dibattimentale, racchiudono un con-
 fessio di fatti essenziali, in cui c'è agio per elaborare un giudizio pro-
 batorio fondato sul ricorso, materiale e/o morale a carico degli im-
 putati, in ordine ai reati loro addebitati; in questa disposizione,
 la Corte ritiene di esaurire il proprio compito, e deducendo i pesanti
 e lamenti, tratti dalle Tavole processuali, che gravano sui prevenuti e
 affidando all'evidenza giudiziaria il delitto giuridicamente ed oggettivamente
 Benvenuto Paola e Placido Corrado sono responsabili di reato loro scritto
 all'origine e di quelli loro commessi in dibattimento.

La presenza della donna presso il caso di Baranate è confermata dal
 fotogramma, al momento dell'arresto, di una fotante N. Giulio, redatta in modulo
 d'affidamento allo stock di moduli degnestrati a Baranate N. Giulio (v.
 rapporto N. A.T. Lombardini al C. I., vol. 2, fol. 169) e dalle riproduzioni fotografiche
 del Teste Martelli Franco (v. C. I., vol. 1, fol. 107; v. dep. 1574. C. III vol. 13, fol. 45)
 e della Teste Adorno Itala (v. C. I., vol. 2, fol. 37, C. IV vol. 1 fol. 198 e C. III vol. 13 fol. 39),
 di cui la presenza non pienamente attendibile; l'ideologia tenuta è
 dimostrata dalle dichiarazioni intercorrenti (C. II, vol. 8, fol. 89, 93, 99) e dibattimentali
 e dei processi, sottoscritti, nonché, sul dibattimento, dalla de-
 clarazione sequestrata presso la sua cella, ineggiate alla loro lettura (C. II,
 vol. 8, fol. 104 e segg.), e dalla Testa (C. VII, vol. 1 c, fol. 2), nella quale ella esponeva i
 disposizioni per l'omicidio del Procuratore Generale Cico; la sua presenza nei locali
 di "Miranda" e di Corso Sempino, sotto le false generalità di Facchetti Tiana e
 di Biondani Anna in Coni, da ricognizioni fotografiche (v. Teste Tifa Bartolomeo
 Maria in C. I., vol. 1, fol. 58 e 74 e C. III, vol. 13 fol. 58; Teste Caracciolo Tarcisio

38

652

E C.I, vol. 4, fol. 24 e C.III, vol. 13, fol. 81; Teste Tarquale Rita C.I, vol. 2 fol. 26 e C.III, vol. 13, fol. 50; Teste Fedulle Pauline, C.II, vol. 2, fol. 27 e C.III, vol. 13, fol. 59; Teste Palagiano Vincenzo, C.I, vol. 2, fol. 29 e C.III, vol. 13, fol. 51; Teste Gioielli Maria Quaresia, C.I, vol. 1, fol. 56 e 59, C.III, vol. 13, fol. 44 e 83; Teste Agostinelli Luciano, C.I, vol. 1, fol. 57 e C.III, vol. 13, fol. 60 e 82; Teste Taccheseo Mario al C.I, vol. III, fol. 68 e 69 e C.III, vol. 13, fol. 58 e 80; Teste Conconi Anna, C.I, vol. 1, fol. 30 e 40, ibidem fol. 8, 9 e 66 e C.III, vol. 13, fol. 42; Teste Fegolini Giuseppe, C.I, vol. I, fol. 11, 68 e 69 e in dibattimento; Teste Deffner Roberto, C.I, vol. 1 fol. 67 e C.III, vol. 13, fol. 30; Teste Fischella Pietro, C.III vol. 13, fol. 29; Teste Salvini Alessandra, C.I vol. 1 fol. 70, C.III vol. 13 fol. 40, 66, 75 e 81; Teste Campi Umberto, C.I, vol. I, fol. 65 e C.III, vol. 13 fol. 46; Teste Paccetti Piero, C.I, vol. 1 fol. 61 e C.III, vol. 13 fol. 57; Teste Gerassini Teodoro, C.I, vol. 1 fol. 64: vedi poi l'eccezione del Dr. Tertusani); dalla carta di identità, intestata a Fulvio Pica, con la fotografia della Demuselis, esibita all'atto della stipula del contratto di locazione dell'immobile di via Jorandi (C.I, vol. I, fol. 41); dalle perizie grafiche lungo le scritte 5 luglio 1976 (C.III, vol. 12), altre eccezioni appartenenti alla Demuselis T. Pica e Bona dani Teresa in Pavia e Paccetti Piero opposte in corso ad esecuzioni locazioni degli immobili di corso Sempino 67 e di via Jorandi 19, in Milano.

Quello per l'Alumini, la prova della colpevolezza fu la variazione fotografica sui di Piccola; da riconoscimenti fotografici (Teste Corrado Rosaria

38

65h

fol. 18 e 5 alle 39/41); dal ritrovamento di fotografie e di altro, di sua appartenenza (v. rep. CC al c. VI, vol. 1, fol. 115 e segg.; ibidem, fol. 118 e foll. da 90 a 108); dai risultati di una perizia grafica (C. VI, vol. 5), che stabilisce la sua paternità, a cura dell'ispettore, di numerosi manoscritti di strategie e di organizzazioni della lotta armata clandestina, trovati nell'immobile di via Scarsa, in Parma; dal materiale rinvenuto nella stessa casa (C. VI, vol. 1, fol. 6, vol. 1 bis, foll. 4 e 19, vol. 1, foll. 5, 16, 19, 21, 29, vol. 1 ter, vol. 2, foll. 14, 43, 28, vol. III, fol. 165).

Elementi di piena responsabilità a carico di Telli Fabrizio e di Ponzoni Luciano emergono dalle risultanze processuali diffusamente elencate a proposito di Fulvio Corrado; per il primo, in particolare, vanno aggiunti: l'arresto avvenuto a Parma, nei giorni del caso, il possesso delle chiavi dell'appartamento, l' tentativo di fuga, le ripetute dichiarazioni di falsa identità, il ricovero, nell'immobile, di sue nipote ospitate (C. VI, vol. 1, foll. 6 e 76 e vol. III, fol. 180 e segg.; Telli Fabrizio Francesco in C. VI, vol. III, fol. 161; C. I, vol. II, foll. 32 e 193 e Telli Palagiano Vincenzo, ibidem, fol. 29); per la seconda, in particolare, la detenzione interessata dell'appartamento di Parma, la sua acquisizione clandestina e la sua dimostrazione di fatto risultano: da riproduzioni fotografiche (Telli Luciano Giuseppe in C. VI, vol. 1, fol. 42 e vol. 3, fol. 198); dal ritrovamento in Parma di una cartina falsificata intestata a Rigon Laura (C. VI, vol. 1 ter, fol. 10), trovata in una foto di essa Roussini (C. VI, vol. 1, fol. 23 e C. VI, vol. 1, fol. 44), ritrovata anche dal padre, Roussini Roberto; dal ritrovamento, sempre in Parma, di documentazione sanitaria, intestata (C. VI, vol. 1, fol. 39).

655

39

Si è sostenuto, nel dibattimento, che le ricognizioni fotografiche, eseguite nella Polizia Giudiziaria, sarebbero affette da nullità, a causa della patata volazione delle forme predisposte dalla legge processuale per l'esperimento di raffari, incombanti, istruttori; che la perquisizione domiciliare eseguita in quel domicilio deve considerarsi, altresì, nulla, per ragioni, non immediatamente espresse (mancata motivazione della arresa nel decreto, mancata verbalizzazione delle operazioni, mancata consegna del provvedimento giudiziario ai destrutturati, mancata presenza delle persone abilitate ad assistere, assenza avviso al difensore); che, da ultimo, l'incriminamento fotografico di Romano Rolando, artatamente omesso dalle forze nel dibattimento, non avrebbe torto alcun effetto probatorio.

Raccontando, la Corte, che incensurabilmente le identificazioni extra formali, alle quali si procede dalla Polizia Giudiziaria, rispondono a fronte "ricognizioni", poiché l'uso reiterato del vocabolo, contraddetto loquendi aut scilicet, adoperato nella rubrica del capo VIII, titolo II, libro II CPP e nelle rubriche preposte a vari articoli, potrebbe ingenerare confusione con le ricognizioni strictly sensu: gli atti di identificazione, tuttavia, se pur non regolati dalle garanzie di cui all'art. 360 CPP, non sono nulli, non essendo loro funzione né specifica, né generale e ciò agevolmente spiegandosi con il limitato indice probatorio che ne è concesso: esse, inoltre, contribuiscono esplicazione del principio della libertà di formazione della prova e rappresentano, nella realtà processuale, mezzi validi e efficientemente in sede critica. Non è inopportuno e pleonastico le identificazioni, di cui si è avvalti nel presente processo, siano

656

istituiti, spesso convertite in circoscrizioni propriamente dette
e, comunque, non utilizzate solitamente.

La requisitoria emanata dal Parlamento fu legittima e legittima-
mente eseguita.

La questione ha formato oggetto, durante l'istituzione, di
un'ordinanza della Corte, che, respinta, nel fatto, la vicenda,
si pronunciò negativamente sull'istanza di revoca, proposta nello
interesse di Raveoni Susanna e diretta, secondo il suo parere
Tenore, ad un semplice accertamento della non liceità della
operazione. La Corte fu però, in allora, etimologicamente ferrea
di legalità, che si rivelò carente: ed accorto, tra l'altro,
onde riportare nei suoi termini reali la censurata iniziativa,
che il decreto conteneva la motivazione dell'inefficienza, che il
richiamo a tale presupposto evitava dal persistente verbale di
requisitorie e di sequestro, che era stata allegata formalmente
l'impossibilità di adempimento ad altre formalità (compila il verbale
del decreto, attribuisce alle opposizioni, avverso al superiore).

Dalle acclamate premesse, discendeva la piena validità dell'istru-
zione e, soprattutto, l'assoluta assenza di qualunque potere di
decreto del giudice di merito di fronte ad una motivazione
fittizia, ma compiuta e di fronte alla giustificazione della
necessità delle regole ordinarie, consentita, in ogni caso, dalla
legge di rito penale (v. l'art. 334 CPP), senza condizioni e senza
ipotesi sanzionatorie.

La Corte, nella presente sede, non può, né, d'incanto, sottrarsi ad

43

651

ulteriori considerazioni, strettamente legate alla materia
pubbliche e, per parte, assorbenti.

Muovendo dall'elementare constatazione che la diversità
degli istituti della perquisizione e del sequestro non rita che i
relativi provvedimenti possono essere contestualmente applicati
tutti; e non dubitando dell'applicabilità, nella fase degli atti
di polizia giudiziaria, condotti dal Procuratore della Repubblica
(art. 232 CPP) o nell'istruzione sommaria (art. 342 CPP), delle
norme sull'istruzione formale, dovuti considerare che una medita-
tata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 304 Ter CPP, in
rapporto all'art. 304 bis stesso codice, porta ad escludere che
siano necessari, per la perquisizione domiciliare, di arrivare solo
presso della parte interessata; e che una nuova lettura delle norme
che porta, inoltre, ad escludere l'applicabilità dell'art. 304 Ter CPP,
quarto comma (che prescrive, a pena di nullità, la motivazione delle
ragioni di urgenza che giustificano al giudice l'invio al stipite),
preludendo l'atto istruttorio, per sua natura urgente e riservato, affidando, in
larga misura, alla loro presa e dunque, ad un fatto che coincide
con la preventiva conoscenza che recita l'istitutore e la persona
nei cui confronti l'istituto procedere.

Le prove accumulate sul conto della Rouconi permetterebbe di presumi-
dere dall'indizio proveniente da Rouconi Rolando: giudica la Corte,
tuttavia che, ancorandosi alla lettera del Rouconi Rolando di un
dichiarazione di astensione dal sequestro (v. fol. 62 verb. di b.), la norma
dell'art. 350 CPP è erroneamente interpretata, a togliere effetto alle due

42

058

dichiarazioni, dipollandosi ad un'unificata e diramata equi-
ferazione tra testimonianze (il cui concetto si trova Dall'O
348, 10. 2° comma, CPP) ed identificazione abique formis di

una persona in fotografie: discussione alla quale non si rinvia
sta ~~Stato~~ il legislatore del processo penale, laddove
- art. 363 - disciplina la rogazione, stretto senso, ~~stricte~~ que-
rite, quand'essa avvenga ad opera di Testimoni, lasciando
intendere la possibilità che vi preveda anche persona - come
nella specie, Renzo Rolando - non chiamata a deporre.

Il voler spiegare oltre l'indagine in argomento, dovreste, poi,
avvertire la mancanza, nel caso, dei presupposti della fatta
specie singolare di cui al quarto comma dell'art. 350 CPP

ed, anzitutto, pertanto, l'utilizzabilità delle eventuali delua-
zioni testimoniali, rilasciato in sede di ~~diffusione~~ ex art.

225 CPP e di altri di polizia giudiziaria: ma il carattere non
necessario delle dichiarazioni di cui trattasi e la fucinata

finalizzazione interna estinse la Corte da motivazione
più approfondita.

Qualche doglianza, per lo più generica, è stata mossa in ordine
alla motivazione, cui si sarebbe accinto il Collegio, puramente oggettiva
dei fatti e senza della conoscenza dei motivi che ispirano
Raconi Susanna a violare la legge.

L'affetto non è condicio di alle Corte: la natura, la gravità
le modalità di commissione degli illeciti lasciano trasparire
l'immagine fedele, anche se non sempre lucida, dell'infante.

43 65

della cui personalità, in circostanze peculiari di tempo e di luogo, può, in definitiva, affermarsi; la stessa latitanza dell'unità, le prove della sua attività, il contenuto della documentazione reperita nei luoghi da lei frequentati, i collegamenti con i suoi saggi di ideologia e massime, al di fuori d'ogni pretesa, i profitti, gli orientamenti e la dedizione alla pratica rivoluzionaria, volontà della Proconi, e, sotto un profilo più tecnico, zando no meno meglio consistente l'elemento storico che sorregge i vari reati ascritti.

Nell'irrogazione delle pene, la Corte deve aver riguardo: 1) ai criteri ex art. 133 CP; 2) alla possibilità di unificare, sotto il titolo della continuazione, le imputazioni; 3) alla necessità unificatoria dei reati, enumerata: a) con riferimento alla obbligazione probatoria della novella del 1974 (D.L. 11.4.1974 n. 99, conv. nella legge 6.7.74 n. 220); b) alla necessità di evitare violazioni unificando, quanto al formato, con i reati omogenei (pene di genere e di specie uguali); 4) alla possibilità di unificare, ex art. 81 cpm-CP, i reati, ascritti con sentenza passata in giudicato, e altri reati.

La continuazione tra reati ontologicamente diversi - cui sottintende la modifica del d.n. 81 cpm-CP, introdotta sull'onda di un fatto che ha recentemente dibattuto la legislazione penale italiana da altra legislazione, più moderata, anche se sensibile al motivo ispiratore - attinge il concetto di "medesimo oggetto costitutivo" a guida di elemento unico per il riconoscimento in concreto dell'istituto, imponendo al giudice un più serio vaglio dei suoi estremi costitutivi (ideazio;

860

ne preventiva di tutti i fatti reato, con rappresentazione, da parte del soggetto attivo, dei fatti penalizzati e della loro futura esecuzione almeno nelle linee essenziali, a cui tutti aspetti principali, fin dal momento della evoluzione di commissione e perfezionamento, quanto meno, dell'eccezione di questo, non bastando un generico programma di commissione futura ed occasionale, un numero indeterminato di reati o di un progetto criminoso di vita o l'istituzionalità nel delitto).

L'organica dell'omogeneità delle pene deriva, intenzionalmente, dall'applicazione del principio di legalità, che investe non soltanto la previsione ante delictum dei fatti illeciti penali, ma anche la determinazione delle pene (art. 1 c.p. e 25 c.p. Cort.).

I presupposti per ritardare collegati in continuazione fatti oggetto di sentenza, divenuta irrevocabile, ed altri fatti, scoperti dopo la sentenza medesima, sono di triplice ordine e si concretizzano nell'autorità dei fatti, in collegamento con i precedenti, riferiti alla sentenza irrevocabile, nell'idoneità di disegno criminoso e nella maggiore gravità dei fatti anteriori su qualsiasi calcolata la sua base rispetto a quelli successivi.

Nel presente processo, fu' addirittura alla corretta applicazione dei criteri su menzionati.

La giustificazione dell'elemento soggettivo dell'unificazione, a sensi dell'art. 8, c.p. e p., nella sua duplice componente intellettuale e volitiva, ha base logica e giuridica nella già rammentata natura

45, 00,

dei fini e che qualificano i reati commessi (fatti scelti in cartea
 white nelle fattispecie Regali degli artt. 21 e 29 legge 18.4.1975 n. 110),
 nelle modalità di esecuzione, nella funzione strumentale attribuita
 da taluni illeciti rispetto ad altri e da tutti e rispetto al ^{processo di} ~~processo di~~ ^{relazione} ~~processo di~~
 alla vita civile organizzata: dal che si trae e spunto per ritrarre
 la profilazione di un programma criminoso generale - cioè, a
 vanto taggato -, non generico, l'approntamento preciso del materiale
 le e dei movimenti, la provvidenziazione delle fasi operative, studiate
 nei modi e nei tempi più vantaggiosi, senza alcun affollamento al
 caso ed all'occasione, congruamente valutabili, a mente dell'art. 81 CP.

Per luffarda Pierlungi, i reati di cui ai capi 3, 4, 6 - aggravato dall'
 art. 61 n. 2 CP e dagli artt. 21 e 29 L. 18.4.1975 n. 110 - vanno unificati
 a mente dell'art. 81 CP: pena equa struttura quella di anni 2 mesi
 di reclusione e 400.000 di multa (pena base ex capo 6 aggr.: anni 2
 mesi e 400.000 di multa, aumentata in virtù della continuazione) vanno
 altresì unificati i reati di cui ai capi 7 e 8 e pena equa da comminare
 struttura quella di anni 7 mesi e di reclusione (pena base ex art. 56 e 57
 CP, con esclusione dell'aggravante dell'art. 61 n. 2 CP e con l'aggravante
 ex art. 61 n. 10 CP: anni 4 e mesi 1 di reclusione).

Per Casarini luffa può provvedere analogamente, con l'inclusione del
 reato contestato gli in dibattimento e rubricato sub capo 6 Ter: pena equa
 complessiva struttura quella di anni 9 mesi e di reclusione e 400.000 di multa
 Per anteaunti, vanno disposte l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
 e la declaratoria di interdizione legale durante l'esecuzione della
 pena, ai sensi degli artt. 29 e 32 CP.

66

662

Per Pelli Fabrizio, l'unificazione sotto l'incanto della continuità
 nei reati di cui ai capi 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 e quelli
 giudicati con sentenza emanata addì 18/5/55 dal Tribunale
 penale di Reggio Emilia, diventa irrevocabile (v.
 c. VI, vol. 3, fol. 11); pena equa all'aggravamento storico quella
 di anni 2 e mezzo di reclusione e L. 50000 di multa; Pelli,
 che risulta del reato di cui al capo 14 - escluso oggettivamente
 dal novero dei reati amministrativi D.P.R. 1978 n. 413 - ra. ferreo,
 condannato alla pena ulteriore di mesi 6 di arresto.

Per Rocconi Susanna, l'unificazione ut supra concernente i reati
 di cui ai capi 12, 13, 15, 16 e 18; pena equa storica quella di anni
 2 mesi 4 di reclusione e L. 60000 di multa (pena base ex art. 68 c.p.,
 capo 15); pena equa per il capo 14 - v. Pelli Fabrizio - storica quella
 di mesi 3 di arresto.

Per Plumi Corrado, continua la continuità tra reati di cui
 ai capi 3, 4, 12, 13, 15, 16, 18, pena equa storica quella di anni 2
 mesi 1 di reclusione e L. 60000 di multa (pena base ex capo 3); pena
 equa per il capo 14. storica quella di mesi 6 di arresto; pena equa
 per il reato di cui al capo 6 bis della rubrica (contestazione sup-
 pletiva dibattimentale) storica quella di anni 5 di reclusione;
 nei confronti dei Plumi vanno disposte le peno accessorie a mente
 degli art. 29 e 32 c.p.

Per Besuschio Paola, la continuità va operata tra reati
 di cui ai capi 2, 4, 5, 6 bis, 22, 23, 24, 25 e 26 e quelli oggetto
 della sentenza emanata dalla Corte di Appello di Lucca addì

47 663

11/11/75, divenuta rievocabile (v. C. II, vol. 9, fol. 40); pena equa in
aggravamento storiasi quella di mesi 11 di reclusione.

Pena equa, fu iriati di cui ai capi 3 e 21 del decreto di astazione,
storiasi quella di anni 2 mesi 1 di reclusione e 60000 di multa
(pena base ex cap 3)

Seguono la condanna degli imputati al pagamento delle spese pro-
cessuali a' sensi dell'art. 488 EP e la confisca delle cose in sequestro.

P. 2. J.

1. uti q' art. 483 e 488 EP.

di eluara

Duffada Pierlupi col parte del reato descritti ai capi 3 (art. 110,
81 CP, 648 CP), 4 (art. 110, 81 CP, 464 e 468 CP), 6 (art. 110, P. 14000:
bu 1944 n. 644 e 61 n. 2 EP, contestata in dibattimento), unificati con
il rinvolo della continuazione e lo

condanna

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire cinque
centomila di multa;

di eluara.

Altri, lo Duffada col parte del reato di cui al capo 7 (art. 110,
337, 339, 61 n. 2 CP) e del reato di cui al capo 8 (art. 110, 81 CP, 56,
575, 61 n. 10 CP), esclusa, per tali reati, l'ulteriore aggravante
dell'art. 61 n. 2 CP e ritenuto, per tali reati, il rinvolo della conti-
nuazione, lo

condanna

alla pena di anni sette e mesi due di reclusione;

654

48

e, così, complessivamente,

condanna

lo Juffada alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione
e lire cinquecentomila di multa;

dichiara

Carotetti Attilio colpevole dei reati ascritti gli ai capi 3, 4, 6,

così come innanzi specificati su lo Juffada, nonché del
reato di cui al capo 6 Ter (art. 648 ET), continuato in do-
batiamenti, unitamente, unitamente sotto il vincolo della continuazione e

lo

condanna

alla pena di anni due, mesi sette di reclusione e lire sette
centomila di multa;

dichiara,

altresì, il Caratetti colpevole dei reati di cui ai capi 7 e 8, così
come innanzi specificati su lo Juffada, ed una quantità al
capo 8, l'aggravante dell'art. 614.2 ET e continuato, tra tali
reati, il vincolo della continuazione, lo

condanna

alla pena di anni due e mesi due di reclusione;
e, così, complessivamente, condanna il Caratetti, alla pena
di anni nove, mesi nove di reclusione e lire settecentomila
di multa;

dichiara

Juffada Pralung e Caratetti Attilio, interdetti in perpetuo

49

605

dai pubblici uffici ed in vari modi interdicevano legale durante
la pena;

dieluara

Pelli Fabrizio colpevole dei reati di cui ai capi 12 (art. 110 CP, legge
14 ottobre 1924 n. 498), 13 (art. 110^{CP} legge 18.4.1975 n. 110), 15 (art. 110,
8 CP, 648, 61 n. 2 CP), 16 (art. 110, 81 CP, 482, 476 CP), 17 (art. 110, 81
CP, 482, 477 CP), 18 (art. 110, 81 CP, 468 CP) e 20 (art. 495 n. 1 CP);
e, ritenuta la continuazione tra alcuni reati e quelli già giudica-
ti con sentenza 18.5.1975 del Tribunale di Reggio Emilia di-
venuta irrevocabile in data 18/1/1978,

ammenda

di anni due, mesi dieci di reclusione e lire cinquecentomila
di multa la pena fissata agli altri con la città sant'ansa;

dieluara,

altresi, Pelli colpevole del reato di cui al capo 14 (art. 110, 697 CP)
e lo

condanna

alla pena ulteriore di mesi sei di arresto;

dieluara

Rocconi Susanna colpevole dei reati di cui ai capi 13, 13, 15,
16, 18, con come precisati per il Pelli; e, ritenuta la continuazione
tra alcuni reati, la

condanna

alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e lire seicento
migliaia di multa;

50

555

dichiarata,

altresì, la Romeni colpevole del reato di cui al capo 14
(art. 110, 697 CP) e la

condanna

alla pena ulteriore di mesi tre di arresto;

dichiarata

Alumini Corrado colpevole dei reati di cui ai capi
12, 13, 15, 16, 18, con base prescrite, fu la Romeni, se non
che di reati di cui ai capi 3 e 4, contestati agli in dibattimento
finito e, l'Alumini o Tra dei reati X secolo della Camera
della Camera, lo

condanna

alla pena di anni due, mesi uno di reclusione e lire tre,
cautelata di multa;

dichiarata

inoltre l'Alumini colpevole del reato p. c. p. degli art. 110 CP,
21 e 29 L. 18.4.58 n. 110 (capo 3 bis), contestati agli in dibattimento
to, e lo

condanna

alla pena di anni cinque di reclusione;

dichiarata,

altresì, l'Alumini colpevole del reato di cui al capo 14
(art. 110, 697 CP) e lo

condanna

alla pena di mesi tre di arresto;

54.

e, così, eccezionalmente,

condanna

667

all'effluvio alla pena di anni sette, con un anno di reclusione,

due mesi di multa e mesi sei di arresto;

dichiarata

All'Alcuni interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in

Stato di interdizione legale durante la pena;

dichiarata

Prescrive l'art. 21 del codice di procedura penale:

21, 22, 23, 24, 25 e 26, nonché del codice di procedura penale:

2, 3, 4, 5 e 6 bis (art. 21 e 29 L. 12.4.1975 n. 110), contestate

in giudizio; e, ritenuti, fatti di cui ai capi 2, 4, 5,

6 bis, 22, 23, 24, 25 e 26 uccisi, sotto il titolo della

contumacia, a quelli oggetto della sentenza della Corte

di Cassazione di Roma, in data 11 novembre 1975, divenuta

inattuabile,

dichiarata

di anni uno, di reclusione la pena inflitta con la

sentenza.

dichiarata,

All'Alcuni, la Prescrive l'art. 21 del codice di procedura penale:

21 e 22, ritenuti, tra gli altri, il titolo della contumacia;

dichiarata,

condanna

all'ulteriore pena di anni due, con un anno di reclusione e

52

868

Lo è l'ispettore di multa;

visi agli art. 49 CPP e 1 e segg. D.P.R. n. 8-1978 n. 413,

di cui

sono dovuti procedere, nei confronti di Saffada Pier-
luigi e Carabiti Felice, in ordine ai capi 2 e 5, nei con-
fronti di Flumini Corrado, in ordine ai capi 2, 5 e 17,
nei confronti di Pelli Fabrizio, in ordine al capo 19 e nei
confronti di Rocconi Susanna, in ordine al capo 17,
fu essere i ricatti estinti per amnistia;

assolve

lo Saffada ed il Carabiti, dalle imputazioni di cui ai
capi 9, 10 e 11, fu non aver commesso il fatto;

condanna

tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, in
solido fu quelle comuni;

ordina

la confisca delle cose in seguito -

Così deciso in Milano, li 28 ottobre 1978.

Il Presidente

[Signature]

Quorum d'affidamento

Il cancelliere
[Signature]

Deposata in cancelleria off. 21/12/78

Il cancelliere
[Signature]

PER COPIE
13/2/79

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

oooooooo

Procedimento penale contro:

DE VUONO Giustino + 22.

Sentenza di rinvio a giudizio

23.4.77

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Pr. N. 1879/75-A-G.I. 1

Stat
Gen.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23/5/77
Corte d'Appello

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale.

VISTO 2 MAG 1977
c o n t r o Milano,
Il Procuratore Generale

- 1)- DE VUONO Giustino - nato a Scigliano (CS) il 18/5/1940 res. a Casale Litta (VA), via Gramsci, 14, dom. a Milano in via Ronchi, 2.-----
Elett. dom. pr.st.avv. Toppetti Giuseppe, via Besana, 9- Milano.-----
* EVASO -----
- 2)- CASIRATI Carlo - nato a Treviglio (BG) il 5/5/1942, dom. a Sesto San Giovanni, v. Boccaccio, 182.----
* IATITANTE -----
- 3)- CAROFBIO Alice - nata a Treviglio (BG) il 29/1/1947 ivi res. in via Torta, 5.-----
* IATITANTE -----
- 4)- FICRONI Carlo - nato a Cittiglio (VA) il 18/6/1943 - via Spontini, 3 in Milano (senza fissa dimora)
* DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI COMO -----
- 5)- FRAMPOLINI Franco - nato a Reggio Emilia il 9/10/1953 ivi res. in viale Timavo, 26.-----
* DETENUTO CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA -----
- 6)- CAZZANIGA Maria Cristina - nata a Mantova il 10/1/1950, res. a Castelletto Borgo (MN), v. Castelletto, 39, dom. a Milano, via Orombelli, 5/3 presso Ersilio.---
* DETENUTA CASA CIRCONDARIALE DI MILANO -----
- 7)- CIUPRIA Chiara Maria - nata a Matera il 28/2/1957, ivi res., via Toscana, 17/2, dom. a Milano in via Beato Angelico, 20; via Verdi, 18 a San Giuliano Milanese (MI).-----
- 8)- BONGIOVANNI Gioele Giovanna - nata ad Albenga (SV) il 13/7/1951, res. a Milano in via Montegani, 2.-----

lett. Circol. 1/75 del 10/1/75
Dunque si tratta di

Ch

-- 2 --

2

- 9)- PERTRAMER Brunilde Rosa - nata a Marlenigo (BZ) il 30/8/1947, res. a Milano in via Porpora, 88/A.-----
Elett. dom. pr. st. avv. Bonzano Dino, Piazza San Pietro in Gessate, 2- Milano.-----
- 10)- ERSILIO Vicenzino Luigi - nato a Busto Arsizio (VA) il 28/10/1945, res. a Fagnano Olona (VA), via F.lli Ferrari, 14- dom. a Milano in via Orombelli, 5.----
Elett. dom. pr. st. avv. Cappelli Giovanni, P.zza San Pietro in Gessate, 2-Milano.-----
- 11)- FELICE Ugo - nato a Milano il 10/1/1941, ivi
res. in via Boncompagni, 7.-----
- 12)- CARNEVALI Luigi - nato a Milano il 29/1/1933, ivi
res. in via Don Orione, 18-presso Pensione "Rise".-
Elett. dom. pr. st. avv. Molinari Dino, via Fiamma, 13- Milano.-----
- 13)- MAZZAU Anna - nata a Bonorva (SS) il 4/6/1955,
res. a Milano in via Calco, 2.-----
- 14)- COCHIS Rossano - nato a Carpendolo (BS) il 2/5/1947,
res. a Treviglio (BG), via Montegrappa, 12/B.-----
* DETENUTO -----
- 15)- MERLO Enrico, detto "Micio" - nato a Milano il 4/3/1935, ivi
res. in via Cagliero, 19.-----
* DETENUTO -----
- 16)- ASTORE Giuseppe - nato a Gallipoli (LE) il 26/7/1946,
res. a Milano in via A. Meucci, 63.-----
Elett. dom. pr. st. avv. Degli Occhi Luigi, via S. Vito, 26- Milano.-----
- 17)- PUCCIA Brunello Giulio - nato a Milano il 1/4/1946, ivi
res. in via A. Meucci, 63.-----
Elett. dom. pr. st. avv. Rosica Camillo, via Cerva, 13 - Milano.-----
- 18)- MCNFRINI Alberto - nato a Luino (VA) il 5/10/1945,
res. a Milano in viale Monza, 58.-----
- 19)- MAPELLI Giovanni Roberto - nato a Milano il 13/7/1944,
res. a Vimodrone (MI) in via Turati, 39.-----
Elett. dom. pr. st. avv. Brienza Ezio, v. Fontana, 16- Milano.-----
- 20)- COMETTI Maria Santa - nata a Sorisole (BG) il 12/2/1950,
res. a Milano in via Tolentino, 17/3.-----

Detenuto & Latite

/ . /

9/

-- 3 --

- 21)- PIARDI - Gennaro - nato a Genova il 26/3/1951, res. a Milano in via Mercalli, 2.-----
 * DETENUTO *Perugia*-----
- 22)- PAPACNI Domenico - nato a Bisceglie (BA) il 5/7/1944, res. a Milano in via Monte S. Gencio, 23.-----
- 23)- COSMAI Pietro - nato a Bisceglie (BA) il 4/4/1940 ivi res. in via 24^a Maggio n. 16.-----

I M P U T A T I

FIORONI - CAZZANIGA - PRAMPOINI - DE VUONO - CASIRATI -
 CARROBBIO - PIARDI - COCHIS - FEIICE - CARNEVAI :

- A)- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7, 630 C.P., perchè in concorso tra di loro, in numero superiore a cinque persone, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestravano Saronio Carlo, conseguendo l'intento avendo la famiglia del predetto versato la somma di f. 470 milioni la notte del 9 maggio 1975, cagionando alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.-----
 In Milano, la notte tra il 14 - 15 aprile 1975 ;
- B)- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 116, 575, 576 n.1, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di cui al capo A), volontariamente cagionato la morte del medesimo Saronio Carlo;
- C)- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 116, 412, 61 n. 2 C.P. per avere, al fine di conseguire il profitto del reato di cui al capo A) e l'impunità per il reato di cui al capo B), occultato il cadavere dell'ing. Saronio Carlo.-----
 In Milano, in tempo prossimo al 14 aprile 1975.-----

CAZZANIGA :

- D)- del delitto di cui agli artt. 624, 61 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, del passaporto di proprietà di Tassan Solet Silvio sottraendolo al predetto abusando delle relazioni di ospitalità con lo stesso esis enti.-----
 In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 maggio 1975.---

FIORONI :

- E)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648, 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, acquistava o comunque riceveva il

OK

— 4 —

h

passaporto di cui al capo D), un modulo per carta d'identità e una licenza per condurre svizzera, di cui conosceva la provenienza delittuosa;

- h- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482, 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per i reati di cui ai capi A), B), C), falsificava i documenti di cui al capo precedente apponendovi o facendovi apporre la propria fotografia, nonché sulla carta di identità le generalità di Bordoli PierLuigi, persona inesistente e sulla licenza per condurre, le generalità di Balemi Adriano, persona inesistente. In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 maggio 1975.-----

BUONO :

- h- del reato di cui all'art. 10 L. 14/10/74 n. 497 per aver illegalmente detenuto una pistola Smith & Wesson cal. 38 special, una Beretta cal. 7,65, una P.38 cal. 9 lungo, una Sigh cal. 7,65 parabellum, nonché oltre 1000 proiettili di vario calibro;
- h- del reato di cui agli artt. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 per aver illegalmente portato in luogo pubblico le suddette pistole Smith & Wesson e Beretta con relativo munizionamento;
- h- del delitto di cui all'art. 337 C.P. per aver usato violenza per opporsi ai sottoindicati Pubblici Ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzioni, svolgevano accertamenti circa gli appartamenti dello stesso, scagliandosi contro di loro: dr. Serra Achille, Comm. Capo P.S.; M. llo Rigazzi Giancarlo; Guardia Scarpa Giovanni; M. llo Oscuri Ferdinando, cagionando a quest'ultimo una contusione escoriata alla gamba sinistra giudicata guaribile in gg. 6.-----
In Milano il 6 giugno 1975;
- h- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva i moduli per carta d'identità di cui al capo seguente conoscendone la provenienza delittuosa;
- h- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formava due carte di identità false, apponendovi o facendovi apporre la propria fotografia e le generalità di Morandotti Dario e Rossi Franco.-----

BUONO - CIURRIA - BONGIOVANNI :

- h- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 C.P. perchè in concorso tra di loro e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano i moduli per carta di identità e per patente di cui al capo seguente conoscendone la provenienza delittuosa;

OK

-- 5 --

5

O)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 477, 482 C.P. perchè in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, formavano una carta di identità ed una patente falsa, ponendovi o facendovi apporre la fotografia della Ciurria e le false generalità di Santellani Maria.-----
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 6 giugno 1975.-----

CIURRIA :

P)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 495, 496 C.P. perchè, con gli azionari esecutivi del medesimo disegno criminoso, agli ufficiali di P.G. che operavano nei suoi confronti e all'A. G. che procedeva al suo interrogatorio, dichiarava falsamente di chiamarsi "Ciurria Rosanna Maria", generalità appartenenti alla sorella, mentre il suo vero nome era Ciurria Chiara Maria.-----
In Milano, fino al 12 giugno 1975.-----

BONGIOVANNI :

Q)- del delitto di cui all'art. 378 C.P. per aver aiutato De Vuono Giustino a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, perchè colpito da ordine di cattura per i reati di tentato omicidio e rapina, procurandogli falsi documenti d'identità e ospitandolo sulla propria autovettura.-----
In Milano il 6 giugno 1975.-----

FELICE :

R)- del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, trovato in possesso di una banconota da f. 100.000.= pagata dai familiari dell'ing. Saronio Carlo per ottenerne la liberazione, aiutava Fiardi Gennaro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, tacendo che la banconota in questione gli era stata consegnata dal detto Piardi ed affermando falsamente di averla ricevuta in una bisca clandestina.-----
In Milano dal 23 maggio 1975.-----

CARNEVALI :

S)- del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, trovato in possesso di una banconota da f. 100.000.= proveniente dal riscatto pagato dai familiari dell'ing. Saronio Carlo, al fine di ottenerne la liberazione, aiutava Piardi Gennaro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa tacendo sia alla Polizia, sia alla Magistratura che la banconota in questione gli era stata consegnata dal detto Piardi.
In Milano dal 25 maggio 1975.-----

ERSILIO :

T)- del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, deponendo come

-- 6 --

6

testimone, innanzi all'A.G. affermava falsamente di non conoscere i rapporti esistenti tra Fioroni Carlo e Cazzaniga Maria Cristina, che con il predetto è stata tratta in arresto dalla Polizia Elvetica, di non essere a conoscenza dell'attività posta in essere dalla Cazzaniga unitamente al Fioroni in occasione del sequestro dell'ing. Saronio Carlo, circostanze che non poteva ignorare essendo conoscente della Cazzaniga da tre anni e suo convivente dalla metà del novembre del 1974; taceva inoltre, circa gli spostamenti della Cazzaniga negli ultimi tempi, con particolare riguardo al periodo di Pasqua 1975 e al momento in cui quest'ultima si è allontanata con Fioroni dirigendosi in Svizzera.-----
In Milano il 19 maggio 1975.-----

MAPELLI :

U)- del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per aver, in concorso con altri, aiutato Casirati Carlo e Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro dell'ing. Saronio Carlo a scopo di estorsione, consumato a Milano.-----
IN Milano tra il ----- il 9 maggio 1975: e l'ottobre 75

V)- del delitto di cui agli artt. 110, 378 C.P. per aver, in concorso con altri, aiutato Piardi Gennaro a sottrarsi alle investigazioni ed alle ricerche dell'Autorità in relazione al suddetto sequestro di persona.-----
IN Milano, fino al 19 ottobre 1975.-----

MONFRINI :

Z)- del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per aver, in concorso con altri, aiutato Casirati Carlo e Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro a scopo di estorsione dell'ing. Saronio Carlo.-----
In Milano, dal maggio al dicembre del 1975.-----

COMETTI - MERLO :

AA)- del delitto di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, ricevevano da persone non identificate, la carta di identità nr. 16752717 che sapevano provenire da delitto (furto in danno del Comune di Cernusco sul Naviglio del 21/3/1973).-----

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 luglio 1975;

BB)- del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per aver, in concorso tra loro e con persone non identificate, contraffatto la carta di identità di cui al capo precedente, facendola apparire come rilasciata dal Comune di Bergamo a Tassarini Pierina, nata a Bergamo il 25/6/1945 ed ivi residente ed applicandovi la fotografia di Cometti Maria Santa.-----
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 luglio 1975;

-- 7 --

7

CC)- del delitto di cui agli artt. 110, 375 C.P. per aver, in concorso tra loro, aiutato Fiardi Gennaro, inducendo il Merlo e materialmente la Cometti versando sul c/c aperto presso il Banco di Sicilia la somma di f. 15 milioni proveniente dal riscatto pagato dai familiari dell'inc. Saronio Carlo, ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.-----
In Milano il 12 gennaio 1976.-----

MERLO :

DD)- del delitto di cui all'art. 378 C.P. per aver, dopo che fu commesso il delitto di sequestro dell'ing. Saronio Carlo a scopo di estorsione, aiutato Fiardi Gennaro a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo ed aiutandolo a procurarsi un falso documento di identità.-----

MERLO - FIARDI :

EE)- del delitto di cui agli artt. 110, 648 C.P. perchè in concorso tra loro acquistavano o comunque ricevevano il modulo per carta di identità di cui al capo seguente, conoscendone la provenienza delittuosa;

FF)- del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. perchè in concorso tra loro formavano una carta di identità falsa apponendovi o facendovi apporre la fotografia di Fiardi Gennaro e le false generalità di "Faccioni Guido", facendone poi uso per prendere alloggio all'Hotel Calalunga dell'isola Maddalena nell'agosto 1975.-----

MERLO :

GG)- del delitto di cui agli artt. 648, 61 n. 2 C.P. perchè al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, riceveva da persona non identificata il modulo per carta d'identità n. 16752636, sottratto in bianco al Comune di Cernusco s/ Naviglio il 7/1/1974, che sapeva di provenienza delittuosa; --

HH)- del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per aver, apponendovi la propria fotografia, in concorso con persona non identificata, formato una falsa carta di identità utilizzando il modulo di cui al capo precedente, facendola apparire come rilasciata dal Comune di Milano a "Faccioni Guido", nato a Milano il 4/3/1937, ivi residente in via Accademia, 5.-----
In Milano, nel giugno 1975;

II)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso acquistava o comunque riceveva conoscendone la provenienza delittuosa, i moduli per carta d'identità di cui al capo seguente;

II)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 482 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificava varie carte di identità apponendovi la propria fotografia e le generalità di "Rivetta Adriano, Venussi e Cometti

-- 5 --

6

Giovanni" facendone poi uso a Follonica, in Versilia e all'isola Maddalena dove nell'agosto 1975 prendeva alloggio all'hotel Calalunga con il documento intestato a Rivetta Adriano.-----

ETTI :

del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, deponendo quale testimone dinanzi al G.I. di Milano nel procedimento penale a carico di Fioroni Carlo ed altri imputati di sequestro di persona, omicidio volontario ed occultamento di cadavere, affermava il falso circa la provenienza della somma di lire 15 milioni da lei versata in contanti il giorno 12/1/1976 sul c/c aperto nella stessa data a suo nome presso il Banco di Sicilia e circa la destinazione data successivamente alla somma stessa.-----
In Milano il 4 e 5 maggio 1976.-----

EAU :

del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, deponendo quale testimone dinanzi al G.I. di Milano il 9 e 10 marzo 1976, affermava circostanze non vere in relazione ai suoi rapporti con Cochis Rossano e taceva circostanze da lei conosciute, utili all'istruttoria del procedimento penale nel quale veniva ascoltata.-----

ESE :

del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per aver, in concorso con Fuccia Brunello ed altri, aiutato Casirati Carlo e Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro di persona dell'ing. Saronio Carlo a scopo di estorsione.-----
In Milano, tra il maggio ed il giugno 1975 -----

EIA :

del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per aver, in concorso con Astore Giuseppe ed altri, aiutato Piardi Gennaro e Casirati Carlo ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro di persona dell'ing. Saronio Carlo a scopo di estorsione.-----
In Milano dal -- maggio al dicembre 1975 -----

ETI :

del delitto di cui all'art. 379 C.P. in quanto in Milano, in epoca immediatamente successiva al 9 maggio 1975, data del pagamento del riscatto da parte dei familiari del Saronio, egli, a mezzo della Banca di Bisceglie faceva accreditare sul conto di Papagni Domenico aperto presso la Banca del Monte di Milano, oltre 153 milioni e Papagni Domenico aveva avuto, nello stesso periodo rapporti con Monfrini Alberto, anche egli imputato di favoreggiamento in ordine allo stesso sequestro.-----

-- 9 --

9

SPAGNI :

2)- del delitto di cui all'art. 379 C.P. in quanto in Milano, in epoca immediatamente successiva al 9 maggio 1975, data del pagamento del riscatto da parte dei familiari del Saronio, otteneva da Cosmai Pietro rimesse sul proprio c/c (vedi capo precedente) per la somma complessiva di oltre 153 milioni; il 21/5/1975 inoltre, consegnava a Monfrini Alberto assegni circolari per otto milioni e il 12/6/1975, versava al predetto Monfrini un assegno del proprio c/c per f. 2 milioni.-----

EXTRAMER :

3)- indiziata del reato di cui all'art. 416 C.P. per essersi associata con più persone al fine di commettere una serie indeterminata di delitti.-----

EWONO Giustino, CASIRATI Carlo, CARNEVALI Luigi, ~~ASTORRE~~
~~---~~ tutti recidivi plurimi specifici nel quinquennio; -----
ELICE Ugo: recidivo plurimo nel quinquennio; -----
ERIO Enrico: recidivo ; -----
MONFRINI Alberto: recidivo specifico nel quinquennio .-----

I) - IL SEQUESTRO, LE TRATTATIVE, L'IDENTIFICAZIONE
DI UNO DEGLI AUTORI IN CASIRATI Carlo -

La sera del 14 aprile 1975, l'ing. Carlo Saronio, di 26 anni promettente ricercatore scientifico, unico figlio maschio di nota e ricca famiglia borghese di Milano, uscì dalla casa di Corso Venezia, 30, ove viveva unitamente alla madre, intorno alle 22.

Solo alle nove del mattino, allorché uno sconosciuto, che già aveva chiamato alle 8 ed alle 8,30 all'apparecchio telefonico dell'abitazione, chiedendo insistentemente ma inutilmente ai domestici di parlare con la sig.ra Boselli vedova Saronio, chiamò gli uffici dell'amministrazione, siti nello stesso fabbricato ed annunciò all'amministratore rag. Armando Damaschi che l'ingegnere era stato rapito e che di lì a poco sarebbe stato comunicato l'ammontare del riscatto, ci si rese conto che egli, pur essendo la sua auto, una Fulvia tg. MI V70626, regolarmente parcheggiata dinanzi all'abitazione, non era rinchiuso.

Lo sconosciuto, esattamente dopo mezz'ora, il tempo strettamente necessario a far prendere atto ai familiari che l'ing. Saronio era effettivamente scomparso, richiamò il rag. Damaschi e gli comunicò che il riscatto era stato fissato in cinque miliardi e che la prima rata di due miliardi e mezzo avrebbe dovuto essere versata entro il successivo venerdì 18.

Alle 17 dello stesso giorno, lo stesso, dopo aver dato la prova che trattava per gli effettivi rapitori, indicando dove avrebbero trovato le chiavi che il Saronio aveva indosso al momento del sequestro, indicò la parola d'ordine per i contatti successivi.

Pur stabilendo da questo momento i rapitori quotidiani contatti telefonici, le trattative andarono per le lunghe e superarono la scadenza fissata all'inizio.

Da una parte infatti i familiari si rifiutavano decisamente di trattare il pagamento in più di una soluzione ed assumevano di non poter disporre, comunque di più di duecento milioni e, dall'altra i rapitori, non erano in condizioni di dissipare i dubbi dei familiari sulla esistenza in vita del giovane Saronio. Essi infatti, per le pressanti richieste dei familiari, il 26 aprile facevano rinvenire nella cassetta dello scarico de l'acqua del gabinetto del cinema "Italia, l'orologio che il Saronio portava al polso, ma ciò, anziché fugare, aumentò i dubbi in questione.

L'accordo venne raggiunto solo il 1º maggio, allorché i familiari, relativamente tranquillizzati dalle descrizioni particolareggiate, e di una fotografia appesa nella camera da letto del Carlo Saronio e di una cagnetta che viveva in una loro villa di Bogliasco, date loro dai rapitori che continuavano a ripetere che il rapito si rifiutava di collaborare, offrirono di pagare in unica soluzione la somma di f. 470 milioni per la liberazione del congiunto.

Perché si addivenisse alla consegna del denaro dovevano passare però ancora otto giorni.

I rapitori infatti, estremamente diffidenti, indirizzarono più volte il rag. Damaschi e l'avv. Tonolli, con i soldi del riscatto e con l'auto del rapito, in determinati posti ove avrebbero dovuto trovare via via ulteriori istruzioni per il luogo e l'ora della consegna, ma interruppero sempre prima o poi i contatti, o come la mattina del 4 maggio, non si presentarono a ritirare il denaro.

La sera del 5 maggio infine, i rapitori ordinarono al rag. Damaschi di percorrere un determinato itinerario con la solita auto, per deviare le indagini della Polizia, ed ingiunsero contemporaneamente al dr. Masolo Ernesto, cognato del Saronio, di recarsi con la propria auto, di cui si fecero dare targa e caratteristiche e con il denaro del riscatto, al bar "Corona" di Nova Milanese, in attesa di nuove istruzioni.

-- 12 --

12

Seguendo le istruzioni che gli vennero date prima per telefono e poi con un messaggio scritto lasciato lungo la strada in un posto prestabilito, il dr. Masolo consegnò al Km. 118,400 dell'autostrada dei Fiori Milano-Genova, nei pressi di un ponte, le valigie con il riscatto a due individui armati e con il volto coperto.

Ciò nonostante l'ing. Carlo Saronio non venne mai rilasciato, nè i rapitori si fecero più vivi con i familiari.

Ai funzionari della Squadra Mobile della Questura di Milano che avevano seguito costantemente, con il pieno consenso e la collaborazione dei familiari, i vari tentativi di pagamento del riscatto, al fine di identificare gli autori del sequestro, non rimase altro che dare la caccia a Carlo Casirati, noto pregiudicato, evaso dalle carceri di S. Vittore il 20 febbraio 1974, che certamente era uno dei componenti la banda dei rapitori.

Il 4 maggio, infatti i rapitori (che avevano intimato al rag. Damaschi alle quattro del mattino, di portarsi all'Hotel Cavalieri, e da qui, con una telefonata, di portarsi al Km. 8 della tangenziale Est ove, sotto il cartello indicativo, avevano lasciato per iscritto l'ulteriore indicazione di portarsi all'uscita di Cernusco sul Naviglio e di abbandonare qui l'auto per una mezz'ora, per dar loro il tempo di prelevare le due valigie con il riscatto), commisero il primo grave errore.

Il solito rappresentante dei rapitori, nella stessa giornata, infatti, per telefono minacciò gravi rappresaglie, in quanto non avevano potuto ritirare dall'auto le valigie contenenti il riscatto, perchè nella cava nei pressi dell'uscita di Cernusco sul Naviglio, avevano notato una Giulia che non poteva che appartenere alla polizia, evidentemente avvisata.

In concreto era effettivamente avvenuto che la polizia che, il Damaschi era riuscito ad avvertire, lasciando cadere dall'auto un messaggio in un pacchetto di sigarette, di essere stato

Gm

— 13 —

13

indirizzato con una telefonata al Km. 8 della tangenziale
lt, aveva fatto in tempo a predisporre vari servizi di ap-
stamento con auto civili, tra cui quella nella cava di Cer-
ESCO.

Ora gli agenti di servizio sulla "Giulia" avevano diligen-
tente annotato il numero di targa di una Simca 1000, na-
posta dietro un mucchio di terra nella cava, che, data l'ora
dato che la cava si trovava proprio nei pressi del luogo
cui avrebbe dovuto avvenire la consegna del denaro, non po-
eva che appartenere ai rapitori.

Svolte le opportune indagini, la targa non risultava, co-
come paventato, appartenere ad auto rubata, ma alla Simca
1000 di proprietà della madre di Casirati Carlo ed a questo
tempo lasciata in uso.-----

2) - L'ARRESTO A LUGANO DI FIORONI Carlo, CAZZANIGA Maria
Cristina e PRAMPOLINI Franco -

Verso le ore 16 del giorno 16 maggio 1975 l'ausiliaria
Ernasconi, della polizia Comunale di Lugano, in servizio in
Piazza Battaglini, indirizzò una coppia di giovani che le chie-
devano dove potesse effettuare dei cambi, avendo le Banche già
chiuso gli sportelli, all'ufficio cambio Parini in via Funico-
lere.

La stessa ausiliaria, subito dopo, venne avvicinata dalla
signora Balestra Maria la quale, le riferì che, poco prima,
asseggiando con il marito, era passata a fianco ad una pan-
china su cui era seduta la coppia di giovani in questione.

Aveva potuto notare così che la valigetta " 24 Ore " che
tenevano sepiaperta sulle gambe, era piena zeppa di biglietti
di banca svizzeri di grosso taglio.

La solerte ausiliaria, annotato il nome della Balestra, si
avviò nella direzione suggerita ed avvistata la coppia -----
avvertì telefonicamente la propria centrale perchè facesse

giungere velocemente, presso l'ufficio cambi Parini, una pattuglia. Qui la coppia venne quindi fermata ed accompagnata negli uffici della polizia Comunale.

Dalle carte di identità che esibirono i due risultarono essere Cazzaniga Maria Cristina la donna, e Bordoli Pierluigi l'uomo. La valigetta così come affermato dalla signora Fa-
lestra, risultò contenere un rilevante numero di banconote di diverse nazionalità per un valore complessivo di circa 65 milioni di lire. Bordoli e la Cazzaniga dichiararono di essere venuti in Svizzera la mattina del giorno precedente, entrando dal valico di Chiasso, a bordo di una Fiat 124 targata RE di proprietà e condotta da un loro amico, automobile al momento parcheggiata sul lungolago, al fine di effettuare, a scopo speculativo, una serie di cambi di valuta.

Poiché il sedicente Bordoli fu trovato in possesso di un passaporto intestato a Tassan Solet Silvio e di una patente intestata a Balemi Adriano ed al momento di compilare il foglio di stato civile, dichiarò di chiamarsi in effetti Fioroni Carlo e di essere ricercato in Italia per partecipazione alla banda armata "Brigate Rosse", la polizia Comunale consegnò la coppia alla polizia Cantonale di Lugano che ne dispose il fermo.

Alle 18,30 dello stesso giorno la polizia fermò pure il giovane Prampolini Franco, mentre si accingeva a salire sulla Fiat 124 tg. RE che così, come indicato dal Fioroni, era parcheggiata sul lungolago.

Al termine delle perquisizioni conseguenti al fermo il Fioroni risultò - essere in possesso di f. 15.007.310.=, di FS. 122.750,15 e FF 96.600,80 (di cui nella valigetta f.14.912.360, pari alla somma acquistata in Lugano il giorno dell'arresto, FS. 122.650 e FF. 96.580) ed il Prampolini di f. 4.479.500.= (di cui f. 4.470.000 acquistate presso l'ufficio cambio Parini il giorno dell'arresto) e di FS 124,10.

Poiché il Fioroni aveva nella valigetta tutte le ricevute

— 15 —

15

relative ai cambi da moneta italiana (pari a f. 65.919.000) in moneta svizzera e francese affettuati nei giorni 15 e 16 maggio e sia questo che il Prampolini erano in possesso delle ricevute relative ai cambi da moneta straniera in moneta italiana (pari a f. 14.912.360 più f. 4.470.000) effettuati in Lugano poco prima dell'arresto, la Polizia fu in condizione di stabilire immediatamente che essi con i cambi da moneta straniera iniziati a Lugano avevano già perso ben FS. 1.355,28.

Contestata la circostanza al Fioroni, questo ammise di aver mentito alla Polizia Comunale e dichiarò che egli aveva effettuato i cambi per "riciclare" il denaro, in quanto esso proveniva da una rapina perpetrata dai suoi compagni di gruppo politico ai danni di un portavalori. Dai contatti subito stabiliti con la Polizia italiana emerse così che il denaro proveniva probabilmente dal riscatto SARONIO.

La Polizia Cantonale pertanto, approfittando della circostanza favorevole di avere due giorni a disposizione prima della riapertura degli sportelli da parte delle Banche, riuscì a riacquistare presso gli sportelli delle banche risultanti dalle ricevute, trovate in possesso dal Fioroni, 1.504 biglietti da f. 10.000 di cui n. 1.441 risultarono avere i numeri di serie di quelli del riscatto pagato dai Saronio e ad ottenere dall'UBS di Zurigo 98 fotocopie di biglietti da f. 10.000 provenienti dallo stesso riscatto.

Appresi i risultati dell'indagine, il 27 maggio 1975 il Fioroni ammise che i 67 milioni da lui introdotti in Svizzera facevano tutti parte del riscatto Saronio ed erano stati a lui consegnati nelle prime ore del pomeriggio del 12 maggio, in Treviglio, da Carobbio Alice, amante di Casirati Carlo, esponente della malavita comune, da lui avvicinato per conto del gruppo politico di cui faceva parte.

Spiegò che una volta appresa dalla stampa la notizia del sequestro dell'ing. Carlo Saronio, suo amico e compagno politico, aveva sospettato del Casirati in quanto, tempo prima gli aveva proposto di sequestrare il Saronio.

-- 16 --

16

Rintracciato, il Casirati non solo aveva ammesso di essere l'autore del sequestro ma gli aveva anche chiesto di collaborare con lui in quanto il Saronio si rifiutava di mandare un suo scritto ai familiari che volevano una prova della sua ^{in cambio} assistenza in vita, e gli aveva offerto una percentuale del 10% sul riscatto che sarebbe stato pagato.

Con l'approvazione di un ristretto numero del suo gruppo politico si era prestato al gioco, sia per assicurarsi che nulla succedesse al compagno sequestrato, sia per individuare il maggior numero possibile dei componenti della banda del Casirati, cui a cose terminate, avrebbe dovuto essere impartita una severa punizione.

Aveva così fornito al Casirati le notizie sulla fotografia appesa alla parete della camera da letto del Carlo Saronio e sulla cagnetta di Bogliasco.

Dei soldi introdotti in Svizzera, 50 milioni rappresentavano la percentuale che gli era stata promessa per la sua collaborazione e i rimanenti 17 milioni era somma che egli si era offerto di "riciclare" al Casirati per mantenere i rapporti con lui per le finalità che voleva raggiungere.

La Cazzaniga ed il Prampolini, come suoi compagni di gruppo politico, erano al corrente solo del fatto che doveva essere riciclata, a scopo prudenziale, somma di dubbia provenienza, ma nulla sapevano della provenienza dal riscatto Saronio.

L'unico altro componente della banda del Casirati che era riuscito a conoscere era un calabrese, soprannominato "lo scottennato", che, a dire del Casirati, aveva trascorso diversi anni nella "Legione Straniera".

III) - LE INDAGINI SU CASIRATI - LA CATTURA DI DE VUONO

Giustino - L'ARRESTO DI BONGIOVANNI Gioele - CIURRIA

Chiara Maria e CARNEVALI Luigi - I PRIMI SOSPETTI SU

PIARDI Gennaro -

-- 17 --

17

Sin dal 4 maggio 1975, come s'è detto innanzi, la Polizia ha sufficienti indizi per ritenere che uno degli autori del sequestro di Carlo Saronio, fosse Casirati Carlo.

Tali indizi si trasformarono in certezza, dopo le dichiarazioni rese alla Polizia di Lugano il 27 maggio da Fioroni Carla. A parte infatti la precisa accusa del Fioroni, Carobbio Carla, sorella di Carobbio Alice, e Beratto Giuseppe marito della prima, dichiararono non solo che l'Alice ed il Casirati da tempo vivevano insieme ma anche che quest'ultimo il 18 maggio aveva consegnato loro l'auto SIMCA 1000 tg. MI F75286 (stata nella cava), perchè la restituissero a sua madre, in quanto presto avrebbero avuto un'auto nuova.

Accurate indagini consentirono anche di accertare che il Casirati, con il falso nome di Angeloni Antonio e l'Alice Carobbio, negli ultimi mesi avevano vissuto in un appartamento sito in Sesto San Giovanni, via Boccaccio n. 178, appartamento improvvisamente disdetto ed abbandonato nei giorni immediatamente successivi al pagamento del riscatto.

Accurate ricerche svolte dalle Questure della Calabria consentirono altresì di individuare nel pregiudicato De Vuono Giustino, il calabrese soprannominato "lo Scotennato" di cui il Fioroni aveva parlato come uno dei principali componenti della banda del Casirati.

Il De Vuono, dalle indagini svolte in relazione ad un conflitto a fuoco verificatosi il 15/1/75 in un cortile alle spalle del bar di via "Neera", conflitto in cui erano rimasti gravemente feriti, i noti pregiudicati Bellardita Vincenzo e Ventimiglia Nicola, risultava essersi inserito da tempo negli ambienti della malavita che gravitava nella zona appunto di via "Neera".

Le indagini svolte in questo ambiente consentirono di stabilire che egli, allontanatosi dalla zona perchè gravemente ferito del ferimento del Bellardita e del Ventimiglia, manteneva con ogni probabilità rapporti con Bongiovanni Gioele.

-- 18 --

18

Sottoposto a controllo l'apparecchio telefonico sito nell'abitazione di questa, venne intercettata una comunicazione tra la Bongiovanni ed una persona dallo spiccato accento calabrese.

Fatta ascoltare la registrazione a coloro che avevano intercettato le comunicazioni tra i rapitori ed i familiari del Saronio, questi riconobbero immediatamente la voce dell'uomo per quella di colui che aveva condotto le trattative per i rapitori, della quale aveva non solo l'identico accento dialettale ma anche lo stesso intercalare " diciamo ".

Anche il Fioroni, cui tramite la Polizia svizzera vennero sottoposte in visione alcune foto segnaletiche, riconobbe senza ombra di dubbio "lo scotennato" in quella del De Vuono.

Venne disposto quindi un adeguato servizio di pedinamento della Bongiovanni che, consentiva, nel pomeriggio del 6 giugno, non solo di individuare in via Ronchi, 2, l'abitazione del De Vuono, ma anche di catturare questo mentre con la Bongiovanni ed a bordo dell'auto di questa si allontanava da casa.

Le immediate perquisizioni personali e domiciliari, portarono al sequestro sulla persona del De Vuono di un revolver 38 sp. Smith & Wesson e di una Beretta 7,65 e nella sua abitazione di altre due pistole da guerra con relativo munizionamento e di due false carte di identità intestate a Morandotti Dario e Rossi Franco e di una falsa patente intestata a certa Saltellani Maria, e di alcune ricevute dalle quali si desumeva ^{non solo} chiaramente che egli conduceva in locazione l'appartamento di via Ronchi solo da 20 giorni, dal 15 maggio, con il falso nome di Rossi Franco, ma anche che dal febbraio conduceva in locazione altro appartamento, con il falso nome di Vannoni Massimo, al n. 20 di via Beato Angelico, sito nei pressi della cabina telefonica pubblica da cui alle 12,48 del 18 aprile precedente era partita una telefonata dallo sconosciuto calabrese che trattava per i rapitori.

Si accertò così che il De Vuono nell'appartamento di via Beato Angelico da pochi giorni ospitava due giovani ragazze

Ciurria Chiara Maria e Scarpina Patrizia. La prima, la cui foto risultava applicata sulla falsa patente intestata a Saltellani Maria, venne trovata anche in possesso di cinque banconote da f. 10.000 donatele dal De Vuono, provenienti dal riscatto Saronio.

Il De Vuono inoltre venne riconosciuto, in una foto pubblicata da un quotidiano, dal rag. Damaschi e dall'avv. Tonolli, come la persona che si affacciò per un attimo nel "Bis Bar", ove essi si erano recati la sera del 23 aprile 1975 per ordine della persona che trattava per i rapitori, esattamente cinque minuti prima che giungesse la preannunciata telefonata con le ultime richieste dei rapitori.

Le perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei genitori e della sorella del De Vuono: Maddalena, a Cosenza e Scigliano, portarono al sequestro nella casa dei primi della somma di f. 2.925.000.= e nella casa della seconda di documenti dai quali fu possibile, con successive indagini dell'Escopost, stabilire che ella, ora con il suo nome ora con quello di Colosimo Franca, tra il 16 maggio ed il 4 giugno 1975, aveva inviato alla Bongiovanni, dieci vaglia telegrafici da f. 200.000.= ciascuno.

La perquisizione nell'abitazione della Bongiovanni, arrestata per favoreggiamento e concorso in falso e ricettazione, per aver ella procurato i falsi documenti intestati a Morandotti Dario e Saltellani Maria, consentì di rinvenire, tra l'altro, un foglio su cui erano annotati gli indirizzi di tutti i rivenditori di "uniformi" di Milano e due numeri, corrispondenti a due diverse "taclie", 48 e 56.

Indagini svolte nei bar vicini all'abitazione di via Beato Angelico e sui numeri di telefono trovati su agendine del De Vuono, portarono inoltre a stabilire che questo nei mesi di aprile e maggio era stato più volte visto in compagnia di Fiardi Gennaro detto "Ciccio", nel bar di via "Neera" e nel bar di via "Aselli" (v. dep. Verde Carlo fg. 77-78, vol. 10 e

-- 20 --

21

Cicopatria Giuseppe fg.140, vol.2).

Il 23 maggio 1975 intanto, Felice Ugo, arrestato, per la scoperta di armi e sospetto spaccio di stupefacenti, venne trovato in possesso di una banconota da f. 100.000.= proveniente dalla somma pagata per il riscatto. Dato il breve tempo trascorso dalla data del pagamento, il 24 giugno 1975 gli fu notificata comunicazione giudiziaria per concorso nel sequestro del Saronio.

Il 25 maggio successivo anche Carnevali Luigi, arrestato perchè sospettato di essere l'autore di un furto in un appartamento di Como, venne trovato in possesso di una banconota da f. 100.000.=, proveniente dal riscatto Saronio. Indiziato di concorso in sequestro egli rifiutò di dare qualsiasi indicazione sulla persona da cui l'aveva ricevuta e funzionari della Squadra Mobile si recarono pertanto, nella trattoria-Pizzeria di via "Bengasi" n.1, ove qualche anno prima il Carnevali aveva lavorato come cameriere ed ove si recava frequentemente a pranzo. I titolari dell'esercizio Grandoni Santa e Kolbe Luigi, furono in condizioni di affermare, con assoluta certezza, non solo che il Carnevali conosceva Casirati Carlo e Carobbio Alice, da circa sette mesi frequentatori abituali della loro trattoria, ma anche che questi ultimi due, nella prima decade di maggio '75, avevano pranzato insieme a due giovani dei quali uno, assomigliava al Fioroni Carlo e l'altro era certamente Frampolini Franco. Quest'ultimo aveva infatti, allontanandosi, dimenticato il "borsello" sul tavolo ed egli, prima che tornasse per ritirarlo aveva avuto modo di leggere il suo documento di identità (v. fg. 61-71-88 e segg. vol. 10).

Indagini svolte nei bar vicini alla trattoria, consentirono di stabilire ancora che il Casirati e la Carobbio avevano frequentato il bar Gelateria "Adriana" in via Padova e che qui il Casirati si incontrava con un suo amico Piardi Gennaro soprannominato "Ciccio" (v. fg. 86 vol. 10).

-- 22 --

22

Saronio, riproponendosi di versare poi la quota che gli sarebbe spettata ai compagni, per contribuire "alla causa".

Il Casirati aveva accettato la proposta e poichè lo stesso già disponeva dell'organizzazione necessaria, egli gli aveva subito fornito le indicazioni relative al tipo ed al numero della targa dell'auto usata dal Saronio.

Aveva anche dato al Casirati l'opportunità di prendere buona nota delle caratteristiche somatiche del Saronio, alcuni giorni dopo, indicandogli il bar in cui egli si sarebbe incontrato con il Saronio stesso.

A mezzogiorno del 14 aprile 1975 incontrato il Saronio ed appreso da questo che quella sera si sarebbe ritirato a casa tra l'una e le due, per una riunione di amici, aveva comunicato la circostanza favorevole al Casirati che, la sera stessa, con il suo gruppo di delinquenza comune, aveva eseguito il sequestro.

Circa le modalità aveva saputo che il Casirati e gli altri, in divisa da "Carabinieri" avevano atteso " che il Saronio rientrasse e l'avevano invitato a salire a bordo di un'Alfetta.

Una volta che l'auto era partita, l'avevano stordito con un tampone di "cloroformio" e trasportato in una villa nei pressi di SanRemo di proprietà di un ex croupier del Casinò.

Il Casirati gli aveva poi detto che il Saronio non voleva collaborare ed egli ^{quindi} aveva fornito le notizie sulla fotografia e sulla cagnetta di Bogliasco.

Per quanto gli risultava sino al momento dell'arresto, il Saronio non era stato liberato perchè era stata pagata solo la prima rata ed era stato trasferito in Calabria.

Dei componenti della banda del Casirati aveva conosciuto personalmente solo il De Vuono che, sempre a dire del Casirati, era colui che aveva anche svolto tutte le trattative per il pagamento del riscatto con la famiglia Saronio.

Il Casirati gli aveva però confidato, che la banda era formata per metà da calabresi e per metà da bergamaschi. Essendosi questi ultimi ritirati all'ultimo momento, erano stati recluta-

— 23 —

23

ti da De Vuono altri uomini al loro posto.

Aveva aggiunto il Casirati che avevano dovuto anche sostituire altro uomo, un certo "Silvio", perchè arrestato per detenzione di strumenti da scasso, pochi giorni prima del sequestro.

Proprio il giorno che il Casirati, in una trattoria di Lambrate, gli aveva presentato il De Vuono, aveva conosciuto anche una donna che, ora che ne era stata pubblicata la foto, poteva dire essere la Bongiovanni Gioele. Ella aveva riferito al De Vuono che suo marito, il "Silvio", quella mattina era stato condannato a sei mesi.

Aveva conosciuto, infine, tramite il Casirati, nel luglio 1974, altro esponente della malavita comune tale Cochis Rossano che, a dire del Casirati, aveva come lui avuto una evoluzione politica. Da lui interpellato dopo pochi giorni, il Casirati gli aveva spiegato che il Rossano non si era fatto più vivo in quanto ^{e gli} aveva litigato con lui, perchè si era messo per suo conto.

V)- L'ARRESTO DI PIARDI Gennaro - LE INDAGINI SUGLI
" ALLOGGI " -

La notte del 19 ottobre 1975 venne arrestato dalla Volante per detenzione di un revolver cal. 38 special e relativo munizionamento, tale Berruti Francesco che, al sopraggiungere dell'auto della polizia aveva cercato di dileguarsi.

Eseguite le indagini di rito, si scoprì che la carta di identità esibita era falsa e che il Berruti altro non era che Piardi Gennaro, soprannominato "Ciccio", pregiudicato che, come s'è detto prima, era stato più volte, nel periodo immediatamente precedente e successivo al sequestro, notato in compagnia del Casirati e del De Vuono.

Eseguite ricerche presso l'Ufficio notifiche della Questura di Milano, emerse che il Piardi munito della falsa carta di

-- 24 --

24

identità intestata al Berruti, aveva preso alloggio il 15 settembre 1975 presso l'Hotel "Nasco" di Milano con tale Rivetta Adriano (che risulterà poi essere Merlo Enrico) e Mapelli Giovanni.

Analoghe ricerche estese a tutti gli uffici notifiche delle Questure, rilevarono che lo stesso Berruti, sempre nel settembre, aveva alloggiato ancora con il Rivetta (alias Merlo) ed il Mapelli in alberghi nei laghi della Lombardia.

Rilevarono pure che il Piardi, con il suo nome, aveva alloggiato dal 23 al 26 maggio '75, presso l'Hotel "Miramare" di Santa Margherita Ligure, unitamente a Bizzantini Vincenzo, Gerace Antonio e quel Cochis Rossano di cui aveva parlato il Fioroni. Gli stessi Cochis, Mapelli e Rivetta, risultarono aver soggiornato, nel successivo luglio '75, all'Hotel "Calalunga" dell'isola la Maddalena, unitamente a tale Tassarini Pierina e Faccioni Guido.

Indagini svolte sull'isola consentirono di stabilire da una parte che il Faccioni altri non era che Piardi Gennaro e, dall'altra che al gruppo, giunse in Sardegna, da Milano un motoscafo nuovo.

Esaminando i rivenditori di questa città fu possibile accertare che il motoscafo era stato acquistato, per tre milioni, versati interamente in contanti, da Mapelli Giovanni.

Questo era in compagnia di altri due giovani riconosciuti subito per il Cochis ed il Piardi.

Queste circostanze ed il fatto che il Bizzantini sentito come teste, aveva dichiarato che l'Angeloni (alias Casirati) ed il Piardi, subito dopo la prima decade di maggio, disponessero inspiegabilmente di ingenti somme di denaro, indussero l'ufficio ad emettere mandato di cattura per concorso nel sequestro del Saronio, nei confronti di Piardi Gennaro. -----

— 25 —

VI)- LA CATTURA DI COCHIS Rossano - L'ARRESTO DI MAZZAU

Anna -

La circostanza che il Fioroni avesse parlato del Cochis Rossano come di elemento della malavita comune, del quale il Casirati si era reso garante ai fini di una sua eventuale utilizzazione nel lavoro del gruppo politico, utilizzazione che poi non v'era stata, sempre a dire del Fioroni perché il Cochis ed il Casirati avevano litigato (giugno-luglio '74); la circostanza singolare che il Cochis fosse stato visto spesso, nel periodo immediatamente precedente e successivo al pagamento del riscatto, unitamente al Piardi Gennaro (che, secondo voci giunte da più parti alla Polizia, sarebbe stato non solo uno degli autori materiali del sequestro, ma colui che aveva ucciso l'ing. Saronio) suggerirono all'ufficio procedente di sentirlo al più presto.

Tra la soluzione di sentirlo come indiziato o come testimone fu data la prevalenza a quest'ultima, posto che il Fioroni nel corso della sua confessione aveva dichiarato che il Casirati gli aveva riferito, poco prima della data del sequestro, che "bergamaschi" (e tale era il Cochis) facenti parte della banda si erano ritirati dall'affare. Questa soluzione poi, se fosse stata vera la desistenza attiva, presentava il grosso vantaggio di poter disporre di un teste d'accusa che con ogni probabilità avrebbe consentito di risalire all'identificazione dell'intero organico della banda o comunque di sciogliere l'ancoroso nodo delle ragioni che avevano spinto il Fioroni al sequestro dell'ing. Saronio.

Il Cochis del resto era stato per caso fermato per l'identificazione in occasione di servizio di polizia relativo a "gioco d'azzardo" e forse sarebbe stato impossibile rintracciarlo di nuovo.

Il Cochis ammise di conoscere il Casirati e di aver ricevuto da questi, la sera stessa del sequestro Saronio, l'offerta

-- 26 --

26

di partecipare ad "un grosso affare" sul quale però non poteva dare altri particolari, in quanto egli, per la poca stima che aveva del Casirati, l'aveva immediatamente rifiutata.

Ricordava bene che l'offerta gli era stata fatta la sera del sequestro Saronio, perchè poco dopo, mentre stava per recarsi a cena con una ragazza sarda certa "Giusy", della quale non sapeva dare altre indicazioni ai fini dell'identificazione, era stato colto da un mal di denti talmente insopportabile da dover, rinunciando alla cena, mettersi alla immediata ricerca di un dentista.

Solo diverse ore dopo era riuscito a trovarne uno, che teneva aperto lo studio 24 ore su 24, in una traversa di via Torino, la prima a sinistra venendo da Piazza Duomo.

Sentito subito dopo sul come aveva conosciuto il Fioroni e sui suoi rapporti con il Piardi fu talmente reticente e mendace che questo G.I. fu costretto a disporre provvisoriamente l'arresto a norma dell'art. 359 c.p.p.-

Egli non ritenne di dover modificare il proprio atteggiamento neanche dopo un colloquio con il proprio difensore, avv. Giuffrida Santo, giunto subito dopo la incriminazione e dichiarò superfluo un suo ulteriore interrogatorio.

Vennero disposte quindi immediate indagini al fine e di identificare la "Giusy" e di scoprire l'abitazione milanese del Cochis.

Solo dopo tre giorni fu possibile identificare la "Giusy" in Mazzau Anna e con una perquisizione, immediatamente disposta, che il Cochis conviveva con lei da alcuni mesi.

La Mazzau sentita come teste negò la convivenza con il Cochis, risultante da sue stesse annotazioni su agende sequestrate, per cui venne arrestata per falsa testimonianza.

Interrogato alcuni giorni dopo, come imputato, il Cochis non ritenne di modificare l'originaria versione, tranne per la parte relativa alla "Giusy" di cui aveva appreso l'identificazione e l'arresto.

Questo atteggiamento, il fatto in particolare che egli avesse ad ogni costo voluto tacere nel corso della prima deposizione, l'identità della Mazzau, come se avesse voluto darle la possibilità di far sparire tracce di reato (denaro segnato e documenti bancari), la circostanza che in concreto la Mazzau avesse avuta immediata notizia dell'arresto del Cochis da parte di questo G.I., l'accertata larga disponibilità di denaro da parte del Cochis nel periodo immediatamente successivo al pagamento del riscatto, indussero l'ufficio a mutare subito l'imputazione ed a contestare i delitti di concorso in sequestro a scopo di estorsione prima e di concorso in omicidio poi.

L'evasione del Cochis e le successive risultanze istruttorie dovevano, come sarà detto in prosieguo, rafforzare notevolmente il quadro probatorio.-----

-- 28 --

28

VII)- L'IDENTIFICAZIONE DEL "SILVIO" - LE PRIME CONFERME
DELLA MORTE DI SARONIO -

Le precise indicazioni date dal Fioroni sul "Silvio" che avrebbe dovuto partecipare al sequestro, consentirono di pervenire, in breve, alla sua identificazione.

Il marito di Bongiovanni Gioele, la donna arrestata unitamente al De Vuono Giustino, si chiamava infatti Silvio Cavallo ed arrestato per tentativo di furto il 2 aprile '75 era stato condannato dal Tribunale di Milano a mesi sei di reclusione il 10 aprile 1975.

Sentito l'11 marzo '76 il Cavallo dichiarò di essere stato buon amico di De Vuono Giustino che, gli era stato presentato, nell'estate '74, da Bellardita Vincenzo e Ventimiglia Nicola.

Anche dopo che il De Vuono aveva litigato, a colpi d'arma da fuoco, con questi ultimi due, egli aveva continuato ad avere rapporti con lui ed aveva anche cercato di farlo riappacificare con il Bellardita.

Si erano visti molto spesso nella zona di via Beato Angelico dove il De Vuono aveva trovato casa, praticamente sino alla data del suo arresto.

Aveva conosciuto anche il Casirati ma successivamente, dopo che aveva aperto il bar in via da Cermenate (14/2/75), il Casirati, ladro come lui e che di solito quindi parlava di furti, improvvisamente un giorno parlò di sequestri di persona. Precisò che era entrato in contatto con dei "politici" che avrebbero dato buone "dritte" in tale direzione e, ad avvalorare quanto aveva affermato, gli mostrò un foglietto su cui erano segnati dieci-quindici nomi a suo dire appartenenti a persone molto facoltose che potevano essere sequestrate.

Dallo stesso Casirati aveva poi saputo che avevano aderito alla sua proposta di passare ai sequestri di persona, alcuni suoi amici bergamaschi ed il De Vuono Giustino che, lui

24

stesso pochi giorni prima gli aveva presentato.

Se pur tra molte reticenze il Cavallo ammise pure, in relazione all'elenco di negozi che vendevano divise in Milano, rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione subito dopo l'arresto del De Vuono (v. retro pag. 19), che aveva ricevuto l'incarico di acquistare le due divise confezionate o dal De Vuono o dal Casirati. Non aveva però portato a termine l'incarico probabilmente perché era stato arrestato.

Dichiarò infine, che da sua moglie aveva saputo, nel corso di un colloquio in carcere, che Bizzantini Vincenzo le aveva detto che il Saronio era morto la notte stessa del sequestro.

La circostanza gli era stata confermata qualche tempo dopo a S. Vittore dallo stesso Bizzantini, nel frattempo arrestato, il quale però non aveva voluto dargli ulteriori spiegazioni né sul come il Saronio fosse morto né sul come lui l'avesse saputo.

La Bongiovanni sentita a sua volta non ebbe difficoltà a confermare la circostanza riferita dal marito.-----

-- 30 --

30

VIII)- LE INDAGINI PRESSO L'AGENZIA "MESON" - L'ABARTH
A 112 ACQUISTATA DAL CASIRATI - L'INCRIMINAZIONE
DI PUCCIA Brunello - ASTORE Giuseppe - MONFRINI
Alberto -

La circostanza che sia il De Vuono che il Casirati avessero locato appartamenti presso l'agenzia "La Meson", suggerì di verificare presso la stessa i contratti stipulati negli ultimi mesi.

Si accertò così che Bizzantini Vincenzo pregiudicato ed intimo amico di Piardi Gennaro il 14 maggio '75, aveva locato un appartamento in via Marcona n. 97 versando un anticipo di ben f. 1.215.000.=-, tenendolo per brevissimo tempo.

Sentito più volte come teste il Bizzantini il 29/1/76 finì con l'ammettere di aver locato l'appartamento per conto di Casirati Carlo e di averlo poi disdetto perchè lo stesso il 22 ed il 23 di maggio, dopo aver appreso che egli era stato fermato la sera del 20 maggio dalla polizia, mentre accompagnava con l'auto Piardi Gennaro e Cochis Rossano a Treviglio, aveva abbandonato Milano unitamente all'Alice Carobbio, partendo a bordo di un'auto A 112 Abarth nuova, acquistata due giorni prima.

Il riferimento preciso al tipo di autovettura e la poca diffusione della stessa, consentì in breve tempo di stabilire presso il P.R.A. che un'autovettura A 112 Abarth tg. MI Z.28760 era stata immatricolata nel mese di maggio da Piardi Gennaro.

Il concessionario della "Mocauto", presso cui l'auto era stata ritirata il 21/9/75, dichiarò però che egli non aveva mai conosciuto il Piardi, in quanto l'autovettura, pochi giorni prima della consegna, era stata commissionata da Puccia Brunello, gestore del bar di via Roggia Scagna n. 1. Il Puccia che aveva commissionato altra vettura per sè, gli aveva anche consegnato il certificato di residenza del Piardi.

Nello stesso giorno ed in occasione della prenotazione del-

-- 31 --

31

la vettura intestata poi al Piardi, altra vettura identica era stata acquistata da Monfrini Alberto, amico del Puccia. Tutte le vetture erano state pagate per contanti.

La circostanza singolare indusse a controllare sia i c/c del Puccia che quelli del Monfrini. Risultò così che il Monfrini tra il 15 maggio ed il 17 giugno 1975 aveva versato sul proprio c/c circa 10 milioni in contanti e che entrambi, nello stesso periodo, avevano ricevuto assegni di c/c o circolari da Astore Giuseppe, ciascuno per somma superiore ai 10 milioni.

Controllato il c/c di quest'ultimo, risultò che egli nello stesso periodo aveva eseguito congrui versamenti di denaro in contanti, di importo addirittura superiore a quello complessivo degli assegni poi incassati dal Monfrini e dal Puccia.

Indiziato di reato l'Astore dichiarò di non conoscere il Monfrini e che tutte le somme di cui agli assegni, ed altre in contanti le aveva versate al Puccia, proprietario di un appartamento di fronte a quello da lui occupato nel condominio di via Meucci n.63.

Il Puccia dimostratosi premuroso e buon vicino di casa, nel periodo in questione infatti, assumendo di aver temporaneo bisogno di denaro, per concludere dei buoni affari, aveva da lui ottenuto in prestito a più riprese somme aggirantesi sui due - tre milioni, somme che aveva poi sempre restituito in contanti, nel giro di due o tre giorni, come promesso.

L'Astore, dichiarò pure di avere egli sempre disponibilità di congrue somme sul proprio c/c perchè unitamente al padre era titolare di una piccola industria per la fabbricazione di lamiere, circostanza che si dimostrò veritiera.

Sulla base di questi elementi e del fatto che il Puccia sentito subito dopo come teste, dichiarò invece di aver avuto rapporti d'affari con l'Astore, per aver commerciato con lui in lamiere, questo G.I. emise immediatamente mandato di cattura e nei confronti del Puccia e nei confronti del Monfrini per favoreggiamento reale.

IX) - LA CONFESSIONE DEL PUCCIA - CONSISTENTE CONFERMA
DELLA MORTE DI CARLO SARONIO -

Nel corso dell'interrogatorio del 16 aprile 1976, Puccia Brunello confessò di aver ricevuto da Casirati Carlo tra il 10 ed il 21 maggio 1975, in più riprese, la somma complessiva di f. 60.000.000.= (sessantamila milioni), sapendo che proveniva da delitto anche se non da quale.

Così come richiestogli dal Casirati l'aveva riciclata, utilizzando il canale dei cambi in Svizzera, ma soprattutto, quello dei cambi presso il Casinò di S.Vincent.

Aveva pure acquistato per il Casirati l'Abarth A 112, facendola intestare al Piardi, giusta le sue intenzioni. Lo stesso Casirati aveva poi ritirato con lui l'autovettura presso la concessionaria, firmando con il nome di Piardi.

Da questo momento, dal giorno 21 maggio '75 cioè, non aveva più visto il Casirati a Milano, nonostante egli avesse ancora dieci milioni che gli aveva ancora dato da riciclare.

Il Casirati, che evidentemente era fuggito da Milano, a seguito della notizia dell'arresto di Fioroni, non aveva però tardato a farsi vivo con lui.

Dopo qualche giorno infatti gli aveva telefonato ingiungendogli di consegnargli la somma che ancora gli doveva raggiungendolo a Civitavecchia.

In un bar nei pressi del porto di questa città, dove si erano dati appuntamento per la consegna del denaro, il Casirati gli aveva confidato che i soldi provenivano dal sequestro dell'ing. Saronio, al quale egli aveva materialmente preso parte.

Senza fargli i nomi dei complici, gli aveva spiegato che avevano atteso in divisa da Carabinieri il Saronio dinanzi alla sua abitazione e che, con tale espediente, l'avevano indotto a salire sulla loro auto.

Qui purtroppo colui che aveva il compito di stordirlo aveva tenuto un tampone premuto troppo a lungo sul viso del Saronio.

Del

per cui questo era deceduto, probabilmente per soffocamento.

Esperiti inutilmente alcuni tentativi di rianimarlo, avevano riposto il corpo nel bagagliaio dell'auto ed erano tornati alle proprie abitazioni anzichè proseguire per il luogo in cui il Saronio doveva essere detenuto in attesa del pagamento del riscatto.

La notte successiva si erano liberati del cadavere seppellendolo.

Il Casirati proseguendo nel suo racconto aveva aggiunto che dopo l'arresto del Fioroni in Svizzera, per paura evidentemente che questo potesse crollare e rivelare dov'era sepolto il cadavere, si era recato da solo sul posto, l'aveva dissepolto, l'aveva inserito in un blocco di cemento e quindi, l'aveva gettato in uno dei laghetti nei pressi dell'Idroscalo.

Dopo questo incontro il Casirati si era fatto di nuovo vivo, telefonandogli dall'isola della Maddalena, ove sapeva che egli si sarebbe successivamente recato per le ferie con la propria famiglia e con quella del Monfrini, per tutto il mese di luglio.

Questa volta gli aveva solamente detto che sarebbe andato all'estero con l'Alice e che pertanto gli avrebbe lasciato l'auto, la A 112 Abarth nella piazzetta, con le chiavi sotto il sedile.

Qui infatti l'aveva trovata e l'aveva poi utilizzata sino a quando non era giunto all'isola Piardi Gennaro, persona che egli aveva conosciuto ed aveva visto spesso negli ultimi tempi nel proprio bar ora in compagnia del Casirati, ora in compagnia del Cochis e del Mapelli, il quale l'aveva reclamata.

Non aveva avuto difficoltà a consegnargliela in quanto sapeva che l'auto era a lui intestata.

Una sera all'isola, all'Hotel "Cala Lunga", avevano cenato il Monfrini e lui unitamente al Mapelli, al Piardi, al Cochis

ad un certo "Micio" che doveva identificarsi in Merlo Enrico, ed a due donne, una delle quali si accompagnava al Cochis e l'altra al Merlo.

Aveva ancora rivisto il Casirati, che aveva continuato a telefonargli cercando di ottenere da lui soldi che invece egli aveva perso al Casinò allorché vi si era recato per i cambi, una sola volta a Londra.

Era portato a ritenere, in base alle ultime telefonate, che il Casirati e l'Alice si fossero stabiliti a Caracas nel Venezuela. -----

Dej

X) - LA CATTURA DI COMETTI MariaSanta -

Quanto riferito dal Puccia sulle persone che alloggiarono all'Hotel "Cala lunga", l'esame del registro delle persone alloggiate, l'esame sommario del personale dell'Albergo da parte della polizia e l'interrogatorio di Mapelli, consentirono di stabilire che le persone giunte all'Hotel insieme a questo e registrate sotto i nomi di Faccioni Guido, Rivetta Adriano e Tassarini Pierina, altri non erano rispettivamente che Piardi Gennaro, Merlo Enrico e l'amante di questo Cometti MariaSanta.

Una perquisizione eseguita nell'abitazione di quest'ultima consentì di sequestrare un quaderno, da considerarsi un vero e proprio registro di carico e scarico delle somme date dal novembre '75 in poi, da Cochis Rossano e Mapelli Giovanni e dell'utilizzazione delle somme stesse da parte sua per pacchi o consegna di denaro a Piardi Gennaro e pagamento di parcelle di difensori dello stesso.

Le indagini presso banche, consentirono inoltre di stabilire che ella il 12 gennaio '76 aveva versato su un c/c appositamente aperto presso l'agenzia di corso Buenos Ayres del Banco di Sicilia, 98 banconote da f. 100.000.= e 104 banconote da f. 50.000.= per complessivi 15 milioni.

Tale somma era stata poi ritirata con unico prelievo, il successivo 20 aprile '76 (a distanza di pochi giorni dalla cattura del Mapelli).

La Cometti si rifiutò sempre di dire da chi aveva ricevuto la somma in questione ed a chi l'aveva poi consegnata. Nei suoi confronti pertanto il 5/5/76 fu disposto arresto provvisorio per falsa testimonianza ed il successivo 19 fu emesso mandato di cattura per i delitti di ricettazione, falso in carta di identità e favoreggiamento reale di cui in epigrafe.

-- 36 --

36

C) - I'INCRIMINAZIONE PER FAVOREGGIAMENTO DI COSMAI Pietro
E PAPAGNI Domenico -

Nel corso delle indagini svolte presso le banche al fine di stabilire se le persone sospettate avessero riciclato denaro al riscatto con richieste di assegni circolari, emerse che Papagni Domenico il 21/5/75 aveva richiesto due assegni circolari da f. 4.000.000.= a nome di Monfrini Alberto. I due assegni una volta sequestrati risultarono essere stati girati aaccia Brunello.

Dall'esame del conto aperto dal Papagni presso la Banca del Monte risultò che questo aveva emesso, in favore dello stesso Monfrini, un assegno di c/c per f. 2.000.000.= il 12/6/75 ed un assegno di f. 700.000.= il 30/6/75.

Emerse pure che egli nei mesi di maggio e giugno '75, aveva ricevuto accrediti per circa 150 milioni da Cosmai Pietro.

Emerse infine, che negli stessi mesi di maggio e giugno '75, Papagni aveva prelevato in contanti le somme accreditategli dal Cosmai Pietro.

Sia il Papagni che il Cosmai di conseguenza furono incriminati per favoreggiamento reale, sussistendo validi motivi per sospettare che il Papagni facesse pervenire al Cosmai le somme per riciclare e questo lo riciclasse restituendoli, con le lettere di accredito della Banca di Biscèglie. -----

-- 37 --

37

III) - IL PERSONAGGIO FIORONI - LA PERQUISIZIONE IN CASA
FERTRAMER - IL RAPPORTO CON CASIRATI - IL RAPPORTO
CON SARONIO - IL MOTIVO DEL SEQUESTRO - LE MODALITA'
DEL SEQUESTRO - LA MORTE DEL SARONIO -

Carlo Fioroni allorchè si assunse la responsabilità del sequestro Saronio, escluse contemporaneamente qualsiasi partecipazione al delitto del Prampolini e della Cazzaniga. Questi l'avevano solo aiutato a riciclare del denaro, sapendo che poteva avere provenienza delittuosa ma ignorando l'effettiva provenienza, quali compagni disposti per fede politica a svolgere una determinata attività operativa nell'ambito del "Soccorso Rosso", dell'organizzazione cioè destinata ad aiutare i compagni vittime della repressione o "in difficoltà".

I difensori del Prampolini e della Cazzaniga hanno ripreso questo tema ed hanno sostenuto che il sequestro fu praticamente la conseguenza "aberrante" della emarginazione politica in cui ormai, nella sinistra extraparlamentare il FIORONI era venuto a trovarsi, emarginazione per cui egli poteva avere solamente contatti, abusando della sua fama di militante "rivoluzionario", o con alcuni "bravi borghesi" "dalla cattiva coscienza", o con delinquenti comuni in cerca di una artefatta o vera presa di coscienza politica, o infine, con compagni della ingenuità della Cazzaniga e del Prampolini a lui legati anche sul piano personale. Da questi ultimi pertanto non poteva aver preteso altro che un'adesione nel campo del "Soccorso rosso" ed in quest'ambito doveva essere fatta rientrare l'operazione "riciclaggio".

Appare indispensabile pertanto, prima di passare all'esame delle motivazioni del sequestro, tracciare un profilo, quanto più possibile aderente alle risultanze processuali, del "Personaggio Fioroni".

III)- A) - IL PERSONAGGIO FIORONI -

Il nome del Fioroni venne fuori per la prima volta nel marzo '72 allorchè in Quarto Oggiaro vennero notati alcuni giovani che, scrivendosi di un'autovettura, inserivano, nelle cassette delle lettere, volantini di "potere operaio" (1). L'autovettura risultò di proprietà di Fioroni Carlo ed una perquisizione, eseguita nella sua abitazione, portò al sequestro, tra l'altro, di una falsa carta di identità intestata a "MAGGIO Lorenzo", su cui era apposta la foto del Fioroni.

Ciò che porterà però prepotentemente alla ribalta il Fioroni, sarà la morte di Giangiacomo Feltrinelli rinvenuto, la mattina del 14 aprile 1972, ai piedi del traliccio di Segrate con il corpo dilaniato da un'esplosione.

La falsa carta di identità rinvenuta sul corpo di Feltrinelli era intestata a "MAGGIONI Vincenzo", ma non sarà l'assonanza con il falso nome del Fioroni ad attirare su questi l'attenzione degli inquirenti.

Il Pullmino Volkswagen trovato nei pressi del traliccio di Segrate risulterà infatti assicurato per intervento del Fioroni.

Sentito come teste su questa circostanza il Fioroni, subito dopo la sua deposizione, si rese irreperibile, proprio mentre gli inquirenti scoprivano che egli oltre ad aver fatto assicurare il pullmino ed altra autovettura a nome di persone assolutamente ignari della cosa, tramite un suo collega, aveva anche stipulato il contratto di locazione per l'appartamento di via Agnani n.32, dal quale l'11 marzo 1972 erano partiti gli extraparlamentari di sinistra che avevano provocato gravi disordini a Milano, facendo largo uso di bottiglie Molotov.

Colpito da ordine di cattura il Fioroni riuscì a rimanere latitante sino al 9 novembre 1972, data in cui, a seguito dell'arresto del suo collaboratore, si presentò spontaneamente al Giudice Istruttore con un suo difensore, per rispondere del reato di cui è stato accusato. Sarà questa organizzazione la prima ad cedere, dopo la morte di Giangiacomo Feltrinelli che il compagno Osvaldo era caduto.

OKI

delitto relativo alla falsa carta di identità intestata a Maggio Lorenzo, l'unico sino a quel momento contestatogli.

In tale occasione egli fornì anche una sua giustificazione circa l'assicurazione dei due veicoli, ma, solo il 24 giugno '74, allorchè venne di nuovo chiamato dal G.I. per rispondere di associazione sovversiva, assunse la veste di militante rivoluzionario. In tale veste egli ammise di aver avuto contatti con una persona che aveva conosciuto con il nome di "Osvaldo" e che, solo dopo l'episodio di Segrato, aveva saputo essere Giangiacomi Feltrinelli. L'Osvaldo lo aveva convinto ad occuparsi della creazione di strutture tali da consentire di far fronte alla lotta al "fascismo" che, anche sulla scorta di rivelazioni riservate pervenute all'Osvaldo, tramite persone impegnate nella politica attiva nell'ambito della sinistra, si riteneva ormai dovesse in breve prendere il sopravvento sulla democrazia.

Da allora di Fioroni, imputato "a piede libero" di associazione sovversiva, non si sentirà più parlare sino al 26 dicembre 1974 data in cui, il G.I. di Torino, incaricato dell'istruttoria relativa al sequestro del Giudice Sossi ed alle "Brigate rosse", emise nei suoi confronti mandato di cattura per PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA.

Ma vediamo quali furono le motivazioni di tale provvedimento:

Il 9 novembre 1974 Falletti Anna, riconobbe, nonostante vi fosse stata applicata targa straniera, la propria autovettura, rubatale qualche giorno prima. Essa era regolarmente parcheggiata in una via di Milano.

Avvertì la polizia e questa poichè la vettura era chiusa a chiave e non presentava alcuno dei segni esteriori tipici dell'autovettura rubata, decide di non sequestrarla, ma di attendere il possessore.

Nelle tarde ore del pomeriggio si presentò infatti la signorina Morin Giovanna.

Invitata a dare spiegazioni del possesso dell'auto, che la Falletti insisteva, riconoscendone molti particolari essere, la sua, dichiarò che le era stata prestata dalla sua amica

des

Entrambe Brunilde residente in Milano in via Porpora, 88/A.

La perquisizione conseguentemente eseguita in detta abitazione, portò al rinvenimento di una pistola cal. 6,35 e di numerosi documenti di carattere politico.

La Pertramor e suo marito Strano Oreste vennero quindi arrestati rispettivamente per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Poichè da un primo esame i documenti apparivano molto simili ad altri rinvenuti in alcuni covi delle "Brigate rosse", gli atti vennero trasmessi al G.I. di Torino competente.

Quest'ultimo procedette a vari interrogatori dello Strano e agli, solo il 26 novembre '74, si decise ad ammettere che tutti i documenti sequestrati nella sua abitazione gli erano stati consegnati circa sei mesi prima, perchè li custodisse, da un "compagno", certo "Paolo", ed a rivelare che questi altri non era che Carlo FIORONI.

Il G.I. di Torino dispose pertanto, lo stesso giorno, che venisse perquisita l'abitazione del Fioroni e che quest'ultimo venisse accompagnato nei suoi uffici per un confronto con lo Strano.

Poichè però il Fioroni, seppur attivamente ricercato, non venne rintracciato, il successivo 24 dicembre il G.I., su conformi richieste del P.M., emise nei suoi confronti, il mandato di cattura di cui si è detto. Il Fioroni però riuscirà a rimanere latitante sino al 16/5/75, data del suo arresto in Svizzera per fatti di questo processo.

Ciò posto, non riusciamo assolutamente a vedere per quale ragione il Fioroni, nell'ambito della sinistra extra-parlamentare avrebbe essere considerato un emarginato.

Egli riuscì a rimanere infatti, tranquillamente latitante dall'aprile al novembre del 1972 e la sua latitanza non cessò in cattura da parte della Polizia giudiziaria, ma perchè l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti venne revocato, e ciò è certo, come è emerso da questa istruttoria per merito del Saito che non lo ospitò nè gli consegnò denaro.

Riuscì poi a rimanere latitante dal 26 novembre '74 al 16 maggio '75, ed ancora una volta la sua latitanza non cessò per cattura della polizia giudiziaria italiana, ma, come abbiamo detto a pagina 13 per un vero e proprio infortunio: la vecchietta curiosa che nota per caso il contenuto della valigetta semi-aperta, e l'ausiliaria Bernasconi di eccezionale solerzia e capacità.

Anche questa volta l'aiuto del Saronio si concretò in ben poca cosa: dieci giorni in tutto di ospitalità, sette dal 2 all'8 dicembre del 1974 e tre dal 28 febbraio al 2 marzo del 1975 ed un'elargizione di f. 500.000.= il 2 aprile successivo.

Se così è, come pare non possa esservi dubbio, il Saronio doveva godere, nell'ambito della sinistra extra-parlamentare, di piena stima ed incondizionato appoggio.

Sintomatico in tal senso è che lo Strano Oreste, prima di fare il suo nome in relazione ai documenti rinvenuti nella sua abitazione, attese ben 17 giorni e quando lo fece il Fioroni era già da tempo uccel di bosco.

Né si può ritenere che il Fioroni fosse un agente provocatore regolarmente e lautamente pagato.

Se così fosse stato il Fioroni avrebbe certamente trovato il modo di far catturare il Prampolini e la Cazzaniga con il denaro del riscatto, senza correre egli alcun rischio (basti pensare che mentre il Fioroni attraversò la frontiera da solo, il Prampolini e la Cazzaniga l'attraversarono insieme, in auto con tutti i sessantasette milioni del riscatto) e soprattutto le "Brigate rosse", che in tale campo hanno dimostrato singolare versatilità, avrebbero saputo trovare ben altri motivi di sospetto che i due formulati nell'appunto del brigatista Zuffada Pierluigi, destituiti peraltro entrambi di qualsiasi fondamento.

Il Fioroni infatti, contrariamente a quanto scritto nell'appunto, al momento del suo arresto, non aveva nel portafogli comunque con sé, neppure una sola banconota segnata, banconote che fu possibile e solo in parte sequestrare per le fortunate circostanze di cui s'è detto a pagina 15.

Al covo di Baranzate (scoperto nel giugno del 1975) poi, gli inquirenti giunsero non per un'annotazione sull'agenda del Fioroni, come scrive lo Zuffada, ma, come ad altri, per aver scoperto un errore nel meccanismo della strutturazione della clandestinità da parte dell'organizzazione.-----

C) - B) - LA PERQUISIZIONE IN CASA PERTRAMER -

Il 22 marzo 1975, in occasione dell'arresto da parte del nucleo dei Carabinieri di Torino del fratello di Strano Oreste, fu eseguita altra perquisizione nell'abitazione milanese di Pertramer Brunilde.

Tra gli altri documenti venne sequestrato un appunto contenente i nomi e il recapito di persone presso le quali, comparsi in difficoltà potevano trovare "sicuro rifugio".

Il primo nome era quello dell'ing. Carlo Saronio.

La Pertramer dichiarò che il nome del Saronio da lei annotato, le era stato dato, nel giugno '74 da Carlo Fioroni. Su ciò non aveva dubbio in quanto a fianco all'annotazione relativa a Saronio vi era quella "rivolgersi al Paolo" e Paolo, come già avevano dichiarato sia ella ----- che suo marito al Giudice di Torino, era il nome di copertura di FIORONI.

Di quanto dichiarato dalla Pertramer non vi è assolutamente motivo di dubitare. A fianco al nome Saronio sull'appunto si trovano infatti anche l'annotazione "non prima di ottobre".

Ora il Saronio, come è stato accertato in questa istruttoria, sarebbe rimasto negli Stati Uniti per la borsa di studio dall'ottobre '73 all'ottobre '74, e tale circostanza era certamente di conoscenza del Fioroni che fu ospite in casa Saronio proprio nei giorni che precedettero la partenza del Saronio. (v. dep. Saronio Fiera). -----

-- 44 --

hh

III) - C) - IL RAPPORTO CON CASIRATI -

Secondo quanto dichiarato dal Fioroni egli, per conto del gruppo di cui faceva parte, entrò in contatto con Casirati Carlo per verificarne la pretesa presa di coscienza politica e per proporgli quindi di collaborare al loro "lavoro politico".

Ora di quel gruppo certamente dovevano far parte anche il Frampolini e la Cazzaniga, se è vero che quest'ultima, evidentemente dopo la verifica, non solo ospitò il Casirati e la Carobbio per gli ultimi giorni del luglio 1974 ma, fornì anche il nome di un redattore esterno della "Flash-Art" presso cui ella lavorava, quello di "Angeloni Antonio" con il quale il Casirati intestò un falso documento di identità.

Non è senza significato che lo stesso Casirati fornirà poi all'agenzia "Meson", cui si presentò, ovviamente come Angeloni Antonio, al fine di locare un appartamento, come referenza un lavoro di redattore esterno presso la "Flash-Art" (v.doc. a pag. 55 in vol. 10).

Quale fu la collaborazione che si stabilì tra il gruppo e il Casirati e quale fu "il lavoro politico" svolto, nessuno ha mai voluto dirlo. Certo è però che la dichiarazione del Fioroni secondo cui il Casirati litigò con il Cochis nel luglio '74 perché questo "si era messo per conto suo"; la dichiarazione del Cochis secondo cui il Casirati ed il Fioroni gli offrirono alcuni mesi dopo di collocare dell'argenteria, evidentemente di frettosa pervenienza; l'appunto del brigatista Zuffada su cui si legge testualmente: "Fioroni ha dato soldi per strutture e compagni emiliani (vicini a quelli di Argelato)"; la deposizione infine, di Cavallo Silvio secondo cui nel febbraio-marzo '75 il Casirati era in continuo contatto con gli ambienti della malavita comune e contemporaneamente con "politici", non lasciano molti dubbi sulla identificazione del "lavoro politico".

-- 42 --

h5

XII) - D) - IL RAPPORTO CON SARONIO -

Negli anni 1968 - 69 Carlo Saronio, con un gruppo di studenti universitari si occupò di problemi relativi all'emarginazione culturale e sociale e svolse attività filantropica nel quartiere di Quarto Oggiaro.

Il gruppo di studenti si riuniva periodicamente nella Parrocchia del quartiere sotto la guida del vice-parroco Giovanni Beltramini, del quale il Saronio divenne buon amico.

Anche dopo lo scioglimento del gruppo il Saronio rimase nella zona. In occasione di una visita all'Istituto Mario Negri si entusiasmò infatti per le ricerche che venivano svolte e richieste ed ottenne, prima di preparare la tesi di laurea e successivamente di lavorare alle ricerche sugli "enzimi".

Per l'impegno (dedicava al lavoro sino a 14 ore al giorno), l'intelligenza e le capacità dimostrate, venne chiamato negli U.S.A. dal prof. Change e rimase ininterrottamente presso l'Università di Philadelphia, quale borsista, per un anno a partire dall'ottobre 1973.

Ciò posto è da presumere, dato che il Saronio ospitò per la prima volta il Fioroni nel 1972, che i due si siano conosciuti negli ambienti di Quarto Oggiaro ove, come abbiamo già detto, il Fioroni svolgeva attività politica nell'ambito di "potere operaio".

Il Saronio, giovane aperto e sempre pronto al rapporto umano anche se timido, certamente era al corrente e delle idee politiche e delle vicissitudini giudiziarie del Fioroni. Lo si desume chiaramente dal fatto che egli ai suoi familiari lo presentò sempre con una falsa identità.

Non è dato però di desumere che egli abbia aderito alle idee del Fioroni e si sia inserito nell'ambiente politico di questo.

L'appunto trovato in casa Pertramor porta anzi a presumere il contrario e cioè che il rapporto rimase sul piano personale.

Ma avrebbe senso altrimenti il fatto che il Saronio poteva ospitare solo "compagni ben messi" presentati dal "Paolo". -----

II) - E) - IL MOTIVO DEL SEQUESTRO -

Il Fioroni nell'assumersi l'esclusiva responsabilità del sequestro, da lui programmato all'insaputa dei compagni Prampolini e Cazzaniga, lo definì come "la conseguenza aberrante di un modo di fare e di intendere l'intervento politico" ed aggiunse che intendeva destinare il ricavato alla "causa". Egli però si rifiutò categoricamente di dare ulteriori indicazioni sull'uno e sull'altro punto.

Né spiegazioni vollero dare il Prampolini e la Cazzaniga i quali sempre e categoricamente si rifiutarono di fare nomi di "compagni" che potessero in qualche modo illuminare la vicenda.

Non resta pertanto a questo Giudice per ----- spiegare le motivazioni del sequestro, che attenersi a quei fatti, emersi dall'istruttoria, che possano essere, in qualche modo, posti in rapporto di causa ed effetto con il sequestro stesso, ed essi sono:

- 1)- L'ing. Saronio che, secondo quanto riferito ai compagni dallo stesso Fioroni, disponendo di diverse case poteva dare ospitalità, evidentemente a tempo indeterminato, a coloro che si fossero trovati in difficoltà, allorché proprio il Fioroni ebbe bisogno di un rifugio sicuro per essere stato colpito da mandato di cattura del G.I. di Torino, non lo ospitò che per una settimana, prima della "vacanza" e successivamente per soli tre giorni: il 28 febbraio e il 1° e 2 marzo 1975. Lo affidò quindi a padre Beltramini, la cui Parrocchia poteva essere considerato rifugio sicuro sino ad un certo punto e cioè fino al punto in cui il Beltramini stesso che conosceva la sua identità non l'avesse rivelata ad altri.
- 2)- Il 22 marzo 1975 i Carabinieri rinvennero nella casa della Beltramini l'appunto di cui si è detto. Il Saronio pertanto

-- 47 --

h7

non può più, da questo momento, essere considerato utile all'organizzazione per il rifugio sicuro che può offrire a compagni ricercati.

E non v'è dubbio che la Pertramer riferì del rinvenimento dell'appunto al Fioroni, direttamente o indirettamente. Così fece con altri e non si vede perchè non avrebbe dovuto farlo con il Fioroni, posto che in quel momento nessuno, e tanto meno la Pertramer, aveva motivo per avanzare sospetti sul Fioroni.

9) Saronio, allorché Fioroni batté cassa, non importa per chi e per cosa, non gli consegnò che la modesta cifra di lire 500.000.= (v.vol.30 bis) e tramite don Beltramini al quale la cifra, per la famiglia, doveva apparire consegnata per mutuo grazioso.

Anche sotto il profilo "finanziatore della causa" il Saronio quindi, si presentava di poco o nessuna utilità per l'organizzazione.

Questi fatti, oltre ad una verosimile reazione del Saronio di fronte alla notizia del sequestro di un documento con il suo nome in casa Pertramer, che avrebbero potuto addirittura renderlo pericoloso per l'organizzazione, nella ipotesi, molto probabile, che sulla sua strutturazione avesse ricevuto confidenza dal Fioroni, ci sembrano più che sufficienti perchè "dei rivozionari" riconducano il Saronio nell'alveo dei "ricchi borghesi" e decidano di utilizzarlo "per la causa" nell'unica maniera ancora possibile, per le conoscenze acquisite sulle sue abitudini e sulla consistenza del suo patrimonio, il sequestro a scopo di estorsione.

Quando non si riesce ad ottenere il seguito delle masse è più facile scivolare nell'alveo della delinquenza comune, come l'esperienza insegna.

Del resto il sequestro è un reato che da una parte colpisce proprio la ristretta categoria della ricca borghesia e dall'altra crea notevole discredito sullo "Stato Borghese", che non riesce

-- 48 --

48

far fronte al dilagare del fenomeno, fonte, per i risvolti
effettivi, di allarme sociale.

Non solo ma l'operazione, nel giro di pochi giorni dovrebbe
buttare alla "causa" una somma più che ragguardevole, da un
massimo di 500 ad un minimo di 250 milioni di lire e ciò, senza
rischi di rilievo posto che essa sarà eseguita da professionisti
quali il Casirati e specialmente il De Vuono. Sì, perchè il Fio-
roni conobbe il De Vuono prima della data del sequestro, contra-
riamente a quanto da lui dichiarato e di conseguenza, anche con
lui parlò dell'operazione. Il Fioroni infatti, sollecitato da
questo G.I., al termine del primo interrogatorio, a fare i no-
mi di altri componenti della banda, fece il nome di "Silvio" co-
me di uno di quelli che doveva partecipare al sequestro ma che
non vi partecipò poi, perchè arrestato in precedenza.

Egli aveva anche conosciuto la moglie del Silvio, la Bongio-
anni, allorchè questa, il giorno del processo, aveva raggiunto
il De Vuono al ristorante per riferirgli, tra le lacrime, che
il Silvio era stato condannato a sei mesi di reclusione.

Orbene questo episodio che il Fioroni collocò nei giorni suc-
cessivi al sequestro, si verificò invece, come risulta documen-
talmente provato dalla sentenza acquisita in fotocopia agli at-
ti, il 10 aprile 1975 (v. vol. 14, cart. 2), ben quattro giorni
prima del sequestro.-----

XII)- F) - LE MODALITA' DEL SEQUESTRO - E - LA MORTE
DEL SARONIO -

Nel corso dell'istruttoria non è stato possibile stabilire a che ora avvenne il sequestro. Esso infatti non ebbe alcun testimone.

L'unica cosa certa è che il Saronio aveva negli ultimi tempi preso l'abitudine di uscire di casa dopo cena, intorno alle 22, per fare una passeggiata lungo il parco nei pressi di casa.

Il Fioroni ha dichiarato che il Saronio fu sequestrato intorno alle 1,30 della notte mentre si accingeva a rientrare in casa dopo essere stato ad una "riunione di amici", di cui egli era al corrente.

Ora, posto che la zona del parco all'ora in cui il Saronio aveva l'abitudine di passeggiare non era frequentata; posto che era stato deciso che coloro che avrebbero eseguito il sequestro si sarebbero travestiti da carabinieri; posto che il Saronio per aver saputo della perquisizione in casa Pertramor o comunque per i rapporti avuti con il Fioroni, non si sarebbe certo insospettito per l'invito a seguirlo rivoltogli dai presunti carabinieri, l'esecuzione del sequestro durante la passeggiata del Saronio era estremamente facile.

Se così non fu, dato che nessuno degli amici vide il Saronio quella sera, se ne deve concludere che il Fioroni attirò con un pretesto il Saronio ad una riunione di "compagni", sia per evitare che egli potesse pensare che avesse motivi di risentimento nei suoi confronti, sia per essere assolutamente certo che il sequestro avvenisse secondo le modalità prestabilite.

A prescindere dall'ora comunque è certo che il Saronio non oppose alcuna resistenza. Nessuno infatti lo sentì gridare e la sua auto fu trovata regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave.

E' estremamente probabile poi che il Saronio sia morto la notte stessa del sequestro. A parte quanto dichiarato dal Marro,

dal Fuccia ed in un certo senso anche dal Fioroni infatti, i rapitori non furono, fin dall'inizio, in grado di dare prova alcuna sull'esistenza in vita del Saronio.

Poiché il Saronio, da persone altamente qualificate, è stato definito giovane dall'intelligenza estremamente brillante, si deve presumere che egli, una volta salito a bordo dell'auto, non dovette impiegare molto tempo a capire che quelli che gli stavano accanto non erano veri carabinieri e da chi poteva essere stato progettato il sequestro.

La messa in scena del fermo da parte dei carabinieri non poteva da lui non essere messa in relazione infatti, con il Fioroni. La sua reazione istintiva ed emotiva dovette assergli fatale. uno dei rapitori (e di coloro che parteciparono al sequestro almeno due, il Casirati ed il De Vuono, se non tutti, non solo avevano sentito il nome del Fioroni ma avevano anche avuto rapporti con lui) di fronte al grido del nome compromesso, di fronte al pericolo di poter essere scoperto, non dovette avere esitazione ad ucciderlo.

Se così non fosse, se si fosse veramente trattato di un infortunio, come il Casirati ha dichiarato alle varie persone che ebbero contatti con lui dopo il sequestro, non si riesce a capire per quale ragione, gli autori del sequestro non avrebbero dovuto far ritrovare il cadavere, dopo il mandato di cattura.

Non solo infatti avrebbero dovuto rispondere di un reato grave ma, usando gli stessi canali usati per la versione dell'infortunio od addirittura una lettera o una telefonata anonima agli inquirenti o ai familiari, non avrebbero corso alcun rischio. -----

XIII) - LE SINGOLE POSIZIONI -

Letto le requisitorie del P.M. e le memorie dei difensori, osserva il Giudice Istruttore che non vi può essere dubbio sul proscioglimento con formula piena di Astore Giuseppe. Egli fu certamente vittima inconsapevole del Puccia, perfetto condomino e vicino di casa che nulla lasciava trapelare della sua doppia vita.

Del resto come è emerso dalla istruttoria successiva alla sua incriminazione, il Puccia ed il Monfrini riciclarono la maggior parte della somma di f. 180.000.000.= (v. dep. Marro) loro affidata dal Casirati, attraverso altri canali, quello del Papagni e del Cosmai.

Nè vi può essere dubbio che vada ugualmente prosciolta con formula piena Pertramer Brunilde, incriminata di associazione per delinquere allorché in un primo momento si pensò, da parte dei Carabinieri, che l'elenco rinvenuto nella sua abitazione nel corso della perquisizione del 22/3/1975, riguardasse persone da sequestrare e non, come s'è visto in precedenza, persone disposte a dare ospitalità a "compagni" in difficoltà.

Anche il Carnevali Luigi ed il Felice Ugo vanno prosciolti, sempre con formula piena, dalla imputazione di concorso in sequestro ed omicidio loro originariamente contestata.

Il possesso delle banconote ed il comportamento processuale se costituisce invero prova più che sufficiente per il rinvio a giudizio in ordine al reato di favoreggiamento loro contestato ai capi R) e S), non potendosi assolutamente accettare la giustificazione che per banconota di così grosso taglio e sulla cui autenticità si dubita sempre, a distanza di pochissimo tempo, non si ricordi da chi si è ricevuta, non può che costituire di per sé solo ^{che} semplice motivo di sospetto in ordine ai più gravi reati di concorso nel sequestro e nell'omicidio.

Ugualmente prosciolto infine, con formula piena va l'Ersilio Vicenzino, cui non può essere certo mosso l'addebito di non essere al corrente di tutti i movimenti della Cazzaniga, con la quale al tempo conviveva.

Osserva quindi che quanto sin qui esposto e quanto dichiarato da ultimo dal teste Marro, della cui attendibilità per il modo cui si è giunti a lui e per il modo inconsapevole, ma assolutamente chiaro, in cui ha riferito le accuse, così come gli erano state riferite dal Casirati, sul Cochis e sul Piar-di (Ciccio), non vi è motivo di dubitare, costituisce prova più che sufficiente per il rinvio a giudizio di De Vuono, Casirati, Carobbio, Fioroni, Ciurria, Bongiovanni, Mazzau, Cochis, Merlo, Paccia, Monfrini, Mapelli, Cometti, Piardi, Papagni, Cosmai, Prampolini e Cazzaniga, perchè rispondano di tutti i reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Anche per quanto riguarda gli ultimi due: il Prampolini e la Cazzaniga, nonostante le pregevoli memorie dei loro difensori ritiene infatti questo Giudice che l'esperita istruttoria ha fornito prove sufficienti perchè nei loro confronti venga celebrato il dibattimento per i reati contestati, e non per quelli meno gravi di ricettazione e favoreggiamento reale.

Oltre le considerazioni già svolte nel capitolo precedente in ordine alla 'emarginazione politica' del Fioroni, fulcro di tutta la difesa, e per la quale il medesimo Fioroni non avrebbe potuto chiedere al Prampolini ed alla Cazzaniga, alcuna collaborazione che andasse oltre l'attività -----
- di soccorso ai compagni in difficoltà o vittime della "re-
- mission", altre ve ne sono che depongono per una piena consapevo-
- lezza da parte della Cazzaniga e del Prampolini del progetto
- del Fioroni di passare alla delinquenza comune la "dritta"
- al Saronio che avrebbe fruttato ragguardevole somma da desti-
- nare alla "causa".

La Cazzaniga innanzitutto, non si limitò ad ospitare il Casirati e la Carobbio, ma, come abbiamo detto, fornì al primo l'indicazione del nome con cui intestare un falso documento e da

. -- 53 --

53

usare per eventuali referenze, quello dell'Angeloni Antonio, redattore esterno della "Flash-Art". E ciò è tipico delle organizzazioni clandestine.

La Cazzaniga inoltre, non ebbe difficoltà a commettere un delitto comune, per ragioni politiche, quale quello di sottrarre all'amico ed ospite, Tassan Solet Silvio, il passaporto per consentire al Fioroni di far altro documento falso di identità.

Ancora la Cazzaniga il giorno successivo alla perquisizione in casa Pertramer si fece prestare un'auto veloce dal cognato e rimase fuori fino a tarda sera con il Fioroni. E' veramente difficile pensare che ciò fece per poter fare una gita romantica.

Dopo il sequestro di Saronio inoltre, accompagnò con la propria auto il Fioroni a Treviglio presso l'abitazione della famiglia dell'Alice Carobbio, la stessa presso cui venne successivamente prelevata la somma di 67 milioni spettante per la "crista". Sia lei che il Fioroni hanno dichiarato che ciò avvenne perché era saltato un contatto con il Casirati. Ora, tutto lascia ritenere, posto che entrambi conoscevano l'indirizzo di Sesto San Giovanni, che fosse invece il Casirati che aveva urgente bisogno di parlare con il Fioroni e l'avesse rintracciato tramite la Cazzaniga.

Non è senza significato che proprio nello stesso periodo furono comunicati ai familiari del Saronio i particolari sulla cassetta di Bogliasco e sulla foto della camera da letto, particolari di cui, come dichiarato concordemente dai familiari del Saronio, potevano essere a conoscenza oltre i domestici, solo la Cazzaniga ed il Fioroni. Fu la Cazzaniga infine, quando per essere trascorsi già diversi giorni dal sequestro senza che i rapitori avessero dato segni di esistenza in vita del Saronio, padre Beltramini poteva mangiare la foglia e cominciare a sospettare del Fioroni, a procurare a questo un alloggio, veramente sicuro, presso la Malatesta, ove il Fioroni stesso rimase presso che ininterrottamente dal 28 aprile al

-- 54 --

54

Il Prampolini dal canto suo, proprio nel periodo in cui il Casirati, il De Vuono, la Carobbio ed il Fioroni, mettevano a punto il piano per il rapimento del Saronio, accompagnò numerose volte il Fioroni nel bar-pizzeria di Viale Padova e qui si trattene con lui, con il Casirati e la Carobbio.

Il Fioroni che non ha escluso di incontrarsi con il Casirati per parlare del sequestro, ha sostenuto che si faceva accompagnare dal Prampolini solo perchè questo aveva l'auto e che quando parlava con il Casirati lo faceva allontanare. Ora, a parte il fatto che ciò contrasta con le risultanze processuali (v. dep. Kolbe) è veramente incredibile che il Fioroni, avendo intenzione di utilizzare il Prampolini per l'operazione "riciclaggio", non poteva non pensare che quei suoi strani incontri con l'Angeloni (alias Casirati), delinquente comune, avrebbero ingenerato gravi sospetti nel compagno allorchè gli si sarebbe presentato con quasi un centinaio di milioni da riciclare in Svizzera, subito dopo che l'opinione pubblica era venuta a conoscenza del pagamento del riscatto per il sequestro Saronio.

Non si vede poi perchè il Fioroni che aveva tutto il tempo che voleva, che disponeva quanto meno delle 500.000.= lire che gli aveva dato il Saronio agli inizi di aprile, (al momento dell'arresto aveva in tasca ancora 90.000 lire) che prendeva il taxi per andare e venire dalla Parrocchia di Quarto Oggiaro, non potesse fare a meno dell'auto del Prampolini proprio quando doveva incontrarsi con il Casirati.

Il Prampolini ancora, nel novembre '74, quando è pacifico che sia lui che la Cazzaniga mantenevano rapporti con il Fioroni e questo a sua volta li manteneva con il Casirati, sperimentò, nella prospettiva del futuro "lavoro politico" quali controlli effettuavano sull'auto al passaggio del confine svizzero. Ed è sintomatico a tale proposito da una parte che poco dopo il Fioroni dovette concedersi per "l'infortunio Strano" una "vacanza" e dall'altra che il Prampolini, non abbia mai voluto rivelare il nome di colui che gli prestò il "cannello" /

-- 55 --

55

ossidrico' per praticare il foro nella bombola del gas dell'auto, in cui furono occultati i 67 milioni.

Del resto posto che è indiscutibile che sia il Prampolini che la Cazzaniga erano disposti " per la causa " a commettere delitti comuni, quali la ricettazione, il favoreggiamento reale, come dagli stessi ammesso in relazione all'operazione di riciclaggio dei 67 milioni, ed il furto come ammesso dalla Cazzaniga per il passaporto, non si vede perché essi non avrebbero dovuto essere disposti alla progettazione ed approvazione di un sequestro di un "ricco borghese" che si era tirato indietro alle prime avvisaglie di pericolo, dimostrando di non aver voluto concedersi altro che delle emozioni, aiutando qualche volta il rivoluzionario Fioroni.

Per quanto riguarda infine, le istanze di libertà provvisoria avanzate e dal difensore del Prampolini e dal difensore della Cazzaniga, ritiene questo Giudice che esse non possano essere accolte.

Entrambi infatti, confessi per l'ipotesi di reato minore che i loro difensori vorrebbero si configurasse nella loro attività, non soffrirebbero per il tempo ancora necessario per il giudizio di I° grado (tempo molto breve ove venisse finalmente creata la terza Sezione della Corte d'Assise), carcerazione ingiusta, in quanto anche per le ipotesi di reato meno gravi, dovrebbe essere loro inflitta pena detentiva.

La gravità e la natura del reato inoltre, non lasciano alcuna tranquillità in relazione al fatto che gli imputati, se rimessi in libertà, non pongano di nuovo in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Sintomatico a tal proposito è il telegramma, acquisito agli atti, inviato dalla Cazzaniga a Claudio CARBONE militante dei "N.A.P." del seguente tenore :

" Il mitra di Martino è già stretto tra le braccia di "
" mille proletari. Onore al compagno Zicchitella ca- "
" duto, combattendo per la libertà e il comunismo — "

XIV) - D I S P O S I T I V O -

P. Q. M.

In parziale difformità dalle conclusioni del P.M.; -----
letto ed applicato l'art. 378 c.p.p.; -----

RICHIESTA : Non doversi procedere a carico di ASTOPE Giuseppe
in ordine all'imputazione ascrittagli perchè il
fatto non costituisce reato.-----

RICHIESTA : Non doversi procedere a carico di FELICE Ugo,
CARNEVALI Luigi, LETTAMEL Brunilde Rosa, EPSILIO
Vicenzino Luigi, in ordine alle imputazioni loro
rispettivamente ascritte ai capi A), B), C), T),
SS), per non aver commesso il fatto.-----

letto ed applicato l'art. 374 c.p.p; -----

ORDINA : Il rinvio a giudizio di DE VUONO Giustino, CASIRATI
Carlo, CAFORBIO Alice, FIORONI Carlo, FRAMPOLINI
Franco, CAZZANIGA Maria Cristina, CIURRIA Chiara
Maria, RONGIOVANNI Gioele Giovanna, FELICE Ugo,
CARNEVALI Luigi, MAZZAU Anna, COCHIS Pissano, MEPIO
Enrico, PUCCIA Brunello Giulio, MONFRINI Alberto,
MAPELLI Giovanni Roberto, CONETTI Mariasanta, PIAPDI
Gennaro, PATAGNI Domenico, COSMAI Pietro, dinanzi
alla competente Corte d'Assise di Milano, perchè
rispondano di tutte le altre imputazioni loro ri-
spettivamente ascritte.-----

RICETTA : Le istanze di libertà provvisoria avanzate dai
difensori di CAZZANIGA Maria Cristina e FRAMPOLINI
Franco.-----

Così deciso in Milano il 23 aprile 1977.-----

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. G. D'AMBROSIO

23.4.77
Maria Cappelletti
23.4.77
M.P. uil. 6. Uolime 11. 77

il 16-5-77
Pissano, Lettame, Casirati, Ciurria, Carnevali, Mazza, Pissano, Mepio, Puccia, Monfrini, Mappelli, Patagni, Cosmai

2/3 L'ordinanza è stata impugnata dall'on. Bisio,
per il Prompolini e dall'on. Cazzelli per la
Cazzaniga

IL CANCELLIERE
IM. F. P. (1901)

I N D I C E :

- - -	EIENCO IMPUTATI E CAPI DI IMPUTAZIONE.....	Pag.	1	-	9
I) -	IL SEQUESTRO-LE TRATTATIVE-L' IDENTIFICAZIONE DI UNO DEGLI AUTORI IN CASIRATI CARLO	"	10	-	13
II) -	L'ARRESTO A LUGANO DI FIORONI CARLO-CAZZANIGA MARIA CRISTINA E PRAMPOLINI FRANCO	"	13	-	16
III) -	LE INDAGINI SU CASIRATI-LA CATTURA DI DE VUONO GIUSTINO-L'ARRESTO DI BONGIOVANNI GIOELE-CIURRIA MARIA CHIARA E CARNEVALI LUIGI-I PRIMI SOSPETTI SU PIARDI GENNARO	"	16	-	20
IV) -	LA CONFESSIONE DI FIORONI CARLO...	"	21	-	23
V) -	L'ARRESTO DI PIARDI GENNARO- LE INDAGINI SUGLI "ALLOCGI".....	"	23	-	24
VI) -	LA CATTURA DI COCHIS ROSSANO - L'ARRESTO DI MAZZAU ANNA.....	"	25	-	27
VII) -	L'IDENTIFICAZIONE DEL "SILVIO"-LE PRIME CONFERME DELLA MORTE DEL SARONIO	"	28	-	29
VIII) -	LE INDAGINI PRESSO L'AGENZIA "MELSON"-L'ABARTH A 112 ACQUISTATA DAL CASIRATI-L'INCRIMINAZIONE DI PUCCIA BRUNELLO-ASTORE GIUSEPPE-MONFRINI ALBERTO	"	30	-	31
IX) -	LA CONFESSIONE DEL PUCCIA-CONSISTENTE CONFERMA DELLA MORTE DI CARLO SARONIO	"	32	-	34
X) -	LA CATTURA DI COMETTI MARIASANTA..	"	35	-	-
XI) -	L'INCRIMINAZIONE PER FAVOREGGIAMENTO DI COSMAI PIETRO E PAPAGNI DOMENICO	"	36	-	-

XII) -	IL PERSONAGGIO FIORONI-LA PER- QUISIZIONE IN CASA PERTRAMER- IL RAPPORTO CON CASIRATI- IL RAP- PORTO CON SARONIO-IL MOTIVO DEL SEQUESTRO-LE MODALITA' DEL SE- QUESTRO-LA MORTE DEL SARONIO..... "	Pag. 37 -	-
- A)-	IL PERSONAGGIO FIORONI	" 38	- 42
- B)-	LA PERQUISIZIONE IN CASA PERTRAMER "	43	-
- C)-	IL RAPPORTO CON CASIRATI..... "	44	-
- D)-	IL RAPPORTO CON SARONIO..... "	45	-
- E)-	IL MOTIVO DEL SEQUESTRO..... "	46	- 48
- F)-	LE MODALITA' DEL SEQUESTRO- LA MORTE DEL SARONIO..... "	49	- 50
XIII) -	LE SINGOLE POSIZIONI	" 51	- 55
XIV) -	DISPOSITIVO..... "	56	-
